



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>



3 3433 06819729 6



ZEB

Mohani

DIZIONARIO

DI ERUDIZIONE

STORICO-ECCLESIASTICA

DA S. PIETRO SINO AI NOSTRI GIORNI

SPECIALMENTE INTORNO

AI PRINCIPALI SANTI, BEATI, MARTIRI, PADRI, AI SOMMI PONTEFICI, CARDINALI E PIÙ CELEBRI SCRITTORI ECCLESIASTICI, AI VARI GRADI DELLA GERARCHIA DELLA CHIESA CATTOLICA, ALLE CITTÀ PATRIARCALI, ARCIVESCOVILI E VESCOVILI, AGLI SCISMI, ALLE ERESIE, AI CONCILII, ALLE FESTE PIÙ SOLENNI, AI RITI, ALLE CEREMONIE SACRE, ALLE CAPPELLE PAPALI, CARDINALIZIE E PRELATIZIE, AGLI ORDINI RELIGIOSI, MILITARI, EQUESTRI ED OSPITALIERI, NON CHE ALLA CORTE E CURIA ROMANA ED ALLA FAMIGLIA PONTIFICIA, EC. EC. EC.

COMPILAZIONE

DEL CAVALIERE GAETANO MORONI ROMANO

PRIMO AIUTANTE DI CAMERA DI SUA SANTITÀ

G R E G O R I O XVI.

3117
VOL. XVI

IN VENEZIA

DALLA TIPOGRAFIA EMILIANA

MDCCCXLII

-17096-



DIZIONARIO

DI ERUDIZIONE

STORICO-ECCLESIASTICA



C

CON

CONCLAVISTI. Sono quelli, che si racchiudono in conclave in servizio de' Cardinali; onore che principalmente conviene ai due conclave idonei, che ogni Cardinale sceglie fra i suoi famigliari, cioè uno sacerdote, l'altro laico anche coniugato. Il primo è un famigliare effettivo, o di onore, e per lo più il segretario, ovvèro l'uditore, il maestro di camera, il caudatario, il cappellano, il confessore, il gentiluomo, uno che sia stato dapifero ec. Evvi qualche raro esempio, che tal segretario, o altro famigliare sia stato anche laico ed ammogliato; ed i Cardinali oltramontani per lo più sogliono avere per uno de' conclave il proprio vicario generale. Della stessa classe sono i terzi conclave, domandati da quelli, che ne hanno bisogno. L'altro conclave secolare è sempre il cameriere, non permettendosi a' Cardinali religiosi di

CON

conduco seco per secondo, o terzo conclave, uno del loro ordine. Non sono esclusi i parenti de' Cardinali al conclave, anzi anticamente l'uso era comune; come non è impedimento riportare in conclave per conclave quelli, che sono già stati in altri conclave, o col Cardinale che li nomina, o con altri. Altrettanto si dica degli altri conclave, e addetti al conclave, cioè di tutti quelli, che in esso si racchiudono.

L'ordine, col quale il nuovo Pontefice nomina quelli, che sono stati nel conclave, in cui egli fu sublimato al ponteficato, nel moto proprio, delle *gratiae, et privilegia conclave postremi conclave concessa*, è il seguente, che pubblicasi in istampa:

Il sagrista pontificio, che è sempre agostiniano, e vescovo *in partibus*.

Il prelato segretario della sagra congregazione concistoriale, e del sagra Collegio, facente le veci di segretario di stato in sede vacante.

Il prefetto de' maestri delle cerimonie pontificie, col secondo cerimoniere, e coi quattro più antichi cerimonieri.

I due conclavisti, ovvero tre, se tanti erano, del Cardinale divenuto Papa, seguiti dagli altri due, o tre conclavisti di ogni Cardinale, secondo l'ordine di dignità del rispettivo padrone.

Il confessore per lo più religioso.

Il padre sotto-sagrista, che è sempre agostiniano.

Il cappellano addetto alla cappella comune del conclave.

I due aiutanti del segretario del sagra Collegio, ed il primo secondo il solito è il sollecitatore, ossia sostituto dello stesso sagra Collegio, essendo l'altro un avvocato della curia romana, ed uditore del detto prelato.

Il religioso agostiniano addetto alla sagrestia pontificia, in servizio della sagrestia, e cappella comune del conclave.

I due medici, il chirurgo, e lo speziale, con due aiutanti.

Il falegname con un garzone; il muratore con un garzone; il chiavaro con un garzone; lo stagnero, ed il vetraro.

Scopatori del conclave, cioè tanti servitori, quanti sono i Cardinali chiusi in conclave.


Scopatori comuni, o facchini del conclave in numero di sedici.

Dall'articolo *Conclave* (*Vedi*), e da quanto andiamo a dire si rileverà quando i suddetti conclavisti, e addetti al conclave, vi furono ammessi.

Origine, qualità, numero, elezione, doveri, e principali aneddoti dei conclavisti.

Stabilito nel 1274 da Gregorio X il conclave, e la sua clausura, fra le leggi da lui formate pel regolamento di uso, prescrisse ai Cardinali, che si contentassero ciascuno di un solo servente, o chierico, o laico, quando non vi fosse patente necessità di due, i quali si potrebbero accordare dal sagra Collegio ai Cardinali, che li avessero domandati. Sembrando questa disposizione troppo rigorosa a Clemente VI, colla bolla *Licet in Constitutione*, data a' 6 dicembre 1352, ad ogni Cardinale permise due conclavisti. In progresso di tempo fu accordato anco il terzo, per la qual cosa i Cardinali, che lo bramano, ne fanno istanza al sagra Collegio nella settima congregazione generale, che il medesimo tiene prima di entrare in conclave. Comandò inoltre lo stesso Gregorio X, che niuno potesse mandare ambasciate o scritte ad alcuno de' conclavisti. Dipoi Pio IV nel 1562, nel confermare le leggi di Gregorio X, decretò che i Cardinali sani avessero due conclavisti, e gl'infermi e cagionevoli tre, i quali si dovesse approvare da tutti i Cardinali; come anche stabilì che nel conclave vi sieno un sagrista, due maestri di cerimonie, un confessore, due medici, un chirurgo, un falegname, due barbieri, dieci facchini; e che i conclavisti usciti dal conclave non vi potessero ritornare.

Per conto dei medici, e dei chirurghi, questi già prima di Pio IV si ammettevano in conclave, su di che sono a vedersi gli articoli *MEDICI*, e *CHIRURGHI*. È poi noto, che



nel conclave del 1550, in cui venne eletto Giulio III, entrarono sei medici, ed altrettanti chirurghi, per cui Pio IV ne avrà stabilito il numero, acciò non si rinnovasse tale esempio.

Il Burcardo scrive, che nel conclave del 1447, in cui venne eletto Nicolò V, „ non potevano i „ Cardinali in conclave servirsi di „ altri, eccetto del cappellano e del „ crocifero. Nè vi erano poi altri, „ che due maestri di cerimonie, ai „ quali era concesso, dopo la creazione del nuovo Papa per sua „ mercede, di avere tutti gli ornamenti, e suppellettili della cella”. Nella relazione poi del conclave del conclavista Dionigi Atanagi pel conclave per morte di Giulio III, ed elezione di Marcello II, *Lettere dei Principi*, ediz. veneta del 1581, si legge: „ che vi entrò per medico l'archiatro Frigimelica padovano, che fu deliberato di aprire „ certe finestre, ch'erano chiuse, „ acciò l'aere potesse entrare, ed „ uscire, e mandar fuori tutti i „ piatti, e le pignatte, che venivano ogni dì dentro il conclave „ colle vivande, acciocchè non si „ generasse puzza, e simili cose appartenenti alla sanità. Che dopo „ la messa detta dal sagrestano, „ alla presenza di tutti i Cardinali con le crocchie, con un vestimento di panno paonazzo, fatto „ come un mantello, con coda di „ Venezia, fu fatta un poco di „ congregazione, dove fu deliberato, che dopo desinare si facesse di nuovo la cerca de' conclavisti, „ acciò non ve ne restassero, se „ non gli ordinari, cioè tre per „ ogni Cardinale, i quali s'intendono servitori, che almeno sieno „ stati in casa loro, che non sieno

„ parenti, nè mercanti, benchè questa ultima condizione non fosse „ poi osservata. E così alle ore „ ventuna tutti i conclavisti si rinchiusero nella cappella Paolina, „ ed i Cardinali capi d'ordine, e „ il Cardinal camerlengo si posero „ a sedere sulla porta della cappella, e fecero uscire tutti uno „ per uno; e quelli che non erano scritti nel rotolo de' conclavisti, furono mandati fuori del „ conclave, i quali arrivarono al „ numero di quindici I conclavisti poi elessero otto difensori per far osservare i loro privilegi, che sono molti, de' quali „ gran parte se ne osserva „ Saputosi dai conclavisti, che andavasi a far Papa il Cardinal „ Cervini del titolo di s. Croce in „ Gerusalemme, ne propalarono la „ notizia, che prima dell'effettuazione si seppe per tutta Roma. „ Per l'unanime consenso della „ maggior parte de' Cardinali, fu „ posto il Cardinal Cervini nella „ cappella Sistina a sedere sulla „ sedia per l'adorazione, ma il „ Cardinal de' Medici, benchè fosse de' confidenti si oppose, dicendo che bisognava fare tale elezione giuridicamente; e tanto „ fece, che tutti i conclavisti furono cacciati fuori della cappella, „ e i Cardinali si assisero ai luoghi loro. Io solo nel cacciar fuori gli altri, andai dietro l'altare; e come fu chiusa la porta, „ me ne ritornai fuori, e andai „ dietro la sedia del Papa; e benchè io da tutti i Cardinali fossi veduto, pur non mi fu detta cosa alcuna; e così postisi tutti a sedere, il Cardinal decano in „ piedi levato, cominciò a dire: „ *Ego Joh. Petrus Card. ep. Host.*

» *decianus eligo in summum Pont.*
 » *rev. d. meum Card. s. Crucis;*
 » e così tutti gli altri dettero li
 » voti loro; ed eravi un segreta-
 » rio, che i voti di ognuno, co-
 » me notaio, scriveva; il quale su-
 » bito finito di dire, sonò l'*Ave*
 » *Maria*, la quale detta da tutti,
 » quasi che ringraziassero Iddio
 » di tal elezione; il Papa che
 » aveva preso il nome di Mar-
 » cello II si levò, e fece un' ora-
 » zioncella latina, ringraziando il
 » Collegio dell' elezione . . . Dopo
 » si levò il Cardinal decano, e dis-
 » se, che per osservare gli ordini
 » antichi, la mattina seguente si
 » farebbe lo scrutinio con le po-
 » lizze aperte, acciocchè sua San-
 » tità potesse vedere il buon ani-
 » mo di tutti verso lui, e questo
 » senza pregiudizio della presente
 » elezione; il che fu da tutti ad
 » una voce confermato, e vollero,
 » che anche il Papa dicesse queste
 » parole: *acceptamus sine praeju-*
 » *dicio praesenti electione.* Dopo
 » tutti i Cardinali andarono ad ab-
 » bracciare il Papa, ed aperte le
 » porte, io fui dei primi, che gli
 » baciai i piedi, il che egli non
 » voleva dicendo, *che il giorno se-*
 » *guente sarebbe stato meglio.* E
 » così tutti uscimmo dalla cappel-
 » la, ed accompagnammo il Papa
 » alla sua stanza, la quale trovò
 » tutta saccheggiata dai medesimi
 » conclavisti; perlocchè fu forzato
 » andare in quella del Cardinal
 » di Montepulciano. Mentre che si
 » facevano questi rumori, furono
 » rotte le porte del conclave, ed
 » entrati molti, se non era il si-
 » gnor Ascanio della Cornia, forse
 » tutto il conclave andava a sac-
 » co. Pure entrato lui, ad ogni co-
 » sa fu preso ordine, e non entrò

» più persona, se non alquanti pre-
 » lati . . . e così tutta quella not-
 » te mai si dormì per lo strepito
 » e rumore che si fece da quelli,
 » che sgombravano le loro robe
 » dal conclave".

Da questo interessante racconto
 principalmente rilevasi qual nume-
 ro, e quali doti richiedevansi nei
 conclavisti, locchè era stato decre-
 tato pochi anni prima da Pio
 IV. In quanto all'abuso del sac-
 cheggiò della cella per opera dei
 conclavisti, tanto prima che do-
 po Marcello II, come di quello
 di Leone XI, Paolo V, Gregorio
 XV, Alessandro VII, ec., si tratta
 all'articolo *Cella (Vedi)*, ove pure
 si dice della benigna consuetudine
 dei Papi, di donare al cameriere
 conclavista tutto ciò, che è nella cel-
 la da loro abitata. Qui poi no-
 teremo, che nel 1758, nella seconda
 congregazione generale della sede
 vacante, fu stabilito di fare quattro
 celle di più de' Cardinali viventi per
 iscartare le peggiori, e le anguste, e
 perciò anche anticipare l'estrazione
 delle celle, di uno o due giorni.
 Per conto poi di quanto dice lo
 storico conclavista, dell'esclusione dei
 conclavisti parenti, nella vita di Ur-
 bano VII, abbiamo che egli in gio-
 ventù fu al conclave per l'elezione
 di Giulio III, avendolo portato per
 conclavista il suo parente Cardinal
 Veralli, giusta il costume; quando
 però fossero a ciò adatti.

Gregorio XV fece altri utilissi-
 mi regolamenti sul conclave e sui
 conclavisti, i quali furono approva-
 ti da Clemente XII colla bolla *A-*
postolatus, de' 4 ottobre 1732. Que-
 sto Pontefice ne emanò delle altre,
 e nel medesimo anno ai 24 dicem-
 bre con un chirografo stabilì, che
 oltre ai cento scudi soliti darsi o-

gni mese ai due medici, al chirurgo del conclave, e ad altri ministri, si diano ancora cento scudi al mese al segretario del sacro Collegio, perchè dia il sostentamento ai due aiutanti, che gli permette portare seco, i quali sono per solito il sostituto del sacro Collegio, ed un avvocato della curia romana, suo uditore (per decreto de' capi d'ordine, nel conclave del 1823 al segretario furono in vece assegnati scudi duecento il mese). Ai sei maestri di cerimonie ordinari assegnò venticinque scudi il mese, e altrettanti ai soprannumerari, ai quali permise di entrare nel conclave. Al confessore, e al sotto-sagrìsta sono assegnati scudi trenta per cadauno, e scudi sei mensili all'inserviente alla sagrestia, e cappella comune. Se il primo cerimoniere fosse vescovo, come il sagrìsta, avrà come questi un servente per la messa, e ad ognuno si daranno scudi dieci al mese. Ai trentacinque scopatori del conclave da lui stabiliti, sebbene poi sono quanti si contano i Cardinali in conclave, concesse il letto, che ad essi passava il conclave, ma proibì a questi di portar via qualunque cosa appartenente al conclave: prima della disposizione di Clemente XII, gli scopatori del conclave erano ventiquattro. Ordinò, che i ministri del conclave avrebbero rinnovate le vesti al cambiamento della stagione, e dopo due mesi del conclave, che morendo in esso un Cardinale, i conclavisti, ed il servo ne dovessero uscire. Dispose, che nella terza congregazione, la quale si tiene dai Cardinali prima di entrare in conclave, si elegga per voti il confessore; nella quarta i medici, e il chirurgo; nella quinta gli speciali, ed i barbieri;

nella sesta, che i cerimonieri presentino il breve apostolico per essere ammessi nel conclave; nella settima, che i Cardinali presenti avanzino la richiesta se abbisognano del terzo conclavista; nell'ottava, che si eleggano due Cardinali per approvare quelli, che dovranno entrare in conclave, i quali esibiranno nome, cognome, e patria, e i conclavisti il nome di Cardinali, che li portano in conclave. Queste sono le principali leggi riguardanti i conclavisti, e gli altri che entrano in conclave, alle quali noi aggiungeremo le seguenti dichiarazioni pratiche, oltre a quanto analogamente diremo in progresso di questo stesso articolo.

Tutti quelli, che concorrono per entrare in conclave per confessore, medico, chirurgo, speciale, barbieri, scopatori comuni, ossia facchini, ed altri, ne fanno individuali istanze a tutti i Cardinali, o ad alcuni, per essere presi in considerazione nel giorno, che si dovranno scegliere, il perchè ogni Cardinale per propria regola ne porta nota in congregazione. Nell'ultima congregazione si stabiliscono gli artisti, che dovranno chiudersi in conclave, preferendosi per lo più quelli, i quali in tal forma hanno ridotte le abitazioni anteriormente abitate dai famigliari del Papa, nel braccio dalla parte della via, che conduce alle quattro Fontane del palazzo Quirinale. La proposizione e scelta degli artisti si fa dal Cardinal camerlengo, e vien confermata dal sacro Collegio. Nella settima congregazione si fa dai Cardinali l'istanza, per avere il terzo conclavista, e si eleggono gli scopatori comuni del conclave. Siccome le pontificie costituzioni non permettono

a tutti i Cardinali di portare un terzo servo, o abbiano bisogno o no del terzo conclavista, così ogni Cardinale anticamente licenziava dal suo servizio quello che bramava aver seco, e poi lo faceva nominare per iscopatore del conclave da altro Cardinale, nominando egli per reciprocanza il servo di questo per iscopatore del conclave, ove poi ognuno si faceva servire dal proprio. Ora però ogni Cardinale nomina per iscopatore del conclave il servo di quel Cardinale, che nomina il proprio; nomine che si scrivono in un foglio di carta con questa formola, la quale da ognuno si presenta in congregazione: *Nomino bajulum conclavis N. N. romanum annorum circiter triginta, Eminentissimo Cardinali N. N. actu inservientem. N. Cardinalis N.* I Cardinali sogliono portare in conclave il servitore di camera, rare volte il decano, il cuoco, o altro loro domestico, e tutti debbono essere approvati dai Cardinali a ciò deputati. La mesata di questi scopatori del conclave, e degli scopatori comuni è di scudi sei. Del loro vestiario, doveri, e giuramento si tratta all'articolo CONCLAVE, massime al § VII.

Ai medesimi Cardinali deputati all'approvazione di quelli, che dovranno entrare in conclave, si sottomettono le nomine, che ogni Cardinale fa dei proprii conclavisti. Eccone la formola.

Nos N. N. tituli N. N. Sanctae Romanae Ecclesiae Presbyter Cardinalis N. N. Eligo, et nomino conclavistas meos R. D. N. N. presbyterum N. N. dioecesis, ac civem romanum aetatis N. N. annorum plurimis ab hinc annis; et in praeteritis comitiis meum dapiferum.

Laicum

N. N. romanum annorum N. N. plurimis ab hinc annis meum cubicularium. Datum Romae die etc.

N. Cardinalis N.

Loco † signi.

Altra formola di nomina di conclavisti.

Nos N. N. Diaconus N. N. etc.

Eligo et deputo in conclavistas meos R. D. N. N. presbyterum N. N., qui tribus ab hinc annis mihi in auditoris munere inservit.

Et N. N. romanum aetatis suae annorum circiter viginti septem, cubicularium meum, qui spatio trium annorum meo servitio est addictus.

I conclavisti, sì ecclesiastico che secolare, secondo la bolla di Pio IV debbono essere famigliari domestici continui, e commensali dello stesso Cardinale che li nomina, almeno per un anno innanzi: non potrebbero essere mercanti, ministri de' principi, padroni di giurisdizione temporale, nè fratelli, e nipoti de' Cardinali. Di fatti abbiamo, che nel conclave del 1758 per morte di Benedetto XIV, si tenne la congregazione generale in conclave, in cui si accordò dal sagra Collegio l'ingresso nel medesimo al Cardinal Malvezzi. Se non che avendo egli mandato la nota de' conclavisti, cui voleva seco condurre in conclave, fra' quali vi era il canonico Bolognini, siccome dal sagra Collegio si

sapeva, che quegli non era stato famigliare del Cardinale per un anno, o almeno per sei mesi, come prescrivono le pontificie bolle, quantunque il Cardinal Alessandro Albani perorasse a favore del canonico sull' esempio de' Cardinali francesi, ed avesse anche favorevole il voto di quattro Cardinali, tuttavia per venticinque voti contrari fu risoluto di non ammetterlo, sebbene ciò producesse non lieve dispiacere al Cardinal Malvezzi. Dipoi il Cardinale de Rodt entrò in conclave, portando per conclavista Filippo Suttermann, che aveva preso per maestro di camera nel suo arrivo in Roma, e perciò mancante de' requisiti richiesti; pure, e come Cardinale forestiere, e per l'impegno che vi era pel Suttermann, non vi fu opposizione dei Cardinali deputati all'approvazione de' conclavisti, anzi non se ne fece parola in congregazione generale.

Dalla storia dello stesso conclave del 1758, si ha pure che nella terza congregazione, ove si elesse il confessore del conclave, ne furono proposti nove regolari, e tre secolari, e venne promosso il dubbio se poteva essere prete secolare, e fu risoluto affermativamente. Così nella quarta congregazione per la scelta de' medici, e chirurgo, pei primi concorrendo sette individui, fra' quali il sacerdote Mattia Carelli, non avendo autorizzazione pontificia per l'esercizio di tale arte, fu corso il bussolo, e benchè avesse tredici voti favorevoli, e altrettanti contrari, venne deciso di non ammettersi. Fra i cinque concorrenti chirurghi vi fu certo Guattani, per cui quando doveva correre il bussolo, il Cardinal duca di Yorck fece sapere ai Cardinali colleghi, che il re d'In-

ghilterra Giacomo III suo genitore avrebbe gradito, che non fosse ammesso in conclave; laonde, sebbene professore molto celebre ed accreditato, non venne eletto. Talvolta pel gran numero di quelli, i quali bramavano entrare in conclave per qualche officio, il sacro Collegio ha deputato due o tre Cardinali a farne la scelta, la quale poi da essi viene partecipata in congregazione ai colleghi.

I conclavisti, e addetti al conclave debbono intervenire nella cappella comune a quegli esercizi di pietà, che per loro ivi si fanno, ed a quelli cui assistono i Cardinali. Nel volume IX, pag. 124 e seg. del *Dizionario*, si riportano le funzioni sagre, che si sono celebrate ne' conclavi, e si fa parola della parte, che ne hanno avuta i conclavisti. I Cardinali impotenti a scrivere il proprio voto nelle schedule, i motti e le altre formalità, che descrivonsi all'articolo *Elezione dei Pontefici (Vedi)*, deputano a supplirvi il conclavista eclesiastico degno della loro intera fiducia, per cui a tale effetto alcuni Cardinali conducono in conclave per terzo conclavista il proprio confessore. Dalla *Storia dei conclavi* del Burcardo, abbiamo, che in quello per l'elezione di Giulio II, i Cardinali di Napoli, Rothomagense, e Casanuova, fecero scrivere le schedule dai loro conclavisti; anzi lo stesso Burcardo, il quale vi si trovò presente, dice, che appena eletto Giulio II gli levò la croccia, il rocchetto, e la veste, cui prese per sè, non ostante la contraddizione del sagrista. La croccia, e gli abiti cardinalizi dell' eletto Pontefice, appartengono al cameriere conclavista; mentre le due mute delle tre com-

plete di vestiario, che si preparano pel nuovo Papa, cioè le due che restano dopo essersi vestito di quelle più adatte alla persona, appartengono ai due primi cerimonieri, cui pure appartiene quanto dicemmo al termine dell'articolo CONCLAVE. Non si dee però tacere, che secondo l'articolo 9 del chirografo di Clemente XII, l'avanzo delle legna in conclave non dovrebbe appartenere ai due primi cerimonieri, nè ad altri, giacchè ivi fu esplicitamente prescritto che l'avanzo delle legna interamente si riservasse a beneficio del palazzo apostolico. Lo spirito poi, e lo scopo di siffatta legge tendente a riparare le provvigioni studiosamente abbondanti, che solevano farsi per particolare speculazione, fa pur anche dubitare che gli altri avanzi, di cera, di olio, di carbone, ec. possano appartenere ai suddetti cerimonieri, locchè però sana la consuetudine in loro favore. Il nuovo Pontefice viene spogliato degli abiti cardinalizii, ed è vestito degli usuali Pontificii dal sagrista, dai due primi cerimonieri, e dai due suoi conclavisti, che a tal effetto subito si chiamano, appena è compita l'elezione. Ora il sagrista, oltre quanto si dirà, ha diversi incerti, come la cera, e i tappeti della cappella comune, ec.

I principali aneddoti poi dei conclavisti sono i seguenti. Avvertiremo prima di tutto, che i conclavisti, e gli addetti al conclave, che ne escono per infermità, sono tenuti al giuramento fatto di conservare il segreto di quanto nel conclave hanno udito o veduto riguardo all'elezione; e i nuovi conclavisti, o addetti al conclave, che in questo entrano, per supplire a quelli, che ne uscirono, debbono prestare egua-

le giuramento. Quando alcuno dei nominati deve uscire per infermità, il primo maestro di cerimonie colla sua chiave apre la cancellata interna, che difende la porta del conclave, il Cardinal camerlengo apre colla sua chiave la porta stessa, mentre all'esterno il maresciallo del conclave apre la medesima porta con altra chiave. Allora, o quando vi entra alcun Cardinale, si dà ingresso nel conclave a quelli, che subentrano agl'infermi. Se un Cardinale per malattia esce dal conclave, nel ritornarvi può condur seco i medesimi conclavisti.

Fra gli aneddoti adunque dei conclavisti, ricorderemo che nel conclave del 1590, in cui fu eletto Gregorio XIV, e che durò circa due mesi, il conclavista del Cardinal Girolamo Simoncelli di Orvieto, inventò le famose profezie dei romani Pontefici, che il medesimo e il volgo attribuì a s. Malachia, sperando con questo mezzo di fare esaltare al trionfo il suo padrone, indicato nella profezia che toccava a quell'elezione, colle parole: *De antiquitate urbis*, giacchè Orvieto patria del Cardinale, in latino dicesi *Urbs Vetus*. Il Simoncelli era stato creato Cardinale dallo zio Giulio III, godette la dignità cardinalizia sessanta anni, ne visse ottantuno, ed intervenne ai conclavi per le elezioni di Marcello II, Paolo IV, Pio IV, s. Pio V, Gregorio XIII, Sisto V, Urbano VII, Gregorio XIV, Innocenzo IX, Clemente VIII, e poco mancò che non intervenisse a quelle di Leone XI, e Paolo V, il primo, eletto nel dì primo di aprile, il secondo a' 16 maggio del medesimo anno 1605, anno in cui morì il Simoncelli.

Nel conclave per l'elezione di Pio

IV, fra i Cardinali, che v' intervennero, vi fu lo spagnuolo Bartolomeo della Cueva, o Queva, benemerito della santa Sede, e munifico benefattore dell'ospedale di s. Giacomo degl'Incurabili, non che promotore di quello pegli alienati di mente. Concorse col suo suffragio all'elezione di quattro Pontefici (l'ultimo de' quali fu il detto Pio IV), e per lo stratagemma usato dal suo conclavista Ferrante Torres, pocò mancò che egli non fosse eletto Pontefice, la qual dignità meritava anche senza artificio. Ed ecco come accadde questo stratagemma. Essendosi il Torres posto in capo di far creare Papa il suo padrone, da uomo accorto e sagace girò un giorno intero per le celle de' Cardinali, pregandoli uno ad uno fino al numero di trentadue (dei quarantaquattro, ch'erano in conclave), perchè onorassero, giusta il costume dei primordii del conclave, il suo padrone col voto nello scrutinio del giorno seguente. Ciascuno di essi, credendo di essere solo, glielo promise, massime gl'imperiali, e i francesi, ed in fatto tutti scrissero il nome del Queva nella propria scheda; ma per caso il Cardinal Capo di Ferro dimandò nella mattina allo scrutinio, a quelli che gli erano vicini a chi dessero il voto, e trovando che lo davano al Cardinal della Queva, pel quale egli pure era stato pregato, si venne in sospetto che la cosa andasse più innanzi, e perciò se ne interrogarono alcuni altri, i quali risposero lo stesso. Allora il Cardinal Capo di Ferro ne avvertì i colleghi, e giunse a far lacerare molte schedule, ed a rinnovarle, quando diciassette voti erano già stati dati, come si può vedere nel Cardinale Pallavicino nella

Storia del concilio di Trento, lib. XIV, cap. X, p. 131, e nei continuatori del Burcardo nella *Storia de' conclavi*, i quali però dicono, che il Cardinal Queva fosse consapevole dell'astuzia del Torres. Non riuscirà discaro, che qui si aggiunga quanto di analogo avvenne nel conclave per morte di Pio IV, in cui il Cardinal Luigi Pisani, veneto, scorrendo di soppiatto le celle, pregò ad uno ad uno i Cardinali, perchè onorassero col loro voto la vecchiezza dello zio Cardinal Francesco, decano del sagra Collegio, e che per l'ottava volta interveniva a' conclavi. E siccome il porporato era in grande estimazione, tutti dissero che avrebbero concorso in lui, ciò che per altro essendosi scoperto per la fretta del nipote, andò a vuoto il piano di farlo Papa.

Disgraziato fu pei conclavisti il conclave del 1623 per l'elezione di Urbano VIII, incominciato li 19 luglio, e terminato a' 6 agosto, sì per la qualità dell'aria divenuta nel conclave vaticano infetta a cagione del tempo estivo, e sì per l'angustia in cui allora erano e le celle, e lo stesso conclave poco ventilato, e pieno di sagri elettori arrivati al numero di cinquantacinque, e di numerosi conclavisti, ed addetti al conclave. Dopo dodici giorni si ammalarono dodici Cardinali di febbre, e i Cardinali Peretti, e Gherardo si trovarono costretti ad uscirne. Insomma per l'influenza delle malattie pochi Cardinali ne andarono esenti; molti stettero per morire, come morirono quasi tutti i conclavisti; e lo stesso Urbano VIII cadde subito malato uscito che fu dal conclave, per cui credendosi anzi avvelenato per un mazzo di fiori, fu d'uopo differire a' 29 settembre

la sua coronazione, che fu fatta quando era ancora convalescente, come racconta il contemporaneo, e diligente diarista Giacinto Gigli. I Cardinali, che morirono in conclave, o poco dopo di esserne usciti, oltre il decano Saoli, furono Pignatelli, Serra, Gozzadini, e Gherardi.

Nel conclave dell'anno santo 1700, tenuto per morte di Innocenzo XII, i sagri elettori cospirarono ad esaltare il Cardinal Albani; ma fu tanta e sì grande l'angustia ch'egli ne ebbe, che per tre giorni ricusò il pontificato con molta costanza, e fu principalmente merito di un conclavista il vincerne la virtuosa ripugnanza. Fu questi l'abate de Tencin, allora conclavista del Cardinal Camus, e poi anch'egli Cardinale, che contando sull'amorevolezza sempre dimostratagli dal Cardinal Albani, prese la risoluzione di andare nella sua cella col libro Pastorale di s. Gregorio I, per convincerlo con quel passo, nel quale quel gran Pontefice insegna, che quando per umiltà si ricusa il maggiore onore, si cessa di essere umile, quando non si ubbidisce alla voce di Dio, a noi palese per l'uniformità dei suffragi. Ma il Cardinal fermo nella bassa stima, che aveva di sè stesso, prontamente rispose: *sarebbe buono che io avessi le qualità, che a ciò si richiedono.* Tuttavolta alle persuasive del conclavista, e dei teologi, l'Albani si arrese, ed assunse il nome di Clemente XI. Il Tencin per morte di questo Papa entrò in conclave per conclavista del Cardinal de Bissy, e poi vi tornò per quella di Clemente XII come elettore.

Molti sono i conclavisti divenuti Cardinali, e per nominarne alcuni, Marcello Passeri fu uditore conclavista

del Cardinal Corsini, che divenuto Papa Clemente XII, lo credè Cardinale; Clemente Argenvilliers fu conclavista del Cardinal Lambertini, che esaltato alla cattedra apostolica col nome di Benedetto XIV lo fece Cardinale; e Pio VI era stato segretario e conclavista col Cardinal Ruffo, nel conclave per l'elezione di Benedetto XIV, del quale divenne amanuense, ed aiutante di studio. Anche oggidì molti Cardinali viventi sono stati conclavisti. Di frequente qualche conclavista viene beneficato, ed anche annoverato tra i suoi famigliari dal Pontefice novello, il quale suole molto più esaltare, e beneficare i suoi fortunati conclavisti, sia col dichiarare il conclavista ecclesiastico cameriere segreto partecipante, cappellano segreto, ovvero col conferirgli alcuna carica, e provvista ecclesiastica; ed il conclavista cameriere col nominarlo suo primo aiutante di camera, e con sovrana munificenza onorarlo e provvederlo, come a mia somma ventura ebbi a provare io stesso.

Vesti dei conclavisti, ed altri addetti al Conclave, beneficenze, e privilegi loro concessi.

L'animo sempre grande de'sommì Pontefici pei primi ognora si sperimentò dai conclavisti principalmente ecclesiastici, per quella generosa liberalità che si diffonde come la luce, con grazie, e favori, sia col premiarli col donativo di diecimila scudi d'oro, sia col beneficarli con vitalizie pensioni, sia col conceder loro distinti privilegi, sia col promoverne alcuni in servizio della santa Sede. Bene a ragione esercitarono i Papi in singo-

lar modo la loro paterna effusione con un ordine sì rispettabile, che la meritò, come intimi famigliari dei Cardinali della santa Romana Chiesa, e da essi prescelti ad entrare in quell'augusto luogo ove si adunano, con grave ed imponente modo, per dare un degno successore a s. Pietro, il provvido sovrano ai felici domini pontificii. Perciò i conclavisti dopo i Cardinali sono i primi tra i cattolici ad essere ammessi a venerare il nuovo Pontefice dato da Dio, baciargli riverenti i piedi, e riceverne l'apostolica benedizione.

I conclavisti ecclesiastici nella processione dell'ingresso in conclave è più conveniente che vestano colla sottana e ferraiuolone nero, ed il conclavista cameriere col consueto abito corto nero di città, e ferraiuolone di seta nera. Giunti in conclave, e dopo le visite di formalità, che riceve il proprio padrone, i conclavisti ecclesiastici assumono la zimarra di panno, o di brunella nera, secondo le stagioni, oltre la berretta clericale. I camerieri conclavisti vestono col detto abito, meno il ferraiuolone. Il sagrista, il sottosagrista, ed il loro laico religioso continuano a ritenere l'abito del proprio Ordine agostiniano. Il segretario del sacro Collegio, e i due suoi aiutanti, usano zimarra e berretta clericale: il primo assume l'abito prelatizio nero quando qualche ambasciatore si reca formalmente al conclave per presentarne le credenziali, cui tocca a leggere al detto prelato. Zimarra e berretta clericale pure usano i maestri di cerimonie, e il cappellano della cappella comune. I due medici, il chirurgo e lo speciale adoperano zimarra, e berretta

dottorale. Gli scopatori del conclave, servi de' Cardinali, hanno vesti uniformi, che dà loro il conclave, e delle quali parliamo a quell'articolo: e gli scopatori comuni del conclave vestono di uniforme casacca, calzoni, cappello etc. Gli altri non hanno particolare vestiario.

Tutti quelli, che hanno l'uso della zimarra ed i camerieri conclavisti, non che il sagrista, ed il p. sotto-sagrista, benchè, come si disse, vestano l'abito religioso, ricevono dal conclave il seguente compenso, detto per le zimarre da inverno, e da estate. Queste si danno, ossia il compenso, appena entrati in conclave, e poi si rinnova ogni due mesi. Consiste la prima volta tale compenso in ventotto scudi, e bajocchi cinquanta per cadauno, giusta la riforma di Alessandro VIII eletto nel 1690, perchè prima di quel tempo davasi maggior somma. La seconda volta consiste in trenta scudi per cella; su di che è a vedersi il chirografo *Avendo noi*, n. 13 da Clemente XII emanato nel 1732, ove il Pontefice, a prevenire le istanze de' conclavisti nel cambiamento delle stagioni per rinnovazione delle zimarre, assegna la somma di scudi trenta per cella ad ogni due mesi. Siccome ad ogni cella di Cardinale sono assegnate le prime volte per le zimarre dei due, o dei tre conclavisti scudi cinquanta-sette, i quali dividonsi a parti eguali tra il conclavista ecclesiastico, e il conclavista cameriere, così ogni Cardinale fa l'ordine pel pagamento al camerlengo provvisorio del popolo romano, il quale ritira le somme dal pontificio erario, senza che a lui si debba dai conclavisti emolumento veruno. Ecco la formula dell'ordine:

» Signor N. N. camerlengo prov-
 » visorio del popolo romano, dagli
 » emolumenti soliti darsi ai con-
 » clavisti per le zimarre, secon-
 » do la costituzione, e chirografo
 » della sa. me. di Clemente XII,
 » le piacerà pagare la rispettiva
 » tangente alli signori d. NN., e
 » NN. nostri conclavisti, che con
 » ricevuta ec.

» Loco † Signi. »

» N. Cardinale N. »

Sotto a questo ordine i con-
 clavisti si sottoscrivono, aggiun-
 gendo, e per noi al signor NN. per
 altrettanti.

Passando a parlare del donativo
 dei diecimila scudi d'oro, dei pri-
 vilegi, e delle provviste ecclesiasti-
 che pei conclavisti, incominceremo
 dalla domanda, ch'essi ne fanno nei
 primordi del conclave al sacro
 Collegio, perchè s'interponga col
 futuro Pontefice per la consueta
 concessione. Le notizie in argomento
 più antiche per noi si desunsero
 dalla *Storia de' Conclavi de' Ponte-
 ficati Romani*. Ed incominciando da
 quelle, e da altre analoghe del
 conclave del 1513 per l'elezione di
 Leone X, ecco quanto si legge a
 pagine 134 e seguenti: » . . . I
 » Cardinali vestiti colle crocchie en-
 » trarono tutti nella sala ultima,
 » e trattarono sopra i capitoli del
 » conclave. Trattanto i conclavisti,
 » in un'altra sala, fecero congre-
 » gazione, per domandare le esen-
 » zioni e prerogative, che sono so-
 » lite concedersi ai conclavisti, ed
 » indi a poco si congregarono nella
 » medesima sala ventidue Cardi-
 » nali sopra la conclusione dei ca-
 » pitoli del conclave: però non fe-

» cero cosa alcuna, e si ritirarono
 » alle loro camere . . . In questo
 » tempo entrò in conclave un chi-
 » rurgo chiamato Giacomo di Brie-
 » ra, ad istanza del Cardinal de
 » Medici, che poi divenne Papa,
 » acciò gli tagliasse una postema:
 » e dopo entrato non vollero che
 » ne uscisse, con tutto che ne aves-
 » se fatta grande istanza . . . Il
 » lunedì 7, ad ore 21 in circa,
 » furono chiamati dal maestro di
 » cerimonie tutti i conclavisti a
 » scrivere i loro capitoli del con-
 » clave, i quali furono dettati
 » da Tommaso Fedra segretario
 » del collegio, e da molti di es-
 » si conclavisti furono scritti. Il
 » martedì 8 detto, all'ora solita,
 » vennero tutti i Cardinali alla mes-
 » sa, finita la quale entrarono in
 » congregazione, ed avendo i con-
 » clavisti formato i loro capitoli,
 » deputarono quattro di essi, che
 » andassero a farli firmare, e sot-
 » toscrivere dalli signori Cardinali,
 » che erano in congregazione. Fu-
 » rono deputati a quest'effetto mon-
 » signor Gabrielli sagrista, Tom-
 » maso Fedra, Bartolommeo Salice-
 » to segretario del sacro Collegio, e
 » Pietro Rapelli; i quali giunti
 » con Francesco Armellini, Rainiero
 » Gentile, e Pietro Rusignano,
 » entrarono dalli signori Cardina-
 » li, a quali domandarono, che si
 » degnassero di sottoscrivere i ca-
 » pitoli, e le grazie de' conclavisti,
 » ed avendo esibiti ad essi signori
 » Cardinali, i capitoli, e le gra-
 » zie, che essi conclavisti aveva-
 » no posto in buona forma, fu-
 » rono loro da quelli restituiti; e
 » detto ch'essi avevano fatto fare
 » detti capitoli, e grazie in modo,
 » che sarebbero stati soddisfatti, e
 » così li capitoli dai Cardinali fat-

» ti furono dai medesimi sottoscritti, ed amorevolmente, senza contraddizione alcuna, e con soddisfazione ancora di essi conclavisti, che già speravano quello, che in detti capitoli, e grazie si conteneva, e questo detti Cardinali fecero segretamente, senza pubblicare allora quello, che in detti capitoli e grazie si conteneva. E usciti i conclavisti stracciarono li capitoli, ch'essi avevano fatti ». Per questi ultimi debbonsi forse intendere i capitoli particolari, che i Cardinali facevano ne'conclavi, dei quali si parlò a quell'articolo, giacchè in appresso si legge, che i Cardinali rifecero i capitoli, e dopo molte dispute li sottoscrissero avanti molti testimoni, essendo stati chiamati tutti i notari, ch'erano in conclave pei rogiti. Ritornando ai conclavisti, a pag. 137 si legge come segue: » furono li detti conclavisti dai maestri di cerimonie rinchiusi nella cappella grande di Sisto IV, essendo i Cardinali li nello scrutinio in quella di Nicolò V, dove fecero congregazione e conclusero, e si obbligarono che quel conclavista, il padrone del quale in questo presente conclave riuscisse Papa, fosse obbligato a pagare agli altri conclavisti per la camera di detto suo padrone, assunto al pontificato, ducati mille, e cinquecento d'oro di camera, da distribuirsi porzionatamente tra tutti gli altri: del che fu rogato l'atto dal notaro della camera apostolica ». La promessa poi de'conclavisti pel pagamento di tal somma, era del seguente tenore: » Nell'anno del Signore 1513, addi 30 marzo in Roma nella cappella della felice memoria di Sisto IV,

» vacante la sede apostolica, li re-
 » troscritti conclavisti presenti pro-
 » mettono, ed in ampla forma ca-
 » merale si obbligano, e ciascuno
 » di essi *in solidum* si obbliga
 » pagare agli altri conclavisti du-
 » cati mille cinquecento d'oro di
 » camera, per la camera del suo
 » illustrissimo Cardinale, che sarà
 » assunto al pontificato, la quale
 » camera per detto prezzo di mille
 » cinquecento ducati adesso per al-
 » lora comprano, e vogliono, che
 » sia comprata da essi conclavisti,
 » li quali di laudabile consuetu-
 » dine asseriscono doversi ad essi,
 » rinunciando *de aliis juribus et*
 » *legibus*, in favore della cosa ven-
 » duta ». Da questo importante
 passo, sembra certo, che per l'abuso di saccheggiare dai conclavisti la cella dell'eletto Papa, siccome appartenente al conclavista del Cardinale esaltato, acciocchè gli altri conclavisti non la toccassero, conveniva prima compensarli con tal somma, dalla quale rilevasi che molto maggiore sarà stato il valore delle suppellettili, le quali portavansi dai Cardinali nelle celle del conclave, come argenterie, ed altre cose di valore. Tuttavolta, dopo questo conclave molti sono gli esempi delle celle depredate dai conclavisti, finchè i Pontefici colle censure ecclesiastiche proibirono replicatamente tale abuso. Ad onta di ciò i conclavisti del Cardinale eletto Papa oggidì chiudono bene la cella, ora che hanno muri, e solide porte, ed appena aperto il conclave vi pongono alla custodia gli svizzeri, locchè si pratica da un distaccamento di soldati al palazzo del Cardinale divenuto Pontefice, affine di evitare, che il popolo lo saccheggiasse, come più volte è ac-

caduto, non ostante le pene fulminate dai Papi.

Termineremo quanto riguarda il conclave di Leone X, con questo altro importante tratto, relativo ai privilegi, » Nota delle riservazioni, » grazie, e facoltà concesse ai con- » clavisti nel presente conclave.

» A ciascun Cardinale si conce- » de la riserva di ducati mille e » cinquecento, secondo la tassa del- » la decima per ciascuno suo in » 3 dioc., e leggendosi nelle lette- » re con derogazione, con decreto, » che li Cardinali non possano dis- » porre di detti benefici in virtù » di dette riservazioni, se non in » favore di detti conclavisti, colla » clausola efficace sulla validità di » detto decreto, e con decreto an- » cora, che le dette riservazioni » non possano rivocarsi, e che non » spirino per morte del Cardinale, » ma dopo morto detto Cardinale, » in suo luogo si surrogli un al- » tro Cardinale vivente da eleggersi » da essi conclavisti, il quale Car- » dinale surrogato sia tenuto dis- » porre di dette riservazioni con- » forme la volontà de' detti con- » clavisti. Qualsivoglia conclavista » se era nobile conte palatino, e » famigliare descritto dai Papi con » aspettazione a tre collazioni, ed » altrettanti benefici, ed un bene- » ficio di qualsivoglia tassa con de- » rogazione della regola idiomete, » *extra rationem ordinariam colla- » tionis alternative, statuti de obti- » nendo, cum descriptione in fa- » miliari descritto*, e poi il primo » descritto immediate con clausola » di essere anteposto a qualsivoglia, » che avanti fossero descritti, e che » possa ciascun conclavista testare » delli benefici ecclesiastici sino alla » somma di ducati mille, che pos-

» sa ottenerne quattro incompati- » bili, ed una parrocchiale in vita, » e remissione delle annate, e qual- » sivoglia beneficio, e provvisioni » ottenute dai predecessori Ponte- » fici, ancorchè le lettere non fos- » sero con l'assoluzione di qualsi- » voglia irregolarità, e riabilitazio- » ne, e spedite, ed ottenute e da » ottenersi, con remissione de' frutti » malamente percetti, e che qual- » sivoglia conclavista possa surro- » gare altri in suo luogo in dette » prerogative, e che la supplica » data per un Cardinale, e regi- » strata pel segretario di detto » Cardinale con ascoltazione di un » prelato, sia autentica, e faccia » piena fede; e così ancora che le » lettere di sopra per un Cardi- » nale sotto il suo gran sigillo spe- » dite, abbiano quella fede come » spedite sotto il piombo; e che » così sia giudicato con deputazio- » ne di tre Cardinali sopra la con- » servazione di tutti li capitoli, ed » altre cose predette ».

Aggiungeremo eguali nozioni, cioè quanto si legge nella stessa *Storia de' conclavi*, in quello del 1590, per l'elezione di Urbano VII, a pag. 307. e seg.: » Circa le » ore 22 di giovedì 23 settembre, » essendo adunati i Cardinali nella » sala regia a ricevere il Cardina- » le di Pavia, che doveva entrare » in conclave quella sera, prendo » alli deputati de' conclavisti que- » sta essere opportuna occasione » per far sottoscrivere i loro pri- » vilegi, i quali la sera precedente » per detto del Cardinal decano » erano stati veduti, ed approvati » dal Cardinal Aldobrandini (che » sedici mesi dopo fu creato Papa » col nome di Clemente VIII), fe- » cero istanza unitamente di ciò

„ ad esso decano, che sedeva ivi
 „ con altri Cardinali vecchi, fra i
 „ quali facendo qualche ripugnanza
 „ il Santi Quattro (che tredici
 „ mesi dopo fu il Pontefice Inno-
 „ cenzo IX), e Deza, parve ch'es-
 „ so decano se ne volesse tornare
 „ addietro. Onde essi deputati si
 „ persero d'animo, avendo il ne-
 „ gozio per disperato, e molti di
 „ loro se ne partirono in collera,
 „ il che vedendosi da molti con-
 „ clavisti, mossi alla volta loro,
 „ dissero che non bisognava cede-
 „ re al primo incontro, e che si
 „ doveva ricorrere ai signori Car-
 „ dinali protettori, i quali s'eleg-
 „ gono ne' conclavi dai conclavisti
 „ per simili bisogni; ma accortosi
 „ che le loro persuasioni poco o
 „ nulla giovavano, per ritirarli dal-
 „ la loro disperazione, da loro stessi
 „ in compagnia del signor Silvio
 „ Antoniano (allora segretario del
 „ sacro Collegio, carica che egregia-
 „ mente da quel grand'uomo si
 „ disimpegnò per ventiquattro anni,
 „ divenendo poscia amplissimo, e ce-
 „ lebre Cardinale) andarono alla vol-
 „ ta de' Cardinali Sforza, ed Asca-
 „ nio Colonna protettori, suppli-
 „ candoli ad impetrare dal decano,
 „ che cominciasse a sottoscri-
 „ vere, perchè lo seguirebbono poi
 „ gli altri Cardinali, senza contrad-
 „ dizione, ed essi benignamente to-
 „ gliendo questa impresa, si mos-
 „ sero verso il decano, e l'indus-
 „ sero a contentarsi. Onde uno dei
 „ conclavisti, che aveva mosso que-
 „ sto partito, entrato nella cella del
 „ suo Cardinale, tolse penna, e ca-
 „ lamaro, ed insieme coi deputati,
 „ che vedendo il buon successo,
 „ già erano ritornati, fecero sotto-
 „ scrivere i privilegi dal decano,
 „ e poi dagli altri. Il che finito,

„ entrò in conclave il Cardinal di
 „ Pavia, che dalla sua chiesa era
 „ giunto in Roma a grandi gior-
 „ nate.

„ Il tenore de' privilegi era que-
 „ sto: Nos Episcopi, Presbyteri, et
 „ Diaconi infrascripti S. R. E. Car-
 „ dinales conclavistis nostris, qui
 „ intra septa dicti conclavis nobis
 „ famulantur promittimus, quemli-
 „ bet nostrum concessorum, et in-
 „ dultorum omnes, et quascumque
 „ gratias, concessiones, et indulta,
 „ tam spiritualia, quam temporalia
 „ alias per fel. record. Sixti Pa-
 „ pae V, eisdem conclavistis in
 „ conclave, in quo ipse ad aposto-
 „ latus apicem assumptus fuit, exi-
 „ stentibus concessas, et indultas.
 „ Insuper, et facultates eisdem con-
 „ clavistis concessas transferendi pen-
 „ siones, vel fructuum reservatio-
 „ nes usque ad summam scutorum
 „ centum, extendantur, et amplien-
 „ tur ad scuta ducenta similia.

„ Ac insuper, quia de praesenti
 „ major conclavistarum numerus
 „ existit, promittimus, et quilibet
 „ nostrum promittit, loco decem
 „ millium scutorum auri in auro,
 „ quae idem Sixtus conclavistis
 „ praefatis donavit, donare, et lar-
 „ giri ducatos aureos de camera
 „ novos duodecim millia.

„ Item quo dicti conclavistae non
 „ teneantur ad observationem con-
 „ stitutionis novissimae per fel. re-
 „ cord. Sixti V dictae super ha-
 „ bitu, et tonsura per clericos de-
 „ ferendis, hoc quoad obtinentes
 „ pensionem tantum.

Clemente VIII, *Aldobrandini*,
 elevato al pontificato a' 30 gennaio
 1592, ai 9 del seguente novem-
 bre, emanò la costituzione *Aequi-
 tati consentaneum*, che riportasi nel
Bull. Rom. tom. V, pag. 407, col-

la quale concesse ai conclavisti del suo conclave i seguenti indulti, e privilegi.

Egli li dichiarò: 1.° Veri famigliari continui commensali del Papa.

2.° Conti del sagro palazzo lateranense, e nobili di qualunque città dello stato ecclesiastico, che vorranno scegliere, affinché non sia differenza fra essi, ed i vari originari antichissimi.

3.° Che possano godere di tutti i privilegi de' notari della santa Sede partecipanti, benchè non abbiano l'abito, e rocchetto di questi.

4.° Li esentò da pagare decime, pedaggi, sussidii, gabelle, e qualunque altro peso sì ordinario, che straordinario.

5.° Rimette loro i frutti ecclesiastici, che dovrebbero avere restituito per l'ommissione delle ore canoniche, e li dispensa nell'inabilità contratta nel celebrare le messe, o i divini uffizii colle censure, purchè non sia in disprezzo della Chiesa.

6.° Li rende abili a qualunque dignità, ed onore, benchè sieno nati illegittimi di qualsiasi commercio illecito, fuorchè con chierici.

7.° Li dispensa nel portare abito clericale, e tonsura, benchè godano beneficio semplice, il quale però non sia sopra a cento ducati d'oro di camera.

8.° Che tutte le grazie, provviste, commende, e qualunque altra bolla, e breve, sieno per essi spedite *gratis*.

9.° Li rende abili a qualunque pensione, sopra qualsivoglia beneficio ecclesiastico, con cura, e senza cura di anime, di qualunque Ordine, anche del gerosolimitano.

10.° Che le lettere apostoliche in loro favore, sieno sempre valide,

benchè non ammesse, o registrate dentro il dovuto tempo.

11.° Questi privilegi non possono essere sospesi, o rievocati di sorte alcuna.

Leone XI, che il primo aprile 1605 successe a Clemente VIII, distribuì a' Cardinali poveri, ch'erano intervenuti nel suo conclave, generose somme; ed ai conclavisti donò dieci mila scudi d'oro di stampa corrispondenti prima a sedici mila, e cinquecento scudi, ed ora a soli quindici mila scudi di argento di moneta romana, secondo il consueto, e tutti i benefizi, che non sorpassavano le rendite di duecento scudi, vacati dopo la morte di Clemente VIII, la quale era accaduta a' 3 marzo del medesimo anno; quindi dopo ventisei giorni di pontificato Leone XI morì. Non si deve tacere, che il Maffei, *Annali di Gregorio XIII*, tom. II, pag. 455, racconta, che essendo stato ai 13 maggio 1572 eletto Papa Gregorio XIII, cioè nel giorno seguente a quello dell'ingresso de' Cardinali in conclave, negò a' conclavisti il solito donativo dei diecimila scudi d'oro, dicendo che per un solo giorno di conclave non poteano essi aver sofferto alcun incomodo; però fece distribuire doppia somma ai poveri, miserabili, e vergognosi.

Paolo V, eletto Papa ai 16 maggio 1605, nell'ottavo giorno di conclave, colla bolla *Romanum decet*, data die 31 julii 1605, *Bull. Magn.* t. III, p. 199, ai conclavisti accordò i privilegi di Clemente VIII, coll'aggiunta, che i diecimila scudi d'oro, i quali ad essi dovevansi dal nuovo Pontefice, fossero fra loro distribuiti egualmente tra i conclavisti ecclesiastici, e tra i conclavisti laici, ossia i camerieri; e

che la dispensa pontificia per gl' illegittimi, fosse ancora per gli ordini sagri, e pei benefizi. Egli inoltre conferì agli stessi conclavisti tutti i benefizi, ch'erano vacati nella sede vacante, i quali non eccedevano il valore di duecento ducati d'oro. Di poi i medesimi privilegi di Paolo V furono concessi ai conclavisti dall'immediato successore Gregorio XV, coll'autorità della bolla *Romanus Pontifex*, presso il *Bull. Magn.* loco citato pag. 418, emanata ai 15 marzo 1621, benchè eletto nel secondo giorno di conclave, e per lui il primo, giacchè entrò nel medesimo giorno nel quale fu esaltato. Gli successi nel 1623 Urbano VIII, che colla bolla *Circumspecta*, data a' 6 agosto, giorno di sua elezione, *Bull. Magn.* t. IV, p. I, accordò ai conclavisti i medesimi privilegi di Clemente VIII, Paolo V, e Gregorio XV: donò loro diecimila scudi d'oro di tanti vacabili, appena vacassero; li esentò come i Cardinali da tutte le gabelle ordinarie, e straordinarie, ed i loro beni dallo spoglio della camera apostolica; ratificò le nulle collazioni; e provviste de' loro benefizi, nel foro soltanto della coscienza, e li assolvette, giusta il costume dei Pontefici appena eletti, dalle censure incorse forse per la violazione delle leggi del conclave, del segreto ec. Alla bolla di Urbano VIII si uniformarono tutti i successori di lui sino a Clemente XII.

Narra Fulvio Servanzio, maestro delle cerimonie, nel conclave per l'elezione di Clemente IX, che » die 23 julii anno 1667, exegi a » Dom. de Nerlis depositario ca- » merae Apostolicae scuta 92 mo- » netae, portionem scilicet ad me » spectantem uti conclavistam a

» largitione 10000 aureorum eis- » dem facta a S. D. N. pro ejus » assumptione ad Pontificatum; et » ultra, uti clericus, habui duo » numismata argentea pro posses- » sione accepta a S. S. basilicae » Later. vel festivate ss. Petri, et » Pauli". Abbiamo poi dal Nuvae, t. XI, p. 6, 9, che Innocenzo XI, creato nel 1676, dopo un conclave, durato quarantanove giorni, cui intervennero sessantasette Cardinali, fece distribuire ai conclavisti i soliti diecimila scudi d'oro, dandone inoltre cinquemila ai poveri, ed altrettanti ai cattolici polacchi per la vittoria riportata sugli ottomani.

Clemente XII, confermando e rinnovando a' conclavisti i privilegi de' suoi predecessori, secondo la bolla di Urbano VIII, nella sua, che emanò ai 16 luglio 1730, ed incomincia, *Nos volentes* etc., presso il *Bull. Rom.* tom. XIV, pag. 12, aggiunse la facoltà ai conclavisti di testare, benchè fossero professi di qualunque Ordine, eccettuato il gerosolimitano, il che pur fecero i successori di lui, come Benedetto XIV e gli altri. Nel celebre conclave del 1758 per la morte di Benedetto XIV, nel secondo giorno, essendosi uniti nella sala regia i conclavisti, a viva voce dichiararono loro procuratore, secondo la consuetudine, monsignor Baldani, conclavista ed uditore del Cardinal Alessandro Albani come Cardinale del collegio vecchio, e d. Carlo Dionigi esperto conclavista, ed uditore del Cardinal Orsini, ministro del re di Napoli, come quello del collegio nuovo, per chiedere il solito donativo di diecimila scudi d'oro, le provviste ecclesiastiche, e i privilegi, per la spedizione dei

quali ambedue deputarono il canonico Alessandro della Torre. Il memoriale a tal uopo combinato, e diretto al sagro Collegio, era concepito nel seguente modo. Supplicavano i conclavisti i signori Cardinali d'interporli al futuro Pontefice efficacemente, con promessa della sottoscrizione di ognuno, onde comprendervi quello che lo sarà, di gratificarli col solito donativo di diecimila scudi d'oro, coi soliti privilegi secondo le concessioni fatte a' conclavisti dai sommi Pontefici, e particolarmente da Clemente IX, da Clemente X, da Innocenzo XI, da Alessandro VIII, da Innocenzo XII, da Clemente XI, da Innocenzo XIII, da Benedetto XIII, da Clemente XII, e dal defunto Benedetto XIV. Così ancora di accordar loro quella rata dei benefizi vacati nella sede vacante secondo il solito, ed in contemplazione dell'assidua, e laboriosa assistenza, che i medesimi conclavisti prestano a' Cardinali in conclave. A questo memoriale sogliono i Cardinali sottoscrivere con queste parole: *Sic promitto, voveo, et iuro N. Cardinalis N.* Tuttavolta il Cardinal Argenvilliers, scrupoleggiando su tal forma, si rese singolare per non volerla usare, protestandosi che in favore dei conclavisti avrebbe però fatto più degli altri col nuovo Papa. Anche nel precedente conclave il solo Cardinal Lanfredini non sottoscrisse quel memoriale, così concepito, sebbene s. Pio V, che fu poi eletto nel 1566, il Cardinal s. Carlo Borromeo, e Benedetto XIV non vi incontrassero alcuna difficoltà. In altri conclavi poi alcuni Cardinali fecero sottoscrizioni condizionate. Divenne Papa Clemente XIII, il

quale benignamente tutto concesse ai conclavisti: *Gratiae et privilegia conclavistis postremi conclavis concessa, Romae 1758.*

Il Pontefice Pio VI, confermando ai conclavisti i privilegi de' suoi antecessori, li elevò pure al grado di nobili, ma Leone XII ne restrinse alcuno in quelli, che, in uno alle pensioni, ed ai diecimila scudi d'oro, accordò nel 1823. Il di lui successore Pio VIII fece altrettanto, e col moto-proprio *Nos volentes dilectos filios conclavistas, qui conclavi, in qua divina favente clementia ad summi Apostolatus apicem assumpti fuimus*, diretto al Cardinal Bartolommeo Pacca come pro-datario, ed emanato sexto kalendas julii 1829, concesse i seguenti privilegi, dei quali riportiamo il trasunto, notando con carattere corsivo quelli godibili dai conclavisti laici.

Veri famigliari, e commensali continui del Papa.

Cittadini di qualunque città dello stato ecclesiastico, che volessero scegliere, onde non sia differenza fra essi ed i veri originari antichissimi; il qual privilegio s'estende anche pei discendenti dei medesimi.

Notari di titolo, del Papa, e della Sede apostolica a forma della costituzione di Pio VII, Cum innumeris dat. id. decembris 1818.

Li dispensò nel portare abito clericale e tonsura, benchè godano beneficio semplice, il quale però non sia sopra cento ducati d'oro di camera.

Tutte le grazie, provviste, commende, e qualunque bolla, e breve sieno per essi spediti gratis.

Li rende abili sopra qualunque pensione, sopra qualunque benefi-

cio ecclesiastico, con cura, e senza cura di anime.

Le lettere apostoliche in loro favore sieno sempre valide; benchè non ammesse o registrate.

Li esenù dallo spoglio camerale, non ostante che sieno di qualche Ordine regolare, eccettuato però del gerosolimitano.

Li assolvette dalle censure incorse per la violazione delle leggi del conclave.

Possono testare, benchè professi di qualunque Ordine, meno del gerosolimitano.

I cavalieri di qualche Ordine, a cui è compatibile il matrimonio, potranno contrarlo con una vergine soltanto, senza perdere le pensioni, e potranno anche portare abito clericale, e tonsura.

I conclavisti potranno trasferire le loro pensioni in qualche altra persona, nella quale però essa termina: possono anche trasferirla ai laici, bene inteso però che volendo questi insignirsi del carattere clericale, il conclavista donatario dovrà rifarne l'atto di rassegna, e donazione.

Va avvertito, che i conclavisti, i quali sono stati in altri conclavi ove conseguirono privilegi e pensioni, in ogni conclave fruiscono liberamente que' beneficii, o pensioni, e privilegi, che l'eletto Pontefice loro accorda. Per la spedizione poi dei privilegi, il conclavista deve farne istanza ai tre Cardinali capi d'ordine, cioè de' vescovi, preti, e diaconi, domandando i privilegi concessi dal Papa, ed a qual cittadinanza vogliano appartenere; ed accludere nell'istanza la fede del Cardinal padrone, come il ricorrente sia stato suo conclavista. La quale fede deve essere circa come la seguente:

» Nos N. tituli N. sanctae Romanae Ecclesiae presbyter Cardinalis N. sacrae congregationis de etc. (s' intende che i vescovi, e i diaconi hanno altra formola), universis et singulis fidem facimus supra impressum motu-proprium cum suo originali concordare, ac praefatum N. N. laicum romanum (ovvero di altro luogo, e se è ecclesiastico devesi dire) fuisse nostrum conclavistam in apostolicis comitiis, in quibus sanctissimus Dominus noster N, Divina providentia Papa N., ad summi apostolatus apicem assumptus fuit. In quorum omnium fidem has praesentes manu nostra signatas, sigilloque nostro munitas dedimus. Romae ex aedibus nostris hac die ec.

Loco † signi

N. Cardinalis N.

I tre Cardinali, capi d'ordine, per le facultà loro concesse nel moto-proprio pontificio concedono i richiesti privilegi e cittadinanza; ma se il conclavista è laico vi appongono la clausula, *exceptis beneficiis ecclesiasticis etiam simplicibus*, e nella schedula di concessione si sottoscrivono essi, e i loro segretari, autenticando i Cardinali le loro firme col proprio sigillo.

Per conto della divisione dei quindici mila scudi, che paga la camera apostolica, e distribuisce la dateria con ordine del suo computista, ad ogni cella furono dati duecento cinquanta scudi, che vennero divisi a parti eguali tra i due conclavisti. I Cardinali, che ne portarono tre, ebbero fra tutti scudi duecento cinquanta, che divisero in

rate eguali. Ogni cerimoniere, venendo considerato come conclavista, ricevette centoventicinque scudi, ed altrettanto ognuno dei due medici, il chirurgo, e i due aiutanti della segretaria del sacro Collegio. Il sacrista ebbe doppia parte, cioè scudi duecento cinquanta, che però doveva dividere col padre sottosagrista. Lo speziale ricevette cinquanta scudi, trenta i due suoi aiutanti, dodici ogni capo artista, otto ogni scopatore delle due specie, e sei i garzoni degli artisti.

Nella spartizione de' diecimila scudi, concessi da Clemente XIII, la segretaria del sacro Collegio fu considerata per una cella, e così ebbe scudi duecento settantanove, la cui metà toccò al segretario, ed il resto fu diviso fra i due aiutanti. Il confessore, e il sotto-sagrista ebbero in due l'importo d'una cella: i due medici la metà, ed altrettanto il chirurgo. Fu data la spartizione ai conclavisti del Cardinal Bardi, che essendo uscito per infermità dal conclave, non si trovò presente all'elezione. Non la ebbe il sagrista, e fu negata ai famigliari del Cardinal Mesmer, perchè il male gl'impedì l'ingresso in conclave. I conclavisti infermi sogliono dividere con chi li ha surrogati la spartizione, ma la pensione si riceve da quello, che per male uscì dal conclave, essendo ad ambedue comuni i privilegi, come rilevasi da molti esempi. Nel conclave del 1829 un Cardinale portò seco il solo conclavista cameriere, e la spartizione fu divisa tra il conclavista ed il proprio caudatario, sebbene non fosse entrato in conclave, cui fece inoltre conseguire la pensione.

Qui noteremo, che nel conclave

del 1823, per decreto dei Cardinali capi d'ordine, il segretario del sacro Collegio ebbe un mandato mensile di scudi duecento, rimanendo in tal somma compreso tanto l'onorario suo, quanto il trattamento per i suoi due aiutanti, i quali col medesimo mandato percepivano altresì scudi venti mensili per ciascuno, ed ebbero eziandio in compenso delle zimarre un mandato di scudi cinquantasette, da dividersi egualmente fra entrambi.

Passando ora a parlare delle pensioni concesse da Pio VIII ai conclavisti, diremo che egli assegnò dalla dateria apostolica, scudi quaranta annui per ogni conclavista ecclesiastico, e che distribuì le dette pensioni per ordine di cardinalato del proprio padrone di mano in mano, che la dateria le avesse disponibili. Il conclavista ecclesiastico del Papa ricevette doppia pensione giusta il costume: il sostituto del sacro Collegio, l'abate d. Pietro Caterini ebbe trenta scudi; ma il conclavista segretario del Cardinal Albani, cioè il compagno del conclavista cameriere, non ebbe pensione siccome ammogliato, ed ecco l'esempio d'un Cardinale, che portò due laici per conclavisti. I due medici, in vece della pensione, ebbero la regalia di scudi cento cinquanta per cadauno, ed altrettanti ne ricevette il chirurgo, com'erasi praticato nel conclave del 1823. In quello del 1800, il medico Porta ottenne da Pio VII l'annua pensione di scudi centoventi. Prima degli ultimi pontificati i conclavisti ecclesiastici godevano di una provvista di beneficio semplice, o pensione, di fruttato annuo ascendente a scudi cento. Antica-

mente anche i camerieri conclavisti fruivano le pensioni, e negli ultimi tempi i re di Sardegna sollevano nominare alle pensioni i conclavisti ecclesiastici, ed i conclavisti camerieri, sopra qualche mensa dei Cardinali nazionali, alla quale potevano imporle.

Finalmente il regnante Pontefice con moto-proprio dato decimo kalendas januarii 1832, *Nos volentes dilectos filios etc.*, concesse ai conclavisti del conclave, in cui fu assunto al pontificato, il donativo di quindici mila scudi, toccando ad ogni conclavista scudi centotrentatre, non che i medesimi privilegi accordati a tutti i conclavisti dal suo immediato predecessore Pio VIII, che riportammo di sopra. Aggiunse però ai conclavisti ecclesiastici quello dell'oratorio privato personale, a seconda della richiesta fatta in conclave colla solita istanza. Il Vannozi, citato dal Parisio nel tomo I, p. 288, dà istruzioni sul conclave, e sul conclavista. *V. Giulio Lavorino, De conclavi, et conclavistis Romae 1628; ed il Caeremoniale continens ritus electionis Romani Pontificis Gregorii Papae XV, ac Romae typis Rev. Cam. apostolicae, MDCCXXIV, pag. 30, 51, ec.*

CONCLUSIONI O ATTI PUBBLICI.

Così principalmente in Roma si chiamano le dispute ed esercitazioni, proposte, e divise in tesi, le quali precedentemente si dispensarono a molti stampate. Queste conclusioni si fanno dagli studenti di qualche accademia, collegio, scuola, Ordine regolare, ec. per lo più sopra materie filosofiche, teologiche, sul diritto canonico, sulla storia ecclesiastica ec. Talvolta si dedicano a' Cardinali, e talora al Pa-

pa; e si tengono in alcuna sala, o nelle chiese, avendo detto Benedetto XIV, *de Synodo dioeclesiana*, che per la qualità dell'argomento, non è sconveniente il fare queste conclusioni nei sagri templi.

Conclusioni pur chiamansi quegli atti e quelle dispute pubbliche, che i prelati uditori di rota, e gli avvocati concistoriali fanno nella grande aula della cancelleria apostolica prima d' incominciare ad esercitare la loro distinta qualifica, cioè i primi come giudici, e i secondi come suddiaconi apostolici, non solo come patrocinatori delle cause, ma come addetti al sagro concistoro. In queste conclusioni si propongono di difendere sette tesi, che precedentemente si notificano, e si dispensano al pubblico. Anticamente queste conclusioni tenevansi dentro la chiesa di s. Eustachio, i cui esempi rimontano all'anno 1444, e sono riportati dal Cartari in *Syll. Advocat. s. concist. p. 64*. E quando Giovanni Vannullo di Lucca, nominato uditore di rota sotto li 23 dicembre del medesimo anno, sostenne la sua disputa, e le conclusioni in detta chiesa, si rileva, che il primo argomentatore contro le conclusioni del nuovo uditore, era il rettore dell' università romana, ossia della Sapienza, ed il secondo argomentatore era il governatore di Roma. La ragione, che il Cartari assegna, perchè nella chiesa di s. Eustachio si tenessero le conclusioni, si deduce da queste parole: » Nam cum d. Eustachius, et natione, et nobilitate romanus esset, ejus aedem, quae in medio fere urbis umbelico sita est, ut pote omnibus accomoda romana no gymnasio, quasi Stoam Por-

» ticum speciosa christianorum di-
 » cavit antiquitas”. In progresso
 non più si tennero nella chiesa di
 s. Eustachio, ma sibbene nell’aula
 della sagra rota presso la basilica
 di s. Pietro. In conferma di che si
 legge ne’ Diari del Poeniac a p. 80:
 » Die Jovis 6 martii 1597 R. P.
 » D. Horatius Lancellotus, rotae
 » auditor designatus, habuit publi-
 » cam disputationem apud s. Pe-
 » trum in loco rotae solito. Con-
 » venit ingens multitudo hominum,
 » et totum fere collegium DD. Car-
 » dinalium”. Ma in appresso la
 gran disputa, tanto dagli uditori
 di rota, che dagli avvocati concistoriali, si fa entro la gran sala
 della cancelleria apostolica, della
 qual sala, e delle quali conclusioni
 parlammo al vol. VII, p. 194 del
Dizionario.

Lungi dall’entrare nel merito
 delle materie filosofiche, teologiche,
 di jus canonico, di storia ecclesia-
 stica ec., che si trattano nelle con-
 conclusioni, e negli atti pubblici dagli
 studenti, e dagli insigniti di gradi
 accademici, nelle sale e nelle chie-
 se; e lungi dall’entrare nelle mate-
 rie di giurisprudenza, che si discu-
 tono nell’aula della cancelleria apo-
 stolica dagli *Uditori della Romana
 Rota (Vedi)*, e dagli *Avvocati con-
 cistoriali (Vedi)*, ci limiteremo qui
 appresso a riportare le cose prin-
 cipali risguardanti il cerimoniale,
 per ciò che spetta al Papa, ai Car-
 dinali, ed ai prelati relativamente a
 cosiffatte conclusioni.

*Conclusioni, che si tengono nelle
 sale e nelle chiese, dedicate al
 Papa, ai Cardinali ec., e delle
 dispute degli accademici dell’ac-
 cademia romana di teologia,*

*che ha sede nell’università ro-
 mana.*

Conclusioni dedicate al Papa. Il
 sommo Pontefice Benedetto XIV,
 nell’anno 1745, nella sala del con-
 cistoro del palazzo Quirinale assi-
 stette a tre dispute, fatte in altret-
 tanti giorni da monsignor Marc’ An-
 tonio Colonna, che ancora non si
 era posto in prelatura. V’ interven-
 nero molti Cardinali, prelati, eccle-
 siastici, religiosi, e nobili romani.*
 Vi argomentarono i cappellani se-
 greti, l’archiatro pontificio, il mae-
 stro del sagra palazzo, alcuni ca-
 merieri segreti, l’uditore del Papa,
 il segretario delle lettere latine, il
 sagrista, e i Cardinali Besozzi, e
 Cavalchini. I gesuiti pp. Stefanucci
 e Giuli assistevano il difendente, e
 le conclusioni furono di filosofia,
 matematica, teologia, e sagri cano-
 ni. Chi bramasse leggerne la de-
 scrizione, può consultare il n. 4395
 del *Diario di Roma*. Nel 1781,
 nella chiesa di s. Apollinare gli
 alunni del collegio Germanico-Un-
 garico tennero due conclusioni, e
 solenni dispute teologiche, dedicate
 a Papa Pio VI, il quale deputò a
 presiedervi il Cardinal Pallavicini,
 suo segretario di stato; come si può
 vedere nel numero 72 del *Diario
 di Roma*. Solo qui noteremo, che
 la chiesa fu magnificamente para-
 ta, e ridotta in forma di sala, si
 chiuse il cappellone, si ornarono
 con arazzi le cappelle, e ne guar-
 dò l’ingresso la guardia svizzera
 pontificia. Il Cardinale vi si recò,
 avente nella propria carrozza cin-
 que prelati. Si assise sulla sedia di-
 stinta presso il trono papale, ov’era
 il ritratto di Pio VI, e a lui si
 recarono poscia gli alunni difendenti
 a presentare il libro delle tesi su-

perbamente legato, ed una vaghissima mappa di fiori finti. Leone XII si recò nella chiesa medesima alla conclusione, che gli dedicò il nobile chierico Camillo de Pietro, allora studente del seminario romano, ed ora arcivescovo di Berito, e nunzio apostolico presso il re delle due Sicilie. *V. Favore ac tutela Ss. Domini Nostri Leonis XII Pont. Max. Camillus de Petro Romanus publicam disputationem de historia ecclesiastica instituit, in aede sacra s. Apollinaris tertio kal. septembris 1827. Joannes Baptista Palma doctor historiae ecclesiasticae, tradendae in lyceo seminarii romani, Romae MDCCCXXVII.* Fu invitato, e v' intervenne il sagra Collegio in buon numero. La chiesa fu splendidamente parata, il trono pontificio collocato in fondo del gran cappellone, cioè nel presbiterio, e l'altare fu coperto. A destra del trono presero luogo i Cardinali, ed a sinistra i prelati. Le cappelle furono nei vani coperte di bellissimo arazzi. Per quanto poi spetta all'artistica descrizione degli addobbi, ed illuminazione della chiesa, si vegga il numero 72 del *Diario di Roma* di quell'anno. Assiso Leone XII sul trono, il difendente di Pietro andò a baciargli i piedi, e gli presentò il libro delle Proposizioni; quindi montò sul pulpito, ch'erasi eretto presso i Cardinali, con accanto secondo l'uso l'assistente professore d. Gio. Battista Palma; e letta la dedicatoria, obbiettarono i prelati Giovanni Soglia, Paolo Polidori, e Pietro Ostini, ora tutti Cardinali. E siccome chiunque, dopo il terzo, poteva addurre contrari argomenti obbiettò eziandio il ch. padre abbate del Signore, professore di sto-

ria ecclesiastica nell'università Romana.

Nell'anno seguente lo stesso Leone XII, vestito coll'abito usuale di rocchetto, mozzetta e stola, ed accompagnato dalla sua corte, a' 18 settembre si recò nella chiesa interna del collegio urbano di *Propaganda*, ed in trono assistette alla conclusione, che in tutta teologia ed istoria ecclesiastica gli dedicò l'allunno Paolo Cullen, ora rettore del collegio irlandese, e cameriere d'onore del Papa regnante. Monsignor Zucchè prefetto dei maestri delle cerimonie fece l'invito in istampa ai Cardinali della congregazione di *Propaganda*, i quali vi si recarono in abito cardinalizio del colore rosso, col caudatario vestito di sottana, e fascia paonazza, e feraiuolone nero, e col treno di due carrozze, e servi in livree di gala. Il Papa fu ricevuto, ed accompagnato alla carrozza dal Cardinal Cappellari, prefetto generale della medesima congregazione, e da monsignor Caprano, poi Cardinale, segretario di essa. *V. Auspice et patrono SS. Domino nostro Leone XII Pont. Max. Paulus Cullen hibernus alumnus Collegii urbani auctoribus pp. Cardinalibus sacri concilii christiano nomini propagando, publicam disputationem de theologia universa, et historia ecclesiastica instituit III idus septembris anno MDCCCXXVIII mane in aula maxima horis pomeridianis in templo Collegii Urbani, Romae, typis s. Congregationis de Propaganda Fide.*

Nel 1829 Gio. Battista Arnaldi, al presente protonotario apostolico, e votante della segnatura di giustizia, dedicò una conclusione al Pontefice Pio VIII, il quale in sua vece mandò a presiedervi nell'archi-

ginnasio romano, ossia università della Sapienza, il Cardinal Giuseppe Albani suo segretario di stato, coll' intervento di molti Cardinali. *V. Pio Octavo Pont. Max. Joannes Baptista Arnaldi januensis, theologicae academiae socius, dum se suasque theses in romano archigymnasio propugnandas ejusdem etiam academiae nomine, in perenne venerationis monumentum dedicat consecratque principi munificentissimo artium studiorumque patrono, felicia et fausta adprecatur, Romae MDCCCXXIX.* Il Cardinal Francesco Saverio Castiglioni, già accademico, e censore della cospicua academia teologica, della quale si diede un cenno al volume I pag. 47 e 48 del *Dizionario*, e poi da Cardinale divenuto uno de' protettori della medesima, assunto al Pontificato col nome di Pio VIII, nell' accettare la dedica di tale atto pubblico, volle dare una solenne prova del conto in cui teneva, e la protezione che accordava a sì insigne e benemerita academia, i cui accademici non si possono confermare, se non dopo alcuni assegnati esperimenti riusciti con decoro, in seguito all' approvazione de' censori. L' approvato non può passare censore dell' academia medesima, senza essersi esercitato con lode nelle funzioni dell' accademicato.

Anche sotto i pontificati precedenti sono state dedicate simili dispute ai Pontefici. Può servire di esempio quella dedicata a Pio VI dal canonico d. Candido Maria Frattini, poi elevato da Pio VII all' arcivescovado di Filippi, e alla vicegerenza di Roma. Argomentarono in questa disputa i prelati Giovanni Castiglioni, Lorenzo Litta, ed Alessandro Lanthe, che poi divennero Cardinali.

Queste funzioni sono dispute sopra materie teologiche, tanto dommatiche quanto scolastiche, non meno che sopra la storia ecclesiastica, e la sagra Scrittura. Tali dispute debbono tenersi ordinariamente per lo spazio di un' ora nel martedì, e nel venerdì d' ogni settimana, e l' accademico destinato a sostenere la disputa sopra uno degli oggetti assegnati, incomincia col dichiarare, sempre in idioma latino, lo stato della questione, produce le prove del sentimento, che ha impreso a sostenere, e quindi due accademici, parimente assegnati, argomentano successivamente in forma sillogistica contro la proposizione proposta dal difendente, ed il solo arguente, dopo un quarto d' ora dacchè ha argomentato in forma sillogistica, aggiunge qualche obbiezione con discorso sciolto. Ogni accademico partecipante poi, dentro l' anno scolastico, deve sostenere una disputa solenne, che talvolta si dedica ad un Cardinale, e che si nomina *Atto pubblico*, per lo spazio di tre ore la mattina nell' aula dell' università romana, e di altrettante nelle ore pomeridiane nella chiesa interna. In essa difende otto conclusioni parimenti assegnate sulle quattro materie teologiche, intorno alle quali versa l' academia, ed otto arguenti oppongono in forma sillogistica le difficoltà contro le tesi, che da lui si sostengono. Per essere annoverato nel numero dei sei partecipanti, l' accademico soprannumero deve avere sostenuto con lode uno di questi atti pubblici, oltre le private difese, ed argomentazioni. I censori giudicano del merito di queste funzioni a voti segreti, e secondo la primitiva istituzione

dell'accademia, se l'accademico vi riesce con onore nel corso di tre anni, viene dichiarato censore della stessa accademia. Di tre sorte sono i censori di questa accademia; altri sono d'onore, che vengono ascritti per un merito singolare indipendente dagli esercizi accademici; altri si chiamano *ex accademici*, cioè che si sono esercitati in questa accademia senza averne compito il corso; finalmente altri sono emeriti, quelli cioè che hanno fatto sei atti pubblici, oltre le difese private, fra i quali ora uno è il Cardinale Ostini, senza mentovare i precedenti. Abbiamo voluto far qui parola di queste esercitazioni per la frequenza onde si celebrano, e pel ragguardevole, e rispettabile uditorio, che vi fa parte e vi assiste, il fiore cioè della gerarchia ecclesiastica, e del clero secolare, e regolare di Roma. Il novero degli atti privati, e pubblici, le tesi che si disputano, e gli accademici, che le fanno nel corrente anno, si possono leggere nell'opuscolo: *Theses in academia theologica ad archigymnasium romanum a 15 kal. decembris anni 1841, ad 15 kal. octobris 1842 expendendae, protectoribus Eminentiss. et Reverendiss. D.D. Cardinalibus Bartholomaeo Pacca, Aloysio Lambruschini, Castrucio Castracane de Antelminellis, et Angelo Mai, Romae 1841*. Nell'anno precedente, ivi pure furono pubblicate colla stampa *Academiae theologiae constitutiones a Gregorio XVI Pontifice Maximo approbatae*.

Conclusioni, che si tengono nelle sale, e nelle chiese dedicate ai Cardinali.

Per dare un'idea di queste con-

clusioni, addurremo alcuni esempi, siccome abbiamo fatto più sopra. Avendo il Cardinale D. Mauro Cappellari, ora Pontefice regnante, accettata la dedica di una disputa di filosofia, da sostenersi ai 22 aprile 1828 nella sua chiesa titolare di s. Calisto dal monaco cassinese p. d. Mariano Falcinelli Antoniaci (attualmente priore claustrale e lettore benedettino, non che consultore della sacra congregazione de' riti), il Cardinale giusta il costume, fece l'invito con apposito biglietto ad alcuni prelati, perchè decorassero nella detta chiesa colla loro presenza la disputa, vestiti di rocchetto, e mantelletta. Avvertiamo che il rocchetto dai prelati non si può assumere a siffatte conclusioni, se queste si tengano in chiese, e luoghi ove il Cardinale invitante non abbia giurisdizione: come pure che invitandosi un prelado orientale non si fa menzione dell'abito cui debbe indossare, mentre invitandosi i prelati, ed altri che hanno l'uso di mantellone, non lo si deve loro prescrivere, ma dire semplicemente, che vengano in abito.

Il Cardinale vi si recò in abito cardinalizio, accompagnato da due prelati, col treno di due carrozze, servi in livree di gala, con ombrellino, cuscino rosso, del qual colore doveva essere l'abito, se non avesse appartenuto ad Ordine monastico. Venne ricevuto alla porta della chiesa dal p. abate del monastero di s. Paolo, in uno ai monaci cassinesi, che uffiziano nella chiesa di s. Calisto, e dai prelati precedentemente invitati, nel qual tempo suonavano le campane di detto suo titolo. Deposta il Cardinale la mozzetta, e mantellet-

ta, assunse la cappa, la quale dovrebbe essere rossa pei Cardinali, che hanno l'uso di tal colore, e preso l'aspersorio dell'acqua santa, si segnò la fronte, ed asperse gli astanti; indi fatta breve orazione, ascese sul trono con baldacchino, coprendosi il capo colla berretta cardinalizia. Aveva lateralmente monsignore de Ligne, cerimoniere pontificio in mantellone, e gl'individui della sua nobile anticamera; ed il caudatario era vestito con sottana, fascia paonazza, e ferraiuolone di seta nera. Allora furono dispensate le tesi, e si diede incominciamento alla disputa, la quale terminò al cenno fatto dal Cardinale, che levatasi la cappa, e ripresa la mantelletta, e la mozzetta, fu invitato dal menzionato p. abbate ad ascendere cogli altri nel contiguo monistero cassinese, ove gustò un rinfresco, dopo il quale si restituì alla sua residenza. Nel giorno precedente nella stessa chiesa da altro monaco studente cassinese erasi tenuta altra disputa con argomenti filosofici, e dedicata al Cardinal Carlo Odescalchi di veneranda rimembranza. Questi vi si recò in abito rosso di ferraiuolone, cioè in sottana, fascia, mozzetta, e ferraiuolone, sul cui bavaro posava il cappuccio della mozzetta; il caudatario poi era vestito tutto di nero. Così il Cardinale vestiva, ed ascese il trono senza baldacchino, per non essere titolare della chiesa, sebbene fosse protettore dei cassinesi. Poscia vi ritornò nel terzo giorno per assistere ad altra disputa a lui dedicata, e sostenuta da altro studente monaco cassinese nelle facoltà teologiche, venendo ancor egli trattato in ambedue i giorni di rinfresco. I prelati, che in

questi due giorni assistettero alle dispute dedicate al Cardinale Odescalchi, erano vestiti con abito prelatizio, ma senza rocchetto per le sopraddette ragioni.

Il medesimo Cardinal Cappellari avendo accettato la dedica d'una conclusione di teologia, da sostenersi agli 11 agosto 1829, nella chiesa di s. Maria sopra Minerva, dal religioso domenicano fr. Tommaso Oshea, dopo aver conseguito il solito permesso dal Cardinal titolare della chiesa, tre giorni prima con analoghi biglietti fece i consueti inviti alla prelatura, colla clausola *in abito senza rocchetto*. E qui noteremo, che dovendo i servi di quei prelati, i quali debbono argomentare, indossare le livree di gala, queste pure assuusero i domestici del Cardinale, che vi andò col treno di due carrozze, vestito di sottana, fascia, mozzetta, e ferraiuolone, col cappuccio della mozzetta fuori, colla berretta, e col cappello rosso. Il caudatario era vestito tutto di nero. Discese il Cardinale dalla carrozza co' due prelati, che l'accompagnavano alla porteria dell'annesso convento, dove fu ricevuto dal pontificio cerimoniere, monsignor de Ligne, col consueto abito di mantellone, e da alcuni religiosi domenicani, che lo condussero alle camere del p. generale, ov'erano i prelati invitati. Giunta l'ora della disputa, il Cardinale si recò in chiesa accompagnato dal p. generale, dalla prelatura, e dagli altri. Dalla parte della sagrestia entrò nella chiesa, dove gli venne presentato l'aspersorio dell'acqua benedetta dal detto p. generale. Indi passò ad orare avanti il ss. Sacramento chiuso nel ciborio, al cui altare erano accese le candele, come nel

genuflessorio eravi tappeto, e cuscino. Arrivato al luogo della disputa nella nave di mezzo, presso il pulpito si assise sopra una sedia elevata su tre gradini con tappeto, e postergale, o dossello di damasco rosso con trine, e frangie d'oro, ma senza baldacchino. Gli individui della sua famiglia nobile, e il detto cerimoniere erano presso il Cardinale. Allora vennero dispensate le tesi stampate, in opuscolo con questo titolo: *Insignia divinae revelationis monumenta quae Christiana stat nixa religio, adversus omnes aevi hujus physiotheos publico litterario certamine propugnanda per Thomam Oshea ord. praedicatorum provinciae Hiberniae, in Minervitapq d. Thomae de Urbe Collegio sacrae theologiae auditorum, facto cuique a tertio jure contra dicendi, Romae MDCCCXXIX.* Incominciata la disputa, col permesso del Cardinale, ed in cui tra gli altri argomentarono i prelati Castracane, e Polidori, ora amplissimi Cardinali, al cenno del Cardinale si diede termine. Laonde ritornato il Cardinale ad adorare il ss. Sacramento, ed asceso poi alle camere generalizie, dopo aver gradito il rinfresco, fece ritorno al proprio palazzo.

Anche nei collegi, di cui sono protettori, i Cardinali assistono alle conclusioni, e agli atti pubblici. Così fece il Cardinal Zurla di onorata memoria nel collegio inglese, quando Carlo Michele Baggs, allora alunno di esso, ed ora rettore, e cameriere segreto soprannumerario del Pontefice regnante, dedicò al Cardinale la disputa, che ha per titolo: *Theses ex theologia universa, et historia ecclesiastica, quae sub tutela et auspiciis eminentissimi principis*

Placidi Zurla S. R. E. Cardinalis tituli s. Crucis in Jerusalem, SS. D. N. Pii Papae VIII in Urbe vicarii etc., et collegii anglorum patroni, propugnandas suscipit Carolus Michael Baggs ejusdem collegii alumnus, septimo kal. septembris, facta cuilibet mane indiscriminatim, vespere autem post tertiam singulas oppugnandi facultate, Romae MDCCCXXX.

Conclusioni, che si tengono nell'aula grande del palazzo della cancelleria dai novelli uditori del sagra tribunale della Romana Rota.

Dopo che al Pontefice sono state riferite le qualità del nuovo uditore di Rota da lui nominato, non essendovi nulla in contrario alla sua accettazione ed esercizio, ha luogo in giornata di cancelleria, l'atto o disputa pubblica chiamata conclusione nell'aula della cancelleria apostolica. Ivi egli deve difendere, alla presenza del sagra Collegio dei Cardinali, della prelatura, e curia romana, e sostenere alcuni punti su materie di giurisprudenza, che dai tre ultimi uditori di rota, e dall'ultimo avvocato concistoriale gli verranno opposte, dopo averne, sulle decretali, precedentemente stabilito il punto il Cardinal vice-cancelliere di santa Romana Chiesa. Si pubblica la disputa colla stampa, decorata dallo stemma del Papa che regna, avente ai lati i ss. Pietro, e Paolo. Ed a produrre un esempio del modo, con cui la pubblicazione è concepita, daremo la seguente:

D. O. M. GREGORIO XVI PONT. MAX. BENEFACTORI

DIVINO IMPLORATO PRAESIDIO

EX AUCTORITATE EMINENTISSIMI PRINCIPIS

CAROLI MARIAE PEDICINI

S. R. E. VICE-CANCELLARII

ET PERMISSU

R. P. D. HIERONYMI BONTADOSI

SACRAE CONSISTORIALIS AULAE ADVOCATI ET ROMANI ARCHIGYMNASII

RECTORIS DEPUTATI

CAMILLUS DE PETRO ROMANUS J. V. D.

EX CAPITE SI VERO ALIQUIS VIII DE JUREJURANDO

(Decretalium lib. II, tit. XXIV).

*Sequentes conclusiones defendendas
proponit.*

I. Sacrae litterae probant juramenti auctoritatem, religionem, fidem.

II. Quare commune juramentum, quod justis de causis emittitur, improbandum non est.

III. Sive sit assertorium, sive promissorium.

IV. Non est tutum, quemlibet contra suum juramentum venire.

V. Etsi metu sit extortum.

VI. Nisi ejusmodi sit, ut servatum vergat in interitum salutis aeternae, vel in detrimentum alterius.

VII. A juramento tamen per metum extorto absolvit ecclesia.

Disputantur publice in cancellaria apostolica die 15 mensis septembris 1835, hora 21.

Il foglio di dette tesi va distribuito dal candidato in persona, al Papa, a tutti i Cardinali, a tutti gli uditori di rota, agli avvocati consistoriali, e ad altri, che intende invitare. Al Papa si presenta il foglio delle tesi in raso di paragone con merletto d'oro, incluso in altro foglio impresso in carta imperiale dorata, e legata con nastro

rasato bianco. Lo stesso si fa pel Cardinal vice cancelliere, ma col merletto più piccolo legato con nastro rosso. Gli altri Cardinali poi le ricevono impresse in seta rossa con nastro simile.

Pervenuto il giorno della conclusione, si fa essa coll'apparato il più imponente sia pel luogo ove si tiene, sia pel ragguardevolissimo uditorio. I Cardinali, che sono stati in persona invitati dal candidato, il quale poi si reca a ringraziarli, vi si conducono in abito del colore corrente col treno di due carrozze, i servi colle livree di gala, e il caudatario colla sottana, e fascia paonazza, e il ferrajuolone nero. Se poi sono impediti, mandano allo stesso palazzo della cancelleria il loro maestro di camera con due servi con livree di gala, per fare al candidato un complimento di scusa. Anche gli uditori di rota, e gli avvocati consistoriali hanno l'abito di mantellone e la cappa chiusa, i primi però usano anche il rocchetto, e tutti vanno coi servi in livree di gala. Giunti i Cardinali nel palazzo della cancelleria in abito Cardinalizio del colore corrente, sono ricevuti dal candidato vestito ancor egli di mantellone, cappa chiusa,

ma non allacciata, e senza rocchetto, e si trattengono nelle camere del Cardinal vice-cancelliere finchè, arrivata l'ora della conclusione, depongono la mozzetta, e la mantelletta, ed assumono la cappa paonazza, la quale dovrà essere rossa se fosse ottava privilegiata. Tutti siedono a' loro posti, tra i quali sono distinti quelli dei Cardinali, degli uditori di rota, degli avvocati concistoriali, de' prelati che vi si recano in abito prelatizio, e di molti togati della curia romana, secondo gl'inviti del candidato. Asceso il candidato il pulpito, avanti si rispettabile consesso, premessa una breve prolusione, in cui modestamente deve rendere conto di sua persona, della sua famiglia, de' suoi studi fatti, e degl'impieghi sostenuti, rende quindi le dovute grazie, e fatto l'elogio a chi lo prescelse a tanta onorificenza, fatta onorevole e breve menzione dell'antichità, e dei pregi del tribunale della sagra rota, interpreta poscia il punto delle sue conclusioni, e contro di esse sostiene gli argomenti dei tre ultimi uditori di rota, e dell'ultimo avvocato concistoriale, che impugna la settima, ed ultima di lui conclusione. Terminata quindi sì maestosa ed imponente disputa, il candidato rende, con breve ed analogo perorazione, vive azioni di grazie alla nobile udienza, e disceso dal pulpito rinnova singolarmente i suoi ringraziamenti ad ogni Cardinale, ad ogni uditore di rota, e ad ogni avvocato concistoriale, e poi, deposte le cappe e i mantelloni, ciascuno degli uditori di rota fa ritorno alla propria abitazione; ma il nuovo prelato uditore, ritenendo il mantellone e la cappa non allacciata, prende nella sua carroz-

za il prelato decano della rota, lo accompagna, preceduto dai servitori a piedi, alla di lui residenza, com'egli poscia si conduce alla propria. Così ancora i Cardinali, levatesi le cappe, riprendono la mantelletta, e mozzetta, e fanno ritorno ai propri palazzi, ove, come si disse, sono ringraziati dal candidato, il quale fa altrettanto con tutti gli uditori di rota, ed avvocati concistoriali.

Dell'antichissimo donativo della pizza di marzapane elegantemente decorata, che il novello uditore di rota fa al Papa dopo la conclusione pubblica, e dopo la conclusione segreta; e della medesima pizza, scatola di confetti, berrette, guanti e fiaschetti di vino di Montepulciano, bianco e rosso, che il candidato suole offrire dopo la disputa segreta ai colleghi, al Cardinal decano, al Cardinal vice-cancelliere, ai Cardinali che dall'uditorato di rota erano stati promossi alla porpora, e che sono presenti in Roma, non che ai Cardinali palatini, e ad altri, si tratta all'articolo *Uditori di Rota (Vedi)*. Qui però avvertiremo, che se un Cardinale abbia doppia rappresentanza, ed anche tripla, deve avere il doppio, e il triplo de' suddetti donativi, e che le berrette per essi sono rosse, di seta, e di panno, e pegli altri sono nere.

Dopo la pubblica conclusione, il candidato prega i colleghi ad eleggere commissari, che riferiscano al Pontefice la seguita disputa, quindi segue l'esame segreto, non meno laborioso e difficile, delle pubbliche conclusioni; esame ch'è indispensabile a chiunque venga eletto all'auditorato di Rota, sebbene egli già sia cospicuo dottore,

o pubblico professore di università. Non potè evitare l'esposizione di questo esperimento neppure lo stesso Felino, quantunque già da venti anni occupasse nei pubblici ginnasi la cattedra di diritto pontificio, allorchè fu ammesso all'uditorato; ed egli stesso ciò riferisce in cap. *Cum venerabilis sub. num. 49* verso il fine. E neppure poco dopo lo evitò Gio. Antonio de Sangiorgio, chiamato volgarmente il preposito Alessandrino, sebbene già per la sua fama fosse celebratissimo. Contro le sue tesi Felino nello stesso esame pubblico formò sessanta argomenti desunti soltanto dai testi, e dalle glosse ordinarie, ed a cui Sangiorgio soddisfece con altrettante risposte all'improvviso. Quindici giorni dopo la disputa, e difesa delle pubbliche conclusioni, comparisce di nuovo l'eletto uditore vestito col mantellone nel palazzo della cancelleria, ed avanti il Cardinale vice-cancelliere, e gli uditori di rota, vestiti di rocchetto e cappa, premesso un esordio breve di convenienza, spiega un nuovo punto di legge a lui prescritto dal Cardinale, come lo avea prescritto nella pubblica disputa. Quindi si offre alle opposizioni, ed agli argomenti, che a lui fanno tutti gli uditori, cominciando dall'ultimo, e terminando dal decano in prova d'inaspettata pugna d'ingegno, nella quale comparisce la capacità sua, e la profondità delle cognizioni in giurisprudenza. A tutti gli uditori il candidato risponde, ma all'argomento del decano, *ob reverentiam tanti viri*, china con ossequio il capo, e senza altra risposta parte dal consesso. Allora dall'ultimo uditore si raccolgono i

voti, ed il Cardinal vice-cancelliere, ch'è stato il primo a porre il suo nell'urna, col suono del campanello, chiama il notaro, custode della cancelleria, e per mezzo di lui fa intendere l'approvazione dell'eletto, il quale ritornando nella sala, fa un succinto ringraziamento, e viene ricevuto dal Cardinale all'abbraccio, non che da tutti gli uditori di rota. Poi legge la professione di fede, giura di osservare le costituzioni del tribunale, e d'allora in poi il candidato è riconosciuto per uditore, veste l'abito prelatizio, e pone al cappello il cordone paonazzo, se prima già non fosse prelato.

Conclusioni, che si tengono nell'aula della cancelleria dai novelli avvocati del sagro concistoro.

Anche gli avvocati concistoriali novelli debbono, come gli uditori di rota, sostenere la disputa, e atto pubblico, che volgarmente chiamasi *Conclusioni*, di argomenti eziandio di giurisprudenza, nella gran sala del palazzo della cancelleria, coll' intervento de' Cardinali, che vi si recano (come dicemmo alle precedenti conclusioni), della prelatura, e curia romana, sostenendo e difendendo il punto stabilito dal Cardinal vice-cancelliere, e le tesi oppuguate dai colleghi. Anche pe' gli avvocati concistoriali si pubblica la disputa colla stampa, secondo che praticano i novelli uditori, essendo in tutto eguale alla suddescritta, solo aggiungendosi il nome del nuovo avvocato. Sette sono pure per lui le conclusioni, che si propone difendere. Queste tesi si riportano in fine delle dissertazioni, le quali dedicate al Papa che regna, si

pubblicano colle stampe con opuscolo, di cui volendo riportare il titolo, citeremo quella fatta da ultimo nell'aprile 1842: *Joannis Baptistae de Dominicis Tosti, sacri consistorii advocati, Dissertatio ad legem V codicis, de operibus publicis, Romae 1842*. Giunto il giorno della conclusione, e premesso l'invito personale a' Cardinali, l'avvocato concistoriale è vestito col mantellone, e cappuccio aperto, come lo sono i suoi colleghi, i quali però hanno il cappuccio allacciato; mentre gli uditori di rota assistono coll'abito di mantellone, e cappuccio chiuso. In tutto il resto osservasi quanto dicemmo dell'uditore di rota. Salito il candidato il pulpito alla presenza dell'imponente e grave consenso, premessa una breve perorazione, incomincia a spiegare i punti delle sue conclusioni desunte dal jus civile, e contro di esse sostiene gli argomenti, che gli si fanno dagli ultimi tre avvocati concistoriali.

Terminata la conclusione, l'avvocato concistoriale fa i debiti ringraziamenti al rispettabile uditorio, e poi in persona li rinnova ai Cardinali, agli uditori di rota, ed agli avvocati concistoriali colleghi. Indi anch'esso si reca a presentare al Pontefice l'omaggio della pizza di marzapane, decorata col pontificio stemma, e con ornati allegorici; e quindi dona altre pizze di marzapane, abbellite di graziose decorazioni, in uno a due scatole di confetti, quattro berrette rosse, e due paja di guanti al Cardinal vice-cancelliere. Ai colleghi poi si debbono dare da lui due berrette, una di seta, l'altra di panno, due libbre di zucchero, e quattro paja di guanti di pelle bianca. Al decano del col-

legio il doppio di tali donativi, secondo l'uso, ch'è antichissimo. Oltre a ciò, gli avvocati concistoriali fanno le private conclusioni, nelle camere del Cardinal vice-cancelliere, terminate le quali, e fatta pubblicare dallo stesso Cardinale, per mezzo del segretario della cancelleria apostolica, l'approvazione del candidato, in tutto simile agli uditori di rota, egli emette nelle mani del Cardinale il consueto giuramento, e riceve l'abbraccio, dopo che lo stesso Cardinale gli ha allacciato il cappuccio, in segno del pieno possesso dell'ufficio. *V. AVVOCATI CONCISTORIALI.*

CONCORDATO (*Concors*). Accordo, convenzione, *pactum, foedus*. Concordato comunemente si chiama una convenzione conchiusa intorno ad oggetti disciplinari misti fra la podestà ecclesiastica, e civile, rappresentata la prima dal sommo Pontefice, la seconda dall'imperatore, re, principe, sovrano, repubblica, o corpo qualunque investito dell'autorità sovrana. Quello, che fra due potenze civili si chiama trattato, dicesi concordato, allorchè v'intervergono le due autorità. Come convenzione fra i due poteri, il concordato verte necessariamente in oggetti disciplinari misti, ecclesiastico-civili, non potendo entrambi convenire, che su cose in cui ciascuno abbia un interesse. I concordati, generalmente parlando, nacquero sempre dipendentemente da qualche divergenza, o discordia insorta fra il sacerdozio, e l'impero, fra la santa Sede, e qualche principe, o corpo sovrano. Per amore della pace, per non andarè incontro a mali maggiori, il più delle volte la Sede apostolica fece concordati per le pretese esagerate del

potere civile, il quale oltrepassando bene spesso i propri confini, invadeva quello, che era puramente ecclesiastico. Adunque si venne ad accomodamenti, i quali mentre estendevano le concessioni altre volte fatte, assicurarono viemaggiormente quello che si riservava, perchè acconsentito formalmente anche dalla parte opponente.

Concordati principali, e più celebri.

Può primieramente considerarsi un concordato, la rinomata *Transazione Callistina*, che ne' primordii del secolo XII pose un termine alla famosa questione delle investiture ecclesiastiche, quantunque non si chiami concordato. Questa convenzione prese il nome di Callistina, perchè conchiusa nel 1122 in Worms, dai legati pontificii ed imperiali di Calisto II, ed Enrico V, ciò che fu ratificato nel concilio lateranense I, generale IX (il primo dell'occidente), celebrato dallo stesso Papa, coll'intervento di novecento e più vescovi. La convenzione determinò, che in avvenire i vescovi, e gli abbatì fossero eletti dal clero, e dal popolo, giusta il costume antico, alla presenza però dell'imperatore, o de' suoi legati, che l'eletto giurasse fedeltà all'imperatore, e che questi nella tradizione simbolica de' beni, si servisse dello scettro, e non dell'anello, e pastorale, come faceva prima. **V. INVESTITURE ECCLESIASTICHE.**

Concordato Germanico.

Questo è il primo concordato propriamente detto, che fu conchiu-

so in Germania nelle calde di aprile 1447 tra il Pontefice Nicolò V, e l'imperatore Federico III, ed i principi dell'impero germanico. Tutto si aggirava in materie beneficiarie, e specialmente vi si determinava il diritto di prevenzione nella collazione de' benefizi, si derogava a molte riserve pontificie e grazie aspettative, e vi si moderava l'esazione delle annate. In sostanza esso si componeva di quattro parti. Nella prima il Papa riteneva la collazione di tutti i benefizi, mentovati nella stravagante *Execrabilis* di Giovanni XXII, che proibiva il possedere due dignità, personati, uffici, e cure, benefizi che erano dichiarati vacanti di diritto per incompatibilità; e nella stravagante *ad Regimen* di Benedetto XII, questo Papa si riservava espressamente la provvisione di tutti i benefizi vacanti in curia, e a due giornate da Roma, senza eccettuare i Cardinali; riservavasi pure i benefizi vacanti, per la promozione alle dignità. La seconda parte conteneva le elezioni, che avessero bisogno della conferma della Sede apostolica. La terza comprendeva i benefizi collativi, che si conferivano alternativamente dal Papa, e dai collatori ordinari, il Papa cominciando nel mese di gennaio. Le prime dignità delle chiese cattedrali e collegiali erano eccettuate, e conferite da quelli a cui apparteneva di diritto. Il re di Francia per indulto di Alessandro VII, e di Clemente IX aveva tutti i diritti del Papa sui paesi riuniti, o conquistati in Germania. La quarta parte parlava delle annate, e del pagamento, che ne doveva essere fatto. Ma il concordato Germanico fu abrogato nel 1790 dall'imperatore Leo-

poldo II, che in tale anno successe a Giuseppe II suo fratello. Nel giurare Leopoldo II in Francfort la costituzione, che dagli elettori del sagra romano impero gli fu presentata prima della coronazione, non volle conformarsi al concordato Germanico di Nicolò V, e Federico III, e che anzi nel punto delle nunziature si dovesse osservare il decreto di Giuseppe II, e che i benefizi si conferissero dai soli arcivescovi, e vescovi esclusa la santa Sede, a cui vietò ricorrere, ed appellarsi, nulla calcolando le proteste energiche del pontificio nunzio ivi presente, e le vive doglianze di Papa Pio VI. Per altre notizie sul Concordato germanico, è a vedersi l'articolo BENEFIZIO ECCLESIASTICO al § X, *Alternativa nel nominare ai Benefizii*, e principalmente l'articolo PRECI PRIMARIE.

*Concordato tra Leone X,
e Francesco I.*

Questo celebre concordato venne stipulato in Bologna tra il Pontefice Leone X, e Francesco I re di Francia, e la disciplina in esso introdotta divenne poi quasi generale, piacendo essa ai Pontefici, ed ai sovrani, per cui diventò sì famigerato. Ebbe esso qualche variazione per parte dei successivi Papi, e restò annullato con l'altro, che Pio VII fece nel 1801 con Bonaparte, primo console della repubblica francese, comunque poi sia stato ristabilito in quello del 1817, di cui appresso si parlerà. Questo concordato fra Leone X, e Francesco I, fu fatto a' 16 agosto 1515, ed abolì la *Prammatica Sanzione (Vedi)*, regolamento di disciplina ecclesia-

stica formato da Carlo VII nell'assemblea de' vescovi della Francia, ch' ebbe luogo in Bourges nel 1438, con articoli principalmente tratti dal concilio Basileese. Ecco poi i diversi regolamenti del concordato rispetto a' benefizi.

I. Stabilisce che il re nominerà entro sei mesi, a contare dal giorno della vacanza della sede, a tutti i vescovati, arcivescovati, ed abbazie, una persona in età almeno di ventisette anni cominciati, e che sarà dottore, o licenziato in teologia, o dottore nell' uno e nell' altro diritto, se si tratti di un vescovato, per essere investito della chiesa vacata dal Papa. I principi del sangue, le persone di alta portata, e i religiosi di una segnalata dottrina, che secondo gli statuti del loro Ordine non possono pigliare verun grado, sono eccettuati, e possono essere nominati ai vescovati senza avere i gradi suddetti.

II. Il Papa rinuncia a tutte le grazie, aspettative generali o speciali sui benefizi di Francia.

III. Il Papa potrà solamente una volta durante il suo pontificato, accordare lettere in forma di mandato per un benefizio, quando un collatore ne avesse dieci da conferire; e per due benefizi quando il collatore ne avesse cinquanta, purchè nondimeno lo stesso collatore non fosse gravato in due prebende nella stessa chiesa cattedrale, o collegiata.

IV. Le cause devono essere terminate sui luoghi dai giudici a cui appartenesse per diritto, per consuetudine, o per privilegio, il conoscerne, ad eccezione delle cause maggiori, che sono espresse nel diritto.

V. È fatta proibizione di appel-

lare *omisso medio* fino pure dinanzi al Papa.

Il concordato da Leone X nel concilio generale lateranense V fu sostituito all'abrogata Prammatica sanzione: tuttavolta soffrì molte difficoltà per parte del parlamento di Francia, di quel clero, e dell'università, e non fu registrato nel parlamento di Parigi che a' 22 marzo 1517 per ordine del medesimo re Francesco I. In seguito, tanto questo concordato, che il Germanico divennero titoli solenni, che formarono il diritto pubblico delle chiese, le quali vi erano soggette. Dipoi il Pontefice Alessandro VIII, per procurare l'accomodamento con Luigi XIV sulle vertenze delle regalie, e franchigie abolite dall'immediato predecessore Innocenzo XI, gli diede l'indulto di poter nominare i vescovati di Metz, Toul, Verdun, Arras e Perpignano, che non erano stati compresi nel concordato tra Leone X, e Francesco I, ed in vece il re Luigi XIV rinunziò subito alle franchigie, come ad esempio di lui fecero gli altri sovrani. Già Clemente IX nel 1668 aveva concesso allo stesso Luigi XIV, la facoltà di poter nominare alle chiese, ai ministeri, ed altri benefizi, nelle provincie allora unite alla monarchia francese, e che già appartenevano alla Lorena, ed alle Fiandre. Nel 1555 venne pubblicato in Parigi il libro: *Concordatum inter SS. D. N. PP. Leonem X, et sedem apostolicam, et Christianissimum D. N. regem Franciscum et Regnum, cum interpretationibus D. Petri Rebuffi*. V. il Bercastel *Hist. de l'Eglise*, tom. XVI, pag. 526, e seg., e l'edizione veneta dell'Antonelli, tom. XIX, pag. 54 e seguenti; l'articolo FRANCIA, e quanto si disse

al volume V, pag. 88, del *Dizionario*.

Concordato fra Benedetto XIV, e Ferdinando VI re di Spagna.

Nella convenzione, o concordato, stipulato tra Clemente XII, e Filippo V re di Spagna nel 1737, erasi conchiuso, che si venisse alla nomina de' deputati per definire l'antica controversia del preteso giurpatronato regio universale della Spagna; ma successo a Clemente XII il Papa Benedetto XIV, nel 1753 conchiuse col re Ferdinando VI un concordato, nel quale lasciò ai re di Spagna la nomina delle sedi vescovili, dovendo però i nominati continuare a spedire in Roma le bolle. Sui benefizi residenziali e semplici, riserbò alla santa Sede la libera collazione perpetua di cinquantadue benefizi per darsi a benemeriti spagnuoli. Accomodò inoltre il Pontefice nel concordato le vertenze sugli spogli del regno, colla condizione che il re dovesse assegnare dalla crociata annui soudi cinquemila ai pontifici nunzi presso la sua corte, ed il re Ferdinando VI per tutto l'accomodamento diede un pecuniario compenso alla santa Sede per riguardo alle gravi perdite che faceva per questo concordato, ed ogni cosa fu formalmente sanzionata dalle parti ne' debiti modi. V. il volume V, pag. 88 del *Dizionario*, e l'articolo SPAGNA. Abbiamo *Concordato celebrado en el anno 1753 entres la cortes de Roma y Macrida*, Madrid, 1763.

Concordato fra Pio VI, e l'imperatore Giuseppe II.

Il Pontefice convenne alla con-

clusione di questo concordato, per impedire il proseguimento delle riforme, che in materie ecclesiastiche andava facendo quel principe con istabilire nel 1784 con questo atto la cessione perpetua del diritto che la santa Sede godeva nelle nomine ai vescovati, e benefizi ecclesiastici della Lombardia, all'imperatore Giuseppe II, e suoi successori, come duca di Milano, e di Mantova. Questo concordato si riporta distesamente dal Tavanti, *Fasti di Pio VI*, tom. I, p. 129, e dal Beccatini, *Storia di Pio VI*, tom. II, p. 126. *V. GERMANIA.*

Concordato fra Pio VI, e Ferdinando IV re delle due Sicilie.

Questo concordato principalmente contemplò le vertenze sulla cessazione della presentazione del tributo della *China* (*Vedi*), e sul diritto delle nomine de' vescovati. Si convenne pertanto nel 1791 tra il Papa e il re, che ogni re di Sicilia nel suo esaltamento al trono pagherebbe alla santa Sede cinquecento mila ducati, e godrebbe invece la nomina delle sedi episcopali; che resterebbe al Papa quella dei benefizi da conferirsi ai sudditi del regno delle due Sicilie, collo scegliere uno dei tre nominati dallo stesso re nelle vacanze delle sedi vescovili; e che si dovrebbero invocare dalla medesima Sede apostolica le dispense matrimoniali. Pio VI per altro confermò quelle già date dai vescovi nel tempo delle differenze. Inoltre si convenne che dovesse cessare per questo concordato la solenne formalità della china. Tuttavolta questo concordato non venne eseguito: laonde i Pontefici

continuarono solennemente a protestare sull'ommissione del censo, e china. *V. SICILIA.*

Concordato fra Pio VII e la repubblica Francese.

Questo fu conchiuso nel 1801 tra il Papa, e Napoleone Bonaparte, primo console della repubblica. Troppo è noto quanto la religione cattolica soffriva nella Francia durante la fatale rivoluzione del 1789, e quanto necessario fosse dipoi l'intervento delle due autorità. Bandito, proscritto, e massacrato fu il clero, rovesciati gli altari, e proibito il pubblico culto di nostra santa religione. Fatti in progresso più miti i tempi, si poté venire ad un accordo tra li due poteri, e si stabilì, oltre altre cose, la pubblicità del culto cattolico, il diritto del primo console alla nomina degli arcivescovi, e vescovi, e del sommo Pontefice alla canonica loro istituzione, giusta il concordato di Leone X, una nuova circoscrizione delle diocesi francesi, e la rinunzia dei titolari alle loro sedi: nelle quali cose per le lagrimevoli circostanze de' tempi, e pel bene della Chiesa gallicana fu d'uopo convenire. Apertesi adunque le trattative fra la Francia, e la santa Sede, il Pontefice Pio VII per conchiudere il concordato nominò plenipotenziari monsignor Spina arcivescovo di Corinto, ed il p. Caselli ex generale de' servi di Maria, ambedue poi Cardinali, e la Francia destinò plenipotenziari Giuseppe Bonaparte fratello del primo console, Emmanuele Cretel, e Giuseppe Bernier. Il Cardinal Ercole Consalvi fu perciò dal Papa inviato in Parigi; come per l'esecuzione del concordato dipoi Pio VII man-

dò in Francia suo *legato a latere* il Cardinal Gio. Battista Caprara. Ecco il tenore del concordato, riportato dal num. 148 del Diario di Roma del 1802:

Il governo della repubblica riconosce, che la religione cattolica apostolica romana è la religione, la quale è professata dalla massima parte de' cittadini della repubblica francese.

Il sommo Pontefice riconosce egualmente, che la medesima religione ha ricevuto, ed attende anche al presente un grandissimo vantaggio e lustro dallo stabilimento del culto cattolico in Francia, come dalla particolar professione, che ne fanno i consoli della repubblica.

Le quali cose essendo così, ed essendo state riconosciute da ambe le parti, pel bene della religione, e per la conservazione dell' interna tranquillità, si è convenuto fra loro nelle cose che seguono:

Art. I. La religione cattolica apostolica romana si eserciterà liberamente nella Francia. Il culto sarà pubblico, avuto però ragione ai regolamenti di polizia, che il governo stimerà necessari per la pubblica tranquillità.

II. Dalla Sede apostolica, d' accordo col governo francese, si farà una nuova circoscrizione delle diocesi della Francia.

Su questa circoscrizione veggasi *Decretum et bulla novae circumscriptionis dioecesium*, che incomincia colle parole: *Qui Christi Domini vices in terris gerere*. Il primo console, per mandare ad effetto la progettata circoscrizione delle diocesi, domandò la dimissione degli antichi titolari. Sino dal 1791, i vescovi offrirono liberamente a Pio VI la rinuncia delle loro sedi, e fu

sull' eroismo della loro divozione, che il successore di lui fondò la speranza di queste definitive dimissioni; ma se egli ebbe la paterna consolazione di vedere molti prelati abdicare la loro sede, ebbe d' altronde il dolore di conoscere, che alcuni tra essi opponevansi alla esecuzione delle sue viste conciliatrici. In fine della citata bolla si legge l' elenco delle circoscritte chiese metropolitane, e cattedrali, i rispettivi titoli, ed il prescritto limite delle diocesi.

III. Il sommo Pontefice signifierà ai vescovi titolari delle chiese francesi, che egli attende dai medesimi con ferma fiducia pel bene della pace, e dell' unità, qualunque sacrificio, quello neppure eccezzuato della dimissione delle loro sedi vescovili.

Premessa una tale esortazione, se essi ricusassero di fare questo sacrificio, che il bene della Chiesa richiede (il che per altro il sommo Pontefice giudica non poter accadere), si provvederà col mezzo di nuovi titolari al governo delle chiese francesi della nuova circoscrizione nella maniera seguente:

IV. Il primo console della repubblica francese ne' tre mesi, che decorreranno dopo la promulgazione della costituzione apostolica, nominerà gli arcivescovi, ed i vescovi per le diocesi della nuova circoscrizione. Il sommo Pontefice darà ai medesimi l' istituzione canonica secondo le forme stabilite relativamente alla Francia avanti la mutazione del governo.

V. Similmente il primo console nominerà i nuovi prelati alle sedi episcopali, che in avvenire vaceranno, e ai medesimi, come è stato stabilito all' articolo precedente, la

Sede apostolica darà l'istituzione canonica.

VI. I vescovi, prima di entrare nell'esercizio del loro ministero, presteranno direttamente nelle mani del primo console il giuramento di fedeltà, che era in uso prima della mutazione del governo, espresso nelle seguenti parole: » Io giuro, e prometto sui santi evangelii, » ubbidienza e fedeltà al governo » stabilito dalla costituzione della » repubblica francese. Similmente » prometto, che non terrò alcuna » intelligenza, non interverrò ad » alcun consiglio, e non prenderò » parte alcuna, unione sospetta, o » dentro o fuori della Francia, che » sia pregiudizievole alla pubblica » tranquillità, e manifesterò al governo ciò, che io sappia trattarsi » nella mia diocesi, o altrove in » pregiudizio dello stato ».

VII. Gli ecclesiastici del secondo ordine presteranno lo stesso giuramento avanti le autorità civili deputate dal governo francese.

VIII. In tutte le chiese cattoliche della Francia, dopo i divini uffici, si farà la seguente preghiera: *Domine, salvam fac rempublicam: Domine, salvos fac consules.*

IX. I vescovi faranno, ciascuno nella sua diocesi, una nuova circoscrizione delle parrocchie, la quale però non avrà il suo effetto, se non dopo che il governo vi avrà prestato il suo consenso.

X. Gli stessi vescovi nomineranno alle parrocchie, nè eleggeranno se non persone accette al governo.

XI. Potranno gli stessi vescovi aver ciascuno un capitolo nella chiesa cattedrale, ed un seminario nella propria diocesi, senza che il governo si obblighi a dotare nè l'uno, nè l'altro.

XII. Sua Santità, pel bene della pace, e del felice ristabilimento della religione dichiara, che nè egli, nè i romani Pontefici suoi successori recheranno alcuna molestia a coloro, che avessero acquistati beni ecclesiastici alienati; ed in conseguenza la proprietà degli stessi beni, le rendite, e i diritti a quelli annessi saranno immutabili presso dei medesimi, e di quelli, che hanno causa da loro.

XIII. Il governo della repubblica francese s'incarica di dare ai vescovi, ed ai parrochi, le cui diocesi, e parrocchie sono comprese nella nuova circoscrizione, il mantenimento, che sia conveniente allo stato di ciascuno.

XIV. Lo stesso governo prenderà le necessarie misure, perchè sia in libertà de' cattolici della Francia, se loro piacerà, di provvedere alle chiese con nuove fondazioni.

XV. Sua Santità riconosce nel primo console della repubblica francese, gli stessi diritti, e privilegi, dei quali godeva l'antico governo presso la santa Sede.

XVI. Si è convenuto fra ambe le parti, che nel caso, che alcuno de' successori dell'odierno primo console non professasse la religione cattolica, si farà rispetto al medesimo una nuova convenzione sopra i diritti, e privilegi mentovati nel precedente articolo, e sopra le nomine agli arcivescovati, e vescovati.

Il cambio delle ratifiche si farà in Parigi nel termine di quaranta giorni.

Fatto in Parigi il dì quindici luglio 1801. Seguono i nomi dei plenipotenziari alla formazione del concordato.

Quindi Pio VII, dopo aver data

parte al sagro Collegio in concistoro della conclusione del concordato, emanò la lettera apostolica in forma di breve, che principia colle parole, *Ecclesia Christi, quam civitatem sanctam Hierusalem, etc.*, data decimo octavo kalendas septembris 1801, colla quale ratificò il concordato. Il Pistolesi, *Vita di Pio VII*, tom. I, p. 147 e seg., fa delle opportune osservazioni sulla traduzione di tal bolla fatta per ordine del governo francese, e ne fa notare l'infedeltà. Nel medesimo tomo, e alle pag. 109 117 e seg., 132, 136, 139 ec., si leggono interessanti notizie su questo concordato, pel quale si celebrarono molte feste in segno di pubblica allegrezza. Inoltre il valente Gio. Battista Wicar lo rappresentò in un quadro, ove effigiò il Papa nell'atto di ricevere dal suo segretario di stato Cardinal Consalvi, il concordato portato da Parigi per la pontificia ratifica. Dipoi per comando di Pio VII tal dipinto fu rappresentato con incisione da Lefèvre Marchand, e dedicato a Napoleone Bonaparte. *V. Storia della vita, e del pontificato di Pio VII* di A. F. Artaud, tradotta dal Rovida tom. I, capitoli X, XI, XII, XIII, XIV, ec.; non che l'ab. Bello, *Continuazione del Bercastel*, vol. I, pag. 80, e seg. Il concordato però conchiuso nel 1817, tra il medesimo Pio VII, e Luigi XVIII re di Francia, annullò questo del 1801, a cui fu sostituito.

Concordato tra Pio VII, e la repubblica italiana.

Il concordato fra il detto Pontefice e la repubblica francese non produsse quel bene, che general-

mente speravasi. La condotta del primo console si manifestò subito, e Pio VII provò il dolore di vedere sempre più ingrandirsi le piaghe della Chiesa, nè cessò di versare lagrime sulle perdite, che ogni dì faceva la cattolica religione. Questo stato di cose durò due anni, senza che Pio VII tralasciasse d'indirizzare vive rappresentanze al governo francese per ottenere la riforma degli abusi, che eransi introdotti nel concordato in virtù dei precitati articoli organici. Allora fu che, senza potersi rimediare ai primi disordini, s'intavolarono le negoziazioni ad oggetto di stabilire un concordato a favore della repubblica italiana. L'operazione non incontrò grandi ostacoli, laonde il concordato venne conchiuso a Parigi, e sottoscritto ai 16 settembre 1803 dai due plenipotenziari per esso nominati, cioè dal Cardinal Caprara legato *a latere*, per la santa Sede, e dal cittadino Ferdinando Marescalchi, ministro delle relazioni estere per la repubblica italiana. In seguito fu ratificato da Pio VII ai 29 ottobre 1803, e dal primo console presidente li 2 novembre 1803, approvato dalla consulta di stato di Milano ai 27 novembre dello stesso anno, ed è del seguente tenore:

La Santità di Nostro Signore Papa Pio VII, e il presidente della repubblica italiana, primo console della repubblica francese, animati da egual desiderio, che in detta repubblica sia fissato uno stabile regolamento di quanto spetta alle corti ecclesiastiche, e volendo che la religione cattolica apostolica romana sia conservata intatta ne' suoi dogmi, sono convenuti ne' seguenti articoli.

Art. I. La religione cattolica apostolica romana continua ad essere la religione della repubblica italiana.

II. Sua Santità nelle debite forme assoggetterà alla giurisdizione metropolitana delle chiese arcivescovili di Milano, di Bologna, di Ravenna, e di Ferrara le infrascritte chiese vescovili, cioè quelle di Brescia, di Bergamo, di Pavia, di Como, di Crema, di Novara, di Vigevano, di Cremona, e di Lodi all'arcivescovo di Milano, di cui saranno suffraganee.

Le chiese di Modena, di Reggio, d'Imola, e di Carpi saranno suffraganee dell'arcivescovo di Bologna:

Quelle di Cesena, di Forlì, di Faenza, di Rimini, e di Cervia saranno suffraganee dell'arcivescovato di Ravenna:

Quelle di Mantova, di Comacchio, di Adria, e di Verona dalla parte della repubblica italiana, saranno suffraganee dell'arcivescovato di Ferrara.

III. Il santo Padre alle istanze della repubblica italiana condiscende alla soppressione delle due chiese vescovili di Sarzina, e di Bertinoro, e delle due abbazie *nullius* di Asola, e di Nonantola; a condizione, che le rispettive diocesi sieno riunite di comune concerto ad altre diocesi vicine. Dichiaro poi, che gli attuali vescovi, ed abbati, qualora non fossero trasferiti in altre sedi, riceveranno un compenso adeguato per la cessione della giurisdizione, e congrua delle quali godevano, ottenute nelle convenienti forme le rinunzie dei detti vescovi, ed abbati. I beni, e le rendite delle suddette chiese, ed abbazie situati nella repubblica italiana, saranno dalla medesima Santità sua ripar-

titi, ed incorporati ad altre fondazioni ecclesiastiche di concerto col governo.

IV. In considerazione dell'utilità, che dal presente concordato ridonda agl'interessi della Chiesa, e della religione, sua Santità accorda al presidente della repubblica italiana medesima, ed agli ecclesiastici da esso presidente nominati, forniti delle doti volute dai sagri canoni, la canonica istituzione secondo le forme stabilite.

V. Gli arcivescovi e vescovi presteranno il giuramento di fedeltà nelle mani del presidente della repubblica, secondo la infrascritta formola: » Io giuro e prometto sui » santi evangeli ubbidienza e fe- » deltà al governo della repub- » ca italiana. Similmente prometto, » che non terrò alcuna intelligen- » za, non interverrò ad alcun con- » siglio, e non prenderò parte in » alcuna unione sospetta, o dentro » o fuori della repubblica, che sia » pregiudizievole alla pubblica tran- » quillità, e manifesterò al gover- » no ciò, ch'io sappia trattarsi, o » nella mia diocesi, o altrove, in » pregiudizio dello stato ».

VI. Il medesimo giuramento presteranno i parrochi alla presenza delle autorità civili costituite dal presidente della repubblica.

VII. Sarà sempre libero a qualunque vescovo di comunicare, senza verun ostacolo, colla santa Sede, sopra tutte le materie spirituali, e gli oggetti ecclesiastici.

VIII. Parimenti sarà libero ai vescovi l'ascrivere tra i chierici, e promuovere agli ordini a titolo di beneficio, di cappellania, di legato pio, di patrimonio, o di altra legittima assegnazione tutti quelli, che giudicheranno essere necessari, ed

utili alle rispettive chiese, e diocesi.

IX. Si conserveranno i capitoli nelle chiese metropolitane e cattedrali, e similmente quei delle collegiate, almeno più insigni; e tali capitoli godranno di una conveniente dotazione dei beni. Similmente godranno di una conveniente dotazione dei beni, le mense arcivescovili e vescovili, i seminari, le fabbriche delle chiese metropolitane, delle cattedrali e collegiate, almeno più insigni, e le parrocchie.

Tali dotazioni saranno stabilite dentro il più breve spazio di tempo di concerto con sua Santità, e col presidente della repubblica.

X. L'insegnamento, la disciplina, l'educazione, ed amministrazione dei seminari vescovili sono soggetti all'autorità de' vescovi rispettivi secondo le forme canoniche.

XI. I conservatorii, gli ospedali, le fondazioni di carità, ed altri consimili luoghi pii, in addietro governati da sole persone ecclesiastiche, saranno per l'avvenire amministrati in ciascuna diocesi da una congregazione di persone per metà ecclesiastiche, e per l'altra metà secolari. Il presidente della repubblica sceglierà le persone secolari, come l'ecclesiastiche, che dal vescovo gli verranno proposte.

Nelle congregazioni presiederà sempre il vescovo, cui altresì sarà libero di visitare que' luoghi, che legittimamente sono amministrati dai laici.

XII. Sua Santità accorda ai vescovi il diritto di conferire le parrocchie, che verranno a vacare in ogni tempo. Premesso il concorso nelle parrocchie di libera collazione, i vescovi le conferiranno ai soggetti, ch'eglino giudicheranno i più

degni. Nelle parrocchie poi di giurpatronato ecclesiastico, premesso pure il concorso, daranno l'istituzione a quelli, che il patrono ecclesiastico presenterà come i più degni tra gli approvati dagli esaminatori. Finalmente nelle parrocchie di giurpatronato laico il vescovo istituirà il presentato, purchè nell'esame sia rinvenuto idoneo. In tutti i sopraddetti casi, i vescovi non isceglieranno, se non persone accette al governo.

XIII. Il vescovo, oltre le altre pene canoniche, potrà punire gli ecclesiastici colpevoli, anche col rinchiuderli nei semisari, e nelle case dei regolari.

XIV. Nessun parroco potrà essere astretto ad amministrare il sacramento del matrimonio a chiunque sia legato da qualcheduno degli impedimenti canonici.

XV. Non si farà alcuna soppressione di fondazioni ecclesiastiche, qualunque esse sieno, senza l'intervento dell'autorità della Sede apostolica.

XVI. Attese le straordinarie vicende dei passati tempi, e gli effetti che ne sono derivati e principalmente in vista dell'utilità, che da questo concordato ridonda alle cose concernenti la religione, ed anche per l'oggetto di provvedere alla tranquillità pubblica, sua Santità dichiara, che coloro, i quali hanno acquistato dei beni ecclesiastici alienati, non avranno alcuna molestia nè da lui, nè dai romani Pontefici suoi successori, ed in conseguenza la proprietà degli stessi beni, le rendite, e i diritti a quelli annessi saranno immutabili presso i medesimi, e quei che hanno causa da loro.

XVII. Resta severamente proibito

to tuttocìò, che o con la parola, o col fatto, o in iscritto tende a corrompere i buoni costumi, o al disprezzo della religione cattolica, e dei suoi ministri.

XVIII. Il clero sarà esente da ogni sorta di servizio militare.

XIX. Sua Santità riconosce nel presidente della repubblica italiana gli stessi diritti e privilegi, che riconosceva nella maestà dell'imperatore come duca di Milano.

XX. Quanto agli altri oggetti ecclesiastici, dei quali non è stata fatta espressa menzione nei presenti articoli, le cose rimarranno, e saranno regolate a tenore della vegliante disciplina della Chiesa, e sopravvenendo qualche difficoltà, il santo Padre e il presidente della repubblica si riservano di concertarsi tra loro.

XXI. Il presente concordato è sostituito a tutte le leggi, ordinazioni, e decreti emanati finora dalla repubblica sopra materie di religione.

XXII. Ambedue le parti contraenti promettono, che tanto esse, quanto i loro successori osserveranno religiosamente tutte le cose, delle quali si è convenuto per l'una parte e per l'altra nei presenti articoli.

Il cambio delle ratifiche sarà fatto in Parigi dopo lo spazio di due mesi.

Fatto in Parigi il giorno 16 settembre 1803. Seguono i nomi dei plenipotenziari ec.

Concordato tra Pio VII, e Luigi XVIII re di Francia.

Ritornata la Francia sotto il dominio del suo re, la religione di quel reame reclamò che si ponesse un

riparo alla vedovanza di molte chiese, e che tolto fosse lo stato penoso d'incertezza intorno al concordato del 1801, pei gravissimi disordini avvenuti. Rimossi gli ostacoli, e principalmente sul giuramento della carta costituzionale, e colla dichiarazione di piena sottomissione di sei antichi vescovi, a quanto la santa Sede avesse fatto, Pio VII nominò per conchiuderlo in suo plenipotenziario il segretario di stato Cardinal Ercole Consalvi, e il re di Francia il conte Blacas d'Aulps, ambasciatore in Roma; laonde il concordato contiene le seguenti condizioni, e fu sostituito a quello del 1801.

Art. I. Il concordato tra il sommo Pontefice Leone X, e Francesco I re di Francia è ristabilito.

II. In conseguenza dell'articolo precedente, quello del dì 15 luglio 1801 cessa di avere effetto.

III. Gli articoli chiamati organici fatti senza saputa della Santità sua, e promulgati senza alcuna sua approvazione il dì 8 aprile dell'anno 1802, insieme col sopraddetto concordato del dì 15 luglio 1801, sono abrogati in tuttocìò, che hanno di contrario alla dottrina, ed alle leggi della Chiesa.

IV. Le chiese, che nel regno di Francia furono soppresse con la bolla di sua Santità del dì 29 novembre 1801, saranno nuovamente erette sino a quel numero, che di comune consenso sarà stabilito come più vantaggioso alla religione.

V. Tutte le chiese arcivescovili e vescovili del regno di Francia, erette con la sopraddetta bolla del dì 29 novembre 1801, sono conservate insieme coi loro titolari attuali.

VI. L'articolo precedente relativa-

mente alla conservazione dei medesimi titolari attuali nelle loro sedi vescovili ed arcivescovili presentemente esistenti in Francia, non potrà impedire alcune particolari eccezioni fondate sopra gravi e legittime cause, nè che alcuni dei detti titolari attuali possano essere trasferiti ad altre sedi.

VII. Le diocesi delle chiese sì presentemente esistenti, come delle altre le quali debbono erigersi, richiesto prima il consenso degli attuali vescovi, e capitoli delle sedi vacanti, saranno ristrette tra quei limiti che si conosceranno di maggior vantaggio all'amministrazione di esse.

VIII. Sarà fissata una dotazione conveniente a tutte le chiese sì esistenti, che da erigersi nuovamente in beni stabili, e in rendite sullo stato, quanto più presto si potrà, ed intanto sarà assegnata ai pastori delle medesime una rendita sufficiente per migliorare la condizione. Sarà egualmente provveduto alla dotazione dei capitoli, delle parrocchie, e dei seminari tanto esistenti che da erigersi.

IX. Sua Santità, e sua maestà cristianissima conoscono tutti i mali, che affliggono le chiese della Francia, e veggono parimenti quanto il sollecito accrescimento delle sedi attualmente esistenti sia per essere proficuo alla religione. Affinchè pertanto non sia ritardato più lungamente un vantaggio sì grande, sua Santità procederà senza indugio con la promulgazione di una bolla all'erezione delle sedi, ed alla nuova circoscrizione delle diocesi sopradette.

X. Volendo sua maestà cristianissima dare un nuovo attestato del suo impegno per la religione, use-

rà, di concerto colla Santità sua, di tutti i mezzi che sono in suo potere, per far cessare quanto più presto sarà possibile, i disordini, e gli ostacoli che si oppongono al bene della religione, ed alla esecuzione delle leggi della Chiesa.

XI. I territori delle antiche abbazie dette *nullius* saranno uniti a quelle diocesi, dentro i confini delle quali si troveranno compresi nella nuova circoscrizione.

XII. La reintegrazione del concordato osservato in Francia fino al 1789 (stipulata con l'articolo primo di questa convenzione) non porterà seco la reintegrazione delle abbazie, dei priorati, e degli altri benefizi, che in quel tempo esistevano. Ciò non ostante i benefizi, che potranno fondarsi in avvenire, saranno soggetti alle regole prescritte nel concordato medesimo.

XIII. Le ratifiche della convenzione presente saranno cambiate dentro un mese, o più presto, se sia possibile.

XIV. Appena cambiate queste ratifiche, sua Santità confermerà con sua bolla la presente convenzione ed immediatamente dopo pubblicherà una seconda bolla per fissare la circoscrizione delle diocesi.

In fede di che i rispettivi plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione, e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatto a Roma li 11 giugno 1817.

Ercole Cardinal Consalvi.

Blacas d'Aulps.

Questo concordato fu poscia pubblicato da Pio VII nel concistoro segreto de' 28 luglio 1817, e fe-

steggiato colla creazione di alcuni Cardinali, tre de' quali francesi, cioè Talleyrand de Perigord, de la Luzerne, e de Bossuet, innalzati poi dal re alla dignità di pari del regno. *V. Pistolesi, Vita di Pio VII* tomo IV, p. 177; Bellomo, *Continuazione del Bercastel* vol. II, p. 168, e seguenti, riportando quest'ultimo a p. 173 quanto dissero i nemici di questo nuovo concordato, e i paralogismi di M. de Pradt. Colla bolla poi degli 8 ottobre 1822, Pio VII effettuò la circoscrizione delle diocesi, come si legge nella bolla *Paternae charitatis sollicitudo, qua conventionem*, etc.

Concordato tra Pio VII, e Massimiliano Giuseppe re di Baviera.

Questo concordato fu stipulato nel 1817, ed oltre al cenno, che se ne diede all'articolo *Baviera (Vedi)*, qui lo riportiamo interamente ne' suoi articoli.

Art. I. La religione cattolica apostolica romana sarà conservata illesa in tutto il regno di Baviera, e i paesi soggetti con quei diritti, e quelle prerogative, delle quali dee godere, giusta le ordinazioni divine, e le sanzioni canoniche.

II. Sua Santità, *servatis servandis*, stabilirà le diocesi del regno di Baviera nella maniera seguente. Trasferirà la sede di Frisigna a Monaco, e la erigerà in metropolitana, la quale avrà a sua diocesi l'attual territorio della diocesi di Frisigna. Il vescovo però di questa chiesa, e i successori di lui dovranno essere chiamati arcivescovi di Monaco, e di Frisigna. Assegnerà allo stesso arcivescovo in suffraganee le chiese vescovili di Au-

gusta, Passavia, e quella di Ratisbona, previa la soppressione della loro qualità metropolitana. Il vescovo però della chiesa di Passavia, attualmente vivente, godrà sinché avrà vita, del privilegio di esenzione. Erigerà la chiesa di Bamberg in metropolitana, e le assegnerà a suffraganee le chiese episcopali di Wirtzburgo, Eichstet, e Spira. Il territorio di Ascaffemburgo, che apparteneva un tempo alla diocesi di Magonza, ed ora appartiene a quella di Ratisbona, e la parte bavarica della diocesi di Fulda, sarà aggiunta alla diocesi di Wirtzburgo. Unirà poi alla diocesi di Augusta la parte bavarica della diocesi di Costanza, insieme col territorio esente di Kempten. In simil guisa la parte bavarica della diocesi di Salisburgo, e il territorio della prepositura esente di Bercktolgaden, parte si unirà da lui alla diocesi di Passavia, parte a quella di Monaco; alla quale eziandio assegnerà la diocesi di Chiemsec, previa la soppressione di questa sede. Saranno designati i nuovi confini di ciascuna diocesi in quanto sarà necessario.

III. I capitoli delle chiese metropolitane avranno due dignità, il preposito cioè, il decano, e dieci canonici; e i capitoli delle chiese cattedrali avranno parimenti due dignità, cioè il preposito, il decano, e otto canonici. Ciascun capitolo inoltre, tanto metropolitano quanto cattedrale, avrà almeno sei prebendati, ossia vicari. Se poi in avvenire le rendite di queste chiese, per mezzo di nuove fondazioni, o per accrescimento de' beni, si aumentassero a segno, che erigere si possano nuove prebende, si accrescerà altresì il numero de' canoni-

ci e de' vicari. In ogni capitolo gli arcivescovi, e i vescovi destineranno, a norma del sagra concilio tridentino, due de' canonici, i quali adempiano rispettivamente le parti di teologo, e di penitenziere. Le dignità, e i canonici tutti, oltre il servizio del coro, serviranno da consiglieri agli arcivescovi, e ai vescovi nell'amministrazione delle loro diocesi. Agli arcivescovi però, e ai vescovi sarà libero totalmente l'assegnar ad essi a proprio beneplacito le speciali incumbenze del loro officio. In simil maniera gli arcivescovi, e i vescovi assegneranno gli offizi de' vicari. Sua maestà assegnerà cinquecento fiorini annui a quelli, che avranno la carica di segretari vescovili.

IV. Le rendite delle mense arcivescovili e vescovili, saranno stabilite in beni, o fondi stabili da lasciarsi alla libera amministrazione degli arcivescovi e vescovi. Di un simile genere di beni, e del medesimo diritto di amministrazione godranno i capitoli delle chiese metropolitane, e cattedrali, e i vicari, ossia prebendati addetti al servizio delle chiese sopraddette. La quantità delle rendite annuali, sottratti i pesi, sarà la seguente:

Diocesi di Monaco.

Per l'arcivescovo sarà di fiorini ventimila; pel preposito, di fiorini quattromila; pel decano, di fiorini quattromila; per ciascuno de' cinque canonici giuniori, di fiorini mille seicento; per ciascuno dei tre vicari seniori, di fiorini ottocento; per ciascuno dei tre vicari giuniori, di fiorini seicento.

Diocesi di Bamberg.

Per l'arcivescovo, di fiorini quindicimila; pel preposito, di fiorini tremila e cinquecento; pel decano, di fiorini tremila e cinquecento; per ciascuno de' cinque canonici seniori, di fiorini mille e ottocento; per ciascuno de' cinque canonici giuniori, di fiorini mille quattrocento; per ciascuno de' vicari seniori, di fiorini ottocento; per ciascuno dei tre vicari giuniori, di fiorini seicento.

Diocesi di Augusta, Ratisbona, e Wirtzburgo.

Per ciascun vescovo, di fiorini diecimila; per ciascun preposito, di fiorini tremila; per ciascun decano, di fiorini tremila; per ciascuno dei quattro canonici seniori, di fiorini mille seicento; per ciascuno dei quattro canonici giuniori, di fiorini mille e quattrocento; per ciascuno dei tre vicari seniori, di fiorini ottocento; per ciascuno dei tre vicari giuniori, di fiorini seicento.

Diocesi di Passavia, Eichstett e Spira.

Per ciascun vescovo, di fiorini ottomila; per ciascun preposito, di fiorini duemila e cinquecento; per ciascun decano, di fiorini duemila e cinquecento; per ciascuno de' quattro canonici seniori, di fiorini mille e seicento per ciascuno de' canonici giuniori, di fiorini mille e quattrocento; per ciascuno de' tre vicari giuniori, di fiorini seicento.

Tutte queste rendite dovranno nella loro somma conservarsi sempre salve ed intere, e i beni e i fondi da cui proverranno, non potranno essere nè distratti, nè cambiati in pensioni. Nel tempo che

vacheranno le sedi arcivescovili e vescovili, le dignità, i canonicati, le prebende, ossia i vicariati, le sopraddette rendite avranno a percipiarsi, e conservarsi a vantaggio delle chiese rispettive. Inoltre tanto agli arcivescovi e vescovi, quanto alle dignità, ai canonici seniori, e vicari parimenti seniori, sarà assegnata un'abitazione corrispondente alla loro dignità, e al loro stato. Sua maestà assegnerà anche un locale adatto per la curia arcivescovile e vescovile, pel capitolo, e per l'archivio. L'una parte e l'altra dei contraenti nominerà commissari per l'esecuzione di questo assegnamento di rendite, fondi, e beni da compirsi entro un trimestre dopo la ratifica della presente convenzione, se pure potrà farsi, o al più entro un semestre, e sua maestà comanderà, che sieno in autentica forma esibiti tre esemplari dell'atto formale di tale assegnazione, uno per l'archivio regio, l'altro pel nunzio apostolico, e il terzo per l'archivio di ciascuna chiesa. Gli altri benefizi dove esistono saranno conservati. In quanto poi alla diocesi di Spira, poichè per circostanze particolari non le si possono per ora assegnare beni fondi e beni stabili, le sarà intanto provveduto dalla maestà sua sino a tanto che le si possa fare un tale assegnamento, col l'assegnamento di una prestazione annua da pagarsi nella somma pel vescovo, di fiorini seimila; pel preposito, di fiorini mille cinquecento; pel decano, di fiorini mille cinquecento; per ciascuno degli otto canonici, di fiorini mille; per ciascuno dei sei vicari, di fiorini seicento. Finalmente i fondi, le rendite, i beni mobili ed immobili delle fabbriche e delle stesse chiese, sa-

VOL. XVI.

ranno conservati, e se non basteranno per la manutenzione delle chiese, per le opere del culto divino, e i salari degl'inservienti necessari, supplirà sua maestà.

V. Sieno conservati a ciascuna diocesi i propri seminari, e provveduti di congrua dotazione in beni, e fondi stabili. Nei seminari saranno ammessi, formati, ed educati, a norma del sagra concilio di Trento, quei giovanetti, i quali gli arcivescovi, e i vescovi, giusta la necessità, e l'utilità delle diocesi, giudicheranno dovere essere ammessi. La sistemazione, l'amministrazione, l'istruzione, il regime di questi seminari saranno di pieno e libero diritto soggetti all'autorità degli arcivescovi, e vescovi secondo le forme canoniche. I rettori, e i professori de' seminari saranno pure nominati dagli arcivescovi e dai vescovi, e qualunque volta lo giudicheranno essi necessario ed utile, ne saranno rimossi. Siccome è dovere de' vescovi il vegliare nelle dottrine appartenenti alla fede e ai costumi, così in niun modo saranno impediti dall'esercitare un tal dovere anche sulle scuole pubbliche.

VI. La sua real maestà assegnerà parimenti, di concerto cogli arcivescovi, e vescovi, una casa con dote sufficiente, nella quale ritrovinno asilo, e sollievo i chierici infermi, e vecchi.

VII. Inoltre sua maestà, considerando quanti vantaggi abbiano ritratto la Chiesa e lo stato dagli Ordini religiosi, e quanti ritrarre ne possano in avvenire, e affine eziandio di mostrare il suo propenso animo verso la santa Sede, procurerà d'accordo con la santa Sede, di ristabilire con una conven-

vole dotazione alquante case degli Ordini monastici dell'un sesso e dell'altro per l'educazione della gioventù nella religione e nelle lettere, e in aiuto de' parrochi, o per la cura degli infermi.

VIII. I beni de' seminari, delle parrocchie, de' benefizi, delle fabbriche, e di tutte le altre ecclesiastiche fondazioni, dovranno essere sempre nella loro integrità conservati, nè potranno essere distrutti, o cambiati in pensione. La Chiesa inoltre avrà il diritto di acquistare nuovi possedimenti, e qualunque acquisto faccia di nuovo sarà suo proprio, e godrà dello stesso diritto, che le antiche fondazioni ecclesiastiche. Nè di esse, nè di quelle che in appresso si faranno, potrà farsi soppressione alcuna ed unione, senza l'intervento dell'autorità della sede apostolica, salve le facoltà attribuite ai vescovi dal concilio tridentino.

IX. Sua Santità, avendo in mira il vantaggio, che da questa convenzione deriva alla religione e alle cose ecclesiastiche, concederà in perpetuo alla maestà del re Massimiliano Giuseppe, e ai cattolici successori di lui con lettere apostoliche, da spedirsi subito dopo la ratifica della presente convenzione, l'indulto di nominare alle sedi vacanti arcivescovili e vescovili del regno bavarico, degni ed idonei ecclesiastici, forniti di quelle doti, che ricercano i sagri canoni. Sua Santità poi darà alle persone che sieno tali, la canonica istituzione giusta le forme consuete. Prima però che l'abbiano avuta, non potranno in veruna maniera intromettersi nel regime, ossia nell'amministrazione delle rispettive chiese, alle quali sono nominati. Le tasse

poi delle annate e della cancelleria, saranno stabilite di nuovo proporzionatamente alle rendite annuali di ciascuna mensa.

X. Sua Santità conferirà le prepositure così nelle chiese metropolitane, che nelle cattedrali. Ai decanati nominerà sua maestà, e nominerà eziandio ai canonicati nei mesi apostolici, ossia papali. In quanto agli altri sei mesi, nominerà nei primi tre l'arcivescovo e il vescovo, e negli altri tre il capitolo. Non saranno in avvenire ammessi nei capitoli delle chiese metropolitane e cattedrali, che quei nazionali, i quali, oltre le qualità richieste dal sacro concilio di Trento, abbiano con lode atteso alla cura delle anime, e sieno stati di aiuto all'arcivescovo, o al vescovo nell'amministrazione della diocesi, oppure si sieno resi illustri per virtù, o per scienza. I vicariati poi delle stesse chiese metropolitane, o cattedrali, saranno liberamente conferiti dall'arcivescovo, o dal vescovo. Per questa volta però, essendochè non possono osservarsi tutte le cose che sonosi stabilite in questo articolo, per non trovarsi ancora formati i capitoli, il nunzio apostolico, d'accordo con sua maestà, ed ascoltati quei che vi avessero interesse, costituirà i nuovi capitoli. Lo stesso si praticherà intorno ai vicari, ossia ai prebendati. Alle dignità, ai canonici, e ai beneficiati tutti residenziali, siccome è proibita, secondo i sagri canoni, la pluralità dei benefizi, così è comandata la residenza secondo il rigore degli stessi canoni, salva però sempre l'autorità della Sede apostolica.

XI. Il re di Baviera presenterà a quei benefizi sì parrocchiali che curati e semplici, a quali presenta-

vano i duchi ed elettori antecessori suoi per legittimo diritto di patronato, acquistato o per dotazione, o per fondazione, o per costruzione. Inoltre sua maestà presenterà a quei benefizi, a cui presentavano le corporazioni ecclesiastiche, che non esistono attualmente. I sudditi di sua maestà, i quali godono nel modo legittimo di sopra esposto del diritto di patronato, presenteranno ai benefizi sì parrocchiali che curati e semplici soggetti a questo diritto. Gli arcivescovi, e vescovi daranno la istituzione canonica ai presentati aventi i dovuti requisiti, premesso l'esame intorno alla dottrina e ai costumi da farsi dagli stessi Ordinari, se si tratta di benefizi patronati o curati. La presentazione poi a tutti questi benefizi si farà entro il tempo prescritto dai canoni, altrimenti saranno essi liberamente conferiti dai vescovi, e dagli arcivescovi. Gli altri benefizi tutti sì parrocchiali che curati, e semplici, che conferivano prima i vescovi antecessori delle otto chiese del regno di Baviera, saranno liberamente conferiti dagli arcivescovi, e dai vescovi a persone accette a sua maestà.

XII. Agli arcivescovi ed ai vescovi sarà libero di esercitare per loro regime nelle diocesi quel che compete ad essi in forza del pastorale ministero, e per dichiarazione, o per disposizione de' sagri canoni, secondo la presente disciplina delle chiese approvata dalla santa Sede. Specialmente potranno sostituire in qualità di vicari consiglieri ed aiutatori della loro amministrazione qualunque, che giudicheranno idoneo ai suddetti uffici: oltre a ciò sarà lecito ad essi promuovere

allo stato clericale ed anche agli ordini maggiori per titolo approvato dai sagri canoni (previo l'esame da farsi dagli stessi arcivescovi e vescovi, o dai vicari loro, insieme cogli esaminatori sinodali), tutti quelli che giudicheranno o necessari, od utili alle loro diocesi, ed al contrario allontanare dagli ordini quelli, che giudicheranno indegni, senza che possano per verun modo esserne impediti.

Conoscere nel loro foro le cause ecclesiastiche, e massimamente le cause matrimoniali che, giusta il canone duodecimo, sessione 24 del sacro concilio, spettano ai giudici ecclesiastici; e portare di esse sentenza, eccetto le cause meramente civili dei chierici, per modo di esempio di contratti, debiti, eredità, le quali saranno conosciute, e definite dai giudici laici.

Castigare colle pene stabilite dal sacro concilio di Trento, e con altre, che giudicheranno opportune, i chierici degni di riprensione, o che non portino l'abito clericale alla loro dignità ed al loro ordine conveniente, salvo però il ricorso canonico, e metterlo in custodia nei seminari, e nelle case da destinarsi a questo effetto, punir eziandio colle censure qualunque fra i fedeli, che sia trasgressore delle leggi ecclesiastiche, e dei sagri canoni.

Comunicare col clero e col popolo diocesano per dovere dell'ufficio pastorale, e pubblicare liberamente le loro istruzioni ed ordinazioni sulle cose ecclesiastiche; di più sarà totalmente libera la comunicazione dei vescovi, del clero e del popolo colla santa Sede, per le cose spirituali, ed ecclesiastiche.

Erigere, dividere ed unire le

parrocchie di concerto con sua reale maestà, principalmente per ciò che riguarda l'assegnazione delle rendite.

Ordinare, e determinare le preghiere pubbliche, ed altre pie opere quanto lo richiederà il bene della Chiesa, o dello stato, o del popolo, e vegliare perchè nelle funzioni ecclesiastiche, e specialmente nella messa, e nella amministrazione de' sacramenti, si usino le forme della Chiesa in lingua latina.

XIII. Quante volte gli arcivescovi e vescovi indicheranno al governo libri o impressi nel regno o introdottivi, i quali contengano qualche cosa contraria alla fede, ai buoni costumi, e alla disciplina della Chiesa, il governo ordinerà, che sia nel dovuto modo impedita la loro divulgazione.

XIV. Sua maestà proibirà, che la religione cattolica e i riti, ossia la liturgia di lei sieno disprezzati o con parole, o con fatti, o con iscrizioni, o che sieno impediti i pastori, o i ministri della Chiesa nell'esercizio della loro carica, per custodire massimamente la dottrina della fede, e dei costumi, e la disciplina ecclesiastica. Desiderando inoltre, che giusta i divini precetti sia serbato il dovuto onore ai santi ministri, non soffrirà, che alcuna cosa si faccia, la quale possa portare loro disonore, o renderli dispregevoli, anzi comanderà, che in qualunque occasione tutti i magistrati del regno li trattino con particolare riverenza, e coll'onore dovuto alla loro dignità.

XV. Gli arcivescovi, e i vescovi faranno alla presenza di sua maestà il giuramento di fedeltà pres-

so colle seguenti parole: " Io giuro e prometto sopra il santo evangelo divino, ubbidienza e fedeltà alla reale maestà: parimenti prometto, che io non avrò alcuna comunicazione, nè interverrò ad alcuna adunanza, nè serberò dentro o fuori alcuna sospetta unione, che nuoca alla pubblica tranquillità, e se tanto nella mia diocesi, o altrove, saprò che alcuna cosa si tratti in danno dello stato, lo manifesterò a sua maestà ".

XVI. Con la presente convenzione le leggi, le ordinazioni, e i decreti emanati finora nella Baviera sono abrogati in quanto ad essa si oppongono.

XVII. Ogni altro oggetto, che spetta alle cose, o persone ecclesiastiche, di cui non si è fatta esplicita menzione, sarà diretto ed amministrato secondo la dottrina della Chiesa, e la vigente approvata disciplina di lei. Se poi in avvenire sopravverrà qualche difficoltà, sua Santità, e sua maestà si riservano di conferire fra loro la cosa, ed accomodarla amichevolmente.

XVIII. L'una parte e l'altra dei contraenti promette, ch'esse, e i successori loro manterranno inviolabilmente tuttociò, di cui si è convenuto fra loro in questi articoli, e la presente convenzione sarà dichiarata legge di stato da sua maestà. Questa inoltre promette, ch'essa, e i suoi successori niente mai per qualunque cagione aggiungeranno agli articoli di questa convenzione, nè muteranno alcuna cosa di essi, o li dichiareranno senza l'autorità, e la cooperazione della Sede apostolica.

XIX. La consegna delle ratifiche di questa convenzione si farà qua-

ranta giorni dalla data di essa, o più presto se si potrà.

Roma 5 giugno 1817.

Ercolo Cardinal Consalvi.

Casimiro Haeffelin, vescovo di Chersoneso.

Concordato tra Pio VII, e Vittorio Emmanuele re di Sardegna.

Mentre nel glorioso pontificato di Pio VII, e dopo il suo trionfale ritorno in Roma, si fecero tanti concordati ed ecclesiastici regolamenti per far rifiorire la cattolica religione nelle regioni oltramontane, per le disastrose vicende, che tanto danno le fecero negli ultimi del decorso secolo, e nei primi del corrente; la pietà, e la sollecitudine de' principi italiani ancora procurarono a' loro sudditi un sì grande spirituale beneficio. Principalmente con tutto l'animo religioso, proprio di un principe della sempre pia real casa di Savoia, a ciò intendeva il re di Sardegna Vittorio Emmanuele, che maggiore pur anche ne sentiva il bisogno, dappoichè le diocesi de' suoi stati di terraferma governate venivano in forme diverse secondochè a diversi governi avevano obbedito nei politici sconvolgimenti, guerre, e successive invasioni. Avendo il re spedito a Roma per tal effetto il conte Barboux, in qualità di suo ministro plenipotenziario, egli felicemente nel 1817 stipulò colla santa Sede gli articoli di un concordato, per conseguenza del quale nacque una nuova circoscrizione di diocesi, secon-

do la bolla pontificia promulgata da Pio VII nel mese di giugno dell'anno stesso. Da essa ricavasi, che negli stati di terraferma vennero erette dieci nuove sedi vescovili, rimanendo sussistenti tutte quelle stabilite dalla bolla, che il medesimo Pio VII avea emanato nel 1803. Le nuove sedi furono: Alba, Aosta, Biella, Bobbio, Fossano, Pinerolo, Susa, Tortona, Alessandria, e Cuneo. La sede di Vercelli fu innalzata al grado di chiesa metropolitana, di cui assegnaronsi per suffraganee Alessandria, Biella, Casale, Novara, e Vigevano, siccome della metropolitana di Torino si dichiararono suffraganee, Acqui, Asti, Ivrea, Mondovì, Saluzzo, Alba, Cuneo, Fossano, Pinerolo, e Susa. Le chiese vescovili di Tortona, di Bobbio, e di Nizza divennero suffraganee di Genova, alle cui archidiocesi fu aggiunta l'isola di Capraja.

Concordato tra Pio VII, e Ferdinando I, re delle due Sicilie.

Dopo il tragico fine di Murat a Pizzo di Calabria, vieppiù assicurato sul trono Ferdinando intraprese a riunire i due suoi regni in un sol corpo diretto da eguali leggi: il perchè poscia non più si fece chiamare Ferdinando IV, ma Ferdinando I. Quindi stabilì di dare ai due regni un medesimo regolamento ecclesiastico. A ciò venne spronato dal suo religioso zelo, dappoichè a cagione degli antecedenti politici sconvolgimenti, conveniva rinnovare l'ordinamento delle diocesi de' suoi domini. A tal effetto il cav. Luigi de Medici di lui ministro di stato, in qualità di suo plenipotenziario, avendo intavolato in Roma colla santa Sede le pra-

tiche per la formazione di un concordato, per la fervorosa brama che aveva il Pontefice Pio VII di riparare i disordini, che nelle cose ecclesiastiche eransi introdotti nel regno delle due Sicilie, furono le pratiche medesime coronate da un esito felice, ed in trentacinque articoli, che qui appresso per la loro importanza riportiamo, venne nel concordato abbracciata presso che l'intera legislazione.

Art. I. La religione cattolica apostolica romana è la sola religione del regno delle due Sicilie, e vi sarà sempre conservata con tutti i diritti, e le prerogative, che le competono secondo l'ordinazione di Dio, e le sanzioni canoniche.

II. In conformità dell'articolo precedente, l'insegnamento nelle regie università, collegi e scuole sì pubbliche che private, dovrà in tutto essere conforme alla dottrina della medesima religione cattolica.

III. Riconosciutasi nella convenzione del 1741 la necessità di venire alla unione di parecchi piccolissimi vescovati, dove i vescovi non possono mantenersi colla decenza dovuta, e questa unione che allora non fu eseguita essendo ora divenuta ancor più necessaria per la maggior decadenza delle suddette, ed altre mense, si farà nei domini di qua dal Faro, nel modo debito, e ricercato prima il consenso delle parti che vi avranno interesse, una nuova circoscrizione di diocesi. Nel determinarla si avrà riguardo al comodo de' fedeli, e in particolar modo al loro spirituale vantaggio. Fra le sedi, o che per troppa scarsezza di rendite, o per l'oscurità de' luoghi, o per altri ragionevoli motivi non potranno conservarsi, le più antiche, e le più

insigni si conserveranno come cattedrali. Nei domini poi di là dal Faro si conserveranno tutte le sedi arcivescovili e vescovili, che attualmente esistono, e di più affine di provvedere meglio al comodo e al vantaggio spirituale de' fedeli, ne sarà accresciuto il numero. I territori di alcune abbazie *Nullius dioecesis*, sia per la loro piccolezza che ne hanno fatta, verranno di concerto unite a quelle diocesi, entro i cui confini si troveranno nella nuova circoscrizione. Le abbazie concistoriali, che si ritrovano colla rendita di là di cinquecento ducati annui rimarranno senza essere aggregate. I fondi delle altre minori della rendita suddetta, quando non siano di jus patronato, o si aggregeranno ad altre abbazie ecclesiastiche sino all'indicata somma di ducati cinquecento, o ne sarà disposto in favore dei capitoli, e delle parrocchie. Questa disposizione non riguarda le commende degli Ordini militari.

IV. Ciascuna mensa vescovile del regno non potrà avere una rendita minore di annui ducati tre mila in beni stabili, libera dai pubblici pesi. La Santità sua, di concerto con sua maestà, assegnerà il più presto possibile tali dotazioni in favore di quei vescovati, coi quali sarà applicabile la presente disposizione.

V. Ciascuna chiesa, sia arcivescovile, sia vescovile, avrà il suo capitolo e seminario, ai quali sarà conservata se sufficiente, o accresciuta, se mancante in parte, e se fosse necessario anche per intero assegnata una sufficiente dote in beni stabili. Ciascuna dignità del capitolo metropolitano di Napoli non avrà meno di ducati cinquecento

di annua rendita, e gli altri canonicati non meno di ducati quattrocento. Le dignità dei capitoli delle altre chiese arcivescovili, e vescovili, che nella nuova circoscrizione verranno stabilite, nella parte del regno di qua dal Faro, non dovranno aver meno di ducati centottanta di annua rendita, ed i canonicati non meno di ducati cento. Questa disposizione non comprende i canonicati di patronato regio, ecclesiastico, e laicale, i quali si conserveranno nello stato in cui sono, a meno che dai rispettivi patroni non se ne vogliano nelle debite forme aumentare le rendite. I seminari saranno regolati, e le loro rendite amministrare a tenore del concilio di Trento.

VI. Le rendite delle chiese da unirsi si applicheranno a quelle chiese, le quali nella nuova circoscrizione si conserveranno, meno che gli altri casi urgenti delle suddette chiese da riunirsi richiedessero altra applicazione ecclesiastica da farsi coll' intervento della santa Sede. I capitoli di quelle chiese, che nella nuova circoscrizione non saranno conservati, ricercato prima il consenso degl' interessati, saranno convertiti in capitoli collegiati, e la loro rendita rimarrà tal quale si trova nello stato presente.

VII. Le parrocchie, le quali non hanno una sufficiente congrua, avranno un supplemento di dote in tale proporzione, che le cure di sotto due mila anime non abbiano meno di ducati cento annui; quelle di sotto cinque mila anime ducati centocinquanta; le altre finalmente di cinquemila anime in sopra non meno di ducati duecento annui. Sarà a carico delle rispetti-

ve comuni il mantenimento delle chiese parrocchiali, e del sotto parroco, qualora non vi sieno rendite addette a questo fine, e per la sicurezza se ne assegneranno i fondi, o tassa privilegiata nel pagamento. Questo articolo non comprende le chiese parrocchiali di jus patronato regio ecclesiastico, e laicale canonicamente acquistato, le quali saranno a carico dei rispettivi patroni. Neppure vi restano comprese le chiese ricettizie, sieno numerate, sieno innumerate, i capitoli, e le collegiate con cura di anime, avendo la loro congrua nella massa comune.

VIII. La collazione delle abbazie concistoriali, che non sono di regio patronato, spetterà sempre alla santa Sede, la quale le conferirà ad ecclesiastici sudditi di sua maestà. I benefici semplici di libera collazione, con fondazione ed erezione in titolo ecclesiastico, saranno conferiti dalla santa Sede, e dai vescovi secondo la distinzione dei mesi nei quali la vacanza succeda, cioè dal gennaio al giugno dalla santa Sede, e da luglio al dicembre dai vescovi. La provvista sarà sempre in persone suddite di sua maestà.

IX. Si rassegnerà sollecitamente al santo Padre la nota delle abbazie come si ritrova nella curia del cappellano maggiore, che sono di nomina di sua maestà, e la nota di quelle, che sono di regio patronato. Queste note potranno in seguito di concerto rettificarsi.

X. I canonicati di libera collazione, tanto dei capitoli cattedrali, che dei collegiati, si conferiranno rispettivamente dalla santa Sede, e nei secondi sei mesi dai vescovi. La prima dignità sarà sempre di libera collazione della santa Sede.

XI. La Santità sua accorda ai vescovi del regno il diritto di conferire le parrocchie, che verranno a vacare in ogni tempo. Previo il concorso delle parrocchie di libera collazione, i vescovi le conferiranno ai soggetti fra gli approvati ch'eglino giudicheranno i più degni. Nelle parrocchie poi di jus patronato ecclesiastico, premesso pure il concorso, daranno l'istituzione a quelli che il patrono ecclesiastico presenterà come i più degni fra gli approvati dagli esaminatori. Finalmente, nelle parrocchie di jus patronato regio e laicale, il vescovo istituirà il presentato, purchè sull'esame sia rinvenuto idoneo. Si eccettuano le parrocchie, che vacheranno in curia, o per promozione a qualche dignità ecclesiastica, o canonico conferito dalla santa Sede, le quali saranno di collazione pontificia.

XII. Tutti i beni ecclesiastici, non alienati dal governo militare, che al ritorno di sua maestà si sono trovati nell'amministrazione del così detto demanio, sono restituiti alla chiesa. Seguita la ratifica del presente concordato, la massa degli anzidetti beni sarà interinalmente amministrata da quattro sceltissimi soggetti, due de' quali verranno nominati da sua Santità, e due da sua maestà, e questi dovranno fedelmente amministrarli finchè non sieno nel modo debito destinati ed applicati.

XIII. Essendo stata alienata sotto il governo militare nei domini di qua dal Faro non poca parte di beni appartenenti alla chiesa, e la maestà sua per opporsi con tutti gli sforzi possibili alla incursione nemica, tanto in Napoli, prima che seguita fosse la invasione di detti

dominii, quanto in quella di là dal Faro, per impedire che fossero invasi essendo stata costretta ad alienare una piccola quantità di fondi ecclesiastici con avere assegnato ai possessori ecclesiastici nei suddetti domini di là dal Faro per la dovuta indennizzazione altrettante rendite civili; perciò ad istanza della maestà sua, ed avuto riguardo alla pubblica tranquillità, che alla religione sommamente importa di conservare, sua Santità dichiara che i possessori di tutti gli anzidetti beni non avranno alcuna molestia nè da sè, nè dai romani Pontefici suoi successori, e che in conseguenza la proprietà degli stessi beni, le rendite, e i diritti a quelli annessi, saranno immutabili presso i medesimi, e quelli che hanno causa da loro.

XIV. Le attuali ristrette circostanze economiche del patrimonio regolare non alienato, e trovato da sua maestà al suo ritorno nell'amministrazione del così detto demanio, non permettendo di ripristinare tutte le case religiose, dell'uno e dell'altro sesso, le medesime verranno ripristinate in quel maggior numero, che sarà compatibile coi mezzi di dotazione, e specialmente le case di quegli istituti, che sono addetti all'istruzione della gioventù nella religione, e nelle lettere, alla cura degl'infermi, e alla predicazione. I beni dei regolari possidenti, non alienati, saranno con debita proporzione ripartiti fra i conventi da riaprirsi, senza avere alcun riguardo ai titoli delle antiche proprietà, che in vigore del presente articolo tutti restano estinti. I locali religiosi non alienati, eccettuati quelli interamente addetti ad altri usi pubblici, se per mancanza di mezzi non potranno ripristinar-

si formeranno parte del patrimonio regolare, ed essendovi l'utilità del detto patrimonio, potranno anche alienarsi, colla condizione che il prezzo ricavato, debba surrogarsi in vantaggio del patrimonio medesimo. Si aumenterà il numero de' conventi, che tuttavia esistono dei religiosi osservanti, riformati, alcantarini, e cappuccini, qualora le circostanze, e i bisogni delle popolazioni lo richieggano. Fissate le rendite, e le località già enunciate, sarà libera la vestizione dei novizi degli Ordini regolari possidenti, e delle monache, in proporzione de' mezzi di sussistenza; come allo stesso modo sarà libera la vestizione dei novizi dei religiosi mendicanti. Le doti delle fanciulle che monacheranno, saranno impiegate in favore del monistero secondo le disposizioni economiche. Tutti i religiosi mendicanti che possidenti, i quali saranno ripristinati, come quelli che esistono, dipenderanno dai loro rispettivi superiori generali. Ai religiosi di quegli Ordini regolari possidenti, che si riammetteranno nei domini di qua dal Faro ottenendo l'indulto apostolico di secolarizzazione, e non essendo provveduti di beneficio ecclesiastico, il governo per conto dell'erario continuerà a titolo di patrimonio la pensione di cui ora godono, finchè sieno provveduti di un corrispondente beneficio, o cappellania. Ai religiosi poi di quegli istituti, che non potranno ripristinarsi, il governo continuerà indistintamente il pagamento delle loro attuali pensioni.

XV. La Chiesa avrà il diritto di acquistare nuovi possedimenti, e qualunque acquisto faccia di nuovo sarà suo proprio, e godrà lo stes-

so diritto che le antiche fondazioni ecclesiastiche. Questa facoltà si intende da oggi innanzi, e senza che sia di pregiudizio agli effetti legali delle leggi di ammortizzazione, le quali sono state in vigore finora, e all'esecuzione delle suddette leggi anche in futuro nei casi non ancora consumati, e per le condizioni non ancora verificate. Non potrà farsi soppressione alcuna, o unione delle fondazioni ecclesiastiche senza l'intervento della autorità della Sede apostolica, salvo le facoltà attribuite ai vescovi dal sacro concilio di Trento.

XVI. Le luttuose circostanze dei tempi non permettendo che gli ecclesiastici godano la esenzione dai pubblici pesi regi e comunali, sua maestà promette di far cessare lo abuso nei passati tempi introdotto per cui gli ecclesiastici, e i loro beni venivano più gravati dei laici stessi, che anzi ai momenti felici di maggiori risorse dello stato dal religioso sovrano si supplirà con elargizioni in vantaggio del clero.

XVII. Resterà soppresso il così detto monte frumentario eretto in Napoli, ossia la regia amministrazione degli spogli, e delle rendite delle mense vescovili, abbaziali, ed altri benefizi vacanti. Appena eseguita la nuova circoscrizione delle diocesi, si stabiliranno invece in ciascuna di esse delle amministrazioni diocesane composte di due canonici, che il capitolo, sia metropolitano, sia cattedrale, eleggerà e rinnoverà di tre anni in tre anni per pluralità di voti, e di un regio procuratore, che verrà nominato da sua maestà. A ciascuna amministrazione presiederà il vescovo, o il vicario generale, e nel tempo di sede vacante il vicario capitolare. L'ordi-

nario e sua maestà, per mezzo del suo regio ministro, erogheranno di concerto tutti i frutti percepiti dai sopraddetti vacanti, a beneficio delle chiese, degli ospedali, dei seminari in sussidi caritatevoli, e in altri usi pii; sarà però riservata la metà delle rendite delle mense vescovili vacanti in favore del futuro vescovo. La risoluzione tuttora vigente di depositare nel sopraddetto monte frumentario la terza parte della rendita de' vescovati e benefizi, sotto il nome di terzo pensionabile, in forza del presente articolo resta abrogata; senza che per questo gli attuali pensionati rimangano privi delle pensioni, delle quali sono in possesso. All'occasione delle provviste dei vescovati e benefizi di nomina regia, continuerà ad ammettersi la riserva delle pensioni secondo le forme canoniche. I nominati da sua maestà a tali pensioni otterranno dalla santa Sede le corrispondenti lettere apostoliche, colle quali saranno abilitati a percepirle vita loro naturale durante, rimanendo dopo la loro morte libero da tal peso il vescovato e beneficio, a carico del quale erano state riservate.

XVIII. Sua Santità sopra alcuni vescovati ed abbazie del regno, che verranno stabilite, si riserva *in perpetuum* dodicimila ducati annui di pensioni, delle quali il romano Pontefice *pro tempore* disporrà a suo piacimento in beneficio de' suoi sudditi dello stato ecclesiastico.

XIX. I benefizi, e le abbazie situate nel regno delle due Sicilie, i cui frutti o in parte, o in tutto si trovano applicati a persone ecclesiastiche, ed a varie chiese, collegi, monisteri, e pie case di Roma, e di altri paesi dello stato ecclesia-

stico, dovranno continuare ad essere applicati per lo stesso uso. Questa disposizione non comprende i benefizi, e le abbazie di regio patronato, nè quelli i cui beni sono alienati.

XX. Gli arcivescovi, e i vescovi saranno liberi nell'esercizio del loro pastorale ministero secondo i sagri canoni. Riconosceranno nel loro foro le cause ecclesiastiche, e principalmente le cause matrimoniali, che giusta il numero 12 sessione XXIV del sagro concilio tridentino, spettano ai giudici ecclesiastici, e porteranno su di esse sentenza. Non sono comprese in questa disposizione le cause civili de' chierici, come per esempio quelle di contratti, debiti, eredità, le quali saranno conosciute, e definite dai giudici laici. Castigheranno colle pene stabilite dal sagro concilio di Trento, oltre quelle che giudicheranno opportune, i chierici degni di riprensione, o che non portino l'abito chiericale conveniente alla loro dignità, e al loro ordine, salvo il corso canonico, e li rinchiuderanno nei seminari, e nelle case dei regolari. Procederanno eziandio colle censure contro qualunque tra i fedeli, che sia trasgressore delle leggi ecclesiastiche, e dei sagri canoni. Non saranno impediti dal fare le sagre visite delle rispettive loro diocesi, e *ad limina Apostolorum*, e dal convocare i sinodi diocesani. Ai medesimi arcivescovi, e vescovi sarà libero di comunicare col clero, e col popolo diocesano per dovere dell'ufficio pastorale, pubblicare liberamente le loro istruzioni sulle cose ecclesiastiche, ordinare ed intimare le preghiere pubbliche, ed altre pie pratiche, quando lo richiegga il bene della Chiesa, o dello stato, o del

popolo. Le cause maggiori spetteranno al sommo Pontefice.

XXI. Gli arcivescovi e i vescovi promuoveranno ai sagri ordini, previo il prescritto esame, e quando sieno provveduti del debito patrimonio, o di altro titolo canonico, quei chierici che giudicheranno necessari, o utili alle loro diocesi, colle cautele però e prescrizioni contenute nel decreto del primo luglio 1622 della santa memoria di Gregorio XV, e nel concordato Benedetto, al capitolo quarto, che ha per titolo: *Requisiti de' promovendi*, le quali cautele, e prescrizioni non sono derogate col presente concordato. Essendo necessario di provvedere al sufficiente sostentamento di ciascun ecclesiastico, che nei presenti tempi esige maggiori mezzi, gli arcivescovi, e vescovi da ora in poi aumenteranno la tassa del sagra patrimonio per gli ordinandi da costituirsi in benefondi, la quale non potrà essere nè in minor somma di ducati cinquanta, nè maggiore di ottanta. Avendo dimostrato la speranza accadere frequentemente nel regno, che nel costituire i patrimoni sagri si fanno degli assegni fraudolenti, o simulati, o non liberi da ipoteca, e altri vincoli, per cui gli ordinati a titolo di tali patrimoni si trovano poi sprovveduti e mancanti di sussistenza, ad evitare questo abuso dovrà per la verità del fatto costare in forma legale il documento della pertinenza e della esenzione da ogni vincolo d'ipoteca del fondo, o fondi che dall'ordinando si costituiscono in patrimonio sagra; al qual effetto le curie ecclesiastiche richiederanno il documento della pertinenza, e libertà del fondo al tribunale civile della provincia, il quale non potrà

ricusarlo. I promovendi ai sacri ordini a titolo di beneficio o cappellania, per essere ordinati, dovranno costituirsi un supplemento certo sino all'ammontare della tassa diocesana come sopra, quando il frutto di esso beneficio, o cappellania fosse minore di detta tassa. Questa disposizione non comprende le diocesi, nelle quali già fosse stata canonicamente stabilita una tassa patrimoniale maggiore, a riguardo delle quali non avrà luogo alcun cambiamento.

XXII. Sarà libero di appellare alla santa Sede.

XXIII. La comunicazione colla santa Sede dei vescovi, col clero e popolo su tutte le materie spirituali, e gli oggetti ecclesiastici, sarà pienamente libera, e per conseguenza le circolari, leggi, e decreti del *liceat scribere* sono revocati.

XXIV. Ogni qualvolta gli arcivescovi nei libri introdotti, o che s'introducono stampati, o che si stampano nel regno troveranno qualche cosa contraria alla dottrina della Chiesa, e ai buoni costumi, il governo non ne permetterà la divulgazione.

XXV. Sua maestà sopprime la carica di regio delegato della giurisdizione ecclesiastica.

XXVI. La carica di cappellano maggiore, e la sua giurisdizione si conterrà nei limiti della costituzione di Benedetto XIV, che comincia *Convenit*, e del susseguente motuproprio dello stesso Pontefice sul medesimo oggetto.

XXVII. La proprietà della chiesa sarà sagra ed inviolabile ne' suoi possessi ed acquisti.

XXVIII. In considerazione dell'utilità, che dal presente concor-

dato ridonda alla religione, e alla Chiesa, e per dare un attestato di particolare affezione alla persona di sua maestà il re Ferdinando, sua Santità accorda in perpetuo a lui e ai suoi discendenti cattolici successori al trono, l'indulto di nominare degni ed idonei ecclesiastici forniti delle qualità richieste dai sagri canoni, a tutti quei vescovati ed arcivescovati del regno delle due Sicilie, pei quali sua maestà finora non godeva del diritto della nomina; ed a tal effetto, tostochè sieno seguite le notifiche del presente concordato, sua Santità farà spedire la bolla d'indulto. Sua maestà manifesterà in tempo debito a sua Santità i nominati, affinchè a tenore de' canoni, si facciano i necessari processi, ed ottengano la istituzione canonica nei modi, e nelle forme praticate fino adesso. Prima però che l'abbiano avuta non potranno in verun modo intromettersi nella amministrazione delle rispettive chiese, alle quali sono nominati.

XXIX. Gli arcivescovi, e i vescovi faranno alla persona di sua maestà il giuramento di fedeltà espressa colle seguenti parole: » lo giuro e prometto sopra i santi evange- » li ubbidienza e fedeltà alla real » maestà; parimenti prometto che » io non avrò alcuna comunica- » zione, nè interverrò ad alcuna » adunanza, nè conserverò dentro » o fuori del regno alcuna so- » spetta unione, che nuoca alla » pubblica tranquillità, e se tanto » nella mia diocesi che altrove » saprò che alcuna cosa si tratti » in danno dello stato, lo manife- » sterò a sua maestà.

XXX. Quanto agli altri oggetti ecclesiastici, dei quali non è stata

fatta menzione nei presenti articoli, le cose saranno regolate a tenore della vegliante disciplina della Chiesa: e sopravvenendo qualche difficoltà il santo Padre, e sua maestà si riservano di concertarsi fra loro.

XXXI. Il presente concordato è sostituito a tutte le leggi, ordinazioni e decreti emanati sinora nel regno delle due Sicilie sopra materia di religione.

XXXII. Essendosi rappresentato a sua Santità per parte della maestà sua, che attese le attuali necessità delle chiese del regno di qua dal Faro e gli effetti prodotti dalla nemica invasione, la convenzione del 1741 non è più sufficiente a provvedere ai mali, che richiedono un indispensabile riparo, e che altresì la parte dei domini di là dal Faro, che la convenzione suddetta non abbracciò, è pure bisognosa di provvidenze; e che d'altronde essendosi dei domini di qua e di là dal Faro fatto ora un regno solo, conviene fissare una regola uniforme da osservarsi egualmente nelle chiese di ambedue i suddetti domini, resta convenuto che il presente concordato è sostituito al precedente.

XXXIII. Ognuna delle alte parti contraenti promette in suo nome, ed in quello de' successori, di osservare esattamente tuttociò, che si è convenuto in questi articoli.

XXXIV. Le ratifiche del presente concordato saranno cambiate in Roma non oltre lo spazio di quindici giorni dalla data del presente.

XXXV. Seguita la ratifica del presente concordato si commetterà l'esecuzione del medesimo a due sceltissimi soggetti, uno da nomi-

narsi da sua Santità, e l'altro dalla maestà sua, i quali saranno uniti, dalle rispettive parti contraenti, delle opportune facoltà.

Fatto in Terracina il giorno 16 febbrajo dell'anno 1818.

Ercole Cardinal Consalvi.

Cav. L. De Medici.

Qui convien notare, che relativamente al suddetto articolo 22 del concordato „ sarà libero di appellare „ alla santa Sede „ nell'aprile del medesimo anno il re Ferdinando I dichiarò la sua volontà coll'ordine concepito in questi termini precisi: „ visto l'articolo 22 del concordato del 16 febbrajo, decreta „ che non sono aboliti i legittimi „ e canonici privilegi del tribunale della monarchia delle due Sicilie, contenuti nella bolla del sovrano Pontefice Benedetto XIII, „ che li riguarda „.

Pio VII, dopo aver ratificato il concordato, lo annunziò al sagra Collegio nel concistoro segreto dei 18 marzo, con apposita allocuzione. Indi nel medesimo anno, quinto kalendas julii, pubblicò la bolla, o *Litterae apostolicae quibus nova circumscriptio dioecesium in ditione regni utriusque Siciliae citra Pharus decernitur*, che incomincia colle parole „ *De utiliori dominicae*.

Concordato tra Pio VII e Giorgio re di Annover. V. l'articolo ANNOVER.

Concordato tra Leone XII, e Guglielmo I re de' Paesi-Bassi. V. volume IV. pag. 290 del *Dizionario*, e l'articolo OLANDA.

Oltre i suddetti concordati, convenzioni, o trattati fatti tra la san-

ta Sede o alcun monarca, e repubblica, ed oltre quelli che si riportano ai rispettivi articoli, suole il Papa, come principe sovrano a vantaggio de'suoi stati, e de'suoi sudditi fare coi medesimi monarchi, massime coi confinanti de'suoi domini, delle convenzioni risguardanti materie commerciali, finanziarie, postali, sanitarie, per l'estradizione, arresto e consegna dei disertori, e dei rei con patti di reciprocanza: e per dare alcun esempio, ne rammenteremo qui tre dell'odierno pontificato. Nel 1835 si fece una convenzione col ducale governo di Parma per la reciproca consegna dei disertori ed altri delinquenti di ambedue gli stati mediante ventisei articoli concordati. Nel 1840 ebbe luogo l'accesione alla convenzione stipulata tra le corti d'Austria e di Sardegna, colla quale si guarentisce ai rispettivi autori la proprietà delle loro opere letterarie ed artistiche pubblicate nei loro domini, e se ne vietano le ristampe e contraffazioni: convenzione composta di ventinove articoli. E nel corrente anno venne stipulata tra il medesimo Papa regnante, e il re di Sardegna, che attualmente pure regna, la convenzione sul reciproco arresto e sulla consegna de'rei dei rispettivi due stati, la quale convenzione fu stipulata in diecinove articoli.

CONCORDIA (*Concordien.*) Città con residenza di un vescovo del regno lombardo veneto, il cui vescovo risiede in Porto-Gruaro, piccola città del medesimo regno, che è divisa dal Lemene, e sulla sponda della Reghena, capo luogo di distretto, molto commerciante, servendo di scala alle merci di Germania dirette a Venezia. Decorata

è questa città di varie belle case. Concordia, antica città altre volte fiorente, ed oggi interamente decaduta pegli avvenimenti come andiamo ad accennare, è distante da Porto-Gruaro meno di una lega per terra. Concordia aveva anticamente il titolo di colonia, e prese il soprannome di Giulia, perchè la colonia vi fu inviata da Giulio Cesare, e perciò fu detta *Julia Concordia*, siccome apparisce anche da diverse iscrizioni, e da altri storici monumenti. Della antichità e celebrità di questa città della Venezia, fecero menzione Tolomeo, Plinio, Strabone, Antonino, Pomponio Mela, ed altri. Attila nel quinto secolo la rovinò, e per questo gli abitanti si ritirarono nelle vicine lagune, e precisamente in Caorle, per cui da alcuni autori ne furono reputati fondatori. Concordia mai più venne rialzata dalle sue rovine, dalle quali nei diversi scavi furono disotterrate importanti iscrizioni, urne, monete, lucerne ed altri oggetti, che attestano la sua passata grandezza, e quanto ella sia stata considerabile al tempo de' romani. Concordia è patria di alcuni uomini illustri, e di Ruffino, celebre prete della chiesa aquileiese. La città godeva grandi privilegi accordati dagl'imperatori, e principalmente da Ottone *il Grande*. Prima il vescovo vi esercitava il dominio temporale, che estendevasi per tutta la diocesi, e pigliava il titolo di principe, o vescovo di Concordia, di conte, o marchese. *V.* l'articolo CIVIDALE DEL FRIULI, ove si parla dell'altra Colonia Giulia chiamata *Colonia Julia Karnorum*.

La fede vuolsi predicata in questa città quando lo fu nei dintor-

ni, ed alcuno ritiene che s. Erma-gora ne fosse l'apostolo. La sede vescovile, secondo Commanville, ebbe origine l'auno 550, e Chiarissimo del 579, ovvero Agostino ne fu il primo vescovo, di cui si conosca il nome, come riporta l'annalista Baronio all'anno 590: indi gli successe nel 606 Giovanni. Nell'802 fiorì Pietro, che ottenne de' privilegi per sè e successori da Carlo Magno. Poscia governarono questa chiesa que'pastori, di cui fa il novero l'Ughelli *Ital. Sacr.* tomo V. pag. 323 e seguenti. Nel 1507 Giulio II fece vescovo di Concordia Francesco Argentino, oriondo alemanno, ma nato a Venezia, che poi nel 1511 credè Cardinale; ma morendo poco di poi in Roma, fu sepolto nella basilica di santa Maria in Trastevere, finchè sotto Paolo III le sue spoglie mortali vennero trasferite nella cattedrale di Concordia. Il vescovo Matteo Sanudo, nobile veneto, celebrò il sinodo diocesano, che pubblicò colle stampe nel 1587, nel qual anno appunto, ed agli otto aprile avea in Concordia celebrato il sinodo. Fu sotto di lui, che Sisto V, considerando nocevole ai vescovi l'intemperie del clima della città, trasferì in Porto-Gruaro la sede vescovile insieme al capitolo, il quale da quattordici canonici fu ridotto a dodici, giacchè le prebende de' due diminuiti servirono per l'istituzione di quattro mansionari, ai quali la città ne aggiunse due altri.

Allorquando fu eretto il vescovato di Concordia, venne sottoposto alla chiesa patriarcale di Aquileia, finchè essendo questa stata soppressa nel 1751, Benedetto XIV dichiarò la sede di Concordia suffraganea della metropolitana di Udine

dal medesimo Papa eretta a tal grado: ma a' nostri giorni Pio VII colla bolla *De salute Dominici Gregis*, nel 1818 la fece suffraganea del patriarca di Venezia. La cattedrale di Concordia pregevole per le sue antichità e per le reliquie sue, è dedicata a Dio sotto l'invocazione di s. Stefano protomartire.

Qui noteremo, che al tempo di Diocleziano nel terzo secolo, il preside romano fece martirizzare in Concordia i ss. Donato, Secondiano, e Romolo con altri ottantasei compagni, tutti vicentini, le reliquie dei quali si conservano nella cattedrale in un'urna di marmo greco, e le cui ossa trasudano acqua limpida, che da' fedeli per divozione viene usata nelle loro infermità. Dio per glorificare i detti ss. martiri operò per tal fede prodigiose guarigioni. È poi sorprendente, che queste ossa sieno alcuni anni interamente asciutte; ed in altri l'acqua che hanno trasudato, supera quattro dita circa la superficie delle medesime ossa.

Siccome il vescovo, anche a cagione dell'aria, fa la sua residenza a Porto-Gruaro, è però obbligato a recarsi a Concordia col clero in diverse volte dell'anno per la celebrazione de' divini uffizi, cioè nella festa di s. Stefano, e in quella dell'anniversario della dedicazione della chiesa, la quale nell'edifizio ritrovasi in buon stato. Le altre sagre funzioni sono dal vescovo celebrate col clero a Porto-Gruaro, ove ha l'episcopio, e il seminario, nella chiesa dedicata a s. Andrea, ed allorchè si restaurava, le funzioni ebbero luogo nella chiesa di s. Francesco. Il capitolo si compone della dignità del decano, di cinque canonici, compresi il teologo e il

penitenziere, di tre mansionari, e di altri preti e chierici in servizio della chiesa. Prima il capitolo aveva anche la dignità del prevosto, e i canonici erano dodici. Lo stesso capitolo, per mezzo del parroco nominato dalla comune, ed approvato dall'Ordinario, esercita le funzioni parrocchiali nella cattedrale, ove evvi il fonte battesimale. In Porto-Gruaro, oltre la cattedrale vi sono due confraternite, l'ospedale e il detto seminario. La diocesi di Concordia è molto estesa, e vi si contano circa centodiciotto parrocchie distribuite in sedici vicariati rurali. Prima eravi nella diocesi un gran numero di monisteri dell'uno e dell'altro sesso. Di essi è superstita quello delle Salesiane a san Vito, mentre da ultimo a Spilimbergo fu fondato un convento di riformati di s. Francesco. In Porto-Gruaro eranvi tre parrocchie, con cinque conventi di religiosi. La mensa vescovile è tassata nei libri della cancelleria apostolica in fiorini quattrocento.

Da ultimo in Porto-Gruaro, colle pie oblazioni, e collo zelo dell'attuale vescovo e dei fedeli, e particolarmente dell'avvocato benemerito Antonio Spiga, venne, con architettura di Antonio Marchi rifabbricata la chiesa cattedrale con ecclesiastica magnificenza, in luogo dell'antica già caduta e deserta. L'attuale monsignor vescovo Carlo Fontanini, a' 4 agosto 1833, solennemente consagrò in onore di Dio, della beata Vergine, e dell'antico titolare s. Andrea Apostolo. *V.* l'opuscolo, *Quando per vero amore di religione rallegravasi Porto-Gruaro della fabbrica, e consagrato della chiesa sua cattedrale*, Treviso 1834, letto in

detto giorno nella stessa cattedrale dal lodato vescovo. Il suo predecessore Giuseppe Maria Bressa di Venezia, merita di essere encomiato, perchè ne gettò le costosissime fondamenta, ed eresse i muri maestri.

CONCORDIO (s.), martire. Regnando Marco Antonio, fu condotto questo santo d'innanzi a Torquato, governatore dell' Umbria, che risiedeva a Spoleto, affinchè rinunciassse alla fede cristiana. Riuscendo inutile ogni maniera di persuadenti parole a rimuovere Concordio dalla saldezza della sua credenza, fu avuto ricorso in prima ai colpi di bastone, e dappoi fu disteso il pazientissimo santo sul cavalletto, ma nulla giovò, ch' egli sempre insisteva nella ripetizione di queste parole: *siane gloria a voi, mio Signore Gesù Cristo*. Adirato il governatore, comandò, che gli fosse troncato il capo, se dopo tre giorni ricusasse di prestare adorazione, sacrificando ad un idoletto, che aveva seco un sacerdote, incaricato di questa empia missione. Concordio, anzichè adorare, sputacchiò quell' insensata divinità, e si dispose con ciò ad offerire della propria vita al Dio vivente quel sacrificio, che altri volevano offerto a quell' idolo. La memoria di questo santo è ricordata dal martirologio romano nel giorno primo di gennaio, ed altri martirologi ne fanno menzione a' dì due dello stesso mese.

CONDANNE DI ERRORI IN GLOBO.

Dai teologi chiamasi condanna in globo quella, che la Chiesa fa di molti errori insieme, con diverse censure conglomerate, senza individuare queste con quelli. La diversa specie di condannare dimostra la somma prudenza della Chie-

sa, la quale sa conoscere i tempi, i luoghi, le persone, per apprestare a' suoi fedeli seguaci i mezzi più opportuni della perseveranza cattolica. Dice il gran Bossuet, esser necessario sovente, che la Chiesa usi termini generali nelle sue definizioni. L'uso di condannare in globo alcuni errori e proposizioni, si vedrà dai seguenti esempi, che in compendio andiamo a riportare, mentre delle bolle pontificie per condanne di errori, si tratta all'articolo *Bolla (Vedi)*, e principalmente al § IX, ed al § X.

Prima di ogni altra cosa, si deve rammentare, che Gelasio I, nel concilio romano, proibì alcuni libri nel declinare del secolo V, ed altrettanto fece il concilio generale V costantinopolitano II, senza estrarvi nemmeno gli errori. Questi però furono estratti per opera dei sommi Pontefici, dei concili ecumenici, e delle cattoliche università, e furono censurati in globo. Tuttavolta il primo Papa, che espressamente condannasse in globo errori, è Giovanni XXII residente in Avignone, quando cioè nel 1317 dichiarò nella sua bolla contro gli eretici *fraticelli*, che alcuni de' loro sentimenti erano *eretici*, altri *insensati*, altri *favolosi*, senza accennare quali fossero in particolare. Quindi, verso il fine del suo pontificato, condannò in globo gli errori di Marsilio Meandro da Padova, e di Giovanni Gianduno di Perugia, scrittori venduti a Lodovico di Baviera, i quali tra gli altri abbominevoli scritti, compilarono trentasei capitoli, ch' egli oppose al Papa, pretendendo di mostrare con essi, che Giovanni XXII non era vero Pontefice. Va qui rammentato, che Marsilio ajutato da Gianduno, nel 1320, dedi-

cò allo scismatico Lodovico di Baviera il libro intitolato *Defensorium pacis* circa l'imperiale ed ecclesiastica giurisdizione, che fu condannato dal detto Pontefice con una bolla riferita dal Rinaldi, *Annali eccl.* all'anno 1327, n. 21. V. l'esame di Francesco da Venezia fatto in Avignone nel 1328, presso il Baluzio tom. VII *Miscell.* p. 311; Alvaro Pelagio, de *Planctu eccles.*, lib. 7, cap. 68; e Natale Alessandro, *Hist. eccl. saec. XIII e XIV* cap. 3, art. 13. tom. VIII.

Nel 1347 la facoltà teologica di Parigi condannò quaranta articoli di rea dottrina in globo, come *erronei, sospetti, e malsonanti della fede*. Nel 1412 la facoltà di teologia in Praga condannò nella stessa forma quarantacinque articoli di Giovanni Huss, dichiarandoli in globo come ciascuno, o *eretico, o erroneo, o scandaloso, o tenente lungi i fedeli dal vero cammino della fede*. Così lo praticò dipoi il concilio di Costanza, il quale condannò in globo quarantacinque proposizioni di Wicleffo, e trenta di Giovanni Huss: quindi Papa Martino V nella sua bolla *Inter caetera*, si protestò di condannarle anch'egli, come prima del suo ingresso a quel concilio erano state condannate. Così Sisto IV confermò la condanna degli errori di Pietro d'Osma, che furono in globo condannati dalla congregazione complutense. Indi Leone X, nella sua bolla del 1519, condannò in globo quarantuna proposizioni di Lutero; s. Pio V, Gregorio XIII, ed Urbano VIII similmente proscrissero gli errori di Bajo in numero di sessantanove. Innocenzo XI condannò le sessantotto proposizioni di Molinos; Innocenzo XII quelle del libro intitolato *Massime*

VOL. XVI.

de' santi, per tacere di tanti altri che si possono consultare nella *Morale* al Antoine dell'edizione romana. Qui appresso ci limitiamo soltanto al far cenno della condanna di Clemente XI contro i giansenisti.

Clemente XI, siccome vigilante pastore della Chiesa universale, anche ad istanza di Luigi XIV re di Francia, a' 16 luglio 1705, fece la celebre bolla *Vineam Domini Sabaoth*, Bull. Rom. tom. X, part. I, p. 145, contro la quale subito si scatenarono i giansenisti, perchè vedeano per essa condannato con più solennità il *Caso di coscienza*. Questi eretici, sempre pertinaci, ebbero un degno successore di Arnaud, in Quesnello, il quale pubblicò nel 1671 *Il nuovo Testamento*; e vedendo che da alcuni si gustava, fece un'aggiunta alle sue riflessioni. Fu allora che si sfogò contro le potenze più cattoliche, e procurò d'insinuare nel cuore de' fedeli quelle massime, che già da cinquant'anni affliggevano la Chiesa. Il gesuita p. Tullier, confessore di Luigi XIV, trovò nell'opera di Quesnello cento ed una proposizioni degne di condanna. Il re le denunciò a Clemente XI, il quale condannolle in generale colla costituzione *Unigenitus* de' 13 luglio 1708, Bull. Rom. loco citato p. 200, per quattro ragioni, che sono in essa dichiarate. Fu però ritenuto in Francia, che una semplice proscrizione non bastasse, ma che fosse d'uopo d'una spiegazione con particolari qualificazioni; quindi è che il Pontefice ordinò in Roma, che sopra *Il nuovo Testamento* fosse fatto rigoroso esame, il quale durò per quasi due anni, con ventitre congregazioni dei Cardinali Spada, Ferrari, Fabroni, Casini, e Tolomei, insieme ad insi-

gni teologi. A queste congregazioni intervenne anche Clemente XI, che per avere maggior aiuto e lume dal cielo, ordinò una processione generale di tutti gli abitanti di Roma alla basilica vaticana, nella quale pel medesimo fine egli si recò più volte a celebrare la messa, e farvi fervorose orazioni. Finalmente, agli 8 settembre 1713, sottoscrisse e pubblicò la celebratissima bolla *Unigenitus Dei Filius*, Bull. Rom. loc. cit. p. 340, colla quale condannò in globo severamente, e colle convenienti censure cento ed una proposizioni estratte dall'opera di Quesnello, come *non cattoliche, e contenenti il puro, e pretto dannato Gianesismo*. V. il Zaccaria nelle note al Pallavicini *Storia del concilio di Trento*, lib. I, cap. XXI, pag. 51, Faenza 1792; ed il Bergier, *Dizionario enciclopedico*, alla voce *Condanna in globo*.

CONDEDO (s.), prete e romito inglese, dall'Inghilterra passò in Francia unitamente a tre suoi discepoli, Giovanni, Cinomaglio e Zacheo. Dimorò da prima presso s. Valerio in Caux, indi nella badia di Fontenelle, ove fu tratto dalla fama di s. Lamberto, e finalmente stabilì la sua ferma dimora a Belcinac, isola della Senna, che ebbe in dono dal re Teodorico III. Qui vi costruì due chiese, una intitolata alla ss. Vergine, l'altra ai santi Apostoli Pietro e Paolo. La morte di lui avvenne circa l'anno 685, e le reliquie, a cagione delle inondazioni di Belcinac, furono in progresso di tempo trasportate a Fontenelle.

CONDOM (*Condomus*, o *Condonum Vasconum*). Città vescovile di Francia nel dipartimento del Gers, un tempo capitale del Con-

domese in Guascogna, e nella bassa Guienna. È capoluogo di circondario, e di cantone, ed è posta in riva al Baise in una valle deliziosa, piena di fiorentissimi vigneti. Ella è sede di un tribunale di prima istanza, e di una conservazione delle ipoteche; ha molte chiese, ed un collegio comunale, due ospedali, ed una società di agricoltura. La sua origine si deve ad un monistero di benedettini; e nel 1569 fu presa e saccheggiata da Gabriele di Montgomery, capo dei protestanti ugonotti, che tanti danni recarono alla Francia. Condom fu patria di molti uomini illustri, fra' quali nomineremo Biagio di Monluc maresciallo di Francia, di Scipione Duplex istoriografo, e di Sabathier autore del *Dizionario delle antichità pagane*.

Il sommo Pontefice Giovanni XXII, residente in Avignone, nel 1317, fondò la sede vescovile di Condom, dichiarandola suffraganea della metropolitana di Bordeaux; cangiò l'abbazia di s. Pietro in cattedrale, l'abate in vescovo, e i monaci benedettini in canonici, lasciando loro però l'osservanza della regola monastica. Per diocesi assegnò tutto il Condomese, il quale prima colla città costituiva una porzione della diocesi di Agen al di là della Guienna. Il Papa Giulio III, eletto nel 1550, secolarizzò i canonici, e il capitolo venne composto della dignità del prevosto, di quella dell'arcidiacono, e di dodici canonici. Sembra, che la chiesa dei benedettini fosse già cattedrale quando Giovanni XXII istituì il vescovato; ma s'ignora da chi sia stata eretta a tal grado. Certo è che Onorata moglie del conte di Guascogna Garcia, ebbe a rifabbricarla, ed aucafa

abbiamo che nel secolo XI, Ugo, vescovo d' Agen, vi collocò i benedettini, e che in seguito divenne celebre abbazia, ricolmata di favori dai conti di Astarac, e dai conti di Guascogna. Ma questa diocesi, che comprendeva cento trenta parrocchie divise in tre arcipreture, ed il cui vescovo godeva la rendita annua di sessantamila lire, restò soppressa pel concordato del 1801, coll' autorità del Pontefice Pio VII.

CONDONATO. *V.* OBLATO.

CONDORMIENTI. Settari del secolo decimoterzo, che infettarono l' Alemagna. Ebbero essi tal nome perchè sotto pretesto di carità e fratellanza dormivano in una stessa camera senza distinzione di sesso. Il loro capo fu un oscuro personaggio di Toledo. Si raccoglievano essi in un luogo presso Colonia, dove si dice, che adorassero l' immagine di Lucifero, e da lui ottenessero grandi oracoli. Il loro capo si affogò nel mare passando in Inghilterra.

Condormienti si appellarono eziandio alcuni anabattisti del secolo decimosesto, i quali cadevano nella medesima indecenza de' primi.

CONDULMIERI o CONDULMERO FAMIGLIA. Trasse l'origine da Pavia, da dove nei primi secoli della veneta repubblica si trasferì a Venezia. Siccome in seguito Angelo, e il suo figlio, si rendettero benemeriti della repubblica, per aver somministrato gente armata nella guerra contro i genovesi, fu in parte ascritta alla nobiltà nel 1381; ed in parte rimase fra le popolari. Di quest' ultimo ceppo nacque Gabriele, che con distinta dichiarazione del senato venne ricevuto fra i nobili patrizi, e la cui linea in appresso, e nel 1554, fu

ammessa nel maggior consiglio. Gabriele ottenne la dignità di Cardinale dallo zio Gregorio XII, e nel 1431 fu sollevato al pontificato col nome di *Eugenio IV* (*Vedi*). Egli ebbe per padre Angelo Condulmieri, e per madre Beriola Corrarò, che vide tre Pontefici suoi stretti parenti; cioè Gregorio XII suo fratello, Eugenio IV suo figlio, e Paolo II suo nipote per parte di Polissena sua figlia. Oltre all' essere sorella, madre, ed avola di tre sommi Pontefici, fu ella ancora avola, zia, e bisavola di nove Cardinali, di sei patriarchi, e di undici vescovi. Anche Polissena Condulmieri fu madre, sorella, e nipote di tre Papi. *Gregorio XII* (*Vedi*) patrizio veneto fu fatto Cardinale nel 1404, e nel 1406 divenne Papa. Egli discendeva dalla famiglia Corrarò o Correr, che trasse l'origine da una casa, a cui tutte le memorie danno Roma per culla. Fu per l'irruzione de' barbari, che quella casa si ricovrò in Venezia, ove nell' anno 863 vivevano due fratelli Corrarò, che essendo separati di abitazione, e nelle facoltà, fecero anche differente lo stemma. I Corrari furono sempre in onoranza nella repubblica, ed ebbero rilevanti impieghi, ed autorità nel senato, e negli eserciti. L' ammissione loro al patriziato rimonta al 1297, ed un Angelo Corrarò vestì la porpora procuratoria. Gregorio XII annoverò tre parenti, e nipoti al sagro Collegio, cioè Antonio Corrarò, che ne divenne decano, e fu uno de' primi fondatori della congregazione di s. Giorgio in Alga, Angelo Barbarigo patrizio veneto, e Gabriele Condulmieri poi Papa Eugenio IV. Questi credè poscia Cardinali Fran-

cesco Condulmieri figlio di suo fratello, che in Vaticano gli eresse poi il monumento sepolcrale, e Pietro Barbo, figlio di sua sorella, poi Paolo II. Tuttavolta il virtuoso Eugenio IV si dimostrò disinteressato co' parenti, i quali venivano trattati da lui in palazzo senza distinzione.

Paolo II (Vedi), come dicemmo, riconosceva per madre Polissena Condulmieri, e per padre Nicolò Barbo, d'una famiglia che per comun sentimento degli scrittori, si crede originaria da quell'antica romana degli Enobarbi, da L. Domiziano, per le cui virtù meritò di essere ascritto all'ordine senatorio. Da lui discese l'imperatore Nerone. Un ramo della famiglia passò a Parma, dove con gran lode resse la repubblica nel conflitto delle fazioni, le quali però avendo tolto il dominio ai Barbi, gli espulsero, ritirandosi essi in Venezia. Poco appresso vennero annoverati tra i senatori; servendo la repubblica nelle più luminose magistrature di toga, e di spada, anzi per le loro prodezze un imperatore di Costantinopoli diede ai Barbi per istemma un leone in piedi, con una sbarra d'oro a traverso. Esaltato nel 1464 Paolo II al triregno, non solo si mostrò d'animo grande coi Condulmieri suoi stretti congiunti, ma anco con tre nipoti, figli di altrettante sorelle, che creò Cardinali. Essi sono Marco Barbo, che poscia eresse allo zio in Vaticano un bel deposito; Battista Zeno, e Giovanni Michieli patrizi veneti. Per Gregorio XII, Eugenio IV, e Paolo II la famiglia Condulmieri fu grandemente onorata, e salì al più alto grado di riuomanza, lustro ed opulenza.

CONDULMIERI FRANCESCO, Cardinale. Francesco Condulmieri di Venezia, nipote di Eugenio IV, fu vicecancelliere, camerlengo della S. R. C., ed amministratore dell'arcivescovato di Narbona nel 1433. Passato poi nel 1436 alla sede vescovile di Bezanson, indi fu patriarca di Costantinopoli, e a' 19 settembre del 1431 venne promosso dallo stesso Eugenio IV al Cardinalato col titolo di s. Clemente. Poscia ottenne nel 1438 la chiesa di Verona, ove fondò il collegio degli Accoliti, ed introdusse i frati dell'Osservanza. Sostenne parecchie legazioni, ed in quella contro il turco, perirono in battaglia Ladislao re di Polonia e di Ungheria, ed il Cardinal Giuliano Cesarini. Intervenne alle dispute, ch'ebbero luogo tra Marco di Efeso ed il vescovo di Coron. Era troppo libero di lingua, e nella fuga di Eugenio fu ritenuto dai romani dentro il Campidoglio fino al termine di ogni contesa. Dopo il conclave di Nicolò V, morì a Roma vescovo di Porto nel 1453, contando ventidue anni di Cardinalato. Venne sepolto nella basilica vaticana.

CONDULMIERI GABRIELLO, Cardinale. V. EUGENIO IV.

CONFERENZA. Così chiamansi i ragionamenti, che gli ecclesiastici fanno tra loro sulle materie religiose, di teologia, e principalmente di morale. Ve ne sono, secondo i luoghi, settimanali, mensili ec., ordinarie, e straordinarie. Le conferenze ecclesiastiche, e spirituali sono utilissime se si fanno nei debiti modi, e col beneplacito, e secondo le ingiunzioni dei rispettivi Ordinari. Conferenze pure si chiamano le dispute regolate e pubbliche, che talvolta ebbero luogo col

concorso del potere secolare tra i cattolici, e gli eretici. Fra le rinate sono da ricordarsi quella di Cartagine, tra i cattolici e i donatisti, l'altra tra i cattolici e gli ariani, ed altra tra i cattolici e i severiani: ve n'è anche una di Roma meritevole di menzione.

La conferenza di Cartagine fu tenuta in quella città nell'anno 411 per comando di Onorio imperatore, coll'intervento di duecento ottanta vescovi cattolici, e di centocinquantanove vescovi donatisti, i quali furono confusi solennemente da s. Agostino, cui i cattolici avevano dato il carico principale della disputa. Tuttavolta i donatisti per la maggior parte restarono ostinati nell'errore, sebbene un gran numero di vescovi cattolici offrì loro di dividere le proprie sedi, ed altri anche di cederle loro interamente, se avessero rinunciato allo scisma, esprimendosi perciò s. Agostino colle seguenti parole: " È » per i nostri popoli, che noi siamo vescovi; or quello che noi » siamo per li nostri fratelli, siamo » lo alla buon'ora in quanto ad es » si siamo utili; ma desistiamo pure di esserlo, quando noi diventiamo per loro di pregiudizio. » Dopo che il Figlio di Dio scese » dal cielo, affinchè noi divenissimo i suoi membri, sentiremo noi » pena a scendere dalle nostre cattedre, per impedire che i membri di Cristo non sieno disgiunti, e separati per una divisione » funesta? " *V. CARTAGINE.* La conferenza tra i cattolici e gli ariani dell'anno 499 fu tenuta alla presenza di Gondebaldo V, re Ariano di Borgogna. S. Avito, arcivescovo di Vienna, siccome di gran scienza e pietà, avendo conferito a Lione coi

vescovi ariani, li confuse, e li fe' ammutire, con trionfo de' cattolici. Convinse il re stesso senza però convertirlo, nè potè indurlo a confessare pubblicamente l'errore, che per timore di offendere i sudditi infetti dell'arianesimo, per cui si astenne di abbracciare la cattolica fede. Sigismondo, figlio e successore di Gondebaldo, fu più coraggioso di lui, e rinnegò la falsità dell'ariana credenza. *V. il D'Achery nel tomo III del suo Spicilegio.*

La conferenza tra i cattolici, e i severiani si tenne in Costantinopoli nell'anno 533 per cura dell'imperatore Giustiniano I. Il risultato si fu la conversione del vescovo Filossene, e di gran numero di cherici e monaci, ch'erano stati infelicitamente sedotti. Regia t. XI, Labbè tomo IV, Arduino tomo II.

La conferenza di Roma fu tenuta nell'809 nella basilica Vaticana, tra i deputati dell'imperatore Carlo Magno, ed il Pontefice Leone III, sulla particola *Filioque* aggiunta al simbolo della fede. Regia t. XX, Labbè t. VII, Arduino t. IV.

CONFERMAZIONE. Sacramento istituito da Gesù Cristo, che non solo accresce al fedele battezzato la grazia santificante, lo rende perfetto cristiano, gli conferisce ed infonde i doni dello Spirito Santo, ma gli dà ancora le grazie speciali per credere, per confessare costantemente la fede cattolica, e resistere con coraggio ai nemici di nostra eterna salute. Questo sacramento imprime in noi un carattere sacro ed inviolabile, un carattere, in virtù del quale non possiamo riceverlo che una sola volta, per cui s. Paolo scrivendo agli efesini, disse loro: *Non rattristate lo*

Spirito Santo di Dio, mercè di cui foste contrassegnati Nel battesimo riceviamo un carattere, che ci rende figli di Dio, e nella confermazione ne riceviamo un altro, che ci fa soldati di Gesù Cristo. In virtù del primo noi apparteniamo a Dio; in forza del secondo combattiamo pel Figliuolo di Dio. Viene il sacramento amministrato coll'imposizione delle mani, e con l'unzione del sagra crisma sulla fronte del battezzato e per tal'azione si dice anche cresima la cerimonia, cresimare l'esecuzione di essa, e cresimato quello che ha ricevuto il sacramento.

V. BATTESIMO, CRISMA e CRESIMA.

§ I. *Denominazione, natura, e necessità del sacramento della Confermazione.*

La confermazione è chiamata con diverse denominazioni, dagli apostoli, dai padri, e dai concili; cioè imposizione delle mani; unguento sagra; sacramento del crisma; orisma santo e celeste; crisma di salvezza; segno del Signore; segno spirituale; segno della vita eterna; perfezione, e confermazione. Queste ed altre denominazioni sono fondate o sulla materia, o sugli effetti della confermazione, sacramento della nuova legge, locchè è definito in questi termini dal concilio di Trento, nella sessione VII, canone I: » Se alcuno dirà che la » confermazione in quelli che sono » battezzati, non è che una cerimonia vana, e superflua, laddove » ella è in fatti e propriamente » un vero sacramento; ovvero che » la confermazione una volta altro » non fosse, che una specie di catechismo dove quelli ch'erano

» vicini ad entrare nell'adolescenza » rendevano conto della loro cre- » denza in presenza della Chiesa, » sia anatema ». Questo punto di fede si prova colla Scrittura, e colla tradizione.

Si prova primieramente la confermazione colla Scrittura, dicendo Gesù Cristo a'suoi apostoli, *Jo. c. 14. v. 16:* » Io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro consolatore, acciocchè sempre resti con voi; questo è lo spirito di verità. ec. » e *c. 17. v. 20* dice al Padre suo parlando degli apostoli: » Non prego solo per essi, » ma anco per tutti quelli che crederanno in me, in virtù delle loro parole ». Nel libro degli *Atti apostolici, c. 2. v. 38, s.* Pietro dice a quelli, che lo ascoltavano: » Si battezzate ciascuno di voi, e riceverete il dono dello Spirito Santo, avvegnachè la promessa riguarda voi, e i vostri figliuoli, e tutti quelli che sono ancora lontani, ma che il Signore nostro Dio chiamerà ». Di fatti si legge nel *c. 8. v. 17. ec., c. 19. v. 6:* » Gli apostoli imponevano le mani sopra i battezzati, e loro davano lo Spirito Santo ». Questa è adunque la promessa dello Spirito Santo fatta da Gesù Cristo a tutti i fedeli, seguita dall'esecuzione, ed un rito posto in uso dagli apostoli per produrne l'effetto. Osservano i teologi, che la confermazione ha le tre qualità richieste nei sacramenti della nuova legge: è un segno esterno e sensibile, costituito dall'imposizione delle mani, e dalla preghiera; ed ecco la prima qualità richiesta in un sacramento della nuova legge: è un segno santo, e santificante che produce la grazia, e che infonde lo

Spirito Santo; ed ecco la seconda: è un segno istituito da nostro Signore Gesù Cristo, poichè egli solo può comunicare alle creature la virtù di produrre la grazia, e gli apostoli non avrebbero avuto tanta cura di applicare il segno della confermazione ai battezzati se non ne avessero ricevuto l'ordine, e la istituzione da Gesù Cristo; ed ecco la terza condizione necessaria nel sacramento della nuova legge.

Si prova inoltre la confermazione colla veneranda tradizione, ed in primo luogo abbiamo che il principe degli apostoli s. Pietro dalla Giudea passò nella Samaria, da s. Filippo convertita, per amministrare a que' fedeli la confermazione. Il santo Pontefice, dice il Bernini *Storia delle eresie* p. 31, essendo colà andato, confermò que' popoli col nuovo sacramento della cresima, nel qual atto, come racconta s. Agostino, lib. 3. *De Bapt.*, si vedeva scendere dal cielo una luce sopra il capo del cresimato. Ciò vedutosi da Simon mago, ambizioso forse anch'esso di far scendere dal cielo quella luce, o di salire alla dignità episcopale, ardì domandarla a s. Pietro esibendogli perciò denaro. Inorridito il principe degli apostoli si rivolse a Simone e gli disse: *pecunia tua tecum sit in perditionem*, ec. Nel secondo secolo, san Teofilo di Antiochia, l. I *ad Ant.* n. 12, dice che siamo chiamati cristiani perchè riceviamo l'unzione di un olio divino. S. Ireneo, che visse nel medesimo secolo, discepolo di s. Policarpo, il quale lo era stato dell'apostolo s. Giovanni, *adv. haer.* lib. 1. c. 21. n. 3, scrive che i Valentiniani, dopo aver battezzato alla loro foggia i neofiti, facevano loro una unzione col bal-

samo, imitando così quanto si faceva nella Chiesa cattolica. Nel lib. 4 poi p. 75, dice che quelli, ai quali gli apostoli imponevano le mani, come abbiamo dagli *Atti Apost.* cap. 8, ricevevano lo Spirito Santo, ch'era per essi un pane di vita. Tertulliano, che fiorì nel terzo secolo della Chiesa, nel lib. *de Bapt.* c. 7. parla così: « nell'uscire dai » fonti battesimali, riceviamo l'un- » zione di un olio benedetto secondo » l'antico uso di consacrare i pre- » ti con una unzione. Questa un- » zione tocca la carne, ma opera » un effetto spirituale. . . . Di poi » c' impongono le mani, invocan- » do con una benedizione lo Spi- » rito Santo. » Nel lib. 8 parla dei tre sacramenti del battesimo, della confermazione, dell'eucaristia, che un tempo davansi insieme nella Chiesa, e chiama chiaramente sacramento anche la confermazione.

S. Cipriano, nell'*ep.* 73 *ad Fabianum*, dopo aver parlato di ciò che fecero s. Pietro, e s. Giovanni rispetto ai samaritani di fresco battezzati, imponendo loro le mani, soggiunge che « se taluno nell'ere- » sia e fuori della s. Chiesa ha po- » tuto ricevere la remissione dei » suoi peccati mediante il battesi- » mo, potè ricevere anco lo Spiri- » to Santo; e che non è più mestieri, qualora egli ritorni, d'im- » porgli le mani, e di segnarlo ac- » ciocchè riceva lo Spirito Santo. . . » Dunque, dic' egli, questo è il no- » stro costume, che chi fu battez- » zato nella Chiesa, sia presentato » ai vescovi, affinchè colla imposi- » zione delle mani riceva lo Spi- » rito Santo, e sia segnato col se- » gno del Signore ». Il Pontefice s. Cornelio del 254, in una delle sue lettere, presso Eusebio, l. 6, c.

47, p. 313, dice di Novaziano, il primo degli antipapi, che dopo essere stato battezzato, non fu segnato dal vescovo, e che per mancanza di questo segno, non potè ricevere lo Spirito Santo. Testimonianze del quarto secolo sul sagramento della confermazione, si leggono nei concili di Elvira, di Nicea, di Laodicea ec., tutti distinguendola dal battezzamento, e riconoscendola per sagramento, non per cerimonia, come pretendono i protestanti; sagramento che pur riconoscono i padri, fra i quali nomineremo s. Cirillo di Gerusalemme, *Catechesi 3 de Confermatione*; s. Gio. Grisostomo, *homil.* 18 in *Act. apost.*; s. Girolamo, *Dialog. contr. Luciferian.*; s. Agostino, *Tract. 6 in epist. s. Joan.*; Innocenzo I, cap. 3 *ad Decentium*; s. Gregorio I, *epist.* 12; Beda, in cap. 8 *Act.*; s. Isidoro di Siviglia, *lib. 2. de Offic.* cap. 26; Amalario, *lib. 1 de Offic.* cap. 27; Valfrido Strabone, *lib. de rebus eccles.* cap. 26, e Betram, *lib. 4 contra graecorum opposita*, cap. VII, ec. Il p. Drowen, *de re sacram.* t. 3, riferisce gli analoghi passi dei concili, e dei padri. I luterani, e i calvinisti furono i primi eretici ad attaccare direttamente la cresima. *V. Chardon* t. I, p. 156.

Provato questo punto di fede colla Scrittura, e colla tradizione, passiamo a dire se è necessario il sagramento della confermazione. Dicono pertanto i teologi che questo sagramento era sopra tutto necessario in tempo delle persecuzioni, quando tutti i cristiani dovevano essere pronti a spargere il sangue per attestare la loro fede. Non cessò per altro d'essere necessario dopo che il cristianesimo si è stabilito. La fede sempre è stata combattuta dagli e-

retici, dagli increduli, dai cristiani scandalosi, e lo è ancora al presente; ma la grazia, che Dio ci concede per resistere, non ci è data per assalire, giacchè, dice s. Paolo, *Timot. c. 2, v. 7*: Dio non ci ha dato lo spirito del timore, ma della fermezza, della carità, e della moderazione. La confermazione adunque non è necessaria di necessità di mezzo, perchè possiamo essere salvi senza di essa, purchè siamo battezzati; ma è necessaria di necessità di precetto divino nel pericolo di morte, di persecuzioni, di violente tentazioni ec., e lo è di precetto ecclesiastico, come si può vedere dai canoni di diversi concilii, fra' quali ecco quanto dice il canone V del concilio di Lambesa, celebrato nel 1281: » Vi sono molti » cristiani, i quali trascurano di ri- » cevere il sagramento della con- » fermazione, senza sapere di quali » grazie si privano; perchè non vi » sono ministri zelanti, che ve gl'in- » ducano. Quindi è, che per ov- » viare a una negligenza sì con- » dannabile, noi proibiamo di am- » ministrare il sagramento della » Eucaristia a coloro, che non a- » vranno ricevuto quello della con- » fermazione, se non fossero in ar- » ticolo di morte; o se non aves- » sero omesso di riceverlo, che a » causa di qualche impedimento » ragionevole ». Conchiudono i teo- » logi, che siccome gli apostoli ave- » vano somma cura di confermare tutti quelli i quali battezzavano, si può dedurre che Gesù Cristo avesse ad essi comandato di amministrare il sagramento della confermazione, e ai fedeli di riceverlo; il perchè i padri, e le madri sono obbligati a far cresimare i loro figliuoli innanzi di ammetterli alla

prima comunione, e peccano gravemente se vi manchino. Gli antichi canoni imponevano tre anni di penitenza a' genitori negligenti.

Evvi poi un precetto particolare della Chiesa, che proibisce di ricevere la tonsura senza essere confermato, precetto che sussisteva sino dalla metà del terzo secolo, e che fu rinnovato nel concilio tridentino nella sessione 23, capo IV: *Prima tonsura non intituentur qui sacramentum confirmationis non receperint*. Questo precetto è fondato sulla natura dello stato ecclesiastico, ch'essendo uno stato di perfezione, domanda che coloro, i quali l'abbracciano colla tonsura, sieno perfetti cristiani. Quindi la sagra congregazione del concilio più volte ha dichiarato, che l'iniziato nella prima tonsura il quale non fosse prima cresimato, ed avesse dipoi preso gli ordini minori, è malamente promosso, acquista non legittimamente i beneficii, e non può ascendere agli ordini sagri senza la pontificia dispensa. Devonsi pure confermare le candidate religiose se non lo fossero, prima di dare loro il velo, e generalmente tutti gli adulti.

Non si sa poi precisamente quando Gesù Cristo abbia istituito il sacramento della confermazione; gli uni vogliono che fosse il dì della cena, altri quello della Pentecoste, altri nello spazio di tempo, che corre tra la pasqua di risurrezione, e l'ascensione. Veramente in questo tempo Gesù Cristo promise spesso a' suoi apostoli di dar loro lo Spirito Santo, ed istituì grandi misteri, nel numero de' quali potrebbe essere quello della confermazione. Il secondo sinodo di Chalons nella Sena, celebrato l'anno 813, fece de-

creti contro alcuni plebei, che ritornavano più volte a farsi confermare. Bisogna credere che allora non fosse in uso, almeno colà, scrivere i nomi di coloro che si cresimavano, dai quali registri si traggono le fedì necessarie a prodursi massime nel contrarre il matrimonio. In Roma i vescovi autorizzati a cresimare mandano gli attestati delle cresime fatte alla patriarcale basilica lateranense, dal cui archivio poi si ritirano all'occorrenza dai confermati. Ma gli attestati delle cresime, che per privilegio si fanno nella basilica vaticana, si ritirano da quell' archivio.

§ II. *Materia, e forma della Confermazione.*

La confermazione viene amministrata con l'imposizione delle mani, e con l'unzione del sagra crisma, sulla fronte del battezzato. Quindi disputano i teologi, quale di queste due azioni sia la materia essenziale, e principale di questo sacramento. Gli uni pensarono che lo sia la prima, altri la seconda; l'opinione più comune si è, che tutte e due sieno necessarie alla integrità del sacramento: per conseguenza la preghiera che accompagna l'imposizione delle mani, e le parole unite all'unzione sono egualmente parte della forma. Nella chiesa greca, e nelle sette orientali, si dà questo sacramento immediatamente dopo il battesimo, e si amministra come nella Chiesa Romana, con l'unzione del sagra crisma; se non che il vescovo presso noi dice al confermando: *Io ti segno col segno della croce, e ti confermo col crisma di salute, nel nome del Padre, del Fi-*

» *gliuolo, e dello Spirito Santo.*
 » *Amen*». I greci, che altra volta si servirono dell'imposizione delle mani nell'amministrazione di questo sacramento, dicono nel conferirlo: » *Questo è il segno, e il sug-*
 » *gello del dono dello Spirito San-*
 » *to*», formola che i vescovi greci usano anche in Roma allorchè amministrano ai loro il sacramento.

Il crisma poi della confermazione è un unguento composto d'olio, e di balsamo, che serve pure nelle unzioni, che si fanno nel battesimo. L'olio di oliva è essenziale nel crisma della confermazione, e se si adoperasse altro olio, come di noce, di mandorle ec. per comporlo, non sarebbe materia valida al sacramento. La mescolanza del balsamo coll'olio è necessaria di necessità di precetto ecclesiastico, dappoichè sia certo che la Chiesa ordini fare il santo crisma con olio e con balsamo; nei primi cinque secoli della Chiesa non si usava il balsamo per la confermazione. Il crisma dev'essere benedetto e consagrato, e già nel terzo secolo era stabilita la benedizione. Il crisma dev'essere benedetto dal vescovo; ma siccome la Chiesa non ha definito, che la benedizione in sè fosse dell'essenza del sacramento, così non l'ha pur definito della benedizione fatta dal vescovo.

La ragione, per la quale Gesù Cristo ha voluto scegliere l'imposizione delle mani, e la cresima, per la materia della confermazione, si è, che non ve n'ha di più adatta per contrassegnare gli effetti di questo sacramento. L'imposizione delle mani accenna la protezione speciale di Dio sopra coloro che si confermano; l'olio per le qualità grasse e fluide, significa

l'abbondanza della grazia, che deriva da Gesù Cristo per lo Spirito Santo sui confermati, come altresì significa la forza, perchè con esso anticamente ungevansi gli atleti; e pel balsamo, che sparge buon odore, e preserva dalla corruzione, s'intende l'odore delle virtù, che deve diffondere chi riceve la confermazione. Il concilio di Trento; sess. 7, can. 2: » Se alcuno dirà,
 » che quelli i quali attribuiscono
 » qualche virtù al santo crisma
 » della confermazione, fanno in-
 » giuria allo Spirito Santo, sia a-
 » natema ».

§ III. *Ministro della Confer-* *mazione.*

È di fede, che il vescovo solo sia il ministro ordinario della confermazione. Il concilio di Trento lo ha così deciso contro gli eretici nel terzo canone della sessione 7: » Se alcuno dirà, che il vescovo
 » solo non è il ministro ordinario
 » della santa confermazione; ma
 » che ogni semplice prete lo è pa-
 » rimenti, sia anatema ». Dicesi che il Papa s. Urbano I, eletto nel 226, Ordinasse che i battezzati ricevessero la cresima dalla mano soltanto de' vescovi, onde sciocamente argomentarono gli eretici, che da lui fosse istituito il sacramento della confermazione. V. il capo, *Omnes fideles de Cons.* d. 5, e Tertulliano, lib. *de Resur. Carn.* lib. *de Progr.*, e lib. *de Bapt.*, non che Dionisio Areopagita, *de Eccl. Hier.* cap. 2, part. 2. Quindi si ha pure che il Pontefice s. Eusebio del 309 confermò la prescrizione, che la cresima fosse soltanto amministrata dai vescovi. I Wiclefisti, gli Ussiti, i Valdesi, ed altri

eretici pretesero, che i semplici sacerdoti fossero ministri ordinari della confermazione.

I semplici preti, per qualche urgente necessità, e nelle remote regioni, possono essere i ministri straordinarii del sacramento della confermazione, per concessione ed indulto de' sommi Pontefici. Alcuni teologi, come s. Tommaso, ne convengono; altri sono di diverso parere, come Ugo di s. Vittore ec. S. Gregorio I, nel declinare del VI secolo, colla sua seconda lettera a Gennaro vescovo di Cagliari, permise ai preti della Sardegna di amministrare la cresima in mancanza de' vescovi. *V. lib. 4, Epist. 26*; Bellarmino, *lib. 4, de Rom. Pont. cap. 10*; Natale Alessandro *saec. II. dissert. 10, § 14 e 21*; non che le note dei Maurini in questo luogo di s. Gregorio I. Riporta il Bernini, *Storia delle eresie* p. 208, che da Durando fu accusato s. Gregorio I, perchè permise ai preti di Cagliari di conferire la cresima, la quale per ragione divina ai soli vescovi appartiene. Egli però coll'autorità dei canoni dei concili Fiorentino e Tridentino risponde, che il ministro ordinario della cresima è il vescovo *ad honorem potius sacerdotis, quam ad legis necessitatem*. Ministro straordinario è il sacerdote ove non sono vescovi, i quali sempre confermano, ma illecitamente allorchè i cresimandi non sono loro sudditi, meno che l'Ordinario ne li autorizzi. Il Chardon, tom. I, p. 294, parla della concessione di s. Gregorio I; ma dice che nella Sardegna, avendo i sacerdoti usurpata la facoltà di cresimare, egli prima proibì loro, e poi per amore della pace loro permise di proseguire nella introdotta usau-

za. Qui però noteremo, che il secondo concilio di Parigi dell'827, e quello di Meaux dell'843, non permettevano amministrare la confermazione neppure ai *corepiscopi* (*Vedi*), e riguardo a quelli che potevano amministrarla, si voleva da altri concili, che i cresimandi da loro dovessero essere nuovamente confermati. Tuttavolta Isacco di Langres dice in questo proposito: *Si quis non ab episcopo, sed a corepiscopo fuerit confirmatus, reiterari aliis benedictionibus non debet*. Lo stesso si legge in un capitolare dell'803, il cui autore attesta di conformarsi in questa cosa all'autorità di Papa s. Leone III, ch'era stato sopra ciò consultato.

Quindi altri sommi Pontefici, secondo i bisogni e le circostanze; accordarono ai semplici preti, e ad altri anche per privilegio perpetuo il permesso di amministrare la confermazione. Innocenzo IV la concesse ai pp. domenicani, Giovanni XXII, e Leone X ai pp. francescani spediti in America, nei luoghi ove non fossero vescovi, privilegio che fu riconosciuto dalla congregazione de' riti a' 5 aprile 1704, come dimostra il Lambertini, *De Canon. ss. lib. 11, cap. 2, n. 4*. Gregorio XIII ne facultizzò i gesuiti; Benedetto XIII l'abate dei benedettini cassinesi di s. Paolo fuori le mura di Roma, come riporta il Sandini, *Vit. Pont. tom. I, pag. 208 adnot. 8*; Innocenzo XIII, e Benedetto XIV ne diedero il permesso al p. custode o guardiano del santo sepolcro in Gerusalemme, de' minori osservanti, come si legge nella costituzione 10, *Bullar. tom. I, pag. 28*, e nello stesso Benedetto XIV, *De Synod. Dioec. lib. 7,*

cap. 7; § 6, per non nominare altri Pontefici, che eguale indulto accordarono ad altri religiosi missionari nelle terre degli infedeli, ove non fossero vescovi, bolle che registra il Ferrari, *Biblioth. Canon. verb. Confirmatio* art. 11. Anzi Benedetto XIV, a' 26 aprile 1749, colla costituzione, *Suprema, Bull. Bened. XIV*, tom. II, pag. 59, agli abbati del monistero dell' Assunta de' benedettini di Kempten nella provincia di Magonza, diede la facoltà di conferire nel loro monistero, e nella chiesa di s. Lorenzo (da tali abbati dipendente), il sacramento della cresima ai fedeli sudditi della loro spirituale giurisdizione quasi vescovile. In Roma i vescovi di rito diverso dal latino, vengono autorizzati ad amministrare la cresima in caso di bisogno, ma osservando la forma, la materia, e le cerimonie proprie della Chiesa Romana.

Non va qui taciuto, che tra i greci i semplici preti da lungo tempo sono autorizzati a conferire la confermazione senza che la Chiesa Romana abbia ciò mai loro interdetto, giacchè qualunque volta si trattò dell'unione della Chiesa greca colla romana, questa ricevette i greci con tutti i loro usi e riti, come principalmente si può vedere nei concili generali Lionese II e Fiorentino. Tuttavolta Benedetto XIV, nella costituzione 57 *Bull. Rom.* tomo I, dice che la Sede apostolica avea ciò proibito a' sacerdoti greci, e perciò ripetava nulla la cresima da loro fatta: ma di poi, colla costituzione 129, loc. cit. p. 512 disse: » per una certa » tolleranza, e facilità della Sede » apostolica il medesimo sacerdote » in oriente a' greci l'uno, e l'al-

tro sacramento (il battesimo, e » la cresima) conferisce ».

Non si deve neppure passare sotto silenzio, che talvolta gli stessi sommi Pontefici hanno conferito la cresima, il perchè non riuscirà discaro, che qui ne riportiamo alcuni esempi, ove noteremo le cose principali relative.

E primieramente, avendo abjurato il luteranismo la regina Cristina di Svezia, ed abdicato il trono, si recò a Roma per stabilirvisi, venendo accolta con distinzione, e paternamente nel 1655 dal Pontefice Alessandro VII. Nella mattina del santo Natale i due Cardinali legati Medici, e Sforza, deputati ad incontrarla, con quattro vescovi assistenti al soglio, andarono a prendere la regina nelle sue stanze nel palazzo Vaticano, e la condussero nella contigua basilica, ove il Papa celebrava solennemente la messa, e prima d'incominciarla la regina ricevette da lui la cresima, assistendo il Cardinal de' Medici nell'offizio di padrino in luogo del re di Spagna. La regina avanti di recarsi in Roma, e stando in Innsbruck avea manifestato di voler prendere nella cresima un secondo nome e chiamarsi Cristina-Alessandra, volendo con questo secondo nome assumere quello del Papa che riconosceva qual secondo padre, e perciò la sera precedente fece al medesimo domandarne licenza.

Piacque ad Alessandro VII il pensiero della regina, perchè non riguardava il nome a lui imposto nel battesimo, ma quello assunto come successore di s. Pietro; e siccome la regina, prima di recarsi a Roma avea visitato il santuario della beata Vergine di Loreto, il Papa le insinuò di far precedere

quello di Maria ai nomi di Cristina-Alessandra, e quindi chiamarsi Maria - Cristina - Alessandra, locchè fece la regina. Seguita la cresima, essa si assise sopra un ricco talamo per assistere alla messa pontificale, ricevendo a suo tempo dalle mani di Alessandro VII la comunione; quindi nel seguente giorno il Papa la invitò seco a desinare.

Altri esempi delle cresime fatte dai sommi Pontefici, oltre la descritta, sono di Benedetto XIII, il quale nell'anno santo 1725, si recò a Vignanello, feudo del principe Ruspoli, la cui figlia era consorte al proprio nipote, ed ivi consagrò la magnifica chiesa eretta dal principe. Dopo la funzione il detto Pontefice cresimò don Alessandro Ruspoli, ch'ebbe a padrino il Cardinal Coscia favorito del Papa, e le sue due sorelle, cui fece da madrina la duchessa di Gravina. Di tutto ciò si conserva memoria in una lapide marmorea in detta chiesa. Nel seguente anno Benedetto XIII canonizzò san Turibio, arcivescovo di Lima nel Perù, morto nel 1609, dopo aver cresimato circa novecento mila persone, come riporta il Novaes nella vita di detto Pontefice, t. III. p. 88. Noteremo ancora che innumerabili sono le cresime fatte da Benedetto XIII, come quello che con tutta facilità esercitava le funzioni episcopali, e nella sua prima gita a Benevento, chiesa arcivescovile da lui ritenuta nel pontificato, dopo aver cresimato un gran numero di fanciulli, partendo dalla città a' 12 maggio 1727, andò a dormire a monte Sarchio nel palazzo del principe, dove nel dì seguente amministrò la cresima a cinquecentosei fanciulli.

Benedetto XIV nel 1751 nel pri-

mo giorno di quaresima cresimò il principe di due Ponti, a cui poco dopo mandò in dono il corpo di s. Giulio di nome proprio, rinvenuto nel cimiterio, o catacomba di Rignano. Lo stesso Pontefice trovandosi nel 1754 in Castel Gandolfo, nel dì della festa della natività di s. Gio. Battista, nella chiesa principale dopo aver celebrato la messa, avendo deposta la pianeta, sedente sul faldistorio, conferì il sacramento della confermazione al marchese d. Giovanni Lambertini suo pronipote, alla presenza dei Cardinali Argenvilliers, ed Albani, oltre i prelati e signori della corte, facendo da compare il Cardinal Girolamo Colonna pro-maggiordomo. Al volume IV, pag. 212 e 213 del *Dizionario*, si riportano il battesimo, e la confermazione amministrati da Benedetto XIV, e Clemente XIII a vari ebrei convertiti. Qui però aggiungeremo, che nel 1761 Clemente XIII nella sua cappella segreta del palazzo Quirinale, conferì la prima tonsura a Gianfrancesco Minati di Padova, il quale, convertito dal giudaismo alla cattolica fede, era stato precedentemente dal medesimo Papa battezzato, e cresimato, ed in quel tempo mantenuto a sue spese nel seminario Vaticano. Nello stesso anno, e nella medesima cappella Clemente XIII agli 8 dicembre dopo avere celebrato la messa, cresimò d. Cesare Lambertini, altro pronipote del suo immediato predecessore Benedetto XIV, essendone padrino Carlo III re di Spagna rappresentato per procura dal Cardinal Orsini; indi il re mandò al suo figliano o figlioccio il suo real ritratto contornato di brillanti, del valore di scudi diecimila.

Finalmente noteremo, quanto diffusamente si può leggere nel *Diario di Roma* del 1784 num. 972. Il sommo Pontefice Pio VI nella cappella Sistina del palazzo Vaticano, vestito di pianeta e mitra, dopo avere recitata una dotta omelia sul sacramento della confermazione, cresimò le figlie dell'ambasciatore veneto Andrea Memmo, d. Lucia, e d. Paola, nella mattina della domenica *in Albis*. Accompagnarono tali dame, in vece della loro madre, la contestabilessa Colonna, e la principessa d'Avello, e le madrine furono d. Costanza Falconieri duchessa Braschi nipote del Papa, e d. Giulia Falconieri principessa Santacroce: tanto, le madrine, che le candidate vestivano tutte di bianco. Quindi Pio VI celebrò la messa, nella quale comunicò le candidate, e poi ascoltò quella del cappellano segreto. Furono presenti alla funzione il re di Svezia Gustavo III, molti Cardinali, prelati, e nobiltà sì romana che estera. Monsignor Romualdo Braschi maggiordomo diede un lauto rinfresco a tutti, nello stesso palazzo apostolico; e l'ambasciatore nel palazzo di Venezia fece un sontuoso pranzo. Il Papa regalò alle cresimande due preziose corone di lapislazzoli benedette legate con cappiette; e medaglie d'oro; d. Costanza donò a d. Lucia un anello o rosa di otto brillanti, dei quali era più grosso quello in mezzo; e d. Giulia regalò a d. Paola una pretensione con gruppo, e cifra di brillanti: monsignor Dini, primo maestro delle cerimonie, ebbe dall'ambasciatore un orologio d'oro.

§. IV. *Cerimonie che precedono, accompagnano, e seguono il con-*

ferimento del sacramento della Confermazione.

Oltre quanto superiormente si è detto, vi sono cerimonie che precedono la cresima, altre che l'accompagnano, altre che la seguono. Le cerimonie, che la precedono, consistono nelle seguenti. Quelli che devono essere cresimati fa d'uopo abbiano *Padrini*, o *Madrine* (*Vedi*), ossia *Compari* o *Comari* (*Vedi*), acciò li presentino al vescovo, e li sostengano, per significare il loro stato d'infanzia, e di debolezza nella via spirituale. Per questa presentazione si contrae nel modo come si disse all'articolo *Comparatico* (*Vedi*), fra i compari e le comari, i figliocci, e le figlioccie un'alleanza ed affinità spirituale, simile a quella, che dai medesimi si contrae nel battesimo, come per esempio il padrino non può sposare la madre del suo figlioccio, nè la madrina il padre della sua figlioccia. Celestino V comandò che un solo, o uomo, o donna rispettivamente sia il padrino, o la madrina nella confermazione, mentre che nel battesimo più di uno se ne concedono. Opusc. 8, part. 2, c. unico. L'affinità poi, che contraggono spiritualmente questi padrini, e matrine, è meno estesa che quella del battesimo, perchè non passa il primo grado. Conc. Trid. sess. 24, c. 2, de Ref. Devono i cresimandi lavarsi la fronte, e recar seco bende di lino bianche convenienti e nette per bendarsi la fronte dopo che si sarà fatta l'unzione del sacro crisma: comunemente le bende sono fettucce di seta bianca larghe circa due pollici. In alcuni luoghi le bende non si usano, ovvero in mancanza di esse, i ministri del

vescovo asciugano la fronte dei confermati con bambagia. Anticamente nella cresima cambiavasi il nome della persona che dovea ricevere la confermazione, massime quando il nome che avea era non convenevole, come ridicolo o indecente, ovvero quando la persona per una particolare divozione a qualche santo, avesse bramato assumerne il nome. S. Gregorio di Tours lib. 5, cap. 38, racconta che s. Ermenegildo figlio di Leovigildo re de' goti, *cum chrismaretur*, prese il nome di Giovanni. Dell'uso di cambiare il nome nella cresima, V. il Cardinal de Aguirre, tomo IV, *Concil. Hispan. in praef.*; il Martene; Gio. Enr. Stussji, *Commentat. de Nominum mutatione*, Gothae 1735; ed il padre Vincenzo Dom. Fassini, *de veterum quorundam Christianorum propriis, selectisque nominibus*, Venetiis 1772. I canoni dei concili di Milano, e di Acqui del 1585, e di quello di Tolosa del 1590, comandarono, che nella cresima si cambiasse a' cristiani il nome, se ne portassero uno non conveniente, già assunto nel battesimo, o prima.

Le cerimonie, che accompagnano la confermazione, consistono in ciò: che quelli i quali debbono essere cresimati, essendo in ginocchio nei tempi, e nei luoghi indicati dal vescovo, questi stando a sedere ovvero in piedi protende le mani sopra di loro, e recita l'orazione: *Spiritus Sanctus superveniat in te, et virtus Altissimi custodiat te a peccatis*. R. *Amen*, colla quale invoca lo Spirito Santo, siccome forza ec. Indi il vescovo dice altre orazioni, intinge il pollice della mano destra nel santo crisma, col quale fa un segno di croce sulla fronte di quello che

conferma, dicendo: *Signo te signo cru + cis, et confirmo te chrismate salutis. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen*. Delle vesti che assume il vescovo, delle orazioni che recita nella confermazione, e delle cerimonie che in essa si fanno, V. *Pontificale Romanum*, Venetiis 1823, pag. 411; *Forma Confirmationis*, etc.; e *Forma Confirmationis*, etc. ex *Pontificali Romano deprompta*, Romae 1824. Il Chardon, *Storia de' Sacramenti*, t. I, p. 223, riporta alcuni estratti dei più antichi Pontificali, coll'ordine tolto dal Pontificale mss. dell'arcivescovo Egberto, che è vissuto verso il secolo ottavo.

Il santo crisma applicato in forma di croce sulla fronte, ch'è la sede del coraggio, del timore, della vergogna, insegna ai confermati a confessare coraggiosamente la loro fede, a temere Iddio, a non arrossire della croce di Gesù Cristo, delle sue massime, del suo vangelo, ma a gloriarsene; e ad arrossire del mondo, delle passioni, del peccato. Riguardo al tempo, in cui si conferisce la cresima, questo è la Pentecoste, e in altre solennità, potendosi cresimare in qualunque tempo per giuste cause: così si dica delle ore, che per lo più sono quelle del mattino. Il quinto concilio di Milano, e quello celebrato in Acqui nel 1585, prescrivono per l'amministrazione della confermazione l'ora di terza, e ragione ne rendono, perchè in quell'ora venne lo Spirito Santo sopra gli apostoli. Lo che comanda anche il Rituale ambrogiano stampato sotto il Cardinal Monti *De sac. Confirm.* p. 11. Il cerimoniale ambrogiano prescrive, che il vescovo si vesta di stola, e piviale di color bianco, e che porti la sua croce al-

zata, la mitra, e il pastorale. Il Cardinal Federico Borromeo nel suo rituale stabilì che nella città di Milano, la confermazione debba ministrarsi nel quinto giorno della Pentecoste, cominciando a contare dal lunedì, con regolare distribuzione.

Le cerimonie poi, che seguono la confermazione, consistono, in questo, che il vescovo dopo aver fatto l'unzione del crisma, dà uno schiaffetto leggero sulla guancia del cresimando, dicendo: *Pax tecum*, e poi recita tutte le altre consuete orazioni. Negli antichi Sagramentari non si fa menzione di questo schiaffetto, laonde s'ignora il tempo di sua origine. Questo schiaffetto tiene luogo del bacio di pace, che accompagnava altre volte le diverse cerimonie della Chiesa. Serve ancora a rammentare al confermato, che deve essere pronto a soffrire ogni affronto e travaglio pel nome di Gesù Cristo. Anticamente le bende, che avevano servito a fasciare la fronte de' cresimati, si conservavano per sette giorni, uso che durò sino al secolo XII; nei secoli XIV, e XV non si conservavano, che due o tre giorni, e nel secolo XVI si ritenevano ventiquattro ore, ciocchè ora in pochi luoghi si usa, solendosi asciugare la fronte ai cresimati. In Roma ed altrove tali bende o fettucce si ripongono, in venerazione al santo olio di cui furono a contatto, e restarono unte. Prima nella vigilia del giorno di sì importante funzione i cresimandi dovevano non solo lavarsi la fronte, ma si facevano tagliare quei capelli che potevano loro cadere sugli occhi, acciocchè non vi fosse impedimento all'applicazione del santo crisma.

§ V. *Soggetto della Confermazione, disposizioni per riceverla, ed effetti di essa.*

Il soggetto capace di ricevere la confermazione deve essere battezzato, essendo il battesimo l'introduzione agli altri sacramenti. Quantunque i bambini e i fanciulli che non abbiano l'uso della ragione, essendo nati spiritualmente pel battesimo, possono ricevere la cresima validamente, la quale perfeziona lo spirituale nascimento. Nei primi dodici secoli della Chiesa, i vescovi nell'occidente ordinariamente conferivano la confermazione ai fanciulli subito dopo il battesimo. In progresso di tempo fu creduto più conveniente il cresimare soltanto le persone giunte agli anni della discrezione, per cui ora si suole dare a quelle, che abbiano compiti sette anni. Il catechismo romano esortando a differire la confermazione sino ai sette anni ha in mira il maggior frutto di questo sagramento, il quale certamente maggiore può sperarsi in quell'età nella quale il cresimando è abile a comprendere ciò che riceve. Tuttavolta si amministra la confermazione anche prima di quell'età per giuste cause, cioè quando i fanciulli sono in pericolo di morte, o che il vescovo preveda di non potere se non dopo lungo tempo ritornare ne' luoghi ove fossero fanciulli, che non avessero ancora data età. Nell'oriente si è sempre data, e tuttora si conferisce la cresima ai fanciulli immediatamente dopo battezzati, uso che approva la Chiesa romana.

In quanto alla disposizione per ricevere con frutto la confermazione, fa d'uopo a chi la riceve di essere in istato di grazia, cioè di aver

conservato l'innocenza battesimale, o averla riparata colla penitenza, giacchè la confermazione è un sacramento dei vivi. Conviene pure in riceverla sapere quelle verità, la cui cognizione è necessaria a tutti i fedeli, come gli articoli di fede contenuti nel simbolo, i comandamenti di Dio e della Chiesa, l'orazione domenicale, la salutatione angelica, e ciò che riguarda il sacramento della confermazione. I concili provinciali di Roano del 1581, quello di Aix del 1587, e quello di Narbona del 1609, comandano che su detti punti si usi particolare diligenza. E bene essere digiuno nel riceverla, ciocchè non è obbligo, come lo era nei primi dodici secoli della Chiesa, nei quali bisognava che fosse digiuno tanto chi dava, quanto chi riceveva la confermazione. Tuttavolta il concilio Trecese del 1400 ordinò il digiuno ai cresimandi, e quello di Colonia del XIII secolo il raccomandò. I concili di Meaux, e di Roano del 1072 imposero al ministro della confermazione egual digiuno; ma questo lodevole costume per diverse ragioni poco si osserva.

Gli effetti che produce la confermazione sono due, l'aumento della grazia, e il carattere, articolo di fede definito dal concilio Tridentino, ed appoggiato sulla Scrittura, e sui padri, come sul capo 8 degli *Atti*; sulla lettera di s. Cipriano a Jubajano; sul capo 26 del XV libro della Trinità di s. Agostino; sulla lettera del Pontefice s. Innocenzo I a Decenzio; e sulla lettera di Papa s. Gregorio I al vescovo di Cagliari. Credettero poi sempre i padri e i teologi essere il presentaneo pericolo di morte una di quelle circostanze, in cui obbliga il divin

VOL. XVI.

precetto tutti quelli, che non hanno ricevuto il sacramento della confermazione, a riceverlo, *acciocchè*, come dice s. Tommaso part. 3, q. 72 art. 7, ad 4, *nella risurrezione perfetti appariscano*. Oltre a ciò va riflettuto, che vivendo ordinariamente qualche tempo quelli, che da piccoli ricevettero la confermazione, ed essendo in tutta la loro vita esposti alle spirituali occulte battaglie, si fa loro molto necessario questo santo soccorso per ben vivere, e trionfare de' loro avversari. Il Chardon, *Storia de' sacramenti* al cap. VIII, parla degli effetti interni del sacramento della confermazione, cioè dell'accrescimento della grazia santificante, e di quella che è propria di questo sacramento, vale a dire del dono della spirituale fortezza; ed al capo IX fa parola di altri effetti mirabili, e sorprendenti della confermazione, cioè del dono de' miracoli, e delle visioni soprannaturali. Questi effetti erano molto ordinarii ne' due primi secoli della Chiesa, ed aggiunge le nozioni per quanto tempo tali grazie sieno state comuni nella Chiesa. Al capitolo poi X dimostra, che nel terzo secolo ancora vigea molto comunemente il dono de' miracoli, e delle visioni; e che dipoi si fecero rari perchè già rassodata la Chiesa, Dio non li credette più così tanto necessari, facendoli rinnovare nel quarto secolo per reprimere l'audacia di Giuliano apostata, come racconta s. Gio. Grisostomo. Finalmente s. Agostino ne riporta molti avvenuti nel secolo quinto, e così quelli degli altri secoli sono ricordati dalle storie ecclesiastiche.

Chi amasse erudirsi su questo argomento, può consultare i se-

6.

guenti autori: Chardon citato t. I, pag. 155 e seg., *Della Cresima*; Sarnelli, *Lettere eccl.* tom. X, lett. LXVIII, *Che il sacramento della cresima non sia reiterabile*; Holstenius, *de forma et ministro confirmationis apud graecos*; Assemani in *Cod. liturg.* t. III; Francesco Vitale, *Dell' antichità, origine, ed ufficio de' padrini nella confermarzione, nelle Dissertaz. liturgiche*, Roma 1756; Gio. Battista Frangipane, *sopra la cresima da darsi a' moribondi non confessati*, Palermo 1763; Trombelli, *De confirmatione*, Bononiae 1775, tom. I, Dissert. V, *De materia confirmationis* p. 229. Il Cancellieri nella sua *Lettera* al dottor Koreff a p. 180 riporta i titoli delle sei dissertazioni recitate nell'accademia di liturgia istituita da Benedetto XIV, sui più eruditi punti di questo argomento. Senza levare il pregio a tanti altri uomini di valore, che hanno lodevolmente faticato nel raccogliere le più sincere, ed antiche testimonianze dell' uso della cresima dai primi tempi della Chiesa sino ai giorni nostri, Carlo Vitasse nel tomo I, *De sacramento confirmationis*, si è senza dubbio segnalato, non avendo omesso padre, concilio, o monumento alcuno per dimostrare, come ha fatto, l'uso perpetuo, e la pratica continua della Chiesa nell'amministrazione di questo sacramento. Così il Lambertini tom. I, *Notific.* VI, pag. 29, ediz. romana del 1742. In Roma nella basilica lateranense si amministra solennemente la cresima nel sabbato santo, e in quello di Pentecoste ai novelli battezzati; con solennità pure si amministra in tutte le domeniche dalla Pentecoste sino al mese di agosto; privatamen-

te si amministra poi anche in altri tempi dell'anno, al che alludendo Prudenziò, disse nel lib. 1, *contr. Symm.*

*Coetibus aut magnis Lateranas
currit ad aedes,
Unde sacrum referat regali chrismate signum.*

Della cresima, che pur si fa con ecclesiastica pompa nella basilica vaticana, e del privilegio di conferirla in essa, si tratta al vol. XII, p. 243 del *Dizionario*, ove pure si parla dell'antico rito, per cui in alcune solennità ivi si amministrava il battesimo, e immediatamente la cresima.

CONFESSIONALE, o **CONFESSIONARIO** (*Confessarii sedes, sacrum poenitentiae tribunal*). Luogo ove i sacerdoti ascoltano le confessioni. Esso è di legno, per lo più di pulita noce, e si compone di un seggio pel confessore, di due genuflessori laterali pei penitenti, avanti ai quali sono due aperture riparate da gelosie, o graticcie di ferro, di latta, o di legno con suoi piccoli sportelli per chiudersi dal confessore, e nel davanti del confessionario vi sono tre grandi sportelli, uno inferiore che ne chiude l'ingresso, e due superiori per socchiudersi nell'atto della confessione. Talvolta però in vece de'due sportelli superiori vi sono soltanto tendine, ed in qualche luogo non vi sono nè queste, nè i due sportelli. Vi sono pure confessionarii di materiale, come ordinariamente sono quelli delle monache. Sopra le dette due laterali aperture, si suole porre l'immagine del nostro Signore Crocefisso, o della beata Vergi-

ne; e dentro si trova la nota stampata de' casi riservati al Papa, ed alla sagra penitenzieria apostolica. Il confessionale del Cardinal penitenziere maggiore nelle patriarcali basiliche Lateranense, Vaticana, e Liberiana, ove il detto Cardinale ascolta le confessioni nella settimana santa, è un seggio di noce, senza ripari elevato sopra di alcuni gradini, da dove il Cardinale con una lunga bacchetta di legno dorata, segno della potestà spirituale *in foro conscientiae*, tocca il capo a quei fedeli, che a lui si presentano. Queste bacchette sono ancora presso i confessionari delle patriarcali basiliche di Roma, e di altre basiliche cattedrali, e santuari in diverse parti del mondo, colle quali i confessori *Penitenzieri* (*Vedi*) toccano il capo de' fedeli, che perciò loro si presentano dinanzi. Questo uso può forse derivare dagli antichi romani, i quali per affrancare uno schiavo, gli davano un colpo di bacchetta sulla testa. Si considera il colpo, che ricevono i fedeli colla bacchetta penitenziaria, come l'acqua benedetta e la benedizione sacerdotale, perchè, come è noto, prendendo la prima, e ricevendo la seconda con cuore pentito, vengono scancellati i peccati veniali.

Benedetto XIV, con decreto dei 31 agosto 1743, concesse ai penitenzieri della basilica vaticana venti giorni d'indulgenza per ogni colpo, che darebbono colla bacchetta da essi usata nella basilica; ed accordò similmente venti giorni d'indulgenza per quelli, che con sentimento d'umiltà e di contrizione dei propri peccati, ricevono sul capo tali colpi di bacchetta. Dipoi Clemente XIV, con bolla de' 5 agosto 1774, concesse la stessa indul-

genza a favore sì dei fedeli, che dei penitenzieri. Questa indulgenza è comune ai penitenzieri delle altre patriarcali basiliche di Roma, e di altri santuari e luoghi: così dicasi de' fedeli, che da loro ricevono il colpo di bacchetta. Ma il Cardinale penitenziere maggiore acquista cento giorni d'indulgenza nel toccare il capo d'ogni fedele, come altrettanti ne acquistano i fedeli, che ricevono il colpo sul capo. *V. CONFESSORI.*

CONFESSIONE (*Confessio*). Questo termine ha diversi significati. I. significa lode: *Confitemini Domino*, vuol dire, *lodate il Signore*. II. Professione di fede, cioè enumerazione, e dichiarazione degli articoli della fede, che si professa. *V. PROFESSIONE DI FEDE, CONFESSIONE AUGUSTANA, CONFESSIONE DI FEDE, e CONFSSIONISTI.* III. La preghiera del *Confiteor Deo omnipotenti* etc., che il prete dice nel principio della messa, o durante l'uffizio, e la recitazione di questa preghiera. *V. CONFITEOR.* IV. Il luogo, in cui il sacerdote recita il *Confiteor* prima d'incominciare la messa avanti l'ultimo gradino dell'altare. V. Il seggio, da cui il confessore ascolta le confessioni, e si disse ancora della penitenza, ch'egli impone. *V. CONFSSIONALE, CONFESSORE, e PENITENZA.* VI. Quel luogo sotterraneo, che viene sovrastato dall'altare maggiore, in cui si custodiscono, e venerano i corpi de' santi, principalmente de' martiri, nel quale si discende per alcuni scalini, il perchè talvolta questo luogo fu chiamato *discesa*. Osserva il Macri nella *Notizia de' vocaboli ecclesiastici*, alla parola *Confessio*, che confessione si prende per quella parte della Chiesa (*Vedi*), in cui

si riponevano i corpi e le reliquie dei santi martiri, sebbene in progresso di tempo qualunque luogo, in cui giacevano reliquie, comprese quelle de'confessori, era chiamato *Confessio*, come *Martyrium* si disse tutta la chiesa. Aggiunge, che alcuna volta un reliquiario fu detto confessione, e che questo vocabolo non può denotare un oratorio, siccome rilevasi da molti testi di Anastasio Bibliotecario, uno dei quali è questo: *Fecit confessionem beati Laurentii martyris ex argento pesantem libras centum*; parole che non si possono applicare né a chiesa, né ad oratorio. Cassiodoro, colla sua nota eleganza, encomiò Roma arricchita delle confessioni dei ss. apostoli Pietro, e Paolo: « *te-*
 « *nemus aliquid Apostolorum pro-*
 « *prium, si peccatis dividentibus*
 « *non reddatur alienum quando*
 « *confessione illas quae videre u-*
 « *niversitas appetit, Roma feli-*
 « *cior in suis finibus habere pro-*
 « *meruit, epist. 3* ». Furono così nominati i due santuari delle basiliche Vaticana ed Ostiense, perchè in essi i fedeli, e particolarmente gl'imperatori, e i principali prelati della cristianità solevano fare la loro professione di fede. Si dicono ancora *Limina Apostolorum* dalla greca voce, che significa *porto*, per essere quasi sicuri porti, ai quali dalle più remote regioni ricorrevano i cristiani dopo lunga pellegrinazione. Il detto Anastasio chiamò la confessione *Loculum*. Ma delle confessioni dei santi apostoli si tratta agli articoli, CHIESA DI S. PAOLO NELLA VIA OSTIENSE; CHIESA DI S. PIETRO IN VATICANO, e LIMINA APOSTOLORUM, che è il luogo ove in dette due basiliche riposano i loro corpi. VII. Fu detto anco-

ra confessione l'abito monastico e religioso considerato come abito di penitenza, della quale la confessione forma parte. VIII. La confessione de'peccati sì generale, sì particolare, e per singoli come quella che anticamente praticavasi, e che praticano gli ebrei il lunedì, il giovedì, tutti i giorni di digiuno, e quando sono infermi. IX. La confessione sacramentale, o auricolare, cioè la dichiarazione, e l'accusa che fa il peccatore pentito delle sue colpe ad un sacerdote approvato per riceverne l'assoluzione. V. CONFESIONE SACRAMENTALE.

CONFESIONE AUGUSTANA V. AUGUSTANA CONFESIONE ed INTERIM.

CONFESIONE DI FEDE. Dichiarazione pubblica, ed in iscritto di quello, che credesi. I concili hanno composte alcune *Confessioni*, o *professioni di Fede (Vedi)*, che si chiamarono ancora *Simboli (Vedi)*, per distinguere la dottrina cattolica dagli errori; mentre gli eretici per parte loro ne formarono per esporre la propria erronea credenza. Della ridicola confessione degli *Antropomorfiti (Vedi)*, parla il Bernini, *Storia delle eresie* p. 76. S. Epifanio convinse gli antropomorfiti col testo di s. Giovanni: *Spiritus est Deus*; e s. Cirillo li chiamò pazzi perchè affermavano: *Christum nescio quo pacto posse peccare*, come se il non sapere, bastasse per asserire una cosa. Nel concilio di Rimini, gli ariani presentarono ai vescovi cattolici una formola, o confessione di fede, che portava la data 22 maggio 369, e volevano che l'accettassero senza riguardo ai decreti dei concili, né alle formole precedenti. Dall'iscrizione *sotto il consolato* di..... e dalla data

conobbero i vescovi cattolici, che questa era l'ultima formula di Sirmio, la quale era pessima, la rigettarono, e non fecero conto della iscrizione. *V. RIMINI, E SIRMIO.*

In progresso di tempo la maggior parte degli eretici cambiarono come gli ariani la loro professione di fede; non poterono mai contentare tutti i loro seguaci, nè soddisfare a sè stessi. Sovente si fece loro questo rimprovero, e in particolare ai protestanti. Egli fecero una raccolta delle loro *Confessioni di Fede*, divisa in due parti. La prima parte ne contiene sette, cioè 1. la confessione elvetica, composta dalle chiese protestanti degli svizzeri. Già ne avevano fatta una in Basilea l'anno 1538, ma siccome non sembrò abbastanza diffusa, ne composero una seconda l'anno 1566, cui pretesero, che tutte le chiese, o per dir meglio le sette calviniste, non solo degli svizzeri, e dei Grigioni, ma anco dell'Inghilterra, della Scozia, della Francia, e della Fiandra, sottoscrivessero, o si adattassero. 2. Quella, che i calvinisti di Francia presentarono al re Carlo IX nella conferenza di Poissy nell'anno 1561, già compilata da Teodoro Beza. Questa confessione fu sottoscritta dalla regina di Navarra, dal suo figlio Enrico IV, dal principe di Condè, dal conte di Nassau, e da altri. 3. La confessione anglicana, compendiata in un sinodo di Londra l'anno 1562, e pubblicata sotto la regina Elisabetta nel 1571. 4. Quella degli Scozzesi, fatta nel 1568 in una assemblea del parlamento di questo regno. 5. La confessione Belgica composta nel 1561, per la chiesa accattolica di Fiandra, approvata

in uno de' sinodi di essa nel 1579, e confermata nel sinodo di Dordrecht nell'anno 1619. 6. Quella dei calvinisti di Polonia composta nel 1570 in un sinodo di Czenger. 7. Quella, che si chiamò delle quattro città imperiali, cioè Strasburgo, Costanza, Memmingen, e Lindau, presentata all'imperatore Carlo V nel 1530 nello stesso tempo che quella d'Ausburg, la quale fu compilata da Bucero.

La seconda parte della raccolta contiene le confessioni di fede delle chiese, ossia sette Luterane, e quelle che vi hanno maggiore relazione. In primo luogo la confessione d'Ausburg, composta da Melantone nel 1530, e presentata a Carlo V da molti principi dell'impero nella dieta tenuta in quella città. 2. La confessione sassona fatta a Wirtemberg nel 1551, per essere presentata al concilio di Trento. 3. Un'altra composta nella stessa città l'anno 1552, e che appunto fu presentata al concilio di Trento dagli ambasciatori del duca di Wirtemberg. 4. Quella di Federico, elettore palatino, morto nel 1566, e pubblicata nel 1577, come avea ordinato nel suo testamento. 5. La confessione de' Boemi, o dei Valdesi, approvata da Lutero, da Melantone, e dall'Accademia di Wirtemberg nel 1532, pubblicata dai signori, e presentata a Ferdinando re d'Ungheria, e di Boemia nel 1535. 6. La dichiarazione appellata *Consensus in fide*, etc., composta dai ministri della chiesa di Polonia nel 1570 in un sinodo di Sandomir. Dietro a queste furono posti i decreti del sinodo di Dordrecht, tenuto nel 1618 e 1619. Finalmente la confessione di fede che i protestanti ricevettero da Ci-

rillo Lucari, patriarca greco di Costantinopoli nel 1631, chiamata la confessione della fede orientale. Questa moltitudine di confessioni di fede, fatte dai protestanti nello spazio di quaranta anni, ad innumerevoli scrittori, somministrò materia a gravi riflessioni. Se tutte le nominate sette pensassero lo stesso, sarebbe bastevole per tutte una sola professione di fede, come le decisioni del concilio di Trento furono, e sono sufficienti per unire tutti i cattolici nella stessa credenza. Bossuet, nella sua *Storia delle Variazioni*, ha mostrato l'incostanza, gli equivoci, le contraddizioni di tutte queste confessioni di fede. Ed il Bercastel, nella sua *Storia del Cristianesimo*, edizione veneta dell'Antonelli tom. XIX. p. 211 e seguenti, nel trattare della *strana diversità nelle confessioni di fede de' settari*, e nel dare un'idea delle principali, dice che basta scorrere queste diverse confessioni di fede, o, per meglio dire, queste equivoche e fallaci professioni dell'eresia, quali sono quelle di Bucero, di Melantone ec., per riconoscere gli artifizii, e l'instabilità dello spirito umano, da cui esse procedevano. V. il Bergier, tradotto ed accresciuto dal camaldolese p. Biagi, *Dizionario Enciclopedico* all'articolo CONFESIONE DI FEDE.

CONFESIONE SAGRAMENTALE.

La Confessione è un'accusa che il penitente fa dei suoi peccati, commessi dopo il battesimo, ad un sacerdote secolare, o regolare, che ha giurisdizione sopra di lui, per riceverne l'assoluzione. La confessione presa in questo senso ha sempre esistito nella Chiesa, siccome cosa d'istituzione divina; verità che si prova coll'autorità della Scrittura, e

dei padri, non che coll'unanime consenso di tutte le chiese. La confessione de' peccati è il primo passo, che fa il peccatore per rimettersi in grazia di Dio: ella è, come dice s. Cesario d'Arles, il principio della sanità dell'anima. I greci la chiamano *Exomologesis*, che significa *rivelazione di cosa occulta*; e coll'andar del tempo la voce *Exomologesis*, fra i latini significò lo stesso, e talvolta anche litanie ed orazioni pubbliche, come attesta s. Isidoro di Siviglia. Non solo si confessavano in segreto i peccati occulti, ma accadeva sovente ne' primi secoli della Chiesa, che si confessassero pubblicamente. Questo costume durò più nella Chiesa occidentale che nell'orientale. La detta parola greca *Exomologesis*, che significa confessione, è presa sovente dai padri greci, e latini anche pel corso intero della penitenza pubblica.

Prima però di proseguire nell'argomento, l'erudito p. Menocchio, nelle sue *Stuore*, t. I, capo XXXIII della Centuria terza, discute il punto: *se nella legge mosaica vi fu qualche sorta di confessione de' peccati fatta a' sacerdoti*; e conchiude, dopo aver citato varie opinioni, e testi scritturali, che per istimolo della propria coscienza chi aveva peccato ricorreva al sacerdote, manifestava la colpa sua, e col sacrificio di qualche vittima si purgava dal delitto, laonde quando si dice *sacerdotes comedunt peccata populi*, è lo stesso che dire, le carni degli animali sacrificati per ottenere la remissione de' peccati. Presso gli ebrei la confessione facevasi ponendo la mano sopra un vitello in presenza del sacerdote, come appare dal Misnha, ch'è una raccolta delle leggi giudaiche. Nelle medesi-

me leggi trovasi, che qualunque accusato, quando veniva condannato a morte, andava a confessarsi in presenza di testimoni in un luogo appartato qualche tempo avanti il suo supplizio. Si dice ancora, che nel giorno dell'espiazione solenne gli ebrei si confessavano gli uni cogli altri; ma Paolo Medici, *Riti e costumi degli ebrei confutati*, trattando a pag. 101, capo XVI, *della confessione degli ebrei*, dichiara, che gli ebrei non hanno confessione auricolare, ma sibbene una certa formola, o sia orazione quotidiana, ch'egli ivi riporta, in cui sono descritti tutti i capi de' vizi e de' peccati, che si possono nella giornata commettere: la recitano la mattina, e nel dopo pranzo, e la tralasciano nel sabbato, e nei giorni solenni. Aggiunge inoltre, che gli ebrei nelle loro infermità fanno la confessione in lingua ebraica, e nel modo che descrive a pag. 202. Osserva finalmente il p. Menocchio, che anco i gentili conobbero l'utilità della confessione delle colpe, e il p. Cornelio a Lapide, commentando il capo 6 del Levitico, riporta queste parole di Seneca, *de moribus: Ubi est confessio, ibi est remissio*; e l'autorità di Pitagora, che diceva che li peccati non si dovevano nascondere, ma confessare, acciocchè più facilmente colla riprensione seguisse l'emenda; e quella di Aristotile, il quale affermava essere poco meno che impeccabili coloro, i quali ingenuamente confessavano le proprie colpe. Una qualche confessione de' falli commessi risale alla più alta antichità, e si vede espressamente ordinata dalle leggi di Zoroastro, che trovasi nel Sadder; gl'iniziali non erano ammessi ai misteri

senza avere esposto il segreto dei loro cuori in presenza dell'Essere supremo.

§ I. Istituzione della Confessione.

Ritornando al nostro assunto della confessione sacramentale dei cattolici, e della sua continua esistenza nella Chiesa, i protestanti fecero i maggiori sforzi, per provare che questa pratica non è fondata nè sulla Scrittura, nè sulla tradizione dei primi secoli. Daillè compose un grosso volume su tal soggetto; fu confutato da molti controversisti, ed in particolare da d. Dionisio di s. Maria in un trattato della confessione, contro gli errori dei calvinisti, stampato a Parigi nel 1665. Questo autore riportò i passi della Scrittura santa, e quelli dei padri di tutti i secoli, cominciando dagli apostoli sino a noi; e mostrò, non esservi alcun punto di fede, o di disciplina, su cui la tradizione sia più costante, e meglio fondata. Di fatti abbiamo nell'evangelo, Matt. c. 18, v. 18, che Gesù Cristo disse a' suoi apostoli: *Tuttocìò che legherete e scioglierete sulla terra, sarà legato e sciolto in Cielo.* Joh. c. 20, v. 22: *Ricevete lo Spirito Santo; i peccati saranno rimessi a coloro a cui voi li rimetterete, e saranno ritenuti a coloro, a cui voi li riterrete.* Con queste parole Gesù Cristo stabilisce gli apostoli ed i loro successori nel sacerdozio, giudici, e medici; giudici per pronunziare una sentenza di assoluzione o di condanna, per legare, o sciogliere, rimettere o ritenere i peccati dei penitenti; medici per guarire le loro infermità spirituali. Ora i sacerdoti

non possono esercitare l'ufficio di giudici o di medici, se i penitenti non accusano loro i propri peccati, e loro non discoprono le proprie malattie spirituali per mezzo della confessione, dappoichè senza di ciò non potrebbero nè giudicare, nè applicare rimedii, avvegnachè non si giudichi senza cognizione di causa, non si medichi, nè si guarisca, quando s'ignorino le malattie. Dunque è chiaro ed incontrastabile, che Gesù Cristo ha istituito la confessione, allorchè ha stabilito gli apostoli, e gli altri sacerdoti giudici, e medici de' fedeli, rispetto ai loro peccati. Quindi gli apostoli non potevano fare un uso legittimo e prudente di questa podestà, quando non avessero conosciuto quali fossero i peccati, che dovevano rimettere, o ritenere, e la confessione era il mezzo più naturale per conoscerli.

Si legge negli *Atti degli Apostoli*, c. 19, v. 18, che la moltitudine de' fedeli recavasi a visitare s. Paolo, confessavano, ed accusavano i loro peccati. *Se confessiamo i nostri peccati*, dice s. Giovanni, *Dio giusto e fedele nelle sue promesse ce li rimetterà*, 1. Io. c. 1, v. 9. Quando s. Giacomo dice ai fedeli, c. 5, v. 16: *Confessate i vostri peccati gli uni agli altri*, non però si debbe intendere, di confessarsi pubblicamente, e indistintamente ad ogni sorta di persone, ma ai sacerdoti; e s. Barnaba apostolo disse nella sua lettera n. 19: *Confesserete i vostri peccati*. I santi padri quindi de' primi secoli si spiegano chiaramente sull' esistenza della confessione. Nel primo secolo s. Clemente, ep. 2, n. 8, disse: *Convertiamoci . . . poichè quando saremo partiti da questo mondo non ci po-*

tremo più confessare, nè far penitenza, ec. Nel secondo secolo s. Ireneo, *adv. haer.* l. I, cap. 9, parlando delle donne sedotte dall'eretico Marco, dice che essendosi convertite, e ritornate alla Chiesa, confessarono che si erano lasciate sedurre da quell'impostore: nel lib. 3, c. 4, dice, che Cerdone ritornando sovente alla chiesa, e facendo la sua confessione, continuò a vivere in una alternativa di confessioni, e di ricadute negli stessi errori. Tertulliano, *De Poenit.* c. 8. e seg., insegna che la penitenza è composta di tre parti, cioè della confessione, della contrizione, e della soddisfazione, disapprovando quelli, che per vergogna occultano i loro peccati agli uomini quasi potessero occultarli a Dio. Origene, *Hom.* 2, in *Levit.* n. 4, dice, che un mezzo pel peccatore, il quale vuole rientrare in grazia con Dio, è di manifestare il suo peccato al sacerdote del Signore, e di cercarne il rimedio. Nel terzo secolo la Chiesa condannò i montanisti, e dipoi i novaziani, che le negavano la podestà di assolvere dai grandi delitti; e come si potevano distinguere dalle colpe leggieri, se non per mezzo della confessione? V. il Bernini, *Storia delle eresie*, p. 53. S. Cipriano, nella sua *epist.* 12, distingue parecchie sorte di peccati, tanto segreti, quanto pubblici, ed aggiunge che non si sono ricevuti alla comunione, che quando siasi fatta penitenza, la quale s'impondeva dal ministro della Chiesa, in conseguenza della confessione del colpevole. Lattanzio, *Divin. Instit.* l. 4, c. 17, dice che la confessione de' peccati seguita dalla soddisfazione, è la circoscisione del cuore, cui Dio ci comanda per mezzo dei profeti, e che

la vera Chiesa risana le infermità dell'anima colla confessione, e colla penitenza. Paolino narra, che s. Ambrogio piangeva coi penitenti, i quali gli confessavano i loro peccati, e che loro manteneva un secreto inviolabile; locchè prova che ordinariamente erano peccati segreti ed occulti. S. Girolamo, nel lib. 3 del suo *Commento* sul cap. 16 di s. Matteo, dice che il vescovo, ed il prete, dopo avere udito le diverse specie de' peccati, decide chi sieno quelli, che debbono essere legati, e chi sieno quelli, che debbono essere sciolti di assoluzione. S. Leone I, epist. 80, c. 5, dichiara che i preti non debbono esigere la confessione pubblica dei peccati segreti, e che basta che il colpevole gli accusi per una contrizione segreta. I padri, e i Pontefici ec. de' susseguenti secoli hanno parlato nel modo stesso della confessione in prova della istituzione divina dedotta dalla difficoltà della sua pratica così contraria all'amor proprio, la quale non si sarebbe mantenuta per tanti secoli nella Chiesa universale senza un precetto divino, che vi obbligasse i fedeli.

Osserva per altro il Bergier, che avanti l'anno 250, per ordinario i sacerdoti non ascoltavano le confessioni dai fedeli, ma i vescovi; che nell'anno 390 il concilio di Cartagine, cap. 3, 4, accorda ai sacerdoti la facoltà di riconciliare i penitenti soltanto in assenza del vescovo; che giudicavasi necessaria la confessione prima di ricevere la comunione; che non si esigeva una confessione pubblica, altrimenti sarebbe inutile lo stabilire un penitenziere. Questo era stato istituito, come narra Socrate, *Stor. Eccl.*, l. 5, c. 19, dopo la per-

secuzione di Decio verso l'anno 250, per ascoltare le confessioni di quelli ch'erano caduti dopo il battesimo; in prova di che abbiamo, che Nettario, il quale nel 381 divenne patriarca di Costantinopoli, ristabilì l'antica disciplina della confessione auricolare, col sopprimere il penitenziere pubblico, perchè si seppe dalla confessione pubblica d'una donna, ch'essa aveva peccato. Quindi è noto, che tutte le chiese del mondo credevano nel secolo XVI la istituzione divina della confessione, tale quale si pratica nella Chiesa romana, giacchè nell'occidente il concilio di Trento condannò per eretica la dottrina contraria a quest'articolo; e nell'oriente Geremia patriarca di Costantinopoli, condannò i luterani, i quali quantunque ammettessero l'uso della confessione segreta, pretendevano nondimeno non essere necessario l'accusare le circostanze, le quali cambiano la specie del peccato. La credenza adunque della Chiesa universale del detto secolo sulla confessione era quella medesima della Chiesa universale dei primi tempi, venuta sino a noi per una costante e mai interrotta tradizione, come si è sempre creduta nella Chiesa la divina sua istituzione. Hanno torto i protestanti nel sostenere, che la confessione deve la sua origine dal concilio generale XII, lateranense IV, celebrato nel 1215 dal sommo Pontefice Innocenzo III, giacchè in esso fu soltanto ordinato ai fedeli dell'uno, e dell'altro sesso, pervenuti all'età della discrezione, il dovere di comunicarsi e confessarsi una volta l'anno al proprio sacerdote; e che se taluno per qualche giusta causa vuol confessare i suoi peccati ad un sacerdote stra-

niero, chiederà ed otterrà la permissione dal suo sacerdote, perchè altrimenti lo straniero non potrebbe nè legarlo nè scioglierlo. Per sacerdote proprio s'intende il curato, ed ogni confessore approvato dall'Ordinario. Da questo medesimo concilio fu di nuovo inculcato il segreto a' confessori, e che questi dovessero essere richiesti dagli infermi, obbligando a ciò i medici. Chiaro è perciò, che il comando del concilio non fu istituzione, ma determinazione del precetto divino di confessarsi annualmente. *V. COMUNIONE, PENITENZA, e CONFESSORE.*

§ II. *Necessità ed utilità della Confessione.*

La confessione di tutti i peccati mortali è necessaria di precetto divino, a tutti quelli che abbiano peccato mortalmente dopo il battesimo. Questo è un articolo di fede definito dal concilio di Trento nella sessione 14, col canone 6. La confessione annuale è di precetto ecclesiastico, che obbliga tutti i fedeli giunti all'età della discrezione, secondo il XXI canone del mentovato concilio Lateranense, rinnovato nel concilio Tridentino in questi termini: " Che ogni fedele " dell'uno e l'altro sesso, giunto " all'età di discrezione, confessi " da solo fedelmente tutti i suoi " peccati al suo proprio prete, almeno una volta all'anno, e prenda cura di adempiere a tutto suo potere la penitenza che gli viene ingiunta, e che riceva con riverenza, almeno alla festa di Pasqua, il sacramento dell'Eucaristia, quando non fos-

" se che, giusta il parere del suo proprio prete, per qualche causa ragionevole, giudicasse dovere astenersene per qualche tempo, altrimenti gli è proibita l'entrata nella chiesa durante la sua vita, e dopo la sua morte resterà privo della sepoltura cristiana ".

Sono pure obbligate a confessarsi per precetto divino, come dice il Collet, *Moral.* t. X, p. 704, tutte quelle persone che prevedessero di essere tra poco in un pericolo probabile di morte, come le donne in procinto di parto, i soldati in procinto di combattere, quelli che intraprendessero un viaggio pericoloso per mare, o per terra. Ogni fedele è obbligato dal precetto ecclesiastico a confessarsi una volta all'anno; e sebbene la Chiesa non abbia espressamente determinato il tempo della confessione annuale, il costume generale è di farla nella quindicina di Pasqua. Non si soddisfa al precetto della confessione annua con un sacrilegio. *V. s. Alfonso de Liguori, Theol. mor. lib. 6, n. 667.* In Francia nel pontificato di Gregorio XI, e, secondo altri, soltanto per editto del 1397 fu accordata ai condannati a morte la facoltà di confessarsi, giacchè sino a quell'epoca, malgrado le zelanti rappresentanze del clero, la giustizia secolare pretendeva di punire i colpevoli nella loro anima, come nel loro corpo. *V. l'articolo COMUNIONE.* Il Barante, nella sua *Storia dei duchi di Borgogna*, racconta, che il signore di Craon, il quale per più anni aveva potuto temere il patibolo, si sentì mosso da compassione pegli infelici condannati a morte: egli adunque sollevò il re ed il suo consiglio, e al-

le sue si unirono le istanze dei principi del sangue, e previa consulta del parlamento, si accordò finalmente la confessione sacramentale a' tutti quelli, che si condurrebbono al supplizio.

Il Chardon, *Storia de' Sacramenti* tom. II, p. 69 e seg., parlando delle confessioni quotidiane, osserva che pure anticamente persone devote si confessavano ogni giorno, oltre ogni settimana; ciò era ordinario fra i monaci, come lo prova il p. Mabillon nella sua *Praef.* sopra gli atti de' santi del terzo secolo dell'Ordine benedettino, mediante gli statuti di molti Ordini regolari. Questa divozione si estendeva anche ai secolari, molti de' quali purificavano ogni giorno colla confessione le loro coscienze. Giona, vescovo d'Orleans, lo afferma, e Beda il consiglia. Ma osserva il p. Mabillon, che per queste giornaliere confessioni non si devono sempre intendere le sacramentali, ma piuttosto quelle, che scambievolmente facevano i fedeli tra di loro per ispirito di umiltà; in questo senso egli spiega gli statuti de' Certosini.

All'articolo *Abbadessa* (*Vedi*) si disse che anticamente esse ascoltavano i peccati delle loro monache, non per sacramentale confessione, ma per un atto pubblico di umiliazione, somigliante alla denuncia della colpa, ciocchè è in uso presso alcuni Ordini religiosi. Ma il Papa Innocenzo III informato dell'arroganza di qualche abbadessa, ingiunse ad alcuni vescovi di reprimere l'abuso della confessione, che loro facevano le monache, dicendo; *Sebbene la b. Vergine Maria sia stata superiore a tutti gli apostoli in merito e dignità, con*

tutto ciò ai soli apostoli il Signore confidò le chiavi de' cieli. Sembra, che altre volte in casi urgenti tutti gli uomini, ed anche le donne si confessassero a vicenda gli uni gli altri; e lo storico Joinville, nella *Vita di s. Luigi IX re di Francia*, dice che quel re confessò il contestabile di Cipro Guido d'Ebelin, e gli diede l'assoluzione. Osserva qui però il citato Chardon a p. 77, che ciò accadde perchè, posta in fuga l'armata cristiana dai Saraceni, e avvicinandosi il nemico, ciascuno si confessò al sacerdote che potè trovare. Nella Cronaca di Ferdinando re di Castiglia si legge, che i soldati spagnuoli essendo in punto di venire alle mani co' mori, alcuni si confessarono ai sacerdoti che poterono avere, ed altri ai loro compagni. Luigi, conte di Liegi vicino a morte, fece venire una vergine cattolica, e le confessò tutti i suoi peccati, con molte lagrime, non perchè da lei potesse sperare il perdono, ma per obbligarla con ciò a pregare per lui. Questa usanza era ben diversa dallo spirito de' flagellanti eretici, che sprezzando l'autorità sacerdotale, si confessavano a' laici, e ne ricevevano l'assoluzione. Anticamente invalse l'opinione per la grande idea, cui giustamente si aveva della necessità della confessione, che molti antichi dottori scolastici insegnarono comunemente, in difetto di ecclesiastici poter uno andare dai laici, e confessarsi, essendo in pericolo di morte. Il p. Bernardo da Venezia, annotatore del Chardon, fa osservare, non avere però il laico potestà d'assolvere, come disse il maestro delle sentenze, ma sperare che Dio usi misericordia in virtù della confessione fatta.

Si legge nella vita di Urbano VIII, e nell'anno 1637, che passato alla Cina un certo sacerdote, col zelo di propagare la fede cattolica, questi di là rappresentò alla santa Sede una nuova questione, che il Papa fece dai teologi disputare, cioè se in caso di necessità potessero i laici sentire le confessioni sacramentali; poichè avendo risposta esser lecito tal uso, facile strada si aprirebbe alle confessioni delle femmine, che in quell'impero si guardano con rigorosa gelosia. Ma non durarono troppo fatica i teologi romani per dimostrare, contro i luoghi del diritto canonico, addotti in favore della confessione lecita in simil caso, che il potere e la facoltà di ritenere, e di rimettere i peccati, fu da Gesù Cristo concessa soltanto ai sacerdoti. Tutto narra ampiamente Marco Battaglini nei suoi *annali del sacerdozio ed imperio*, all'anno 1637, n. 70 e seg. V. Giovanni Morino, *Commentar Histor. de administ. Sac. Poenitentiae*, lib. 8, cap. 24. Quindi aggiunge in proposito il Sarnelli, t. VII. p. 22: » E però » benchè chi confessato sia al lai- » co nell'articolo della necessità ab- » bia ottenuto il perdono da Dio, » imperocchè ha adempiuto, co- » me ha potuto, il concepito pro- » ponimento di confessarsi, secon- » do il comandamento di Dio; non » è perciò ancora riconciliato colla » Chiesa finchè possa essere am- » messo ai sacramenti della Chie- » sa, se prima non è assoluto » dal sacerdote; conforme quegli » che è battezzato *baptismo flami- » nis*, non si ammette all'Eucaristia. » E perciò bisogna, che di nuo- » vo si confessi al sacerdote, quan- » do ne avrà il comodo; e preci- » samente perchè, come è detto, il

» sagramento della penitenza non » fu perfetto: onde bisogna che lo » perfezioni, il perchè dallo stes- » so ricevimento del sagramento » consegue effetto più pieno, sì » anche perchè viene ad adem- » piere il precetto di ricevere il » sagramento della penitenza. Fin » qui s. Tommaso ». Tuttavolta la confessione ai laici è una cosa affatto abbandonata dalla Chiesa perchè, fra le altre ragioni, fu in moltissimi casi pericolosa la confessione fatta ad un laico, benchè in caso di urgente necessità.

In quanto all'utilità della confessione, essa pei grandi vantaggi che contiene è utilissima perchè serve a placare la collera di Dio, ed a soddisfare alla sua giustizia, a rimettere i peccati, a rendere all'anima la sua primiera bellezza, ed il suo antico vigore. Consola i penitenti, li illumina, li sostiene, li anima a correggersi dalle loro cattive abitudini, ed a praticare la virtù. Così esprimonsi i santi padri, il concilio di Trento, e il *Catechismo Romano*, part. 2, *de confess.* § 49.

§ III. *Materia, ministro e soggetto della confessione.*

La materia necessaria della confessione, cioè le cose che sono necessarie a confessarsi, sono tutti i peccati mortali commessi dopo il battesimo, poichè nella nuova legge la confessione è stata stabilita dalla divina autorità per la remissione dei peccati, e l'assoluzione del prete suppone necessariamente la confessione di essi. La materia poi sufficiente della confessione, vale

a dire le cose delle quali possiamo confessarci ed avere l'assoluzione, sono anche i peccati veniali.

Il ministro della confessione sacramentale, come si è detto, è il solo sacerdote approvato dal superiore legittimo. Allorchè poi si legge di certe confessioni fatte ai laici, esse erano in uso nel caso di necessità, in cui non si potesse avere prete; ma tutti i teologi, e i moralisti asseriscono non doversi credere perciò, che fossero confessioni sacramentali, sibbene piuttosto una pratica di umiltà per parte di coloro che si confessavano, per cui si potevano conciliare l'immensa misericordia di Dio come colle altre buone opere, e per parte di coloro i quali ricevevano la confessione, non era che un soccorso di suffragi e di preghiere fatte da essi al Signore per quelli, che si umiliavano dinanzi a loro. Il Chardon citato, capit. X, p. 74, nel dire che nei primi secoli la confessione pubblica, o segreta si faceva al vescovo, o al sacerdote, e qualche volta a tutti insieme, e qualche altra al solo vescovo, o al solo prete Cardinale, o al penitenziere dal vescovo deputato, aggiunge che in caso di necessità anche i diaconi qualche volta fecero simile funzione di consenso de' vescovi, come si legge nell'*epist.* 13 di s. Cipriano, edit. Pamel. *Oxon.* 18. Il concilio di Elvira stabilì la cosa medesima nel canone 32, ma con queste parole: se alcuno cade » in peccato degno di morte eterna, vogliamo ch'egli faccia la » penitenza, come gli sarà prescritto dal vescovo, a cui deve presentarsi. Ma in caso di pressante » malattia, bisogna che il sacerdote gli dia la comunione, e il

» diacono se il sacerdote glielo ordinerà". Si servì il concilio come s. Cipriano della parola comunione in vece di confessione, giacchè i diaconi, e molto meno i chierici, e i laici non davano la sacramentale assoluzione coll'imposizione che facevano colle mani, ma la loro era un'esterna cerimonia, che dichiarava avere i penitenti eseguita la penitenza. Forse aderirono a questa idea i padri del primo concilio di Toledo, rimandando i diaconi caduti in certi falli al posto di suddiaconi, e privandoli della potestà d'imporre le mani sui penitenti, come facevano sui catecumeni, mentre si recitavano sopra loro le consuete orazioni. I casi di necessità d'imporsi dai diaconi la penitenza a chi si confessava, accadevano quando i sacerdoti erano in iscarso numero.

In progresso l'ambizione de' diaconi provocò lo zelo de' vescovi a reprimerli, e Odone di Parigi nelle sue costituzioni dice: » proibiamo » rigorosamente, che i diaconi ascoltino in verun modo le confessioni, se non in urgentissima necessità, perchè non hanno le chiavi, e non possono assolvere". Il concilio di Worcester pure vietò loro questa funzione, come un' usurpazione dei diritti del sacerdozio: il che fece altresì Gualtieri vescovo di Dunelma proibendo loro di ascoltare le confessioni, ed imporre la penitenza, se non in caso di malattia gravissima nel penitente, o di assenza del sacerdote. Il sinodo di Poitiers del 1280, volendo, com'ei dichiara, sradicare interamente l'abuso dalla ignoranza introdotto, ingiunse ai diaconi, che si astenessero dall'ascoltare le confessioni, e dal dare l'assoluzione

nel foro penitenziale. Da questi, ed altri monumenti si vede, che i diaconi nella chiesa occidentale, poichè delle orientali nulla si trova, udirono le confessioni sino al termine del secolo XIII in caso di somma necessità, ed anche fuori per grandissimo abuso, il perchè da un gran numero di vescovi, e sinodi si fecero molti decreti per arrestarne il corso. Nè soltanto ai diaconi, ma eziandio ai chierici inferiori in caso di necessità si faceva la confessione almeno de' peccati occulti. Lanfranco, arcivescovo di Cantorbery, in una sua piccola opera sopra la confessione distinse i peccati in due classi, de' quali alcuni chiama segreti ed altri pubblici, ed insegnò che gl'inferiori chierici potevano ascoltare la confessione dei primi, ed assolvere, riservando i secondi ai sacerdoti, s'intende nel caso di necessità: l'opinione dell'arcivesovo è ripetuta erronea.

Il ministro della confessione annuale, senza naturalmente escludere nè il Papa, nè il vescovo, è il solo curato, giacchè del solo curato devesi intendere la parola di *proprio prete*, di cui parla il canone *omnis utriusque sexus* del concilio Lateranense succitato. In questo medesimo senso e modo l'intesero Martino IV, nella bolla *Ad uberes* data l'anno 1281; Benedetto XI, nella costituzione *Inter cunctos*; Sisto IV, nell'extrav. *Vices illius*; il dottor s. Tommaso, in *Supplement.* 3, part. q. 8, art. 5, non che altri dottori, e molti concili, come quelli di Beziers del 1246, d'Arles del 1275. ec. Il concilio poi di Parigi del 1212, nel canone 12 decretò che nessun prete potesse confessare nella parrocchia senza licenza del suo curato,

o del suo superiore. Il curato è qui nominato il proprio sacerdote, siccome altrove Bonifacio IV nel concilio, che celebrò l'anno 610, col cap. *Sunt nonnulli* 25. q. 1. raffrenò coloro, i quali sostenevano non avere i monaci potestà di amministrare nè il battesimo nè la penitenza, quindi Giovanni IV del 640 dichiarò, che i monaci potevano essere parrochi. Nel 1096 Urbano II confermò il decreto di Bonifacio IV, aggiungendo che riputava i monaci degnaissimi dell'esercizio d'ambo i ministeri. Non essendo poi permesso agli altri religiosi l'amministrare il sacramento della penitenza, Gregorio IX nel 1227 lo concedette ai domenicani, come si ha da Van-Espen, *Jur. eccl. univ.* part. 2. tit. 6. capo VI, par. 10. Clemente VIII dipoi, moderando la costituzione di Gregorio XIV, a' 3 febbrajo 1602, colla bolla *Alias*, *Bull. Rom.* t. V, par. II, p. 491, permise a sacerdoti cappuccini di amministrare il sacramento della penitenza. Il concilio poi di Trento dichiarò e regolò questo interessante punto, ses. 23. cap. 15, *De reform.*:
 » Quantunque i sacerdoti ricevano
 » nella loro ordinazione il potere
 » di assolvere dai peccati, contut-
 » tociò il santo concilio stabilisce
 » che nessun sacerdote, anche re-
 » golare, possa udire le confes-
 » sioni de' secolari, nemmeno dei
 » sacerdoti, nè riputarsi capace di
 » poterlo fare, se non ha o un
 » beneficio parrocchiale, oppure
 » non è giudicato capace da' ve-
 » scovi, che se ne saranno renduti
 » certi per via dell'esame, se lo
 » troveranno necessario, ovvero al-
 » trimenti, e s'egli non ha la lo-
 » ro approvazione, che sempre

„ si deve dare gratuitamente ”.

Il soggetto poi della confessione, cioè la persona, che può e deve confessarsi, è ogni cristiano giunto all'età della discrezione, che sia capace di peccato, e che pecchi di fatto. Dal che ne segue che una persona impeccabile non sarebbe capace di confessione, e che le confessioni, le quali si facevano altre volte prima del battesimo, non erano sacramentali, poichè il battesimo è la porta, e il primo de'sacramenti, e non se ne può ricevere alcuno prima d'esso. Pompeo Sarnelli, *Lett. eccl.* t. II, p. 70, lettera XXXII, *Che sorta di confessione fosse quella, che facevano gli adulti innanzi al battesimo*, dice essere stato antico uso, che i catecumeni confessassero tutti i proprii peccati, secondo le loro specie distinte al confessore, non perchè assoluti fossero da' medesimi peccati, non essendo capaci di assoluzione sacramentale, nemmeno perchè fosse loro imposta la soddisfazione, il che sarebbe stato fare ingiuria al sacramento del battesimo, anzi, come dice s. Tommaso, alla stessa passione e morte di Gesù Cristo, quasi ch'essa non fosse sufficiente alla piena soddisfazione de'peccati di quelli che si battezzano; ma per la ragione addotta dal medesimo s. Tommaso p. 3, qu. 68, art. 6: *Si qui tamen baptizandi, ex devotione sua, peccata confiteri vellent, esset eorum confessio audienda, non ad hoc, quod eis satisfactio imponeretur; sed ad hoc, quod contra peccata consueti eis spiritualis informatio vitae traderetur.* Da ciò è chiaro, che anticamente si confessavano i catecumeni al sacerdote, non perchè fossero assoluti; non perchè venisse loro imposta penitenza; ma

perchè, come si è detto con s. Tommaso, sapendosi la loro vita passata, potessero stabilire come si dovevano regolare per l'avvenire, detestando, come dice s. Gregorio Nazianzeno, *orat. 40 in Sanctum Baptisma*, i peccati passati, proponendo di non ricadervi in avvenire, anzi per ammonirli, che se avessero offeso il prossimo lo soddisfaccessero, con riparare alle ingiurie ad esso fatte, e sebbene non è più in uso, che i catecumeni si confessino nella detta maniera, prima però del loro battesimo si fanno ad essi analoghe avvertenze, e basta che si confessino interiormente con Dio, dolendosi dei peccati commessi.

Il penitente deve confessarsi a viva voce ad un prete presente, non per iscritto, nè a segni, a meno che non fosse mutolo, nè per interprete, eccettuati gli stranieri, nel caso che non potessero altrimenti confessarsi nè per lettere ad un confessore assente. La confessione è nulla se si fa per lettera al confessore assente, s. Alfonso de Liguori, *Theolog. Mor.* lib. 6, n. 493. I muti pertanto, e gli stranieri che ignorano la lingua del paese in cui si trovano, possono confessarsi a segni, o per interprete, da un prete presente. Non deve però tacersi, che non mancano molti esempi di confessioni e di assoluzioni fatte, e date per lettere ad assenti, come si vede nel *Chardon* t. II, p. 94, e seg. e dalla lettera di Roberto vescovo di Mans, scritta nell'872 ai vescovi radunati vicino ad Angers nella corte di Carlo il Calvo, in cui confessa i suoi peccati almeno in generale, e ne domanda l'assoluzione a quei vescovi, i quali gli rispondono con una lettera intitolata *Epistola absolutiois*; da parecchie let-

tere del Pontefice s. Gregorio VII, e da una tra le altre a Remedio di Lincoln, nella quale gl' invia l'assoluzione con queste espressioni: » Abbiamo creduto dovervi man- » dare l'assoluzione de' vostri peccati per l'autorità de' ss. Apostoli Pietro, e Paolo, di cui teniamo il luogo, purchè però applicandovi alle opere buone, e piangendo i vostri errori, rendiate il vostro corpo degno di diventare il tempio di Dio ». Ma queste confessioni, e queste assoluzioni, secondo l'opinione dei teologi, non erano sacramentali, ma solo di cerimonia, e deprecatorie. Perciò l'assoluzione, o non cadeva sui peccati, ma solamente sulle pene canoniche ad essi inflitte, per cui i teologi dicono essere stata propriamente un' indulgenza; ovvero era una remissione delle pene temporali dovute a' peccati. Su questo va consultato il Chardon *Storia dei sacramenti*, tomo II, lib. II, cap. 36, *Della virtù ed effetti dell' assoluzione ec.*, cap. 38; *Dell' assoluzione de' penitenti infermi ec.* cap. 39, *Che anticamente si dava l'assoluzione anche a quelli, i quali per la infermità avevano perduto l'uso de' sensi, o erano divenuti frenetici ec.* cap. 40; *che anticamente non si comunicava co' penitenti morti senza l'assoluzione, specialmente nella Chiesa Romana; che in seguito si mitigò cadesto rigore ec.*; *Della condannazione, e dell' assoluzione de' morti ec.*; *Di alcune assoluzioni straordinarie, e raramente usate*, delle quali riportere il seguente cenno.

Le assoluzioni straordinarie, usate di rado nella Chiesa, sono quelle impartite a molti lontani collettivamente, e che non erano prece-

dute dalla confessione. Tale fu quella data da s. Gregorio VII a quanti si fossero uniti al partito di Rodolfo da lui dichiarato re d' Alemagna, in luogo di Enrico IV. Il Papa indirizzò le sue parole ai ss. apostoli Pietro, e Paolo, in questo modo: » Acciocchè Rodolfo governi il regno dell' Alemagna, e lo difenda, essendo egli stato dagli alemanni eletto, io concedo per parte nostra a tutti quelli che a lui aderiranno, l'assoluzione da tutti i loro peccati, e in voi confidando do loro la benedizione per questa, e per l'altra vita ». Lo stesso Pontefice, scrivendo a' frati del monistero di Marsiglia, per consolarli dell' assenza del loro abbate, ch' egli tratteneva in Roma, disse loro, lib. 6, ep. 15; » Coll' autorità del b. Piero principe degli apostoli, che a noi, benchè indegni, fu confidata, vi promettiamo il perdono di tutti i vostri peccati, e vi diamo l'assoluzione colla benedizione ». Non fu s. Gregorio VII il solo, che desse simili assoluzioni; anche Pietro il venerabile abbate di Cluny ne diede una simile a' suoi monaci stando lontano da loro, con questi termini: » Frattanto io faccio lontano ciochè non posso fare presente, e secondo il dovere della mia carica vi assolvo da tutti i peccati a nome di Dio onnipotente creatore del tutto, e di nostro Signore Gesù Cristo... in quanto io posso... confidandomi nell' abbondanza delle grazie di lui, che disse a' suoi discepoli: » Tutto ciò che legherete sulla terra, ec. » Non pare, che simili assoluzioni si riferissero alla scomunica di cui non v' era apparenza in tali persone assolte; neppure alla

indulgenza, non indicandolo i termini, come non può dirsi, che contenga una semplice benedizione, o voti in favore di quelli, a cui furono date. Finalmente osserva il p. Bernardo da Venezia, traduttore e annotatore del Chardon, che parlando delle assoluzioni collettivamente date a molti insieme, e senza precedente confessione, giusta l'opinione dei teologi, furono confortatorie, e cerimoniali, o poco diverse dalla formola generale, che precede anche a' nostri di l'assoluzione sacramentale, oppure da quelle generali assoluzioni, che sogliono dare i superiori regolari nelle visite de' monisteri loro soggetti.

Supponendo poi, che quelle confessioni, e quelle assoluzioni fossero sacramentali, o comunque sia, l'uso fu abolito espressamente da Clemente VIII colla costituzione 282, *Sanctissimus* de' 20 luglio 1602, Bull. Rom. tomo V, par. II, p. 460. Dichiarò egli, che a nessuno era lecito di confessarsi sacramentalmente per lettere, o per internunzio al confessore assente, nè da questo ottenere l'assoluzione. Sebbene il concilio di Trento aveva definito, che quelli, i quali dopo il battesimo avessero peccato, dovevano presentarsi al tribunale della penitenza, per esserne assoluti per sentenza del competente ministro, tuttavia alcuni scolastici, fertili in sottigliezze, avevano inventato un metodo, che non poteva essere più comodo ai penitenti, o piuttosto ai peccatori poco disposti alla penitenza, insegnando che si poteva, anche in assenza, fare la confessione, e ricevere l'assoluzione per lettera, o per mezzo di un terzo. Ognuno vede, non esservi cosa più comoda, che confidare l'istoria de' propri

peccati ad una carta, la quale non ne fa arrossire, o confessarli, come i sacramentari, al Padre eterno. Così, conchiudono i teologi, si torrebbe alla confessione ciò che ha di più penoso, nel fare cioè a viva voce l'intero racconto de' propri mancamenti, e si torrebbe ancora ciò ch'essa ha di più salutare, essendo la medesima una gran parte della penitenza pel passato, ed uno dei preservativi più efficaci per la ricaduta. Per questi motivi adunque fu Clemente VIII costretto a condannare la nuova opinione come falsa, erronea, scandalosa, e temeraria, vietando di sostenerla in pubblico o in privato, anche come semplicemente probabile, sotto pena di scomunica *ipso facto*, riservata al Papa.

§ IV. *Proprietà, condizioni, e segreto della Confessione.*

La confessione deve essere umile, sincera, ed intera, dovendosi confessare i peccati tali quali sono senza accrescerli, o diminuirli; in termini chiari, e senza racconti superflui, ed estranei all'argomento. La confessione dev'essere umile nella positura del penitente, e ne' suoi modi d'accusarsi, con vera contrizione de' suoi peccati. I teologi poi distinguono, rispetto alla confessione due maniere d'integrità, la materiale, e la formale: la prima comprende l'accusa di tutti i peccati senza eccettuarne pur uno per qualunque ragione si fosse; la seconda comprende l'accusa di tutti i peccati mortali, di cui ci sovveniamo dopo un diligente esame, con tutte quelle spie-

gazioni, che ne danno i medesimi teologi.

In quanto al segreto della confessione è di diritto naturale, divino ed ecclesiastico. È di diritto naturale, perchè è fondato sulla giustizia, che obbliga a custodire un segreto, il quale viene confidato con tal condizione, e sulla carità, la quale proibisce di fare agli altri quello che non vorremmo a noi fatto. È di diritto divino egualmente che il sacramento della penitenza, dappoichè Gesù Cristo nello stabilirlo, stabilì pure la legge del segreto, senza il quale nulla sarebbe stata l'istituzione del sacramento, niuno certamente volendosi esporre a rischi certi, come quelli della pubblica infamia, e della morte stessa, nel caso della rivelazione de' propri enormi delitti. È poi di diritto ecclesiastico, dopo che il concilio generale lateranense IV condannò i confessori, i quali violano il segreto, ad una penitenza perpetua in qualche monistero. La legge ecclesiastica, che prescrive al confessore il silenzio assoluto è antichissima, giacchè sino dal quarto secolo furono soppressi i penitenzieri, come dicemmo di sopra parlando di Nettario, perchè un delitto accusato a quello di Costantinopoli era divenuto pubblico, ed avea prodotto dello scandalo; laonde il concilio lateranense tornò a comandare il segreto senza veruna eccezione. Questa legge è sì stretta, e così estesa, che un confessore può dire col s. Agostino: « quello, che so per mezzo della confessione, meno il so di quanto ignoro del tutto ». S. Giovanni Climaco osserva, che Dio veglia specialmente nella sua Chiesa a questo riguardo, e nell'*epist. ad Pastor*, c. 13, dice:

» Non s'è mai udito, che i peccati, i quali si sono confessati nel tribunale della penitenza sieno stati divulgati. Dio ciò non permette affinché i peccatori non sieno distolti dalla confessione, e in conseguenza non sieno privi della sola speranza di salute, che ad essi rimane ».

Oltre ai vantaggi, che procaccia la legge del segreto rispetto alla confessione, ella è anche sommarmente utile allo stato, col porre il sacerdote in caso di arrestare il corso dei più gravi delitti e disordini, collo ispirare ai peccatori sentimenti di un sincero pentimento, distogliendo, od obbligando il penitente negandogli l'assoluzione, a prevenirne l'esecuzione. Questa riflessione la conobbe assai bene Enrico IV re di Francia, quando il p. Colon suo confessore gli portò queste, ed altre ragioni. È noto che nell'anno 1383 s. Giovanni Nepomuceno volle soffrire crudeli tormenti, e la morte, anzichè manifestare all'imperatore Wenceslao la confessione dell'imperatrice Giovanna di Baviera sua moglie. Il segreto della confessione è adunque assolutamente necessario, ed obbliga i confessori, e i penitenti. Obbliga pur questi, perchè la giustizia e la carità li costringono a tacere quello che non potessero rivelare senza mancar di rispetto al sacramento, o senza fare un torto ingiusto al confessore, siccome fanno coloro che pubblicano e pongono in burla le domande savie e prudenti, le quali sono state loro fatte dallo stesso confessore, e i pii avvisi, e le salutari penitenze ad essi imposte.

Un penitente deve denunciare

al vescovo un confessore pericoloso, che lo avesse sollecitato al delitto, o voluto indurre nell'errore. Questa regola è fondata nei pontificii decreti massime di Pio IV, Gregorio XV, Benedetto XIV, ec. E primieramente Gregorio XV confermò la costituzione dell'immediato predecessore Paolo V, il quale nel 1608 l'avea mandata all'inquisitore generale di Portogallo, ed ordinò ai 30 agosto 1622 colla costituzione 34, *Bull. Rom.* tom. III del Cherubini, al tribunale dell'inquisizione, che severamente castigasse qualunque sacerdote, il quale col pretesto della confessione vera, o finta sollecitasse i penitenti ad atti disonesti, prima o dopo la confessione, oppure nel luogo ove sogliono sentirsi le confessioni, sebbene queste non si effettuassero. Dipoi il zelante Benedetto XIV volendo togliere gli abusi introdotti nel tribunale della penitenza, colla bolla *Sacramentum poenitentiae*, data ai 17 giugno 1741, che si legge nel *Bull. Bened. XIV*, tom. I, p. 50, rinnovò le pene contro i sollecitanti imposte da Gregorio XV colla menzionata costituzione, e dalla congregazione del s. Offizio a' 11 febbraio 1611, e da altra congregazione tenuta alla presenza di Alessandro VII a' 24 settembre 1665. Vietò pertanto Benedetto XIV nuovamente a tutti i sacerdoti di udire la confessione de' loro complici in peccato disonesto (a' quali impose il precetto di denunziarne il sollecitante) fuorchè in caso di estrema necessità, cioè in articolo di morte, quando non siavi altro sacerdote, che possa esercitare l'ufficio di confessore. In questo caso dichiarò poscia il Pontefice agli 8

febbraio 1745, colla costituzione *Apostolici*, loc. cit. p. 489, che potrà udire la confessione del complice suddetto un semplice sacerdote non approvato, anche in presenza dell'approvato sollecitante, purchè non vi sia pericolo di scandalo, o d'infamia, che con mezzi opportuni dovrebbe sfuggire il sacerdote complice. L'assoluzione di questo tuttavia sarebbe valida nel punto di morte, ma egli resterebbe soggetto alle censure nella medesima bolla fulminate, cioè di scomunica riserbata alla santa Sede. Indi con decreto della congregazione generale del s. Offizio, ai 5 agosto dell'anno stesso 1745, dichiarò ancora le pene contro i sollecitanti, e contro quelli, che si abusano del sacrificio della messa per fare sortilegi, o indovini per caso.

Introdotta poi l'abuso in Portogallo, che alcuni confessori esigevano dai penitenti il nome de' complici, che poscia correggevano con mal consigliato zelo, onde nasceva un naturale abborrimento al sacramento della penitenza, il Cardinale inquisitore di quel regno, e il Cardinal patriarca di Lisbona si opposero sollecitamente a sì dannevole opinione, che procurarono per altro di sostenere alcuni dottori con iscritti perversi. Quindi, ai 7 luglio 1745, Benedetto XIV, colla bolla *Suprema*, *Bull. Magn.* tom. XVI, p. 305, la condannò come scandalosa, alla fama del prossimo ingiuriosa, e tendente alla violazione del sigillo sacramentale. Indi, a' 2 giugno dell'anno seguente 1746, coll'autorità della bolla *Ubi primum*, loc. cit. tom. XVII, p. 29, impose la pena di scomunica riserbata al sommo Pontefice,

a quelli che prendessero in altro senso la sopraddetta condanna, confermando tutte con nuova bolla, *Ad erudiendam*, de' 28 settembre 1746, loc. cit. pag. 87, alla quale dipoi a' 10 dicembre 1749, aggiunte la bolla, *Apostolici ministerii*, loc. cit. tom. XVIII, p. 50, in cui ordinò, che i penitenti interrogati dai confessori del nome dei loro complici, sieno obbligati a denunciarli all'Ordinario, il quale dovrebbe prendere i provvedimenti opportuni contro de' medesimi confessori denunciati; anzi vi è l'obbligo di denunciarli anche al santo Offizio, se dalle circostanze si conosca, che tali confessori mostrino adesione alla massima falsa, che sia lecito il domandare il nome del complice. Sono però esonerati dalla denuncia quei penitenti, che sono colpevoli della mancanza. È però da notarsi attentamente, che l'obbligo di denunciare il confessore interrogante nel nome e persona del complice, secondo la costituzione benedettina, riguarda il solo caso in cui consti al penitente dell'adesione alla falsa massima per parte del confessore anzidetto, ovvero una tale adesione si possa dal penitente con fondamento arguire dal modo di procedere del confessore.

§ V. *Confessioni generali, e confessioni pubbliche.*

Fra tutte le eccellenti pratiche, consuetudini, e ordinamenti della Chiesa, poche ve ne sono, la cui origine non rimonti alla veneranda antichità, o almeno da essa non derivino. Una di queste è la con-

fessione generale di tutti i peccati commessi dall'uso di ragione, la quale ordinariamente si fa da quelli, che di proposito vogliono correggersi, cambiar tenore di vita, ovvero da quelli, che per maggior sicurezza, o pel timore di non avere avuto nell'accostarsi ai sacramenti le condizioni richieste per farlo con frutto, e da veri cristiani, prendono la generosa risoluzione di sottoporre di nuovo al tribunale della penitenza tutti i peccati della vita trascorsa. Dicono i teologi e i moralisti, che è necessario il fare una confessione generale di tutti i peccati mortali, tutte le volte che le confessioni precedenti fossero state nulle, o sacrileghe, e ne riportano i motivi, e le circostanze. Fuori però di alcuni casi, che rendono le confessioni generali o necessarie od utili, non è a proposito il permetterle ai penitenti, particolarmente agli scrupolosi, i quali non vi trovano la pace, di cui vanuo in traccia con inquietudine, ed i quali quando ne abbiano fatta una, già ne vogliono incominciare un'altra, a pregiudizio della tranquillità della loro anima, e di quella del confessore.

Il primo caso d'una confessione generale, che rinvenne il lodato benedettino p. Chardon, *Storia dei Sacramenti* t. II. p. 92. e seg., è quello della femmina, di cui parlano Socrate e Sozomeno, la quale confessò al sacerdote penitenziere tutti i peccati che aveva commesso dopo il battesimo, sebbene evvi molta probabilità che non fosse generale, ma la prima confessione ch'essa facesse dopo il battesimo. Certo è, che s. Arido confessò alla presenza del b. vescovo Nicezio tutti i peccati commessi dalla sua

prima giovinezza, ed altre volte accusati nel tribunale della penitenza, come narra s. Gregorio di Tours. S. Eligio per mezzo d'una confessione generale cominciò a darsi alla vita penitente, da lui poscia santamente condotta, locchè avvenne al principio del settimo secolo. Non solo ciò praticavasi di tempo in tempo dalle persone pie, che si sentivano eccitate a farla da spirito di penitenza, ma talvolta i più saggi prelati consigliavano, ed ordinavano la confessione generale; così fece l'arcivescovo Incmaro col giovane Pipino re d'Aquitania, il quale aveva menato una vita piena di disordini. S. Anselmo consigliò la stessa cosa a suo fratello, che preparavasi a fare il viaggio di Terra santa. Racconta s. Pier Damiani, che dinanzi l'altare di s. Pietro in Roma, e sotto la confessione di esso, ricevette la confessione generale dell'imperatrice Agnese, che la fece con profluvio di lagrime incominciando da quanto le era accaduto dall'età di cinque anni sino a quell'ora. Sino dal principio dell'Ordine cisterciense, i novizi subito dopo la loro conversione dovevano confessare all'abate tutti i peccati della vita trascorsa. Il p. Martene narra, che s. Federico vescovo di Liegi avanti d'intraprendere il viaggio di Gerusalemme, fece a Berengario abate di s. Lorenzo la confessione generale. Queste ed altre sono le prime confessioni generali di cui si abbia memoria.

Per ciò che riguarda la confessione pubblica, oltre a quanto abbiamo detto più sopra, si rileva da s. Cipriano, che nei primi secoli non solamente si faceva la confessione pubblica de' peccati oc-

culti, ma eziandio la si faceva alla presenza de' sacerdoti, i quali col vescovo formavano il senato ecclesiastico: laonde la penitenza imponevasi alla presenza de' sacerdoti, che insieme col vescovo erano no giudici dei peccati pubblici, notori ed occulti, loro confessati spontaneamente, o discoperti. Abbiamo da Eusebio, *Histor. eccles.* lib. 5, cap. ultimo, che Natalio confessore pentito del peccato commesso, si prostrò ai piedi del Papa Zeffirino, eletto l'anno 203 dal clero, e dal popolo, per ottenerne il perdono: si rivolse Natalio anche al popolo affinché lo aiutasse appresso Dio colle sue orazioni, e gli servisse d'intercessore appresso il Papa, e i sacerdoti. Di questa medesima disciplina si fa parola di frequente negli scritti di s. Cipriano, perchè una quantità di fedeli caduti nelle persecuzioni, e bramosi di riconciliarsi senza passare per le prove della penitenza canonica, ottenevano lettere dai martiri, che chiedevano grazia ai vescovi per loro. Da tali passi, e da altri si rileva, che ne' primi secoli della Chiesa, si faceva la confessione pubblica de' peccati alla presenza del vescovo, del clero, ed anche del popolo, il quale condolevasi co' penitenti, e univa le sue orazioni alle loro per ottenere da Dio, e dai suoi ministri la grazia della riconciliazione.

Nei primi secoli non era cosa rara accusarsi pubblicamente dei peccati segreti, o questa confessione si facesse di proprio moto del peccatore, il quale per questa via studiavasi di placar la divina giustizia, oppure per consiglio del sacerdote, a cui si aveva segretamente accusato, e il quale alcune volte per l'altrui edificazione, o per

altri motivi obbligava il penitente a rivelare in pubblico ciò che aveva all'orecchie di lui confidato. Tuttavolta la Chiesa prendeva le più prudenti precauzioni, acciocchè questa confessione non pregiudicasse a coloro, che la facevano. Lo che era tanto più necessario, perchè senza tali precauzioni i penitenti si sarebbero esposti al rigore delle leggi civili, che condannavano a morte i rei di alcuni delitti soggetti alla pubblica penitenza. Questa precauzione divenne ancor più necessaria sotto gl'imperatori cristiani, i quali avevano decretata pena di morte contro molti delitti, che sotto i principi pagani non si consideravano capitali. Quindi non si obbligavano a cagion di esempio gli omicidi, e gli assassini ad accusarsi in pubblico, come nè anche le femmine adultere, o gli uomini che avessero commesso adulterio con donna nobile, e molto superiore alla loro condizione, per non esporli al rigore delle leggi, e ad altri inconvenienti, che sarebbero venuti dietro a tal pubblica confessione. V'ha motivo di credere, che per riparare ai disordini di certe confessioni pubbliche, non si facevano che quelle consigliate dai sacerdoti a cui si era fatta la confessione segreta; lo che sembra insinuare Origene, *Hom.* 2. in *Psal.* 37, secondo lo spirito, e la consuetudine della Chiesa del tempo suo, ciocchè durò sino al settimo secolo.

Tuttavolta nel quinto secolo il Pontefice s. Leone I scrisse una lettera ai vescovi della Campania per moderare lo zelo di quelli che costringevano i penitenti ad accusarsi in pubblico delle loro colpe segrete, *Epist.* 336: » Io comando

» che in ogni maniera si reprima.
 » la presunzione di alcuni, i quali
 » contro la regola apostolica, e
 » contro ogni legge esigono da' fe-
 » deli, che scrivano nei libelli, e
 » palesino pubblicamente ogni spe-
 » cie di peccati, poichè basta sco-
 » prire al solo sacerdote in con-
 » fessione segreta i peccati, di cui
 » uno si conosce colpevole. Con-
 » ciossiachè, quantunque pajà lode-
 » vole l'ardore della fede in colo-
 » ro, che per amor di Dio voglio-
 » no soffrire la pubblica confusio-
 » ne: tuttavia i peccati di tutti
 » non sono tali, che quelli i quali
 » domandano la penitenza non ab-
 » biano a temere nel pubblicarli.
 » Si lasci dunque codesta mala
 » consuetudine, per non allontana-
 » re molti da' rimedi della peni-
 » tenza; o a cagione della verecon-
 » dia, o per tema di non far sa-
 » pere i fatti propri a'loro nemici,
 » ed esporsi così al rigore delle
 » leggi ». Questa lettera di s. Leone I mostra primieramente, che la Chiesa non usò mai costringere i peccatori ad accusarsi pubblicamente di que'peccati, che potevano esporli o alle severità delle leggi, o ad altri inconvenienti considerabili, perchè li avrebbe altrimenti distornati dal chiedere la penitenza. In progresso di tempo intiepidito il cristiano fervore, e divenendo più sensibili gl'inconvenienti delle confessioni pubbliche, se ne abolì la consuetudine insensibilmente, e se nei secoli posteriori se ne trovano alcuni esempi, questi sono rarissimi, nè si può dire, che il costume più sussistesse, come si vedrà dai seguenti esempi.

Potamio, vescovo di Braga, nel concilio di Toledo del 556, confessò a' vescovi ivi radunati un gra-

vissimo delitto occulto, per cui fu deposto dal vescovato. S. Teodoro, vescovo di Narbona, trovandosi nel monistero di s. Martino di Chartres moribondo, alla presenza dell'abate e di tutti i sacerdoti, che avea seco, fece la confessione di tutti i suoi peccati, dimostrando col pianto il suo dolore. S. Annone, arcivescovo di Colonia, egualmente prima di morire alla presenza dell'abate Ersone, dei padri, e dei fratelli di altri monisteri, confessò pubblicamente quanto avea fatto in tutto il corso della vita, dichiarandosi reo e peccatore. S. Getalo eremita si recò nel 1070 in Roma, e fece la confessione innanzi al Papa, ed ai Cardinali. Il re d'Inghilterra Guglielmo il *Conquistatore*, in punto di morte fece altrettanto ad alta voce, presenti molti sacerdoti, e grandi del regno, dalla gioventù sino alla vecchiaia, pregandoli ottenergli da Dio la remissione de' peccati. Lo stesso, senza nulla dissimulare, fece al punto estremo nel 1158 Ugo, vescovo di Cantorbery, avanti tutti i religiosi, priori, ed abbatì di Normandia; ed i prelati gl'imposero la penitenza. Il p. Martene, *De ant. Eccles. rit.* t. II, c. 6, riporta ancora altri posteriori esempi di confessioni fatte a sacerdoti insieme, che tutti davano l'assoluzione al penitente. Finalmente ne abbiamo un esempio nel secolo XVI; cioè allorquando nel 1515, celebrando in Bologna la messa Leone X, alla presenza de' Cardinali, e di Francesco I ré di Francia, in uno alla sua corte, non potendo per la folla ammettere tutti alla comunione, un ufficiale francese ad alta voce disse: » Poichè santo Padre non » mi posso comunicare dalle vostre

» mani, nè confessarmi all' orecchio » di vostra Santità, dirò il mio » peccato in pubblico; che ho com- » battuto con tutta la mia forza » contro il defonto Papa Giulio II. Allora il re colla sua vivacità, e naturale franchezza, che in tutto il tempo della messa era stato colle mani giunte innanzi al suo volto, con voce alta soggiunse: » Vera- » mente santo Padre, io sono nel- » lo stesso caso; ma quel Ponte- » fice era il più formidabile dei » nostri nemici, e sarebbe meglio » ch'egli fosse stato alla testa del- » l'armata, che sulla cattedra di » s. Pietro". La maggior parte dei signori della sua corte confessarono pubblicamente la stessa colpa, per cui Leone X sul momento diede a tutti l'assoluzione dalle censure, in cui potevano essere incorsi. Per altro è troppo noto quanto Giulio II dopo la sua morte fosse commendato altamente nel concilio generale lateranense V, e difeso dalle accuse, siccome doppiamente glorioso, pel sacerdozio santamente esercitato, e pel principato valorosamente sostenuto.

Si per le confessioni generali, che per le confessioni ordinarie, è necessario l'esame, o discussione della coscienza, affine di conoscere i peccati, detestarli, ed accusarli, e riceverne dal confessore la sacramentale assoluzione. L'assoluzione è un atto pel quale un sacerdote approvato qual giudice, e qual ministro di Gesù Cristo, in suo nome, e col potere, ch'egli ha da lui ricevuto, rimette i peccati al penitente, il quale presentasi colle debite disposizioni. Dappoichè il senso delle parole, *ego te absolvo*, non è già: *io vi dichiaro che i vostri peccati vi sono rimessi*; ma bensì: *io qual*

ministro di Gesù Cristo vi rimetto i vostri peccati; io vi amministro il sacramento della penitenza, colla grazia remissiva de' peccati. Così decise il concilio di Trento, sess. 14, c. 6, can. 9. Per conseguire l'assoluzione e il perdono de' peccati, è necessaria la contrizione, cioè il dolore, e la detestazione dei peccati commessi, con un fermo proposito di non più commetterne. Finalmente è obbligo di fare la penitenza imposta dal confessore in proporzione delle colpe commesse. V. Pompeo Sarnelli, *Let. eccles.* tom. VII, Lettera X *Della confessione pubblica*; Dionigi di Sainte Marthe, *Trattato della confessione contro gli errori dei calvinisti*, Parigi 1685; Lorenzo Cozza, *Dubia selecta circa sollicitationem*, Romae 1709; Domenico Soto, *Trattato del segreto ec.* Dovai 1623; Girolamo Onofrio, *Trattato del suggello della confessione*, Milano 1611; Giovanni Maldero, *Trattato del suggello della confessione*; Lenglet Dufresnoy, *Trattato storico, e dogmatico del segreto inviolabile della confessione*, Parigi 1725; *Trattato della Confessione generale del ven. servo di Dio il b. Leonardo da Porto Maurizio*, 1830.

CONFESSORE (*Confessarius*). Sacerdote secolare o regolare, che ha facoltà di ascoltare la confessione dei peccati, e di assolverli col sacramento della penitenza; ministero delicato, pericoloso, terribile, e di gran responsabilità, per cui i vescovi con prudenti precauzioni lo conferiscono dopo un rigoroso esame, a quelli forniti delle necessarie qualità. Benedetto XIII nel 1725 ordinò ai confessori, che nel confessare in chiesa, o in sagrestia,

i confessori secolari usino la cotta, e la stola, e i regolari la sola stola, sotto pena di sospensione di confessare sì ai primi, che ai secondi.

Ai confessori sono assolutamente due cose necessarie per la validità della confessione, la potestà d'ordine, inseparabile dal carattere sacerdotale, che si dà a tutti i preti nella loro ordinazione, e la potestà di giurisdizione: l'ordinazione dà ai sacerdoti la potestà interna, e soprannaturale, che è richiesta per parte del ministro per rimettere i peccati; la giurisdizione dà quello che è richiesto dalla parte dei fedeli, cioè l'autorità di giudicarli, quando si accusano dei loro peccati. Tutti i sacerdoti nella loro ordinazione ricevono la potestà di assolvere i peccati, non ricevono però i soggetti su cui possano esercitare quella potestà; e questi soggetti non sono loro dati che per mezzo della giurisdizione, che è ordinaria, o delegata, e che si concede dal vescovo, o da qualche altra persona privilegiata. La necessità di questa duplice potestà, per la validità della confessione, è fondata sul diritto divino, dichiarato nel XXI canone del concilio generale lateranense, celebrato da Innocenzo III; sul cap. 7, sess. 14 del concilio di Trento; sul decreto di Eugenio IV; sull'autorità de' principali teologi; sulla natura della assoluzione, la quale essendo un atto giudiziario o di giustizia, suppone necessariamente nel confessore che è giudice, la giurisdizione sopra i soggetti, dappoichè è evidente, che non potrebbe portare giudizio, pronunciar sentenze obbligatorie, se non avesse soggetti sui quali abbia autorità, o che sieno obbligati ad

ubbidirgli. Da tali principii ne segue:

- ” 1. Chiunque non sia sacerdote,
 ” o che essendolo non abbia la
 ” giurisdizione ordinaria o dele-
 ” gata dal superiore legittimo,
 ” non può confessare valida-
 ” mente.
- ” 2. I confessori che abbiano la
 ” giurisdizione ordinaria o dele-
 ” gata, non ne possono usare
 ” validamente che sui loro sog-
 ” getti; il Papa sopra tutti i
 ” fedeli della Chiesa universale;
 ” il vescovo sopra i suoi dioce-
 ” saui; il curato sopra i suoi
 ” parrocchiani; i superiori re-
 ” golari sopra i loro religiosi;
 ” i cappellani degli eserciti sui
 ” soldati dei reggimenti di cui
 ” sono cappellani.
- ” 3. I curati non possono essere
 ” chiamati dai loro confratelli
 ” per confessare nelle loro par-
 ” rocchie, salvo che non fossero
 ” approvati per tutta la dioce-
 ” si, secondo il diritto comune.
 ” Lo possono tuttavia in virtù
 ” della consuetudine, e del con-
 ” sentimento tacito dei vescovi,
 ” che sono sempre padroni di
 ” revocare questo medesimo con-
 ” sentimento.
- ” 4. I vicari di un annesso non
 ” possono, sulla requisizione del
 ” curato, ascoltare validamente
 ” le confessioni dei parrocchiani
 ” del luogo principale, senza una
 ” permissione particolare del ve-
 ” scovo, perchè la loro giurisd-
 ” zione è limitata a' loro annessi.
- ” 5. I regolari non possono confes-
 ” sare i secolari senza essere ap-
 ” provati dai vescovi, nè esten-
 ” dere le loro approvazioni da
 ” una diocesi ad un'altra, come

- ” se, essendo approvati in sua
 ” diocesi, fossero presunti di es-
 ” serlo in tutte le altre. Non
 ” basta, che domandino l'appro-
 ” vazione, bisogna che la otten-
 ” gano, senza eccettuare nè i pro-
 ” fessori di teologia, nè persino
 ” i generali d'Ordini religiosi.
- ” 6. Ogni confessore approvato può
 ” confessare le persone delle al-
 ” tre diocesi, che vengano a pre-
 ” sentarglisi in buona fede, e
 ” non per frode, onde evitare i
 ” confessori delle loro diocesi:
 ” laonde i pellegrini, i viaggia-
 ” tori possono confessarsi dove
 ” si trovano, giacchè sono sog-
 ” getti agli Ordinari de' luoghi
 ” ne' quali s'incontrano senza
 ” dolo per ricevere i sagra-
 ” menti.
- ” 7. Ogni confessore approvato può
 ” assolvere gli stranieri, anche
 ” dai casi riservati nella diocesi
 ” di essi, ma non da quelli che
 ” fossero riservati nella diocesi
 ” del confessore.
- ” 8. I confessori che non sono cu-
 ” rati, non possono confessare i
 ” loro penitenti nelle diocesi in
 ” cui non sieno approvati.
- ” 9. Un confessore approvato per
 ” un monistero di fanciulle, non
 ” è presunto approvato per un
 ” altro. Un confessore straordi-
 ” nario che si desse loro per
 ” una volta, non può parimen-
 ” ti confessarle una seconda vol-
 ” ta, senza una nuova delega-
 ” zione.
- ” 10. Un confessore che abbia avu-
 ” to i casi riservati per un tem-
 ” po limitato, può, dopo finito
 ” questo tempo, terminare le con-
 ” fessioni dei casi riservati che
 ” avesse cominciate, mentre du-
 ” rava quel tempo. Quello che

„ avesse avuto una delegazione
 „ generale in una diocesi per
 „ assolvere dai casi riservati,
 „ commutare i voti, dispensare
 „ dagl' impedimenti del matri-
 „ monio ec., non perde la sua
 „ potestà alla morte del prelado
 „ che lo avesse delegato, ma la
 „ conserva fino alla revocazione
 „ del suo successore. Non acca-
 „ de il medesimo per una de-
 „ legazione particolare per l'as-
 „ soluzione di alcune persone in
 „ particolare, o per qualche al-
 „ tra funzione della giurisdizio-
 „ ne spirituale; queste delega-
 „ zioni finiscono colla morte del
 „ vescovo allorchè non sieno
 „ ancora cominciate, da che non
 „ sono tante grazie accordate
 „ al delegato, quanto commissio-
 „ ni, delle quali gli si dà l'ese-
 „ cuzione: *nudum ministerium* ”.

I concilii emanarono santissime
 providenze sui confessori, e le prin-
 cipali sono le seguenti, che riguar-
 dano le loro qualità, e doveri.
 Un sacerdote essendo in peccato
 mortale non perde per questo il
 potere di rimettere i peccati, per-
 chè la virtù dello Spirito Santo, che
 lo ha renduto ministro di Gesù
 Cristo coll'ordinazione, non cessa di
 produrre il suo effetto. *Concilio di
 Trento sess. 14 de Poenit.* Il sa-
 cerdote che avrà rivelata la con-
 fessione sarà messo in prigione per-
 petua, e non vivrà che di pane ed
 acqua. *Concilio di Pannafel, anno
 1302, can. 5.* Lo stesso decreto e-
 mandò il *concilio provinciale di
 Magonza del 1549.* I sacerdoti non
 ascoltino le donne nel *Confessiona-
 le (Vedi)*, senza necessità, prima
 del levare del sole; ma nella chie-
 sa in vista di tutti, e tra il confes-

sore e il penitente siavi una gelo-
 sia di legno che li divida, e non
 vadano a confessar nelle case senza
 precisa necessità, tanto gli uomini
 quanto le donne. *Concilio di Mi-
 lano del 1565, pag. 2, tit. 6.* Se
 un penitente ricusa di deporre i
 sentimenti d'odio e d'inimicizia, o
 di restituire per quanto potrà la
 roba altrui; se non è pronto a
 rinunziare allo stato di peccato
 mortale, e a schivare le occasioni,
 che potrebbero farlo ricadere nei
 falli, de' quali si accusa, il confes-
 sore non deve assolverlo; ma deve
 a questo proposito consultar la dot-
 trina ch'è ricevuta nella Chiesa, e
 tenere una condotta, che sia a
 quella conforme. *Regole di s. Car-
 lo sopra l'amministrazione de' sa-
 gramenti.* Nessun prete confesserà
 nella parrocchia senza licenza del
 curato, e del suo superiore. Il cu-
 rato è qui nominato il proprio sa-
 cerdote, siccome altrove. *Concilio
 di Parigi del 1212, can. 12.*

I vescovi sono esortati ad usare
 buon discernimento nell'approvazio-
 ne de' confessori, e a non conceder
 loro senza gravi ragioni di assolve-
 vere dai casi riservati. *Concilio di
 Soisson, del 1456, Regola VII.*
 Il sacerdote deve usare gran di-
 screzione amministrando la peni-
 tenza; informarsi studiosamente del-
 le circostanze del peccato, e delle
 qualità del peccatore, per conosce-
 re qual consiglio Dio gli deve dare,
 e qual rimedio applicare al suo
 male. Guardisi con tutta diligenza
 di non iscuoprire il peccatore per
 alcun segno, nè in qualsivoglia ma-
 niera; e se ha bisogno di consiglio,
 lo domandi con circospezione senza
 esprimere la persona; imperciocchè
 quegli che avrà rivelata la confes-
 sione sacramentale sarà non sola-

mente deposto, ma chiuso strettamente in un monistero per far penitenza. *V. IV conc. gen. di Laterano anno 1215, c. 21.* Il confessore dev'essere di virtù irreprensibile, dotto, e di un segreto inviolabile; deve avere della dolcezza per trarre a sè i peccatori; essere di maniere consolanti, ma intrepido nel riprendere, prudente per applicare i rimedi a tenore de' mali, rassicurare le coscienze timorose, distinguer lebbra da lebbra, applicare i rimedi secondo le qualità del morbo. *Concilio di Colonia anno 1536 tit. de Sacram.* Il sacerdote, che ascolta le confessioni, dev'essere integro e discreto, altrimenti s'egli è avido di lucro, se induce a far delle anime ree, se vuole investigare curiosamente ciò che non gli appartiene, se è indulgente cogl'indocili, se non sa sviluppare una coscienza intrigata; s'è dato all'ubriachezza, e alla collera; se è leggero, e incapace di custodire il segreto, si può ben dire, ch'egli è più atto a far perire il gregge, che ad impinguarlo a buoni pascoli. *Ibidem c. 33.* Noi raccomandiamo ai sacerdoti nelle parrocchie, che ascoltano le confessioni, di farlo con molta attenzione, e cautela, vale a dire d'informarsi con esattezza dei peccati del penitente, e delle circostanze che gli hanno accompagnati, in guisa che porgano a' semplici maniera di confessarsi, e discuoprire la loro coscienza, senza insegnar loro nè direttamente, nè indirettamente il male, che non sano. *Sinodo di Chartres, anno 1526.* I confessori devono avere il cuore tenero e compassionevole, ad esempio di s. Ambrogio, del quale leggiamo, che qualunque volta un peccatore presentavasi a lui per chie-

dergli la grazia della penitenza, versava egli stesso tante lagrime, che ne spremeva dagli occhi del suo penitente, *Sinodo di Troja, anno 1459.* Queste ed altre sono le qualità e i doveri, che i venerabili concili esigono dai confessori. Il santo Cardinal Borromeo arcivescovo di Milano, nel primo concilio cui tenne in quella metropoli, fece decreti, i quali racchiudono le qualità dei confessori nella scienza, nella pietà, nello zelo, nella carità, nella prudenza, e nella pazienza coi penitenti.

Molte egualmente, ed utilissime sono le provvidenze prese dai sommi Pontefici sui confessori, come si tratta ai diversi articoli, massime a *Confessione sacramentale, Parrochi, Monaci, ec. (Vedi)*, e noi ci limiteremo qui a riportarne alcune. Urbano VIII ordinò, che tutti i sacerdoti approvati ad udire le confessioni, avessero presso di sè, e leggessero con diligenza la bolla in *Coena Domini.* Nel pontificato d'Innocenzo XII si eccitò in Portogallo una contesa tra l'arcivescovo di Braga, e il vescovo di Leiria da una parte, e dall'altra alcuni regolari, i quali pretendevano di non potere essere proibiti dal confessare, essendo stati approvati a questo ministero dai vescovi antecessori. Il Papa perciò, a' 6 settembre 1698, colla costituzione *Emanavit*, che si legge nel *Bull. Rom.* tomo IX, p. 488, approvò il decreto della sagra congregazione dei vescovi e regolari, in cui si comandava l'osservanza in quel regno della costituzione di Clemente X de' 21 giugno 1670 contro quelli, che confessavano senza licenza degli Ordinari attuali, non ostante la bolla della crociata, la quale in

questa materia non aveva introdotto diritto alcuno di nuovo. Oltre a questo, essendosi lagnati i vescovi dello stesso reame, che molti pretendevano in vigore de' privilegi della medesima crociata, di potersi confessare con ogni confessore approvato da qualunque vescovo, benchè questo non fosse l'Ordinario del luogo ove tal confessione si facesse, per la qual sentenza il commissario della *Bolla della Crociata* (*Vedi*) aveva pubblicato un libro voluminoso, lo stesso Innocenzo XII colla costituzione *Cum sicut*, loc. cit. p. 537, data a' 19 aprile 1700, dichiarò che la bolla della crociata non concedeva ai confessori la facoltà di poter confessare senza l'approvazione del vescovo di quel luogo, in cui sono i penitenti; e condannando il libro del commissario d. Lorenzo Perez di Carvaglio, condannò pure Innocenzo XII, con iscomunica riservata al Papa, la dottrina contraria a questa dichiarazione. Questa bolla fu dopo alcun tempo ricevuta, e pubblicata dalle parti, laonde cessò affatto la contesa; *Memoires de Trevoux*, fevrier 1702, pag. 202.

Avendo dunque Innocenzo XII dichiarato, che il confessore eletto dal penitente per l'indulto della bolla di crociata, dovea essere approvato dall'Ordinario del luogo, in cui si fa la confessione, Benedetto XIV con la bolla *Apostolica*, *Bull. Bened. XIV*, tom. I, p. 358, pubblicata agli 11 agosto 1744, confermò il decretato da Innocenzo XII, e dichiarò che le bolle d'Innocenzo XIII de' 13 maggio 1722, e di Benedetto XIII de' 23 settembre 1724 sulla stessa materia, fra le altre cose decisero, che i regolari sono affatto esclusi dal godimento

dell'indulto di esse per ciò che riguarda l'elezione del confessore relativamente al privilegio, che la stessa bolla della crociata concede, riguardo all'elezione del confessore. Lo stesso Benedetto XIV a' 5 agosto 1748 emanò la bolla *Pastoralis*, *Bull. Bened. XIV*, tom. II, p. 471, colla quale prescrisse diversi regolamenti sopra la nomina de' confessori straordinari per le monache. V. l'Alexandris, *De Confessario Monialium*, Romae 1763; Terzago, *Istruzione pei Confessori*, Venezia 1823. Sarnelli, nel tom. VIII, p. 81, lett. XXXV, tratta del confessore da eleggersi da taluno per facoltà del Papa, che anticamente non riceveva l'approvazione dell'Ordinario, ciò che poi venne rivotato dal concilio di Trento. D. Giovanni Soglia, ora Cardinale di s. Chiesa, nel 1828 pubblicò in Roma colle stampe del Bourliè, *Della penitenza*, etc., ed *Avvertimenti ai confessori*.

Non solo i vescovi sono ordinari amministratori del sacramento della penitenza, ma anco talvolta gli stessi sommi Pontefici hanno voluto esercitare il ministero di confessare, siccome si rileverà dai seguenti esempi. Clemente VIII, eletto nel 1592, più volte si vide nel confessionale ad ascoltare le confessioni di quelli, che gli si presentavano, massime nell'anno santo 1600 nel confessare i pellegrini. Clemente IX, creato Pontefice nel 1667, con singolar pietà amministrò il sacramento della penitenza, in un confessionale della basilica vaticana, che subito dopo la coronazione si destinò. Clemente XI, che regnò dal 1700 al 1721, malgrado i suoi frequenti incomodi, sì nella basilica di s. Pietro in Vaticano, che

negli ospedali che di frequente visitava, spesse volte sentiva le confessioni particolarmente nella settimana santa, e per quasi tutte le ore pomeridiane. In un mss., che si conserva dai maestri di camera *pro tempore*, al capo XXXII, *Sagramento della penitenza esercitato dall'intenso zelo del Papa Clemente XI*, si legge quanto segue: " Il confessionario del Papa è sempre esposto nelle basiliche.

" Nostro Signore tutti li sabbati santi al giorno si è degnato usare questa somma carità nella chiesa di s. Pietro. Deve avvertire il maestro di camera di fare stabilire sopra di esso il baldacchino di quel colore, che in quel giorno la Chiesa usa nei paramenti. Deve anche addobbarsi la sedia per il Papa con damaschi trinati, e con tappeti gli scalini dell'una e l'altra banda. Dalla guardia svizzera si fa un gran circolo: dentro di esso restano quelli della corte del Papa, il Cardinal penitenziere maggiore sulla banda dritta siede in uno sgabello, vicino al medesimo il prelato maestro di camera, e gli altri penitenzieri. Entrano nello stecato quelle persone, che per ordine di monsignore maestro di camera si fanno ammettere, e deve questo preferire i forestieri, e quelli che sono raccomandati dai penitenzieri, nei limiti però della discretezza, poichè siccome è necessario che si spediscono quelli che hanno maggior bisogno, così come quelli ricorrono in questo tribunale non devono avere l'intero arbitrio, per non permettere ch'entrino quelli che a loro piace, sieno o non sieno ricorsi alla sagra penitenzieria.

" Il numero maggiore non è stato più di ventitre di quelli che hanno goduto di questo vantaggio, tra' quali alcuni religiosi, e preti. Confessò anche sua Beatitudine nella basilica di s. Giovanni in Laterano nell'aprile 1702. Non si ammettono le donne per maggiore rispetto, e se mai entrassero delle donne nello stecato, con moderazione, e modestia si suol permettere; ma quando monsignor maestro di camera prevede qualche libertà poco discreta, deve destramente provvedere, come fece il medesimo prelato per mezzo de'parenti in s. Giovanni in Laterano con alcune donne".

Il Pontefice Benedetto XIII, eletto nel 1724, essendo stato prima per moltissimi anni arcivescovo di Benevento, continuò nel zelante esercizio delle funzioni episcopali, e di frequente nel suo pontificato si vide esemplarmente esercitare anche l'ufficio di parroco, e confessore nel confessionale. A questo Papa dobbiamo la canonizzazione di s. Giovanni Nepomuceno boemo, protomartire del sigillo della confessione sacramentale, per cui meritò che dopo 342 anni dopo la sua morte e martirio ch'ebbe luogo nel 1383, fosse ritrovata incorrotta, e fresca la sua lingua, che avea negato all'imperatore Venceslao, di rivelare la confessione dell'imperatrice di lui consorte e penitente del santo. V. il p. Menochio, tomo II p. 227 delle sue erudite *Stuore*, capo XXXVIII; *De'confessori de'principi*, ove riporta le ragioni, per cui non si deve procurare un tal delicato, e grave ufficio. Il Berlendi, *Dell'oblazioni dell'altare* alle p. 274, 305, e seg.

trattò il punto, che i confessori non possono celebrare le messe imposte da loro ai penitenti, nè darne in penitenza se non a' sacerdoti.

Su questo argomento possono altresì consultarsi, *L'istruzione per i novelli confessori*, opera d'un ecclesiastico, che si esercitò nelle missioni, Lucca 1725; *Avvertimenti utili a tutti i confessori, del ven. servo di Dio b. Leonardo da Porto Maurizio*, Roma 1772; *Instruction de s. Charle aux confesseurs*, a Rome 1828; *Manuel des Confesseurs*, par l'abbé Gaume, cha-noinc a Nevers, Paris 1830. *L'uomo apostolico istruito nella sua vocazione al confessionario*, opera del p. fr. Gaetano Maria da Bergamo cappuccino, Bassano 1773; Baccari de' signori della Missione, *Pratica del Confessionale*, Firenze 1838, tomi quattro.

CONFESSORE DELLA FEDE (*Confessor*). Cristiano, che professò pubblicamente la fede di G. C., che ha patito per quella, e che era disposto a morire per tal motivo. In questo egli viene distinto da un martire, che ha sofferto la morte per rendere testimonianza della sua fede. Nella storia ecclesiastica sovente sono confusi questi due nomi, ma più ordinariamente si appellano *confessori* quelli, che dopo essere stati tormentati dai tiranni, sopravvissero e morirono in pace; e quei, che senza aver sofferto tormenti vissero santamente, e sono morti in odore di santità. Racconta il Bernini, *Storia delle Eresie* pag. 51, che nella persecuzione di Decio formaronsi ne' cristiani due classi, i quali caddero nella idolatria, come in due classi si distinsero i cristiani costanti nella fede; quei che sopportarono

i tormenti si dissero *martiri*, e quelli, che senza di essi erano chiusi nelle carceri, si chiamarono *Confessori*.

Il Macri, nella *Notizia de' vocaboli*, ec., alla voce *Confessor*, dice egualmente, che spesse volte significa martire, ovvero che aveva nei tormenti o in presenza de' giudici confessata la fede, chiamato da Tertulliano *Martyr designatus*. Questi però erano di tre sorta; *Confessor* si nominava colui, che citato in giudizio confessava liberamente la fede; *Professor* era quegli, che non citato, da sè stesso si offeriva al martirio; *Extorris* finalmente si chiamava colui, che spaventato dall'acerbità de' tormenti, per timore di non essere indotto a negare la fede, si eleggeva un volontario esilio, giacchè disse Gesù Cristo agli Apostoli, Matt. c. 10. v. 23: *Quando sarete perseguitati in una città, fuggite in un'altra*. In fatti la Chiesa non approvava lo zelo di quelli che da sè stessi soffrivano il martirio, meno in qualche circostanza in cui erano a ciò mossi dallo Spirito Santo. Clemente Alessandrino dice, che coloro i quali da sè stessi si presentano ai giudici imitano la temerità di quelli, che provocano un animale feroce, ed in tal guisa si costituiscono rei del delitto di chi li condanna a morte. Quindi un concilio di Toledo vietò di accordare gli onori del martirio a quelli, ch'erano andati ad esibirsi da sè stessi.

Il senatore veneto Flaminio Cornaro, nel tomo XIII della nuova *Raccolta Calogieriana* pag. 75, ha pubblicato una dissertazione, *De cultu s. Felicy presbyteri Nolani cum titulo Confessoris apud venetos*, ove dimostra con vari esem-

pi ed autorità, essere stato attribuito il titolo di confessore ad alcuni santi martiri, che patirono nelle persecuzioni. Sullo stesso titolo di *Confessore* hanno specialmente trattato il Muratori nella *Diss. quo tempore vixerit s. Felix Nolanus* nel tom. I. *An.*, il Baronio in *Praef. ad Martyrologium*, p. 42, ed ai 2 di gennaio; *Litt. R* il Ruinart ed il commendatore Vettori, *De VII Dormientibus* p. 24, et in *Dissert. Philologica* p. 66. *V. MARTIRE.*

Oggi però la Chiesa chiama *Confessor* i martiri di volontà, che osservarono, e difesero la legge evangelica vivendo nell'esercizio delle eroiche virtù, e morendo santamente nel bacio del Signore, finchè meritano di essere registrati nel catalogo de'santi. Così chiamansi confessori i santi, che vanno distinti dagli apostoli, dagli evangelisti, dai martiri, dai dottori, dalle vergini ec. *Purpuratus Confessor* fu da s. Ambrogio chiamato il buon ladrone crocefisso con Gesù Cristo. Una santa vergine non martire altre volte venne detta *Confessa*; nel codice di Rodrado con tal titolo abbiamo, *Missae in Natali Virginis confessae*. Nel concilio Toletano IV s. Leucadia venne chiamata *confessor*. Confessore alcune volte significò il salmista, il cantore, o il chierico della prima tonsura, perchè nel linguaggio della Scrittura *confiteri* è cantare le lodi di Dio, e precisamente nel salmo 9: *Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo*. In questo senso si prende nell'orazione del venerdì santo; *Acolythis, exorcistis, lectoribus, ostiariis, confessoribus*. Il medesimo significato trovasi nel concilio Toletano primo al canone 9: *Nulla pro-*

fessa, vel vidua, absente episcopo vel presbytero in domo sua antiphonas cum confessore, vel servo suo faciat. Finalmente Confessore, *Confessarius*, per distinguerlo da *Confessor*, nome consacrato particolarmente ai santi, chiamasi il prete secolare o regolare, il quale amministra il sacramento della penitenza. Sull'ufficio e messa de'confessori Pontefici, e non Pontefici, si può consultare l'articolo *Comune dei Confessori* nel *Diz. Sacro liturgico* di d. Gio. Diclich, Vol. I, p. 188, ed il p. Cavanto colle addizioni del p. Merati, *Compendio delle cerimonie eccl.* p. 446, *Del Comune de' Confessori*. Osserva il Novaes, nella vita di s. Melchiade, Papa XXXIII, eletto nell'anno 311, essere opinione di non pochi eruditi, che tutti i trentadue Pontefici i quali lo precedettero, abbiano acquistata la gloria di martiri in difesa della fede, per cagione de' travagli, che sostennero per la causa di Dio, tuttochè diversi antichi scrittori danno ad alcuni di essi l'onore soltanto di confessori, perchè veramente non morirono co' tormenti. *V.* il p. Ansaldo: *De martyribus sine sanguine adversus Dodwellum*, Mediolani 1744. Questa dissertazione fu dal medesimo autore fatta ristampare con nuove interessanti aggiunte, e con questo titolo: *Dissertationes duae de Martyribus adversus Dodwellum iterum editae et illustratae*, Venetiis 1756.

CONFESSORE DEL CONCLAVE.

Questo si elegge nella sede vacante per voti dai Cardinali nella terza congregazione generale. Il Pontefice Pio IV, nella sua bolla *In eligendis*, che si legge nel *Bull. Rom.* tom. IV, par. II, pag. 145, § 17, prescrisse che per confessore dei Cardinali in conclave si elegges-

se *vir religiosus*, per cui molti pretesero che il confessore dovesse essere un regolare; ma pel conclave, ch'ebbe luogo nella morte di Benedetto XIV, ed elezione di Clemente XIII, fu la questione sciolta, dappoichè restò eletto per confessore d. Adeodato Barcali sacerdote secolare, il quale fu preso per confessore dallo stesso Clemente XIII, laonde per uomo religioso si deve intendere di esemplari costumi, pio, e dotto. Per lo più il confessore del conclave è un regolare, che in conclave veste l'abito del suo Ordine, con l'onorario di scudi trenta mensili, con quei compensi, e privilegi, di cui si tratta all'articolo CONCLAVISTI. Il confessore del conclave del 1829 fu il p. Lorenzo da Camerata cappuccino, e predicatore apostolico, fatto vescovo *in partibus* dal Papa regnante; e il confessore del conclave 1830-1831 fu il p. Luigi Togni, già prefetto generale de' pp. ministri degl'infermi detti Crociferi, ed ora procuratore generale de' medesimi.

CONFESSORE DELLA FAMIGLIA PONTIFICIA. È sempre un religioso sacerdote dell'Ordine de' servi di Maria, sino dal pontificato di Paolo III, eletto nell'anno 1534. D'allora fino a Clemente XIII, il confessore della famiglia pontificia fu costantemente preso dal medesimo Ordine, mediante pontificio rescritto, che si rinnovava ad ogni nuovo confessore, a scelta del Papa regnante. Quindi Clemente XIII colla costituzione *Gravissimae Apostolici Regiminis*, data a' 19 gennaio 1762, confermò in perpetuo un tal privilegio esclusivo all'Ordine de' serviti, riserbando però a sè e successori la nomina del soggetto, da prendersi tra i più dotti teo-

logi, ed esemplari religiosi dell'Ordine stesso, nominando egli fr. Antonio Maria Borini. Volle inoltre Clemente XIII, che i medesimi confessori serviti della famiglia pontificia, godessero in perpetuo il voto attivo, e passivo ne' capitoli, e congregazioni generali dell'Ordine, quindi a' 14 aprile del medesimo anno concesse al medesimo confessore il posto nella cappella Pontificia, col rispettivo abito del suo Ordine, cioè dopo il predicatore apostolico cappuccino, il quale siede appresso i procuratori generali degli Ordini regolari. V. il *Bull. Rom. Continuatio*, tom. II, p. 220, ed il *Guerra, Epitome Const. Attendentes*, tom. IV, p. 155. V. CAPPELLE PONTIFICIE, ove si tratta del posto che il confessore vi ha, e delle cande, ceneri, palme, ed *Agnus Dei* benedetti, che riceve dalle mani del Papa.

Il confessore della famiglia Pontificia deve confessare quegli individui appartenenti ad essa, che bramano accostarsi al tribunale della penitenza; ed allorchando nel palazzo apostolico hanno luogo le comunioni generali, in quelle della famiglia nobile interviene il confessore per chi ne vuol profittare, assumendo la stola violacea sull'abito religioso. Di queste comunioni si parla al vol. IX, pag. 166, e seg. del *Dizionario*. Il confessore ha stabile abitazione nel palazzo apostolico Quirinale, ed è assistito da un laico del proprio Ordine. L'onorario mensile, che il palazzo apostolico somministra al confessore, è di scudi quaranta, e tra le cose, che gli spettano riceve le medaglie di argento, le quali si coniano pel possesso del nuovo Papa, e per la festa dei principi degli apo-

stoli. *V.* FAMIGLIA PONTIFICIA, e SERVI DI MARIA ORDINE RELIGIOSO.

Tra i confessori religiosi serviti della famiglia pontificia fiorirono anche degli uomini illustri. Il p. maestro Gio. Battista Calderini morì nel 1574, dopo essere stato confessore in cinque conclavi. Il p. m. Mariano Grana fu confessore di Gregorio XIII, e di Gregorio XIV. Il p. m. Melchiorre Bonucci fu confessore di Urbano VIII. Alcuni sono stati elevati alla dignità episcopale, altri furono membri di diverse congregazioni cardinalizie, ed il presente padre confessore lo è di quella di Propaganda *fide*.

CONFESSORE DEL PAPA. È un sacerdote secolare, a regolare, talvolta monsignor sagrista, e talvolta un Cardinale. Secondo il beneplacito de' Pontefici hanno i loro confessori onorario mensile, ed abitazione nel palazzo apostolico, locchè ordinariamente non ha luogo. Ricevono bensì dal palazzo apostolico la candela benedetta per la festa della Purificazione, e la palma benedetta per la domenica delle palme, e le medaglie d'argento pel possesso del Papa, e nell'annuale festiva ricorrenza dei ss. Pietro e Paolo. Anticamente il confessore del Papa aveva diverse attribuzioni, come quella di destinare i soggetti per recitare in diverse circostanze il discorso nelle *Cappelle Pontificie* (*Vedi*). Il Pontefice Giovanni XXII, residente in Avignone, nel 1316 assegnò l'ufficio di confessore del Papa ad un religioso agostiniano, o eremitano di s. Agostino, insieme a quello di bibliotecario, e sagrista; ma Sisto IV nel 1472 divise questi uffici, come meglio si potrà vedere agli articoli BIBLIOTECARIO DI S. CHIESA, e SA-

VOL. XVI.

GRISTA PONTIFICIO. Il confessore del Papa nei ruoli di Paolo IV del 1555, che sono i più antichi, i quali esistono nell'archivio del palazzo apostolico, veniva registrato dopo i segretari del Pontefice, e fra gli ufficiali *extra ordines*. Il confessore del Papa esercita con lui il sagro suo ministero, come con qualunque fedele, meno però che nella formola dell'assoluzione, o mette l'assoluzione dalle censure, non essendo il sommo Pontefice, siccome augusto capo della Chiesa, in veruna maniera soggetto alle medesime. Il Papa si confessa ginocchioni, ed il confessore *de more* deve stare in piedi; per altro riceve anche il permesso di sedere.

Ecco alcuni confessori de' Pontefici. Il francescano Nicolò da Curbio fu confessore d'Innocenzo IV, che nel 1254 spirò nelle sue braccia, e poi scrisse la vita di quel Papa molto importante per la storia ecclesiastica. Bentivenga de Bentivenghi francescano, fu confessore e cappellano di Nicolò III, che nel 1278 lo creò Cardinale, e fece penitenziere maggiore. All'articolo PENITENZIERE MAGGIORE, si tratta dell'assistenza, ch'esso presta al moribondo Pontefice. S. Vincenzo Ferreri fu confessore dell'antipapa Clemente VII ne' primi due anni del suo pseudo-pontificato, indi lo abbandonò: s. Antonino, arcivescovo di Firenze, esercitò il ministero di confessore con Gregorio XII, e con Eugenio IV, il quale nel 1447 spirò nelle sue braccia. Giovanni Alvarez di Toledo, Cardinale di Paolo III, fu poscia confessore di Paolo IV, eletto nel 1555. Il domenica Arcangelo Bianchi era confessore di fr. Michele Ghislieri, il quale, divenuto Papa, lo creò Cardi-

8

nale. Clemente VIII ebbe per confessore Francesco Toledo gesuita, che fece Cardinale, e morì nel 1596, avendogli a tal effetto data abitazione nel palazzo apostolico, e poi prese per confessore il Cardinal Baronio, al quale ogni sera faceva la sua confessione. Essendo moribondo Leone XI, molti gli fecero premura, che creasse Cardinale il degno nipote di lui, e tra questi ci fu il confessore di lui; ma il Papa gli ordinò di partire dalla sua presenza, perchè in quel tremendo punto gli suggeriva più l'amore de' suoi parenti, che quello delle cose eterne, ond'è che prese per confessore il p. Pietro della Madonna della Pegna, carmelitano, predicatore apostolico, nelle mani del quale rese il suo spirito al Creatore. Riginaldo Lucarini di Trevi, vescovo di Città della Pieve, fu confessore di Urbano VIII; il p. Gio. Paolo Oliva, preposito generale della compagnia di Gesù, fu confessore d'Innocenzo X, ed il gesuita Giambattista Cancellotti lo fu di Alessandro VII, il quale lo voleva vedere ogni mattina. Fr. Francesco Maria Casini, predicatore apostolico, fu confessore d'Innocenzo XII, che prima di morire fece con lui la sua confessione generale; Clemente XI creò dipoi Cardinale il Casini, ed egli ebbe per confessore il p. Gregorio Scleri domenicano, maestro del sagra palazzo apostolico, che Benedetto XIV aggregò al sagra Collegio. Clemente XIV elesse per suo confessore, il p. Pietro Sangiorgi conventuale; Pio VII monsignor Menocchio vescovo di Porfirio, sagrista Pontificio; Pio VIII il canonico d. Giuseppe Canali, che il Papa successore promosse al vescovato di

Ferentino, e da ultimo a vicegerente. Gregorio XVI ebbe per confessore prima il Cardinal Zurla, e poi il p. abbate Bianchi da lui creato in seguito Cardinale di Santa Chiesa.

Di alcuni altri confessori dei Papi, si parla all'articolo *Confessore della Famiglia Pontificia. Vedi.*

CONFITEOR. Confessione dei peccati, che recitasi al principio della messa, a prima, a compieta ec., nonchè avanti di confessarsi sino alle parole *tibi pater*, dicendosi il resto dopo la confessione. Questo termine in linguaggio della Scrittura significa ordinariamente: *io lodo, io rendo grazie, io rendo gloria*, per cui alcuni chiamano il *Confiteor* anco *preghiera*. Si disse pure l'*Exomologesi*, cioè confessione de' peccati, ed orazione, ed anche *l'apologia del sacerdote*, come può vedersi in Pil. Jac. Hardtmannus, *De confessione peccatorum ante sacram synaxim*, in lib. *De gestis Christianorum sub Apostolis*, p. 424.

Il rito della recita del *Confiteor* nel principio della messa, e in quella parte appunto che dicesi confessione, si crede introdotto dal Pontefice s. Pontiano del 233, intorno a che però va consultato il Bona, *Res. Liturg.*, l. 2, cap. 2, e il Lambertini, *del sacrificio della messa*, t. II, p. 219. Il Platina, e Radulfo al capo 23, attribuiscono il *Confiteor* nella messa a s. Damaso I del 367. Altri ne fanno autore s. Celestino I, eletto Papa nell'anno 423, ad imitazione delle chiese orientali, ed ambrosiana, come affermano Amalario, Valfridio, il Micrologo, Bernone, e Onorio Augustodunense, dappoichè prima di tale introduzione la messa incominciava dalla lezione, come se-

guiva nell'Africa a' tempi di s. Agostino, e nelle Gallie a' tempi di s. Gregorio Turonese, *Hist. Franc.* l. 8, c. 7. Ed è perciò che tutte le preci, le quali si dicono dai sacerdoti avanti l'ultimo gradino dell'altare, prima della lezione, sono chiamate *Parascévastica*, o sia preparatorie. Prima si dicevano in sagrestia, o mentre si andava all'altare, nell'atto di pigliare gli ornamenti sacerdotali, alla porta del coro. Vi erano chiese, in cui il sacerdote si volgeva altre volte verso il popolo durante tutto il *Confiteor* della messa.

Il Macri, alla voce *Confiteor*, coll'autorità d'Innocenzo III, dice che nel recitarlo il sacerdote prima di accostarsi all'altare, imitando il penitente *pubblicano*, confessa le sue colpe, percuotendosi il petto, per denotare l'interna contrizione: *Significamus nos cor contere, ut a Domino dirigatur* (S. August., in psalm. 146), scuotendo in tal modo dal petto le interne colpe, e macchie spirituali, come si espresse, *Max. hom. 3 de quadrag.* Nè deve qui tacersi, che solevano gli antichi cristiani percuotersi il petto, quando udivano rammentarsi i peccati sensuali, come si ha dal medesimo s. Agostino, il quale pur ci dice, che i cristiani si battevano il petto anche quando nell'orazione domenicale, pronunziavano le parole *dimitte nobis*, etc., di più quando nel vangelo udivano le parole ingiuriose, dette contro il Redentore *Daemonium habes*, per detestare l'empietà de' giudei, come asserisce Innocenzo III, il quale insegna, che la triplice percussione del petto significa la contrizione del cuore, la confessione della bocca, e la soddisfazione delle opere.

Il *Confiteor* viene detto anche generale, e pubblica confessione. Trattando i liturgici del principio della messa, prescrivono che dopo essersi detto dal ministro: *qui fecit coelum et terram*, il sacerdote inchinandosi profondamente all'altare, colle mani giunte dica il *Confiteor*, e lo proseguisca, battendosi tre volte colla destra il petto al *mea culpa*, e stando inchinato finchè dal ministro, o ministri si sia detto il *Misereatur tui*, etc. Quando s'incomincerà dal ministro, o dai ministri il *Confiteor*, il sacerdote si erigerà: nel fare il sacerdote la confessione nella messa privata dirà: *Vobis Fratres, e Vos Fratres*; non si volterà nè da una parte nè dall'altra, perchè non deve prestare alcun segno di riverenza verso il popolo. Se sia avanti al Papa, o al Cardinal legato della santa Sede, ovvero al patriarca, all'arcivescovo, o al vescovo nelle loro provincie, città e diocesi, in vece di dire *Vobis Fratres*, dirà *Tibi Pater*. Similmente nel fine dove si dice, *Vos Fratres*, dirà *Te Pater*, il che dicendo genufletterà innanzi al Pontefice, e s'inchinerà profondamente agli altri prelati. Quando il ministro, e quelli che assistono, anco se vi fosse il Papa, risponderanno al *Confiteor*, diranno rivolti alquanto al celebrante: *Tibi Pater, e Te Pater*, e fatta dai circostanti la confessione, il celebrante, stando in piedi, dirà *Misereatur vestri*, etc.

Nel recitare il *Confiteor*, non si deve aggiungere, secondo il Gavanto, par. II, tit. 8, rub. 7, lit. X, il nome del patrono, o del titolare della Chiesa, nella quale si celebra, essendo questo privilegio concesso da s. Pio V alle chiese di Spagna soltanto. Non si può fare

diversamente senza l'indulto apostolico del Papa, locchè venne confermato con decreto della sagra congregazione de' riti de' 20 marzo 1706, approvato da Clemente XI. Le monache, recitando il *Confiteor*, devono dire *vobis fratres*, e non *vobis sorores*, come stabili la detta congregazione agli 8 agosto 1629, perchè parlano in nome della Chiesa, siccome il sacerdote dice *Domini vobiscum*, ancorchè vi sia presente un solo. Altro decreto riportato dal Cardellini a p. 3392, è questo: » *Regulares absque specialibus privilegiis, sed sola communicatione aliarum religionum, non possunt addere nomen sancti fundatoris in litanis, et Confiteor, nec recitare officia, et missas concessas aliis religionibus* ».

Il Garampi, parlando del *Confiteor*, o formola di confessione, nelle sue *Memorie ecclesiastiche*, dice che quella delle costituzioni dei canonici della cattedrale di Città di Castello del 1288, incomincia come segue: » *Confiteor Deo omnipotenti et Beatae Mariae semper Virgini et omnibus sanctis, et tibi pater, me graviter peccasse per superbiam, in maligna cogitatione, suggestione, delectatione, consensu, verbo et opere, mea culpa etc.* » Varie formole della confessione o *Confiteor*, si possono vedere presso il Cardinal Bona *Rerum Liturgic.* lib. 2, cap. 2, num. 5, e presso monsignor Giorgi, *de Litur. Rom. Pontif.* tom. 3, p. 56.

Nella cappella Pontificia quando il Papa assiste alla messa, il celebrante dice con lui il *Confiteor* in piedi, sia Cardinale, patriarca, arcivescovo, o vescovo assistente al soglio; quindi dopo la recita del

sermone il diacono ad alta voce canta il *Confiteor* avanti l'ultimo gradino del pontificio trono, e genuflette alle parole *tibi Pater, e te Pater*. Quando poi il Papa celebra solennemente la messa, fa la confessione col Cardinal vescovo assistente, e col Cardinal diacono ministrante, il quale nei Pontificali di Pasqua, e di Natale, in cui ha luogo la comunione dei Cardinali diaconi e de' soliti laici nobili, prima di essa si reca al trono papale ove canta il *Confiteor*, chinando il capo nelle due volte, che dice *tibi Pater, e te Pater*. Quando poi il Pontefice interviene a qualche cappella in mozzetta, e stola, come per l'esequie che i Cardinali viventi celebrano ai Papi, da cui furono creati, la confessione, o il *Confiteor*, viene recitato dal Cardinale più degno. Finalmente, allorchè il Papa dice messa bassa in alcuna chiesa, rispondono alla confessione genuflessi l'elemosiniere, e il sagrista, vescovi, e i cappellani segreti tutti colla cotta. E quando la dice nella sua cappella segreta risponde quello o quelli, che gliela servono. Dell'origine di recitare il *Confiteor* avanti la *Comunione (Vedi)*, e di altre analoghe notizie, si tratta a quell'articolo verso la metà del § VII.

CONFRATE, o CONFRATELLO, o FRATELLO. Nome, che si dà alle persone con cui si forma una società particolare per motivi religiosi, come gl'individui che compongono le arciconfraternite e confraternite; e dicesi anco tra gl'individui di un medesimo corpo, ed ordine. *V.* CONFRATERNITA, massime al § III, *Altre notizie sulle confraternite, e sui confrati di esse*. Nel nascere del cristianesimo, i fedeli appellavansi fratelli; ed una associazione

formata per praticare le stesse buone opere di pietà, o di carità, stabilisce tra essi una nuova fraternità. V. FRATE.

CONFRATERNITA o CONFRA-
TRIA. *Sacrum sodalium, sacra so-*
dalitas, confraternitas. Società, e a-
dunanza di persone divote stabilite
in alcune chiese, o oratorii per ce-
lebrare alcuni esercizi di religione,
e di pietà, o per onorare partico-
larmente un mistero, od un santo,
non che per esercitare uffizi cari-
tatevoli. Dice il Macri, *Notizia dei*
vocab. eccl., che la parola confrat-
ternita deriva dal greco, e signifi-
ca congregazione, o compagnia. Le
confraternite sono pur chiamate
scuole, fratellanze ec. di chierici, e
di laici. Il Piazza, *Opere pie di Ro-*
ma, p. 500, dice che il nome di
confraternita si deduce dal medesi-
mo vocabolo ecclesiastico di compa-
dre, e commadre, e perciò anche
confrate, o confratello, quasi
uniti molti in vincolo, e unione di
fratellanza cristiana, di cui parlò
Tertulliano in *Apol.* cap. 39 con
queste enfatiche parole: » et fra-
» tres vestri sumus jure naturae
» matris omnium; et si vos mali
» homines quia mali fratres, quanto
» dignius fratres, et dicuntur, et ha-
» bentur, qui unum Patrem Deum
» agnoverunt, qui unum spiritum
» biberunt sanctitatis, qui de uno
» utero ignorantiae ejusdem ad u-
» nam lucem expaverunt veritatis.
» Sed eo fortasse minus legitimi
» existimamur, quia nulla de no-
» stra fraternitate Tragediae exclam-
» at etc. »

Parlando il ch. Martinetti nel suo
Codice universale de' doveri, del
le *Confraternite*, le definisce per
fratellanze secolari, luoghi ed ope-
re pie di *terza specie*, i confratelli

delle quali per l'osservanza del-
lo statuto che tiene le vezi di
regola, e per una foggia unifor-
me di abito che usano, imitano
in qualche parte le forme istituite
dal clero regolare. Diconsi le con-
fraternite di *terza specie*, perchè
nella primitiva Chiesa i vescovi coi
loro preti, e chierici riunivansi
presso le chiese cattedrali, ove
» consueverunt seligere clericos ad
» sanctiorem vitam adspirantes, eos-
» que assumpserunt, ut secum in
» clausura, paupertate, et obedien-
» tia remanerent, indeque ortum
» habuisse canonicorum ordinem in
» ecclesiis cathedralibus, et collegia-
» tis traditur". *Concil. Toletan.* 4,
can. 22, et 6; Augustinus serm. 22,
De com. vita cleri. Perciò, come
osserva il Frances, *De eccl. cath.*
cap. 14, pag. 138, il clero secola-
re ha il primo posto nella chiesa,
quindi succedono i monaci e re-
ligiosi, per cui una terza specie di
pie adunanze può trovarsi nelle
confraternite. Difatti, distinguendosi
le confraternite le une dalle altre pel
colore, e per la forma dell'abito
de' confrati, pegli statuti e regole
che osservano, per le chiese e i
cimiteri che hanno, per le proces-
sioni e opere di pietà che esegui-
scono, inalberano croci ed insegne
particolari. La maggior parte di
queste confraternite non ammettono
confrati se non dopo averli provati
per un qualche tempo sotto la di-
rezione d'un maestro de' novizi, o
almeno dopo essere state da questo,
o da altri a ciò destinato, prese le
necessarie informazioni sul soggetto
da ammettersi; ed è perciò che sem-
brano formare un corpo nella Chie-
sa, per cui i sommi Pontefici con-
cessero indulgenze, grazie e privile-
gi. Certo è, che dalle confraternite

si ricavò gran profitto spirituale da ogni classe di persone, particolarmente dai laici, che occupati tutta la settimana nelle secolari occupazioni ed arti, colla coltura delle cose devote, nei dì festivi vi traggono immensi vantaggi spirituali. Alcune di queste confraternite per la loro antichità, lustro e benemerenzze furono elevate al grado di *Arciconfraternite (Vedi)*, così appellate dal greco vocabolo *archos*, che significa capo, principale, primo, superiore, etc, coll'autorizzazione di aggiungere ai loro istituti altre confraternite, le quali dovessero osservare le loro regole, statuti e costituzioni, vestire il loro abito, e godere de' loro privilegi, indulgenza ec. Riconoscono tali confraternite le arciconfraternite come madri, e come loro superiori generali. In Roma le confraternite sono in gran numero come conviene alla capitale del cattolicesimo, e la prima ad essere eretta in arciconfraternita, e col potere di aggregarne delle altre, fu la nobile *Arciconfraternita del ss. Salvatore ad Sancta Sanctorum (Vedi)*.

§ I. Origine delle confraternite.

Le confraternite sono antichissime nella Chiesa, nè sono state sconosciute agli ebrei, ai pagani, come rilevasi dalla legge 1. *De collegiis et corporibus illicitis*, e da altri monumenti. Fa menzione delle confraternite Gioseffo ebreo nel lib. 7. *Antiquit.*, e nella sagra Scrittura sono note le congregazioni dei Sadducei, degli Scribi, dei Farisei, degli Esseni, degli Erodiani, dei Samaritani, dei Gorteni, dei Nazareni, che tenevano radunanze. Sulle scuole, o sinago-

ghe degli ebrei va consultato Paolo Medici, *Riti e costumi degli ebrei*. L'origine delle confraternite si fa da molti rimontare agli antichi collegi de' *Sodali*, che dipendevano dai Flamini, dicendoci il citato Frances c. 25: *Nullus enim flamen erat, sine sodalium collegio*; e Cicerone ne parlò nel libro de *Senectute* cap. 13: *sodalitates autem me quaestore constitutae sunt*. Secondo Tito Livio, lib. 1. *Dec.*, se ne fa primo istitutore Numa Pompilio, successore di Romolo, re di Roma ad *sacrificia et libamina Diis administranda*: e si dissero *Sodales*, siccome notò Gottofredo in *Festo* lettera S, *quia una sedent, vel quia dapibus una vescuntur*. La stessa etimologia approva Plutarco nella vita di Licurgo, cui attribuisce tali istituzioni in Isparta, dicendo: *Et ex ea institutione voluntates uniri, et amicitias vinculo strictiori nodari*. D'indi si fanno derivare i *sodales Augustali, Diali, Quirinali, Antoniani, Elviani, Alessandrini*.

Il Muratori, *Dissertazioni sopra le antichità italiane* tom. III, diss. 75, *Delle pie confraternite dei laici, e della origine di esse*, ec., dice che non vi ha città in Italia, terra, o castello, e persino villa o parrocchia, che non abbia una, o più di simili congregazioni, società, compagnie, scuole ec., tutte istituite pel culto divino, per cantare le lodi di Dio e de' santi, ed esercitarsi in altre opere di pietà, e misericordia; tutte sottoposte a leggi particolari, con singole vesti ed insegne, riunendosi ciascuna alla sua propria chiesa, od oratorio nelle feste, e in diverse circostanze. Quindi narra, che ne' secoli del paganesimo esistevano compagnie somiglianti di persone, che trattavano le ca-

se sagre. Roma, e molte altre città istituirono gli Augustali in onore di Augusto, i quali nondimeno si possono collocare tra i sacerdoti. Altre adunanze in Roma appellavansi collegi, ai quali apparteneva la cura de' pubblici giuochi, e sacrifici, che si celebravano in onore de' falsi dei, o per dare sollazzo al popolo. Aggiunge il medesimo Muratori, che di siffatti collegi non furono prive le città della Grecia, ed erano chiamati, Eterie, e Fraterie. Così in Roma si contavano *Sodales, Flaviales, Hadrianales, Trajanales*, ec., ed inoltre *Collegia Dendrophorum, Fratrum Arvalium, Septemvirovum Epulonum, Capitulinorum*, siccome ancora quelli degli *Artisti*. Senza l'autorità poi del senato, o dell'imperatore, non si potevano istituire queste confraternite; e perchè talvolta senza tale autorizzazione se ne formarono alcune, le quali in seguito produssero molte fazioni, e gravi sconcerti per testimonianza di Asconio Pediano, e di Svetonio nella vita di Augusto, ne furono abolite alcune ancora tra quelle stesse approvate, e di primaria istituzione. Marciano giuriconsulto, nella *l. mandatis off. de collegiis*, attesta la medesima cosa, con aggiungere nondimeno, *Collegia Religionis causa coire non prohiberi*. Osserva però lo stesso Muratori, che le confraternite dei cristiani, lungi dal volersi credere istituite all'esempio di quelle dei pagani, vogliono ritenere fondate per l'industria di pie persone, bramosi di accrescere il culto a Dio, con obbligarli ad alcuni uffizi e doveri di religione. Altri, parlando delle adunanze antiche de' primitivi cristiani, in cui si adunavano per esercitarsi nel divin culto, e per

celebrare le *Agapi (Vedi)*, cioè piccole, e sobrie cene, le confondono colle confraternite; ma ben si vede che quelle adunanze tali non possono chiamarsi, comechè in seguito possano averne data una qualche origine.

Il Piazza, nel suo erudito Emeologio di Roma tom. I, p. 125, digr. 13, tratta *dell'origine, e del frutto nella Chiesa delle confraternite laicali, osservanti le loro regole, e istituti di cristiana pietà*, oltre quanto diffusamente ancora ne scrisse nel suo *Eusevologio Romano*, tract. 6, c. 1, *de Archiconfrat.* Dice adunque, che le profane società degli antichi romani con riti, e cerimonie superstiziose, con discapito della modestia, come rilevò Prudenzio, furono bandite dallo zelo apostolico de' santi Pontefici col vangelo, e colla disciplina della Chiesa. Così egli crede, che il principio delle confraternite possa anche rimontare ai tempi i più travagliosi della Chiesa, quando nelle più fiere persecuzioni i cristiani rifugiavansi nei cimiteri, e nelle catacombe sì della via Appia, che degli altri luoghi suburbani a Roma, ove celebravano le sagre sinassi, ed esercitavansi in opere di cristiana pietà, venendo furtivamente alimentati dalle stesse matrone romane benchè gentili. Quindi, data la pace alla Chiesa dall'imperatore Costantino nei primordii del quarto secolo, ad onta che i fedeli fossero liberi di adunarsi ovunque per la celebrazione de' santi misteri, tuttavia proseguirono con gran fervore in devote fratellanze a frequentare i luoghi santificati dalle loro orazioni, dal sangue, dalle ossa, e dai sepolcri de' gloriosi martiri da loro seppelliti. Ivi continuarono a

celebrare le agapi, o convivi di fraterna carità, raccogliendo, e poi distribuendo le limosine, e facendo collette per le fabbriche delle chiese, continuando altresì a seppellire i morti. All'istituzione poi degli Ordini monastici, e religiosi, ne seguirono l'esempio coll'assumere un abito penitente, coll'adottare un regolamento, o statuto in *substantialibus* di alcun Ordine approvato dai Pontefici, e coll'ordinarsi in una società di persone, che vivono nel secolo, e nello stato secolare distinguendosi poscia, come dicemmo, le une dalle altre, per le divise, per le insegne, e per le imprese particolari.

La regolare istituzione per altro delle confraternite, secondo l'annalista Baronio, si deve ripetere sotto l'imperatore Costantino il grande, e dopo l'anno 313. Queste chiamaronsi anche *Fraglie* dalle persone adunate per fare qualche opera di pubblica carità. Lo stesso Baronio narra che le persone di novecento cinquanta botteghe di artisti, si formarono in corpo per seppellire i defonti, facendo l'ufficio di vespilloni, e *Beccamorti* (*Vedi*), i quali dal pio imperatore vennero eccitati con concessioni a continuare l'opera, che in progresso fiorì in un modo singolare. Si ha inoltre un modello delle confraternite secondo un marmo esistente nella chiesa de' ss. Cosma e Damiano in Roma, cioè di alcuni sacerdoti dei primi secoli, i quali con vicendevoli obbligazioni erano convenuti di suffragare le loro anime dopo morte, celebrando quaranta messe, ed esercitandosi in alcune opere pie. Abbiamo dalla legge 42, e dalla seguente *de Episcopis* nel codice Teodosiano, che nell'anno 418,

in Alessandria, eravi una società di chierici chiamati *Parabolani ad curanda debiliū aegra corpora destinati*. Si parla da Giustiniano Augusto, nella *Novella* 43 e 59, *dei Letticarii, e Decani*, istituiti per seppellire i corpi de' fedeli, ma non sembrano confraternite, perchè non consta, se i loro collegi avessero uniformità colle pie compagnie de' nostri tempi. Secondo il Sirmondo, e il Pagi, le confraternite propriamente avrebbero avuta origine nel 658, o nel 660, in cui venne celebrato il concilio di Nantes, Labbé tomo IX, ovvero nell'800, o nell'895, al qual anno altri riportano tal concilio, nel canone 15 del quale si parla *de Collectis, vel Confratris, quos consortia vocant*. Pensa il Du Cange, che la parola *Consortium* significhi *congregationem presbyterorum*. Certo è, che ivi si tratta di una confratellanza di laici, a cui nondimeno si ammettevano ancora i chierici secolari. Inoltre in quel tempo si trovano in altri monumenti nominate le fratellanze, le compagnie, le congregazioni, le società, le scuole, ec., e se ne parla anche nella vita di s. Marziale, scritta da uno de' suoi discepoli, e nei capitoli scritti dall'arcivescovo di Reims Incmaro nell'anno 352, stampati nella raccolta de' concilii del p. Labbé. A questo prelado si attribuisce l'origine, ovvero la regolarità degli statuti delle confraternite, e le norme disciplinari delle medesime. Fra le altre cose egli prescrisse: » Che tutti i » confratelli debbono essere con- » giunti cogli ossequi, colle obla- » zioni, colle luminarie, colle ese- » quie ai defonti, e con altri so- » miglianti usi di pietà; offren- » do candele in particolare, e in

» generale, prima, o nella messa;
 » vietando i pasti, permettendo so-
 » lo qualche refezione di pane in-
 » zuppato nel vino, col permesso
 » però del sacerdote. Chi facesse
 » pasti, se prete o chierico, fosse
 » privato del grado, e se laico o
 » femmina sino alla soddisfazione
 » d'una penitenza fosse separato.
 » Le unioni dei confratelli senza
 » il sacerdote, sono proibite; e le
 » colazioni si permetteranno dopo
 » i divini uffizi". Stimò inoltre il
 citato Baronio, di aver trovato
 in Roma nell'anno 894, *Sodalitium plurimorum sacerdotum, inter quos et episcopi nonnulli, ad hoc ut post obitum singuli consolidum sacrificiis iuventur*. Altro vestigio di confraternite si vorrebbe dedurre dal Mabillon, il quale negli Annali benedettini, dice: *quod forte primum exemplum est ejusmodi sodalitorum seu confraternitatum, ut vulgato vocabulo utar*. Ma di eguali esempi si parla nel medesimo Mabillon in Francia, riportati all'anno 859, dove tra vescovi, o preti, o monaci si conveniva di celebrare messe, e di far altre opere pie per suffragio dei defonti. Dal che vedesi, passare grande differenza tra le pie società di allora, e le secolari oggidì esistenti.

Che a' tempi di Carlo Magno, e prima dell'anno 800, si trovarono fra' cristiani d'occidente delle confraternite di persone pie, lo abbiamo da quanto riporta il Muratori citato, dicendoci, che in quell'epoca erano istituite delle compagnie affine di esercitare alcune opere caritatevoli e pietose, cioè offrire al tempio, mantenervi la luminaria, accompagnare alla sepoltura i defonti, dar limosine, e at-

tendere *ceteris pietatis officiiis*, per guadagnarsi merito presso Dio, e prestarsi pel proprio prossimo. Tuttavolta si deve confessare che le confraternite suddette non sono come le presenti, non alzando le antiche segno alcuno, come ora si fa con vessillo volgarmente detto *Stendardino* ec. Cominciando il secolo XIII, ed essendo cessate le continue invasioni dei barbari, e le dissensioni civili, che nell'Italia durarono sino al secolo decimo, nella medesima cominciarono pubbliche processioni di penitenza da una all'altra città in compagnia di uomini a piedi nudi, incedendo due a due preceduti dall'immagine del Crocifisso. Laonde per distinguersi una dall'altra, cominciarono gl'individui, i quali le componevano, a vestire un sacco, ed innalzare un vessillo o gonfalone, e a prendere il nome di *flagellanti*, o *battuti* dalla disciplina, che si facevano cantando lodi a Dio, da cui imploravano la pace, e la remissione dei peccati. Però in Francia se ne rinvennero anteriori vestigi, ed un concilio di Roano del 1189 descrive *Societatem seu Frateriam*, o sia *Fratriam*, istituita non meno dai chierici, che dai laici, e i pp. Martene e Durando nel *Thesaur. nov. anecdot.* pubblicarono uno strumento, con cui Arnaldo vescovo di Narbona conferma che nell'anno 1212 una *Confraternita* s'era istituita in Marsiglia, e ne riferisce gli statuti.

Nel secolo XII, e forse avanti di esso, fiorirono, particolarmente in Venezia, queste pie compagnie appellate *Scuole*; nome, che in Milano e in altre città d'Italia si dà a simili confraternite laicali, perchè quasi divengono scuole della pietà cristiana. È noto, che ne' tempi an-

tichi il nome di *Scuola* significò una congregazione, un corpo di gente, e in Roma v'erano *Scholae Cantorum*, *Scholae Addestratorum*, *Mappulariorum*, *Cubiculariorum*, etc., non che quelle di cui fa menzione Anastasio Bibliotecario nella vita di Leone III, cioè dei franchi, dei sassoni, dei frisoni, ed altre di nazioni oltramontane. Che negli ultimi anni del secolo XI esistesse in Napoli una congregazione in forma di confraternita nella chiesa di s. Restituta, lo abbiamo dal Mazzocchi, *Dissertatio Cathedr. napolitanae*. parte II, capo III, pag. 143. Però il nome di scuola alle confraternite invalse specialmente in Venezia, della cui antichità tratta la cronica di Andrea Dandolo, nel t. XII *Rer. Ital.* Da questo insigne scrittore si apprende che nel 1109, e nel dogado di Ordelafo venne trasportato a Venezia il corpo del protomartire s. Stefano, *quod in monasterio s. Georgii devotissime collocarunt: sub cujus vocabulo innumeri cives scholam celeberrimam perfecerunt.* Però Francesco Sansovino, nella descrizione di Venezia, lib. VII, dice che la prima scuola di quella città, fu la *Scuola della carità*, il cui principio, secondo lui, rismonda al 1260; e nell'anno seguente pone la fondazione della *Scuola di s. Giovanni Evangelista*. L'Ughelli, nel tomo V dell' *Italia sacra*, descrive l'antichità *Sacerdotum sanctae veronensis ecclesiae scholae*, aggiungendo trovarsi notizia di essa nel secolo decimo.

Dai *flagellanti*, e dai *battuti*, ossia dalle sagre missioni di piissimi religiosi, sembra derivare l'incontrastabile origine delle attuali confraternite, ch'ebbero luogo sotto

Federico II, allorchè i popoli italiani erano divisi dalle fazioni dei guelfi, e dei ghibellini. Tra i religiosi, che predicarono nelle missioni la pace tra i popoli, invitandoli fervorosamente con processioni, penitenze, ed eloquenti prediche, è a nominarsi fr. Giovanni da Vicenza domenicano, che presso l'Adige trattò di una pace generale tra i principi e popoli discordi, mediante una sua predica, ch'ebbe luogo nel 1223. Nell'anno 1260, avvenne altro celebre spettacolo di pubblica penitenza, che però non piacque a Manfredi re di Sicilia, e al Pallavicino signore di Brescia e Cremona, i quali proibirono siffatte penitenze dei flagellanti e battuti. Intanto con questa pia novità presero origine molte delle moderne confraternite, dappoichè riconosciutosi, che la flagellazione, ossia il disciplinarsi era un atto molto salutare alla penitenza, formarono pie società sotto particolari gonfaloni, con fare processioni, con raunarsi ne' dì festivi alle loro chiese, massime gli artisti, ove imploravano la Divina misericordia col disciplinarsi, e con esercitare altri atti di cristiana divozione; e così in molte città si formarono una o più di tali società, dette comunemente *Compagnie de' battuti*. Il Campi, *Storia di Piacenza*, dice che nel 1240 ebbe principio in quella città la *Confraternita de' battuti* nell'oratorio di s. Savino, i quali andavano vestiti con cappe bianche. *La compagnia della vita* fu istituita in Bologna nel 1260, e così in Mantova la *Compagnia della morte*. In Bergamo la *Compagnia di s. Croce* si crede principiata nel 1253 dal p. Celestino cappuccino, per non dire di altre. Certo è, che nell'anno

1260, per testimonianza del Sigonio, *De Regno Ital.* lib. XIX; degli *Annali Bolognesi*, pubblicati dal Muratori nel tomo XVIII; di fr. Pipino Domenicano, nella cronica pur data alla luce dal Muratori, nel tom. IX *Rer. Italic.*, si formarono in molte città simili confraternite, per lo spirito dominante di pietà e penitenza.

In Roma la più antica confraternita è quella del *Gonfalone* eretta come tale, dappoichè secondo altro sistema anteriore è in antichità quella di s. Spirito in Sassia. Dopo quella del *Gonfalone* seguì l'istituzione di gran numero di confraternite, di molte delle quali parlammo al citato articolo ARCI-CONFRATERNITA, mentre all'articolo *Marino (Vedi)*, si dirà se la primazia di tal confraternita si debba alla romana, od alla marinese, avvegnachè vuolsi, che in Marino, e nella chiesa di s. Lucia s. Bonaventura fondasse la prima confraternita. Queste confraternite anticamente, a seconda del colore dell'abito, furono chiamate dei *penitenti bianchi*, dei *penitenti neri*, dei *penitenti bigi*, o di altri colori, che sono i nomi dati in Francia a somiglianti confraternite. In Francia queste sembrano rimontare avanti l'anno 1234, giacchè apprendiamo dal canone settimo del concilio d'Arles di detto anno, che le confraternite devono essere proibite se non sono erette per autorità del vescovo. Secondo il padre Molinet, la più antica confraternita di Francia fu quella de' *penitenti bigi* d'Avignone, istituita nel 1268, indi se ne videro per tutto il regno fondare, principalmente nel secolo XVI, come si può vedere nelle sue *Instit. et exerc. des Confrayres des Penitens*,

lib. I, cap. 29. Nella stessa città di Avignone vi furono delle confraternite dei bianchi fondate nel 1527; come ne vennero istituite in Tolosa negli anni 1571 e 1577, dei bianchi, dei turchini, e de' neri, ed in Lione dei bianchi nel 1577. Nel Lionese, nella Linguadoca, e nella Provenza di molto si moltiplicarono le confraternite con differenti abiti ed istituti. Se ne videro egualmente in Parigi dei bianchi, turchini, neri, e bigi sotto il regno di Enrico III, che però furono soppresses dopo la morte di questo principe avvenuta nel 1589. Sotto il regno di lui fiorirono in Parigi, ed altrove i *Penitenti turchini*, così detti dal colore dell'abito, le cui confraternite veneravano il dottore s. Girolamo per protettore.

§ II. Altre notizie sulle Confraternite, e sui confrati di esse.

Non si possono erigere le confraternite senza il permesso del vescovo diocesano, che deve poi visitarle, e toglierne gli abusi, sebbene fossero istituite presso i regolari privilegiati, come decretò il concilio di Trento nella sessione 22, cap. 8 *De reform.* Così pure dispose s. Carlo Borromeo nel quinto concilio di Milano, p. 3, tit. 18. Le confraternite, ed i loro beni si considerano come cose ecclesiastiche e dedicate al culto, e perciò sono soggette al vescovo, ed ai tribunali ecclesiastici. De Ferrière, alla parola *Confraternita*, dice che quantunque le confraternite non sieno benefizi, i beni di esse sono presunti beni di Chiesa, e per conseguenza non possono essere alienati senza una giusta causa, e sen-

za le formalità richieste nella vendita dei beni di Chiesa. In Francia non si riconoscevano le confraternite quando non erano autorizzate con lettere patenti, registrate nei parlamenti, nella giurisdizione de' quali erano stabilite. Nel t. V, p. 1522 delle *Mem. del clero*, si legge che i giudici secolari non possono pigliar cognizione del servizio divino, nè del fatto delle confraternite, come neppure degli statuti, e regolamenti di esse. Quantunque le confraternite sieno lodevolissime nello spirito, e nelle opere, gli abusi furono spesso condannati dai concili, ed anche dalle leggi civili: tali sono i giuramenti, che altre volte si esigevano, i posti, i conviti, ed i banchetti, che vi si facevano, e che dal concilio di Sens del 1528, e dall'articolo 7 della legge di Roussillon del gennaio 1563, in Francia si proibirono. E perciò il Macri osserva, che il Budeo, in *Pandect. de off. quaest.*, alludendo a questi disordini, dice di tali fratelli, e fratellanze, che *potius epulones, seu coepulones dici possunt, quia plerumque epulandi magis, quam divini cultus gratia conveniunt more gentilium, ideoque lege Franciae omnino improbantur*. Ma tali disordini non furono generali in Italia ed altrove, in cui la maggior parte delle confraternite si mantengono col primitivo spirito, e coi lodevoli scopi, con decoro, e vantaggio delle anime, e del prossimo. Bensì alcune confraternite tuttora conservano l'uso de' conviti e delle agapi in certe ricorrenze, ed in alcuni giorni in cui i confrati si riuniscono, o per un breve pelleggrinaggio, come in Roma nella visita delle sette Chiese (*Vedi*), ovvero per una qualche festa solenne, e

straordinaria; ma cristiana e moralizzata n'è la condotta.

Pompeo Sarnelli, *Let. Eccl. t. V*, pag. 21, nella let. XI, tratta; *Che una confraternita debba avere l'insegna diversa dall'altra*. Per insegne intendonsi anche le mozzette, che sono di colori differenti. La congregazione de' vescovi, e regolari ordinò che le confraternite si distinguessero con qualche segno di colore: *Si duae confraternitates ejusdem loci deferunt eundem saccum distinguì debent aliquo coloris signo*, Novarae 13 maii 1586. Vero è però, che questo segno distintivo si deve portare dalla seconda confraternita, nel secondo luogo fondata, qualora la prima non avesse mutata insegna, dappoichè in tal caso si deve costringere la prima a prendere l'antica insegna. Così la medesima congregazione decise, Savona 6 agosto 1586; la quale mutazione non si deve facilmente concedere, Ancona 20 febbrajo 1601. Non è lecito disassumere le insegne aliene, dalle quali si conosce la qualità delle persone, e si ha la distinzione degli onori e delle dignità. Se poi la seconda confraternita si avesse fatte le insegne all'uso della prima, deve onninamente mutarle, perchè essendo il diritto acquistato dalla prima, non ha ragione di servirsi di quell'abito ad emulazione, e si può implorare l'ufficio del giudice competente. *V. Sylvester verbo, Insignia*, n. 2. Se poi ambedue le confraternite contendenti sono antiche, ed usano le medesime insegne, godrà la preferenza quella, che ha avuto le insegne dal sommo Pontefice, dovendosi avere riguardo al privilegio. Ma supposto che ambedue sieno di egual dignità, quella

che ha un grado minore dovrà cambiare le insegne. Se poi le insegne fossero simili, e non constasse dell'epoca delle istituzioni, siccome sempre vi è qualche particolarità, le confraternite potranno continuare ad usarle. I colori dalle confraternite si debbono usare nelle mozzette, ne' veli pendenti dai Crocefissi, e negli standardi. Di colori differenti sono pure le vesti, dette sacchi, e i cordoni coi quali i confrati si cingono i lombi. Il citato Piazza, rendendo ragione della diversità degli abiti, e dei colori tutti misteriosi, adottati o concessi con qualche ragione, dice che per segno di mortificazione e di penitenza adottarono il colore cinerino; per segno di pensare alla morte presero il nero; per conservarsi puri di cuore e di costumi, usarono il bianco; per significare la carità verso il prossimo, e l'amore verso Dio, il bianco e il rosso; per figura di modestia, il colore paonazzo, venendo col verde espressa la speranza de' celesti godimenti, come col celeste, e col rosso l'umiltà, e lo zelo per l'onore di Dio, e per la fede. I quali differenti colori furono una imitazione di quelli usati per le sante crociate dai valorosi combattenti, incedendo le confraternite nelle devote processioni a guisa di schiere, precedute da bandiere, croci, ed insegne, etc.

Il sacco o veste de' confrati per lo più è di tela, e talora anche di saja, e di lana, veste che si chiude col cingersi con una cintura o cordone, al quale alcune confraternite fanno appendere una corona. Oltre al sacco evvi la mozzetta, che cuopre le spalle. Attaccato al sacco vi è il *cappuccio* (*Vedi*) di forma aguzza, col quale sogliono nell'asso-

ciare i cadaveri, nelle questue, nelle processioni di penitenza ec. cuoprirsì il volto, rimanendo libera la vista da due aperture corrispondenti agli occhi per vedere, e non essere conosciuti. Al sinistro lato della mozzetta pongono i confrati sopra uno scudo o targa l'immagine del loro patrono, o lo stemma proprio della confraternita. Dalle flagellazioni alcuni ripetono l'origine del sacco, soprano, o cappa de' confrati, giacchè dopo essersi modestamente denudati, assumevano una tal veste per disciplinarsi. Il Muratori, parlando dell'origine della veste dei confrati chiamata sacco, è di opinione che sino dall'origine delle confraternite, i confrati che vi si aggregavano, per distinguersi dal resto del popolo, incominciassero a vestire di una veste propria ch'era probabilmente il sacco attuale, con cui procedevano nelle funzioni sotto il loro gonfalone. Nel 1334, abbiamo da Giovanni Villani, e dall'anonimo autore della cronica Romana, che fr. Venturino da Bergamo dell'Ordine de' predicatori, annoverato poi tra i beati dalla divozione del popolo, mosso da desiderio, e da zelo di guadagnare anime a Dio, accompagnato da diecimila persone o da trentamila, come dicono alcuni altri, predicando da per tutto la penitenza, e la pace, andò sino a Roma. Ma perchè tal novità produsse una gran commozione de' popoli, e le prediche si facevano senza licenza de' superiori, temendo Papa Giovanni XXII qualche pregiudizievole conseguenza, chiamò in Avigone fr. Venturino, e sebbene d'illibati e santi costumi, e degno di miglior sorte, per le calunnie soggiacque a prigionia e ad esilio. Gio. Antonio Flaminio

Imolese, presso Leandro Albéti, nel libro V degli *Uomini illustri dell'Ordine de'predicatori*. ecco come descrive i fatti di fr. Venturino; » Vestem albam interiorem tegebat » caerulea in nigrum tendens, duabus crucibus altera rubente, altera alba ex panno signata. In parte sinistra eminebat columba candida ramum olivae ore ferens. Frontem pilei *Thau* Ezechielis prophetae signum ornabat. In manibus baculos, sed nullo ferro praefixos, more peregrinantium gestabant. Funiculos item septem nodis distinctos, quibus se caederent, et orationes Dominicis, quas recitabant, numerarent etc.”.

Certamente, che se alcuna delle confraternite già istituite non avesse preso ancora qualche abito per distintivo de'confratelli, lo poterono imparare dal narrato esempio. Quindi, nel 1339, vide l'Italia altro lodevole fervore di siffatte divozioni, ed anche con maggior commozione ne' popoli, per testimonianza dello anonimo autore della cronaca di Padova, giacchè corse voce, che a cagione d'un miracolo in Irlanda avesse principio una trasmigrazione de'flagellanti, o battuti. Dipoi questo divoto movimento si propagò successivamente in Inghilterra, in Francia, in Piemonte, in Genova, nella Puglia, nella Marca anconitana, nella Romagna, in Bologna, Ferrara, e Padova. Andavano in processione tanto uomini che donne *pannis lineis albis et longis usque in terram induti*, disciplinandosi, e da per tutto predicando la correzione de'vizi e la pace: e maraviglioso fu il frutto, che se ne riportò ne' costumi, massime tra gli Italiani. Gravi autori furono spettatori e insieme storici di tutto ciò.

Questa gran brigata di flagellanti fu appellata la *Compagnia de' Bianchi*, laddove la precedente era detta la *Compagnia de' Battuti*. Da ciò avvenne che in quasi tutte le città d'Italia, le persone dabbene le quali desideravano la continuazione di cotanto utile divozione, istituirono nuove scuole, ossia confraternite di uomini, che vestendo abito bianco si applicavano a molte funzioni di pietà. Ecco ciò, che tra gli altri scrittori l'autore della cronaca di Padova scrisse intorno a Padova; » et in tantum placuit omnibus ista devotio, et talis habitus, quod Paduae factae fuerunt sex frataleae de dicto habitu: quarum quaelibet una dominica ibat per Paduam intrando omnes Ecclesias: et alia dominica alia fratalea, et sic successive. Multi fuerunt qui dum viderent se in casu mortis ordinabant dum mortui fuerint, se portari indutos de albo, quod quidem erat maxima compassio ad videndum”. Ed ecco ond'ebbe principio quel rito continuato tuttora di portare al sepolcro i cadaveri, quando già non sieno chiusi nella cassa mortuaria, vestiti con cappa bianca, di quella confraternita cui vivendo erano ascritti, ovvero di quella che ne associa il cadavere.

Per questo pio fervore dei cristiani in que'medesimi tempi fu ancora commosso s. Vincenzo Ferreri (inclito ornamento dell'Ordine dei predicatori), verso l'anno 1401, e 1405 con singolar frutto de'fedeli. Al Ferrerio succedette nell'apostolico ministero s. Bernardino da Siena minor osservante, il quale predicando con gran zelo la parola di Dio, e propagando il culto al Nome ss. di Gesù, percorse quasi tutta

l'Italia, ed innumerabile gente trasse alla via della salute. Non mai succedevano questi fruttuosi spettacoli di pietà, che in quell'occasione non si fondasse qualche nuova confraternita dal popolo infervorato alla divozione. Nel 1433 con incredibile frutto predicò s. Bernardino in Modena, e pel suo distretto, e fu allora, che i Modenesi istituirono due nuove confraternite, una sotto il titolo della *ss. Annunziata*, e l'altra detta in appresso di *s. Erasmo*. Talvolta ancora la pestilenza terminata diede origine ad alcune di queste confraternite, delle quali solamente resta a dire che siccome assai lodevole è la loro istituzione, così dobbiamo desiderare, che religiosamente sieno adempite le loro leggi, e che non compariscano in esse que' disordini, e macchie riprovate da Nicolò di Clemente nel trattato *de'novis celebris non instituendis*; e dal p. Teofilo Raynaudo, gesuita, negli *Heterocl. spiritual.* par. I e II. Ed è perciò, che c'insegnano i trattatisti dei doveri de' confrati, ch'essi durante il tempo delle pie funzioni in cui portano l'abito della confraternita, devono menare una vita totalmente fraterna e religiosa, evitare qualunque scandalo, edificare il popolo, essere guidati da vero spirito cristiano, non di irreligione, o di vanità, ed amare principalmente l'unità, la pace, e la concordia per l'incremento della confraternita, secondo il pio scopo, per cui fu istituita. V. il Ferrari, *Bibl. canonica verbo Confraternitas*, e la storia degli *Ordini monastici, religiosi e militari, e delle Congregazioni secolari*, tradotta dal francese dal p. Giuseppe Fontana, e stampata in Lucca nel 1739, nella

quale nel tomo VIII al capitolo XXXIV si tratta di alcune arciconfraternite e confraternite di penitenti. Agli articoli delle sedi vescovili, si dice se hanno confraternite.

§ III. *Delle Confraternite di Roma.*

Delle confraternite di Roma, oltrechè all'articolo ARCICONFRATERNITE nel *Dizionario*, si parla in diversi luoghi, singolarmente delle più antiche, e principali. Così pure agli articoli delle *Chiese di Roma (Vedi)*, si dice ove furono erette, trattandosi ancora delle confraternite nazionali ai rispettivi articoli delle città e regni, e delle confraternite degli artisti all'articolo UNIVERSITA' ARTISTICHE. Solo per ultimo in questo paragrafo faremo cenno dell'arciconfraternita di Gesù, e Maria, e della confraternita de' Sacconi rossi. Di questa seconda parleremo come una delle più recenti, e dell'altra faremo menzione per avere da ultimo avuto una chiesa in proprietà. Le confraternite di Roma si governano con particolari statuti, e secondo le costituzioni approvate dai sommi Pontefici. Ciascheduna ha inoltre uffiziali, che si occupano dello spirituale e del civile, come sono i governatori, i guardiani, i consiglieri, i camerlenghi, i sindaci, i fabbricieri, gl'infermieri, i provveditori, i sagrestani, i segretari, gli archivisti ed altri, oltre i ministri e gl'inservienti, cioè gli esattori, i computisti, i cappellani, i chierici, i mandataro o *Bidelli (Vedi)*, ed altri secondo le norme, e la qualità dei rispettivi sodalizi. Molte confraternite hanno un Cardinale per protettore, e quasi tutte un prelado per primicero. Non

mancano esempi, che i Cardinali protettori delle confraternite, esaltati al pontificato, continuaron la loro protezione alle confraternite. Così fece Clemente XIV colle confraternite di s. Barbara de' librari, e così ha fatto il regnante Gregorio XVI coll'arciconfraternita del ss. Sacramento, e di s. Maria della Neve.

I confrati delle confraternite, che associano cadaveri, partecipano d'una distribuzione di cera; ma l'arciconfraternita della morte, che ha per principale istituto di associare i morti abbandonati per le campagne, li porta a seppellire per carità. Sebbene in generale le confraternite abbiano per iscopo l'associare i cadaveri, e il suffragarne le loro anime, esercitano altre opere meritorie e devote, come il visitare, l'assistere, e il sovvenire i carcerati, visitare gl' infermi, dotare le zitelle, e quelle che vogliono monacare, redimere gli schiavi, alloggiare i pellegrini ed i convalescenti, promuovere il culto di Dio, e de' santi. Nelle processioni, e nelle associazioni de' cadaveri, uno dei guardiani suol portare sempre seco lo statuto del sodalizio, per qualunque emergenza, o questione di precedenza che potesse insorgere, venendo sempre le confraternite precedute dai mandatari, con particolari vestimenta, e dall' insegna detta comunemente *stendardino*, ossia stendardo o gonfalone. Vengono poi chiuse dal cappellano in cotta e stola, il quale deve sempre seguire le confraternite.

L'arciconfraternita del Gonfalone, istituita in Roma da s. Bonaventura, e quella di s. Spirito in Sassia, godono per la loro antichità la precedenza sulle altre; do-

po di esse viene l'arciconfraternita di s. Anna de' Parafrenieri, la quale gode la prerogativa, che nelle processioni, ed associazioni de' cadaveri le torcie di cera, ch'erano state date ai suoi confrati, sieno dai medesimi portati al proprio sodalizio. L'arciconfraternita del ss. Sacramento, eretta nella chiesa di s. Maria sopra Minerva, per invigilare che nelle chiese fosse tenuto esposto e portato agl' infermi, colla dovuta venerazione e decenza, siccome credesi che sia stata la prima istituita per onorare il Corpo di Cristo, nella processione a cui interviene nella detta chiesa, nel venerdì mattina dell'ottava della festa del *Corpus Domini*, si fa precedere dal padiglione, come le basiliche.

L'arciconfraternita poi di s. Maria dell'Orazione o della Morte, fu la prima che si recasse in divoto pellegrinaggio alla santa casa di Loreto, e che incominciasse ad incontrare fuori delle porte di Roma, negli anni santi, le compagnie e confraternite ad essa aggregate: ciò che per la prima volta praticò nell'anno santo del giubileo 1575, e precisamente colla confraternita di Perugia: abbracciò i confrati, li alloggiò con carità cristiana, lavò loro i piedi; cose tutte, che poscia vennero imitate a Roma in tal tempo, e tuttora si praticano da altre arciconfraternite. *V. ANNI SANTI*, ove pur dicesi quali confraternite si recassero in Roma a lucrare l'indulgenza dell'universale giubileo, con analoghe notizie interessanti.

Clemente XI, confermando una costituzione di s. Pio V, ed un decreto di Paolo V del 1608, con bolla, che si legge nel *Bull. Magn.*

tom. VIII, pag. 447, nuovamente prescisse, che per le pagelle, o pazienti delle aggregazioni delle confraternite, non si possa esigere più d'uno scudo d'oro per ciascheduna, come si può vedere al volume II, pag. 314 del *Dizionario*. Quindi nel 1720 il medesimo Clemente XI con altra costituzione, la quale si legge loc. cit. p. 263, stabilì che niun fratello di qualsivoglia confraternita, possa andare solo per la città a domandare la limosina, col sacco di essa, tranne i confrati, che dal sodalizio saranno a ciò destinati. Tra i singolari privilegi concessi dai Pontefici alle principali, e più benemerite confraternite di Roma, eravi quello di liberare un delinquente dalla galera in vita, e dalla morte, purchè non fosse reo di lesa maestà. Questo privilegio, cui godevano le arciconfraternite del Gonfalone, della Morte, della ss. Trinità de' Pellegrini, di s. Gio. Decollato, del ss. Crocefisso, del ss. Salvatore, che liberava due delinquenti, della Pietà de' carcerati, di s. Girolamo della Carità, del Suffragio, ed altre, solevasi effettuare ogni anno in tempi determinati, nei quali recavasi il sodalizio processionalmente, e con solennità, alle carceri Panfiliane, ove dai ministri era loro consegnato il reo liberato dalle menzionate pene. Ma nel 1644 Innocenzo X, considerando che per tal privilegio molti avevano commessi impunemente enormi delitti, nella lusinga di potersi liberare dal meritato castigo della giustizia punitiva, per mezzo delle arciconfraternite, abolì onninamente i privilegi concessi dai suoi predecessori con bolle e brevi, come racconta il Piazza nell' *Eusevologio Romano*, trattato VI, capo

VOL. XVI.

VIII. Tuttavolta in progresso di tempo la maggior parte delle nominate confraternite tornarono a godere il privilegio, e sebbene i Papi si sieno riservati di approvare la domanda fatta dalle arciconfraternite, l'annullò definitivamente Pio VII colla nota bolla *Post Diuturnas*.

Benedetto XIV, per accrescere maggiormente in Roma il culto ai ss. Pietro e Paolo, ordinò, colla costituzione *Admirabilis*, che la loro festa si celebrasse più solennemente per otto giorni in altrettante chiese, cioè in quelle, che conservano qualche memoria spettante ai medesimi apostoli; quindi stabilì, che in ciascuno di detti giorni le confraternite di Roma si recassero processionalmente alla visita delle otto chiese da destinarsi però dal Cardinal vicario. Siccome poi sino da Clemente X potevano le confraternite forestiere lucrare nell'anno santo l'indulgenza del giubileo con una sola visita delle quattro patriarcali basiliche; Benedetto XIV, nell'anno santo 1750, estese simile indulto anche alle confraternite di Roma. Dipoi nell'anno santo, che celebrò Leone XII nel 1825, dopo aver aperta, ai 24 dicembre 1824, la porta santa della basilica vaticana, deposta la croce, e il cereo, con cui entrò in chiesa, si assise sopra una sedia sulla predella dell'altare della Pietà, ed ai guardiani delle arciconfraternite affidò la custodia delle porte sante delle quattro basiliche, sostituendo così i confrati ai cavalieri di s. Pietro, e di s. Paolo, cui prima apparteneva vegliare all'ingresso delle porte sante. Delle confraternite di Roma, che nel giovedì e venerdì santo si recano alla

visita della basilica vaticana, a venerare le reliquie maggiori, tratta il Cancellieri *Descriz. delle funzioni della settimana santa* p. 112, e seg., ove pure riporta le visite, che esse prima facevano processionalmente alla basilica il giovedì, e venerdì santo a sera.

La confraternita poi dei *Devoti di Gesù Cristo al Calvario, e di Maria ss. Addolorata*, in sollievo dei defunti, chiamata de' *Sacconi rossi* per i sacchi che usano i confrati, fu istituita da Gio. Antonio, e Michele Scolari, e da Giuseppe Denzi, affine d'impiegarsi nell'esercizio della *Via Crucis (Vedi)*, in memoria della passione, e morte di Gesù Cristo, ed in suffragio delle anime del purgatorio. Agli 8 settembre 1760, per la prima volta si recarono i confrati a fare il detto pio esercizio nell'anfiteatro Flavio ossia nel *Colosseo (Vedi)*, e dipoi nel 1768 venne ricevuto il sodalizio nella *Chiesa di s. Bartolommeo all' Isola (Vedi)*. Quindi, nell'anno 1775, venne la compagnia eretta in confraternita, adottando per vestito un sacco di canevascio di colore rosso, chiuso davanti, con maniche tonde, e cappuccio. Si cinsero con una grossa corda, alla quale appesero la *Corona del Signore (Vedi)*. Per istemma, od insegna, stabilì la confraternita, l'effigie del Redentore colla croce sulla spalla, che s'incontra coll'afflitta sua ss. Madre, nell'andare al Calvario. Nell'anno seguente Pio VI la fece approvare, e riconoscere per confraternita dal Cardinal Colonna vicario di Roma, in uno agli statuti pel suo regolamento, ed egli stesso ne benedisse il sacco. In seguito la confraternita fu aggregata all'Ordine francesca-

no, colla partecipazione di tutti i privilegi, indulgenze, ec. Il primo protettore fu il Cardinal Domenico Orsini.

L'arciconfraternita delle anime più bisognose del purgatorio, sotto l'invocazione di Gesù, Maria, e di s. Giuseppe, ebbe origine da una pia unione di persone, le quali colle preghiere, limosine, ed altre opere meritorie, bramavano suffragare le anime de' fedeli defonti più bisognose di spirituali ajuti. A tale effetto la società ogni lunedì recavasi nella chiesa di s. Andrea della Valle, per ivi assistere al pio esercizio, che celebravasi in vantaggio delle anime purganti. Quindi si aggiunse la visita scambievolmente degli aggregati in caso d'infermità, la celebrazione di trenta messe per ogni confratello defunto, e di una messa quotidiana per le anime più bisognose del purgatorio, e a tal effetto gli aggregati furono tassati di baiocchi dieci al mese. Facendo progressi l'istituzione, ottenne dal Cardinal vicario, che i confratelli si potessero riunire in congregazione, ed esercitarsi nei loro divoti esercizi nelle chiese della Madonna di Loreto al Foro Trajano, di san Salvatore in Lauro, e di s. Gregorio a Ponte quattro capi. Quindi i confrati ottennero dal capitolo vaticano la chiesa di s. Egidio in Borgo pio per celebrarvi le sagre funzioni, e congregarvisi, dopo che il Cardinal Carpegna, vicario di Roma, a forma della costituzione di Clemente VIII *Quaecumque*, stabilì le regole della pia unione, che approvò a' 14 luglio 1687 sotto il titolo di *Compagnia di Gesù e Maria e s. Giuseppe delle anime più bisognose del purgatorio*.

Per vestito fu decretato il sacco

di saia nera, con mozzetta bianca di scotto, una corda per cintura, e zandali per calzari; benedisse il primo sacco il ven. Innocenzo XI, il quale si aggregò alla pia unione che con breve de' 20 dicembre 1687, chiamò confraternita, in considerazione del gran numero dei fedeli, i quali vi si erano ascritti. Fiorendo sempre più il sodalizio, ottenne dai padri eremitani scalzi di s. Agostino alcune camere presso la loro chiesa e convento del Gesù e Maria al Corso dalla parte della strada del Babuino. La confraternita ridusse quelle camere in forma di oratorio, e nel 1724 vi si trasferì dalla chiesa di s. Egidio. Nel seguente anno fu elevata al grado di arciconfraternita, locchè Benedetto XIII confermò con breve de' 6 settembre 1727, e Clemente XII con breve de' 28 settembre 1734 ne approvò lo statuto. Non solo i nominati Pontefici, ma anche Alessandro VIII, Innocenzo XII, e Clemente XI concessero privilegi all'arciconfraternita, la quale fra i suoi edificanti esercizi espone il ss. Sacramento dalle ore venti alle ventiquattro nel giorno precedente all'esecuzione di qualche sentenza di morte, e dall'aurora della seguente mattina sino al punto della esecuzione, recitando le prescritte preci, e poi ha luogo la recita dell'uffizio, e la messa cantata per l'anima del defunto giustiziato. Finalmente, sotto il protettorato del vivente Cardinal Carlo Maria Pedicini, l'arciconfraternita, col beneplacito di Leone XII, ottenne dai padri serviti la loro antica chiesa parrocchiale di s. Nicola in Arcione, mediante solenne istromento, ed a' 29 settembre del 1827, i confrati vi an-

darono processionalmente, esercitandovi, con nobile decoro e pompa ecclesiastica, molte sagre funzioni, e in un modo particolare l'ottavario de' fedeli defonti.

Della chiesa parrocchiale di s. Nicola in Arcione parlammo al volume XII pag. 83 del *Dizionario*. Soltanto qui ci permetteremo aggiungere, che questa chiesa, dedicata a s. Nicola, vescovo di Mira detto comunemente di Bari, venne denominata in Arcione forse dall'antico vico e foro su cui è edificata, chiamato *Archimonia* (dalla qual parola corrotta dal volgo, probabilmente derivò quella d'Arcione), dove i mercanti greci si adunavano per vendere le mercanzie. Tuttavolta alcuni autori credono, che la denominazione in *Arcione* le venisse dalla famiglia degli *Arcioni*, ch'ebbe la sua casa in questo tratto di via. Le derivò forse quel nome dagli archi degli acquedotti dell'acqua vergine, che presso di essa, sotto la contrada di capo le Case, cominciarono ad apparire. La cura della parrocchia fu data nel 1478 da Sisto IV ai detti religiosi serviti: ma essendone poi stati rimossi, mentre era vicario e parroco don Giovanni Luca Fenest maltese, aiutato dalle limosine di pie persone, rifabbricò la chiesa nel pontificato d'Innocenzo XI. Quindi, nel 1729, Benedetto XIII restituì la chiesa, e la parrocchia ai serviti; locchè confermò Clemente XII. Questi religiosi, con disegno del marchese Girolamo Theodoli, la rimodernarono al modo che oggi si vede, e poscia venne solennemente consagrada dal Cardinal Gentili, il quale abitava nel palazzo di contro edificato dal padre di lui sopra l'area già concessagli da Clemente X, Al-

tieri, del quale era stato aiutante di camera: per cui in segno di gratitudine eresse su quel palazzo lo stemma degli Altieri. Altri però dicono che lo stesso Cardinale Gentili fabbricò un tal palazzo. Il quadro dell'altare maggiore della chiesa di questa confraternita fu dipinto da Pietro Sigismondi di Lucca, effigiandovi la b. Vergine, s. Nicolò, e s. Filippo Benizzi servita; nè manca la chiesa di altri buoni dipinti. Ivi riposano le ceneri di due insigni archeologi, Fiamiano Nardini, e Lorenzo Re.

Delle confraternite di Roma trattano gli autori, che descrissero i tanti più istituti degni della capitale del cristianesimo, non che Ridolfino Venuti nella *Descrizione di Roma moderna*. Carlo Bartolommeo Piazza nelle sue *Opere pie di Roma*, al trattato V descrive le *Arconfraternite*; al trattato VI parla delle *Confraternite, e compagnie universali*; al trattato VII delle *Confraternite nazionali*; al trattato VIII delle *confraternite delle arti*; e al trattato IX delle *congregazioni, compagnie*, ec. Il titolo di arconfraternita, che si dà a qualche insigne confraternita, riconosciuta meritevole dall'Ordinario, viene dal Papa conferito coll'autorità d'un breve apostolico.

CONGALLO (s.), uno de' più illustri fondatori della vita monastica in Irlanda, nacque nel 516 da genitori di nobile schiatta, al settentrione dell'Ultonia. Fu informato alla pietà da s. Fintano nel monistero di Cluain-Aidhnech, e dopo aver compiuta la sua educazione, divenne fondatore della grande badia di Bangor o Benchor, situata nella contea di Down. Il Camden è di avviso, che s. Con-

gallo sia stato il patriarca dei monaci d'Irlanda, ma s'inganna a partito. Egli è certo per altro che questo santo si adoperò con tutto l'impegno a propagare lo stato religioso nella stessa Irlanda. Anzi dicesi ch'egli fosse alla direzione di tre mila monaci. Le virtù erano da lui esercitate in grado eroico, e per la sua santità e prudenza si meritò la stima e l'amore di quanti si trattenevano con esso lui. Verso l'anno 562 recossi nel paese di Galles, e vi costruì un monistero nella contrada, che a que' giorni si chiamava la *terra di Heth*. Essendo poi ritornato in Irlanda, vi fabbricò un altro monistero, cui diede il nome di Cell-Comgail, al presente Saynkill, il quale venne riunito all'arcivescovato di Dublino. Terminò i suoi giorni a' 10 maggio dell'anno 601.

CONGREGAZIONE (*Congregatio*). Radunanza, congrega, compagnia, società, convento ec. Così chiamansi: 1.° parecchie società di preti, e di religiosi (*V. CONGREGAZIONI DI COMUNITA' RELIGIOSE*); 2.° la pia adunanza di parecchie persone, massime de' giovanetti studenti, in forma di confraternita, e che per lo più si erige in onore della beata Vergine (*V. CONGREGAZIONI DIVOTE, O PIE ADUNANZE*); 3.° la riunione dei Cardinali della santa romana Chiesa in congregazioni ordinarie, e straordinarie, avanti al Papa, nel palazzo apostolico, ed altrove, alcune con prelati, ed altri ecclesiastici distinti del clero secolare e regolare, per discutere affari ordinari e straordinari. *V. CONGREGAZIONI CARDINALIZIE; CONGREGAZIONI CARDINALIZIE ATTUALI; CONGREGAZIONI CARDINALIZIE, CHE SI ADUNANO NELLA SEDE VACANTE.*

CONGREGAZIONI CARDINALIZIE.

Le congregazioni Cardinalizie, od adunanze di Cardinali, sono stabilite in Roma dai sommi Pontefici, e destinate a conoscere, discutere, e decidere gl'importanti affari ecclesiastici, particolarmente della Chiesa universale, e del dominio temporale della santa Sede, poichè i Cardinali sono i consiglieri del romano Pontefice. Vale per un trattato la lettera scritta dal Cardinal Ammannati, detto il Cardinal Papiense, al Cardinal di Mantova Francesco Gonzaga, in quella parte ove parla dell'ufficio de' Cardinali, massime nelle consulte de' pubblici affari; *De cardinalium officio pauca nunc audi*, etc. pag. 157 della terza edizione di Milano del 1506. Le congregazioni Cardinalizie sono corredate quasi tutte di consultori prelati, e distinti ecclesiastici del clero secolare e regolare, e di altri ministri destinati dal sommo Pontefice. I membri, che le compongono, ne ricevono l'intimazione in iscritto dai pontificii cursori per adunarsi ordinariamente, o straordinariamente ne' luoghi soliti, e per occuparsi degli affari ad esse spettanti, a seconda di quello che in istampa, o in iscritto i segretari delle congregazioni hanno precedentemente rimesso ai singoli individui di esse. Ecco due esempi di formole d'intimazioni, che i cursori trasmettono a' Cardinali.

E.me ac R.me Domine.

Feria quarta die prima junii 1842, hora decima tertia cum dimidio, in ven. conventu s. Mariae supra Minervam erit congregatio sancti officii. Ideo, etc.

E.me ac R.me Domine.

Die sabbati 4 junii 1842, hora 13 in puncto, in Palatio Apostolico Vaticano erit sacra Congregatio concilii. Ideo, etc.

Ogni congregazione ha il suo capo, che chiamasi prefetto, ed è uno de' Cardinali della medesima, e quella di *Propaganda fide* ne ha tre, il *prefetto generale*, quello *dell'economia*, e quello *della stamperia*. Alcune congregazioni hanno lo stesso Pontefice per prefetto, come sono le congregazioni del *santo officio*, *ossia della romana ed universale inquisizione*, *della sagra congregazione della visita apostolica*, e *della sagra congregazione concistoriale*. Ogni congregazione ha il segretario, il quale ordinariamente è un prelado, meno quella del santo officio, il cui segretario è un Cardinale. Gli atti, i decreti, i rescritti, e le lettere che si formano, o spediscono in nome d'ogni singola congregazione cardinalizia, vengono sottoscritti e segnati, per lo più dal prefetto, e sempre dal segretario. Il primo, e il secondo principalmente regolano gli affari delle congregazioni, avendo a tal effetto udienze assegnate dal Papa per riferire le materie più gravi, ed implorare l'approvazione de' più importanti decreti e risoluzioni. L'ufficio del segretario precipuamente è di proporre le materie, che si debbono discutere nelle congregazioni. A lui tocca per lo più recarsi all'*Udienza del Papa (Vedi)*, per riferire gli affari trattati, e le risoluzioni prese, registrare gli atti, e scrivere le lettere, conforme ai decreti, e alle deliberazioni delle congregazioni. Allorchè

si fa concistoro, non si tiene mai veruna congregazione Cardinalizia, ma si differisce ad altro giorno, ovvero per quel turno vaca.

Leggesi nel Lunadoro, *Relaz. della corte di Roma*, dell'edizione del 1646 a pag. 59, che quando si tiene il concistoro, non ha luogo veruna congregazione; e si tralascia benchè intimata, ed in vece si aduna nell'ore pomeridiane dello stesso giorno del concistoro, il quale si fa sempre di mattina in ogni settimana, cioè nel lunedì, o nel mercoledì, ovvero nel venerdì. Tale era l'antico costume. Per solito, dopo il concistoro segreto, e dopo che n'è partito il Papa, i Cardinali restano nell'aula per tenere alcuna congregazione riguardante interessi ed affari del sagra Collegio, che sono proposti dal *Cardinal camerlengo*, e dal *Segretario del sagra Collegio (Vedi)*. V. CONCISTORO. Nell'annuale *Diario Romano* vengono enumerati i giorni in cui le congregazioni si celebrano (sempre però nella mattina alternativamente, se nel palazzo apostolico, ed eccettuate le feste mobili, non che le ottave privilegiate). Eccone anzi l'ordine:

Nel lunedì mattina si fa nelle camere del palazzo del collegio Urbano, la congregazione di propaganda; e in quelle del palazzo apostolico ove abita il Papa si tengono le congregazioni dell'indice, o delle indulgenze.

Nel martedì hanno luogo nel palazzo apostolico, le congregazioni della sagra consulta, o della immunità. Si tiene pure la congregazione dei riti, che chiamasi preparatoria per la beatificazione, e canonizzazione, e l'antipreparatoria presso il Cardinal ponente, o relatore della causa.

In questo giorno si sogliono tenere pure le congregazioni de' riti, che chiamansi generali, avanti il sommo Pontefice.

Nel mercoledì si fa congregazione del santo officio nel convento di s. Maria sopra Minerva.

Nel giovedì talvolta ha luogo la suddetta congregazione avanti il Papa, nell'anticamera di onore. Nel medesimo palazzo apostolico, e nelle consuete camere delle congregazioni, si fanno quelle della sagra visita, o della reverenda fabbrica di s. Pietro.

Nel venerdì si fanno le congregazioni della consulta, o de' vescovi e regolari nel palazzo apostolico.

Nel sabato si adunano nello stesso Pontificio palazzo, le congregazioni del buon governo, o de' sagri riti, o del concilio.

I rispettivi segretari delle congregazioni intervengono a queste in abito prelatizio, per ricevervi i membri di esse, che vi si recano coll'abito cardinalizio del colore corrente, accompagnati da due individui della loro anticamera in abiti neri. Prende il primo luogo il Cardinale più degno per anzianità di esaltazione al cardinalato, e tutti i Cardinali siedono in sedie, mentre il segretario all'ultimo luogo siede sullo sgabello. Nella sala ove si tiene la congregazione evvi una gran tavola coperta di tappeto, con cartelle di pelle, carta, calamaio, penne ed arena. Evvi ancora l'immagine del Crocefisso, il campanello, e l'orazione *Adsumus, Domine sancte Spiritus* etc., la quale prima d'incominciare la congregazione si recita dal più degno Cardinale in piedi col capo scoperto, come lo sono gli altri, acciocchè gl'illumini lo Spirito Santo per procedere con religiosa

saviezza, e rettitudine alla discussione e risoluzione degli affari. Terminata la congregazione, il detto Cardinale recita l'*Agimus tibi gratias*, e suona il campanello per dare il segnale che è finita, aprendosi subito la porta dal custode delle congregazioni, il quale veste l'abito corto con gonnella. Del modo onde si tenevano prima le congregazioni, parla il Sestini nel suo *Maestro di camera*, capo XXXVIII, delle *Congregazioni*, ove tra le altre cose dice che se le congregazioni si tenevano in casa di un Cardinale, questi al venire ed al partire dei colleghi per onorarli faceva suonare la campanella, e deporre la mantelletta ai Cardinali stessi.

Riporteremo qui l'ordine col quale siedono in congregazione i membri componenti quella del s. officio, che potrà servire di norma per le altre congregazioni. L'ordine è lo stesso che tengono nella cappella pontificia.

Prima i Cardinali dell'ordine dei vescovi, poi quelli dell'ordine dei preti, indi quelli dell'ordine dei diaconi, e tutti secondo la loro anzianità di promozione al Cardinalato. Il Cardinal segretario della congregazione siede nel posto, che gli tocca secondo l'ordine e l'anzianità.

Ordine col quale siedono i Consultori.

I patriarchi siedono secondo la loro dignità, cioè prima il Costantinopolitano, poi l'Alessandrino, indi l'Antiocheno, e per ultimo il Gerusalemmitano. Gli arcivescovi stanno seduti secondo la loro anzianità, poscia vengono i vescovi col medesimo ordine.

I prelati secondo il posto, che loro è assegnato nella cappella pontificia. Va però avvertito, che monsignor assessore del s. officio non ha posto distinto, ma bensì quello che gli appartiene a tenore del collegio prelatizio a cui è addetto. Se è protonotario apostolico partecipante, prende la mano al p. maestro generale de' domenicani. L'uditore della camera prende il posto come in cappella. Il p. generale de' domenicani, e il p. maestro del sacro palazzo apostolico siedono secondo il posto, che hanno in cappella, cioè il p. generale dopo i protonotari apostolici, e il p. maestro del sacro palazzo dopo gli uditori di rota. Il p. commissario del s. officio siede dopo i prelati, quindi prende luogo il consultore de' minori conventuali, considerato consultore ordinario, e come tale precede i consultori semplici.

Se il superiore dei domenicani non è maestro generale, ma vicario generale, siede dopo il p. commissario, il quale è sempre dello stesso Ordine, sedendo prima però del consultore conventuale.

Gli altri consultori siedono tutti secondo l'anzianità della loro destinazione. Il padre primo compagno del padre commissario siede dopo l'ultimo consultore, indi l'avvocato fiscale se è ammesso alla consulta; così se sono ammessi ad essa sederanno i seguenti, cioè prima l'avvocato de' rei, poi il sommistà, quindi il capo notaro.

S. Pio V, nel 1566, decretò che i canonici regolari dovessero precedere nelle congregazioni i monaci, e che gli abbati rispettivi, secondo l'anzianità di loro promozione alle abbazie, avessero la precedenza. All'articolo *Commendatore*

di s. Spirito (*Vedi*) si dice perchè tal prelado nelle congregazioni prenda la mano e la precedenza al decano della rota. *V.* il termine del paragrafo delle sue prerogative, distinzioni ec.

I Cardinali, e i consultori emettono il voto, ed esternano il proprio parere secondo l'anzianità di promozione; ma nella prima congregazione cui essi intervengono, dopo esserne stati fatti membri dal Papa, non votano, nè possono interloquire. Eugenio IV, colla costituzione de' 26 ottobre 1432, privò i Cardinali di parlare nelle congregazioni avanti di ricevere le insegne cardinalizie, ma s. Pio V, nel 1571, e Gregorio XV vi derogarono. Vero è però, che ai Cardinali non si conferiscono le congregazioni, se non dopo che in concistoro fu ad essi assegnato il titolo o la diaconia, e dal Papa venne eseguita la cerimonia dell'apertura della bocca per votare ed interloquire nelle loro congregazioni. Quattro di queste subito dopo sono assegnate al nuovo Cardinal dal Pontefice, per mezzo di biglietto del Cardinal segretario di stato. Secondo la collezione de' *Diari di Roma* del secolo decorso, poche volte i Cardinali ebbero due o tre congregazioni. Vi sono esempi, che i Papi facendo la funzione dell'apertura della bocca ad alcun Cardinale, nei concistori che tennero nei loro viaggi, fecero poi spedire il biglietto collo assegnamento delle congregazioni, di cui doveva far parte, le quali sogliono essere adatte alle speciali cognizioni, ed alle cariche esercitate dal Cardinale. Pio VIII fece prefetto della sagra congregazione dell'indice il Cardinale Caprano, sebbene ancora colla bocca chiusa; era però il

porporato intervenuto, ed avea votato nel conclave, in cui venne eletto quel Pontefice. I consultori delle congregazioni sono nominati dal Pontefice, con biglietto del Cardinal segretario pegli affari di stato interni. I consultori regolari godono il privilegio della residenza in Roma; e i superiori non possono rimuoverli senza il beneplacito del Papa, il quale però non mai intende impedire ai rispettivi superiori di servirsi di essi per le occorrenze dell'Ordine, cui appartengono. Dalle disposizioni di Alessandro VII, Clemente X, e Benedetto XIII sui Consultori della *Congregazione dell'indice de libri proibiti* (*Vedi*), si vedrà in parte confermato quanto dicemmo.

Tanto i Cardinali, quanto i consultori possono essere membri di parecchie congregazioni. La parte del roto, che i Cardinali annualmente ricevono, e del quale parlammo all'articolo **CARDINALI**, serve anco in compenso ai Cardinali per l'intervento alle congregazioni; nè altri ne hanno per essere membri di queste, meno quelli della congregazione de' sagri riti. Osserva il Marchetti, *Del denaro che viene a Roma straniero per cause ecclesiastiche calcolo ragionato*, capo IV, pag. 68, che nelle segretarie delle congregazioni de' Cardinali, in quella delle indulgenze compresi le perpetue, che si spediscono per segretaria de' brevi, si lascia un tenuissimo emolumento per lo stipendio dovuto ai ministri. Lo stesso è per conto della segretaria de' vescovi e regolari, per quella dell'immunità (per la quale ora non si paga più), per quella della disciplina, e della rew. fabbrica di s. Pietro, in occasione della spedizione

ne di alcune grazie, mentre nelle altre segretarie, come della sagra penitenzieria, del s. officio, de' memoriali, dell'indice, e del concilio ec., nulla affatto si paga, e la santa Sede pensa del proprio a pagare il ministero, e persino le spese di officio, come la carta, ed ogni altra cosa, affinchè tutti i fedeli sieno in esse serviti *gratis* in qualunque loro spirituale occorrenza.

Il Cardinal de Luca, *Il Cardinal pratico*, pag. 255, osservando che cesa abbiano di singolare le cause cardinalizie, cioè quelle il cui giudizio spetta ai Cardinali, si esprime come segue: » Circa le cause cardinalizie, cioè quelle, nelle quali » i Cardinali sono giudici, queste » sono di due sorte; una antica, » e l'altra moderna. L'antica è di » quelle cause, che si chiamano » commissarie, cioè che dal Papa » si commettono con commissioni » speciali, in quello stesso modo, » che segue nei prelati. E la moderna è quella, la quale deriva » dalle sagre congregazioni accennate di sopra nel capitolo decimoterzo; perchè la congregazione commetta la cognizione, e decisione di qualche causa ad uno » de' Cardinali della medesima, il » che particolarmente nella forma giudiziale contenziosa suol seguire nelle congregazioni del s. officio, e della rev. fabbrica di s. Pietro. Imperocchè sebbene nelle altre, particolarmente in quella de' vescovi e regolari, e dei riti, le cause sogliano distribuirsi tra i Cardinali, i quali si dicono ponenti, nondimeno questi sono più relatori, che giudici. » In queste cause cardinalizie, tre » cose si scorgono di singolare, a » differenza delle prelatizie in altri

» tribunali. Primieramente, che non » si concede quella libertà d'altre » gare sospetto, che nella curia lo » stile porta negli altri prelati e » giudici. Secondariamente le cause Cardinalizie sono sempre tali, » sicchè nel grado dell'appellazione, o del ricorso si commettono » ad un altro Cardinale, o più uniti » insieme, aggiungendosi alle volte » la legge di dover sentire il voto » della rota, o d'altro tribunale. » E terzo, perchè essendo commissioni segnate di mano del Papa, » quindi segue, che per un certo » stile non soggiacciono alla segnatura di giustizia, ma solamente » a quella di grazia ec.". Lo stesso Cardinal de Luca, a pag. 381, tratta di alcune congregazioni, o tribunali, cui intervengono uno, o più Cardinali, risguardanti affari spettanti al principato temporale più che alla curia papale. Queste congregazioni straordinarie non sono frequenti, come erano quelle delle strade, dell'annona, delle acque, dei confini, e simili. Aggiunge, che ve ne sono delle straordinarie particolari deputate a certi negozi e cause particolari, appartenenti all'uno, e all'altro principato, secondo le contingenze, ed opportunità, le quali hanno termine colla risoluzione dell'affare. La più considerabile allora era la congregazione di stato, nella quale non eranvi Cardinali fissi come nelle altre ordinarie; ma si andavano scegliendo ad arbitrio del Papa secondo le occorrenze. Parla egli eziandio di alcuni tribunali, a cui intervengono i Cardinali, come particolarmente sono quelli della *Segnatura di grazia (Vedi)*, che si tiene avanti il Papa, perchè, a guisa delle altre congregazioni, v'interviene un nume-

ro competente di Cardinali deputati, comunque l'intervento loro sia soltanto per fare assistenza al Papa, unentre il tribunale con un Cardinale per prefetto si regge dai prelati, come quello della *Segnatura di giustizia* (Vedi).

Alessandro VII non solo nel palazzo vaticano fondò archivii pegli atti delle congregazioni Cardinalizie, che prima si conservavano presso i rispettivi segretari, ma raccomandò ai Cardinali componenti le dette congregazioni il doveroso, e necessario segreto di ciò che si tratta, perchè dal segreto dipende principalmente il successo de' più ardui affari. E qui noteremo, che in alcune congregazioni, e in taluni affari di rilevanza e gelosi, sogliono i Pontefici imporre il segreto pontificio. All'articolo CONCISTORO si disse, che i Cardinali debbono esternare liberamente il proprio sentimento, secondo la loro coscienza, l'equità, e la giustizia. Si racconta del Cardinal Bernardo Navagero veneto, che nei concistori, e nelle congregazioni con dottrina, facondia, e soavità di modi schiettamente espose il suo sentimento, destando in tutti ammirazione. Abbiamo dal Plato, *De Cardinalis dignitate et officio*, pag. 280, che nella vita del ven. Cardinal Bellarmino si legge di lui, rapporto all'esposizione del proprio parere: " Nasceva quella sempre " aggradita libertà in condannare " con somma chiarezza, e prudenza, quando conveniva a suo tempo, le cose riprensibili, e dire il suo parere colla penna, e colla voce dentro e fuori delle congregazioni richiesto, senza eccettuare grado nessuno, nè il sommo Pontefice. Per lo che dopo

" la sua morte alcuni Cardinali " graziosamente dicevano: *non avremo più chi ci faccia le correzioni fraterne* ". Per non dire di altri, il Cardinal Alfonso della Cueva spagnuolo, fu molto amante della rettitudine, per cui nelle congregazioni Cardinalizie esaminava con tanta e così diligente attenzione le ragioni delle parti, che spesso lasciava le cause affatto indecise.

Per lo più il Papa conferisce le prefetture delle congregazioni ad uno dei membri delle medesime residenti in Roma, e se sono promossi ad altra carica o prefettura, sempre restano aggregati alla congregazione, cui lasciano di presiedere. Nell'assenza, o impotenza de' Cardinali prefetti, il Cardinale più antico per ordine di creazione, sottoscrive le lettere, i decreti, e i rescritti, qualora il Cardinal prefetto non abbia deputato nessuno. Talvolta per la lunga assenza dei Cardinali prefetti di Roma, il Papa dichiara pro-prefetto un Cardinale della stessa congregazione; e siccome nella vacanza delle prefetture o cariche Cardinalizie subentra a supplirvi il Cardinal segretario di stato, così egli in alcune fa le veci di prefetto. Anticamente il titolo di prefetto non vi era, cioè nell'origine e ne' primordi delle più antiche congregazioni. Faceva da capo il più anziano, e perciò non sottoscrivendosi col titolo di prefetto, non si possono dare elenchi completi di quelli d'ogni congregazione. Sino circa la metà del secolo XVII, ed anche dopo, le congregazioni si tenevano in casa di detti capi, e talvolta avanti il Papa. Il Cardinale Marzio Ginetti di Velletri, che fu vicario di Roma sotto cinque pontificati, eserci-

tò la prefettura in undici congregazioni cardinalizie.

I Cardinali più antichi per lo più sono membri di parecchie congregazioni, e l'attuale Cardinale decano del sacro Collegio, oltre l'essere prefetto della congregazione cerimoniale e della correzione de' libri della Chiesa orientale, nonchè segretario di quella del s. officio, e presidente del consiglio supremo della rev. camera apostolica (il quale si compone ancora del Cardinal segretario degli affari di stato interni, del Cardinal presidente della congregazione di revisione, di tre prelati uditori di rota, dell'avvocato generale del fisco, e della rev. cam. ap. con voto consultivo, e di un prelado segretario, ch'è sempre il sostituto della segretaria per gli affari di stato interni), per tacere di altre cospicue cariche, è membro delle congregazioni concistoriali, de' vescovi e regolari, del concilio, dell'immunità, di propaganda, dell'indice, dell'esame de' vescovi in sagra teologia, della consulta, del buongoverno, dell'economia, degli affari ecclesiastici straordinari, degli studi, e del censo. Il Cardinal decano *pro-tempore* è sempre prefetto della congregazione cerimoniale; ed agli articoli delle singole congregazioni cardinalizie, si dice delle prefetture inerenti ad una carica cardinalizia. Le lettere, e i decreti delle sagre congregazioni nella maggior parte si suggellano col sigillo del Cardinal prefetto; e siccome i Cardinali prefetti hanno diverse facoltà per concedere indulti, grazie, e dispense, le quali vengono accordate dai Pontefici, così ad ogni nuovo Papa i Cardinali prefetti rassegnano la nota delle consuete facoltà, le quali

vengono confermate, ampliate o diminuite, secondo il suo beneplacito. Se le concedono tutte, a piè della nota i Papi fanno il rescritto. *Die . . . februarii 1831 petitas facultates concedimus. Gregorius PP. XVI.*

Delle congregazioni, che in sede vacante rimangono sospese, e di quelle che hanno luogo, si tratta all'articolo CONGREGAZIONI CARDINALIZIE, CHE SI ADUNANO NELLA SEDE VACANTE.

Il Parisi, *Istruzioni per la gioventù impiegata nella segreteria* a pag. 165 del vol. II, e a pag. 30 del vol. III, riporta il cerimoniale, che si deve tenere scrivendo alle congregazioni cardinalizie, ed in qual modo si debba rispondere alle medesime; mentre a pag. 80 del vol. II dice del metodo delle congregazioni nel conservare, e registrare i rescritti alle suppliche. V. il Cohellio, *Notitia Cardinalatus*, cap. XV, *de Cardinalium congregationibus*; e l'articolo ARCHIVI DELLA SANTA SEDE, ove in fine si dice di quelli delle CONGREGAZIONI trasportati a Parigi, e ricuperati da Pio VII.

§ I. Origine delle Congregazioni Cardinalizie.

Sebbene il sommo Pontefice nel suo venerabile carattere di vicario di Gesù Cristo e di successore di s. Pietro, sia destinato a governare, reggere e pascere il gregge eletto, ed abbia la sublime potestà di sciogliere, e di legare i seguaci del vangelo, per cui gode nella Chiesa universale, centro dell'unità e comunione cattolica, non solo il primato di onore, ma ancora quello di vera assoluta giurisdizione sopra tutti i fedeli; e sebbene sia assistito

to dal superno lume dello Spirito Santo, per cui decide infallibilmente su tutti i dogmi della fede e dei costumi, ed emana le leggi della disciplina; ciò non pertanto egli si serve di alcune congregazioni formate dai Cardinali, e da dotti consultori versati nelle scienze teologiche, canoniche, ed in ogni ecclesiastica disciplina. Da siffatte congregazioni il Papa sente il parere sulle materie di religione e di polizia ecclesiastica, e per mezzo di esse appresta il comodo, e il vantaggio a tutti i cattolici del mondo, di far prevenire alla santa Sede le suppliche, i reclami, e gli schiarimenti nei dubbi di coscienza. Sono altresì queste sagre congregazioni l'organo delle pontificie grazie, di cui fu sempre generosa, e indulgente la Sede apostolica. Benissimo riflette il commentatore del Bergier, all'articolo CONGREGAZIONE, che non deve recar maraviglia se i romani Pontefici cambiato abbiano in diversi tempi i mezzi per governare la Chiesa universale, come quelli che sono investiti del divino primato, hanno in deposito tutta la tradizione, e sono legittimi giudici della parola di Dio scritta e tradita, non che custodi e riformatori della disciplina a norma delle diverse circostanze de' tempi. Il Pontefice può, e deve usare al regolamento della Chiesa que' mezzi, ch'egli stesso crede opportuni col divino lume, ed anche col consiglio di persone dotate di dottrina, di sperienza, e di probità, se lo reputa espediente, quali sono i Cardinali, i consultori, ed altri addetti alle sagre congregazioni cardinalizie. Quindi passa il menzionato commentatore con sodi argomenti a confutare quelli dei novatori

contro tali congregazioni, ed a parte a parte assai bene le difende.

Venendo ora all'origine delle congregazioni cardinalizie, gli eruditi ne rinvennero qualche traccia sino dal pontificato di Giovanni VIII, eletto nell'anno 872. Dicono perciò che quel Papa ordinasse con suo decreto, che le congregazioni si adunassero due volte il mese in una chiesa, per informarsi de' costumi del clero, e farvi decidere dai Cardinali le controversie relative alla santa Sede, a guisa dei settanta vecchioni, o consiglieri del popolo d'Israele. In seguito più volte la settimana si tennero congregazioni de' Cardinali, per trattare gli affari di tutta la cristianità. Certo è, che per volere de' Pontefici ristretta fu nelle congregazioni cardinalizie, dal momento della loro istituzione in Roma, la somma degli affari più rilevanti del governo ecclesiastico; affari che anticamente passavano per le mani di diversi Cardinali non solo bene informati di essi, ma che aveano inoltre conoscenza dei luoghi, cui gli affari medesimi spettavano, per provvedere ai quali molte furono le spedizioni de' Cardinali *a latere* in diverse provincie cattoliche.

La prima stabile congregazione si deve a Paolo III, e questa fu la congregazione *della santa romana ed universale inquisizione detta del s. Offizio* (*Vedi*). Tra i Pontefici, che ne istituirono maggior numero, va rammentato il gran Sisto V, il quale bramoso di giovare a tutti i fedeli del mondo, col dare egregia norma per la spedizione più pronta delle cause loro agitate in Roma, colla celebre bolla *Immensa aeterni Dei*, data a' 22 gennaio 1587, *Bull. Rom.* tomo IV,

par. IV, pag. 392, confermò ed istituì quindici congregazioni dei Cardinali, assegnando a ciascheduna le sue cause determinate, Cardinali distinti, e convenevole autorità, con riserva però, che le cause più gravi, e le più difficili consultazioni si riferissero alla suprema autorità del sommo Pontefice. Ad ogni congregazione assegnò cinque Cardinali, numero che in progresso venne aumentato, in proporzione dell'importanza della congregazione, e delle materie, che in essa si trattano. Dispose inoltre quel Pontefice che niuna congregazione potesse convocarsi senza l'intervento almeno di tre Cardinali. Tra i Pontefici poi, che migliorarono le norme, e la procedura delle congregazioni, o che ne ampliarono, o restrinsero le facoltà, e la giurisdizione, rammenteremo qui il zelantissimo Benedetto XIV.

Sulla origine, giurisdizione e prerogative delle congregazioni cardinalizie, e de' Cardinali che le compongono, dottamente trattò il celebre Cardinal Gio. Battista de Luca nel cap. XIII del suo *Cardinale della S. R. Chiesa pratico*. Egli lo divide in cinque punti: I. Che anticamente tutte le cause, ed i negozi si trattavano nel concistoro. II. Introduzione de' tribunali. III. Principio dell' introduzione delle congregazioni particolari, e straordinarie. IV. Introduzione delle congregazioni fisse e ordinarie, e quali sieno. V. Qual sia la giurisdizione de' Cardinali in queste congregazioni: cose tutte delle quali parleremo in breve, per la loro somma importanza, e per istabilire una giusta idea dell'argomento.

Tutti gli affari riguardanti il governo politico o civile dei due prin-

cipati del Papa, spirituale e temporale, anche come vescovo particolare di Roma, anticamente si trattavano dal medesimo Papa, coi Cardinali in concistoro, in forma contenziosa, e coll' intervento degli avvocati, e procuratori delle parti; disputavansi tutte le cause, e le liti anche private, come al presente si fa ne' tribunali, per cui il Papa faceva da giudice, e da principe. Il concistoro poi si teneva ogni giorno, quando non fosse impedito da solennità, o funzioni ecclesiastiche. In progresso di tempo cagionando tal sistema qualche incomodo, per la molteplicità degli affari, e sembrando poco decente alla maestà sì del Papa, che del sagro Collegio de' Cardinali, si cominciarono a trattare alcuni affari di minor conto dai cappellani del Papa, dai chierici, dai prelati, e da altri uffiziali della santa Sede. Quindi ebbero origine i tribunali degli *Uditori di Rota (Vedi)*, della *Camera apostolica (Vedi)*, della *segnatura di grazia*, della *segnatura di giustizia* succitati, e tanti altri tribunali in parte ancora esistenti, e in parte soppressi, o incorporati ad altri. Ne' concistori però si trattarono in seguito gli affari più gravi, e si adunarono con minor frequenza, anco perchè furono successivamente stabilite, e meglio regolate le cariche, e le udienze del Papa, il quale nella sua domestica camera, coll'opera ed ajuto de' ministri, cioè dei Cardinali segretari di stato, e di altri Cardinali, e prelati, discute e risolve la maggior parte degli affari della Chiesa, e dello stato. Ma quando poi gli affari erano di qualche importanza, incominciando i Papi a chiamare nella loro camera alcuni

Cardinali per consultarli, ebbero origine, e s'introdussero le congregazioni cardinalizie temporanee, cioè sino al termine del negozio, per cui il Papa l'aveva istituite, come tuttora alle volte si pratica.

Nei primordi del secolo XVI, pei funesti errori degli eretici Lutero, Calvino, Zuinglio ed altri, avendo Paolo III istituita la congregazione del santo officio, ossia della inquisizione, fu poi da altri Papi ampliata e riformata. Laonde, a suo esempio, vennero successivamente istituite le altre congregazioni cardinalizie, le quali in parte riporteremo al seguente paragrafo, cioè quelle che ora non esistono, e in parte all'articolo *Congregazioni Cardinalizie attuali* (Vedi). All'articolo poi CONGREGAZIONI CARDINALIZIE CHE SI ADUNANO NELLA SEDE VACANTE, si vedrà la loro anteriore istituzione alle congregazioni cardinalizie fondate da Paolo III in poi.

In queste congregazioni, dice il medesimo de Luca, i Cardinali in particolare non hanno veruna giurisdizione, la quale però risiede nell'intero corpo, sicchè i particolari non sono veri giudici, anzi i medesimi corpi universali non esercitano la loro giurisdizione nella forma di tribunale, ma come dicono i giuristi più in dominio che in esercizio, ovvero più in teorica che in pratica, ed in forma sommaria stragiudiziale, dando i loro oracoli e risoluzioni per lettere o decreti, l'osservanza ed esecuzione de' quali con i termini giuridici segue dai vescovi, e governatori, ed altri giudici ordinari, o delegati, oppure dall'uditore della camera, o da altri giudici, o tribunali della corte Romana, eccet-

tuata la congregazione primaria della sagra inquisizione universale, la quale ha il suo tribunale chiamato del santo officio, con giudici, notaio, carceri, ed altri ministri. Non deve tacersi, che nei primi tempi le congregazioni cardinalizie si tenevano nelle case private de' Cardinali più anziani di ciascuna, ma sotto Alessandro VII fu introdotto l'uso di tenerle nel palazzo apostolico dove abita il Papa, eccettuata la congregazione del santo officio, che nel mercoledì mattina, come dicemmo di sopra, si aduna in una sala del convento della chiesa di s. Maria sopra Minerva, e qualche volta nel giovedì mattina, ed ora assai di rado avanti il Papa, *Coram Sanctissimo*, e la congregazione di propaganda *fide*, che si convoca nel suo palazzo a piazza di Spagna. Tuttavolta ancora si continuano a tenere alcune congregazioni particolari, e straordinarie, in casa del Cardinal più anziano della medesima, incedendovi i Cardinali in abito corto.

Nella *Pratica della curia romana*, tomo II, Roma 1815, *Delle congregazioni in genere*, si legge quanto segue: » Salve le facoltà » speciali di alcune congregazioni, » come quella del buon governo, » della rev. fabbrica di s. Pietro, » del santo officio, di Loreto, di » Avignone, delle acque, ed altre, » non possono le congregazioni, nè » sogliono giudicare nelle cause veramente contenziose, per decreti » d'Innocenzo VII, presso il di lui » Bollario pag. 341, e di Clemente XII, confermati da Benedetto » XIV, come nel di lui Bollario » stampato in Venezia p. 56, § 19. » In sequela di ciò, s'ingiungono » alcune volte al tribunale dall'A.

» C. le facultà rispettive di alcune
 » congregazioni, affinchè proceda
 » giudizialmente, allorchè una ma-
 » teria in essa trattata divenga più
 » litigiosa, come nella *Lucien. Trans-*
 » *actionis*, 17 gennaio 1775, § 5,
 » cor. Molino. Di fatti, per esagui-
 » re le risoluzioni delle sagre con-
 » gregazioni, ex. gr. del concilio,
 » dell'immunità, de' vescovi e re-
 » golarì ec., si va avanti l'A. C.
 » ove si procede per l'esecuzione,
 » con chiedere i rispettivi oppor-
 » tuni mandati, citata la parte,
 » come si ha nell' *Appendice al*
 » *conc. Rom.* fogl. 290. E se men-
 » tre pende il giudizio avanti l'A.
 » C. per l'esecuzione, la parte ot-
 » tiene nella congregazione la nuo-
 » va udienza, deve sospendersi il
 » proseguimento del giudizio ese-
 » cutivo. Se si è proposta in una
 » delle congregazioni una supplica,
 » ovvero istanza, benchè non sia
 » a notizia d'altri, resta vietato di
 » proporre la stessa materia in al-
 » tra congregazione, benchè di giu-
 » risdizione cumulativa, come rile-
 » vasi dal *Thesaur. resol. concilii*,
 » foglio del dì 15 luglio 1780 in
 » una *Sutrina*. Il notaro degli atti
 » giudiziali di tutte le congrega-
 » zioni, è uno di quelli dell' A. C.
 » nel di cui ufficio vi è il sostituto
 » a ciò destinato ».

Col regolamento organico per
 l'amministrazione della giustizia ci-
 vile, emanato dal regnante Ponte-
 ficè ai 5 ottobre 1831, niuna in-
 novazione si è fatta relativamente
 alle congregazioni ecclesiastiche, che
 anzi venne confermata la giurisdiz-
 zione nelle cause civili di loro isti-
 tuto, come si può vedere al § 23
 del regolamento per le cause civili
 nelle curie ecclesiastiche. Al § 23
 si legge: » Le sagre congregazioni

» non sono soggette al tribunale
 » di segnatura. Ed al § 26: Le
 » questioni di competenza fra le
 » sagre congregazioni, ovvero fra
 » le sagre congregazioni e gli altri
 » tribunali, saranno giudicate sopra
 » semplici memorie dal Cardinal
 » prefetto della segnatura col voto
 » consultivo dei prelati decano, e
 » sotto decano del supremo tribu-
 » nale, previa la relazione che do-
 » vrà farsi al santo Padre. Nello
 » stesso modo saranno esaminate
 » e decise le altre controversie re-
 » lative ai giudicati proferiti in se-
 » quella delle risoluzioni, che si ema-
 » neranno dalle sagre congregazio-
 » ni ». V. Girolamo Plato, *de*
Cardinalis dignitate, etc. p. 288,
Synopsis S. R. E. Cardinalium
Congregationum, aliorumque ma-
gistratum Papae; dove a p. 291
 riporta la summentovata lettera del
 Cardinal Papiense, *ubi de officio*
Papae, et Cardinalium, etc.; l'av-
 vocato Danielli, il quale di tutte
 le congregazioni scrisse diffusamen-
 te e dottamente nella sua *Recentior*
Praxis Rom. Cur.; la costituzi-
 one di Pio VII, *Post diuturnas*,
 e le legislazioni di Leone XII, e
 di Gregorio XVI.

§ II. *Congregazioni cardinalizie*
antiche, e più rinomate ora non
più esistenti.

Congregazione di Avignone. Al-
 l'articolo *Avignone (Vedi)* si è par-
 lato della residenza, che sette Pon-
 tefici fecero in quella città, e si
 disse che avendola Clemente VI com-
 perata dalla regina Giovanna I come
 signora di Provenza, l'unì al con-
 tado *Venaissino (Vedi)*, altro domi-
 nio della santa Sede. Quindi aven-
 do Gregorio XI restituita a Roma la

residenza pontificia, gli antipapi Clemente VII, e Benedetto XIII, occuparono Avignone, e il contado, ma venendo ricuperati tali domini alla Chiesa romana da Alessandro V, vi stabilì un Cardinal legato, perchè li governasse, al quale poi in certo modo successe il Cardinal prefetto della congregazione cardinalizia, istituita da Innocenzo XII pel regolamento degli affari economici e politici dello stato.

Eugenio IV nominò in legato, e vicario pontificio d'Avignone Marco Condulmero suo parente; e Sisto IV, con amplissime facoltà, dichiarò legato il suo nipote Cardinal della Rovere, che fu poi il gran Giulio II. Molti de' successivi Pontefici fecero legati di Avignone, e di tutto il contado Venaissino i proprii nipoti, e fra gli altri lo furono *Farnese* fatto da Paolo III; *Barberini*, da Urbano VIII; *Altieri*, da Clemente X ec. In progresso di tempo la forma del governo legatizio non diede più quei buoni risultati, che per lo addietro eransi sperimentati. Divenuto Pontefice Innocenzo XII, nell'abolire, colla bolla *Romanum decet Pontificem*, data a' 23 giugno 1692, *Bull. Rom.* tom. IX, p. 260, il nepotismo, cioè la grande autorità, che godevano i nipoti dei Papi, e le primarie cariche che da loro occupavansi, una di queste fu la soppressione di Cardinal legato della legazione di Avignone. Quindi, a sua vece, istituì la congregazione di Avignone, detta ancora congregazione di Avignone, e Carpentrasso, essendo questa seconda città la capitale del suddetto contado Venaissino. Alla congregazione attribuì l'autorità del Cardinal legato, e le affidò il governo dell'intera pro-

vincia; quindi unì la congregazione alla *congregazione lauretana* (*Vedi*). Soleva il Cardinal prefetto essere sempre il Cardinal segretario di stato, e la congregazione componevasi, oltrecchè dei Cardinali, anche di prelati, uno dei quali era il segretario, cioè monsignor sotto-datario *pro-tempore*. La giurisdizione della congregazione esercitavasi dal prelo vice-legato residente in Avignone, ed ivi spedito dai Papi dopo che i Cardinali legati lasciarono di risiedervi, essendo il prelo vice-legato munito colle facoltà opportune. Contro la sentenza del vice-legato, si concedeva l'appellazione, dovendosi ricorrere al Cardinal prefetto, o alla piena congregazione, su di che va consultato il Cardinal de Luca, *Rel. Rom. Cur. disc.* 16, num. 11. *V.* la costituzione di Benedetto XIV, *Bonarum artium*, che riguarda la città di Avignone.

Sotto il pontificato di Benedetto XIV, insorsero gravi questioni fra il vicelegato d'Avignone monsignor Acquaviva, ed il rettore di Carpentrasso l'abate Santacroce, per cui il Papa con breve de' 25 agosto 1753 restrinse di molto le facoltà del rettore. Il prelo vice-legato poi siccome rappresentante la congregazione d'Avignone, e perciò lo stesso Pontefice come sovrano di quel dominio, oltre ample facoltà, aveva la guardia svizzera, la guardia de' cavalleggieri, e l'uso del baldacchino nella camera, ove teneva udienza pubblica due volte la settimana. Esercitava la sua giurisdizione su tutte le comunità del contado, e nell'amministrazione regolavasi coi metodi antichi della congregazione del buongoverno. Anzi aveva pure la facoltà di conferi-

re benefizii ecclesiastici, di accordare dispense matrimoniali pel terzo, e quarto grado, come insegna il Riganti, *Regul. 14 Cancell.* tom. II, num. 46.

Nel pontificato di Clemente XIII la Francia invase Avignone, che poi restituì a Clemente XIV. Dopo quell'epoca il prelato vice-legato ebbe il titolo e l'autorità di presidente della congregazione, e diminuita venne la giurisdizione alla congregazione, la quale dipendeva dal tenore del breve di Clemente XIV, istitutore della presidenza, emanato nel 1774, e che incomincia colle parole *Dudum jam Romani Pontificis*. Con questo breve venne pur disposto, che Avignone non si chiamasse più legazione, ma presidenza come Urbino. Invaso però nuovamente dalla Francia lo stato Avignonese, negli ultimi anni del pontificato di Pio VI, la congregazione restò soppressa. V. il Lunadoro, *Relaz. della corte di Roma* colle note del Zaccaria, edizione di Roma 1774, vol. II, pag. 114 e 115.

Non si deve poi passare sotto silenzio, che la legazione, o presidenza d'Avignone, e Carpentrasso dava alla camera apostolica una discreta rendita, anzi con parte di essa, Benedetto XIV nell'università romana eresse due cattedre, una di matematica, l'altra di chimica, con l'annuo assegno di scudi duecento per ciascheduna. Ne ricavava anco lucro monsignor sotto-datario, come segretario della congregazione, cioè dalle patenti, che si spedivano a molti impiegati nella provincia Avignonese, per le quali era fissato il pagamento di una certa somma proporzionata all'entità dell'impiego.

Congregazione del Terrore degli uffiziali di Roma. Il Pontefice Paolo IV, zelante, ed integerrimo vendicatore de' vizi, per l'amore che aveva alla giustizia, a' 22 gennaio 1557 istituì questa congregazione, come riporta il Vittorelli, nelle *Addizioni al Ciacconio*, t. III, col. 818. Questa congregazione si componeva di venti Cardinali, e quaranta prelati, nella quale il Papa, coi detti Cardinali in qualità di giudici, dava in un giorno d'ogni mese un'udienza pubblica, in cui udiva tutte le querele, e riceveva le suppliche di ogni persona che si presentasse, di qualunque condizione, e paese fosse, e alle medesime rendeva giustizia secondo il merito della cosa. Di questa congregazione non si hanno altre notizie; e l'annalista Rinaldi ne parla all'anno 1557, n. 1, 2.

Congregazione dell'abbondanza dello stato ecclesiastico. Sisto V ne fu l'istitutore a' 22 gennaio dell'anno 1587 mediante la bolla *Immensa*, acciocchè vegliasse su quella dello stato, e prevedesse le penurie e carestie de' viveri. Quindi nell'anno seguente, come si legge nella bolla *Abundantes*, *Bull. Rom.* tom. IV, par. IV. p. 414, consegnò alla congregazione la somma di duecento mila scudi, acciò li erogasse all'importante scopo soltanto, giacchè siccome si esprimeva nella bolla, Sisto V la dichiarava patrimonio de' poveri avendola accumulata colla sua parsimonia e frugalità. Ei raccomandò a' successori d'invigilare, che la somma non si diminuise, ma piuttosto ne procurassero l'aumento. Indi vedendo Sisto V che i poveri pativano la carestia del pane, e non si corrispondeva alle paterne sue sollecitudini,

adunò il concistoro, ove pieno di giusta indignazione rimproverò una tal trascuranza, e disse, che se alcuni si abusavano di sua clemenza, avrebbero poi provata la sua giustizia. *V. Jacopo Cohellio, Notitia Cardinalatus* ec. p. 99; *congregatio XVII pro urbertate Annonae*, e l'articolo ANNONA.

Congregazione della stamperia vaticana. Avendo Pio IV istituita nel palazzo vaticano una stamperia con assortimento di caratteri, anche orientali, ne commise la soprintendenza al celebre letterato Paolo Manuzio, che a tal uopo chiamò in Roma. Dipoi Sisto V ne aumentò il lustro, coll'accrescerla e perfezionarla. Oltre a ciò, colla bolla *Immensa*, eresse la *congregazione della stamperia vaticana*, incaricandola di far imprimere con diligenza tutti i libri riguardanti le dottrine della fede cattolica. Con questa stamperia Sisto V pubblicò le opere di s. Ambrogio da lui corrette, e dalla medesima fece stampare le opere di s. Gregorio Magno, di s. Bonaventura, e di altri santi Padri: il Bollario Romano di Laerzio Cherubini, e le due sagre Scritture, la versione dei settanta, e la Volgata. In appresso Paolo V incorporò alla stamperia camerale la Vaticana. *V. il Cohellio, Not. Card.* p. 111, *Congregatio XX de typographia vaticana.*

Congregazione Navale. Nel 1587 Sisto V la eresse per la forza navale della marina pontificia, componendola di cinque Cardinali, i quali dovessero presiedere alla fabbrica, ed armamento di dieci galere, ed ogni altro navale e militare apparato. *V. MARINA PONTIFICIA*, ed il Cohellio, *Not. Cardinalatus, Congregatio XVIII, De classe paranda et*

servanda ad status ecclesiastici defensionem.

Congregazione per sollevare dagli aggravii, o gravami lo stato ecclesiastico. Bramoso il magnanimo Gregorio XIII di accrescere le rendite della camera apostolica, e in pari tempo di moderare le indiscrete gravanze de' sudditi, trovando la congregazione de' Cardinali chiamata *Congregazione degli Arcigogoli*, nella quale si trattava del modo di accrescere i proventi al tesoro pontificio, nel giorno medesimo in cui fu eletto Papa, cioè a' 14 maggio 1572, interamente la soppresse, imponendo ai governatori dello stato di frenare la licenza dei baroni. Il successore poi Sisto V, mediante la costituzione *Immensa*, in vantaggio dei dominii dello stato ecclesiastico, istituì la congregazione per sollevare dagli aggravii lo stato ecclesiastico, composta di Cardinali, prelati, ed un segretario, i quali dovevano procurare, che non venissero oppressi più del dovere coi gravami delle gabelle, imposte, e tributi arbitrari de' commissari, questori, giudici o magistrati: e che la congregazione dovesse conoscere le ingiurie, ed estorsioni de' nominati magistrati, come la *manu regia* senza forma veruna di giudizio. Quindi ordinò Sisto V, che le cause, le quali sono di natura giudiziarie, per la revisione, o decisione, dovessero rimettersi ai giudici ordinari. Le controversie, che non potevano comporsi dalla congregazione, venivano riferite al Papa, perchè col consiglio della medesima congregazione vi provvedesse. Anche Clemente IX, per estinguere molte gabelle, delle quali Roma, e lo stato pontificio erano da molti anni aggravati, isti-

tù una congregazione, che gli meritò nella sua morte il generale compianto. V. il Lunadoro, *Rel. della Corte di Roma*, vol. II, p. 131; ed il Cobellio, *Not. Card. Congregatio XIV, Pro gravaminibus tollendis* p. 77.

Congregazione sopra i baroni dello stato ecclesiastico. Per contribuire maggiormente alla quiete, ed al buon regolamento dello stato, per ovviare a' danni, che i baroni potessero recare ai loro vassalli, ai quali non pagavano i debiti cui avevano con essi, o li facevano stentar lungamente con liti e cavilli, Clemente VIII istituì questa congregazione, colla bolla *Justitiae* de' 22 giugno 1596, la quale si legge nel t. V, par. II. *Bull. Rom.* p. 107. Ufficio pertanto della congregazione era di far eseguire i mandati esecutivi dai giudici, ed esibiti dai creditori contro qualunque barone debitore, sopra tutti i di lui beni, ad utilità degli stessi creditori, e passato un mese mettere i detti beni all'incanto, e dal ricavato soddisfare il creditore, e il resto consegnarlo al barone. Le cause si agitavano nella congregazione in forma giuridica, ed essa veniva formata dal Cardinal prefetto, da alcuni chierici di camera, dall'avvocato del fisco, dal commissario della camera, dall'uditore della camera, dal tesoriere ec. Dalla congregazione de' baroni non eravi appellazione, che alla sola segnatura di grazia. V. il Lunadoro, *Relaz. della corte di Roma*, vol. II, p. 128 e 132.

Congregazione de Auxiliis divinae gratiae. Nel 1585 in Lisbona fu pubblicato colla stampa il libro *della concordia della grazia, e del libero arbitrio* del p. Ludovico di

Molina, gesuita spagnuolo. Questo libro venne riprodotto con tre edizioni propagandosi con gran plauso per tutta l'Europa. Quindi fu denunziato alla romana inquisizione, per cui il Pontefice Clemente VIII, volendo che questo affare fosse esaminato col più severo rigore, nel 1602 deputò una congregazione di otto celebri teologi, i quali dopo tre mesi dichiararono sessanta proposizioni del Molina erronee, e temerarie. Vi risposero i gesuiti, il perchè venendo dal Papa aggiunti alla congregazione due altri esaminatori, la congregazione ridusse le sessanta proposizioni soltanto a venti. Fu allora, che Clemente VIII ordinò, che coll'assistenza de' Cardinali della suprema inquisizione, degli esaminatori deputati, e dei due generali degli Ordini litiganti, domenicani e gesuiti, le due parti proponessero alla sua presenza le loro ragioni. Furono pertanto celebrate per sì rilevante affare quarantasette congregazioni dai 20 marzo 1602 sino a' 22 febbraio 1606, delle quali Clemente VIII presiedette a trentasette, e Paolo V a dieci, conferitone l'esame coi Cardinali soltanto, per cui a' 28 agosto 1606, giorno dedicato a s. Agostino, Paolo V permise ai due Ordini religiosi di potere insegnare nelle loro scuole l'uno, e l'altro sistema sulla grazia, purchè lo facessero con quella savia e rispettosa moderazione, che conviene a teologi cattolici, e principalmente religiosi.

Questa determinazione di Paolo V venne poi confermata da Urbano VIII a' 22 maggio 1625; da Innocenzo X a' 23 aprile 1654, e da Alessandro VII a' 15 settembre 1657. La storia di questa insigne

controversia fu esattamente, e copiosamente descritta da Teodoro Eleuterio nella: *Historia controversiarum de divinae gratiae auxiliis sub summis Pontificibus Sixto V, Clemente VIII, et Paulo V*, Antuerpiae 1705; dal p. Livino Meyer, nel libro: *Historia controversiarum de divinae gratiae auxiliis sub summis Pontificibus Sixto V, Clemente VIII, Paulo V, ab objectionibus Rev. P. Hyacinthi Serry vindicata*; e dal detto Serry, coll'*Historia Congregationis de auxiliis divinae gratiae*, Venetiis 1740.

Congregazione de' Confini. Urbano VIII la istituì nel 1637 a' 3 novembre, colla costituzione *Debitum*, componendola di Cardinali e prelati, acciocchè non fossero alienati, od abbandonati ad altri senza il consenso del Papa i castelli, e domini dello stato ecclesiastico, ed affinchè vegliasse alla difesa di esso, e impedisse nella comunicazione degli stati limitrofi la propagazione delle pestilenze, o malattie contagiose. Su questo importantissimo argomento altri Papi avevano preso le più sagge provvidenze, e ne tratta diffusamente il Cohellio, *Notitia Cardinalatus*, a p. 113, *Congregatio XXI, De confinibus status ecclesiastici conservandis* sino a p. 153. *V.* le costituzioni 3, *Sollicitudo*, di Sisto V; la costituzione 78, *Romana*, di Clemente VIII; la costituzione 108, *Pastorale*, di Paolo V, e la costituzione 65, *Decens*, dello stesso Urbano VIII, oltre l'articolo *Sovranità de' Romani Pontefici* (*Vedi*). Gli altri articoli del *Dizionario*, che pure potranno consultarsi sui confini dello stato pontificio, e le frontiere degli stati limitrofi, sono **CONGREGAZIONE SANITARIA**, **PESTILENZE**,

AVIGNONE, e particolarmente a pag. 243 del vol. III del *Dizionario*, ove riportasi quell'articolo, non che gli articoli di **BENEVENTO**, **SICILIA**, **TOSCANA** ec., e di altri stati confinanti. Presentemente non esiste la *Congregazione de' confini*, ma evvi nel palazzo apostolico Quirinale la segretaria riunita a quella di stato, e dipendente dal Cardinal segretario di stato, con distinto prelado per segretario; carica che ora copre monsignor Pier-Filippo Boatti. Era di lui coadiutore il rispettabile cavaliere abbate Luigi Armellini romano, primo minutante della segretaria di stato, di onorevole ricordanza, il cui giusto e splendido elogio funebre si legge nel *Diario di Roma* ai numeri 32 e 35 del corrente anno 1842. (Nel medesimo anno in Loreto coi tipi dei fratelli Rossi, il ch. avv. Pietro Castellano ci ha dato l'interessante *Elogio funebre del cavaliere Luigi Armellini*, ec. morto in Napoli ai 17 aprile 1842). Anticamente questa congregazione ebbe anche il Cardinal prefetto, e lo furono i Cardinali Bernardino Spada di Brisighella fatto da Urbano VIII, e Flavio Chigi, nipote di Alessandro VII, che lo fece prefetto della congregazione de' confini, e governatore di Fermo ec. Anzi il Cardinal Nicolò Spinola genovese, creatura di Clemente XI, nel 1731, era prefetto de' confini. Altrettanto si legge nei seguenti anni. Egli morì nell'anno 1735.

Congregazione sopra l'elezione de' vescovi. Commendevole fu l'istituzione della *Congregazione dell'essame de' vescovi* (*Vedi*), nei soggetti, che debbonsi promuovere al governo delle chiese. Pure essendo essa giovevole soltanto per assicu-

rarsi sulla dottrina, e sulle cognizioni del candidato, non già sulla prudenza, sui costumi, sulla condotta, e sulle qualità, che si desiderano in un vescovo, non si ritenne sufficiente a conoscere l'idoneità del promovendo, del qual processo si tratta all'articolo *Concistoro* (*Vedi*), ed al § III e seg. Perciò il zelante Innocenzo XI, mentre era suo uditore il celebre monsignor Gio. Battista de Luca, poi amplissimo Cardinale, volle istituire questa congregazione sull'elezione de' vescovi, formandola di diversi Cardinali, di alcuni prelati e togati forniti d'integrità, prudenza, e zelo, acciocchè prendessero diligente informazione de' soggetti promovendi ai vescovati, affine di esaminare i meriti, e le qualità loro. Fu stabilito che la congregazione si terrebbe nel palazzo apostolico alle occorrenze, intimandola alcuni giorni avanti monsignor uditore, come segretario di questa congregazione, in uno alla dispensa della nota delle chiese, che dovevansi provvedere, e de' soggetti che si proponevano per occuparle, potendo ciascuno de' congregati liberamente proporre quelli, che avesse creduto degni. Quindi in essa discutevasi sulla scelta de' soggetti, la cui nota, dopo la congregazione, veniva dall'uditore portata all'udienza del Papa, il quale tra gli approvati eleggeva chi più a lui piaceva, come talvolta sceglieva per vescovi anche persone, di cui non si era trattato nella congregazione.

Non si calcolavano affatto gli uffizi, e le raccomandazioni, procedendosi con l'intrinseco merito, e colla sentenza di s. Bernardo: *Volentes repellere, nolentes compelle*; il perchè per lo più le elezioni riu-

seivano all'improvviso, e inaspettate. La scelta cadeva nei chierici secolari, ch'eransi esercitati nei vicariati delle diocesi, nella cura delle anime, nelle missioni e simili, e nei regolari su quei soggetti, che avessero esercitate le cariche principali del loro Ordine, o congregazione, ovvero nel servire la santa Sede, come consultori, o qualificatori delle congregazioni cardinalizie; e sì pei primi che pei secondi avevasi particolarmente in mira che fossero addestrati nell'arte di governare. *V.* il prelodato de Luca, *Il Cardinale pratico*, cap. XXXIV *Della congregazione sopra l'elezione de' vescovi*.

In progresso sì utile congregazione andò dimenticata, ma assunto al pontificato Benedetto XIV, e considerando essere del maggior interesse della Chiesa, che i vescovi, ai quali è affidata la cura del gregge di Gesù Cristo, fossero persone non solo probe, ma ancora zelanti, e fornite di dottrina, a seconda del costante impegno de' suoi predecessori, di dare ottimi pastori alle chiese, nel 1740, col disposto dalla costituzione: *Ad apostolicæ* data a' 16 ottobre, Bull. Magn. tom. XVI, p. 7, eresse una congregazione di cinque Cardinali, col prelato uditore per segretario, alla quale spettasse esaminare le qualità di coloro, che si dovevano promuovere ai vescovati, prescrivendo la congregazione ai componenti il segreto del santo officio, dacchè dovevano procedere colla massima circospezione nell'informarsi sulle qualità de' promovendi. *V.* il cav. Lunadoro, *Relaz. della corte di Roma*, vol. II, capo XII, *Della congregazione per l'elezione de' vescovi*. Tuttavia anche questa rispettabile congregazio-

ne ebbe corta durata, e vuolsi che una sola volta si adunasse, forse per le opposizioni dei Cardinali ambasciatori, e ministri delle corti estere, e singolarmente dei Cardinali protettori dei regni, che allora proponevano i vescovati in concistoro. Da quel tempo in poi, nel cessare di esistere sì la congregazione d'Innocenzo XI, che di Benedetto XIV, rimase in gran parte al segretario di esse, uditore del Papa, la prerogativa e le attribuzioni di prendere a tempo debito segreta, e diligente informazione sugli ecclesiastici del clero secolare, e regolare, di specchiata condotta, e di conveniente dottrina, per presentarli, e proporli al sommo Pontefice nelle vacanze delle sedi, ed allorchè si deve ad esse provvedere. **V. Uditore del Papa, e CONGREGAZIONE CONCISTORIALE.**

Congregazione Fermana. Avendo Eugenio IV, del 1431, dato al Cardinal nipote il governo della città e stato di Fermo, i suoi successori fecero altrettanto coi loro nipoti, per cui il governatore di Fermo era sempre il Cardinal nipote. Ma avendo Innocenzo XII soppresso tal governatore, in vece colla costituzione *Constantis fidei*, data a' 3 gennaio 1692, *Bull. Magn.* tom. XIII, pag. 49, eresse questa congregazione per fungerne il governo, alla quale assegnò tutte le facoltà, che Sisto V aveva concesse alla congregazione della sagra consulta. Innocenzo XII volle che ne fosse prefetto il Cardinal segretario di stato *pro-tempore*, e che mutandosi questo Cardinale, si dovessero cambiare anche i prelati, che la componevano. Da ciò per altro nasceva, che le cause già decise si tornavano a produrre colla nuo-

va congregazione; il perchè a cagione delle protezioni, ne derivavano gravi inconvenienti. Volendovi provvedere Benedetto XIV, colla costituzione *Nemo*, data a' 28 luglio 1746, loc. cit. tomo XVI, pag. 5, rievocò quella d'Innocenzo XII, e riformò la congregazione, componendola del Cardinal segretario di stato come prefetto, del prelato uditore del Papa, d'un uditore di rota, d'un chierico di camera, d'un votante di segnatura di giustizia, d'un segretario, del fiscale generale, e di un avvocato. Inorse poi la controversia, se il governo politico, ed economico dello stato di Fermo ancora appartenesse a questa congregazione, ovvero a quella del buon governo. Benedetto XIV, colla costituzione *Paterni*, de' 6 settembre 1746, loc. cit. tom. XVII, p. 85, decise appartenere alla congregazione Fermana. Ma il successore Clemente XIII, vedendo che le misure dei suoi predecessori non raggiungevano il bramato scopo, e che sebbene si dovesse radunare nelle stanze del Cardinal prefetto una volta al mese, non sempre si osservava, coll'autorità della costituzione *Cum*, etc. emanata a' 19 settembre 1761 presso il Guerra, *Epiame* tom. I, pag. 538, sopprime la congregazione Fermana, ed assoggettò il governo della città, e del territorio di Fermo, come quello degli altri luoghi dello stato ecclesiastico, alle congregazioni della consulta, e del buon governo, ordinando a questa ultima, che erogasse in vantaggio della provincia Fermana, la grande somma di danaro, che si spendeva dalla città di Fermo per la soppressa congregazione. Incumbenza di essa era il regolamento degli af-

fari ed il giudicare privatamente gl'interessi delle comunità. L'udienza si teneva dal prelato segretario; il notaro era quello delle altre congregazioni, e regolavasi come la congregazione del buon governo. V. il Lunadoro, *Relaz. della corte di Roma*, vol. II, p. 217, e *la pratica della Curia Romana*, t. II, pag. 73.

Congregazione di Ancona. Avendo Clemente XII eretto in Ancona un ampio lazzeretto e molo nel porto, che esentò dalle gabelle, nel 1734 istituì una congregazione composta di cinque Cardinali, e di tre prelati, per attendere al buon regolamento di detto porto. V. ANCONA, ed il Cancellieri nel suo *Mercato* a pag. 249.

Dal summentovato Lunadoro, dell'edizione del 1646, a p. 26, abbiamo che vi fu la *Congregazione della Zecca*, nella quale si trattava sulle monete, che dovevano conarsi, coll'intervento di quattro Cardinali, uno de' quali n'era il capo, ed in casa di lui si tenevano le congregazioni, a cui intervenivano alcuni ministri camerali. Il medesimo autore, a pag. 49 parla della *Congregazione di stato*, la quale si teneva, o avanti il Papa, o avanti il Cardinal nipote, avendovi luogo tutti i Cardinali, ch'erano stati nunzi apostolici, ed il segretario di stato: avvertendo che se la congregazione si celebrava innanzi al Papa, i Cardinali vestivano l'intero abito cardinalizio, e se celebravasi avanti il Cardinal nipote, i Cardinali incedevano colla sottana, fascia, mozzetta, e ferraiulone.

Gli scopi tanto delle suddescritte congregazioni, che delle altre di minor conto, nell'estinguersi, furono riuniti, e incorporati in al-

tre congregazioni, e tribunali antichi, od istituiti da quel Pontefice, che sopprime le congregazioni medesime.

CONGREGAZIONI CARDINALIZIE ATTUALI. All'articolo **CONGREGAZIONE**, e principalmente a quello delle *Congregazioni Cardinalizie* si è definito, che cosa sono. Nel secondo articolo si è aggiunto il modo, e il luogo della loro celebrazione, l'origine delle congregazioni col novero di quelle che più non esistono. Nel presente articolo parleremo delle esistenti, della loro istituzione, e de'sommi Pontefici, che ne migliorarono le norme e la procedura, ne ampliarono o restrinsero le facultà e la giurisdizione; non che lo stato in cui trovansi, col catalogo dei rispettivi Cardinali prefetti, oltre a quanto di essi, de'segretari, consultori, ed altri, si è detto al precedente citato articolo.

Le congregazioni cardinalizie, ossia la riunione de'Cardinali di santa romana Chiesa (per le quali oltre gli affari competenti, talvolta il Papa affida negozi particolari per giudicarli), sono ordinarie perchè stabili, o straordinarie pei negozi, ed affari straordinari che terminano colle discussioni. Si dicono congregazioni *Coram Sanctissimo* quelle, che il Papa tiene avanti di sè, locchè ha luogo per l'esame de'vescovi, per gravi affari straordinari, ed alcune di quelle del santo officio, e de' sagri riti col cerimoniale, che si dirà ai rispettivi articoli. Per negozi egualmente straordinari, ecclesiastici, e civili, suole il Pontefice convocare avanti di sè alcune particolari congregazioni di quei Cardinali che vuole, ed essi vi si recano pri-

vatamente in abito corto, sedendo d'intorno al tavolino, alla cui testa è lo stesso Pontefice, che avanti d'incominciarle si scuopre il capo, e recita l'orazione allo Spirito Santo, *Adsumus Domine* etc. suonando il campanello al termine della congregazione. Se vi è un prelato per segretario, egli siede su di uno sgabello senza postergale, ed ha un piccolo tavolino a parte. Per solito queste congregazioni particolari si tengono di sera. Le congregazioni cardinalizie ordinarie sono le seguenti, che riportiamo per ordine alfabetico, accennandone le cose principali, dappoichè vi vorrebbero assai volumi per fare l'istoria di ognuna. L'ordine però, col quale sono notate le congregazioni cardinalizie nelle annuali *Notizie*, o almanacco di Roma, è come appresso.

S. Romana ed universale inquisizione.

Visita apostolica.

Concistoriale.

Vescovi e Regolari.

Concilio.

Residenza de' vescovi.

Immunità ecclesiastica.

Propaganda fide.

Indice.

Sagri riti,

Ceremoniale.

Disciplina regolare.

Indulgenze e sagre reliquie.

Esame de' vescovi.

Sopra la correzione de' libri della chiesa orientale.

Rev. fabbrica di s. Pietro.

Consulta.

Speciale sanitaria.

Buon Governo.

Lauretana.

Acque.

Economica.

Affari ecclesiastici straordinari.

Degli studii.

Speciale per la riedificazione della basilica di s. Paolo.

Vi sono inoltre le congregazioni del censo, della revisione de' conti, e della segnatura di grazia.

Congregazione delle Acque.

Il sommo Pontefice Sisto V, colla costituzione *Immensa aeterni Dei*, de' 22 gennaio 1587, istituì una congregazione di sei Cardinali, la quale avesse cura delle strade, ponti ed acque, e di quelle acque segnatamente, che con molto dispendio, erano state condotte in Roma per comodo de' cittadini, e ad ornamento della capitale del cristianesimo sì da lui, che da altri Pontefici suoi predecessori. Posteriormente lo stesso Sisto V, colla costituzione *Supremi cura regiminis*, data 11 kal. martii 1590, attribuì specialmente la cura dell'acqua, dal suo antico nome detta Felice già Claudia, alla congregazione suddetta con amplissima facoltà, ordinando inoltre, che annualmente si scegliessero due cittadini romani per visitatori, i quali avessero l'incarico di accedere personalmente almeno ogni tre mesi, e riconoscere lo stato degli acquedotti, ed altre opere annesse, rilevare i restauri, e lavori occorrenti, e di tutto fare sollecitamente relazione alla summentovata congregazione cardinalizia. Sisto V pertanto, colle due costituzioni, emanò savissime providenze sull'aprire nuove strade, dilatare e restaurar le vecchie, fabbricare nuovi ponti, ristorare e mantenere gli esistenti, e principalmente sulle acque, e di quelle condotte, e portate in Roma. Dipoi:

Paolo V, a' 13 settembre 1613, mediante la costituzione, *In sede B. Petri*, commise ad una congregazione composta di molti deputati, fra' quali un chierico di camera, e a due visitatori affidò la ispezione, e la custodia, non che la conservazione e la cura assidua degli acquedotti, e delle fontane dell'acqua da lui condotta in Roma, e dal proprio nome chiamata Paola, su di che può vedersi l'articolo ACQUE, ed ACQUEDOTTI DI ROMA; e l'articolo STRADE DI ROMA. Il Cohellio, *Noititia Cardinalatus*, etc. Romae 1653, ne tratta a pag. 86 e seg. *Congregatio XVI, Pro viis, pontibus et aquis curandis*. V. FONTANE DI ROMA.

Che vi fossero due distinte congregazioni, una sulle acque, e l'altra sulle fonti e le strade, si rileva anche dal Lunadoro, *Relaz. della corte di Roma* p. 52 dell'edizione di Bracciano. In quanto alla prima ci dice, che la congregazione delle acque si occupava del corso de' fiumi, ponti, e simili, presieduta da un Cardinale, nella cui casa adunavasi. In quanto alla seconda aggiunge, che la congregazione si occupava delle acque, delle fonti, e delle strade, essendo il capo il Cardinal camerlengo; ma la congregazione facevasi in casa del Cardinale più degno. Sulle strade sono a vedersi le costituzioni *Sacerdotalis* d'Innocenzo XII, e *Cum omnibus* di Benedetto XIV.

Sino agli ultimi tempi le strade, oltre la congregazione cardinalizia, avevano un prelado chierico di camera per presidente, colle attribuzioni, e ministri, che accenna il Lunadoro, dell'edizione di Roma, vol. II, p. 278. Così egli a p. 280 parla del presidente delle ripe,

delle acque, e delle fontane, oltre la congregazione delle acque, cui poi da Pio VI fu attribuita la presidenza sulle *Paludi Pontine e Chiane*, delle quali si parla all'articolo CITTA' DELLA PIEVE, ed altrove. V. PALUDI PONTINE. Ma di sì vasto, ed importantissimo argomento diffusamente trattò monsignor Nicola Maria Nicolai, nella sua opera divisa in due tomi contenente il testo delle leggi, regolamenti, istruzioni, e dettagli di esecuzione ec., intitolata *sulla provvidenza delle acque e strade, e sua giurisdizione economica*, Roma 1829.

Pio VII, il primo dicembre 1818, sugli acquedotti di Roma emanò il moto-proprio, che incomincia colle parole: " I tre grandissimi acque-
" dotti che conducono a Roma le
" acque Vergine, Felice, e Paola
" formati parte con gli avanzi delle
" opere dell'antica magnificenza romana ec." Con quel moto-proprio Pio VII, penetrato com'era della necessità di provvedere ad un oggetto tanto interessante, non meno al bene ed alla salute pubblica, che al decoro della città, ed all'interesse anche de' privati possessori delle acque, applicò al sistema amministrativo dell'azienda degli acquedotti, quelle regole di amministrazione, e di arte, che con tanto saggio accorgimento erano state stabilite nel moto-proprio de' 23 ottobre 1817, sul regolamento dei lavori pubblici di acque e strade, il quale incomincia: " Dal primo
" momento, che abbiamo riassunte
" le redini del nostro governo ". La storia delle suddette tre acque dal citato Nicolai è compendiosamente riportata al tomo II, p. 170 e 270.

Prima di parlare della riunione

della presidenza delle acque a quella delle strade, ci sembra opportuno dare un cenno come trovavasi la congregazione delle acque, coll'autorità della *Pratica della curia Romana* tom. II, p. 73, *Del tribunale, ossia Congregazione delle acque*. Questo è un tribunale, che ha giurisdizione in tutte le materie risguardanti i fiumi, i laghi, i condotti pubblici, loro dipendenze, e tutto altro che venga sotto il nome di acqua pubblica; procede per lo più all'economica, ma giudica ancora contenziosamente; è composto di vari Cardinali col loro prefetto, e segretario, il quale, insieme col Cardinal prefetto, regola gli affari della congregazione, che però si raduna di rado, ed alle volte passa più d'un anno prima che si convochi. Bensì nelle cose di rilievo si manda in giro ai Cardinali della congregazione la posizione, per raccogliere sovr'essa i loro rispettivi sentimenti. Si regola la segreteria delle acque come quella del buon governo, ed il suo segretario è pur giudice ordinario nelle cause contenziose. Egli non ha giorno destinato per l'udienza, onde si cita per ora certa avanti di lui. Il notaro di questa congregazione è lo stesso notaro dell'A. C., che serve a tutte le congregazioni. Il medesimo tribunale ha *in paribus* i suoi giudici, che si chiamano delegati della congregazione delle acque, e questi si deputano dal segretario e dal prefetto, fuorchè nelle legazioni, nelle quali il Cardinal legato procede come delegato nato della congregazione delle acque, ed egli deputa i delegati subalterni nei luoghi della sua provincia. Dal giudicato dei legati si appella al segretario della sagra congregazio-

ne, ed alla stessa congregazione. Dove poi vi sono delegati, i giudici ordinari locali sono delegati nati. Era tale lo stato della congregazione, quando Leone XII pubblicò il moto-proprio, di cui andiamo a parlare.

Animato il magnanimo Leone XII dallo zelo del pubblico bene, dopo avere consultato una congregazione di Cardinali, a' 21 dicembre 1828, credette utile di pubblicare il moto-proprio sul metodo da tenersi dai chierici di camera nella revisione de' conti, e negli affari di pubblica amministrazione, non ostante la costituzione di Benedetto XIV del 1747, e quella di Pio VII del 6 luglio 1816. Gli piacque dunque di stabilire una congregazione di *Revisione* nel seno stesso del tribunale della camera, composta di quattro chierici di camera, la quale riunisse le attribuzioni nella parte dispositiva, relativamente a tutti gli oggetti d'introito ed esito della cassa generale dello stato, ed avesse l'attribuzione non meno importante della revisione de' conti di tutte le pubbliche amministrazioni, sindacando eziandio ogni ramo di finanza. Riflettendo però Leone XII, che i chierici di camera addetti alla congregazione di revisione non potevano distrarsi coll'esercizio delle presidenze inerenti al loro collegio, li esentò da esse, e da qualunque intervento a giudicar le cause nella piena camera, il perchè dovette riunire ed amalgamare negli altri cinque chierici di camera tutte le presidenze, che per lo passato da un maggior numero si sostenevano. Perciò le strade, le acque, e le ripe furono unite in una sola presidenza, e fu nominato per primo presidente delle acque e strade, con chirografo

de' 19 gennaio 1829, monsignor Luigi Lancellotti, che già era presidente delle strade. L'affinità della materia pareva consigliare questa riunione: giacchè scorrendo le acque in gran parte sotto il lastricato delle pubbliche vie, ogni qualvolta occorre di far de' lavori negli acquedotti, di regolare e rettificare il corso delle acque, non possono a meno di guastarsi, e rompersi le strade, e quindi convien risarcirle; come altresì può accadere che la presidenza delle strade, non avendo cognizione delle condutture, delle forme, ed altre costruzioni sotterranee relative alle acque, faccia dei lavori di strade, e obliaviche, che riescano di detrimento alle condutture medesime, e di alterazione alle forme, oltre a tante altre giuste ragioni.

Finalmente il regnante Pontefice Gregorio XVI, col regolamento pei lavori pubblici di acque e strade, istituì la prefettura generale di essi, nella persona del Cardinal prefetto della sagra congregazione, come si legge nel detto *Regolamento pei lavori pubblici di acque, e strade nello stato pontificio*, pubblicato agli 8 giugno 1833, dal Cardinal Gamberini, segretario di stato pegli affari interni. La congregazione delle acque si compone del Cardinal prefetto, ed ora di altri undici Cardinali, d'un prelato segretario, del fiscale, del sotto segretario, e del computista. La prefettura generale delle acque e strade componesi dello stesso Cardinal prefetto, d'un prelato chierico di camera presidente, del segretario della congregazione, di due signori secolari, fra i quali il soprintendente delle poste pontificie *pro-tempore*, d'un fiscale diverso dal precedente, d'un sotto

segretario egualmente diverso dal nominato, e dal capo contabile, ch'è lo stesso computista della congregazione, di quattro *Maestri di strade* (*Vedi*), di due segretari di camera e notari delle acque e strade, dell'ispettore generale dell'illuminazione notturna della città di Roma, dei consiglieri per l'amministrazione dei lavori delle strade urbane, e finalmente del consiglio d'arte.

Dalla prefettura generale delle acque e strade dipendono i lavori delle strade nazionali o postali (non più delle strade provinciali, comunali dell'agro romano che furono attribuite, in vigore del numero VIII del Regolamento, alla presidenza della Comarca), e quelli per la navigazione del fiume *Tevere* (*Vedi*), per le bonificazioni pontine, i lavori idraulici provinciali, tanto dei fiumi, quanto dei *Ponti* (*Vedi*), e canali di navigazione, e gli acquedotti di Roma. Le questioni legali riguardanti i lavori suddetti sono portate avanti le congregazioni governative in prima istanza, quindi alla prefettura generale, o in appello, e nella disparità di sentenza, in terza istanza avanti la sagra congregazione delle acque in grado definitivo, ed avanti la medesima piena congregazione, in grado di revisione. *V.* gli articoli Acque, negli *Indici della Raccolta delle leggi pontificie*, ove si legge al § XXXIII del *Regolamento* degli 8 giugno 1833; „ Le questioni, riguardanti i lavori sud-
„ detti, sono portate in prima istan-
„ za avanti la congregazione go-
„ vernativa delle rispettive legazio-
„ ni, o delegazioni; in appello alla
„ prefettura generale; nella diffor-
„ mità dei giudicati, alla sagra con-

gregazione delle acque, la cui risoluzione è definitiva. Se poi le questioni si riferiscono ai lavori, la cura dei quali è affidata immediatamente alla prefettura, questa la definisce in prima istanza, e la sagra congregazione in appello. Il giudicato è definitivo, se la seconda sentenza è conforme alla prima; nel caso di discrepanza, si fa luogo ad una nuova proposizione della causa avanti la stessa sagra congregazione”.

Riporteremo il novero di alcuni Cardinali prefetti della sagra congregazione cardinalizia delle acque.

Francesco Cimini di Salamandri sanese, fatto Cardinale nel 1621 da Paolo V, prefetto delle acque, morì nel 1645.

Francesco Barberini juniore romano, pronipote d'Urbano VIII, creato Cardinale nel 1690 da Alessandro VIII, prefetto delle acque, morì nel 1738.

Alessandro Albani d'Urbino, nipote di Clemente XI, fatto Cardinale da Innocenzo XIII, divenne prefetto delle acque, e lasciò di vivere nel 1779.

Carlo Livizzani modenese, creato Cardinale da Pio VI, e da lui fatto prefetto delle acque, paludi pontine, e chiane, morì nel 1802.

Anton Maria Doria Pamphily genovese, Cardinale di Pio VI, prefetto delle acque, paludi pontine, e chiane: terminò i suoi giorni nel 1821.

Fabrizio Ruffo napoletano, fatto Cardinale da Pio VI, prefetto delle acque, paludi pontine, e chiane, morì nel 1827.

Agostino Rivarola genovese, fatto

Cardinale da Pio VI, prefetto delle acque, paludi pontine, e valle di chiane, il quale in virtù del suddetto regolamento degli 8 giugno 1833 fu il primo prefetto generale delle acque e strade; ora è primo Cardinale diacono,

Ludovico Gazzoli di Terni, creato Cardinale dal Papa regnante, fu fatto da lui prefetto generale delle acque e strade, cui attualmente presiede con zelo.

Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari.

Fu istituita dal Pontefice Pio VII, con biglietto del Cardinal Bartolommeo Pacca pro-segretario di stato, ed attualmente decano del sagra Collegio, dato nell'anno 1814, e diretto al p. d. Francesco Fontana generale de' barnabiti, poi amplissimo Cardinale. Ecco il tenore del biglietto: „ Riflettendo la Santità di „ nostro Signore, che tanti anni „ di vertigini, e di sconvolgimenti „ hanno cagionato degli sconcerti „ notabili in materia di religione, „ e che spetta alla sua apostolica „ sollecitudine l'apprestarvi un salutare rimedio, è venuta nella „ determinazione di destinare una „ congregazione, composta di otto „ Cardinali molto distinti nelle „ scienze ecclesiastiche, un segretario con voto, e con cinque consulti della congregazione, onde „ possano esaminarsi tutti gli affari, che dal mondo cattolico saranno inoltrati alla santa Sede, „ e che verranno alla detta congregazione rimessi per l'esame, „ e voto, e sia così la Santità sua „ messa in grado di dare quelle „ risposte, e di prendere quelle ri-

” soluzioni, che sono dettate da
 ” retti e sani principii, e conformi
 ” alla sua dignità Pontificia.

” Conoscendo la Santità di no-
 ” stro Signore di quanti lumi è
 ” fornito il p. Fontana nelle scien-
 ” ze ecclesiastiche, di quanto zelo
 ” è animato per il bene della re-
 ” ligione, e della Chiesa, e per
 ” il decoro della santa Sede, si è
 ” degnata di nominarlo segretario
 ” con voto della detta congrega-
 ” zione cardinalizia ”.

Per membri della congregazione furono destinati i Cardinali Mattei, della Somaglia, di Pietro, Paeca, Brancadoro, Litta, Gabrielli, ed Opizzoni. Per consultori furono dichiarati gli abbati d. Filippo Guidi, d. Marco Mastrofini, d. Gioacchino Bettini, il p. d. Luigi Lambruschini, il p. d. Antonio Maria Grandi, ai quali in seguito con biglietto di segreteria di stato furono aggiunti monsignor d. Francesco Baldi, e il p. abbate d. Mauro Cappellari, ora regnante Pontefice.

La prima sessione fu tenuta ai 16 agosto 1814 nelle camere del prelodato Cardinal pro-segretario di stato. In questa prima sessione il segretario propose il piano da tenersi nelle adunanze della sacra congregazione, e nell'esame e disbrigo degli affari. Tra le altre cose fu stabilito che la congregazione si radunerebbe una volta la settimana, che ricevuti, e raccolti i voti, il segretario dovesse col suo inviarli al Cardinal segretario di stato, o farne rapporto egli stesso al medesimo Cardinale a seconda delle circostanze. In qualche caso straordinario la congregazione stessa, se lo giudicherà a proposito, commetterà al suo segretario di fare immedia-

tamente il rapporto a sua Santità. Che in certe materie, e massime che importano l'introduzione di qualche *gius nuovo*, o controverso, o che hanno rapporto alla dottrina in punti, che non sono chiaramente definiti, sarà necessario, che la sacra congregazione si tenga, e dica i pareri o in iscritto, o a voce *Coram Sanctissimo*. Se il santo Padre non ne avrà dato l'ordine, starà alla congregazione stessa determinare i casi, ne quali si debba a sua Santità domandarne la tenuta alla sua presenza. Il sigillo della congregazione avrà lo stemma di sua Santità, coll'iscrizione: CONGREGATIO NEGOTII ECCLESIASTICIS PRAEPOSITA.

Non va poi tacuto, che già lo stesso Pontefice Pio VII dopo la sua esaltazione al supremo pontificato, il che avvenne nel marzo 1800, deputò una congregazione di Cardinali con monsignor di Pietro per segretario, e poscia anche egli Cardinale, col titolo di *Congregazione degli affari ecclesiastici straordinarii*, perchè esclusivamente trattasse tutti i grandi affari, che la santa Sede aveva colla Francia, e difatti sino al 1809 epoca della deportazione di quel Papa, la congregazione si occupò di tuttociò che con quel regno fu trattato, anzi la congregazione talvolta si occupò eziandio di affari ecclesiastici di altri regni, e nazioni.

La sacra congregazione si compone al presente di undici Cardinali, di un prelato segretario, che una volta la settimana ha udienza dal Papa, e di sette consultori. Si occupa degli affari della Chiesa di tutto il mondo cattolico, cioè degli straordinari, e di quelli ancora appartenenti ad altre congregazioni,

che il Papa le rimette, adunandosi per lo più avanti di lui nella sera, come egualmente di sera si adunano nelle camere del Cardinale più degno, o del Cardinal segretario di stato. Ecco come il ch. Costanzi, *L'osservatore di Roma* tom. I, p. 60, descrive questa importante, e cospicua congregazione: " Un'altra grande congregazione, nel 1814, è stata eretta dal Pontefice Pio VII nel suo glorioso ritorno al trono, la quale è stata l'espressione del suo pietoso impegno per il bene di tutti i suoi figli. Tutta quasi l'Europa, divenuta preda di una fazione miscredente, aveva veduto andar sossopra gli affari dei regni spirituali, e temporali. Riordinate in fine le cose per un tratto prodigioso della divina onnipotenza, ogni sovrano pensò a rimettere nel suo primitivo stato tuttociò, ch'era stato disorganizzato, ed il Papa molto più si diede cura di richiamare al giusto metodo tuttociò, ch'erasi disordinato nella Chiesa. Le congregazioni cardinalizie preesistenti, ciascuna nelle sue particolari attribuzioni, sarebbero state adattatissime al necessario ordinamento; ma la quantità immensa degli oggetti, che si presentavano, ed oggetti di nuovo genere, e di somma urgenza, indussero il Pontefice lodato, a sgravio di nuovo peso alle altre congregazioni, ed al più sollecito disbrigo, a formare una nuova congregazione per gli affari ecclesiastici straordinari di tutto il mondo cattolico, composta di otto Cardinali, di un segretario chierico regolare di san Paolo ossia barnabita, di cinque

tori. Questa congregazione ebbe un cambiamento nel segretario, il quale è un prelado; non le mancano però mai materie straordinarie, sulle quali fa duopo prendere straordinari provvedimenti". *V. CONCORDATI*, e gli articoli relativi.

Novero dei segretari della congregazione.

P. D. Francesco Fontana, barnabita, promosso agli 8 marzo 1816 da Pio VII al cardinalato, mentre era segretario.

P. D. Luigi Lambruschini, barnabita, fatto Cardinale dal Papa regnante.

P. D. Anton-Maria Grandi, barnabita.

Monsignor Pietro Caprano, arcivescovo d'Iconio, poi creato Cardinale da Leone XII.

Monsignor Giuseppe Antonio Sala, fatto Cardinale dal Papa regnante.

Monsignor Castruccio Castracane degli Antelminelli, fatto Cardinale dal Papa regnante.

Monsignor Luigi Frezza, creato Cardinale dal Pontefice, che regna, mentre fungeva l'uffizio di segretario.

Monsignor Francesco Capaccini, attualmente sostituto della segretaria di stato, e segretario della cifra.

Monsignor Giovanni Brunelli al presente segretario, già sottosegretario, e consultore della medesima congregazione.

Congregazione del Buon Governo.

Il governo economico delle comunità delle città, terre, e castelli dello stato ecclesiastico, anticamente

te era appoggiato al tribunale della camera, non esclusa però la giurisdizione della sagra congregazione della consulta, come dice il Cardinal de Luca trattando di questa congregazione, nella sua opera, *Il Cardinale pratico* pag. 378. Osserva il Lunadoro su questo punto, che la congregazione del buon governo è molto affine a quella della sagra consulta, laonde non deve andare da lei disgiunto, siccome al civile, il politico governo che alla consulta appartiene, ed unito deve essere ad essa l'economico del buon governo. Ma siccome il trattare gl'interessi delle comunità nel tribunal camerale per la forma giudiziaria ritardava quelle pronte provvidenze occorrenti, il Pontefice Clemente VIII colla costituzione *pro commissa Nobis a Domino*, a' 15 agosto 1592, istituì questa congregazione colle opportune facoltà, componendola di diversi Cardinali, uno de' quali poi divenne prefetto, e di diversi prelati, ed uno di essi fosse il segretario, i quali dovessero usare vesti paonazze, e fossero considerati commensali e famigliari del Papa. I prelati addetti alla congregazione sono chiamati *ponenti del Buon governo*, perchè essi propongono alla congregazione i rispettivi interessi delle diverse comunità soggette. Il numero e le descrizioni di tali ponzioni, dal citato Lunadoro, *Relaz. della corte di Roma*, sono riportate a pag. 125 e seg. dell'edizione colle note del Zaccaria. Avanti l'istituzione del Cardinal prefetto, il Cardinal nipote del Pontefice presiedeva la congregazione, e sottoscriveva le lettere. Anticamente si adunava alternativamente con quella della consulta in ogni sabbato, non che con quella degli aggravati, o sgra-

vi, di cui parlammo superiormente.

Paolo V ampliò la giurisdizione della congregazione, coll'autorità della costituzione, *Cupientes*. Alessandro VII egualmente fu benemerito di essa, ed emanò utilissime provvidenze sulle comunità, imponendo ai governatori d'invigilare sui commissari dei baroni. Così Clemente XII confermò ad aumentò le prerogative della congregazione massime sui debitori dello stato, e sul vantaggio de'sudditi. Benedetto XIV riformò molte cose spettanti alla congregazione, come rilevasi dalle costituzioni 38, e 62, che si leggono nel tom. III del suo bollario. Colla costituzione *Quamvis*, data a 29 luglio 1752, *Bull. Magn. t. XVIII. p. 304*, Benedetto XIV volle, che nelle comunità dove si trattavano affari civili, in cui avessero parte gli ecclesiastici, due di questi, uno secolare, l'altro regolare, assistessero a' consigli con voto consultivo, ed intervenissero eziandio una volta all'anno al rendimento de'conti delle spese fatte dalla comunità: giacchè pagando il clero ancora per esse, era ben giusto che conoscesse l'erogazione del denaro, e richiamata fosse in vigore la circolare d'Innocenzo XI de'9 luglio 1681. Colla costituzione poi *Gravissimarum* del primo ottobre 1753, *Bull. Magn. tom. XIX. p. 73*, Benedetto XIV stabilì meglio la giurisdizione della congregazione, prescrivendo i metodi ne'negozii giudiziari, ed economici. Il suo successore Clemente XIII, nel 1761, soppresse la *Congregazione Fermana (Vedi)*, ed assoggettò il governo della città, e territorio di Fermo alle congregazioni del buon governo, e della consulta.

Sino agli ultimi tempi, la giurisdizione, e le attribuzioni della congregazione principalmente erano sull'economico, e civile stato delle comuni, e perciò ad esse prescriveva la maniera di fare gli appalti, di amministrare le loro rendite, esaminarne lo stato, le spese, le alienazioni che facevano, gli obblighi che contraevano, considerandosi nullo ciò, che non avesse l'approvazione della congregazione. Toccava ad essa il facultizzare le comuni d'imporre le gabelle, le cui controversie poi giudicava, procedeva privatamente sui debiti e crediti delle stesse comunità, sulle cause sì civili che criminali, e miste, eccettuate quelle di Roma, e quelle delle città amministrate dai Cardinali legati; inoltre procedeva formalmente contro i debitori, e delinquenti, vegliava ai bussoli per l'elezioni dei magistrati comunali, in somma, come dice il De Luca, la congregazione si occupava di tutte quelle cose spettanti gl'interessi delle comunità dello stato pontificio, tanto se erano attrici quanto se erano ree, nelle cause civili e criminali. Dipoi il Pontefice Pio VII, col moto proprio, di procedura civile, dei 22 novembre dell'anno 1817, al titolo V, emanò alcune providenze sulla congregazione. Si veggia la collezione delle costituzioni, leggi, ed ordini sulla congregazione del buon governo, che riporta Reginaldo Angeli, sotto-segretario della medesima, nel libro che pubblicò in Roma nel 1824, intitolato: *I doveri de' cittadini verso la patria, e degli impiegati municipali* ec: non che l'articolo *COMUNITA' o COMUNE*. Il Cobellio, *Notitia Cardinalatus*, ne tratta alla pag. 79, *congregatio XV, de bono regimine rectaque ad-*

ministratioe bonorum cuiusque communitalis ecclesiasticae ditiois.

Ma assunto al pontificato il regnante Gregorio XVI, essendo l'ordinamento amministrativo delle comuni, e delle provincie uno degli oggetti, che più richiamarono le sue zelanti cure governative, ne fece pubblicare le disposizioni per mezzo dell'editto in data 5 luglio 1831, del Cardinale Tommaso Bernetti pro segretario di stato, in virtù delle quali la congregazione del buon governo cessò da qualunque occupazione, che non fosse strettamente giudiziaria, subentrando nella cessata giurisdizione i presidi delle diverse provincie, e i consigli provinciali di ognuna: in una parola la giurisdizione del buon governo fu conservata nei casi di controversia per alienazione de' beni comunali, come si può vedere nel vol. VI della *raccolta delle leggi ec. dello stato Pontificio*, Roma 1835, a pag. 134. Sono a vedersi pure le pag. 119, ove si riporta il citato editto, e 432, ove si legge la disposizione sulla cessazione della giurisdizione del buon governo. Nel volume II della *Raccolta* si trattano i seguenti punti: giurisdizione del buon governo nei giudizi in appello, delle controversie amministrative decise dalle congregazioni governative delle delegazioni pag. 72: composizione della congregazione del buon governo in tali giudizi amministrativi, pag. 258. Non formano materia contenziosa le vertenze relative all'ammissione, ed all'esclusione dei salariati comunali, quelle sulle occupazioni, od innovazioni delle strade, e quelle sui diritti di pascerne, e legnare, p. 259. Le decisioni debbono essere sottoscritte da tutti i componenti la

congregazione. L'ordinanza per sospendere l'esecuzione degli atti amministrativi debb'emanarsi dall'intera congregazione, e non col mezzo di semplici rescritti, pag. 260.

La congregazione del buon governo al presente è composta di diecinove Cardinali, uno de' quali è prefetto, di sei prelati ponenti, il più anziano de' quali prende il titolo di decano, d'un prelato segretario, di un avvocato fiscale, e del capo d'ufficio della computisteria. Il Pontefice Pio VI collocò gli uffici, e la residenza del Cardinal prefetto, e di monsignor segretario, nel palazzo del *Collegio Germanico (Vedi)*, come dicemmo a quell'articolo, col pagare al collegio una annua corrisposta; ma avendo Leone XII dato il detto palazzo, e il collegio annesso al seminario romano, e stabilitavi la residenza del Cardinal vicario di Roma, il suo successore Pio VIII trasportò la residenza degli uffici, del Cardinal prefetto, e di monsignor segretario, al palazzo della cancelleria, nel modo che si disse al volume VII pag. 195 del *Dizionario*. Ecco il novero di alcuni Cardinali prefetti del Buon governo.

Carlo Pio di Savoja, Cardinale d'Innocenzo X, prefetto: morì nel 1689.

Giuseppe Renato Imperiali, genovese, Cardinale di Alessandro VIII, prefetto: cessò di vivere nel 1737.

Domenico Riviera di Urbino, fatto Cardinale da Clemente XII, prefetto: morì nel 1752.

Federico Marcello Lante della Rovere, romano, Cardinale di Benedetto XIV: morì nel 1773.

Giorgio Doria, genovese, Cardinale

VOL. XVI.

di Benedetto XIV: morì nel 1759.

Antonio Casali, romano, Cardinale di Clemente XIV: morì nel 1787.

Filippo Carandini, modenese, Cardinale di Pio VI, il quale lo fece prefetto, e siccome fu il primo ad abitare il detto palazzo del collegio Germanico, questo dal suo cognome prese il nome di palazzo Carandini: morì nel 1810.

Ignazio Busca, milanese, Cardinale di Pio VI, prefetto: morì nel 1803.

Girolamo della Porta, di Gubbio, Cardinale di Pio VII: morì nel 1812.

Ferdinando Maria Saluzzo, napoletano, Cardinale di Pio VII: morì nel 1816.

Giuseppe Albani, romano, Cardinale di Pio VII: morì nel 1834.

Guidobono Cavalchini, di Tortona, Cardinale di Pio VII: morì nel 1828.

Ercole Dandini, romano, Cardinale di Pio VII, cessò di vivere nel palazzo della cancelleria nel 1840 a' 22 luglio.

Agostino Rivarola, genovese, Cardinale di Pio VII, attuale prefetto fatto dal Papa regnante.

Congregazione del Censo.

La eguale, e proporzionata distribuzione della imposta, formando una delle primarie parti della giustizia distributiva, impegnò sino da antico tempo la sollecitudine de' sommi Pontefici. Tralasciando le più antiche ricerche, che potrebbero farsi ne' secoli anteriori al XVI, non troviamo rivolta più specialmente la cura de' Pontefici, e delle *Comu-*

nità (*Vedi*) dello stato ecclesiastico alla formazione de' catasti dall'anno 1543, quando da Paolo III venne ordinata una tassa di trecento mila scudi d'oro da ripartirsi su tutte le comunità. Dopo quell'epoca, sotto Paolo V del 1605, Innocenzo XI del 1676, e Clemente XI eletto nel 1700, varie disposizioni furono date perchè ogni comunità venisse rettificando con più accurate norme il suo estimo, e fu celebrato sopra tutti l'editto pubblicato dal Cardinal Imperiali prefetto della *Congregazione del Buon Governo (Vedi)*, nel pontificato di detto Clemente XI nel 1708.

In questi catasti, anteriori a Pio VI, sono in particolar modo da osservarsi le seguenti cose: 1.° che la soprintendenza alla parte legislativa, ed alla correzione de' medesimi, venne attribuita, ed esercitata dalla mentovata congregazione del buongoverno; 2.° Che il principio pel quale furono essi formati, fu quello delle assegni, o dichiarazioni de' proprietari, e per lo più affermate col giuramento; 3.° che non vi fu un modo generale di composizione di un catasto universale per tutto lo stato pontificio, ma ciascuna delle comunità ebbe facoltà di formare il suo indipendentemente da quello d'ogni altra; 4.° Finalmente, che pochissime tra le comunità medesime, dopo il nominato editto del 1708, formarono i loro catasti mercè l'elevazione delle mappe, e le stime de' periti agrari, quali furono Ravenna, Cesena, Perugia, Todi, Spoleto, ed Orvieto; le altre tutte conservarono il metodo difettoso, e sospetto delle dichiarazioni. Il grandioso disegno di un catasto generale devesi attribuire a Pio VI d'immortale

memoria, che lo promulgò coll'editto del 1777. Del resto, sebbene più sviluppati ne fossero gli ordinamenti, che per gli antecedenti non era stato, pure esso riposava sulla stessa base, cioè sulle dichiarazioni de' proprietari. L'amministrazione continuò ad essere in potere della congregazione del buongoverno, la esecuzione fu attribuita a dei delegati, che si spedirono espressamente nelle diverse provincie, ed in ciascuna comunità fu costituita una congregazione catastale per tutelare gl'interessi de' particolari.

Era però riserbato al glorioso Pontefice Pio VII di prendere su questo importantissimo argomento migliore provvidenza, ed egli, coll'editto del 1801, abolendo le tante guise, e denominazioni d'imposte, che sotto svariate forme travagliavano la proprietà e l'agricoltura, vi costituì la sola imposta fondiaria, detta *Dativa reale*, e curò seriamente, perchè la detta unica imposta sui fondi, fosse distribuita tra i contribuenti proporzionalmente al reddito de' fondi medesimi. Pio VII lo fece col motuproprio de' 6 luglio 1816, che incomincia colle parole: *Quando per ammirabile disposizione della divina Provvidenza*. Sull'organizzazione dell'amministrazione pubblica dei suoi stati, al titolo VI, *Organizzazione de' dazi, e di altri oggetti relativi all'erario camerale*, coll'articolo 19, furono gettate le basi, ed enunciati i veri principii di un catasto generale fondato sulla misura, e sulla stima reale ed analitica de' fondi, ed uniforme, per quanto si può, tra le varie parti dello stato. Tali principii sono pur quelli, che oggi governano i più

famosi catasti di Europa. A noi pare poi giusto ed indispensabile, il riportar qui appresso per intero le parole del menzionato articolo 19.

» Per coordinare ogni sistema amministrativo, e particolarmente quello, che riguarda le contribuzioni, alla maggior uniformità possibile, in guisa che alcuno dei sudditi pontificii non soffra maggior peso dell'altro, e volendo ancora che sia corretto ogni errore di misura, e di stima, onde si tolga ogni motivo di giusto reclamo, viene fino da ora stabilito, che si eseguisca in tutto lo stato, colla maggior certezza compatibile con la natura dell'opera, la compilazione dei nuovi catasti regolati a *misura*, ed a *stima*, con un modulo comune, che renda equabilmente uniformi gli allibramenti dei fondi rustici, avuto riguardo alla natura del suolo, alla di lui posizione e prodotti, come anche alle differenti specie di coltivazione, e d'infortuni, ed a tutti gli altri elementi, che possono e devono aversi in considerazione nello stabilire un censimento, acciò si renda per tutto corrispondente alla forza intrinseca, ed al valore reale de' fondi stessi.

» A quest'effetto si deputa fino da ora una congregazione particolare col titolo di *Congregazione de' Catasti*, a cui verranno affidate le massime, l'ordinamento, e la esecuzione di questa importante operazione, la quale, non potendosi per natura sua terminare in ristretto spazio di tempo, deve però fino da ora assicurare i possidenti, che nel più breve termine possibile la pere-

» quazione dell'estimo universale sarà compiuta.

» Questa congregazione è inoltre incaricata di rivedere, e correggere ove esistono, e rispettivamente di formare ove non esistono, nel più breve termine possibile, i censimenti dei fondi urbani, conservando le norme prescritte dal moto-proprio daziale dei 19 marzo 1801, e dai successivi regolamenti ».

La prima congregazione de' catasti venne presieduta da monsignor Cesare Guerrieri, allora tesoriere generale della R. C. Apostolica, e composta di prelati, tra' quali monsignor Nicola Maria Nicolai sostenne le funzioni di segretario. Vi fu aggiunta una direzione in sussidio del presidente, e venne dichiarato direttore il marchese Luigi Marini. Quindi, essendo stato nel 1819 monsignor Guerrieri esaltato alla dignità Cardinalizia, conservò in questa la presidenza del censo, e continuò a reggere le gravi operazioni intraprese, trasportandone la residenza nel palazzo Pio edificato dagli Orsini sulle rovine del teatro di Pompeo, a Campo di fiore, che tuttora occupa. Alla medesima congregazione nel 1822 furono aggregati vari distinti Cardinali, conservati per altro, anzi ridotti a sette i prelati, che la componevano. Così la congregazione prese il titolo di *Congregazione generale del censo*, e fra i prelati venne compreso il tesoriere generale, e l'avvocato generule del fisco. Ebbe un segretario egualmente prelado, anch'esso tratto fino ad oggi dai chierici di camera; ebbe pure un consultore legale, e restò presieduta dal Cardinal presidente del censo.

Al Cardinal Guerrieri succedettero

negli stessi onori, ed attribuzioni col titolo però di *pro-presidente*, monsignor Domenico Cattani dopo li 6 febbraio 1832, epoca della morte del Cardinale; poscia monsignor Paolo Mangelli Orsi nell'aprile del 1835.

Nello stesso anno, come meglio diremo in appresso, venendo ordinata una revisione generale di tutto l'estimo rustico già compilato per lo stato, la presidenza di detta novella operazione venne confidata al Cardinal Gio. Francesco Falzacappa, nel quale poco dopo, nel 1837, furono ancora riunite le attribuzioni della presidenza del censo, e presidente della revisione generale del censo. Parimenti intorno a quel tempo, cioè nel 1838, colla morte del marchese Marini fu soppressa la direzione del censo, e le occupazioni di essa vennero a riunirsi nel Cardinal presidente. Finalmente, nel settembre 1840, implorata dal Cardinal Falzacappa la rinuncia da sua Santità, fu dalla medesima Santità sua accordata; e venne surrogato alla carica col titolo di *pro-presidente* monsignor Gaspare Grassellini, chierico di camera, che attualmente con lode l'esercita. Esposta così l'origine, e le vicende della congregazione del censo, è necessario il raccontare adesso, per quanto la brevità di un articolo il permette, l'interessante storia delle grandi operazioni eseguite per opera della medesima, per la formazione e perfezione degli estimi di tutto lo stato.

A due grandi classi possono ridursi le dette operazioni, quelle cioè che riguardano le misure, e quelle che riguardano la stima dei terreni. La prima cura della congregazione del censo, e della presi-

denza fu quella di eseguire la misura di tutto lo stato, e la formazione delle mappe di tutti i territorii, per offrire così un catasto topografico. Non si avevano che poche mappe qua e là di alcuni territorii, alle quali poca fede potevasi aggiungere; quella stessa dell'agro romano compilata dal Cingolani era da ritenersi per difettosa. Le sole, di recente formazione, che potevano conservarsi, erano quelle elevate dal cessato governo Italiano nelle legazioni, e nelle provincie di Urbino, e Pesaro, già intraprese fino dal 1811. In tutte le altre provincie bisognava crearle per la prima volta. La congregazione, nel febbraio 1817, pubblicò il regolamento a tale oggetto, cioè sulla misura e formazione delle mappe in centonovantacinque articoli; e sulle norme del medesimo le misure, e le mappe di tutto lo stato vennero eseguite in quattro anni circa. Si ebbe allora la superficie intera dello stato ecclesiastico in rubbia romane due milioni, quattrocento trentasette mila, ottocento trentatre; dalle quali detratte le aree delle città, terre, castelli, e ville, quelle dei fiumi, laghi, canali, strade, ec., si hanno rubbia due milioni centosessantasei mila, novcento sessantatre censibili. Le mappe di tutte le provincie dello stato, che si conservano nell'archivio della presidenza del censo, ascendono al numero di quattromila, e settantatre, nelle quali sono descritti circa quattro milioni di appezzamenti.

Inoltre la operazione anzidetta obbligò all'adozzazione d'una misura comune in tutto lo stato, ad ottenere così la uniformità tra le mappe per un pronto ragguaglio fra la

superficie de' terreni delle diverse comunità. La congregazione de' castasti ordinò, che la misura censuale fosse il quadrato diviso in dieci tavole; ciascuna tavola è divisa in mille canne censuali; ciascuna canna censuale è eguale al metro, ed è divisa in cento parti dette centesimi, eguali ai centesimi del metro. Così veniva ad adottarsi per tutto lo stato quella stessa misura uniforme, ch'è diffusa, ed adottata in tante parti d'Europa. Per renderne più divulgata poi, e più comune l'applicazione, furono in seguito, nel dicastero stesso del censo, calcolate e compilate delle tavole di ragguglio per tutte le comuni dello stato, mercè le quali le misure lineari di ciascuna di esse furono comparate in tutte le loro divisioni colla misura censuale. L'opera, ch'è molto utile ed interessante, è compresa in nove volumi, e trovasi vendibile presso lo stesso dicastero del censo.

Posseditrice di questo prezioso deposito di tutte le mappe dello stato pontificio, che comprendono la intera, e minuta descrizione di tutta la di lui superficie, la presidenza volse l'animo a trarne il profitto, che gli altri stati (ove si è ridotto un catasto topografico) hanno curato di trarne, la formazione, e la pubblicazione cioè delle carte geografiche, e topografiche delle provincie, e delle città. Ma sinora i suoi sforzi non sono stati coronati che da lenti successi. Si hanno soltanto pubblicate le carte topografiche della città di Roma, vasto ed esattissimo lavoro, inciso per ordine e cura del Cardinal Guerrieri, la carta del suburbio di Roma, che fu fatta per ordine del Cardinal Falzacappa, e la carta di

Civitavecchia, pubblicata recentemente per ordine di monsignor Grassellini. Tuttavolta si prosiegue presso quel dicastero la incisione di altre carte topografiche, e le mappe, ch'esso possiede, servono alla formazione della carta geografica generale di tutta l'Italia, della quale si occupa oggi il governo imperiale austriaco.

Dalle operazioni e dai lavori eseguiti per effettuare la misura generale di tutto lo stato, base primaria della formazione di un intero catasto, passando a quelle per eseguire con giustizia e con uniformità la stima de' terreni, diremo come le massime principali ne furono enunciate nel moto proprio del Pontefice Pio VII, sulle stime de' fondi rustici, dato li 3 marzo 1819, che comincia colle parole *manifestammo già*, e furono poscia più particolarmente sviluppate colle istruzioni generali della congregazione del censo del 1823. Per esse si dispone, che la stima de' terreni si deduca dalla rendita netta dei medesimi, la quale venga assunta sul prodotto medio di quelle coltivazioni a cui trovansi attualmente addette, combinate coi diversi gradi d'intrinseca feracità, e colle circostanze di loro esposizione, e giacitura, e sottratta dal prodotto ogni spesa di coltivazione, ed ogni parte che debbasi attribuire agli infortuni ed alle intemperie del cielo, e alla umana industria (artic. I.); 2.° che per ciascun territorio fosse formata una speciale tariffa estimativa, nella quale venisse rappresentato, e calcolato, come in uno specchio statistico, il prodotto di ciascun grado di coltivazione, e le spese necessarie per ottenerlo giusta le consuetudini locali del territorio, e con

siffatta speciale tariffa fossero giudicati, ed apprezzati ciascuno de' fondi che la compongono (artic. II, III, V, e IX,); 3.° che tale tariffa, come ogni altra operazione di stima, fosse eseguita col concorso e sotto gli occhi de' possidenti, e delle magistrature di ciascuna comunità, e dalle medesime confermata (artic. IV, e XVIII.); 4.° che i prezzi, ai quali calcolati i prodotti, si deducessero da quelli che ebbero luogo nel decennio decorso dal 1785 al 1794 (artic. VII); 5.° che sulla rendita netta de' terreni, depurata a seconda degli antecedenti articoli, si formassero i capitali degli estimi censuali alla ragione del quattro per cento (artic. XI); 6.° che finalmente, formati così gli estimi di tutte le comunità, fossero resi di pubblica ragione per tre mesi, e dopo accolti, e soddisfatti i reclami di ciascun proprietario, ricevessero la sanzione della congregazione generale (artic. XIX, XX). *V.* il citato moto-proprio, non che le istruzioni del 1823.

Compite dall'anno 1819 a tutto il 1824 tutte le necessarie operazioni e gli studi preliminari, che qui sarebbe lungo descrivere, furono le stime de' fondi rustici intraprese col cominciare del 1825 col'opera di otto ispettori, ognuno dei quali regolava dieci periti d'ufficio, ed altrettanti geometri sussidiari. Ed al fine dell'anno 1827, cioè dopo soli tre anni, erano già compiuti gli estimi di tutto lo stato, ed eseguite mille cento novantacinque tariffe, ed estimati mille duecento quarantadue territori. L'estimo totale dello stato, che nel precedente catasto era considerato per centosessantaquattro milioni, duecen-

to settantadue mila, settecento cinquanta, nel novello veniva ad essere di scudi centottantatre milioni, duecentottantotto mila, seicento dodici, con aumento perciò di altri diecinueve milioni. Tra le provincie, alcune scemavano del loro estimo di un quinto, o di un terzo, altre intorno a metà; altre in vece crescevano di circa il doppio. Furono portate dalla presidenza alcune ulteriori modificazioni, dopo serie e lunghe discussioni, a questi originari e primitivi estimi, pei quali i medesimi venivano ad essere ridotti a scudi centottanta milioni, quattrocento trentaquattro mila, quattrocento cinquantaquattro. Pure in parte per la novità, difficoltà, e grandezza dell'operazione, parte per l'interesse vivissimo, che doveva sorgere per ciascun proprietario, come per ciascuna provincia, l'universalità non si mostrava soddisfatta dei risultamenti ottenuti. Desiderosa quindi la congregazione del censo di ottenere la comune soddisfazione, dopo il 1831, ordinò che si ricevessero i reclami de' proprietari, ed ancora delle comunità, ed ai medesimi si rendesse scrupolosa, ed imparziale giustizia. Tale novella e difficile operazione fu recata a termine nel 1833. L'estimo generale giungeva per essa a scudi centosessantauno milioni, trentuno mila ottocento novantanove, e la congregazione, e la presidenza desiderose di vederlo in fine messo in attività, si affrettavano a farlo descrivere nei catastini, che sono i volumi, ne' quali vengono esposti i singoli fondi col loro valore di ciascun territorio dello stato.

Ad onta di tuttociò gli animi non si quietarono per siffatti ulteriori risultamenti, e da ciascuna

delle provincie si levavano de' clamori, e si adducevano delle ragioni per mostrare qualche singola provincia aggravata in comparazione di ogni altra. Il regnante Papa Gregorio XVI, mentre ardentemente desiderava di pronunziare questo solenne giudizio di giustizia distributiva, e voleva insieme, ch'esso fosse tale da riscuotere la comune soddisfazione, e da procurare a tutti i popoli le più giuste, e le più miti condizioni, secondando l'animo suo provvido e generoso, volle che le lagnanze di ciascuna provincia, ed i modi di provvedervi fossero esaminati, e discussi in Roma da una commissione composta di deputati scelti, ed inviati da ciascuna legazione, o delegazione dello stato, compreso l'agro Romano. Fu allora disposto che l'estimo, quale risultava dopo il predetto sforzo de' reclami, e quale era descritto ne' catasti, fosse provvisoriamente messo in attività per tutto lo stato, e su di esso, dal settembre 1835 in poi, si ripartisse, e si pagasse la imposta; che il medesimo assumesse il carattere ed il titolo di estimo provvisorio; che intanto si ordinasse una revisione generale di esso estimo per tutto lo stato da eseguirsi da una sola giunta di periti di general fiducia; e che le correzioni, che ne nascessero, servissero alla finale rettificazione del generale catasto. A tal effetto fu disposto un regolamento generale di revisione dell'estimo rustico dello stato, che porta la data degli 11 luglio 1835.

Quindi colle sopraddette condizioni, fu scelta una giunta di periti, e la direzione della ordinata revisione fu affidata ad un Cardinale col titolo di *presidente della generale*

revisione del Censo. Col principio del 1836 fu intrapresa la divisione dell'estimo della provincia di Ferrara, e condotta fino a quella di Pesaro, per varie vicende nel 1840 venne interrotta, poscia nel marzo del 1842 ricominciata in quella stessa provincia, ove mentre noi scriviamo il presente articolo si continua con molto ed efficace zelo ed operosità. Questa è la breve istoria del catasto Pontificio, di cui non possono non lodarsi le massime, come quelle, che sono oggi adottate dai più celebri catasti di Europa, e fondate sui migliori principii della economia rurale. Che se il medesimo non vedesi ancora toccare al suo termine, nè giugnere a quell'ultima perfezione, che gl'interessi de' contribuenti possono desiderare, egli è certo che nulla si è risparmiato dalla congregazione del censo, e sopra tutto dal Papa regnante per arrivarci: che ove si considera per la gravissima difficoltà della materia, e per la vastità dell'operazione, non dee recar maraviglia se siensi nello stato Pontificio incontrate le stesse difficoltà di tempo o di contraddizione, che nè più nè meno si sono incontrate, e tutt'oggi travagliano la formazione de' catasti di ogni altro regno. Nondimeno ogni cosa concorrere per far sperare, che l'attuale operazione di revisione possa ottenere un felice successo, e dare al Pontefice Gregorio XVI la consolazione paterna di poter imporre il suo nome al più solenne atto di giustizia distributiva verso i suoi sudditi.

Chi volesse più particolarmente conoscere la legislazione, e la storia dal catasto Pontificio, potrà consultare la *Raccolta delle leggi*, e

disposizioni di pubblica amministrazione, ove all'articolo *Censo* si riportano le leggi, e i regolamenti relativi al nuovo censimento dello stato ecclesiastico pubblicato in Roma nel 1824, principalmente il volume II della prima collezione; il volume I del 1834; e i volumi I e II del 1835. Così ancora va consultata *la relazione generale del nuovo censimento*, pubblicata nel 1824 dal Cardinal Guerrieri, e poi riprodotta a tutto il 1833, da monsignor Cattani pro-presidente del censo.

Al presente la congregazione del censo si compone di otto Cardinali, di monsignor presidente, del pro-tesoriere generale, di due prelati uno de'quali è segretario, dei monsignori avvocato generale del fisco, e della R. C. Apostolica, non che d'un consultore legale. *V. CATASTO.*

Congregazione della Cerimoniale.

Sisto V n'è l'istitutore, come si legge nella bolla *Immensa* del 1587. Il Lunadoro dice, che è una derivazione della *Congregazione de'sagri riti* (*Vedi*). Appartiene a questa congregazione l'invigilare all'esatto adempimento della sagra liturgia, non che dirigere, e decidere intorno alle questioni ed ai dubbi che riguardano la formalità, le preminenze tra i Cardinali prelati, ed altri. Ad essa pure spetta il cerimoniale appartenente agli ambasciatori, e rappresentanti de'sovrani presso la santa Sede; come anche il giudicare, e decidere su alcuni punti delle sagre cerimonie nelle cappelle e funzioni pontificie, perchè ordinata, grave, ed esatta sia la maniera di procedere nelle medesi-

me negli atti esterni, e solenni del culto divino, e degna della maestà della santa Sede. Era ben giusto che le sagre funzioni celebrate nella capitale del cristianesimo dal sommo Pontefice, dai Cardinali di santa Chiesa, e dalla romana prelatura, fossero accompagnate da regulate e stabili cerimonie, e da ecclesiastica gravità, e corrispondente ordine, affinchè si distinguesse il corteggio del supremo Gerarca per un misto di sacerdotale, di regio, di principesco, e di sagra, da ispirare riverenza e venerazione. Perciò conveniva, che un'apposita congregazione vegliasse sui rispettivi cerimoniali, li facesse eseguire e giudicasse sui punti di divergenza, e sulle questioni, che potessero insorgere in progresso di tempo.

Il Cardinal decano *pro-tempore* del sagra Collegio è sempre il prefetto di questa congregazione come quegli, che per la sua anzianità, e sperienza, e relative cognizioni, si ritiene per uno, e forse il più istruito de' Cardinali nelle cerimonie, nella liturgia, e particolarmente in quelle riguardanti la Sede apostolica e la romana corte. A tal effetto giustamente il Cardinal decano viene consultato sopra le vertenze di qualunque specie di etichetta, di distinzione, di onorificenze, di trattamento, e di cerimoniale; massime in tutto quello, ch'è dovuto ai singoli membri del sagra Collegio de' Cardinali. Gli ultimi Cardinali prefetti della cerimoniale furono, i Cardinali Gio: Francesco Albani, Leonardo Antonelli, Alessandro Mattei, e Giulio Maria della Somaaglia. Al presente è il Cardinale Bartolommeo Pacca, ed undici Cardinali, oltre di lui, ne sono membri. Il segretario è sempre uno dei

Maestri delle cerimonie pontificie (Vedi). V. il Lunadoro, *Relazione della corte di Roma* tom. II. pag. 108, e gli articoli CERIMONIE e CERIMONIERE.

Dalla segretaria della cerimoniale si danno le istruzioni alla *Guardia nobile Pontificia (Vedi)*, che porta il berrettino cardinalizio al Cardinale, che nella sua promozione si trova fuori di Roma, in uno alla partecipazione di sua esaltazione. Egualmente dalla segretaria si manda in precedenza al novello Cardinale, il cerimoniale, con cui deve ricevere tanto la detta guardia quanto l'abilegato, che gli recherà la berretta cardinalizia. Alla stessa guardia si consegna un'istruzione pel Cardinale, relativa al suo contegno, e al formulario, che deve usare nello scrivere ai sovrani cattolici, ed a tutti i Cardinali per partecipare loro la propria esaltazione. Dalla segretaria pure si consegna a monsignor ablegato, destinato per la berretta cardinalizia, l'istruzione, e il cerimoniale per la imposizione della berretta, ed altro, che si deve praticare prima e dopo di tal funzione, non che la formola del giuramento, che il Cardinale dovrà sottoscrivere, avanti di ricevere la berretta. Tanto la formola sottoscritta, che un'esatta relazione della funzione risguardante la seguita imposizione della berretta, dall'abilegato si dovrà rimettere a monsignor segretario della cerimoniale, per collocarsi nell'archivio della congregazione. In questo archivio si custodiscono le copie delle lettere, che i sovrani scrivono in risposta al nuovo Cardinale, ed ivi pure si conserva la copia delle risposte, che i sovrani fanno alle lettere scritte ad essi da tutti i Car-

dinali per la solennità del santo Natale.

Alla segretaria della congregazione cerimoniale spetta risolvere le questioni, che insorgono tra i prelati delegati colle civiche magistrature, coi capitoli, e colle autorità sì civili, che militari, ec. Egli è perciò che la segretaria di stato, e la segretaria per gli affari di stato interni sono in comunicazione colla segretaria della cerimoniale, e nei ricorsi, che ricevono, o nei dubbi che insorgono, sia ai delegati, sia alle magistrature, sia alle autorità ecclesiastiche, civili, e militari, sempre viene interpellato monsignor segretario della congregazione cerimoniale. La congregazione nelle materie più rilevanti, o nuove, alle quali non si possono applicare le decisioni già emanate, si raduna come tutte le altre nelle camere delle congregazioni, nel palazzo apostolico, ove risiede il Papa.

Appena è eletto il nuovo Pontefice, secondo la volontà sua, incombe al segretario della cerimoniale scrivere lettera circolare ai Cardinali, ed altri, se riconosce, o no i propri parenti, e nel caso che li riconosca, qual trattamento loro si competa. Quando poi il Papa nel suo appartamento riceve sovrani, o principi reali d'ambo i sessi, monsignor segretario si trova nella pontificia anticamera per regolare il ricevimento; ed altrettanto fa se il Papa restituisce a' sovrani la visita, recandosi nell'anticamera di questi ultimi, affine di regolare il cerimoniale. Se poi il Papa farà il ricevimento de' sovrani solenne e pubblico, il segretario lo concerterà prima col prefetto delle cerimonie, al quale tocca poi regolare il ricevimento, ed annunzia-

re al Pontefice il sovrano visitante, come accadde quando l'imperatore Francesco I si recò a visitare Pio VII. In quel punto il prefetto delle cerimonie disse ad alta voce: *sua maestà l'imperatore d'Austria*; ed il Pontefice si mosse ad incontrarlo.

Congregazione del Concilio.

Prevedendo, e prudentemente temendo i venerabili padri dell'ultimo concilio generale celebrato in Trento, che per le maliziose arti di alcuno, o per le eccedenti sottigliezze di qualche teologo, ovvero per l'ignoranza di altri, potessero nascere de' dubbi sulla intelligenza de' dottrinali e decreti, in esso concilio pubblicati, sebbene espressi colla più luminosa chiarezza, supplicarono il Pontefice Pio IV, che provvedesse in qualunque maniera, e nel modo più acconcio ai disordini, ai dubbi, e alle difficoltà, che potessero insorgere. *Sess. 25, de recipiendis, et observandis decretis Concil.*

Aderendo Pio IV alle giuste richieste de' padri, nell'approvare e confermare solennemente il concilio, colla bolla *Benedictus Deus* 7 kal. februarii 1563, dichiarò con autorità apostolica: » d'interdire a » ciascuna persona sì ecclesiastica, » che secolare di qualunque dignità, condizione, o grado, ed a' prelati medesimi, sotto pena d'interdetto dell'ingresso alle chiese, » ed agli altri sotto pena di scomunica da incorrersi nello stesso » momento, *latae sententiae*, che » osasse senza il permesso della » santa Sede di pubblicare in » qualsiasi modo commentari, annotazioni, glosse, ec., o qualun-

» que siasi altra sorte d'interpretazione sui decreti del concilio » di Trento, sotto qualunque vello, o colorito pretesto ancora di » conferma, ed approvazione di » detti canonici; e se incontrandosi » difficoltà in alcun decreto ne desiderasse taluno la dichiarazione » ed interpretazione, dovesse ricorrere alla santa Sede apostolica. » maestra di tutti i fedeli, e la cui » autorità lo stesso concilio aveva » adorata sì riverentemente; la quale » Sede apostolica riserva a sè il diritto di decidere, e dichiarare le » controversie, questioni, e dubbi, » che nascer potessero sui decreti » del sagrosanto concilio ».

Poco dopo di tale approvazione e dichiarazione, lo stesso Pio IV volle istituire, 4 nonas augusti 1564, colla bolla *Alias nos*, presso il Bull. Rom. tom. II, pag. 3, una congregazione di otto Cardinali, i quali, come osserva il De Luca, o come presidenti, ovvero come prelati, teologi ec., erano intervenuti al medesimo concilio, e perciò informati pienamente del suo spirito, e dei motivi degli emanati decreti. Ecco ne i nomi: Il prefetto era il Cardinal Giovanni Moroni, gli altri sette sono: Jo. Michele di s. Anastasia Saraceno; Gio. Batt. di s. Clemente Cicala; Michele di s. Sabina, Alessandrino, poi Papa s. Pio V; Clemente di s. Maria in Aracoeli; Ludovico di s. Ciriaco alle Terme; Simonetta; Carlo di s. Martino ai Monti Borromeo, che veneriamo sugli altari; e Vitellotico Vitelli. A questa congregazione Pio IV diede l'incarico di vegliare sull'esecuzione del concilio, e di riferire i dubbi al sommo Pontefice, il quale soltanto doveva spiegarli. Dipoi s. Pio V, come avverte il Fagna-

no, cap. *Quoniam de Constitutionibus*, e poscia particolarmente Sisto V, mediante la costituzione *Immensa*, 11 kal. februarii 1587, come osserva Wan-Espen, *Jur. Eccl. univ.*, part. I, tit. 22, cap. 5, conferì alla medesima congregazione l'autorità d'interpretare quelle cose solo, le quali risguardano la riforma e disciplina de' costumi, con dipendenza però dal Papa, al quale spetta l'interpretazione di quelle materie, che appartengono ai dommi di fede. Perciò avverte il citato De Luca, che da Sisto V in poi la congregazione si disse interprete del concilio, essendo prima soltanto esecutrice. Quindi, colla costituzione 74, Sisto V concesse alla congregazione altre facoltà; e Gregorio XIV l'autorizzò a scrivere le sue risoluzioni in nome del Pontefice.

Adunque questa rispettabilissima congregazione abbraccia tutte le cause, che dipendono dai decreti del concilio Tridentino; riconosce i decreti de' sinodi, o concili provinciali e diocesani, qualora contro questi ultimi si presenti reclamo alla santa Sede; esamina lo stato delle diocesi, che i vescovi nella loro relazione ad *Limina Apostolorum*, presentano al sommo Pontefice, e risponde alle richieste di essi, tratta della residenza dei chierici, della assenza de' parrochi, di percezioni, o perdite di frutti, e di quotidiane distribuzioni, per cui vengono dalla congregazione dispensati i chierici, secondo le diverse cause canoniche, dalla residenza *ad tempus*. Concede agli Ordinari la facoltà di diminuire il numero delle messe ordinate da testamentarie disposizioni, allora quando però vi è giusta causa, come di ui-

morazioni di frutti, o di rendite; conosce le cause di nullità di voti, o sieno di professione solenni di persone religiose, dispense matrimoniali d'impedimenti dirimenti, di pubblica irregolarità, di unioni di benefici ai seminari, ed alle chiese, di permuta e rassegne ammesse dagli stessi Ordinari, di giuste od ingiuste esclusioni fatte da' parrochiani, dagli esaminatori, e dai vescovi ai concorrenti, di questioni di giurisdizione co' prelati inferiori, e di tutte quelle materie, di cui in ultimo faremo menzione nell'elenco delle facoltà, che i Papi concedono alla congregazione allorchè vengono esaltati al pontificato. Su di che può consultarsi il Cardinal de Luca, *Il Cardinale pratico*, pag. 297 e seg., *Della congregazione del concilio di Trento*.

È degno di osservazione che le facoltà cui sogliono i sommi Pontefici accordare ai segretari della sagra congregazione, non sono articoli estranei dalle attribuzioni della medesima, ma riguardano cose, in cui la congregazione ha il voto consultivo presso il sommo Pontefice, di modo che converrebbe fare in ciascun caso particolare relazione a sua Santità. Attesa la molteplicità degli affari, le udienze sarebbero lunghissime, e soffrirebbero un grandissimo ritardo le petizioni. Quindi è, che a maggior celerità, senza implorare in ciascun affare il pontificio oracolo, in vigore delle facoltà ricevute, si disbriga l'istanza, come se fosse stata riferita al Papa, e si usa il mentovato privilegio accordato da Gregorio XIV, di scrivere *nomine Papae*. Più è da osservarsi, che di dette facoltà si fa uso in quel modo, ch'è consentaneo alle massime e allo stile della

sagra congregazione, e non già per derogare al medesimo, giacchè se particolari emergenze esigessero la deroga, sarebbe soggetto di esame nella piena congregazione, e quindi di relazione al sommo Pontefice.

Urbano VIII, a' 2 agosto 1632, decretò, cho le risoluzioni della congregazione devono essere autenticate dal sigillo, e dalla sottoscrizione del Cardinal prefetto, e del prelato segretario, perchè abbiano autenticità e valore. Benedetto XIV poi (che da prelato era stato segretario della congregazione, ad essa preposto da Clemente XI) nel confermare il decreto di Sisto V sulla visita, che ad *Limina Apostolorum (Vedi)* debbono fare i vescovi, e gli abbatì, che hanno giurisdizione quasi vescovile, e sull'obbligo per cui essi in tal circostanza dovevano rassegnare al Papa il ragguaglio dello stato delle loro chiese, considerando che i Pontefici per le loro gravi, e molteplici occupazioni non sempre avrebbero potuto di ciò occuparsi, colla bolla *Decret. Bull. Bened. XIV*, t. I, pag. 24, istituì una particolare congregazione di dodici prelati, detta volgarmente *del Concilietto*, aggiunta alla congregazione del concilio, i quali, esaminati gli stati delle diocesi, ne dovessero rendere conto al Papa in determinata udienza. Oltre a ciò Benedetto XIV, col disposto della costituzione *Summus Pontifex*, data die 13 decembr. 1740, loc. cit. pag. 13, prescrisse l'osservanza della formola, secondo la quale i vescovi ed abbatì, che recavansi in Roma *ad limina*, o ciò facessero per procuratore, dovevano fare alla congregazione la relazione dello stato delle loro chiese; la qual formola fu decretata nel concilio ro-

mano tenuto da Benedetto XIII nel 1725, cioè la esecuzione dell'istruzione, che avea compilata la stessa sagra congregazione del concilio.

Questa congregazione attualmente si compone del Cardinal prefetto, di ventotto Cardinali, del prelato segretario, ch'è uno de' primari della corte romana, del sottosegretario, di quattordici prelati aggiunti alla congregazione (essendo stato da ultimo accresciuto di due il numero antico di dodici) per ricevere ed esaminare le relazioni, che danno dello stato delle loro chiese, gli arcivescovi, i vescovi, e gli Ordinari *nullius*; e di monsignor segretario delle lettere latine *pro tempore*, come estensore delle risposte della congregazione ai vescovi. La congregazione Cardinalizia si aduna nel palazzo apostolico nella mattina del sabbato dal mese di novembre a tutto il mese di maggio ogni quindici giorni, quando si possa, e da giugno a tutto settembre ogni ventidue giorni. Anticamente si convocava dal Cardinal antiquiore, nel giovedì o nel sabbato d'ogni settimana, come si legge nel Lunadoro.

Va avvertito, che il detto sottosegretario non ha luogo nella congregazione del concilietto, e v'interviene soltanto quando il segretario di cui supplisce l'ufficio sia impedito o assente. Egli ne fa le veci in tal circostanza, in vigore del breve pontificio, che gli viene spedito allorchè riceve la sua carica.

La congregazione del *Concilietto* si aduna avanti il Cardinal prefetto, con monsignor segretario, e i quattordici prelati, i quali fanno le relazioni dell'esame fatto sugli

stati delle diocesi; relazioni, che poi il detto segretario, nell'udienza ordinaria del lunedì sera, riferisce al Papa, non avendo più luogo l'udienza de' prelati, e la loro relazione al Pontefice. Tali prelati sono nominati dal Papa per mezzo di una terna combinata tra il Cardinal prefetto, e monsignor segretario; quindi il Cardinal segretario di stato pegli affari interni spedisce al prelato prescelto il biglietto di nomina, e di partecipazione ai detti prefetti, e segretario. Quest'ultimo è per solito promosso al Cardinalato, ed in sua vece si reca all'udienza del Papa il sotto-segretario. In queste udienze si riferiscono gli affari, che hanno bisogno di speciali facoltà. In tutte le cause, e le risoluzioni della congregazione, il segretario ne porta un esemplare al Papa, ed a monsignor maestro di camera; quindi ogni anno colla stampa ne pubblica un tomo, che pure rassegna al Pontefice con questo titolo: *Thesaurus resolutionum sacrae congregationis concilii etc. munus secretarii ejusdem sac. congreg. obeunte R. P. D. N. N., et triplici indice locupletatus, Romae etc.* La raccolta di queste risoluzioni stampate incomincia dal 1718.

Elenco delle facoltà, che s'implorano secondo il consueto dal segretario della s. congregazione del concilio ad ogni nuovo Pontefice.

1. Ammettere i procuratori per la visita de' sacri limini, e presentare la relazione dello stato della diocesi.

2. Prorogare ai medesimi vescovi il termine ad adempire la visita

de' sacri limini, ed a presentare la relazione dello stato della chiesa.

3. Assolvere i vescovi medesimi, qualora dentro il termine prescritto non abbiano adempito ad alcuna, ovvero all'una, o all'altra delle suddette obbligazioni personalmente, o per mezzo del procuratore.

4. Accordare insieme con l'assoluzione un nuovo termine, per adempiere alle dette obbligazioni.

5. L'estensione di questi quattro articoli di facoltà anche per gli abbati *Nullius*, e vicari apostolici.

6. Concedere, e prorogare di triennio in triennio ai vescovi, vicari apostolici, abbati *nullius*, ed ai vicari capitolari la facoltà di assolvere i veri poveri dai passati inadempimenti di legati, e pene di tal causa incorse; e di ridurre le messe non mai ridotte de' legati, beneficii, cappellanie, alla tassa del concilio.

7. Accordare la medesima facoltà, ancorchè le messe sieno state altre volte ridotte.

8. Concedere e prorogare di triennio in triennio ai suddetti la facoltà di trasferire da un luogo, chiesa, altare, e giorno ad altro paese, chiesa ec., dentro la stessa diocesi, le messe lasciate a designati altari, chiese e giorni, in caso di mancanza di sacerdoti, d'insufficienti limosine, o rendite di legati, per i quali non sieno tenuti gli eredi all'aumento.

9. L'estensione di quest'articolo, anche a poterle trasferire fuori di diocesi, qualora per gl'indicati motivi non si potessero soddisfare dentro la diocesi.

10. Le medesime facoltà contenute nei precedenti quattro articoli al prefetto, e segretario della s. congregazione, per accordare nei

singoli casi, che si presentino, le assoluzioni, le condonazioni, le riduzioni di messe, ancorchè ridotte altre volte, e le traslazioni anche fuori di diocesi, il tutto per altro secondo le solite massime, e clausole della s. congregazione.

11. Inoltre la facoltà di assolvere i parrochi, che dopo la soppressione delle feste abbiano ommesso la celebrazione della messa *pro populo* nelle feste ridotte, sull'opinione di non essere a ciò tenuti.

12. Di assolvere i capitoli, che o per deperimento di rendite, o appoggiati alla consuetudine non abbiano applicata la messa pontificale *pro benefactoribus*.

13. La facoltà ai vescovi, vicari apostolici, ed abbat *nullius* di eleggere gli esaminatori, e giudici pro-sinodali per tempo maggiore di un anno.

14. Di accordare agli Ordinari la facoltà di assolvere, e dispensare tanto gli ecclesiastici, che i secolari dalle censure ed irregolarità contratte, tanto per violata immunità ecclesiastica locale, e personale, quanto per omicidi volontari, e ciò tanto in genere che in ispecie, con le solite clausole per altro di aver riportata la composizione col fisco, e parte offesa, quante volte questa non si ricusi irragionevolmente.

15. Di accordare, e prorogare di triennio in triennio ai vescovi, vicari apostolici, abbat *nullius*, e vicari capitolari la facoltà, attese le circostanze de'tempi, di accrescere la limosina manuale delle messe a baj. 15, e quella delle perpetue, ossia conciliare a baj. 20.

16. Di accordare ai vescovi, vicari apostolici, abbat *nullius*, e vicari capitolari la facoltà di anti-

cipare, e prorogare il tempo per l'adempimento del precetto pasquale per quel termine che, secondo le circostanze de'tempi e de' luoghi, si crederà necessario.

17. Di accordare ai vicari apostolici la facoltà di spedire le dimissorie.

18. La medesima facoltà per i vicari capitolari durante l'anno del lutto fuori degli stati di Sardegna, Piemonte, Napoli e Malta, pei quali stati i concordati riservano espressamente tale facoltà al concilio.

19. Di abilitare i vicari capitolari all'esecuzione delle bolle, brevi, rescritti, ed indulti, che fossero stati diretti al vescovo morto, o trasferito prima di eseguirli, ovvero al vicario generale.

20. Di accordare al prefetto, e segretario della s. congregazione la facoltà di ridurre le messe cantate a messe lette.

21. Ne'luoghi, in cui hanno avuto luogo le abolizioni de'benefici, o pii legati per le affrancazioni, o oltre simili leggi di sospendere l'adempimento de' pesi, lasciando fermo un 10 per 100 ad oggetto di ripristinare, o in tutto, o in parte, secondo la varietà delle circostanze, i benefizii, o opere pie.

22. Di dichiarare i sospesi legati di messe, doti, limosine, di cui sieno periti i fondi senza colpa dei beneficiati, possessori, o degli obbligati, che non sono d'altronde tenuti a supplire del proprio.

23. Di sospendere i legati medesimi, ancorchè i fondi di questi non sieno intieramente periti, se i luoghi pii, che sono obbligati all'adempimento, si trovino nella precisa necessità di vivere colle rendite di detti legati.

24. Di abilitare alla celebrazio-

ne della messa quei sacerdoti, che si trovino privi del titolo della santa ordinazione, purchè sieno di buona condotta.

25. Di perpetuare le cappellanie *ad nutum* amovibili, affinchè servano di titolo alla santa ordinazione.

26. Di prorogare con giusta causa il tempo ai beneficiati, per fare la professione della fede.

27. Nelle critiche circostanze, in cui potessero trovarsi le università, di dispensare i beneficiati dal prendere la laurea, la quale non potrebbero conseguire senza recarsi a studiare nelle università, e purchè d'altronde consti dalla perizia dei medesimi.

28. Di prorogare per giusta causa ai beneficiati il tempo ad entrare *in sacris*, o ricevere il presbiterato.

29. Di condonare ai beneficiati i frutti percepiti senza aver fatta la professione della fede, o preso il grado di dottore, o essere ascisi agli ordini sagri dentro il termine prescritto dal Tridentino, o dalle bolle apostoliche di provvista, o dalle costituzioni capitolari,

30. Di assolverli dalla caducità, in cui sarebbero incorsi per qualunque delle suddette mancanze.

31. Di dispensare i giovani dalla delazione triennale dell'abito clericale voluta dai concordati di Napoli, Sardegna, Piemonte, e Malta, affinchè possano ricevere la prima tonsura.

32. Di sanare le delazioni del suddetto abito fatte in buona fede senza il previo permesso dell'Ordinario, o il servizio prestato ad una chiesa non destinata dal medesimo Ordinario.

33. Dispensare nel difetto dell'età di anni 10 richiesta dal con-

cordato di Benedetto XIV con la corte di Napoli, perchè i giovani possano vestire l'abito ecclesiastico, non che dal difetto dell'età di anni 13 richiesta nei medesimi per essere iniziati alla prima tonsura.

34. Dispensare i giovani Maltesi dai requisiti voluti nel *moto proprio* di Pio VI, ed in ispecie dalla mancanza del beneficio, non che dall'intera tassa del patrimonio prescritta per i tonsurandi, e minoristi di scudi 40, e per i promovendi agli ordini sagri di scudi 80 maltesi, con la condizione, che non vi sia pericolo, che abbiano a mendicare con disonore dell'ordine,

35. La facoltà di spedire per le diocesi di Francia l'*extra tempora*, e le dispense di un anno di età pel sacerdozio.

36. La facoltà di accordare la licenza di celebrare la messa votiva della b. Vergine, e de'defonti pei sacerdoti, tanto privi di vista nell'occhio del canone, quanto ai ciechi affatto, ingiungendo l'assistenza di altro sacerdote, o almeno di un diacono; non che la messa di *Passione* a quei sacerdoti, che per incomodi di salute non possono celebrare le messe correnti col *Passio*.

37. Di assolvere dalle censure, e dispensare dalle irregolarità contratte per non aver fatto i depositi, o i rinvestimenti dentro il termine prescritto nei beneficiati di alienazioni di beni ecclesiastici, solite ad accordarsi con la comminazione delle pene stabilite *contra alienantes bona ecclesiae*, nel caso che non si adempiano i depositi, o rinvestimenti.

38. Di assolvere gl'incorsi nella scomunica del canone *Si quis suadente*, dopo congrua penitenza, e

dopo aver soddisfatto alla parte offesa, e quante volte questa non si opponga irragionevolmente.

39. Di accordare la conservazione del santissimo Sacramento negli oratori pubblici, richiedendolo il bisogno, e purchè possa ritenersi colla dovuta decenza, e senza pregiudizio de' diritti parrocchiali, ferma restando la spedizione del breve, e con la facoltà di derogare al breve, se si richiegga dal vescovo.

40. Di poter rimettere alla piena congregazione i memoriali con rescritto *a monsignor segretario che ne parli*, qualora dopo inteso il vescovo, si creda che meriti discussione, o per la gravezza dell'articolo, o per la giusta opposizione della parte contraria al ricorrente.

41. La facoltà in genere di tutte le piccole deroghe di volontà dei testatori, qualora vi concorre una legittima causa.

42. La facoltà di accordare piccole deroghe di statuti di capitoli, o confraternite, concorrendovi un legittimo motivo.

43. La facoltà di commutare le doti di maritaggio in favore di monacande, purchè non vi sia la proibizione del testatore.

44. Di prorogare, col consenso de'collatori, alle zitelle il termine a prendere stato, non ostante il lasso del tempo prescritto nelle loro doti, e ciò estensivamente nel caso, in cui si chiegga la grazia dopo trascorso il termine suddetto.

45. Di approvare le cessioni delle doti che si fanno dalle zitelle reciprocamente con la clausola *arbitrio episcopi accedente consensu Collatorum, et dummodo dotes pro monacandis destinatae non inser-*

viant pro puellis, quae in saeculo nubunt.

46. Di dispensare le zitelle da qualche requisito, che loro mancasse, necessario a conseguire le doti, col consenso de'collatori, e salva rimanendo la prelazione a favore di quelle zitelle, che avessero tutti i requisiti.

47. Di abilitare a sposarsi quelle zitelle aventi partito pronto, senza perdere il diritto della dote, le quali quantunque abbiano i requisiti necessari non possono conseguirla, o per particolari circostanze de' luoghi pii, o delle amministrazioni di tali legati.

48. Di concedere, per causa canonica agli Ordinari l'indulto provvisorio di assenza dalla residenza, anche per lo spazio di un mese, qualora, o per le ferie, o per le altre particolari circostanze, non potesse farsene prima la relazione al sommo Pontefice.

49. Di concedere ai parrochi, che si recano in Roma, un discreto e provvisorio indulto di assenza, finchè sia giunta la informazione del vescovo, quante volte la causa dell'assenza sia legittima, ed esibiscano il regolare discesso.

50. Di accordare, per cagione di malattia, licenza ai coadiutori per una discreta assenza dal coro, e dalla residenza.

51. La facoltà al segretario di potere all'occorrenza, leggere gli antichi processi compilati con segreto di s. officio, e di poterli far leggere ad un'altra persona di sua fiducia, restando però lo stesso segretario, e la persona da lui scelta rigorosamente obbligati all'osservanza del suddetto segreto.

52. La facoltà di ridurre pel regno di Francia l'applicazione del-

Le messe *pro populo* nelle messe soppresse da Pio VII, in sequela del concordato del 1801, e di assolvere i parrochi dalle passate omissioni.

Nel secondo volume della *Pratica della corte romana*, capo IX, *Della congregazione del concilio*, si portano utili nozioni sulla medesima. Si nota che i Cardinali, i quali la compougono, sono chiamati; *patres sacri concilii Tridentini interpretes*: si dice della remissione, che monsignor segretario fa ai memoriali *pro informatione* all'Ordinario di quella diocesi cui appartiene l'affare, e tornata questa, porta egli medesimo l'affare alla congregazione, ove si decide dai Cardinali, che hanno il voto decisivo per le materie le quali discutono, mentre il segretario ha il voto consultivo: che negli affari contenziosi la parte opponente scrive in un libro esistente nella segreteria la protesta *Nihil transeat*, contro il supplicante di alcuna cosa, il quale allora cita la parte opponente avanti monsignor segretario per la concordazione del dubbio, e destinazione della congregazione: che proposta e risolta la causa in piena congregazione, può il segretario concedere al soccombente la nuova udienza, quando però la risoluzione sia unica, e non sia stata presa a pieni voti. Se poi vi è l'*amplius*, allora il solo Cardinale prefetto può accordare, *citata parte*, la nuova udienza.

Il disbrigo di tutti gli affari, che appartengono alla medesima congregazione, o si spediscono per lettera, o per decreto, secondo le circostanze, si eseguisce senza spese di sorte alcuna, in forza del breve *Sacrosanctam Synodum* de' 27 novembre 1775 di Papa Pio VI.

Resta unita alla congregazione del concilio altra congregazione sullo stato, erezione e governo de' seminari, e componesi del Cardinal prefetto, di alcuni Cardinali, e di monsignor segretario. È pure annessa alla congregazione del concilio la *congregazione sopra la residenza de' vescovi (Vedi)*, della quale è prefetto lo stesso sommo Pontefice, e per lui ne esercita le veci il Cardinal vicario, il quale unitamente al segretario ne forma i decreti. Molti affari, che ora tratta la congregazione degli affari ecclesiastici straordinari, prima venivano disbrigati dalla congregazione del concilio. A questa spetta la cognizione de' sussidi da distribuirsi agli eredi Giustiniani di Scio, Genova, ed altri luoghi. L'eredità e prelatura Caraffa, e sua dipendenza, si amministrano dal segretario della congregazione, e da quello della congregazione di propaganda. Finalmente il collegio Lucarini, nella città di Trevi, diocesi di Spoleto, dipende dalla direzione del Cardinal prefetto del concilio. *V. TREVI*. Sulla congregazione sono a vedersi il Cohellio *Notitia Cardinalatus* p. 55, *Congregatio VI Super executione, et interpretatione sacri concilii Tridentini*; ed il Lunadoro, *Relazione della corte di Roma*, vol. II cap. X. Il ch. monsignor Gio. Fortunato Zamboni ai nostri giorni ci ha dato la dottissima, ed importante opera *Collectio declarationum s. congregationis Card. sac. Concil. interpretum*, divisa in otto volumi.

Elenco di alcuni Cardinali prefetti della sagra congregazione del Concilio,

Giovanni Moroni, milanese, Cardinale di Paolo III, fatto per pri-

mo prefetto da Pio IV, morì nel 1580 decano del sagro Collegio.

Francesco Aleciati, milanese, Cardinale di Pio IV, morto nel 1580. *V.* il Zamboni nella sua utilissima opera: *Collectio decretorum S. C. Concilii*, tom. I, pag. 83.

Antonio Caraffa, napoletano, Cardinale di s. Pio V: morì nel 1591. Sisto V lo aveva fatto prefetto nel 1587, nel qual anno colla bolla *Immensa* estese le facoltà della congregazione.

Tolomeo Galli di Como, Cardinale di Pio IV, morì nel 1607.

Paolo Emilio Zacchia, genovese, fatto Cardinale da Clemente VIII, morì nel 1605.

Roberto Ubaldini, fiorentino, Cardinale di Paolo V, morì nel 1635.

Bonifazio Bevilacqua, ferrarese, Cardinale di Clemente VIII, nel 1626 era prefetto: morì nel 1627.

Francesco Cennini di Salamandri sanese, Cardinale di Paolo V, morì nel 1645.

Fabrizio Verospi, romano, Cardinale di Urbano VIII, morì nel 1639.

Giambattista Pamphily, romano, Cardinale di Urbano VIII, al quale successe nel pontificato col nome d'Innocenzo X nel 1644.

Giulio Sacchetti, fiorentino, ma nato in Roma, fatto Cardinale da Urbano VIII, cessò di vivere nel 1663: nel 1660 era prefetto.

Paluzzo degli Albertoni Alieri, Cardinale di Alessandro VII, prefetto nel 1657; morì nel 1698.

Angelo Celsi, romano, Cardinale di Alessandro VII, prefetto nel 1669, morì nel 1671.

Pier Luigi Caraffa, napoletano,

Cardinale d'Innocenzo X, cessò di vivere nel 1655.

Vincenzo Maria Orsini, Cardinale di Clemente X, prefetto nel 1674, fu eletto Papa nel 1724, col nome di Benedetto XIII.

Flavio Chigi, sanese, nipote, e Cardinale di Alessandro VII, morì nel 1698.

Francesco Paolucci, forlivese, dopo essere stato trenta anni segretario del concilio, e dell'immunità, da Alessandro VII fu creato Cardinale, e fatto ancora prefetto della congregazione: morì nel 1661.

Federico Baldeschi Colonna, Cardinale di Clemente X, prefetto nel 1676, morì nel 1691.

Giuseppe Sacripanti di Narni, riformatore de' tribunali di Roma, per comando d'Innocenzo XII, che il fece Cardinale: morì nel 1717: dopo essere stato prefetto sino al 1700.

Bernardino Panciatici, fiorentino, Cardinale di Alessandro VIII, e fatto da Clemente XI prefetto nel 1701, per aver ricusato la carica di segretario di stato: morì nel 1718.

Pietro Marcello Corradini, di Cori, nato in Sezze, fatto Cardinale da Clemente XI, e da questo nel 1718 nominato prefetto, carica che rinunziò nel 1721, quando Innocenzo XIII lo dichiarò pro-datarario: morì nel 1743.

Curzio Origo, romano, Cardinale di Clemente XI, fatto prefetto da Innocenzo XIII, morì nel 1737.

Antonio Saverio Gentili, romano, fatto segretario del concilio nel 1728 da Benedetto XIII, nel 1731 da Clemente XII fu creato

- Cardinale e prefetto: morì nel 1753.
- Mario Millini*, romano, fatto Cardinale e prefetto da Benedetto XIV, morì nel 1756.
- Giangiaco Millo*, piemontese, Cardinale e prefetto per volere di Benedetto XIV, morì nel 1757.
- Clemente Argenvilliers*, nato in Roma, fatto prima Cardinale, e poi prefetto da Benedetto XIV, morì nel 1758.
- Ferdinando Maria de Rossi*, Cardinale di Clemente XIII, morì nel 1775.
- Carlo Vittorio Amadeo delle Lanze*, piemontese, Cardinale di Benedetto XIV, fatto prefetto da Pio VI, morì nel 1784.
- Guglielmo Pallotta*, maceratese, fatto Cardinale, e in seguito prefetto da Pio VI, terminò i suoi giorni nel 1795.
- Tommaso Antici* di Recanati, creato Cardinale da Pio VI, e nel 1791 fatto prefetto.
- Filippo Carandini*, modenese, segretario del concilio, Cardinale di Pio VI, e fatto da lui prefetto, morì nel 1810.
- Giulio Gabrielli*, romano, Cardinale di Pio VII, e prefetto, morì nel 1822.
- Emmanuele de Gregorio*, napoletano, segretario del concilio, fatto Cardinale, e poi prefetto da Pio VII; morì nel 1839.
- Vincenzo Macchi*, di Capo di Monte, diocesi di Montefiascone, fu fatto Cardinale da Leone XII, quindi nel 1834 prefetto dal Papa che regna. Inviato poscia a Bologna qual commissario delle quattro legazioni, e poi legato di Bologna, in detto tempo fecero da pro-prefetto prima il Cardinal

Agostino Rivarola, poi il Cardinal Polidori.

Paolo Polidori, di Loreto, nato in Jesi, fu fatto dal regnante Gregorio XVI segretario della congregazione, indi Cardinale, poi pro-prefetto, e nel 1841 prefetto della medesima.

Congregazione Concistoriale.

Il sommo Pontefice Sisto V istituì questa congregazione colla bolla *Immensa Aeterni Dei*, col titolo di congregazione per l'erezione delle chiese, e provvisioni concistoriali. Il Cardinal de Luca chiama questa congregazione una specie di assessore, o consultore del concistoro, perchè in essa si esaminavano, e si preparavano i più gravi negozi concistoriali, i quali non si proponevano nè si concludevano nel concistoro, se prima non precedeva il suo voto. Le materie, che le appartengono, sono le nuove erezioni delle chiese metropolitane, o cattedrali, ovvero le loro divisioni, smembrazioni, unioni e soppressioni: l'esame delle istanze de' vescovi, che bramano rassegnare le loro chiese, ed essere perciò assoluti dal vincolo, che ad esse li legava: l'esame delle elezioni dei capitoli, e la conferma, od esclusione de'soggetti da loro eletti alle dignità metropolitane, vescovili, e monasteriali: l'esame delle coadiutorie, delle presentazioni o nomine di principi sovrani e delle repubbliche: la deputazione dei suffraganei per esercitare i pontificali, la concessione del diritto di godere il pallio, la ritenzione delle dignità e de'benefici maggiori incompatibili col vescovato, o con altra prelatura, la separazione della mensa abbaziale dal-

la conventuale, la secolarizzazione delle chiese cattedrali o metropolitane, o collegiate e de' loro capitoli, la dispensa dell'inabilità al vescovato, ed altri somiglianti materie riguardanti il *Concistoro* (*Vedi*). A quell'articolo parlando al § III de' *Ministri del concistoro*, e poscia di monsignore uditore del Papa, e delle sue attribuzioni, si dice in gran parte di quelle del prelado segretario della concistoriale, che tuttora egli esercita.

Osserva il Lunadoro, *Relaz. della corte di Roma* vol. II. p. 54, *della congregazione concistoriale*, che Sisto V istituì questa congregazione per esaminare, discutere ed obbiettare sulle cose, giacchè non conveniva alla maestà del concistoro il disputare, e il fare contraddittori, e perciò era meglio, che gli affari fossero prima esaminati e definiti, riserbandosi al concistoro la pubblicazione loro. Prima la congregazione si costituiva di un numero di Cardinali ad arbitrio del Papa, e da un segretario, il quale talvolta era un semplice togato, cui era concesso l'uso del mantellone, per cui veniva posto nel novero dei camerieri segreti del Pontefice, secondo la costituzione di Urbano VIII, data 18 kal. januarii 1625. Facevano eziandio parte della congregazione un numero competente di prelati, e qualche dotto religioso profondo. nella teologia, egualmente secondo il beneplacito dei Papi. Per lo più n'era prefetto il Cardinal decano *pro-tempore* del sacro Collegio, in casa del quale, e nel palazzo apostolico soleva adunarsi, cioè soltanto quando il bisogno lo richiedesse. Nel secolo decorso fu prefetto della concistoriale il Cardinal Gio: Francesco Albani,

Sono però molti anni che la prefettura è ritenuta dallo stesso Pontefice, nè più vi sono i prelati, e i religiosi consultori, ed il segretario è sempre un prelado distinto, che elegge il Papa, e che i Cardinali dichiarano segretario del sacro Collegio, per lo che nella sede vacante fa le veci del segretario di stato, ed entra con essi in *Conclave* (*Vedi*). Prima il *segretario del sacro Collegio* (*Vedi*), era il *chierico nazionale* (*Vedi*) per l'Italia.

Al presente la congregazione si compone del Papa prefetto, di dodici Cardinali, del prelado segretario della concistoriale, e del sacro Collegio, e del sostituto, che anticamente si chiamava *sollecciatore* del sacro Collegio, ed ora appunto *sostituto* di esso; qualifica che da ultimo ha ricevuto. Evvi ancora il computista del sacro Collegio. Il detto sostituto ed alcuni uffiziali appartenenti alla segreteria del sacro Collegio, ordinariamente si prestano anco per la segreteria della concistoriale. Aggiungiamo, col citato de Luca, che la congregazione ha figura di tribunale contenzioso, perchè talora si fa la formale compilazione de' processi sulla giustificazione delle cause per le soppressioni, o divisioni delle chiese, sulla loro unione, e qualità, che richieggonsi nelle nuove erezioni ec. *V.* il Cardinal De Luca, *Il Cardinal pratico* ec. cap. XXX, *Della congregazione concistoriale*; e Jacopo Cohellio, *Notitia Cardinalatus*, p. 56, *Congregatio VII Pro erectione ecclesiarum, et provisionibus concistorialibus*. Delle congregazioni istituite da Innocenzo XI, e da Benedetto XIV, sulla elezione dei vescovi, di cui era segretario monsignor uditore del Papa, si tratta

all'articolo *congregazioni sopra la elezione de' vescovi (Vedi)*.

Congregazione della sagra Consulta.

La primaria sua origine rimonta al Pontefice Paolo IV *Caraffa*, il quale verso il fine del suo pontificato essendosi illuminato dell'abuso di autorità, e d'influenza esercitata dai propri parenti, gli esiliò da Roma nel modo che si disse all'articolo *Caraffa (Vedi)*, in uno al Cardinal nipote Carlo Caraffa, ch'era soprintendente di tutti gli affari dello stato ecclesiastico; il perchè mancando tal primo ministro, Paolo IV deputò quattro Cardinali alla soprintendenza dello stesso stato ecclesiastico. In seguito Sisto V, nel 1587, colla bolla *Immensa* diede forma di congregazione a tale unione di Cardinali, ch'erano presieduti dal Cardinal primo ministro, e la denominò *Congregazione sopra le consultazioni dello stato ecclesiastico*, la compose di cinque Cardinali, e le diede l'incarico di ascoltare, e spedire i consulti, i dubbi, e le querele spettanti a cause civili, criminali, e miste del foro secolare di tutto lo stato pontificio. Coll'autorità pertanto del Cardinal De Luca, *Il Cardinale pratico* c. XXXII, dove parla *della congregazione della consulta*, diremo delle sue antiche attribuzioni, e da ultimo parleremo di quelle attuali a lei attribuite dalle ultime legislazioni.

Il Cardinal De Luca loda sommaramente l'istituzione di questa congregazione, e dice che potrebbe servire di norma ed esempio a tutti i principi come riguardante piuttosto il principato secolare, che l'ec-

clesiastico del Papa; ed il Lunadoro, *Relaz. della corte di Roma* vol. II cap. XVI, parlando *Della congregazione della sagra consulta, del segretario e di altri soggetti di questo tribunale*, dice essere essa tanto considerabile, e rilevante quanto desiderabile, ed importante si è la quiete, la prosperità ed il pacifico governmento de' sudditi pontifici: cose tutte procurate da questo tribunale degno dell'alta mente di Sisto V. Sino dal principio venne composto, oltre che dai Cardinali, e dal segretario di stato prefetto, da un competente numero di prelati, uno de' quali è il segretario, carica rispettabile, che fruiua di emolumenti, mentre gli altri prelati, e i Cardinali uon ne godevano. Tuttavolta leggo nel Lunadoro a pag. 55 dell'edizione del 1646, che i prelati della consulta avevano la parte di pane e vino dal palazzo apostolico, e mille scudi di regalia all'anno per cadauno, e il segretario ne aveva due mila. Tra i prelati distribuivansi le provincie, o presidati, o governi col nome di ponzene, per cui chiamaronsi *Ponenti di consulta*, acciocchè ognuno si occupasse, e riferisse i negozi della sua ponzena, non convenendo che i Cardinali frequentemente, e quando non sieno cause gravi ecclesiastiche, come per esempio contro i vescovi ed altri prelati o simili, si occu passero nell'esaminare i processi, locchè non era loro permesso dalle rispettive molteplici occupazioni. Nella medesima congregazione, sino dall'origine, intervenne il procuratore fiscale di Roma, interpellandosi in alcuni casi dubbi l'avvocato fiscale. Il Lunadoro, loc. cit. pag. 120 e seg., nel riportare il novero degli

otto ponenti di consulta, di ognuno describe le provincie, e i governi loro assègnati. Dal medesimo Lunadoro si conosce, che la congregazione si teneva due volte la settimana nelle stanze del Cardinal nipote suo capo, il martedì, e il venerdì mattina. Di poi si adunò nel palazzo apostolico senza eccezzuazione che del solo venerdì santo, e del secondo martedì di carnevale, perchè talvolta gli affari potevano aver bisogno di pronto rimedio. A tal effetto anco in tempo di sede vacante, quando tutte le congregazioni, e i tribunali collegiali non possono agire, le congregazioni dei prelati di consulta continuavansi a celebrare. Quando occorreva qualche affare importante, come le risoluzioni dei ponenti, monsignor segretario ne faceva la relazione ai tre Cardinali capi d'ordine dentro in conclave, i quali sottoscrivevano le lettere, e gli ordini, che in loro nome si emanavano.

Gli affari principali, e più frequenti che si trattavano dalla sagra consulta, erano sopra le cause criminali di tutto lo stato ecclesiastico, eccezzuato Roma, Avignone, Benevento, Spoleto, e Fermo co'luoghi ad essi soggetti. Nel pontificato di Clemente XIII, essendo stato soppresso il governo e la congregazione per lo stato di Fermo, colla costituzione *Cum eae*, ne fu attribuita la giurisdizione, ed affidato il governmento, come gli altri luoghi dello stato pontificio, parte alla congregazione del buon governo, parte a questa della consulta. Nelle provincie poi che avevano il Cardinal legato, la sagra consulta procedeva in qualche caso particolare, e co' debiti riguardi.

Era la consulta un tribunale anco pei ricorsi dei vassalli contro i baroni dei feudi, e loro ministri, reprimendone gli arbitrii, e l'estorsioni. Giudicava sui sindacati dei governatori; rivedeva i processi di condanna di morte e di altre pene inflitte dai governatori, meno quelli autorizzati con breve apostolico a non soggiacere a tal revisione, che secondo i casi diminuiva le condanne. Si ricorreva pure alla congregazione di consulta per moderare i monitori, e l'inquisizione secondo i casi; anticamente ingerivasi anco sulla pubblica istruzione, sul governo delle immunità, eccezzuato l'economico spettante al buon governo, cioè sul politico, nell'elezione de'magistrati, nella formazione dei consigli, nelle questioni di precedenza, in sostanza ella aveva ingerenza in ciò che spettava alla conservazione della pubblica quiete, ed alle volte interponeva i decreti per l'ammissione tra i nobili o i cittadini di quegl'individui, che avevano i requisiti a ciò richiesti dagli statuti dei luoghi, senza i quali gli escludeva. Così provvedeva alle questioni tra' confinanti, perchè la congregazione de'confini si adunava di rado, vegliava alla salute pubblica delle provincie, coll'impedire la propagazione de'morbi contagiosi, ed esercitava altre incumbenze.

Clemente XII, sulla piazza del Quirinale, fece edificare il magnifico palazzo, che prese il nome di palazzo della consulta, perchè vi furono collocati il prelo segretario, il sotto segretario e gli uffizi di questa congregazione. Sebbene il Cardinal segretario di stato *pro tempore* sia stato il prefetto della congregazione della consulta,

e dal 1833 in poi per disposizione del Papa che regna, lo sia il segretario per gli affari di stato interni, pure abbiamo degli esempi, che alcuni prefetti di essa congregazione non furono segretari di stato, cioè i Cardinali Domenico Pirelli genovese, fatto prefetto nel 1590, Mariano Pierbenedetti di Camerino, fatto prefetto da Leone XI nel 1605 appena creato Papa, e Bonifacio Bevilacqua di Ferrara, che morì nel 1626. V. SEGRETARIO DI STATO, ed il Cohellio, *Not. Cardinalatus, congregatio XIII pro consultationibus negotiorum status ecclesiastici, sacra consulta nuncupata*. Avanti di parlare dell'odierno stato della congregazione e tribunale, e di accennare le nuove sue attribuzioni, colla *Pratica della curia Romana*, vol. II, capo XXII, *del tribunale della consulta*, aggiungeremo qualche altra analoga nozione, per meglio dichiarare in parte quanto più sopra si è detto.

Questo tribunale, prima delle legazioni di Pio VII, Leone XII, e Gregorio XVI regnante, giudicava tutte le cause di delitti meramente laici, o di misto foro, commessi però dai laici in tutti i luoghi soggetti alla sua giurisdizione, la quale o mediatamente, o immediatamente si estendeva a tutto lo stato ecclesiastico. Nelle legazioni però giudicava solo in grado di ricorso. Giudicava anche nelle cause civili appartenenti alle materie giurisdizionali presiedendo, come pur si disse, agli affari di sanità. Il segretario regolava quasi da sè, e con dipendenza del prefetto, gli affari della consulta che riguardavano le deputazioni de' governatori e dei bargelli: e spediva le lettere in nome della sacra consulta, emetten-

do 'il voto in piena consulta. Accadeva alle volte, che si proponeva in sacra consulta qualche supplica, la quale toccava l'interesse civile del terzo; ed allora, per non pregiudicare alle ragioni altrui, la sacra consulta soleva rescrivere: *Insistet citata parte*. In seguito di questo rescritto si citava la parte avanti il ponente di quella provincia, alla quale apparteneva l'affare colla citazione: *Ad videndum destinari consultam pro propositione causae, de qua agitur*, e questa citazione bastava per avvisare la parte, che la sacra consulta voleva che fosse intesa anch'essa in causa: e fatte quindi le scritture, e distribuite ai ponenti, si giudicava poi l'affare, o in quella consulta, che aveva destinata monsignor ponente, col decreto che faceva alla detta citazione, ovvero in altra che fosse più comoda al tribunale. I giudicati poi della consulta si facevano eseguire da monsignor governatore di Roma.

Ma per le nominate providenze di Pio VII, Leone XII, e Gregorio XVI, la congregazione e tribunale della sacra consulta ebbe de' notabili cambiamenti nelle sue prerogative, e giurisdizioni, le quali prima colla segretaria di stato, e poi nell'anno 1833 compenetraronsi nella segretaria di stato per gli affari di stato interni: per cui ora la sacra consulta fra le sue competenze ha la giurisdizione in grado di appello, o di revisione, delle cause criminali decise dai tribunali al di quà dell'Appennino, ed è il tribunale esclusivo per le cause di lesa maestà, e per quelle di tagli arbitrari, e diradamenti di selve, come si vedrà dai seguenti cenni. Essa con particolari ministri provvede principal-

mente alle disposizioni sanitarie per garantire la pubblica incolumità tanto dagl'interni quanto dagli esterni pericoli. *V. CONGREGAZIONE SPECIALE SANITARIA.*

E primieramente, colla costituzione *super restauratione regiminis Pontificii, tertio kalendas novembris* 1800, Pio VII nel riformare i tribunali, conservò alla sagra consulta le sue attribuzioni, e le concesse privatamente la cognizione delle cause criminali in grado di appello, o di ricorso dalle curie baronali; le cause contenziose di nobiltà furono delegate alla sagra rota. Obbligò ogni ponente di consulta a formarsi uno studio di persone abili, le quali sarebbero poi preferite nel conseguimento dei governi dello stato, ed a tal effetto venne aumentato l'onorario de' ponenti, del segretario, e del tribunale. I governatorati di patente, che prima conferiva il prelado segretario, sarebbero eletti dal pieno tribunale. Qui però noteremo, che lo stesso Pio VII reintegrò il prelado segretario della prerogativa di eleggere i governatori dipendentemente però, e con intelligenza del Cardinal segretario di stato prefetto della consulta. Le cause dovranno proporsi col ristretto a stampa, distribuito precedentemente ai prelati sulla relazione verbale. Ciascun governatore dovrà mandare alla sagra consulta la relazione delle visite carcerarie, senza mentovare altre provvidenze. Dipoi Leone XII, col moto proprio de' 21 dicembre 1827, stabilì due tribunali di appello: a quello di Bologna assegnò le legazioni, ed a quello pel rimanente dello stato la sagra consulta.

Da ultimo il regnante Gregorio XVI, col regolamento organico pei

tribunali pubblicato a' 5 novembre 1831, dichiarò che il tribunale della consulta, per quello che riguarda il ramo criminale, si componesse: del Cardinale prefetto, dei prelati ponenti, e di un prelado segretario diviso in due turni, che vengono presieduti, l'uno dal ponente più anziano in ragione di nomina col titolo di decano, e l'altro dal segretario. Ciascuno de' detti turni dovrà conoscere, e giudicare, come tribunale di appello, tutte le cause giudicate dai tribunali di Roma, compreso quello del prefetto dei sagri palazzi apostolici, e dai tribunali delle provincie, o delegazioni di Perugia, di Spoleto, di Rieti, di Viterbo, di Orvieto, di Civitavecchia, di Frosinone, di Benevento con sentenze, che condannano alla pena capitale, e così dovrà giudicare le cause giudicate dalle congregazioni particolari dei baroni, che mantengono ancora la giurisdizione feudale. Inoltre dovrà conoscere, e giudicare come tribunale di revisione, e come tribunale supremo, siccome distesamente si legge al titolo II, che ne qualifica le cause, e la giurisdizione. Il titolo X gli concede la privata giurisdizione nelle cause di lesa maestà, e stabilisce le norme di procedura. Con l'editto poi de' 20 luglio 1834 venne dichiarato, che la segretaria della consulta continuerebbe a prestare i suoi servigi alla congregazione di sanità, colla spedizione degli ordini, delle risoluzioni, e provvidenze della medesima, co' metodi, e sistemi in uso.

Al presente la sagra congregazione di consulta si compone del Cardinal prefetto, ch'è sempre il segretario pegli affari di stato interni, di altri tredici Cardinali, di

undici prelati ponenti, compreso il decano, di monsignor segretario, del sotto segretario, e di altri ministri. Il segretario ha l'udienza dal Papa ogni martedì sera; in caso d'impotenza o di assenza, vi si reca monsignor decano.

La carica di segretario di consulta dai Pontefici si suole conferire ad alcun primario prelado della santa Sede, giacchè da essa viene promossi ad altra distinta carica, che porta l'esaltazione al cardinalato, ovvero da questa stessa può esservi direttamente elevato. Così avvenne ai monsignori Rignanti, Bottini, e Pandolfi, come anche a monsignor Olgiati, il quale fu avvertito pel cardinalato, ma fu colto dalla morte prima che venisse dichiarato in concistoro. Il Papa che regna gli diede in successore monsignor Isola, che ebbe però a rinunciare per la sua avanzata età.

Congregazione sopra la correzione de'libri della Chiesa orientale.

Il re di Spagna e di Sicilia, Filippo IV, nel pontificato di Urbano VIII, esposè nell'anno 1631 alla santa Sede, che i greci uniti, i quali abitavano nei suoi domini, massime di Sicilia, eransi lagnati, perchè dagli scismatici si era stampato un Eucologio pieno di errori, e pregò che si cercasse di porre rimedio ai danni, ed alle conseguenze, le quali ne avrebbero potuto derivare. Di questo fatto dal Cardinal Barberini, nipote del Papa, si fece relazione in un'adunanza generale de' membri componenti la congregazione di propaganda *fide*, e venne decretata dai Cardinali la correzione dell'Eucologio. Quindi, considerata la gra-

vità e l'importanza dell'affare, si giudicò necessario di deputare per tale oggetto una congregazione particolare composta del nominato Cardinal Barberini, e dei Cardinali di Cremona, e Brancacci, ai quali si aggiunsero i prelati e i teologi in quel tempo per scienza, e per dottrina più illustri. Urbano VIII approvò colla sua autorità questa novella congregazione, di cui una qualche traccia avea già lasciata Clemente VIII, ed appositamente chiamò in Roma uomini per ecclesiastica erudizione dottissimi, tra i quali il p. Dionisio Petavio (che per ragione di salute non potè accingersi al viaggio), ed il p. Giovanni Morino, prete dell'oratorio di Francia, il quale, dice Benedetto XIV, *pluribus sessionibus interfuit, in quibus multa scitu digna protulit, ad rem recte instituendam opportuna.*

Dapprima questa congregazione si chiamò *Congregatio particularis super correctione Euchologii Græcorum*, poi *Congregazione deputata alla correzione dei libri della Chiesa orientale*. Sebbene questa sagra congregazione, dal 1636 al 1645, avesse tenuto ottantadue adunanze, nondimeno la grande opera della correzione dell'Eucologio non era ancor compiuta per modo da potersi dare alla luce. Per varie circostanze il lavoro principiato restò sospeso fino al pontificato di Clemente XI, il quale ristabilì negli ultimi anni del suo pontificato la congregazione della correzione de' libri orientali, come quello che nella lingua greca si era perfezionato, sino dall'età di tredici anni, e di diciassette avea tradotto in latino una parte del Menologio de' greci, per non nominare

altre importanti opere dal greco idioma in quello del Lazio da lui tradotte. Tuttavolta, essendosi proceduto con lentezza per ciò che riguarda l'Eucologio, ed essendo morti i Cardinali e i teologi componenti la medesima congregazione, Benedetto XIV ne' primordi del suo celebre pontificato, volle di nuovo ristabilirla deputandovi cinque Cardinali, dei quali uno ne fosse il prefetto, non che cinque consultori, ed un prelato segretario, distinto da quello della sagra congregazione di propaganda *fide*. Ne fu anzi dichiarato segretario monsignor Nicola Antonelli, poi amplissimo Cardinale di s. Chiesa. Benedetto XIV, nella sua enciclica che comincia colle parole *Ex quo primum*, inviata sotto il dì primo marzo 1756 ai vescovi ed ecclesiastici di greco rito, dà piena contezza dell'origine delle correzioni de' libri della Chiesa orientale, facendo pubblicare l'Eucologio greco corretto per le stampe della congregazione di propaganda *fide*. V. Novaes, *Elementi della storia de' sommi Pontefici*, tomo XIV p. 230, e 231, nonché l'articolo GRECI.

Dai *Diari di Roma* del secolo decorso si rileva, che nel 1722 era prefetto della congregazione il Cardinal Pico, e n'erano membri i Cardinali prefetti *pro tempore* della congregazione di propaganda *fide*, come lo sono tuttora, e pochi altri Cardinali, fra' quali Ganganelli, che nel 1769 divenne Clemente XIV, Fantuzzi, Vitaliano, Borromei, ed il dottissimo Gerdil, oltre Stoppani, ed altri.

Stabilita la congregazione per la correzione, e revisione de' libri orientali nell'anzidetta forma, si è conservata fino al presente nello

stesso modo. Per opera della medesima non solo si venne alla perfetta emendazione del suddetto Eucologio, ma ben anche sono stati corretti i libri liturgici di alcune nazioni orientali. Anzi nell'odierno pontificato è stato da essa esaminato il sinodo celebrato dai *Greci Melchiti (Vedi)*, in Siria presso Bayrut nel monistero di Careafe sotto Pio VII nell'anno 1806, sinodo, che fu condannato dal regnante Gregorio XVI con apostolico breve, pubblicato a' 16 settembre 1835, il quale incomincia colle parole, *Melchitarum Catholicorum Synodus Antiochena nuncupata* etc., e si legge nel tom. V, p. 125, e seg. *Bull. Pont. S. C. de Prop. fide*, Romae 1841. Attualmente la congregazione si compone, oltre che del prefetto, di cinque Cardinali, e di cinque consultori, essendo la segretaria nel collegio Urbano.

Elenco di alcuni Cardinali Prefetti.

Ludovico Pico de' Principi della Mirandola, fatto Cardinale nel 1712 da Clemente XI, e prefetto nel 1722 da Innocenzo XIII: morì nel 1743.

D. Fortunato Tamburini di Modena, cassinese, fatto Cardinale da Benedetto XIV, che nel 1743 lo fece prefetto: morì nel 1761.

Nicòlo Antonelli di Sinaglia, Cardinale di Clemente XIII, e da lui nel 1761 dichiarato prefetto della congregazione di cui era stato segretario: terminò i suoi giorni nel 1767.

Gio. Carlo Boschi di Faenza, Cardinale di Clemente XIII, che nel

1769 lo nominò prefetto: morì nel 1788.

Leonardo Antonelli di Sinigaglia, Cardinale di Pio VI, e da lui nel 1796 fatto prefetto: morì decano del sacro Collegio nel 1811. Sotto di lui ne fu segretario il celebre p. Fontana barnabita, che dal detto Papa venne creato Cardinale.

Lorenzo Litta, milanese, Cardinale di Pio VII, e quindi dal medesimo fatto prefetto: morì nel 1820.

Bartolommeo Pacca di Benevento, fatto Cardinale da Pio VII, e prefetto da Leone XII nel 1826, ed al presente decano del sacro Collegio.

Congregazione della disciplina regolare.

Questa importantissima congregazione riconosce l'origine da Innocenzo X, la conferma da Clemente IX, e la perfezione da Innocenzo XII, che si riguarda qual primario fondatore. Il Cardinal De Luca nel suo *Cardinal pratico*, cap. XXXV discorrendo *Della congregazione sopra lo stato de' regolari*, dice che fu istituita da Innocenzo X, e che componesi di alcuni Cardinali, con un prelato per segretario con voto; e che sebbene la congregazione fosse istituita per la soppressione di alcuni conventi e monisteri d'Italia, tuttavolta proseguì ad esistere per la reintegrazione di que' monisteri, che le calde istanze de' popoli bramarono ristabiliti, occupandosi la congregazione anco di analoghi affari forensi, come delle licenze del vestire negli Ordini religiosi, se per alcuna causa fosse stata loro sospesa,

o ristretta, la facoltà. Dice ancora il De-Luca, che solendo essere il segretario della disciplina, anche segretario della *Congregazione della visita apostolica*, nacque una certa unione tra le due congregazioni, che talvolta si fecero ambedue in un medesimo giorno, e sessione.

Perchè si conosca la primaria origine della congregazione della disciplina, è a sapersi che, nel dicembre 1649, Innocenzo X pubblicò un decreto, nel quale ordinava una esatta nota di tutti i conventi e monisteri d'Italia, delle loro rendite e del numero de' religiosi, che vi dimoravano, vietando frattanto di concedere l'abito a' nuovi religiosi. Quindi nel 1652, a' 15 ottobre, pubblicò la costituzione *157 Instaurandae*, che si legge nel *Bull. Rom.* tom. VI, par. 3, pag. 233, colla quale comandò rigorosamente, che nella stessa Italia si sopprimesero tutti i monisteri e conventi, ne' quali pel ristretto numero di religiosi non si potesse osservare la regolare disciplina, secondo gli statuti di ciascun Ordine, cioè che fossero soppressi i conventi, ed i monisteri, i quali non potevano sustentare sei religiosi, e che fossero assoggettati sotto certe discipline agli Ordinari quelli, ove non potevano almeno mantenersi dodici religiosi, secondo altra costituzione di Urbano VIII. Indi nello stesso tempo Innocenzo X diede facoltà ai rispettivi vescovi di convertire a loro arbitrio le rendite de' monisteri, e conventi soppressi, in altri sagri e pii usi; ed appunto colla costituzione *Instaurandae*, Innocenzo X eresse la congregazione, che poscia Clemente IX confermò agli 11 aprile 1668, colla costituzione *Injuncti*. V. il decreto d'Innocenzo

X *ut in parvis*, do' 10 febbraio 1654. Assunto al triregno il zelante Innocenzo XII, penetrato dall'impegno sulla disciplina de' regolari del concilio Tridentino, vedendo come i canoni disciplinari formati in esso non sarebbero stati durevoli col decorrere de' secoli, ordinò che sospesi i noviziati, si surrogasse una congregazione speciale a quella d'Innocenzo X sullo stato de' regolari, componendola di Cardinali, prelati, d'insigni teologi, e di un segretario prelato, cioè Carlo Agostino Fabroni, che poi Clemente XI creò Cardinale, per esaminare, se in tutte le religiose società si osservavano i decreti emanati dalla sagra congregazione del concilio, *Quoad Apostatas, et effectos, seu ejiciendos*. Questa fu una pia istituzione, giacchè essendo specialmente i regolari, che col loro esempio, e colla loro dottrina debbono mantenere nel popolo cristiano la probità de' costumi, e la giusta credenza, è troppo necessario, che si conservi in essi una esatta disciplina, e lo spirito del loro santo istituto. *V. DISCIPLINA REGOLARE.*

Questa congregazione si occupò delle provvidenze da prendersi conducenti al santo fine proposti dal sommo Pontefice, il quale a tal effetto emanò la costituzione *Sanctissimus in Christo Pater, et Dominus noster*, data a' 18 luglio 1695. Si decretò in essa, che uno o due conventi, con autorità apostolica, si destinassero in ogni provincia d'Italia, ed isole adiacenti, ove si dovesse porre in pieno vigore l'intera osservanza delle regole, e le particolari costituzioni di ogni Ordine, le leggi del concilio di Trento, e i decreti di Clemente VIII,

d'Innocenzo X, di Alessandro VII, e principalmente la vita comune perfetta in detti conventi privatamente: quindi, dopo essersi assicurati dell'osservanza, si costituissero i noviziati, e i professori: che in detti luoghi dimorassero i soli religiosi esemplari, ed osservanti delle regole, dovendosi allontanarne gl'indegni: mancando poi le rendite pel mantenimento di simili conventi, o monisteri, dovessero supplirvi gli altri dell'Ordine, sopprimendosi con autorità apostolica i piccoli conventi, ed eccitandosi i superiori a concorrere al venerando scopo, e minacciandosi di punizione i negligenti.

Nel 1698, a' 4 agosto, Innocenzo XII emanò la bolla *Debitum Pastorale*, e con essa soppresse la congregazione sullo stato de' regolari eretta nel 1652 da Innocenzo X, e stabilì meglio questa da lui fondata. Ne fu fatto prefetto il Cardinal Imperiali, ne vennero stabiliti membri i Cardinali Colloredo, Carpegna, Negroni, Sagripanti, e Paolucci, col suddetto monsignor Fabroni per segretario. Quindi le cause contenziose, e giurisdizionali dei vescovi sopra i regolari, le relative, ed economia, elezione, ed altre furono trasferite, e confermate alla *Congregazione de' vescovi, e regolari* (*Vedi*). Si attribuirono in ispecial modo alla congregazione sulla disciplina privatamente, quelle che riguardano gli affari disciplinari, la vita interna, l'osservanza claustrale, lo stabilimento principalmente, e la soppressione dei noviziati, e professori, la deputazione dei conventi di osservanza, e vita comune perfetta, il luogo per collocare i novizi, e professi, l'autorità d'imporre pene, e fulminare cen-

sùre ecclesiastiche contro i contumaci. Inoltre da questa congregazione dovevasi promuovere l'osservanza dei decreti di Clemente VIII, *Super receptione novitiorum, super reformatione regularium*, e quanto si era disposto nella precedente costituzione *Sanctissimus*. Ai 5 dicembre 1698, fu emesso dalla congregazione il decreto, che approvato dal Pontefice, venne affisso ne' pubblici luoghi, e diramato a tutti i vescovi d'Italia, ed isole, col quale si dichiararono incorsi *ipso facto* nella privazione degli uffizi, di voce attiva, e passiva, ed inabilitazione quei superiori, che senza licenza della sagra congregazione dei conventi di perfetta osservanza rimovessero i religiosi. Con altro decreto de' 7 giugno 1700, si sanzionarono le nullità delle professioni, se le vestizioni accadessero senza l'autorizzazione della sagra congregazione, ed incorsi i vestiti *ipso facto* nelle pene dei decreti generali. Indi, ai 3 luglio 1703, nel pontificato di Clemente XI, si aggiunsero straordinariamente alla congregazione i Cardinali Ferrari, Panciatici, Sperelli, e Gabrielli, nonchè i prelati Grimaldi, Fabroni, e Vallemani allora segretario, e poi Cardinale, oltre diversi teologi religiosi, cioè un domenicano, un carmelitano, un gesuita, un teatino, un servita, un cappuccino; e si rinnovò il decreto, che nei soli conventi di vita comune perfetta si autorizzassero i noviziati, ed i professori.

Le norme principali di questa cospicua congregazione sono: che nella fondazione de' nuovi conventi e case religiose, dopo che la congregazione de' vescovi e regolari ha emesso il decreto di erezione, resta

il ricorso alla congregazione sulla disciplina regolare, cui appartiene esaminare, se la nuova fondazione possa, colle rendite e limosine, alimentare i dodici individui in perfetta osservanza e vita, e quindi presso autentici documenti, e segrete informazioni, autorizzare definitivamente la nuova fondazione. Fra i doveri in fine della congregazione sulla disciplina regolare, forse il più grande è quello di vegliare, e riferire al Papa i rilasciamenti dell'osservanza, e consultare sui modi di riparare i mali ulteriori.

Per alcun tempo le congregazioni generali si tennero innanzi al Papa, *Coram Sanctissimo*, e sempre incessanti furono le cure della congregazione. Pio VI, a' 5 gennaio 1790, colla costituzione *Singulare*, a rimuovere ogni controversia sulle attribuzioni che potessero appartenere, o alla congregazione dei vescovi, o della disciplina, dispose negli articoli V, VI e VII; che quanto riferivasi ai noviziati e professori di qualsivoglia istituto, ai decreti generali di Clemente VIII, ed altri particolari, come di Innocenzo XII de' 17 luglio 1695, non che alla riforma dei regolari, e all'interna disciplina, vita comune perfetta, appartenesse alla congregazione sulla disciplina. Si confermò altresì la facoltà abituale, concessa agli 11 luglio 1769, a monsignor Lascaris, arcivescovo di Teodosia, e segretario della congregazione da Clemente XIV, di dispensare, abilitare, e sanare con giuste cause, alcune osservanze di regole, le costituzioni relative ai novizi, ed all'interna disciplina; e s'inculcò il dovere alla medesima congregazione sulla disciplina, già imposto da

Innocenzo XII, di proporre opportunamente al Pontefice i divisamenti, che si credessero più atti, o per infiammare, o per ristorare la disciplina ecclesiastica ancora, nei conventi fuori d'Italia.

Ma per le vicende degli ultimi anni del secolo XVIII, e del primo decennio del corrente, fu disperso, e pressochè distrutto, il corpo benemerito dei regolari, principalmente nei luoghi invasi dai repubblicani, e dagli imperiali francesi. La divina Provvidenza avendo fatto trionfare la religione cattolica, restituì a' 24 maggio 1814, a Roma gloriosamente Pio VII, il quale subito fece risorgere gli Ordini regolari e la compagnia di Gesù, facendo che in ogni istituto fossero emulate le glorie dei fondatori e dei tempi più felici. La congregazione della disciplina tosto ripigliò la sua azione, ma temperata alle circostanze di economia decaduta, e di personale mancato negli istituti diversi. Quindi è che da allora sino ad oggi ancora di un consiglio di prudenza le fa mestieri, almeno del discreto uso temporaneo di speciali indulgenze, finchè poco a poco ristorata l'economia, formati i religiosi nel luogo degli antichi, possa riprendere ogni istituto quel vigore di disciplina intera, ed universale, che tanta utilità produsse alla Chiesa, ed alla società. Già alcuni Ordini richiamarono nei monisteri, e conventi di noviziato e di studio, la piena osservanza, e la vita comune e perfetta. Così, per non dire di tutti, i camaldolesi fecero nei monisteri dell'Avellana, e di Gubbio: ed i cisterciensi ottennero dalla congregazione de' vescovi e regolari, il decreto che nel monistero di Monte dell'abbate, nella dio-

cesi di Perugia, sia riportato il rigore delle regole ultimamente confermate dal regnante Gregorio XVI. Così non deve tacersi, che il rispettabile p. Giuseppe Maria d'Alessandria di Sicilia, ministro generale dei minori osservanti, riordinati gli studi, medita e prepara vigorosamente, e prudentemente in quel gran corpo ciò che più conviene a confermare, o ristorare la disciplina regolare, e già in Italia, ed anche fuori è richiamata (ove si è potuto) l'osservanza della costituzione 76 *Militantes*, de' 22 novembre 1679, d'Innocenzo XI.

Frattanto in più modi agisce la congregazione della disciplina, e nelle cose gravi, e complicate provvedono riuniti i Cardinali prefetti, e membri, e i prelati segretari delle congregazioni de' vescovi e regolari, e della disciplina, nelle camere del palazzo apostolico. Ivi consultano sull'argomento in questione stampato, e distribuito precedentemente. Quindi il segretario della disciplina rassegna al Papa il voto della consulta per averne il suo oracolo o sanzione. Se gli affari sono ordinari, e di quelli di cui la congregazione ha ricevuto dal Pontefice le consuete facoltà, questi si risolvono in congresso settimanale innanzi il Cardinal prefetto, per cui nelle forme si pubblica il rescritto autenticato dal sigillo, e dalla firma del Cardinal prefetto, e segretario. Se finalmente il negozio superi, e non sia compreso nelle facoltà come le istanze di secolarizzazione, le relative, od altre, dopo che sia ogni cosa digerita, e munita delle informazioni dei procuratori generali, dei vescovi, talora dei Cardinali protettori, dei confessori, e di altre necessarie giustifi-

cazioni, si riferiscono al Papa da monsignor segretario nell'udienza settimanale fissata ad ogni lunedì mattina non impedito. Quindi secondo la mente del Pontefice, si spediscono nelle forme gl'indulti ordinariamente rimessi per l'esecuzione agli Ordinari, o superiori generali come giudici misti, cioè che verificato l'esposto, ed adempiute le condizioni prescritte, sia nel loro arbitrio e coscienza l'esecuzione.

Non deve poi passarsi sotto silenzio, che riprodotta a' nostri giorni la questione medesima, la quale Pio VI colla costituzione *Singulare* aveva risolta, sulla competenza della congregazione de' vescovi e regolari, e di questa della disciplina regolare, dopo maturo esame e consulta dei due Cardinali prefetti, Odescalchi della prima, e Lambruschini della seconda, dal regnante Gregorio XVI per mezzo di un dispaccio del Cardinal Bernetti allora segretario di stato, in data 31 agosto 1833, il quale fu comunicato ad ambedue le congregazioni, in quaranta articoli furono notate le attribuzioni di ciascuna congregazione, e le promiscue di ambedue: fermo sempre che se per illudere od estorcere la grazia si ricorra ad altra congregazione dopo avere avuto una ripulsa dalla prima, la grazia ottenuta dalla seconda venga considerata radicalmente di un vigore. Così ancora, secondo il decreto d'Innocenzo XII de' 4 giugno 1692, firmato da Ansaldo Ansaldo suo uditore, e confermato da Clemente XIII ai 15 aprile 1759, sottoscritto da monsignor de Simone, oltre la nullità del conseguito indulto, gli agenti, o chi lo domandò, sommariamen-

te devono essere condannati e puniti col carcere, ed altre pene ad arbitrio del segretario della congregazione prevenuta; ed inoltre sono obbligati a rifondere ogni pena e danno.

V. il Lunadoro, *Relaz. della corte di Roma*, vol. II, capo XIII, *della congregazione della disciplina regolare*; i decreti di Clemente VIII pubblicati nel 1596, e nel 1599; la costituzione di Benedetto XIII *In suprem. militantis ecclesiae*, colla quale confermò quella d'Innocenzo X, *Apost. monast.* § 14: la costituzione 47, di Benedetto XIV, *Bull. Benedict. XIV* tomo II; *de Synod. Dioces.* del medesimo Pontefice, lib. 3, cap. 2, e la *ses. 25*, capo 3 *de Regularibus Concil. Trident.* Presentemente la congregazione si compone del Cardinal prefetto, di altri sedici Cardinali, di monsignor segretario, d'un sostituto, dell'avvocato fiscale, e di sette consultori tutti religiosi. Monsignor segretario *pro tempore* della congregazione de' vescovi e regolari ha sempre luogo in questa congregazione con voto decisivo.

Serie dei Cardinali prefetti della congregazione.

Giuseppe Renato Imperiali, genovese, Cardinale di Alessandro VIII, morì nel 1730.

Fr. Gio. Antonio Guadagni, fiorentino, de' carmelitani scaldi; nipote e Cardinale di Clemente XII, morì santamente nel 1753.

Girolamo Guglielmi, di Jesi, creato Cardinale da Clemente XIII, morì nel 1773.

Gio. Carlo Boschi di Faenza, Car-

- dinale di Clemente XIII, morì nel 1788:
- Gio. Maria Riminaldi*, di Ferrara, Cardinale di Pio VI, morì nel 1789.
- Ignazio Busca*, milanese, Cardinale di Pio VI, morì nel 1803.
- Francesco Maria Pignatelli*, napoletano, Cardinale di Pio VI, morì nel 1815.
- Pietro Francesco Galleffi*, di Cesena, Cardinale di Pio VII, morì nel 1837.
- Antonio Doria Pamphily*, genovese, Cardinale di Pio VI, morì nel 1821.
- Benedetto Naro*, romano, Cardinale di Pio VII, morì nel 1832.
- Luigi Lanbruschini*, barnabita, genovese, Cardinale del Papa regnante.
- Paolo Polidori*, di Loreto, nato in Jesi, creato Cardinale dal Papa che regna.
- D. Ambrogio Bianchi*, camaldolese di Cremona, fatto Cardinale dal regnante Gregorio XVI.

I Cardinali Fabroni, Vallemani, Landi, Benedetto Barberini, e Carlo Acton erano stati segretari della congregazione della disciplina.

Congregazione Economica.

L'origine di questa congregazione rimonta al gran Pontefice Benedetto XIV. Questi col suo moto-proprio, che incomincia colle parole, *Benche da molti dei Romani Pontefici nostri predecessori, e specialmente da Pio IV, Urbano VIII, e Clemente XII ec. per la buona direzione, ed amministrazione dell'erario pontificio ec.*, emanato a' 18 marzo 1746, come si legge nel tomo II, p. 15, e seg. del *Bull. Benedict. XIV*; do-

po avere con saggio accorgimento provveduto alle cose spettanti all'erario pontificio, precipuamente alla scritturazione, e registro de' conti, esibizioni di bilanci ec., sulla fine del mese di maggio, colla costituzione *Ne igitur ea, quae pro felici prosperaque directione et administratione ipsius aerarii Pontificii*, XIV kal. maij 1746, loc. cit. p. 24, istituì una congregazione, che chiamò *Economica*. La volle composta del Cardinal Albani del titolo di s. Clemente, camerlengo di s. Chiesa, e dei Cardinali Gentili, Riviera, Valenti segretario di stato, di monsignor Giambattista Mesmer tesoriche generale, di monsignor Rubini commissario della R. C. apostolica, e di monsignor Argenvilliers uditore del Papa come segretario della congregazione con diritto di votazione.

Le attribuzioni di questa congregazione furono quelle d'invigilare non solo alla esatta esecuzione di quanto prescrive nel suddetto moto proprio, e promoverne l'adempimento, ma eziandio il porre la sua attenzione a tutti i rami di vendite, e spese riguardanti la *Camera apostolica (Vedi)*, proporre, insinuare, e formare alcun piano al Papa regnante, e successori, suggerendo que' consigli e quelle provvidenze, che giudicasse più convenienti al miglior governo della stessa camera, al profitto del pubblico erario, al sollievo della capitale, e delle comunità dello stato ecclesiastico, in fine alla salvezza, e indennità de' popoli. Oltre a ciò Benedetto XIV dispose, che la congregazione si adunasse il primo mercoledì di ciascun mese nel palazzo apostolico, cioè nelle camere del Cardinal segretario di stato,

coll'intervento altresì del computista generale della medesima camera apostolica. Nè deve passarsi sotto silenzio, che il zelante Benedetto XIV ai 18 settembre dello stesso anno, emanò la costituzione *Apostolica Sedis, Bull. Magn. t. XVII p. 17* colla quale confermò la congregazione de' residui (cioè de' debiti restati degli appaltatori camerati), istituita dal predecessore Clemente XII, con utilissimi provvedimenti, per far prosperare le finanze dello stato. Ma della *Congregazione Economica*, pel rimanente del secolo XVIII, se ne ignorano gli atti, poichè Roma e lo stato nel declinare di esso secolo soggiacquero all'occupazione straniera, per cui essendo morto Pio VI in Valenza di Francia, in Venezia gli fu dato in successore Pio VII.

Pertanto nel 1800 recessi in Roma il nuovo Pontefice, e tutto intento alla riorganizzazione del governo pontificio disciolto nelle indicate vicende, con editto della segretaria di stato del 9 luglio dello stesso anno, istituì quattro congregazioni, fra le quali trovasi in secondo posto nominata quella relativa agli affari economici, col titolo di riforma dell'antico sistema del governo. Ordinò Pio VII, che si chiamasse *congregazione Economica* e si componesse di cinque Cardinali, cioè Borgia, Antonelli, Doria, Caraudini, e Ruffo, di altrettanti prelati, che furono i signori della Porta tesoriere, Gavotti, Cavalchini, Sanseverino, Martorelli, e che avesse per segretario monsignor Lante. Vi aggiunse eziandio i quattro cavalieri romani, che avevano diretta la giunta provvisoria napoletana, Aldobrandini, Gabrielli, Massimo, e Ricci, i quali però si ritirarono dal-

VOL. XVI.

la congregazione dopo il conto reso della loro operazione. Col detto editto s'invitarono i più dotti e zelanti a presentare a questa congregazione i loro piani per essere esaminati e discussi. La congregazione venne incaricata dell'esame del piano d'istituzione delle due deputazioni di Annona, e Grascia, nominate collo stesso editto de' 9 luglio 1800. Nel novembre di questo anno, tertio kalendas, Pio VII fece pubblicare la rinomata bolla *Post diuturnas, super restauratione regiminis Pontificii*. Con tal bolla la congregazione economica del governo deputata venne al grande oggetto, e stabilmente confermata. All'articolo 2, *de publicae aeconomiae etc.*, le si diede il carico della fissazione de' stabili appuntamenti al tesoriere non meno che a tutti quelli, i quali ritraevano dagli emolumenti, e propine la loro sussistenza. E cogli articoli 33, 34 della citata bolla le si affidò la riforma delle spese della congregazione del buon governo, e della camera apostolica. Quindi la congregazione economica si consultò in tutti gli affari economici, amministrativi, ed è perciò che i pontificii moto-propri sul libero commercio de'grani, e grascie, quello sul sistema daziale dell'industria, agraria, arti e manifatture, ed in genere in ogni legge riguardante l'economia pubblica, si trova scritto, *previa consulta della nostra Congregazione Economica*.

In seguito la congregazione in qualche circostanza ebbe pure la parte esecutrice. Si distinse principalmente nell'operazione della vendita de' beni comunitativi, affidatale all'intendimento di dimettere l'enorme debito di cui erano gra-

13

vate le comunità, la quale operazione essendo condotta con alta saviezza, tre milioni di scudi e più di debito si estinsero con poco più di un milione di scudi di beni fondi a valore catastale, e ciò senza la menoma coazione.

Il congresso economico riunivasi regolarmente nelle sere di lunedì nelle camere del capo del medesimo, ch'era sempre il più anziano Cardinale. Furono capi della congregazione il Cardinal Borgia, e per sua morte nel 1805, gli successe il Cardinal Giuseppe Doria. Così divenuto tesoriere monsignor Lante, sebbene continuasse a far parte della congregazione, venne fatto segretario monsignor Paolo Vergani, assessore delle finanze e commercio, e sotto segretario Vincenzo Folcari, già minutante della segretaria del tesorierato. Le facoltà poi del consesso economico si estesero altresì al contenzioso, avanti il quale molte cause furono agitate in formalità di giudizio, e segnatamente quelle sulle quali aveva già per ofizio preso precedente cognizione. La sacra congregazione così ordinata nel 1800, ebbe vita sino al 1809, anno in cui, per la seconda invasione delle armi francesi e violenta deportazione di Pio VII, ebbe per allora il suo fine.

Terminato nel 1814 il dominio straniero, e ritornato Pio VII pacificamente alla sua sede, e al possesso de'suoi stati, subito si prese cura di ripristinare la congregazione economica, mediante biglietto di segretaria di stato del 15 luglio 1815, venendo eletti cinque Cardinali a comporla, cioè Doria, Litta, Pacca, Ruffo, ed Albani, oltre il Cardinal Consalvi segretario di

stato come capo. Vi fu compreso monsignor Ercolani tesoriere, venne fatto segretario monsignor Nicola Maria Nicolai, e confermato in sotto-segretario Vincenzo Folcari, che lo è tuttora. Non si deve tacere che vi fu qualche variazione nell'impianto, dappoichè con altro biglietto di segretaria di stato del successivo giorno 26 le si attribuì: 1.° L'incarico di discutere, e deliberare sulle massime da stabilirsi per una retta, semplice, ed uniforme amministrazione pubblica; 2.° Le si tolse ogni facoltà contenziosa, e giudiziale; 3.° Le facoltà si limitarono a discutere, e deliberare sui soli affari e le materie, che le fossero rimesse dal sovrano per organo della segretaria di stato; 4.° Si vietò alla medesima di occuparsi di affari particolari, dell'andamento ordinario delle amministrazioni, ma delle sole massime generali, dalle quali debbono discendere i regolamenti delle medesime; 5.° Si precrisse che le deliberazioni si dovesero sottoporre al sovrano per la sanzione, il quale si riserba la sanzione, la promulgazione, e la sorveglianza all'esecuzione. Si accorda ad essa soltanto la facoltà e il diritto di richiedere ai capi delle amministrazioni gli schiarimenti ed i documenti necessari alle discussioni. In appresso fu alla congregazione imposto il segreto, e vennero aggiunti i Cardinali Mattei decano del sagra Collegio, e della Somaglia vicario di Roma, non che monsignor governatore *pro-tempore*.

Dopo la morte di monsignor Nicolai, segretario della congregazione, ed uditore generale della reverenda camera apostolica, avvenuta nel gennaio 1832, la segretaria della congregazione economica,

la quale trovavasi presso lo stesso segretario in via di Monsegato, per ordine della segretaria di stato venne trasferita in piazza di chiesa nuova in casa del sotto-segretario summentovato, conservando ad esso la qualifica, l'onorario, ed ogni altra competenza, compresa la regolare distribuzione delle stampe di governo. La segretaria al presente si compone del sopraddetto sotto-segretario, di due minutanti, e di tre scrittori.

La congregazione economica, dall'epoca del suo ristabilimento nel 1815, cominciò ad adunarsi non più presso il Cardinale più antico in ordine di creazione, ma per massima nel palazzo apostolico, e precisamente nelle stanze dei Cardinali segretari di stato *pro-tempore*. I Cardinali componenti la congregazione, che, come dicemmo, in principio furono cinque, fra' quali v'erano sempre i Cardinali camerlengo di s. Chiesa, e prefetto del buon governo, in progresso si estesero fino a dieci, mentre a tutti i prelati governatori, e tesoriere promossi alla dignità cardinalizia si conservò il posto, e la rappresentanza nell'economico consesso. Attualmente sei sono i Cardinali componenti la congregazione, tra i quali il regnante Pontefice nel 1834 annoverò prima il Cardinal Grimaldi, e poi il Cardinal Alberghini. Vi è compreso anche il Cardinal Tosti come pro-tesoriere generale. V. SOVRANITA' DE' ROMANI PONTEFICI.

Congregazione dell'Esame dei vescovi.

Pompeo Sarnelli, *Lett. eccl.* tom. V, p. 68, dice che l'esame dei ve-

scovi s'introdusse a' tempi di s. Agostino, nel concilio IV cartaginese, cap. 1, distinct. 23: *Qui episcopus ordinandus est antea examinetur*. Perciò fino da allora fu ritenuta utile cosa, che i vescovi di città determinate si esaminassero. Il Cardinal De Luca, *Il Cardinale pratico*, cap. XXXIII, *Della congregazione dell'esame de' vescovi*, dice che essendosi nel concilio di Trento trattato e conchiuso, che la maggior cosa, in cui si deve porre tutta la premura per la conservazione, e per l'incremento della religione cattolica, è l'elezione dei vescovi, per provvedere le chiese di buoni, e capaci pastori; perciò divenuto Papa nel 1590 Gregorio XIV, il quale come vescovo di Cremona, e come incaricato da Pio IV intervenne al nominato concilio Tridentino, con una costituzione prescrisse le diligenze da usarsi nella elezione dei vescovi. Egli voleva ripristinare l'antico esame; ma il suo breve pontificato gl'impedì di mandarlo ad effetto. Divenuto Papa nel 1592 Clemente VIII, oltre l'inculcare l'esatta formazione del processo concistoriale, ordinò che gli eletti ai vescovati di libera provvisione del Papa, compresi quelli d'Avignone, e del contado Venaisino (siccome domini della santa Sede), ed anche quelli di nomina, o presentazione de' principi sovrani d'Italia ed isole adiacenti, si dovessero esaminare pubblicamente alla presenza del Papa nella sagra teologia, ovvero in sagri canonici. Ed è perciò, che istituì questa congregazione, componendola di alcuni Cardinali e prelati canonisti, tra' quali sogliono comprendersi il vicegerente, il decano della rota, l'uditore del Papa, ed alcuni teo-

logi regolari dei diversi Ordini religiosi, oltre il padre maestro del sagro palazzo apostolico.

Fu stabilito, che l'esame si facesse in sagri canoni, ovvero in teologia, secondo gli studii fatti dagli esaminandi, a' quali viene concesso di eleggere in quali delle tre facultà bramano farsi esaminare, dietro istanza che presentano per mezzo di mons. uditore del Papa. Ora non si fa distinzione di tre facultà, ma solo di due, cioè teologia, o sagri canoni. Agli esaminatori venne imposto, con decreto de' 16 maggio 1625, da Urbano VIII, e con giuramento, che prestavano al Cardinal più antico della congregazione, e poi al Cardinal vicario, di non manifestare, nè indicare le materie sulle quali faranno gli esami: ma da Clemente XIII in poi gli esaminatori furono dispensati dall'emettere il detto giuramento, e fu permesso ad essi di significare agli esaminandi i punti, sui quali verterà l'esame, senza incorrere nelle censure fulminate da Urbano VIII. A questo esame sono soggetti tutti i vescovi delle parti suddette, i vescovi coadiutori, e suffraganei, e quelli ch'essendo vescovi titolari, sono trasferiti ad una chiesa residenziale, benchè sieno stati nunzi apostolici, e chierici di camera, ad onta altresì che per l'esercizio delle loro cariche e giurisdicature, sia la loro idoneità notoria. Ne sono esenti i soli Cardinali, e quelli i quali nel trasferirsi ad un'altra chiesa già avevano per la prima subito l'esame, ed erano stati riconosciuti ed approvati, dicendo Innocenzo III, in cap. *cum venerabilis* n. 7: *Semel admissum ad aliquod officium non posse in simili officio reprobari requirente*

eandem personae idoneitatem. Gli esaminatori se sono fatti vescovi, nel presentarsi al trono del Papa per l'esame sono da lui dispensati. Avverte il medesimo De Luca, che cogli esaminandi di notoria idoneità si procede con riguardo e circospezione, e non col rigore, che suol praticarsi cogli altri. Sogliono i Pontefici dispensare dall'esame chi era prima stato esaminatore della congregazione, e il prelato segretario di essa, non che altri, riconoscendone pienamente la capacità. Per un semplice titolo *in partibus*, l'eletto vescovo non deve soggiacere all'esame, per essere la chiesa *extra Italiam*, e perchè essendo essa nelle parti degli infedeli, non hanno diocesani da istruire, nè clero da dirigere. Se poi un vescovo di chiesa residenziale fuori d'Italia dovesse essere promosso a qualche sede di quest'ultima regione, Clemente XII dispose che dovesse subire l'esame; talvolta però in tali casi il Papa dispensa per prudenti ragioni. Altri poi sono dispensati in vigore di privilegio apostolico, o benigno prescritto, che da essi s'invoca per mezzo di monsignor uditore del Papa, detto volgarmente *Uditore santissimo*. All'articolo *Concistoro (Vedi)*, ed al § III *Dell' Uditore del Papa come segretario del concistoro*, si dice, che dopo avere tal prelato dato l'avviso di sua elezione al promovendo al vescovato questi fa l'istanza per essere esaminato, o in teologia, o in sagri canoni: che stabilitosi dal Papa il giorno dell'esame, monsignor uditore lo partecipa al prelato segretario dell'esame, colla nota de' soggetti da esaminarsi: che quindi detto segretario intima l'esame tauto ai pro-

movendi che ai Cardinali, ed ai consultori quella mattina stabilita per l'esame, mandando a quelli, che dovranno esaminare, il nome dell'esaminando; e che se monsignor uditore interviene all'esame, non esamina, e se lo farà sarà in sagri canoni: finalmente, che dopo l'esame, e dopo essersi riconosciuta la dottrina, e il merito del promovendo, si fa il processo, se non è stato fatto precedentemente, come ora suol praticarsi; quindi si propone in concistoro.

L'uditore del Papa, e il segretario della congregazione concistoriale, sempre si annoverano tra i consultori della congregazione dell'esame, e tra quelli in sagri canoni. Suole alcun promovendo supplicare per mezzo di monsignor uditore il Pontefice di essere esaminato in particolare, o da un Cardinale per singolare concessione, o da un consultore; ma queste concessioni sono rare, dovendo tutti soggiacere all'esame pubblico: però se si deve esaminare un solo vescovo, si deputa l'esaminatore, che deve esaminarlo nella propria abitazione, non avendo allora luogo l'esame *coram Sanctissimo*. Quando si fa l'esame in tal modo, il promovendo subisce un solo esame, o dal Cardinale, o dall'esaminatore non Cardinale. Talvolta lo stesso Papa esaminava alcun promovendo: di Clemente VIII ne fa testimonianza il Lunadoro, nell'edizione del 1646, *Della congregazione per esaminare i soggetti destinati ai vescovati, dicendo*, che il Papa soleva esaminarli in sagri canoni, ed il Cardinal Bellarmino nella teologia. Nell'istituzione della congregazione, i Cardinali esaminatori erano otto, o dieci. Dell'esame, che faceva Cle-

mente VIII, parla anche il Macri al verbo *orcinus*, e riporta l'analoga interrogazione, e risposta. Si racconta, che quando nel 1602, fu fatto vescovo s. Francesco di Sales, perchè si era recato in Roma, siccome savojardo, il ministro di Torino pretese, che non dovesse soggiacere all'esame, e che le parti rimasero soddisfatte soltanto allora quando Clemente VIII, per terminare la questione, disse: *l'esamineremo noi*.

L'esame de' vescovi per lo più si tiene nel martedì o venerdì mattina nelle camere del palazzo apostolico, cioè nel pontificio appartamento. Gli esaminandi non possono essere più di quattro, nè meno di tre, dispensandosi alle volte con ammettercene due. Sulla precedenza degli esaminandi va notato, che i secolari precedono i regolari, le dignità maggiori le minori, e tra gli eguali prevale l'età. Il Papa va all'esame vestito di sottana, rocchetto, e mozzetta, e si asside in trono. I Cardinali vi si recano coll'abito cardinalizio del colore corrente, accompagnati almeno da due eappe nere, ossia individui della propria anticamera; il caudatario veste tutto di nero; i consultori vescovi, prelati, ecclesiastici, e regolari, come anche il segretario dell'esame, hanno l'abito proprio; e gli esaminandi assumono quello del loro grado. Che se non sono prelati, non possono avere l'abito prelatizio che nella mattina del concistoro, cioè quando già sono stati approvati mediante l'esame, e il processo. Vi sono casi, in cui essendosi gli esaminandi smarriti avanti sì imponente consesso, il Papa conoscitore della loro idoneità e dottrina, li dispensò di pro-

seguirlo; come vi furono casi, sebbene rari, che i promovendi non essendo riusciti nell'esame, e non avendo potuto corrispondere ai quesiti ed alle argomentazioni loro fatte, non vennero approvati, e perciò non furono promossi alla dignità vescovile.

Dai *Diari di Roma* rilevansi le seguenti notizie. Nel numero 135 del 1718 si narra, che Clemente XI tenne un esame de' vescovi avanti la predica quaresimale; altrettanto riporta il numero 720 del 1722, d'Innocenzo XIII. Quindi si ha dal numero 1543 dell'anno 1727, che Benedetto XIII, quando si recò alla chiesa di s. Clemente de' suoi padri domenicani ibernesì per consagrar l'altare maggiore, nel contiguo convento tenne l'esame di diversi vescovi; poi rimase ivi a pranzo, ed in coro si pose tra i religiosi all'ufficiatura. Il numero 6159 del 1757 riporta, che stante la convalescenza di Benedetto XIV, l'esame pei vescovi del concistoro, che tenne in gennaio nella stessa sua camera domestica, fu fatto in una di quelle del palazzo quirinale di sua residenza, senza la presenza di lui. Pel medesimo motivo di convalescenza, Benedetto XIV non intervenne agli esami dei vescovi, che ebbero luogo per due altri concistori, nei mesi di marzo, e di maggio, come si legge ai num. 6195, e 6219. Altro simile esempio si ha da Pio VI, il quale essendo infermo nel 1779, nel mese di giugno si tenne l'esame de' vescovi nel palazzo Vaticano, senza la sua presenza. V. il numero 464 di tal anno dei medesimi *Diari di Roma*.

L'esame pertanto si suole fare

nella camera dell'appartamento pontificio, ove si aduna il concistoro segreto. Ai due lati del trono del Papa siedono in due banchi i Cardinali esaminatori, stando dietro di essi, e in piedi gli altri esaminatori; a destra del trono, su di uno sgabello si pone un campanello, col quale il Papa dà il segno, che è finito l'esame, e prima che s'incominci, egli recita l'orazione: *Adsumus Domine sancte Spiritus* etc. Mentre si fa l'esame in questa camera non vi sono che il Papa, gli esaminatori, e il promovendo. Giunta l'ora dell'esame, il prelato segretario dell'esame, secondo l'ordine anzidetto di precedenza, introduce il primo esaminando, e quando avrà terminato, il secondo, e progressivamente gli altri. Il primo esaminando viene a porsi in ginocchio su di un cuscino, avendo avanti di sè uno sgabello di legno, cioè innanzi al Papa, e in mezzo ai Cardinali esaminatori, e resta in ginocchioni per tutto il tempo dell'esame, avendo però a fianco ed in piedi il segretario dell'esame. L'esame si fa dal Cardinale, e dall'altro esaminatore non Cardinale, il primo sedendo al suo posto, il secondo in piedi vicino al Papa, nelle facoltà teologiche e canoniche, cui si elesse il promovendo, supplicando il Pontefice. Nell'idioma latino gli sono proposte le materie, ed egli in equal idioma risponde alle difficoltà, che gli sono obbiettate. I Cardinali esaminano *extra formam*, e i consultori per lo più in forma sillogistica. I primi terminano quando vogliono, ma i secondi finiscono l'esame ad un cenno del Papa. Prima, secondo il De Luca, erano tre gli esaminatori d'ogni promovendo, uno de' quali

era Cardinale. Compito l'esame, il promovendo, e tutti gli esaminatori non Cardinali uscivano dalla camera, ed ivi rimaneva il Papa coi Cardinali, i quali davano il loro voto coll'espressione, o formula: *Est Idoneus*, la quale risoluzione veniva registrata in un libro dal segretario dell'esame, ed il Papa diceva a monsignor uditore se ciasun promovendo era idoneo. Compiti gli esami, lo stesso monsignor uditore pubblicava i promovendi per approvati. Al presente terminato che sia l'esame di tutti, il Papa rivolgendosi agli esaminatori tanto Cardinali, che non Cardinali, esterna la sua soddisfazione, se procedettero bene, e tutti convengono con segni di approvazione pegli esaminati, i quali da quel momento prendono il nome di *vescovi eletti*, e come tali ricevono gli analoghi trattamenti. Savissimi e prudenti insegnamenti di moderazione dà il Cardinal De Luca agli esaminatori, sul modo di esaminare i promovendi secondo le chiese cui sono destinati, ricordando loro di limitarsi nelle interrogazioni, e non far pompa di ingegno, e di erudizione, facendosi carico, che i promovendi stanno trepidanti avanti il capo venerando della Chiesa, cui fanno corona Cardinali distinti, e dotti personaggi quasi altrettanti giudici, anche per l'avvertenza che alcuno degli esaminatori stessi, per l'imponenza del luogo, sono compresi di rispetto. In mancanza di un esaminatore, dee supplire il segretario siccome esaminatore nato.

Di questa cospicua congregazione fu benemerito anche Benedetto XIV. Al presente gli esaminatori in sagra teologia sono ventiquattro,

nove de'quali Cardinali; e gli esaminatori in sagri canoni compreso il segretario sono tredici, sette dei quali Cardinali. Va però avvertito, che qualcuno di detti Cardinali sono registrati in ambedue le facoltà, perchè in ambedue esaminano i promovendi ai vescovati. La congregazione non ha prefetto, considerandosi per tale il sommo Pontefice, in presenza del quale (meno il caso d'impotenza o infermità) ha sempre luogo l'esame. V. gli articoli CONGREGAZIONE SOPRA L'ELEZIONE DE'VESCOVI, ora non più esistente, e *Congregazione concistoriale*. Anticamente il segretario dell'esame soleva essere quello della congregazione di propaganda *fide*. Il segretario fruisce l'onorario di scudi quattordici mensili, e tiene il registro degli esaminati, di chi gli esaminò, e del giorno e luogo, in cui si fece l'esame.

Congregazione della Reverenda fabbrica di s. Pietro.

Questa veneranda congregazione composta di Cardinali prelati, oltre l'economica amministrazione della basilica vaticana per ciò che riguarda la conservazione, l'ulteriore ornamento ed i restauri del medesimo immenso tempio di s. Pietro e delle di lui adiacenze, gode ancora il singular privilegio della gelosa cura d'invigilare all'esecuzione, ed esatto adempimento dei legati pii, e per tale effetto tutti i notari indistintamente sono obbligati nel termine di un mese, sotto una multa nello stato pontificio, di dar notizie alla rev. fabbrica di tutte e singole le pie disposizioni da essi rogate. Questa congregazione, sebbene riconosca per prin-

cial fondatore Clemente VIII, ebbe origine in epoca assai anteriore.

Dappoichè i zelanti Pontefici benemeriti della sontuosa basilica ravvisarono, che essa non si sarebbe potuta conservare splendida, magnifica, e decorosa senza qualche particolare assegnamento, costituirono, confermarono, ed ampliarono con facoltà e privilegi questa congregazione, e tribunale, anche perchè vegliasse al suo mantenimento. Per darle poi una rendita, le accordarono l'elemosina della santa crociata di diversi regni, ed inoltre vollero che avesse la facoltà di applicare tutti quei pii legati, che non fossero stati adempiti, i legati pii incerti, i legati lasciati a persone incerte per isgravo di coscienza e per restituzione di mal tolto, i legati pii ripudiati o lasciati per pranzi o pubblici spettacoli, i pii legati che non possano eseguirsi per qualche impedimento di fatto o di ragione, ed i legati pii che si lasciano a persone incapaci: i quali legati tutti i medesimi Pontefici disposero che andassero interamente in beneficio della fabbrica della chiesa, da cui la congregazione prese il nome. *V. CHIESA, o PATRIARCALE BASILICA DI S. PIETRO IN VATICANO.*

E primieramente nel rifabbricare Giulio II la basilica Vaticana, per provvedere ai bisogni della medesima, colla costituzione XXII, *Liquet*, concesse larghissime grazie ed indulgenze a tutti quelli, che avessero somministrato limosine, od avessero impiegato la loro opera nella riedificazione della basilica, per cui spedì in varie parti del mondo a raccogliere limosine parecchi commissari. A questi il suc-

cessore Leone X accordò diverse facoltà, come d'impiegare ed applicare i legati pii questionabili ed incerti, in beneficio della stessa fabbrica ec. Quindi il Pontefice Clemente VII, promovendo il proseguimento della fabbrica, coll'autorità della 3 costituzione *Admones*, *Bull. Vat.* t. III. p. 156, istituì un collegio di sessanta persone di curia scelte da tutte le nazioni, alle quali affidò la cura, e l'amministrazione del vasto edificio, concesse privativa giurisdizione sopra tutte le cause concernenti in qualunque modo l'interesse, le facoltà, e i privilegi della rev. fabbrica, e per incoraggiarle forse con privilegi ed esenzioni, le sottrasse alla giurisdizione di qualunque giudice, e superiore, e persino a quella del Cardinal arciprete nelle cose relative alla fabbrica, assoggettandole immediatamente a sè stesso, e alla santa Sede, come narra il Martorelli, *Opere* tomo V, *Storia del clero Vaticano* pag. 128. Il cav. Lunadoro, *Relaz. della corte di Roma* vol. II, capo XX, *Della congregazione della rev. fabbrica di s. Pietro*, aggiunge che Clemente VII accordò pure al collegio la facoltà di eleggersi un giudice, al quale appartenesse la decisione delle cause, che lo riguardassero, con privativa giurisdizione in tutte le cause, nelle quali potesse avere interesse la rever. fabbrica per qualunque siasi titolo, come pure può vedersi nel Vespignani, *compend. privileg. rev. fabricae*, e nel Calcagnin, *Obser. pract. leg.* 19. Quindi s. Pio V volle, che dalla sentenza del detto giudice non vi fosse appello, se non al medesimo collegio, nè più che una volta. Ma l'indipendenza di questo collegio

non sembrò egualmente opportuna a Sisto V, il quale sebbene l'assoggettasse finchè visse, coll'autorità della costituzione 102, alla sola persona del Cardinal di Cosenza, Gio. Evangelista Pallotta, arciprete della basilica con facoltà di cambiare le persone del collegio e di emendare e regolare tuttocchè che riputasse utile alla fabbrica, tuttavia da indi in poi rimase sempre dipendente dal Cardinal arciprete.

Clemente VIII, col disposto di una bolla che si legge nel *Bull. Vat.* tom. III, p. 333, sopprime il collegio, e sostituì alle persone di curia una congregazione di Cardinali, e di prelati, dichiarandone prefetto il Cardinal arciprete *pro tempore* della basilica vaticana, la cui serie viene riportata al vol. XII, pag. 322, e seguenti del *Dizionario*. Ciò non pertanto dalla storia de' Cardinali rilevasi, che Bartolommeo Ferratini di Amelia, canonico vaticano, fu prefetto della fabbrica di s. Pietro, e nel 1606 venne creato Cardinale da Paolo V. Così ancora si legge che il Cardinal Giacomo Lanfredini, appena eletto Benedetto XIV, fu fatto visitatore apostolico della reverenda fabbrica di s. Pietro, ma morì nel 1741. *V.* le costituzioni 7, e 8 di Clemente VIII, corroborate dall'approvazione d'Innocenzo XII colla sua terza costituzione; quindi confermate, ampliate, e meglio dichiarate da Benedetto XIV, colla costituzione 53, che comincia colle parole, *Quanta*; ed il Cardinal De Luca, *Il Cardinal pratico*, cap. XXII, *della congregazione della fabbrica di s. Pietro*.

Si compone questa congregazione di diversi Cardinali, che al pre-

sente sono sedici, oltre il Cardinal prefetto, e de' prelati uditore della camera, tesoriere, maggiordomo, decano della rota, d'un chierico di camera, e di vari altri prelati, tra' quali dell'economò, ch'è pure canonico vaticano, e segretario della congregazione. In oltre di questa congregazione fa parte integrale anche un prelatò giudice singolare, il quale è altresì canonico vaticano, e nella promozione di monsignor economò ordinariamente gli succede nella carica di economò, e segretario. Il detto prelatò giudica, singolarmente in Roma, tutte le cause in cui ha interesse per qualunque siasi titolo la rev. fabbrica, ed ha diritto di giudicare anche nella congregazione generale dei Cardinali, e prelati. Vi sono ancora l'avvocato fiscale, ch'è sempre un avvocato concistoriale, il procuratore fiscale, ch'è sempre uno dei procuratori di collegio, il cancelliere generale, ed il computista. Il detto cancelliere è anche pubblico notaro con facoltà di rogare qualunque siasi atto dopo un formale esperimento, che si tiene avanti il Cardinal prefetto della rev. fabbrica, con l'intervento di monsignor economò, e segretario, e di due pubblici notari della capitale, e dopo l'approvazione sovrana. La segreteria, cancelleria, e computisteria, non che la residenza di monsignor economò, sono attualmente nel palazzo di proprietà della reverenda fabbrica, già dei marchesi Astalli, in via Araceli, numero uno, architettato da Gio. Antonio de Rossi.

Questa congregazione ha una estesissima autorità, giurisdizione, diritti, e privilegi. Tutti i suoi beni debbono considerarsi come quel-

li, che immediatamente appartengono alla santa Sede apostolica, o fisco pontificio. *Resoluz.* 26 agosto 1733. Tutte le cause, nelle quali ha interesse la rev. fabbrica, debbono riputarsi come cause della santa Sede, coll'uso di tutti quei privilegi, che competono alla rev. camera apostolica, come si ha dal moto-proprio di Paolo III, 8 aug. 1545: *Extraordinarias expensas*. Si appartiene alla medesima la spiegazione ed interpretazione de' suoi privilegi, nel caso che insorgesse questione sui medesimi. Non s'intende poi fatta deroga a qualunque privilegio della rev. fabbrica senza una menzione espressa, speciale ed individuale del tenore di essi, mentre una qualsiasi deroga generale, mancando la speciale ed individua, si considera piuttosto per un'implicita conferma di ciò, che non si trova nominato ed espresso nella deroga. Oltre quanto si è detto di sopra, la congregazione della rev. fabbrica sorveglia specialmente che si eseguiscono dagli eredi dei defonti, o da quelli cui si appartiene, i legati pii, ed in caso che non vengano adempiti, quietà la coscienza coll'assoluzione, e composizione, e supplisce de *thesauro Ecclesiae* a favore dei trapassati, che aspettano l'esecuzione dei pii suffragii. Ma una tale assoluzione e composizione non si accorda se non quando si riconoscono giusti i motivi, colle clausole però opportune, come principalmente, che non siensi le celebrazioni ommesse con animo determinato ad implorare poi la composizione, la quale è nulla in tal caso, siccome dichiarò Innocenzo XIII nella sua costituzione. Col mezzo della segretaria di questa congregazione, oltre i rescritti

di assoluzione e composizione per qualunque mancanza di adempimento di legato pio, si rilasciano ancora da monsignor segretario i rescritti di riduzione e traslazione di messe, di commutazione di giorni, ore, ed altari, di dilazione a soddisfare le opere pie, di sanazione sopra qualunque difetto di surrogazione di fondi dotati dei legati pii o cappellanie, di abilitazione a celebrare le messe per *alium*, e finalmente di esonerazione e liberazione da qualunque legato pio, o cappellania per mancanza di fondi dotati, o per qualunque altra imponente causa e circostanza.

La costituzione di Benedetto XIV, che comincia: *Quanta curarum*, divise la congregazione della rev. fabbrica in due classi, o specie, cioè in maggiore o generale, ed in minore o particolare. La prima è costituita da un buon numero di Cardinali, di prelati minori, e degli altri summentovati. Suole adunarsi nel palazzo pontificio più volte all'anno ad arbitrio del Cardinal prefetto, e nella medesima vengono agitate le materie contenziose, sulle quali la rev. fabbrica possa avere interesse in qualunque modo. La seconda è destinata per gli affari economici, e si tiene innanzi al Cardinal prefetto coll'intervento di tre Cardinali, e dei sopraddetti due prelati economo, e segretario, e del giudice ordinario.

Racconta il Cardinal De Luca, che nel regno di Napoli fu introdotto questo tribunale con alcune convenzioni fatte dai regi ministri, cioè che il giudice non possa procedere nelle cause senza un assessore secolare, come non lo potessero i commissari locali della diocesi; e che la congregazione di

Roma non ingerivasi nelle cause del tribunale di Napoli, e solo nelle composizioni, quando le parti ne facevano istanza. Tocca inoltre a questa congregazione ordinare le necessarie spese ed ogni altro occorrente per la manutenzione, e conservazione ben costosa del più gran tempio del mondo, e de' suoi annessi. Una volta le spese sino a cinquanta scudi si facevano con l'autorizzazione del Cardinal prefetto, e di monsignor economo; se erano maggiori, si doveano approvare dalla congregazione particolare, alla quale ogni quattro mesi si presentavano i conti secondo il disposto della costituzione 53 di Benedetto XIV. Oggi detta congregazione particolare più non esiste, e l'economia della rev. fabbrica è affidata in tutto, e per tutto al solo monsignor economo e segretario.

In ciascun sabbato monsignor economo e segretario ha l'udienza dal Papa. Che se egli fosse impedito, od assente, si reca all'udienza il prelado giudice, od il segretario sostituto. L'oggetto è per riferire gli affari che riguardano la rev. fabbrica, e per avere facoltà speciali a poter concedere, col mezzo della suindicata segretaria, quelle grazie, che sono riservate unicamente al sommo Pontefice. È però nelle facoltà ordinarie di monsignor segretario, che dimanda, e riceve da ogni nuovo Papa le seguenti concessioni, le quali si rimettono all'esecuzione dei rispettivi Ordinari:

1. Di ridurre temporaneamente le messe avventizie delle cappellanie, e dei legati pii temporanei, e perpetui.
2. Di commutare temporaneamente

te i giorni, le ore, e gli altari prescritti da' testatori, od altri pii disponenti.

3. Di trasferire temporaneamente da una chiesa all'altra gli obblighi perpetui, e temporanei delle messe, colle solite clausole *accedente consensu quorum interest, et dummodo populi commo-ditati non officiat.*
4. Di accordare temporaneamente la proroga delle riduzioni, e traslazioni di messe con le solite clausole *iisdem perdurantibus circumstantiis, et servata forma primae concessionis.*
5. Di ammettere la surrogazione dei fondi, purchè consti della loro idoneità.
6. Di abilitare a celebrare la messa per *alium.*
7. Di differire per un discreto tempo la celebrazione delle messe avventizie, e di quelle che provengono da legati pii perpetui, e temporanei.
8. Di ridurre in perpetuo le messe all'effetto di portare l'elemosina alla tassa sinodale.
9. Di trasferire in perpetuo le messe in altro tempio, ed altare, quando più non esistono quelli assegnati nella rispettiva istituzione.

L'economò, e segretario della rev. fabbrica, è in libera ed assoluta facoltà, senza bisogno d'implorarla, di ammettere a composizione, chi ha mancato di adempire a qualche pia testamentaria disposizione. Perciò chi si trova in questa mancanza, può ricorrere, ancora senza palesare il suo nome, nè il luogo, e domandare la composizione, che gli viene accordata, se non è recidivo, col pagamento di una di-

screta elemosina, da erogarsi pel sagro tempio vaticano, e coll'obbligo di far celebrare qualche messa. Se poi l'inadimplente è povero, si accorda la composizione coll'obbligo di recitare qualche divota preghiera. Che se poi l'inadempimento si è verificato mediante un giudizio, monsignor economo, nell'ammettere alla composizione, non pregiudicherà ai diritti del procuratore, e del commissario, ma li manterrà illesi col rescritto: *Concordato procuratore, seu Commissario*, ed allora il supplicante non potrà godere l'effetto della grazia, se non prima soddisfatto il procuratore, o commissario.

Nell'abolizione delle giurisdizioni di tutti i tribunali particolari, e privilegiati, Pio VII, nel suo moto-proprio de' 6 luglio 1817 all'articolo 64, dichiarò illesa la giurisdizione della congregazione della rev. fabbrica. Leone XII, nell'articolo 67 del suo moto-proprio del dì 5 ottobre 1824, dichiarò egualmente mantenuta la giurisdizione del tribunale della fabbrica di s. Pietro. Altrettanto dispose il regnante Pontefice nel § 382 del suo moto-proprio del 10 novembre 1834, contenente il regolamento legislativo, e di procedura giudiziale. Con dispaccio poi del Cardinal segretario pegli affari di stato interni, scritto di espresso volere sovrano al Cardinal prefetto della rev. fabbrica li 14 novembre 1835, vennero stabilite le massime e tracciata la procedura da tenersi dalla congregazione della fabbrica in tutti i casi nei quali esercita la potestà giudiziaria coi metodi seguenti.

I commissari della rev. fabbrica nelle provincie, ed il prelato giudice della stessa fabbrica in Roma

decidono qualunque causa, e per qualunque somma in primo grado di giurisdizione. Dai decreti e dalle sentenze dei commissari fino a qualunque somma, compete l'appello al prelato giudice della fabbrica in Roma. Dalle sentenze del prelato giudice in Roma emanate in primo grado, appartiene l'appello alla piena congregazione. Dalle sentenze emanate da detto prelato in figura di tribunale di appello, quando sieno difformi, spetta l'appello in terzo ed ultimo grado alla stessa piena congregazione, nella quale si osservano i metodi del tribunale della s. rota, tanto circa la formola de'dubbi, quanto per la pubblicazione delle decisioni in istampa, per le domande di nuova udienza, e per la spedizione della sentenza. La piena congregazione della rev. fabbrica ha il diritto ancora di procedere, e giudicare in via di segnatura, e si uniforma ai metodi prescritti dal citato moto-proprio de' 10 novembre 1834, pel tribunale supremo della segnatura di giustizia per l'annullamento, ossia circoscrizione degli atti giudiziali, e sentenze nelle questioni di competenza fra giudice e tribunali, sull'unione ed evocazione delle cause, sulla ricusa di giudice per legittimi sospetti, e sulle domande di nuovo appello pienamente devolutivo in grado di restituzione in intero.

Il prelato segretario ed economo fa le funzioni di uditore di segnatura, e l'uditore particolare del Cardinal prefetto della congregazione esercita le funzioni di uditore della prefettura. Nelle questioni di valore superiore agli scudi duecento, o di valore indeterminato, non possono i medesimi interloquire,

ma debbono rimettere le istanze alla piena congregazione, come si pratica nel tribunale di segnatura di giustizia.

Negli affari, che non sorpassano la somma di scudi duecento, o non trattano di valuta indeterminata, dai decreti del prelado segretario ed economo si ricorre all'uditore della prefettura.

Se sono difformi i decreti, compete il ricorso alla piena congregazione, sebbene si tratti di somma non eccedente gli scudi duecento. Accordata dalla congregazione in figura di segnatura la restituzione in intiero, la causa viene portata all'esame, e giudizio della piena congregazione, sebbene vi abbia interloquuto, o in grado di appello in secondo e terzo grado, o come tribunale di segnatura.

Gli atti preparatori per la proposizione delle cause di qualunque specie in piena congregazione, e per l'estensione delle decisioni, come pure l'esecuzione delle risoluzioni e rescritti, e per la tassa di spese, si fanno avanti monsignor segretario, che sempre ed in qualunque causa è il ponente, il quale fa la relazione in piena congregazione, e ne pubblica le risoluzioni, e le decisioni.

La rev. fabbrica di s. Pietro ha anche la giurisdizione criminale per qualunque siasi delitto, che si commettesse nella basilica e nelle sue pertinenze da qualsivoglia persona anche ecclesiastica. Per la direzione delle cause criminali, evvi un giureconsulto col titolo di luogotenente, o uditore criminale, e per la formazione de'processi può valersi dei ministri anche laici. Nel trattare gli affari, e le cause criminali procede in tutto conformemente ai me-

todi, e alle pratiche delle curie ecclesiastiche. Nei delitti minori monsignor economo e segretario giudica singolarmente. Nei delitti maggiori giudica una congregazione, presieduta dal Cardinale prefetto. Dalla sentenza di questa congregazione, si appella alla piena congregazione della rev. fabbrica. Tale giurisdizione non solo non fu derogata con moto-proprio di Pio VII, e coi regolamenti legislativi del Papa che regna, ma fu bensì da ambedue i Pontefici conservata.

Dalla raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione, che nell'odierno pontificato si vanno pubblicando, al vol. V, pag. 45 si legge conservata dalle nominate ultime legislazioni la giurisdizione del tribunale della fabbrica di san Pietro, nelle cause ecclesiastiche civili di sua competenza; nel vol. III dell'anno 1834 p. 106, evvi la conferma della giurisdizione particolare del tribunale; alla pag. 108 la dichiarazione, colla quale si rende inappellabile il disposto dell'articolo 383 del citato moto-proprio di Gregorio XVI del 10 novembre di detto anno, alla medesima sagra congregazione della fabbrica di s. Pietro, allorchè procede come tribunale di appello, ed in tutti i casi nei quali esercita la potestà giudiziaria, su di che è pure a vedersi il volume II, p. 379 del 1834, nel quale viene parimenti dichiarato, che il tribunale della reverenda fabbrica procede negli appelli, e nei ricorsi colle forme stabilite per la sagra rota, e pel supremo tribunale della segnatura.

Oltre agli autori summentovati, sono a consultarsi i seguenti. Jacobo Cohellio, *Notitia Cardinalatus,*

congregatio XI, *De construenda et exornanda basilica principis apostolorum, sive pro fabrica s. Petri*; Gio: Carlo Vespignani (che fu giudice di questa congregazione), *Compendium privilegiorum rever. fabricae s. Petri, Romae 1676, Notis et nonnullis accessionibus locupletatum* a Hier. Baldassino, Romae 1762; Filippo Maria Renazzi, *Compendio di teorica e di pratica per uso de' commissari ed altri uffiziali della rev. fabbrica di s. Pietro, Roma 1793; Stato della rev. fabbrica di s. Pietro, dall'anno 1785 al 1792, Roma 1795*. Ma meglio di tutti completamente, e con grande erudizione, Nicola Maria Nicolai, ch'era stato fiscale della congregazione, ci diede un'interessante opera col titolo *de vaticana basilica divi Petri, ac de ejusdem privilegiis, libri quatuor cum appendice, Romae typis Vincentii Poggli*.

Congregazione dell' Immunità ecclesiastica.

Questa ragguardevole congregazione, che tratta le controversie intorno la libertà ed indipendenza della giurisdizione ecclesiastica, ed intorno alle violazioni, che si commettono contro di essa, fa rispettare l'immunità dovuta alle chiese, e ai luoghi che la godono; della qual cosa ci diedero l'esempio gli stessi gentili, i quali resero i loro templi immuni, e quali asili sicuri ed inviolabili pei rei. Antichissima è nella Chiesa l'immunità, e tra gli altri ne rende testimonianza Ammiano Marcellino, che visse sotto l'impero di Costanzo nel sesto secolo. Lo scrittore Zosimo afferma, che l'immunità fu sempre

sostenuta dalla Chiesa con ogni impegno e con tutta la libertà ecclesiastica, per la quale i concili fecero santissimi canoni, ed i romani Pontefici si adoperarono con molto zelo. V. IMMUNITÀ ECCLESIASTICA.

L'origine della sagra congregazione dell'immunità, e controversie giurisdizionali, considerata come tribunale, e come tutrice speciale, costituita provvidamente dalla sapienza de' Pontefici a difesa dell'immunità locale, personale, e reale, rimonta a tempo assai remoto. Il p. Lantusca dei minori francescani in un manoscritto autografo ben ordinato ed esistente nell'archivio della congregazione, che comprende il periodo dal 1340 al 1626, cita una bolla di Benedetto XII data da Avignone a' 16 maggio 1340 a favore dell'università di Cremona, ed a difesa della libertà ecclesiastica. Quindi cita le altre seguenti bolle di Innocenzo VI, *Tactus dolore cordis intrinsecus*, contro i violatori dell'immunità ecclesiastica, data dal Laterano a' 18 aprile 1357, e trasmessa all'arcivescovo di Milano, e a tutti i vescovi della Lombardia; d'Innocenzo VIII del 1492, moderatoria, e confermatrice della bolla di Benedetto XII ad istanza dell'università di Cremona. Per altro queste bolle, siccome speciali, non si trovano nel bollario romano. Dopo ciò il medesimo p. Lantusca raccoglie periodicamente i decreti immunitari, da Clemente VII a Clemente VIII, cioè dal 1523 al 1595, tra' quali avvi un monitorio al re di Francia Francesco I, allora anche duca di Milano per l'esenzione del clero di Lodi dalla parte colonica. Quindi raccolse una serie di decreti immunitari, specialmente dei Pontificati di Paolo V, Gregorio

XV, ed Urbano VIII, sotto i quali già vegliava per la sagra immunità una congregazione speciale di prelati, presieduta da un Cardinale per decidere le cause immunitarie, che venivano alla santa Sede da tutti gli stati d'Italia, da oltremonte e da oltremare, come da Aragona, Catalogna, Portogallo, Ragusi, Illiria, Sicilia, Malta, Lipari, e sino dal Messico. A cura dei prelati segretari si continuò poi l'utile lavoro del p. Lantusca, e la collezione de' decreti riuniti in vari tempi da monsignor Paolucci, primo segretario della congregazione, sino al dì d'oggi.

Non deve credersi, che nell'età precedenti mancassero tutori alla sagra immunità sublime di origine, e non indotta dalla legge degli uomini, ma dalla religione, e dall'intima riverenza verso di essa. Il decreto di Graziano, e le decretali di Gregorio IX ne forniscono molti documenti. I vescovi per ciò, ed i Papi di ogni secolo a tutela della immunità, e libertà ecclesiastica, soffrirono ogni calamità, e prodigarono per sino la vita. Omettendo esempi più antichi, s. Gregorio VII, intrepido sostenitore, e vindice dell'immunità, morì per essa in esilio a Salerno; s. Tommaso arcivescovo di Cantorbery, profugo per l'immunità dall'Inghilterra, accolto benignamente nel 1171 da Alessandro III, cadde poi martire dell'immunità per ordine del re Enrico II. Difesero egualmente la libertà con eroico zelo i Borromei, ed altri degni vescovi. Questi però ordinariamente, per la naturale loro potestà, e giurisdizione, erano i giudici dell'immunità nella loro diocesi. I Papi, ai quali Dio affidò la cura della Chiesa uni-

versale (per cui sempre alla santa Sede appartennero le cause maggiori del cattolicesimo), ne' casi straordinari, e nei gravami delle parti contendenti, erano i giudici superiori di appello, che con opportuni e saggi rescritti definivano le controversie. In fatti sull'argomento del privilegio clericale a favore de' chierici, di cui si tratta anche all'articolo *Ecclesiastici* (*Vedi*), a favore dei chierici celibi senza i canonici requisiti, Clemente III nel 1187, nel capit. 25: *In audientia*, ed Innocenzo III del 1198, cap. *Contingit de sentent. excommunic.*, al vescovo di Ferrara stabilì il metodo giudizioso della trina monizione, per richiamare i chierici al loro dovere, che, in caso di trascuranza, si dichiarassero decaduti dal privilegio.

È pertanto fuor di dubbio che la sagra immunità nacque col mondo: fu nella legge scritta, non che presso tutte le genti, ove furono templi e sacerdoti. Nella legge di grazia i vescovi, i concili, e i Papi sempre la sostennero vigorosamente, su di che vanno consultate le bolle di Gregorio XIII. Quindi eretta da Sisto V la congregazione de' vescovi e regolari, ebbe questa l'esclusivo e geloso incarico di tutelare, e vegliare sui diritti della sagra immunità, ed il successore Gregorio XIV nel 1590 emanò alcune leggi sulla immunità delle chiese, colla bolla *Ex quo*. In progresso di tempo ed in occasione di alcune sopravvenute differenze tra i giudici ecclesiastici e secolari, nei processi criminali o civili intentati contro i chierici, la cui conoscenza poteva spettare agli ecclesiastici ed ai secolari, non che per l'affluenza degli affari da cui era gravata la con-

gregazione de' vescovi e regolari, si pensò dai romani Pontefici di formare una congregazione di prelati, quasi come parte della detta congregazione, acciocchè attendesse privatamente alle materie dell'immunità. Così venne progredito sino ad Urbano VIII, il quale a' 30 aprile 1626 tenne l'ultima congregazione prelatizia, e volendo dare migliore e più stabile provvedimento a questa delicata materia, nel 1626 pensò d'istituire questa congregazione Cardinalizia come oggi si trova. Essa per la prima volta si adunò ai 28 maggio, e dai Pontefici successivi fu confermata ed ampliata con apostoliche costituzioni, massime da Benedetto XIII colla bolla *In supremo*, da Clemente XII colla bolla *Officio*, da Benedetto XIV, *Bull. t. III*, p. 160, *Institutiones Ecclesiasticas*; da Clemente XIII che prescrisse meglio le regole, e le norme tra la giurisdizione ecclesiastica, e laicale, mediante il contenuto della costituzione *Praestat Romanum Pontificem*, data a' 23 agosto 1766, che si legge presso il Guerra, *Epit. Bullar. t. III*, p. 67. *V.* il Cardinal De Luca, *Rel. Rom. Cur.*, ed il *Cardinale pratico, della congregazione sopra la giurisdizione dell'immunità ecclesiastica*.

La congregazione venne costituita da diversi Cardinali, e da diversi prelati (tra' quali si annoverano il decano della rota, un chierico di camera, il decano della segnatura di giustizia), dal segretario del buon governo, dal decano di consulta, da un protonotario apostolico, da monsignor vicegerente, dal segretario del buongoverno, e da altri prelati dell'una e l'altra segnatura referendarii, tra cui avvi il segretario perito nei sagri canoni, e nelle materie

forensi. Si stabilì, che i prelati votanti fossero dei principali tribunali e congregazioni di Roma, acciocchè ognuno potesse in essa votare con piena cognizione degli argomenti, e per maggiore autorità della congregazione. La maggioranza degli affari periodici e quotidiani, si doveva disimpegnare dal Cardinal prefetto, e dal prelo segretario. Nei suoi primordi, al dire del Lunadoro, *Relaz. della corte di Roma*, dell'edizione del 1646, la congregazione si adunava ogni martedì in casa del Cardinale più anziano, e il Cardinal prefetto godeva l'annuo onorario di mille scudi. Al presente la congregazione si aduna nel palazzo apostolico abitato dal Papa, ed il prelo segretario ha l'udienza dal Pontefice quando ha materie da riferire, che superino le facoltà ordinarie concesse alla sagra congregazione, ed il prefetto non gode più onorario. Ora, oltre il Cardinal prefetto, si compone di diecinove Cardinali, e di nove prelati compreso il segretario; avvi il sostituto, e la segreteria. Per organo del prelo segretario passano le lettere che si ricevono, e a cui si risponde economicamente secondo le leggi immunitarie, o si comunicano le decisioni della piena congregazione: le lettere sono sottoscritte dal Cardinal prefetto, e dal segretario, e munite del sigillo del primo. Nelle solenni adunanze si consulta sopra gli affari più gravi, o di massima generale, o nelle appellazioni delle curie vescovili, o dove le parti portino contraddittoriamente, e direttamente qualche questione immunitaria.

Dice il citato De Luca, che questa congregazione ordinariamente procede in forma estragiudiziale; ed

alcune volte assume una specie di cognizione giudiziale sopra la legittimazione del processo fatto sul delitto, il quale si pretende eccezzuato. Fra le altre cose è considerabile per la pratica del foro, che almeno nell'Italia è un tribunale dei ricorsi con la privativa in questa materia dell'immunità, e della giurisdizione ecclesiastica coi secolari. Che però dai vescovi ed Ordinari de' luoghi non si dà l'appellazione ai metropolitani, ovvero ad altri superiori, in quel modo che si dà nelle altre cause, ma soltanto si dà il ricorso a questa congregazione, la quale però non prende parte nelle cause di ecclesiastica giurisdizione tra i vescovi e i prelati, dovendosi esse trattare nella forma giudiziale in rota, e negli altri tribunali, ma solamente quando trattasi della violazione della libertà o giurisdizione ecclesiastica per i giudici e tribunali secolari, con autorità di giudice, e di magistrato. Del resto le principali materie, che si propongono dai prelati ponenti nella congregazione, prescindendo da quelle, che per riguardo agl'interessi del principato si risolvono dalla segreteria di stato, o da qualche particolare congregazione; versano sopra esami di delitti, o di rei, che godere non possono dell'immunità ecclesiastica secondo le costituzioni apostoliche, in esaminare la maniera ed il sito delle catture, od i pesi e le gabelle imposte da alcun magistrato, o da qualche comunità civica, alle persone e ai luoghi ecclesiastici, essendo di somma empietà il turbare, e ledere i diritti, e la indipendenza di santa Chiesa, di che si tratta nei relativi articoli del *Dizionario*.

Finalmente questa congregazione, come risulta dall'*Appendice del concilio Romano*, p. 284, e 290, riceve le appellazioni delle cause, che in prima istanza erano prodotte avanti le curie vescovili. Quando una causa deve portarsi al giudizio della piena congregazione, tocca al segretario di destinare il ponente, e questo deve fare il ristretto delle cause, che si chiama il *foglio*, ove compendiosamente espone la questione, il fatto, e il diritto, da cui emergono uno o più dubbi da risolversi. Quindi detto foglio dieci giorni innanzi si distribuisce a tutti i membri della congregazione. Questa congregazione, come quelle del concilio, e de' vescovi e regolari, non usa de' mandati per dare esecuzione ai suoi decreti, ma li eseguisce il tribunale dell'A. C. come semplice esecutore.

Le risoluzioni della congregazione comprese nella *Sinopsi* e raccolta delle medesime fatta dal p. abate generale de' cisterciensi, d. Andrea Ricci, furono stampate in Torino, con questo titolo: *Synopsis, decreta, et resolutiones S. Cong. Immunitatis*, ove si legge: *Resolutiones et decreta hujus S. C. fieri in concreto, non in abstracto, unde non semper trahendae sunt in consequentiam, sed solummodo in variatis facti circumstantiis firma regula*. Con tale avvertenza bisogna percorrere il p. Ricci. Non è a tacersi, che gli affari di questa congregazione, comparativamente ai tempi antichi, si sono diminuiti per una ragione canonica. I vari concordati, specialmente da Benedetto XIV in poi, fatti coi principi laici e la santa Sede, portarono di conseguenza, che molte delle cause immunitarie, o rimisero alquanto dell'antica di-

sciplina, od assunsero altre forme, e giudici ecclesiastici *in partibus*, e quindi le questioni in minor numero vengono alla congregazione della immunità.

Si può consultare eziandio il Danielli, *Recentior. Praxis Rom. Cur.*, ed il Cohellio, *Notitia Cardinalatus congreg. IV, De Immunitate ecclesiastica. Nella Raccolta delle leggi*, che annualmente si stampano dalla tipografia camerale, sull'immunità si trattano i seguenti punti: vol. III, p. 1 e 363, *Privilegi, e forme dell'esigenza delle tasse pubbliche dovute dagli ecclesiastici*: vol. V, p. 277, *Regole dell'immunità ecclesiastica relativamente ai giudizi criminali*: p. 307, *Conferma dei privilegi degli ecclesiastici negli atti criminali*: p. 308, *Quali delitti tolgano il diritto d'immunità; e come si proceda all'estrazione dei rei dai luoghi immuni*, vol. VI, p. 467. La sacra congregazione dell'immunità è incaricata di concedere facoltà annuale alle commissioni dei comuni per esigere i dazi comunali dagli ecclesiastici. *V. il Regolamento organico, con appendice*, de' 5 novembre 1831; ed il *moto-proprio* de' 10 novembre 1834, pubblicati dal regnante Gregorio XVI. Dalle sue provvidenze, e da quelle de' suoi predecessori furono eccezzuati, ed esclusi, sotto l'osservanza di certe discipline a pubblico bene, alcuni delitti più enormi del sacro asilo dell'immunità. Per la cappella, che i Cardinali di questa congregazione ogni anno celebrano nella chiesa od oratorio interno del collegio inglese, a' 29 dicembre nella festa di s. Tommaso arcivescovo di Cantorbery per onorare questo sostenitore della immunità ecclesiastica, *V. il*

volume IX, pag. 147 del *Dizionario*.

Elenco di alcuni Cardinali prefetti.

Giambattista Pamphily, romano, Cardinale di Urbano VIII, da cui inoltre fu fatto prefetto della congregazione. Nel 1614 gli succedette nel pontificato col nome d'Innocenzo X.

Giulio Sacchetti, fiorentino, nato in Roma, Cardinale di Urbano VIII: morì nel 1663.

Angelo Celsi, romano, Cardinale di Alessandro VIII: morì nel 1671.

Francesco del Giudice, genovese, Cardinale di Alessandro VII: morì decano del sacro Collegio nel 1725.

Sebastiano Antonio Tanara, Cardinale d'Innocenzo XII: cessò di vivere decano del sacro Collegio nel 1728.

Giorgio Spinola, genovese, Cardinale di Clemente XII: terminò i suoi giorni nel 1738.

Giambattista Spinola, genovese, Cardinale di Clemente XII: morì nell'anno 1753.

Giacomo Lanfredini, fiorentino, Cardinale di Clemente XII: morì nel 1741.

Raniero Delci, sanese, Cardinale di Clemente XII: morì decano del sacro Collegio nel 1761.

Valeriano Borromei, milanese, Cardinale di Clemente XIII: morì nel 1793.

Gaetano Fantuzzi, di Ravenna, Cardinale di Clemente XIII: morì nel 1778.

Luigi Valenti Gonzaga di Mantova, Cardinale di Pio VI: morì nel 1808.

Bartolommeo Pacca di Benevento,

Cardinale di Pio VII, attualmente decano del sacro Collegio. *Emmanuele de Gregorio*, napoletano, Cardinale di Pio VIII; morì nel 1839.

Annibale della Genga, spoletino, Cardinale di Pio VII, che lo fece prefetto, e lo ebbe a degno successore nel 1823 col nome di Leone XII.

Carlo Maria Pedicini, di Benevento, Cardinale di Pio VII, al presente sotto-decano del sacro Collegio.

Giacomo Filippo Franson, genovese, Cardinale di Leone XII, fatto prefetto nel 1831, dal regnante Gregorio XVI.

Benedetto Barberini, romano, Cardinale di Leone XII, fatto prefetto dal Papa regnante nel 1834.

Congregazione dell'Indice de' libri proibiti.

Chiamasi questa Congregazione dell'Indice, perchè come diremo è suo officio l'esaminare i libri stampati, e le opere contrarie ai dommi della fede, ed alla morale, e compilarne un indice o registro, che pubblica nel proibire la lettura di tali opere. Saggiamente i romani Pontefici, sino dai primi secoli della Chiesa, adottarono la disciplina d'interdire i libri scandalosi, che potevano pervertire colle false loro dottrine, il costume, e la credenza de' fedeli. A tal effetto il concilio romano, adunato nell'anno 494 ovvero nel 496 dal santo Pontefice Gelasio I, con un decreto dichiarò quali libri dovevano riceversi, e potevano leggersi, e quali dovevansi rigettare. V. INDICE DEI LIBRI, e LIBRI.

Il Cardinal de Luca, il *Cardi-*

nale pratico, capitolo XXXI, *Della Congregazione dell'Indice dei libri proibiti*, osserva che anticamente non essendovi gran copia di libri, giacchè la stampa non incominciò che dopo la metà del secolo XV, il Papa da sè medesimo, e per mezzo di quelli che deputava, esaminava i libri sì per l'approvazione, sì per la proibizione, e riprovazione di essi. Ma moltiplicatisi i libri colla stampa, e soprattutto i perniciosi e pestiferi, dopo le fatali eresie di Lutero, Calvino, ed altri disgraziati apostati, che ne compilarono un numero grandissimo, con grave danno della fede, e de' costumi, da Pio IV, e dal concilio di Trento nella sessione XVIII, furono deputati alcuni Cardinali, ed alcuni padri di sperimentata pietà e dottrina cattolica per l'esame, e proibizione dei libri di tal genere pubblicati, formandone un indice dei loro autori. Prima però di questo incarico, avverte il Zaccaria, *Storia letteraria d'Italia*, tom. III, p. 293, e 306, ove ci ha dato una breve storia degl'Indici romani sino a quello di Benedetto XIV, che già monsignor della Casa essendo nunzio di Paolo III in Venezia, nel 1548 pubblicò un indice di libri proibiti, sul quale nell'anno seguente l'apostata Pier Paolo Vergerio stampò un suo giudizio, e discorso. Quindi nel 1557 Paolo IV fece imprimere pel Blado un indice che è rarissimo, e da pochi conosciuto; ma non essendone il Papa rimasto contento, ne ordinò un altro, che fu pubblicato nel 1559.

Formatosi pertanto dai commissionati del concilio di Trento l'indice de' libri da proibirsene la lettura, fu sottoposto all'esame, e re-

visione del detto Pontefice Pio IV, il quale avendo ciò fatto eseguire da prelati dottissimi, l'approvò ai 24 marzo 1564, colla costituzione 78 *Dominici Gregis*, la quale si legge nel *Bull. Rom.* tom. II, pag. 108 del Cherubini, che è la costituzione 101 del *Bull. Rom.* tom. IV, parte II del Cocquelines. A tale indice furono premesse in dieci titoli certe *Regole* dai padri, le quali si chiamano *Regole dell'Indice*, e contengono molte cose da osservarsi tanto dai vescovi, che dagli inquisitori, e dagli stampatori intorno alla lettura, revisione, e vendita de' libri. Osserva il Novaes nella vita di Pio IV, che il concilio invitò i deputati alla formazione dell'indice, che quanto su tal materia avessero riunito, fosse al Papa presentato, acciocchè egli col suo giudizio, e colla sua autorità lo terminasse, ciò ch' egli fece tre mesi dopo il termine del concilio; la qual cosa dimostra, che la maggior parte del lavoro era già da quello disposta, non essendo possibile che in soli tre mesi si avesse potuto svolgere sì grande operazione, e condurla a fine. Quindi la facoltà teologica di Parigi negli articoli, pei quali a' 15 luglio 1567 giudicò meritar condanna la Bibbia in idioma francese di Renato Benedetto, citò le *Regole III e IV* di questo indice, sotto il nome di concilio di Trento. *V. La Fontaine*, tom. III della costituzione *Unigenitus*, col. 1215. Aggiunge il citato Novaes, che l'indice pubblicato anteriormente da monsignor della Casa, dopo il Vergerio, fu attaccato da Quesnello, e dagli altri, che con vituperi, e fanatiche contumelie inveirono contro la proibizione dei loro libri, e di quelli della loro tempra;

fatta giustamente dalla santa Sede.

Incombendo alla *Congregazione della santa Romana Inquisizione* (*Vedi*) vegliare sulla gravità dei libri, e degli scritti, esaminarli, e proibirli, toccava ad essa far eseguire le mentovate regole, e l'indice di Pio IV, e del concilio di Trento; ma succedendo a questo Pontefice s. Pio V già dell'Ordine de' predicatori, come quello che più d'ogni altro conosceva i molti e gravi affari che deve trattare la menzionata congregazione, nell'anno 1571 coll'autorità della costituzione, che citano molti scrittori, ne deputò espressamente una particolare, perchè si dedicasse in modo speciale dell'interessante e geloso argomento. Anche il Catalani cita la suddetta costituzione, ed ecco la memoria analoga, che se ne legge nell'archivio della congregazione; » Pius V erexit Congregationem » Indicis 1571. Delegavit Cardinales Clarevallensem, Theanensem, » Montis-Alti (che fu poi Sisto V) » Justinianum. Sed inde defuncto » Clarevallense subrogatus fuit Sirgen, episcopus Signinus sacrista, » magister sacri palatii, procurator res ordinum mendicantium, secretarius, fr. Antonius Possius » ordinis min.", come quello che essendo stato molto tempo al concilio di Trento aveva piena cognizione della prefata deputazione istituita dal medesimo concilio, e che le diede per segretario un religioso domenicano di cui si riparlerà, mentre dopo fr. Antonio tutti gli altri segretari furono domenicani. Rimase però eguale giurisdizione ed autorità alla congregazione dell'Inquisizione, la quale in progres-

so continuò talvolta a proibire con particolar decreto que' libri, che erano stati già interdetti dalla congregazione dell'Indice. Quindi Sisto V nel 1587 nell'istituire e confermare molte congregazioni colla bolla *Immensa*, approvò ed ampliò ancor questa, incaricandola di riprodurre di tempo in tempo l'indice de' libri proibiti, pel mantenimento della purità della fede, contaminata dagli eretici per mezzo della stampa, concedendole facoltà di accordare la licenza di leggere e ritenere libri proibiti ai teologi, canonisti, ed altri letterati, non per altro fine che per confutarli e purgarli dagli errori, conoscere questi e combatterli; laonde senza i richiesti requisiti, e senza giusti motivi, la licenza non si dovesse accordare. Ampliò egualmente l'autorità di questa congregazione il zelante Clemente VIII; che inoltre a' 17 ottobre 1596 colla costituzione *112 Sacrosanctum Fidei Catholicae depositum*, presso il *Bull. Rom.*, tom. V, part. II, pag. 82, fece pubblicare un nuovo indice di libri proibiti, sul quale egli avea nei precedenti anni fatto lavorare con diligenza i Cardinali, e deputati della stessa congregazione. Il lodato Zaccaria, nella sua *Storia della proibizione de' libri*, lib. I, epoca sesta, p. 166 e seg., eruditamente tratta questo punto.

Lamentandosi molti autori cattolici, che i loro libri erano proscritti talvolta dalle congregazioni dell'Inquisizione ossia del s. Offizio, e da questa dell'Indice, il gran Pontefice Benedetto XIV, per togliere motivi alle loro ingiuste querele, e perchè la dignità delle proibizioni della santa Sede si mantenesse nel suo vigore, col disposto

della costituzione *Sollicita et provida*, data die 9 julii 1753, *Bull. Magn.* tom. XIX, p. 59, piena di equità, e di saviezza, per cui meritò gli applausi di tutte le nazioni, determinò il modo che dovevasi osservare nell'esame, e nella condanna de' libri, massimamente di autori cattolici, proponendo alcune saggie regole a' Cardinali, ed a' consultori della congregazione, le quali vengono eseguite nell'esame de' libri; e nel giudizio, che se ne deve fare. A questa sì opportuna costituzione molto concorse co' suoi lumi e consigli, il dotto Cardinal Quirini, allora prefetto della sagra congregazione, il quale per lo zelo che avea di sì grave punto, si offrì del proprio a supplire alle spese che dovevano derivare dal nuovo metodo, ed a formare perciò un fondo, come meglio descrive il Zaccaria, *Storia della proib.*, epoca VII, n. 6, e seg.

La congregazione nella sua istituzione venne costituita da alcuni Cardinali, oltre il Cardinal prefetto, da un numero considerabile di religiosi ed altri ecclesiastici profondi nelle materie teologiche, dal *p. maestro del sagro palazzo apostolico (Vedi) pro tempore*, per cui ha la qualifica di *assistente perpetuo*, il quale, pel suo ufficio, è incaricato della revisione ed approvazione de' libri che si stampano, ed introducono in Roma, e del medesimo suo Ordine de' predicatori è il segretario della congregazione. Anticamente la congregazione si adunava in casa del Cardinal prefetto, ma dipoi nel palazzo apostolico ove risiede il Papa. Quando alla congregazione si denunzia qualche libro sospetto, se ne commette la revisione ad un consultore, il qua-

le, nella successiva congregazione riferisce il proprio parere, e l'esame che ne ha fatto, se vi sono cose contro la fede, i buoni costumi, la giurisdizione ecclesiastica ec., e quindi si passa alla disamina, e per voti si determina se debbasi proibire, o correggere: i Cardinali hanno il voto decisivo, e i consultori il consultivo. Va però avvertito, che se non piace alla sagra congregazione il voto del consultore, si decreta *Scribat alter*; come talvolta si rimette la revisione dei libri denunziati anche a più consultori.

Alessandro VII, e Clemente X ordinarono, che i superiori degli Ordini regolari non potessero mandar via da Roma i loro sudditi, consultori della stessa congregazione dell'indice, senza esporne prima le cagioni alla stessa congregazione, ed averne ottenuto il consenso. Indi Benedetto XIII, con bolla dei 21 agosto 1727 che incomincia, *Alias etc.*, *Bull. Rom.* tom. XII, p. 248, stabilì che nei conventi, e monisteri di studio, un solo religioso potesse essere consultore, il quale non potesse escludersi dai superiori. Che se poi vi fossero nel medesimo luogo altri consultori, questi debbono pagare due paoli il giorno pel proprio mantenimento, ed altrettanti pel compagno converso se lo vorranno, altrimenti i superiori saranno in libertà di mandarli altrove.

Il segretario di questa congregazione è sempre un rispettabile religioso domenicano, non solo, come dice il citato de Luca, perchè l'Ordine de' predicatori meritevolmente gode molte prerogative nelle materie di fede, ma principalmente per essere stato dal concilio

di Trento deputato in segretario della suddetta deputazione appunto un religioso dell'Ordine di s. Domenico, che fu il p. fr. Francesco Forerio di Lisbona, teologo al medesimo concilio, per la formazione dell'indice de' libri da proibirsi.

Questo segretario risiede sempre nel convento di s. Maria sopra Minerva, ove si tiene la segretaria della congregazione. Tocca a lui di convocare le congregazioni di concerto col Cardinal prefetto, cioè la preparatoria ch'egli tiene nella sua residenza, e la generale de' Cardinali, che ha luogo nel palazzo pontificio, e precedentemente trasmette ai Cardinali, ed ai consultori e i libri da esaminarsi, e ciò che dovrà trattarsi nella congregazione, le cui risoluzioni il segretario riferisce al Papa nell'udienza che ha il mercoledì mattina, se ne abbia bisogno. Ottenuta l'approvazione del Pontefice, si forma il decreto della proibizione di talun libro, il quale si pubblica colle stampe in due sestì, in grande per affiggersi ne' luoghi di Roma, ed in piccolo per aggiungersi all'indice. Il segretario è autorizzato colle summentovate clausole di concedere la licenza di leggere e ritenere libri proibiti, per tre anni, e di rinnovarla per egual tempo, la sottoscrive col proprio nome, e sigilla col proprio stemma. Ma dell'autorità, prerogative, e tutto altro che riguarda il segretario della congregazione dell'indice, il p. Giuseppe Catalani dell'oratorio di s. Girolamo della Carità, ci ha dato; *De secretario sacrae congregationis Indicis*, Romae 1751, ove pure riporta i dottissimi soggetti che ne esercitarono l'ufficio, e quelli che meritarono la dignità cardinalizia, l'ultimo de' quali fu il

p. fr. Giuseppe Agostino Orsi fiorentino creato Cardinale nel 1759 da Clemente XIII, e perciò dal Catalani non registrato. *V.* la costituzione di Benedetto XIV, premessa all'indice de'libri proibiti da lui fatto pubblicare nel 1758.

Delle facoltà, che dalla sagra congregazione si concedono agli Ordinari, si tratta al citato articolo: *Indice de'libri proibiti*. L'indice fu pubblicato nel pontificato di Pio VII, nell'anno 1819, in nome del Papa, e colla consueta lettera prolusoria del segretario della congregazione, non potendo niun altro pubblicarlo, come costantemente si è praticato, dal primo indice autentico pubblicato nel 1596 da Clemente VIII. Quindi due volte nell'odierno pontificato, cioè nel 1835, e nel 1841, si è pubblicato l'indice generale con questo titolo: *Index librorum prohibitorum Sanctissimi Domini nostri Gregorii XVI Pontificis Maximi jussu editus, Romae ex typogr. R. C. Apostolicae*. Nell'ultimo Indice, oltre la lettera dell'attuale segretario p. m. Fr. Tommaso Antonino Degola, si leggono: la costituzione di Benedetto XIV, *Quae ad catholicae Religionis, die 23 decembris 1757; Regulae Indicis Sac. Synodi Tridentinae jussu editae, Observationes ad regulam quartam et nomnam Clementis Papae VIII jussu factae; Observationes ad regulam decimam Alexandri Papae VII jussu additae; L'Instructio pro iis, qui libris tum prohibendis, tum expurgandis, tum etiam impri-mendis, diligentem, ac fidelem, ut par est, operam sunt daturi Clementis VIII auctoritate regulis indicis adjecta*; la citata bolla di Benedetto XIV; *Sollicita ac provida*

Romanorum Pontificum; Decreta de libris prohibitis nec in Indice nominatim expressis; Mandatum sa. me. Leonis XII additum decreto sac. Congreg. die sabbati XXVI martii 1825; Monitum sac. Cong. editum feria III die IV martii 1828; ed il Monitum sac. Cong. editum feria V die VII januarii 1836.

Sulla congregazione, oltre i citati autori, e costituzioni, si possono consultare: Jacobo Cohellio, *Notitia Cardinalatus, Congregatio X pro Indice librorum prohibitorum*; l'Apostolo Zeno nelle note alla *Biblioteca dell'eloquenza Italiana* di monsignor Fontanini tom. II, p. 13 e seg.; il padre fr. Mariano Ruelle carmelitano, nel *Saggio dell'Istoria dell'Indice Romano de' libri proibiti*, inserito nella *Biblioteca volante scansia XXIII*, p. III, Roma 1739; ed il Lunadoro, *Relaz. della corte di Roma*, vol. II, capo IX, *Della congregazione dell'indice, e del segretario della medesima*. Attualmente, oltre il prefetto, i Cardinali componenti la sagra congregazione sono dieci, quindi viene l'*assistente perpetuo*, p. maestro del sagra palazzo, il *segretario*, e ventotto consultori, fra' quali sette del corpo episcopale.

Elenco di alcuni Cardinali prefetti.

Arcangelo Bianchi, milanese, dell'Ordine de' predicatori, già confessore di s. Pio V quando era suo correligioso, e da lui fatto vescovo di Teano, dignità che rinunziò quando lo stesso Papa lo dichiarò prefetto della sagra congregazione dell'Indice, quindi lo creò Cardinale, e morì nel 1580.

Marc' Antonio Colonna romano, Cardinale di Pio IV, già discepolo di Sisto V, che il fece prefetto: morì nel 1597.

Bonifazio Bevilacqua, ferrarese, Cardinale di Clemente VIII, morì nel 1627.

Tommaso Maria Ferrari, domenicano, Cardinale d'Innocenzo XII, morì piamente nel 1716.

Carlo Agostino Fabroni, di Pistoja, fatto Cardinale da Clemente XI, morì nel 1727.

Gio. Antonio Davia, bolognese, Cardinale di Clemente XI, morì nel 1740.

D. Leandro Porzia del Friuli, cassinese, già consultore dell'indice per benignità di Clemente XI, fatto Cardinale da Benedetto XIII, e prefetto da Clemente XII, morì nel 1740.

D. Angelo Maria Quirini, veneziano, cassinese, Cardinale di Benedetto XIII, fatto prefetto da Benedetto XIV, morì nel 1755.

Francesco Landi, piacentino, fatto Cardinale, e prefetto da Benedetto XIV, morì nel 1757.

D. Antonio Andrea Galli, bolognese, canonico regolare del ss. Salvatore, consultore dell'indice, creato Cardinale da Benedetto XIII, e prefetto per morte del precedente: terminò di vivere nel 1767.

Benedetto Veterani, di Urbino, Cardinale di Clemente XIII, morì nel 1766.

Giacinto Gerdil, savojarlo, barnabita, creato Cardinale, e poi prefetto, morì nel 1802.

Stefano Borgia di Velletri, Cardinale di Pio VI, e da lui fatto prefetto, morì nel 1805.

D. Michelangelo Luchi, di Brescia, cassinese, fatto Cardinale nel

1801, da Pio VII, e quindi prefetto, morì a' 29 settembre 1802.

Lorenzo Litta, milanese, Cardinale di Pio VII, e dal medesimo fatto prefetto nel 1803, morì nel 1820.

Michele di Pietro, di Albano, fatto Cardinale, e poi prefetto da Pio VII, morì nel 1821.

Francesco Fontana, barnabita di Casal Maggiore, fatto nel 1816 Cardinale, e prefetto da Pio VII, morì nel 1822.

Francesco Saverio Castiglioni, di Cingoli, Cardinale di Pio VII, e da lui fatto prefetto, divenne a' 31 marzo 1829 Pontefice col nome di Pio VIII.

Pietro Caprano, romano, fatto Cardinale da Leone XII. Con singolar esempio, Pio VIII appena eletto, essendo ancora colla bocca chiusa, gli conferì la stessa prefettura, ch'egli aveva nell'assunzione al pontificato: morì nel 1834.

Giuseppe Antonio Sala, romano, creato Cardinale dal Papa che regna, quindi fu fatto prefetto a' 16 marzo 1834, e morì a' 23 giugno dell'anno 1839.

Giacomo Giustiniani, romano, creato Cardinale da Leone XII, nel 1834, dichiarato prefetto dal regnante Gregorio XVI.

Congregazione delle Indulgenze e sagre Reliquie.

Sempre presso i cattolici venne riguardato come cosa gravissima la dispensa del tesoro delle sante indulgenze, e quando la calamità de'tempi, e le frodi negli uomini inventarono corrotte ed abusi, tanto i Romani Pontefici quanto i concili

generali, principalmente il Tridentino, con leggi santissime si studiarono di emendare quegli abusi, ed estinguerli per quanto fu possibile. E poichè per malizia dei tempi cominciarono a cadere in non curanza i decreti de' sommi Pontefici, e la soverchia facilità invalsa nella concessione delle indulgenze, così prima Pio IV, colla bolla *Decet Romanum Pontificem*, data a' 7 novembre 1562, dispose che la spedizione di qualunque indulgenza, *sine clausula porrigendi manus adiutrices*, fosse rilasciata *gratis*, sotto pena di scomunica *latae sententiae* a carico di quelli, che ricevessero qualche cosa; e poi Clemente VIII provvidamente istituì una congregazione di Cardinali e prelati celebri per pietà, e dottrina, chiamandola *congregazione delle indulgenze*. Ad essa incumbeva di porre un sistema nella largizione di siffatti doni spirituali, temperandola a seconda dell'antica lodevole norma prescritta nei citati decreti. Ma essendo la congregazione non perpetua, solo per poco tempo ebbe vita, e colla morte degl' illustri personaggi di cui era formata, rimase anch'essa estinta. Dopo molti anni la congregazione riprese vigore, e fu ristabilita da Clemente IX, come tra gli altri afferma l'Oldoino, *Vit. Pont.* tom. IV, col. 787, proponendola il Pontefice non solo alle indulgenze acciocchè le materie relative fossero secondo i sagri canoni in essa trattate, e posto fosse ad effetto quanto impose il concilio di Trento nella *Sess.* 21 col decreto de *Indulgentiis*: ma proponendola anche alle reliquie de' santi, perchè i fedeli non fossero ingannati dalle frodi degl' impostori, spaccianti reliquie false per vere, e perchè in-

vigilasse affinchè venerate, ed esposte fossero solo le reliquie di quelli, che per santi riconosce la Chiesa Romana. Contro l'audacia de' sacrilegi spacciatori delle false reliquie aveva già inveito s. Agostino de *Oper. Monach.*, ed Innocenzo III ne prese provvidenza col capo *Cum ex eo, de Reliquiis et veneratione Sanctorum*.

Clemente IX adunque colle lettere apostoliche, costituzione 36, data a' 6 luglio 1669, dichiarò la congregazione non temporanea ma perpetua, dando ad essa ampia facoltà, sì per le indulgenze, che per le sagre reliquie. Per ciò che riguarda la dispensa delle reliquie, che in Roma si fa dal Cardinal vicario, dal suo vicegerente, e da monsignor sagrista, e sull'invenzione de' corpi de' santi martiri nelle catacombe e cimiteri di Roma, oltre quanto dicemmo al volume X p. 236 *del Dizionario*, si possono vedere gli articoli RELIQUIE, CIMENTERI, e CATACOMBE.

La congregazione venne composta di diversi Cardinali, del Cardinal prefetto, di parecchi consultori, del segretario ec. Dall'erezione della congregazione sino al 1710 non si hanno altre memorie, se non che in questo intervallo più volte si tenne la sagra congregazione, la quale emanò parecchi decreti; da quell'anno però l'archivio conserva tutti gli atti dai quali risulta, che la congregazione tenesse in quel tempo le sue adunanze una volta ed anche due al mese nel palazzo apostolico, a forma delle altre congregazioni. Ivi si proponevano i dubbi, si riferivano le istanze, e quindi avevano luogo le risoluzioni, i rescritti, e i decreti che si stampavano, come dal seguente esempio.

» Feria secunda die in
 » palatio Apostolico. erit s.
 » congregatio Indulgentiis sacrisque
 » reliquiis praeposita, in qua prae-
 » ter nonnullos libellos plerum-
 » que a Sanctitate sua remissos
 » proponentur infrascripta dubia ».

Il segretario doveva riferire le risoluzioni e i decreti al Papa, che si facevano dal Cardinal prefetto, firmandoli il segretario. I Pontefici, oltre le udienze stabilite, ne concedevano altre speciali, e quindi si facevano i rescritti *ex audientia Sanctissimi*, le quali udienze sotto Clemente XIII cominciarono ad essere più frequenti, cioè quattro al mese: il perchè le congregazioni da allora in poi si tennero più di rado. I ristretti delle suppliche che si riferivano al Pontefice, talvolta erano muniti del voto di qualche consultore della sagra congregazione. La facoltà di concedere le indulgenze, o fossero esse state approvate nelle congregazioni, o avessero ottenuto il consenso del Papa nella udienza, era solamente presso la sagra congregazione.

La stessa segretaria de' memoriali, sotto Benedetto XIV, si attribuì il diritto di fare il rescritto: *Alla congregazione delle Indulgenze — Alla congregazione delle Indulgenze colle facoltà necessarie, ed opportune. V. MEMORIALI SEGRETARIA*, ove si parla delle indulgenze, che essa concede per autorità delle facoltà concesse dai Pontefici *pro-tempore*, e a seconda del loro beneplacito.

Sebbene poi i privilegi e le indulgenze, dopo il rescritto della sagra congregazione mediante lettere apostoliche in forma di breve spessissimo si concedessero, tuttavolta il medesimo Benedetto XIV,

mediante semplice rescritto o decreto della stessa sagra congregazione, più volte concesse la stessa grazia colla clausola *absque ulla brevis expeditione*, cioè senza spedire affatto il breve. Il primo decreto, che trovasi in archivio della congregazione, e fatto come sopra, porta la data de' 10 marzo 1742, essendo allora prefetto il Cardinale Pico, e segretario monsignor Erba Odescalchi poi Cardinale. Un tal esempio fu seguito dai successori di Benedetto XIV.

In ogni elezione del nuovo Pontefice la sagra congregazione dà alle stampe l'elenco delle indulgenze, che si concedono dal Papa alle corone, medaglie, croci, crocefissi, rosari, ec., benedette da lui, e da chi ne ottiene l'autorizzazione per indulto apostolico. Così, per parlare degli ultimi tempi, nel 1823 Leone XII fece pubblicare da monsignor Piatti, arcivescovo di Trebisonda, segretario della congregazione, l'elenco delle indulgenze ch'egli concedeva per le corone, medaglie, crocefissi, croci, rosari, ec. benedette da lui, o da chi ne avea l'autorizzazione per indulto apostolico. Quindi il medesimo Leone XII, inerendo al decreto di Clemente VIII, de' 10 giugno 1597, volle che lo stesso elenco d'indulgenze, per maggiore comodo de' fedeli, venisse impresso in forma di libretto, si pubblicasse colla stampa, sì in lingua latina, che italiana, proibendo l'impressione di tal libretto in ogni qualunque luogo fuori di Roma; e durante un Pontificato si cita sempre dalla congregazione nei rescritti, che autorizzano a compartire simili benedizioni *ut in Elencho ex typographia R. C. A. anno*

edito. Questi libretti furono riprodotti tanto sotto Pio VIII, che nell'odierno pontificato. Di questo libretto parlammo all'articolo BENEDIZIONI, e precisamente al volume V pag. 77 del *Dizionario*. V. INDULGENZE, e gli altri analogi articoli. Questo elenco è ormai divulgato in tutto il mondo cattolico essendo stato inserito in ogni edizione (fino alla decima del 1841) della *Raccolta d'orazioni, e pie opere colle indulgenze*, da un consultore della stessa sacra congregazione.

L'autorità di questa congregazione si diffonde principalmente, oltre quanto riguarda le sagre reliquie e la loro identità, a proibire che sieno promulgate false, apocrife ed indiscrete indulgenze, a riconoscere le impresse, ed esaminarle, ed anche a rivocarle, e rigettarle, sempre dopo la relazione fattane al Pontefice, e talora a dichiararne meglio la concessione. Tra le tante facoltà, che la congregazione nelle persone del Cardinal prefetto e di monsignor segretario riceve dai Pontefici, a seconda del loro beneplacito, v'hanno quelle degli altari privilegiati a settennio, ed in perpetuo; delle indulgenze plenarie, e minori, o ne'giorni delle feste solenni, come di qualche santo protettore, della beata Vergine, ne' venerdì di quaresima ec., ed altre molte. Se ne formano i decreti dal Cardinal prefetto e dal prelato segretario, il quale ha la udienza dal Papa quando ne abbia bisogno.

Fino a tutto il Pontificato di Leone XII, il prelato segretario o in assenza il sostituto, ebbero stabilmente l'udienza in ogni setti-

mana. Da Pio VIII poi, oltre le ordinarie facoltà del Cardinal prefetto, e di monsignor segretario, se ne aggiunsero anche molte straordinarie, per cui al presente l'udienza si domanda soltanto quando la necessità lo richieda, o per casi particolari. Attualmente la congregazione delle indulgenze, e delle sagre reliquie, oltre che del Cardinal prefetto, si compone di dieci Cardinali, del prelato segretario, del sostituto, e di ventinove consultori, fra i quali hanno sempre luogo il sagrista pontificio, il segretario della congregazione de' riti, il promotore della fede, il prefetto delle cerimonie pontificie, e molti rispettabili e dotti religiosi. Nella segreteria de' brevi pontificii per le indulgenze vi è il *sostituto de' brevi d'indulgenze*, ed i brevi, che per esse ivi spedisconsi sono per le indulgenze a settennio; quelle perpetue, fuori d'Italia, o per corporazioni religiose e confraternite anche in Italia; giubileo per una sola volta; indulti personali per benedir corone, e dare la benedizione in *articulo mortis* con indulgenza; indulgenze di formolario; indulgenze plenarie in oratorio privato ec. Per la concessione delle indulgenze, tanto per quelle che concede questa sacra congregazione che le segretarie de' brevi, e de' memoriali, V. il cav. Lunadoro, *Relaz. della corte di Roma*, vol. II capo XV, *della congregazione delle indulgenze, e delle sagre reliquie*; e gli articoli, BREVI E MEMORIALI.

Elenco di alcuni Cardinali prefetti.

Giambattista Gabrielli, nato in Città di Castello, cisterciense, Car-

- dinale d'Innocenzo XII, morì nel 1711.
- Lodovico Pico de' principi della Mirandola*, fatto Cardinale nel 1712 da Clemente XI, e quindi prefetto, morì nel 1743.
- Raffaele Cosimo Girolami*, fiorentino, già segretario della congregazione, da Benedetto XIV creato Cardinale, e fatto prefetto della medesima, morì nel 1748.
- Gioacchino Ferdinando Portocarrero*, spagnuolo, fatto Cardinale, e prefetto da Benedetto XIV, morì nel 1760.
- Nicòlò Antonelli* di Sinigaglia, fatto Cardinale da Clemente XIII, e poi dal medesimo prefetto, morì nel 1767.
- Lodovico Calini* di Brescia, Cardinale di Clemente XIII, morì nel 1782.
- Tommaso Antici* di Recanati, Cardinale di Pio VI.
- Diego Innico Caracciolo* della Puglia, Cardinale di Pio VII; indi da lui fu nominato prefetto, e morì nel 1820.
- Benedetto Naro*, romano, fatto Cardinale da Pio VII, morì nel 1832.
- Giorgio Doria Pamphily*, romano, creato Cardinale da Pio VII, e dipoi dichiarato prefetto, cessò di vivere nel 1837.
- Antonio Frosini* di Modena, Cardinale di Pio VII, e prefetto per volere di Leone XII; morì nel 1834.
- Castruccio Castracane degli Antelminelli*, di Urbino, fatto Cardinale, e quindi prefetto dal Papa regnante.
- Congregazione della Santa Romana, ed universale inquisizione, detta del santo Offizio.*

Tra le congregazioni cardinali-

zie, delle quali la santa Sede abbonda nella capitale del cattolicesimo, occupa il primo luogo quella della inquisizione universale, volgarmente chiamata del santo officio, sì per la qualità delle materie che tratta, risguardanti la cattolica religione, e sì per la sua antichità, avendo avuta tutte le altre congregazioni cardinalizie un'origine posteriore. Questa rispettabile congregazione della santa Romana Inquisizione non è, come tanti nostri nemici spacciarono, un tribunale terribile, tenebroso e funesto; nè meritano confutazione le ridicole favole sparse a suo carico, ed interamente ingiuriose alla stessa Sede apostolica, il cui augusto capo sempre a questa congregazione presiedette. L'oggetto di essa, come meglio poi si dirà, è il più utile e vantaggioso, giacchè non tende ad altro, che all'estirpazione delle eresie, che sono di sì grave danno pei fedeli, e per la Chiesa. Nè la sua procedura può essere più saggia, imparziale e prudente, perchè procedendo segretamente risparmia la fama dei delinquenti, cura la loro conversione, e lascia luogo alle difese, da sostenersi, o direttamente dai prevenuti, o da un avvocato abile ed integerrimo del medesimo tribunale, ovvero permette che altro avvocato, a scelta dell'accusato, ne sia patrocinatore. Laonde nulla evvi d'ingiusto, di prepotenza, di abuso di potere, ma invece tutta carità, e dolcezza congiunta alla giustizia. Il privilegio di chi errò nella fede di recarsi a questo tribunale, e confessare da sè stesso il suo errore, e quindi essere benignamente assoluto senza subir per esso alcuna pena esterna, dà l'idea della indulgenza, e clemenza della

sagra congregazione. Le stesse pene, che la medesima infligge, non tendono che ad ottenere la conversione de' rei, la loro salvezza eterna, e procedono dalla maternità della santa Sede, e dal padre il più pietoso qual è il sommo Pontefice, essendo sempre pei ravveduti assai miti, e leggiere in proporzione dei delitti, degli scandali ec.

Aumentandosi le abominevoli eresie, con gravissimo danno della fede, era indispensabile il provvedervi con energia e pari zelo ad estirparle; lo che fecero i Pontefici con istituire la santa *Inquisizione* (*Vedi*). Ciò vuolsi che avesse origine da Lucio III nel modo che si dice a quell'articolo. Meglio però, e più formalmente la stabilì il gran Pontefice Innocenzo III, ad insinuazione di s. Domenico fondatore dell'Ordine de' predicatori, dal suo nome detti domenicani, e che secondo l'Oldoino fu da quel Pontefice fatto primo inquisitore, per impedire la funesta propagazione delle eresie degli Albigesi nella Francia. A quel fine spedì Innocenzo III diversi monaci di Cistello con una costituzione de' 29 maggio 1204. Capo di essi era il zelante Pietro di Castel Nuovo col carattere di legato apostolico, il quale venne ucciso nel 1251, fra Como e Milano, per ordine dei fanatici eretici, per cui fu il protomartire della Inquisizione, venerato dalla Chiesa sotto il nome di *s. Pietro martire* (*Vedi*), tenuto da alcuni per primo inquisitore. Indi in Tolosa, capitale degli stati di Raimondo, Innocenzo III fondò il tribunale della Inquisizione, nome che gli fu dato perchè faceva inquisizione di quelli, che nascosta-

mente dommatizzavano, e li puniva con severità a seconda degli enormi loro delitti, e gravissimi danni, che recavano eziandio colle armi. Ma a miglior intelligenza delle cose crediamo di dover aggiungere il seguente cenno storico.

L'istoria di s. Pietro martire è notissima. Era egli di Verona, di famiglia manichea. A dispetto dei suoi, ed ancor fanciullo, imparò la dottrina cattolica, e si fece religioso seguace di san Domenico. Fu ucciso, come dicemmo, a Bablassina, tra Como e Milano, e fu santo operatore di gran miracoli, vivo e morto. Il suo assassino si convertì a vita santa; ed ha una venerazione popolare sotto il nome di *Beato Carino* a Forlì, ma il culto di lui non è approvato. San Pietro è stato grande benefattore de' Serviti, in allora nascenti, onde essi cantano: *Sanctus Petrus de Verona fecit nobis multa bona*. Se poi s. Domenico sia stato vero inquisitore, è cosa contesa. Niun autore contemporaneo ne ha parlato; niun fatto di eretici condannati è citato, incontrandosene uno solo spontaneo riconciliato con penitenze salutari. *V.* il p. La Cordaire nella *Vita di s. Domenico* da ultimo pubblicata. E bensì verissimo che si fece a suo tempo la guerra dei crociati contro gli eretici Albigesi, nella quale s. Domenico era solo un portento di tutte le virtù per la loro conversione. Operò gran miracoli, e vi attese sette anni; e siccome era assai unito ai Crociati, si vuole che assistesse in una battaglia con in mano un crocifisso, il quale trafitto dalle frecce pur si conserva.

Non dimostrando i vescovi la necessaria diligenza in iscuoprire, e

castigare i delitti di eresia, come ad essi apparteneva, secondo il capo *Ad abolendam de haereticis* in 6, e perciò *inquisitores nati*, il Pontefice Gregorio IX, nel 1231, approvò il primo tribunale di Tolosa, ne nominò inquisitori i domenicani, e scrisse una lettera al priore di questi religiosi nella Lombardia, commettendo all'Ordine l'ufficio della inquisizione, lo che poi confermò Bonifacio IX, come afferma il Bzovio all'anno 1403, num. 24, cosa che l'anonimo certosino, il quale nel secolo XV scrisse la storia dell'origine degli Ordini religiosi, rivolge a grande onore, e a gloria dei domenicani. Non si deve però tacere, che nella Toscana, ed in alcuna città della repubblica di Venezia, l'Inquisizione fu in mano de' minori conventuali, come nelle Spagne più tardi l'ebbero i chierici regolari, su di che va consultato Ludovico Paramo, *de origine Inquisit.*

Nel 1251 Innocenzo IV, coll'autorità della costituzione *Ad extirpandas*, indirizzata ai magistrati della Lombardia, Romagna, e Marca Trivigiana, dichiarò i capitoli, che dovevano osservarsi dai tribunali contro gli eretici, e loro fautori. Ma delle altre istituzioni di tribunali, e dei religiosi cui furono affidati, si tratta al citato articolo *INQUISIZIONE*, bastando queste cose, che credemmo opportuno di ricordare prima di tenere proposito sul tribunale, e sulla congregazione romana.

Pertanto il Pontefice Paolo III, per consiglio dei Cardinali Caraffa, che fu poi Paolo IV, e di Toledo, come abbiamo dal Panvinio in *Elog. Pauli IV*, col disposto della bolla *Licet ab initio*, de' 21 luglio 1542,

il cui titolo è *Deputatio nonnullorum S. R. E. Cardinalium generalium Inquisitorum haereticae pravitatis cum amplissima auctoritate* (*Bollario Mainardi* tom. IV part. I, p. 211), istituì il principal tribunale dell'inquisizione, collo stabilire in Roma una congregazione di sei zelantissimi Cardinali. Per essi con somma potestà dovevasi inquisire contro gli eretici, e i corrotti nella fede, a cagione delle eresie di Lutero, Calvino, ed altri loro seguaci, e concessa fu loro facoltà di nominare gli inquisitori, e di esercitare la loro giurisdizione in qualunque parte del mondo cattolico.

Giulio III annoverò a questa congregazione il Cardinal Cervini, con gran vantaggio di essa, e che poi gli successe nel pontificato col nome di Marcello II. Divenuto Papa Paolo IV, confermò la congregazione in concistoro, e nominò supremo inquisitore il Cardinal Ghislieri domenicano, poi Papa col nome di Pio V, come si ha dal Rinaldi all'anno 1558, n. 25.

Accrebbe Paolo IV l'autorità alla congregazione, ed ordinò che non solo inquisisse, e giudicasse sulle eresie, ma ancora sopra molti altri delitti relativi; e che le cause le quali con autorità de' Cardinali della congregazione sogliono terminarsi, si proponessero in certi giorni ogni settimana alla presenza del Papa. Il Gabuzzi, nella vita di san Pio V, lib. I, cap. V, dice che il suddetto Cardinal Ghislieri fu l'unico ad avere il titolo di supremo Inquisitore; ma il Wadingo, nel tom. II degli *Annali de' minori Francescani*, dimostra con monumenti della biblioteca Vaticana, che molto prima del Ghislieri a-

vea goduto questo onore il Cardinal Gio. Gaetano Orsini, avendolo dichiarato Innocenzo IV, supremo inquisitore generale, che nel 1277 meritò di essere elevato alla cattedra di s. Pietro, col nome di Nicolò III.

Il medesimo Paolo IV, affinché nessuno errore di eresia potesse ingombrare la mente de' fedeli colla lezione de' libri empj, pubblicò colla costituzione 77. *Bull. Rom. Cherub.* tom. II, p. 108, un indice di questi libri formato dagli inquisitori del santo officio, la lettura, e ritenzione de' quali egli proibì con pena di scomunica riserbata al Pontefice, privazione, ed inabilità a qualunque impiego e beneficio, perpetua infamia, ed altre pene, il rigore delle quali dipoi fu moderato da Pio IV. In ajuto della congregazione dell'Inquisizione, fu eretta poscia la *Congregazione dell'Indice (Vedi)*, come si può leggere nell'aureo libro del Zaccaria, intitolato: *Storia polemica della proibizione de' libri*, Roma 1777.

Avvicinandosi nell'agosto 1559 l'estrema ora di Paolo IV, chiamò questi a sè i Cardinali, e raccomandò loro questo santissimo tribunale, com'egli il chiamava; ed appena morto l'infima plebaglia di Roma, provocata dai nemici della sua giusta severità, ridusse in pezzi la statua, che il popolo romano per riconoscenza gli aveva innalzato in Campidoglio, distrusse i monumenti di sua famiglia Caraffa, e bruciò le carceri dell'inquisizione, facendone uscire i prigionieri. Questi gravi eccessi, per ordine del successore Pio IV, furono espiati dal magistrato romano nella chiesa di s. Eustachio (*Vedi*), come ancora venne risarcito il tribunale dei danni ricevuti, e si

accrebbe di due altri Cardinali la congregazione. S. Pio V, successore di Pio IV, non solo fece erigere nella chiesa di s. Maria sopra Minerva (*Vedi*) un bel deposito a Paolo IV, ma stabilì le esequie annversarie, che ivi a quel Pontefice si celebrerebbero ogni anno dalla congregazione dell'inquisizione, e della quale fu assai benemerito, come in seguito si dirà. Gli successe Gregorio XIII, che per disposizione di Paolo IV era stato posto tra i componenti della congregazione, come ad essa apparteneva Sisto V quando fu dato in successore a Gregorio XIII. Non solo Sisto V confermò le costituzioni, che Paolo III, const. XLI, Pio IV, const. XCIII, e s. Pio V, const. XXXIII, avevano emanato in favore della congregazione, ma agli otto Cardinali, che la componevano, ne aggiunse non già due altri, come avea fatto Pio IV, ma sì altri quattro, compiendo così il numero di dodici. Indi colla bolla *Immensa aeterni Dei* de' 22 gennaio 1587, ampliò le singolari loro facoltà d'inquisire, procedere, sentenziare, e definire in tutte le cause, che concernono l'eresia manifesta, scisma, apostasia dalla fede, magia, sortilegi, divinazioni, abuso di sacramenti, e qualunque altra cosa che sentisse d'eresia presunta, non solo nello stato ecclesiastico, ma per tutto il mondo cattolico. V. gli articoli relativi del *Dizionario*. Sisto V nella detta bolla, per la prima nominò questa del santo officio, col titolo: *Congregatio prima pro s. Inquisitione*, e vi è la rubrica: *Ista congregatio jamdiu instituta fuit, eique amplam auctoritatem dedit Paulus III.* Va qui avvertito, che forse il maggior

privilegio dei Cardinali inquisitori generali del s. officio è, che due bastano per congregarsi, quando il solito di tutte le altre congregazioni cardinalizie è, che devono essere tre. Questo singolare privilegio concesso da Pio IV fu approvato da s. Pio V nel primo anno del suo pontificato, come si legge nel citato Bollario del Mainardi tom. IV, par. I, pag. 327, cioè nella costituzione, *Cum felicitis record. Pius IV.*

Tutti i successivi Pontefici ebbero nella massima stima questa insigne congregazione, e Benedetto XIV emanò intorno a lei particolari providenze. Essendo nel suo pontificato insorta la controversia, se i rei di eresia, fuggiti dalle carceri dell'inquisizione al luogo immune potessero da questo estrarsi, il Pontefice, confermando la costituzione di Giovanni XXII, *Ex parte*, data nel 1327, *Bull. Rom.* tom. III, par. II, p. 154, con una lettera circolare agl'inquisitori del santo officio, che incomincia *Elapso*, data die 10 febr. 1751, *Bull. Magn.* t. XVIII, p. 190, dichiarò che questi rei si potevano estrarre dagli inquisitori dandone parte all'Ordinario del luogo. I rei però dell'inquisizione di caso non eccettuato, non saranno così levati dal luogo immune; quelli poi condannati alla galera, o a carcere perpetua fuggiti nell'immunità, non si possono estrarre se non coll'indulto apostolico. Dipoi Benedetto XIV, colla costituzione degli 8 luglio 1755, *Ad supremum justitiae solium*, *Bull. Magn.* t. XIX, p. 24, che confermò a' 28 di detto mese colla costituzione *Motu itaque*, loc. cit. p. 151, avendo già riformati i tribunali di Roma, riformò ancora quello dell'inquisizione principalmente

nel numero degli uffiziali, de' patentati, de' privilegiati ec.

Qui noteremo che la giudicatura delle cause de' patentati, cioè gli addetti e familiari del s. officio, apparteneva a mons. assessore, a tenore della menzionata costituzione benedettina *Ad supremum*, in cui si esprimono quali fossero i patentati del s. officio di Roma e delle altre inquisizioni, e come godevano del privilegio del foro. Questa giudicatura si esercitò tanto in figura di segnatura, quanto in qualità di giudice ordinario. In figura di segnatura faceva egli tutto quello, che soleva fare prima delle ultime legislazioni monsignor uditore della segnatura di giustizia, e dai decreti di lui si poteva ricorrere soltanto alla piena sagra congregazione; e se da essa veniva concessa l'appellazione, spettava allora al prelado assessore di deputare per giudice uno dei consultori privati, che si chiamava giudice deputato. Monsignor assessore giudice ordinario aveva la cognizione in prima istanza di tutte le cause passive dei patentati tanto del s. officio, quanto della tenuta del medesimo chiamata *Conca*, nella stessa guisa, che gl'inquisitori locali erano giudici in prima istanza di tutti i patentati privilegiati *de partibus*, dalle sentenze de' quali si rivedevano le cause in seconda istanza dal detto prelado assessore, ed in ulterior istanza, da uno dei consultori prelati, che si deputavano come sopra, avanti del quale si procedeva pegli atti del notaro del santo officio, senza trasporto di atti, nè commissione di sorte veruna.

Finalmente Pio VII nel 1800, colla bolla *Post diuturnos*, § 2, tit. *De jurisdictionibus Trib. Civil.*, abolì

ogni privilegio di foro de' patentati semplici del s. officio in qualunque luogo dello stato ecclesiastico, ed anche in quelli eccettuati nella succitata bolla *Ad supremum*; ma nel § 4 del tit. *De jurisd. trib. et judicum criminalium*, Pio VII nel confermare la detta disposizione sui patentati semplici, conservò il privilegio del foro criminale ai patentati privilegiati.

Oltre quanto si è detto sulla congregazione dell' inquisizione, sul suo istituto, e sull' ufficio di lei, si può anche leggere il Cardinal De Luca, *Il Cardinal pratico*, cap. XXV, *Della congregazione dell' inquisizione universale chiamata s. officio*. Questo tribunale suole procedere pei seguenti titoli: 1.° Pei delitti di eresia, e bestemmie ereticali. 2.° Per poligamia simultanea, sia uomo il reo, o donna. 3.° Per furto delle sagre particole, concorrendovi insulto fatte alle medesime. 4.° Per sollecitazioni *ad turpia* con abuso della confessione sacramentale. 5.° Per affettata santità. 6.° Per disprezzo delle sagre immagini. 7.° Per divinazioni e sortilegi. 8.° Per ritenzione e lettura de' libri proibiti ereticali. 9.° Per uso dei cibi di grasso nei giorni eccettuati, con disprezzo del precetto ecclesiastico.

L' autorità della suprema inquisizione si estende, trattandosi di cause di fede, sopra qualunque persona, di qualsiasi grado, condizione, e dignità, sieno vescovi, magistrati, o comunità, nè v' ha privilegio personale o locale, che esima dalla giurisdizione di lei. Rammenteremo, che il concilio di Trento assoggettò i vescovi alla sola giurisdizione del Romano Pontefice, onde la sagra congregazione può bensì inqui-

sire, ma non sino al pronunziare sentenza, la quale soltanto dal romano Pontefice viene proferita. I Cardinali inquisitori generali però saranno allora i consiglieri di lui, e ne avemmo l' ultimo caso sotto Leone XII. Inoltre la congregazione del s. officio costringe, sotto pena di scomunica, i magistrati ed i giudici ad eseguire i suoi decreti, ed in genere gl' inquisitori procedono contro gli eretici, fautori, e ricettatori di essi, contro i sospetti di una falsa credenza, contro quelli che impediscono agl' inquisitori di esercitare liberamente il loro uffizio, e contro coloro, che richiesti a prestare la propria opera per poterlo eseguire, si ricusano, ancorchè sieno principi, magistrati, e comunità; contro i pagani, e gli *Ebrei* (*Vedi*), che venuti alla fede e battezzati, ritornano a professare il paganesimo; contro quelli, che impediscono ai bramosi di professare la vera fede, di abbracciarla; contro quelli, che sostengono temerariamente, e pubblicamente che la ss. Vergine non sia stata concepita senza macchia originale; contro chi usa litanie nuove non approvate dalla congregazione de' riti; contro chi celebra la messa, o ascolta le confessioni non essendo sacerdote; contro i testimoni falsi, che depongono in causa di fede. Procedono inoltre gl' inquisitori contro i cristiani apostati, contro i giudei, ed altri infedeli se neghino quelle verità, che nella loro credenza sono comuni coi cristiani, se invocchino i demoni, e cerchino d' indurre anche i cristiani ad eseguirli, se pronunzino delle bestemmie ereticali ec. In una parola questa congregazione avendo la soprainendenza, e superiorità su tutte le

altre inquisizioni inferiori e locali, sugli inquisitori *de partibus*, e sui vicari del medesimo s. officio, per tal effetto chiamasi Inquisizione universale. Sulle costituzioni emanate per essa dai sommi Pontefici, V. l'avvocato Danielli nella sua opera, e per ciò che riguarda i libri proibiti, la costituzione di Gregorio XV, *Apostolatus officium*.

Nel 1634, Urbano VIII, per mezzo della congregazione, decretò che non solo le canonizzazioni, ma anche le beatificazioni si dovessero esclusivamente trattare dalla sagra congregazione de' riti. Anzi nel 1625, Urbano VIII confermò il decreto della congregazione del s. officio, de' 25 febbraio, nel quale si approvava il culto immemorabile della beata Colomba di Rieti, morta nel 1501 in Perugia; approvazione, che equivalendo alla beatificazione non solenne chiamata equipollente, fu la prima di questa specie. Con altro decreto della medesima congregazione, de' 2 dicembre 1625, Urbano VIII approvò ancora il culto immemorabile del beato Matteo Carroero Mantovano, dell'Ordine dei predicatori, morto in Vigevano nel 1471.

Su tali decreti emanati dal santo officio, ci sia permessa una breve relativa digressione. La congregazione del santo officio ha uno scopo opposto a quello della sagra congregazione de' riti, mentre questa attende al culto dei santi, quella all'esecrazione delle eresie. Pure è accaduto, e accade che s' incontrino: I. per l'opportunità, poichè il sommo Pontefice assistendo in persona alla congregazione del santo officio, gli si può da questa naturalmente somministrare l'opportunità per cer-

ti decreti; il che pure è accaduto per quelli summentovati di Urbano VIII, che appunto per opporsi possibilmente al falso culto dei santi, ha fatto certe salutari restrizioni nelle stesse congregazioni del s. officio, e così pure ha dichiarato, che queste non ostavano al culto del tale, e tale servo, o serva di Dio. In oggi però da gran tempo questo caso non è accaduto nel s. officio, ma suole risolversi dai riti: II. perchè il santo officio può occuparsi di certe difficoltà, che s'incontrarono, o si possono incontrare; e talvolta esso coi suoi esami e 'colle decisioni fece svanire l'oggetto dei postulanti. Questo fa molto onore alla santa Sede, e alla premura, che si mantenga intatta e immacolata la santità da ogni possibile mal inteso. Tutte le cause poi d'affettata santità si promovono presso la congregazione de' riti, sempre coll'intervento di monsignor assessore del medesimo s. officio come consultore nato dei sagri riti. Sotto Pio VII decise la causa di falsa santità d'una vivente, per la quale pubblicò un editto il p. Angelo Maria Merenda commissario del s. officio. E così dicasi di altre, come per esempio di coloro che insegnavano di fare in penitenza le stesse perversità, che si erano commesse peccando.

Differisce questa congregazione dalle altre cardinalizie in più cose, avendo lo stesso Pontefice per prefetto, come dispose Paolo IV; per segretario un Cardinale più anziano; un prelado per assessore, che ordinariamente da questa primaria carica viene creato Cardinale. Essa ha pure un p. commissario, e dei consultori, forniti di tal dottrina, che come si vedrà molti di essi furono

promossi alla dignità cardinalizia. Ecco lo stato presente della congregazione: il regnante Pontefice n'è il *prefetto*; il Cardinal Pacca, decano del sacro Collegio, è il *segretario*, ed in oltre vi sono *quindici Cardinali*, fra' quali sempre si noverano profondi teologi e canonisti, i segretari di stato, i vicari di Roma, ed alcun religioso. Ognuno di questi Cardinali ha il nome d'*Inquisitore generale*. Vi sono ancora diciannove *consultori*, compreso l'assessore, e il p. *Commissario*. Tra i consultori alcuni, come si dirà, sono presi sempre da un ceto di prelati, e religiosi, gli altri sono a beneplacito del Papa, che vi suol aggregare, oltre alcuni personaggi, diversi dotti teologi regolari; e tutti hanno il voto. Entrano ancora nella congregazione due domenicani, compagni del p. commissario, il primo de' quali chiamasi il *p. primo compagno*, e ch'è sempre consultore durante nell'offizio: *l'avvocato fiscale*; *l'avvocato dei rei*, *il sommista*, *il giudice relatore delle cause criminali*, *il capo notaro*, sette *qualificatori*, per l'esame e preparazione delle materie, come dice il citato De Luca, ed altri uffiziali ed inservienti. Qui appresso riporteremo alcune notizie sui Cardinali segretari del s. officio, sul prelado assessore, sul p. commissario, e sui consultori. Tra i qualificatori vi sono anche de' vescovi, prelati, e rispettabili religiosi, alcuni de' quali mentre erano qualificatori, furono promossi al cardinalato, siccome negli anni addietro avvenne coll' arcivescovo di Tarso Pietro Ostini, nunzio di Vienna. Ora è qualificatore il suo successore nella nunziatura monsignor Altieri arcivescovo d'Efeso.

Il p. Giambattista Gabrielli di Città di Castello, cisterciense, venne fatto da Innocenzo XII prima qualificatore del s. officio, e poi Cardinale nel 1699. Sui qualificatori si legge nel Lunadoro quanto segue: » alle volte suole la congregazione commettere affari, libri, » scritti da esaminarsi a talun teologo, che compreso non è nel » numero de' consultori, e che non » ha luogo in congregazione, se non » allora quando presentar deve il » ragguaglio de' negozi raccomandati » datigli: tal personaggio tiene il » titolo di *qualificatore*. » *V. Wan-Espen, Jus. Can. Univ. par. I, tit. XXII.* Altri definiscono i qualificatori per quei teologi dal s. officio, impiegati a dare alle proposizioni erronee, che si trovano nei libri, la qualifica, o sia la denominazione, che loro conviene, come di proposizioni ereticali, prossime all'eresia, scandalose, ed offensive alle pie orecchie, e simili. Il qualificatore per altro non interviene alla congregazione de' consultori nel lunedì, ed è perciò che se il Papa ne fa taluno Cardinale, non riceve il biglietto di avviso in congregazione, come lo ricevono i consultori, intorno alla qual cosa si parlerà. I qualificatori prestano il giuramento di osservare il segreto al p. commissario, essendo presente un notaro.

Elenco di alcuni Cardinali segretari del s. Offizio.

Gio. Battista Pamphily, romano, da Urbano VIII creato Cardinale, e poi fatto segretario del s. officio: quindi nel 1644 gli successe nel pontificato col nome d'Innocenzo X.

Francesco del Giudice, napoletano, Cardinale di Alessandro VIII, inquisitore del regno di Spagna, segretario del s. ufficio, morì decano del sagra Collegio nel 1725.

Fabrizio Paolucci, forlivese, Cardinale d'Innocenzo XII, segretario, morì nel 1726, decano del sagra Collegio, e segretario di stato.

Pietro Ottoboni, veneziano, nipote di Alessandro VIII che lo fece Cardinale, divenne segretario, e morì nel 1740.

Tommaso Ruffo, napoletano, Cardinale di Clemente XI, segretario, morì decano del sagra Collegio d'anni 90, nel 1753.

Neri Maria Corsini, fiorentino, nipote di Clemente XII che lo creò Cardinale dell'ordine de'diaconi, quindi divenne segretario del s. ufficio, e terminò di vivere nel 1770.

Gio. Francesco Stoppani, milanese, Cardinale di Benedetto XIV, di poi segretario del s. ufficio, morì nel 1770.

Luigi Maria Torregiani, fiorentino, fatto Cardinale da Benedetto XIV, indi segretario di stato di Clemente XIII: poi ottenne la sua dimissione, e fu dichiarato segretario del s. ufficio: morì nel 1777.

Carlo Rezzonico, veneziano, nipote di Clemente XIII che lo creò Cardinale, e poscia segretario, morì nel 1799.

Leonardo Antonelli di Sinigaglia, già assessore del s. ufficio, fatto Cardinale da Pio VI, e da Pio VII segretario della congregazione: morì nel 1811 decano del sagra Collegio.

Giulio Maria della Somaglia di Piacenza, fatto Cardinale da Pio VI, segretario della congregazione

ne da Pio VII, e di stato da Leone XII; morì nel 1830, essendo decano del sagra Collegio. Questo Cardinale cominciò a fare da segretario come seniore, e seguì, ma non ebbe mai il biglietto della segreteria di stato.

Bartolommeo Pacca di Benevento, Cardinale e pro-segretario di stato di Pio VII, dichiarato da Pio VIII segretario del s. ufficio, ed attualmente decano del sagra Collegio.

Elenco di alcuni assessori del s. Ufficio promossi al Cardinalato.

Francesco Albizi di Cesena esercitò l'avvocatura, e quindi fu fatto uditore della nunziatura di Napoli e di Spagna; e poscia da Urbano VIII nel 1635 fu fatto assessore del s. ufficio, non che segretario della congregazione sugli affari d'Iberia, e poi di quella sulla causa de'Giansenisti, nella quale si fece gran merito per la condanna delle cinque proposizioni. Innocenzo X, mentre l'Albizi era assessore, ai 2 marzo 1654, lo creò Cardinale, e fu il primo assessore, che nell'esercizio della carica fosse promosso alla porpora. Egli stampò con data falsa di Amsterdam l'anno 1683 l'opera *De inconstantia in fide*. L'autore è nominato *auctore Francisco tituli s. Praxedis S. R. Ec. presbytero Card. Albizio*. È un tomo in foglio, che dalla congregazione si suole distribuire a tutti i Cardinali, e ai consultori della medesima. Si ripiglia poi alla morte loro, o quando cessano. Contiene decreti, ma non autentici, però veri.

Cesare Monti, milanese, da ponente

di consulta fu da Urbano VIII promosso ad assessore del s. officio nel 1624, indi venne da lui fatto patriarca d'Antiochia, poi nunzio prima a Napoli, quindi a Madrid, finalmente Cardinale nel 1633.

Lorenzo Casoni de' conti di Villanova, da segretario della concistoriale, e del sagra Collegio, fu mandato da Alessandro VIII nunzio a Napoli, ove, dopo dieci anni, da Clemente XI suo antico ed intimo amico venne promosso alla carica di assessore del s. officio nel 1702, e poi nel 1706 al cardinalato. Fu il primo assessore, dopo l'Albizi, che venne da questo cospicuo posto annoverato al senato apostolico.

Marc'Antonio Ansidei, perugino, era segretario del concilio, quando da Clemente XI nel 1717 venne fatto coadiutore di monsignor Zauli assessore del s. officio, divenuto impotente ad esercitare la carica per le sofferte malattie. Successe a lui nel 1722 nella segretaria, e fu creato Cardinale da Benedetto XIII nel 1726, e pubblicato nel 1728.

Raffaele Cosimo Girolami, fiorentino, da segretario delle indulgenze e consultore del s. officio, fu da Benedetto XIII fatto assessore, oltre essere stato dichiarato arcivescovo di Damiatina. Dopo dieci anni Clemente XII lo fece segretario de' vescovi e regolari, finchè nel 1743 da Benedetto XIV venne creato Cardinale.

Giuseppe Maria Ferroni, fiorentino, nel 1728 fu fatto arcivescovo di Damasco, e segretario dell'immunità da Benedetto XIII. Clemente XII, nel 1738, lo fece as-

sessore del s. officio, e nel 1743 Benedetto XIV gli conferì la carica di segretario de' vescovi e regolari, e poi nel 1753 lo decorò della dignità cardinalizia.

Pietro Girolamo Guglielmi, di Jesi, fu fatto assessore del s. officio da Benedetto XIV, il quale nel 1753 lo elesse segretario dei vescovi e regolari. Clemente XIII nel 1759 lo creò Cardinale.

Lodovico Valenti di Trevi, da Benedetto XIV fu promosso all'assessorato del s. officio, quindi da Clemente XIII alla nunziatura di Lucerna nel 1759, donde passò a quella di Spagna, e al Cardinalato nel 1776.

Benedetto Veterani, di Urbino, nel 1759 da Clemente XIII fu nominato assessore del s. officio, e nel 1766 venne da lui fatto Cardinale.

Leonardo Antonelli, di Sinigaglia, nel 1776 fu da Clemente XIII nominato assessore, e nel 1775 Cardinale da Pio VI.

Paolo Francesco Antamori, romano, da giudice dell' A. C. fu da Pio VI nel 1775 dichiarato assessore, e nel 1780 Cardinale, dandogli in successore monsignor Paolo Luigi Sylva, che morì dopo la deportazione di Pio VI in Francia.

Alessandro Malvasia, bolognese, fatto nel 1800 assessore da Pio VII, e poi Cardinale nel 1816.

Fabrizio Turiozzi, di Toscanella, dichiarato nel 1816 assessore da Pio VII, e quindi nel 1823 promosso alla sagra porpora; fu suo successore il rispettabile monsignor Nicola Cuneo, che morì nel 1824.

Raffaele Mazio, romano, da Leone XII venne fatto assessore nel

1824, e da Pio VIII fu creato Cardinale nel 1830.

Giuseppe Alberghini, bolognese, da Pio VIII venne fatto assessore, e nel 1834 fu decorato della porpora dal regnante Gregorio XVI, il quale gli diede per successore l'esemplare prelado Domenico Cattani di Brisighella, che la morte rapì nel 1838.

Silvestro Belli, di Anagni, fu dichiarato assessore dal Papa che regna, il quale nel crearlo Cardinale nel 1841, gli diede per successore signor Lorenzo Simonetti.

Elenco di alcuni commissari del s. officio creati Cardinali.

Fr. Michele Ghislieri, di Bosco, dell'Ordine de' predicatori, nominato dalla santa universale inquisizione romana, inquisitore prima a Como, poi a Coira città dei Grigioni, indi a Bergamo. Nel 1551, per opera del Cardinal Caraffa (poi Paolo IV), il Pontefice Giulio III lo fece commissario generale della sagra inquisizione, e il detto Paolo IV, nel promuoverlo al vescovato di Sutri nel 1566, perchè non poteva più esercitare le attribuzioni del commissariato, gli diede la qualifica di prefetto del palazzo dell'inquisizione, e nell'anno seguente lo creò Cardinale; anzi, con singolar esempio, lo fece pure supremo inquisitore, uffizio riservato al sommo Pontefice. Nel 1566 fu fatto Papa col nome di Pio V; e meritò di essere solennemente canonizzato da Clemente XI.

Fr. Arcangelo Bianchi, milanese, dell'Ordine di s. Domenico, com-

pagno e confessore di fr. Michele Ghislieri. Paolo IV lo dichiarò commissario, e poi Pio V lo creò Cardinale.

Fr. Agostino Galamina, di Brisighella, domenicano, inquisitore, poi commissario del s. officio, maestro del sagro palazzo, e generale del suo Ordine, fu creato Cardinale nel 1611 da Paolo V.

Fr. Desiderio Scaglia, cremonese, domenicano, inquisitore per volere di Clemente VIII, venne fatto commissario da Paolo V, che nel 1621 l'elevò al Cardinalato.

Fr. Vincenzo Maculani, di Firenzuola, domenicano, vicario generale del suo Ordine, fu fatto commissario da Urbano VIII nel 1632, e poi nel 1639 maestro del Sagro palazzo (*Vedi*), e nel 1644 Cardinale. Al citato articolo si riportano quelli innalzati al Cardinalato, e perciò stati tutti consultori del s. officio.

Fr. Luigi Maria Lucini, di Como, domenicano, prima compagno del p. commissario del s. officio, indi spedito inquisitore a Novara, e nel 1714 da Clemente XI nominato commissario generale, finalmente creato Cardinale nel 1743 da Benedetto XIV.

Elenco di alcuni consultori del s. officio, che senza altra carriera ecclesiastica vennero innalzati al Cardinalato.

Fr. Felice Peretti, di Montalto, dei minori conventuali fatto inquisitore nel dominio veneto da Paolo IV nel 1557, quindi da Pio IV nominato consultore del s. officio, e da s. Pio V, nel 1570, creato Cardinale. Nel 1585, ven-

ne sublimato al triregno col nome di Sisto V.

Giambattista Castagna, romano, dopo luminosa carriera, da Gregorio XIII fu fatto consultore, e nel 1583 Cardinale. Dipoi nel 1590 venne eletto Pontefice col nome di Urbano VII. Lo stesso Gregorio XIII, prima di essere Cardinale, da Paolo IV era stato annoverato tra i consultori del s. officio. Questa consultoria si diede da Gregorio XIII al patriarca di Gerusalemme Gio. Antonio Facchiuetti della Noce, che poi creò Cardinale, dalla qual dignità nel 1591 fu esaltato alla cattedra apostolica, col nome di Innocenzo IX.

Francesco Toledo, gesuita spagnuolo, fu fatto da s. Pio V consultore, e nel 1593 creato Cardinale da Clemente VIII.

Ven. Roberto Bellarmino, di Montepulciano, della compagnia di Gesù, da Clemente VIII venne fatto prima consultore, e poi Cardinale, con isplendido elogio, nel 1599.

Fr. Felice Centini, conventuale di Ascoli, fu reggente del collegio di s. Bonaventura, indi consultore del s. officio, e nel 1611 Cardinale di Paolo V.

Francesco Sforza Pallavicini, di Parma, della Compagnia di Gesù, fu fatto consultore da Alessandro VII; e quindi nel 1657 Cardinale.

D. Giovanni Bona, piemontese, generale de' cisterciensi foglianti, affinchè si trattenesse in Roma fu da Alessandro VII nominato consultore del s. officio, de' riti, di propaganda fide, e dell'indice, e poscia dal successore Clemente IX nel 1669 fu annoverato al sacro Collegio.

Beato Giuseppe Maria Tommasi, siciliano, era oriundo sanese, e de' chierici regolari teatini. Innocenzo XII lo dichiarò esaminatore de' vescovi e consultore de' riti, e Clemente XI lo fece consultore del s. officio, e Cardinale nel 1712.

Fr. Pier Maria Pieri, sanese, dell'Ordine de' servi di Maria, fu fatto da Benedetto XIII consultore dell'indice, de' riti, e del s. officio, non che esaminatore de' vescovi, quindi da Clemente XII nel 1734 venne creato Cardinale.

D. Giovanni Besozzi, milanese, abate cisterciense, fu nominato consultore del santo officio, beneficato da Clemente XIII con annua pensione di ottanta scudi, e creato Cardinale da Benedetto XIV nel 1743.

Fr. Lorenzo Ganganelli di Borgopace, nato in sant' Arcangelo, era minore conventuale, e da Benedetto XIV fu nel 1746 fatto coadiutore al consultore del s. officio padre Innocenzo Ballestracci del medesimo Ordine; indi nel 1759 fu creato Cardinale da Clemente XIII, convinto del suo ingegno, dopo avere esaminati i voti che emetteva nelle consulte del s. officio. Per ultimo meritò di succedergli nel pontificato col nome di Clemente XIV nel 1769.

Francesco Fontana di Casal Maggiore, barnabita, fu fatto da Pio VII consultore di varie congregazioni, e di quella del s. officio, poi nel 1816 divenne Cardinale.

D. Mauro Cappellari di Belluno, abate camaldolese, da Pio VII successivamente fu fatto consul-

tore delle congregazioni degli affari ecclesiastici, del s. officio, di propaganda *fide*, della correzione de' libri della chiesa orientale, ed esaminatore de' vescovi in sagra teologia, quindi da Leone XII, nel concistoro de' 21 marzo 1825 venne creato Cardinale, e riservato in petto, fu pubblicato poscia a' 13 marzo 1826. Venne assunto al pontificato nel 1831, ed è il regnante Gregorio XVI.

D. Ambrogio Bianchi di Cremona, abate camaldolese, dal Papa che regna prima fu fatto consultore degli affari ecclesiastici, della disciplina regolare, e del s. officio, ed esaminatore de' vescovi in sagra teologia, indi nel 1835, venne creato Cardinale, e pubblicato nel 1839.

Allorquando nel concistoro segreto, che ordinariamente suole adunarsi il lunedì mattina, il sommo Pontefice dichiara e pubblica Cardinale di s. Romana Chiesa, monsignor assessore del santo officio, qualunque consultore, o il padre commissario della medesima congregazione, il biglietto di partecipazione del Cardinal segretario di stato viene a lui recato nella consulta (che contemporaneamente si suol tenere nelle stanze del palazzo dell'inquisizione) da un cerimoniere pontificio, il quale dal mandatario del tribunale che sta per custode alla porta, è introdotto nella camera della consulta. Il biglietto viene passato dal maestro di cerimonie a monsignor assessore del s. officio che presiede all'assemblea, il quale lo legge ad alta voce. Allora ha termine la consulta, e tutti i membri che la compongono fanno le loro congnua-

tulazioni col promosso al cardinalato, che da monsignor assessore colla propria carrozza nobile, e colle bandinelle tirate, viene accompagnato alla sua residenza; ciocchè accade di frequente a cagione che diversi primari prelati, i quali occupano cariche, che per consuetudine importano promozione cardinalizia, sono sempre consultori. Talvolta un consultore digniore accompagnò coll'assessore il Cardinale. L'assessore, nella sua promozione al cardinalato, riceve dalla pia casa del s. officio il donativo di scudi mille, e siccome ivi risiede, talvolta suol fare il ricevimento pubblico per la sua promozione nel proprio appartamento. Va qui notato, che nella promozione dell'assessore al cardinalato, non vi è regola da chi debba essere letto il biglietto di partecipazione, giacchè talvolta lo lesse il medesimo assessore, il p. commissario, il consultore più anziano, ed anche lo stesso cerimoniere che lo portava.

In questa congregazione hanno luogo alle volte tra i cosultori, i prelati, l'uditore della camera, e i segretari delle congregazioni cardinalizie de' vescovi e regolari, non che quello di propaganda *fide*. Lo hanno poi sempre monsignor vicerente, il prelado decano della rota, il generale dell'Ordine dei predicatori, il padre maestro del sagra palazzo apostolico di detto Ordine, per disposizione di Gregorio IX, ed un religioso minore conventuale da Sisto V in poi, che ne fu il primo consultore. Si deve però avvertire che tutti devono ricevere l'istituzione dal Papa con biglietto di segreteria di stato; e tra i soli che lo sono senza biglietto, si annoverano il p. maestro del sagra pa-

lazzo, e il p. generale dei domenicani. V. il *Manuale consultorum* del Bordoni. Il Lunadoro, *Relazione della corte di Roma*, vol. II. cap. VIII della congregazione del s. officio ec., dell'assessore e commissario, ed altri ministri d'Inquisizione, dice che: " V'ha l'inquisitore, detto commissario del s. officio, ed è sempre dell'Ordine di s. Domenico. Questi fa le veci del giudice ordinario della congregazione. L'assessore, che è prelato cospicuo di questa corte, è il consigliere di lui, e presta, per così dire, negli affari la stessa opera quale il commissario: che anzi al giudizio dell'assessore altrettante cause si sottomettono, quante insorgono civili controversie spettanti a detto tribunale; e civili e criminali cause riguardanti le persone, che muniti sono delle lettere patenti di detta congregazione ". V. la costituzione citata *Ad supremum*, e il Cardinal de Luca a p. 295, del *Cardinale pratico*, il quale afferma, che la cognizione delle cause degli addetti alla sagra Inquisizione, in prima istanza appartiene all'assessore, quando così ordini la congregazione, e nelle altre istanze a' Cardinali, o prelati consultori singolari deputati dalla medesima congregazione de' Cardinali. Questa talvolta, quando lo richieda la gravità, ed importanza della causa, suol conoscere collegialmente della giustizia e de' meriti, per quindi ordinare, o ritardare l'esecuzione, come anche ammettere, o negare l'appellazione ec.

Le congregazioni del s. officio sono di tre specie, e sogliono tenersi tre volte la settimana, meno i tempi di vacanza. La prima

si tiene nel lunedì mattina nel palazzo del tribunale, coll' intervento de' consultori, di monsignor assessore, del p. commissario, del primo compagno di questo, del fiscale ec., all'effetto di leggere i processi, e le lettere degl'inquisitori *de partibus*; prendonsi le opportune provvidenze, e si preparano le materie per la congregazione de' Cardinali. Questa si fa in apposita stanza ogni mercoledì mattina, nel convento de' domenicani di santa Maria sopra Minerva, quando per qualche circostanza non si debba anticipare al martedì precedente o posticipare ad altro giorno della stessa settimana. In essa i Cardinali intervengono in abito cardinalizio del colore corrente, trattenendosi l'assessore, il commissario, i consultori, e i ministri del tribunale nella camera contigua. Entrano in quella de' Cardinali, quando sieno assisi alle loro sedie, l'assessore, il commissario, e il fiscale; ed allora riferiscono le risoluzioni prese nella consulta del lunedì. Questa discussione si chiama discussione o congregazione segreta; terminata la quale, si suona il campanello, ed entrano in congregazione alcuni consultori, e il notaro. La terza congregazione è quella che si chiama *Coram Sanctissimo*, perchè si tiene innanzi al Papa, qualche volta nel giovedì mattina, recandovisi il Pontefice vestito di rocchetto e mozzetta, i Cardinali coll'abito cardinalizio del colore corrente, e i prelati e gli altri con quelli di loro uso. Questa congregazione si aduna per comando del Pontefice, ed è chiamata di *Feria quinta*. Le decisioni che vi si emanano vanno in nome di sua Santità,

e sono sommamente autorevoli. Tal congregazione si tiene nella camera del concistoro segreto, detto perciò anche *camera del santo officio*. Il Papa siede in trono, legge al principio l'orazione *Adsumus* ec., e quando è terminata suona il campanello: i Cardinali siedono ne' banchi laterali. In essa si tratta qualche grave affare particolare, e si approvano i decreti delle due congregazioni precedenti. L'assessore, il commissario, e i consultori, si trattengono nella camera vicina, per entrare quando sono chiamati dal Papa. Entrati che sieno nella sala della congregazione, l'assessore, e il commissario in piedi si pongono rimpetto al Papa, fra il termine dei banchi de' Cardinali, e si pongono i consultori dietro i Cardinali in piedi. Se gli uni, e gli altri sono interrogati, dicono il loro parere. *V. Il sagro arsenale* ovvero *pratica nell'ufficio di sagra Inquisizione* del T. Eliseo Masini, di cui abbiamo tante edizioni; quella di Roma è del 1630, e quella di Venezia è del 1665.

Il cerimoniale di precedenza, come debbono sedere in congregazione tutti i membri della sagra universale inquisizione, si riporta all'articolo *Congregazioni Cardinalizie (Vedi)*, perchè possa servire di regola alle altre congregazioni composte di Cardinali, prelati secolari, e regolari, ed altri. Solo qui noteremo, che se fra i consultori evvi l'uditore della camera, egli deve prendere la mano agli altri prelati. Venendo poi il consultore conventuale considerato consultore ordinario, come tale precede tutti i consultori semplici, e siede dopo il p. commissario; così fu deciso dopo analoghe dispute di precedenza.

L'ordine poi delle votazioni incomincia dall'ultimo, e sale fino al primo, ossia a chi presiede. All'incontro i Cardinali votano dal più degno, e scendono all'ultimo in dignità. I voti de' consultori sono riferiti ai Cardinali; ma senza dire chi gli ha emessi. E siccome nella mattina de' 29 aprile, nella chiesa di s. Maria sopra Minerva, dai Cardinali, ed altri della congregazione si celebra la festa di s. Pietro martire, con cappella cardinalizia nel modo che descrivemmo al volume IX, p. 137 del *Dizionario*; se cade in giorno di lunedì tal festa, alla quale i consultori debbono intervenire, allora l'ordinaria consulta si fa nelle ore pomeridiane, come almeno si praticò in alcune circostanze. Cadendo però la festa di s. Pietro martire mentre i Cardinali sono rinchiusi in conclave, la cappella si suole celebrare nella detta chiesa coll'intervento de' consultori, p. commissario, ec. Tanto si fece nel 1721 pel conclave per morte di Clemente XI, come si legge nel numero 592 del *Diario di Roma*. Inoltre, celebrandosi nella detta chiesa a' 18 agosto l'esequie anniversarie di Paolo IV, se è in giorno di congregazione, essa si tiene prima di dette esequie. Di quelle poi che la congregazione celebra ad ogni Cardinale e consultore defonto, si tratta al volume II, p. 96, e al volume IX, p. 127, e 128 del medesimo *Dizionario*.

Due volte all'anno, cioè nel lunedì santo, e nel giorno 22, ovvero 23 di dicembre, dai Cardinali si tiene congregazione nello stesso palazzo del s. officio, e si chiama della *visita graziosa*, perchè dai medesimi si fa la visita alle carceri del tribunale. Nella settimana,

in cui si fa questa visita non ha luogo la congregazione del mercoledì.

Nella sera di ogni mercoledì, che non sia vacanza, l'assessore ha l'udienza ordinaria dal Papa, per riferirgli le cose trattate nelle congregazioni, ed altro. In sua assenza, od impotenza, va all'udienza il p. commissario. Al medesimo assessore incombe riferire ai Cardinali quanto si è trattato nelle consulte, ed in assenza, e impotenza anche questa relazione tocca al p. commissario. Gli affari si preparano al sabato nella congregazione detta particolare, cui intervengono l'assessore, il commissario, il suo padre primo compagno, l'avvocato fiscale, e un sostituto cancelliere. Essi risolvono a chi riferire si debbano, se ai consultori, o ai Cardinali, ovvero al Papa. Alcune cose le risolvono eglino stessi, se le materie sono ordinarie, o esecutorie. Monsignor assessore riceve gli ordini tanto dal Papa, che dai Cardinali. Della spedizione degli affari, e delle congregazioni tenute dai Cardinali nella sede vacante, si parla all'articolo, CONGREGAZIONI CHE SI TENGONO DAI CARDINALI IN SEDE VACANTE. Il perno principale della congregazione essendo il segreto il più rigoroso, tutti i membri, e gli addetti alla congregazione e tribunale debbono prestarlo, e chi lo rompe incorre nelle più severe censure pontificie, oltre le pene criminali, se si discopre dalla congregazione. Quando un Cardinale è stato dal Papa nominato a far parte della congregazione, deve mandare al palazzo del s. officio il suo uditore o segretario, cui dà a studiare le cause della congregazione, per prestare il giuramento nelle

mani del p. commissario. Il giuramento del segreto si presta o avanti i Cardinali, o avanti il padre commissario. Avanti ai Cardinali radunati in congregazione, lo prestano i nuovi Cardinali aggregati dal Papa alla medesima, in piedi e al proprio posto. Lo prestano pure, ma in ginocchio sullo sgabello i nuovi consultori, che di poi prendono possesso della carica col sedere alla loro sedia, ed assistere alla congregazione.

Se l'avvocato fiscale, e l'avvocato de' rei sono ammessi a far da consultori, e ad intervenire alle congregazioni, lo prestano anch'essi inginocchiati allo sgabelletto, e poi vanno a sedere, ma dopo gli altri. Ora il fiscale interviene, sebbene non sia consultore. Il p. primo compagno del p. commissario anch'esso allo stesso modo presta il giuramento, e poi va al suo posto, prima degli avvocati, ma dopo i consultori. L'altro compagno, detto secondo compagno, siccome non interviene alle congregazioni, così presta il giuramento avanti al commissario, coll'assistenza di un notaro, o del sostituto del capo-notaro, che interviene all'atto. Così il capo notaro è presente ancora al giuramento dei Cardinali e dei consultori, e ne roga l'atto. Allo stesso modo avanti al p. commissario giurano tutti gli altri, cioè il capo notaro, tutti i sostituti di lui quando sono eletti, l'archivista, il sommistista, e tutti gl'inservienti bassi, primo de' quali è il mandataro: lo presta anche il computista.

Il palazzo dell'inquisizione di Roma è situato dietro il colonnato di s. Pietro dalla parte di porta Cavalleggieri. Viene formato dai due palazzi nel 1566 acquistati da s.

Pio V, e dalle case successivamente comperate, e ridotte ad abitazione, e agli usi per la santa romana ed universale inquisizione. Esso serve di residenza a monsignor assessore, al p. commissario, ai pp. compagni, e a due religiosi conversi domenicani, uno de' quali è il maestro di casa del pio luogo. Vi è in esso una bellissima cappella, il cui altare è dedicato a s. Pio V, del quale ivi si celebra la festa con qualche solennità a' 5 di maggio. Inoltre vi sono una ragguardevole biblioteca, l'archivio, la cancelleria, e le carceri della sagra inquisizione, non che giardini ec. Vi risiedono pure alcuni inservienti di quel tribunale, e della congregazione. Nella vita del santo Pontefice Pio V si legge, ch'egli assegnò rendite stabili per l'inquisizione, e che dalla fiorentina famiglia Pucci acquistò il suo palazzo nel 1566 per la somma di sei mila scudi, che stabili per questo ufficio col disposto della costituzione XII *Sollicitae nostrae considerationis providentia*, data a' 18 maggio, *Bull. Rom.* t. IV, part. III, p. 240. Anche il Ciacconio, *Vit. Pont.* t. II, col. 992, riporta che s. Pio V fece comode abitazioni pegli uffiziali del tribunale, e che nel 1569 fabbricò le carceri. Anticamente le carceri del s. ufficio erano a Ripetta presso il palazzo Borghese, e poi furono anche presso il convento della Minerva. S. Pio V le stabili nel luogo ove ora sono. Dopo l'ultima invasione francese si formarono le carceri in alcune camere di detto convento, cioè dal 1814 al 1825, epoca in cui Leone XII benemerito della santa inquisizione, restaurato il suo palazzo, le ripristinò al primiero locale destinato da s. Pio V. Su

questo punto si può leggere quanto analogamente dicesi nel volume IX, p. 268 del *Dizionario*.

Tra le rendite del s. ufficio evvi la rinomata *tenuta di Conca* posta a mezza strada tra *Anzio*, e *Velletri* (*Vedi*), della quale crediamo opportuno di dare un cenno storico. In questo vastissimo tenimento la sagra congregazione ha il governatore, il cancelliere, ed altri ministri. Comprende circa tremila e quattordici rubbia di terreno, che altri però dicono tremila e cinquanta. Confina colla rinomata tenuta di *Campo-Morto* del capitolo vaticano, della quale si parlò al volume XII pag. 314, 315, e 321 del *Dizionario*; inoltre confina colla tenuta di *Castella*, e co' territori di *Cisterna*, e di *Nettuno* (*Vedi*). In questo tenimento, che si divide in tre quarti, e comprende molti pascolari, sono vi grandi ferriere mosse dal fiume Astura, fiume celebre per la sconfitta definitiva riportata dai latini l'anno di Roma 417, e che pose fine alla loro indipendenza. L'edificio della ferriera di Conca è rinomato, con forno fusorio, e che è uno dei principali dello stato pontificio. Sono essi forni in Conca, in Bracciano, e in Canino ec. Siccome le ampie tenute di Conca e Campo-Morto sono di aria malsana, così dai Pontefici erano state assegnate per rifugio, ed asilo ai delinquenti rei di delitti. Pio VII, ai 6 luglio 1816 abolì tal privilegio. Tuttavolta il suo degno successore Leone XII per prudenti ragioni lo volle ristabilito nel 1826, con bolla de' 15 settembre, saggiamente però prescrivendo provvide leggi, acciocchè il confugio si potesse conciliare colla sicurezza pubblica.

Il casale di Conca surse dalle rovine della celebre città di *Satricum*, appartenente ai volsci. I satricani, diversi da quelli della Campania, nell'anno 258 di Roma entrarono nella famosa lega latina per riporre, a dispetto de' romani, i Tarquini sul trono. Vinti i latini al lago Regillo, i satricani rimasero tranquilli sino alla guerra *anziata* dell'anno di Roma 264. Coriolano prese *Satricum* nel 268, e saccheggiolla pei volsci, in potere de' quali rimase sino al 371. Poco dopo il romano Camillo la debellò, ne discacciò i volsci, e la fece tributaria della plebe. Cinque anni dopo poterono i volsci recuperarla, usando vilmente della vittoria verso i prigionieri; ma i romani, nell'anno 380, vinsero compiutamente i latini, che per rabbia ridussero in cenere *Satricum*, risparmiando il solo tempio della Madre Matuta, perchè atterriti da una voce, che udissi uscire dal medesimo tempio. Rimase Satrico deserta fino all'anno 400, in cui gli *anziati* limitrofi, a cagione dell'importanza del luogo, vi dedussero una colonia, e così la città fu restaurata; ma poco dipoi, avendo i romani dichiarato nuova guerra ai volsci, questi in numero di quattro mila difesero Satrico, che da Marco Valerio Corvo, ad eccezione del tempio, fu incendiata. Di nuovo nel 416 si raccolsero gli *anziati*, e i volsci presso Satrico, sebbene in istato abbietto ridotta; ma furono rotti pienamente dal romano valore. Sembra che il tempio di Matuta e quello di Giove rimanessero in piedi sino all'anno di Roma 547. In una pianura poi, presso il casale di Conca, fra due fiumicelli sorge un colle isolato di tufo, il

quale, nel secolo XIII, venne fortificato di nuovo colle pietre dell'antico suo recinto, di opera saracinesca. Tali restauri vennero rinnovati nel secolo XVI con ogni sorta di materiali. Conca passò in dominio della romana inquisizione nel pontificato di s. Pio V da lui acquistata, ed alla congregazione donata con bolla concistoriale de' 3 aprile 1566 *Dum inter arcana*, che riportasi nel *Bollario Domenicano* al tomo V, p. 119 con questo titolo. *S. Romanae et Universalis Inquisitionis Commissarius generalis venit in possessionem Conchae*. L'originale, in decente custodia, si conserva nell'archivio del s. ufficio, e tutte le sottoscrizioni, compresa quella di s. Pio V, vi sono originali. Nello stesso tomo V, pag. 124 del *Bollario Domenicano*, è riportata la citata costituzione *Sollicitae*, ed il titolo è: *Commissarius generalis mittatur in possessionem palatii s. officii*. L'uno e l'altro documento si dicono *ex archivio Ordinis*, ed il santo ufficio, nello stesso anno 1566, entrò in possesso della tenuta di Conca, e dei memorati palazzi.

Sulla romana universale inquisizione, congregazione, e tribunale del s. ufficio, oltre i citati autori, si possono consultare i seguenti; Francesco Macedo, *Schema Sacrae Congregationis s. officii romani, cum elogis Cardinalium*, Patavii 1676; Jacobus Cohellio, *Notitia Cardinalium*, Congregatio II, *De sacra Inquisitione, sive de sancto officio*. Il p. Fabrizio nella *Lux salutaris evangelii*, p. 569, riporta gli scrittori sul tribunale dell'inquisizione.

Congregazione Laurctana.

Avendo il Pontefice Sisto IV

sostratto dalla giurisdizione del vescovo di Recanati il santuario della santa Casa di Loreto, e le persone addette alla medesima, l'assoggettò immediatamente alla santa Sede, ed il suo nipote Giulio II confermò dipoi interamente l'operato da Sisto IV. Quindi Leone X eresse la chiesa di Loreto in collegiata, e dichiarò esenti dalla giurisdizione vescovile non solo tutti gl'inservienti del santuario; ma ancora i pellegrini, durante la loro dimora nella città di Loreto. Lo stesso confermarono Clemente VII, e Paolo III. Finalmente Sisto V dichiarò cattedrale la chiesa di Loreto, e stabilì i limiti della giurisdizione del vescovo, e di quella del Cardinal protettore del Santuario, dal quale dipendeva il governo delle cose, e delle persone, ch'erano state dichiarate esenti dalla giurisdizione vescovile. Siccome però nacquero ben presto alcune controversie, Paolo V, colla bolla: *Divina disponente clementia*, data li 14 luglio 1620, compose le questioni fino allora agitate, e segnò e stabilì più esatte le linee di demarcazione, rapporto alle due giurisdizioni del vescovo, e del Cardinal protettore.

Ma tale forma di governo non dando quel buon risultato che si sperava, il sommo Pontefice Innocenzo XII, dopo aver confermato l'esenzione dell'insigne santuario della *santa Casa di Loreto* (*Vedi*), dalla giurisdizione dell'Ordinario, colla soppressione dell'autorità e della carica del Cardinal protettore del medesimo santuario, assoggettò il santuario stesso immediatamente al Papa, ed alla santa Sede, e coll'autorità della bolla, *Sacrosancta Redemptoris*, data die 9 augusti 1698, *Bull. Rom.* t. IX

p. 470, istituì in Roma una congregazione di Cardinali, e prelati, uno de' quali deputò in segretario, e per prefetto dichiarò il Cardinal segretario di stato *pro-tempore*. A questa congregazione, che dalla città ove venerasi la santa Casa, prese il nome di *Lauretana*, affidò il regime di tutto quello che era stato dichiarato esente dalla giurisdizione vescovile, e da quella dei tribunali ordinari, e la incaricò dell'amministrazione del patrimonio del santuario, da eseguirsi sulla faccia del luogo mediante l'opera d'un prelato governatore. Inoltre alla medesima congregazione affidò la cura di decidere ogni controversia in venerazione del più augusto santuario di Europa, e del mondo. Colla medesima bolla Innocenzo XII dichiarò le facoltà del vescovo di Loreto, e del prelato governatore.

Ad onta però di tali lodevoli provvedimenti, in progresso di tempo, essendo insorte nuove differenze e questioni sull'esercizio delle rispettive giurisdizioni, e specialmente fra il vescovo di Loreto, ed il prelato governatore, perciò a troncarne interamente l'origine, Papa Benedetto XIV, a' 6 gennaio 1742, pubblicò la costituzione, *Humilitatis nostrae*, che si legge nel *Bull. Magn.* t. XVI, p. 129, ed ordinò che si raccogliessero tutte le risoluzioni emanate sino allora dalla congregazione come esecutrice, ed interpretate della bolla Innocenziana, le quali fossero perciò ridotte per ordine alfabetico in compendio, affinché tutte le controversie potessero essere risolte, e fossero quindi diligentemente stampate. In seguito all'insorgere di ulteriori differenze, volle quel Pontefice che si ricorresse alla sagra congregazione, e quindi

interamente si ubbidisse alle risoluzioni, ed ai decreti, che sulle questioni avrebbe emanato. A tal effetto il sapientissimo principe avea dalla medesima congregazione fatto discutere una quantità di dubbi, le cui risoluzioni potessero alle circostanze applicarsi ad alcuna differenza, facendo altresì che tanto le anteriori, che queste risoluzioni della congregazione Lauretana fossero riunite in un sol volume, o compendio che intitolò *Synopsis Lauretana*, il quale tuttora serve di norma alla stessa congregazione. Così con queste leggi venne regolata l'amministrazione del patrimonio della s. Casa, e la giurisdizione sopra gli stipendiati, e le cose al medesimo spettanti.

Questa congregazione presiede al regolamento di tutti gli affari che appartengono alla santa Casa di Loreto, suoi ministri, famigliari e numerosi dipendenti. Non avea però giurisdizione nelle cause contenziose civili, le quali in prima istanza si vedevano *in paribus*, ed in seconda nella Rota di Macerata, quando esisteva quel tribunale, o da quello dell' A. C., come tutte le altre della Marca, a norma di quanto dispose Benedetto XIV colla sua costituzione. Circa la giurisdizione della prima istanza *in paribus*, è da sapersi che prima la congregazione Lauretana, e per essa il governatore di Loreto, avea la giurisdizione privativa nella sola suddetta prima istanza, in tutte le cause dei ministri, e dei patentati privilegiati della santa Casa, e rispetto a chierici godono essi del foro Lauretano solamente nelle materie riguardanti il loro ministero. I soli laici ne godevano indistintamente. Per sapere poi quali pa-

tentati, e privilegiati godevano, e quali no, della privativa del foro di Loreto, fa duopo consultare la citata raccolta di diverse risoluzioni chiamate *Synopsis Resolutionum*, che si legge nel *Bollario di Benedetto XIV*; avvertendo aver essa avuto, come si è detto, forza di legge; attribuito accordato dal medesimo Benedetto XIV colla costituzione *Humilitatis*.

Dipoi, con moto-proprio di Clemente XIII, de' 28 aprile 1763, fu accordata la privativa del foro di Loreto con altre dichiarazioni, ai soldati chiamati corazzieri, come ancora ai questuanti della santa Casa nell'attualità dell'esercizio del loro ufficio. Clemente XIV, successore del precedente Pontefice, con biglietto scritto dal prelato suo uditore, ai 16 novembre 1772, a monsignor uditore della segnatura, decise per questa privativa di foro. Egualmente il tribunale di segnatura decise a favore dei custodi delle limosine in una *Faventina* 17 giugno 1779, ed altra *Ferrarien.* li 15 luglio dello stesso anno.

Pio VII però colla bolla *Post diuturnas*, tertio kal. nov. 1800, *super restauratione regiminis Pontificii*, tit. *De jurisdictionibus tribunalium civilium* al §. 3, e tit. *De jurisdictione trib. et judicum criminalium* etc. § 16, relativamente alla congregazione Lauretana, dispose, che sia ristretto per l'avvenire il privilegio del foro Lauretano alle sole cause riguardanti l'interesse dello stesso santuario di Loreto, e rapporto ai patentati non si estenda assolutamente oltre quelli, che sono descritti nel rollo, e addetti all'immediato e continuo servizio del santuario nella città di Loreto, e nelle sole cause passive. Nuova riforma su ta-

le giurisdizione venne fatta col moto-proprio del lodato Pontefice in data 6 luglio 1816; venendo abolito del tutto il privilegio del foro lauretano, e tolta al prelado governatore, ed alla stessa congregazione la giurisdizione contenziosa, tutto assoggettandosi ai tribunali ordinari.

Finalmente Leone XII, con breve de' 21 dicembre 1827, che incomincia, *Lauretī civitas*, nuovamente affidò ad un prelado, come già avevano fatto Sisto IV, ed Innocenzo XII, il governo di Loreto con particolare giurisdizione sulla città, e territorio di Loreto, col titolo di *commissario apostolico della s. Casa di Loreto*, il quale dovesse amministrare tutti i beni della pingue e vasta amministrazione della stessa santa Casa, e dovesse rendere conto al Cardinal prefetto della congregazione Lauretana. Il medesimo Leone XII restituì ancora alla congregazione Lauretana la giurisdizione contenziosa, siccome fu stabilito da Innocenzo XII, con la modificazione per altro della citata costituzione, *Post diuturnas*, e rese altresì all'amministrazione della santa Casa il privilegio, che aveva di escutere i debitori con la *mano regia*. Sino all'odierno pontificato la congregazione si compose del Cardinal prefetto *pro-tempore*, ch'era sempre il segretario di stato, di alcuni Cardinali membri di essa, di alcuni prelati, compreso il segretario che è sempre monsignor sotto-datario *pro-tempore*, e che non passarono mai il numero di sei, d'un giudice relatore, e del sotto-segretario ed archivista. Ma il regnante Pontefice non solo approvò ed ampliò la giurisdizione del commissariato di Loreto, che prende luogo fra le

delegazioni dopo la prima di Macerata, ma stabilì nella città un tribunale di prima istanza soggetto a quello di appello di Macerata, tranne gli affari, ne' quali ha interesse la santa Casa, e pei quali vi è l'appello alla sagra congregazione Lauterana, e diede un regolamento, e disposizioni per le cause del santuario di Loreto. Indi per organo della segreteria di stato, li 21 novembre 1831, e colle disposizioni addizionali de' 20 febbraio 1832, prescrisse il regime per la città di Loreto e per l'amministrazione della giustizia, tanto per le cause del foro privilegiato Lauretano, quanto per quelle non soggette a questo foro, dichiarando che si dovessero nominare dodici prelati votanti per la congregazione Lauretana, affinché formino quattro turni, e giudichino delle questioni sia civili sia criminali, come pure in via di segnatura; formando così i diversi gradi di giurisdizione stabiliti nel regolamento del 1831.

Attualmente la congregazione lauretana si compone del Cardinale prefetto, che per disposizione dello stesso Gregorio XVI dal 1833 deve essere sempre il segretario per gli affari di stato interni; di altri dieci Cardinali, di tre votanti prelati del primo, di altrettanti del secondo turno, di tre prelati votanti nel turno di appello per le cause civili e criminali, e di altrettanti pel turno di segnatura; non che dei prelati assessore, e segretario, dell'uditore criminale, e del sotto segretario ed archivista. Le segreteria e l'archivio sono nel palazzo quirinale, ove è unito l'archivio della *Congregazione cardinalizia d'Avignone* (*Vedi*), la quale cessò di esistere quando i repubblicani francesi invasero colle armi

nel declinare del passato secolo Avignone, e il contado Venaissino. Il Cardinal prefetto, e monsignor segretario della congregazione lauretana, lo erano pure di quella di Avignone. All' articolo **SECRETARIO DI STATO** si riporta la serie dei Cardinali prefetti della congregazione lauretana. *V.* 1.^o *Summorum Pontificum constitutiones super controversis jurisdictionibus inter episcopum et gubernatorem lauretanos*, Romae 1743; 2.^o il cav. Lunadoro, *Relaz. della Corte di Roma* vol. II, p. 214, *Della Congregazione della santa Casa di Loreto*; non che l'articolo **LORETO**.

Congregazione di Propaganda fide.

Degna della grandezza d'animo, fervido zelo, e generosità apostolica de' Romani Pontefici, fu la meravigliosa istituzione di questa benemerita, e celebratissima congregazione, il suo portentoso incremento, e il floridissimo suo stato in tutte le parti del mondo, il cui nome risuona glorioso e rispettato dalla moltitudine delle differenti nazioni, che sino dal suo nascere ne sperimentarono i benefici effetti, sia nella loro conversione, o confermazione nella vera fede, sia nella civilizzazione, e dirozzamento loro. Stabilita essa fu per la propagazione della religione cattolica, e per ubbidire al comando divino di Gesù Cristo, che disse agli apostoli: *Euntes in mundum universum, praedicate evangelium omni creaturae*. *V.* **MISSIONI, e PROFAGAZIONE DELLA FEDE.**

Ognuno già sa come i sommi Pontefici, sino dal nascere della Chiesa, curassero l'adempimento del

detto divino comando, e principiano dal primo di essi il principe degli Apostoli s. Pietro, per tutte le parti spedirono zelantissimi uomini a predicare l'evangelo, e successivamente a risvegliare in altri la fede illanguidita, ed insieme accorrere con apostolica sollecitudine a correggere gli errori, ed a combattere l'eresia e lo scisma, per cui innumerevoli furono quelli, che riportarono la bella palma del martirio. Fra i tanti dalla congregazione a tal fine inviati, si venera per protomartire di Propaganda *fide* il cappuccino s. Fedele da Sigmaringa, ed anche adesso si aumenta il catalogo de' numerosi suoi atleti, con que' missionari esemplari che da ultimo nella Cina soffrirono pene, tormenti e morte, per confessare e diffondere la dottrina di Gesù Cristo. Tralasciando di noverare que' Pontefici che si distinsero in questo santo scopo, e tutte le vittime dello scopo medesimo, avvegnachè tutto si riporta in molti articoli del *Dizionario*, veniamo piuttosto all'erezione di questa congregazione, operata dall'alta mente di Gregorio XV, *Ludovisi*, bolognese, dichiarando altresì quanto alcuni suoi predecessori, forse collo stesso divisamento, gliene abbiano preparata per così dire l'istituzione, per cui il loro nome sarà in perenne benedizione nella Chiesa di Dio.

Questa grand' opera adunque, come osserva il Cocquelines nella prefazione agli *Annali* di Gregorio XIII, p. 5, fu promossa, ed alcuni ne ripetono il nascimento dall'altro bolognese Gregorio XIII, *Buoncompagno*, che degnamente successe a s. Pio V l'anno 1572, dappoichè egli diede particolare

ispezione ai Cardinali Caraffa, Medici, e Santorio, perciò che riguardava la propagazione, e il mantenimento nella fede dei maroniti, slavi, greci, etiopi, egiziani, etc. A proprie spese fece stampare egli parecchie migliaia di analoghi libri, come di catechismi in diverse lingue, ed ordinò che in casa del Cardinal Santorio si tenessero congressi tutti riguardanti la propagazione della fede. Allo stesso Gregorio XIII si deve la fondazione di numerosi *Collegi (Vedi)*, che enumerammo a quell' articolo, in diverse parti del mondo, ed in Roma, pegli' inglesi, pei greci, e pei maroniti, ec. Nel Giappone aprì inoltre una casa ai gesuiti, ricevette gli ambasciatori dei principi di quel regno, procurò le conversioni di molti Armeni, pei quali voleva fondare eziandio un altro collegio in Roma; confermò nel cattolicismo i cristiani del Malabar; spedì missionari ai ruteni abitanti in Caffa del Chersoneso, con gran copia di libri atti ad istruirli. Le stesse apostoliche premure ebbe Gregorio XIII pegli abitanti del Ceylan, del monte Libano, pei caldei giacobiti, e per altre nazioni. E perchè la Chiesa era travagliata, massime l'Alemagna, dalle funeste conseguenze della così detta riforma, consolidò la fondazione in Roma del collegio Germanico-Ungarico, e ne fu amplissimo benefattore.

Che se la congregazione riconosce i suoi principii da Gregorio XIII, un aumento lo riconosce dallo zelo di Clemente VIII, *Aldobrandini*, fiorentino, il quale, elevato al pontificato nel 1592, prese particolar cura della promulgazione, e del mantenimento della fede. A tal effetto, nella mattina degli 11 agosto 1599,

tenne la prima congregazione avanti di sè, mentre le altre congregazioni successivamente si adunarono ogni settimana in casa del Cardinal Santorio, detto dal suo vescovato di Santa Severina, e perciò riconosciuto per primo prefetto della congregazione. Nelle congregazioni settimanali si preparavano le materie, che ad ogni quindici giorni si riferivano al detto Pontefice, il quale ricevette l'abjurazione degli errori del patriarca Alessandrino, spedì soccorsi ai maroniti del Libano, fondò in Roma il collegio scozzese, e nel 1600 concedette licenza a' religiosi mendicanti di diffondere la santa fede. Sotto il detto Clemente VIII avvenne ancora la conversione della nazione Ruteniana alla fede ed unità cattolica, per la riconciliazione della quale e de' suoi vescovi, tenne anzi il Papa un celebre concistoro, di cui dal Cardinal Baronio si pubblicarono gli atti. Spedì poi Clemente VIII sull'affare sapientissimi brevi, e costituzioni.

Nel 1605 però, colla morte di Clemente VIII, non si adunarono più le congregazioni. Tuttavolta non si deve tacere che Paolo V, il quale successe al brevissimo pontificato di Leone XI, mostrò sommo interesse per la conversione delle Indie, e di tante terre idolatre, che sotto questo nome si comprendono, da lui riempite di operai evangelici, rivolgendo anche le sue cure all' Inghilterra, ed apprestando con sollecitudine pastorale le necessarie istruzioni ai cattolici di quel regno allora bersagliati.

Divenuto nel 1621 Pontefice il gran Gregorio XV, per vieppiù promuovere la cattolica religione, per dilatarla nella parte degli in-

fedeli, per difenderla, e per riparare agl'immensi danni che in paesi cattolici recava l'eretica pravità, seguendo l'intendimento di Gregorio XIII e Clemente VIII, diede felice perfezione, e compimento alla incomparabile opera, che divenne il braccio dritto della santa Sede. A' 22 giugno 1622 Gregorio XV pubblicò la bolla, *Inscrutabili divinae providentiae arcano ad Christi Ecclesiae regenda gubernacula*, etc. *Bull. de Propaganda fide*, t. I, p. 26, ch'è la costituzione XXVI del *Bull. Rom.* t. III, p. 425, del Cherubini, e la LVIII del *Bull. Rom.* tom. V, par. V, pag. 26 del Cocquelines. Con questa celebre bolla Gregorio XV stabilì la congregazione di *Propaganda fide*, e ad essa riservò il negozio della propagazione della fede, e la spedizione degli operai evangelici nelle parti straniere. Indi prescelse per membri della congregazione medesima i Cardinali Saoli, Farnese, Bandini, Sordi, Barberini (poi Urbano VIII), Mellini, Borgia, Ubaldini, Cobelluzzi, Valerio, Zollerem, Ludovisi nipote del Papa, e Sagrati; insieme ai prelati Vives (benefico donatore del palazzo della congregazione, e benemerito assai del collegio Urbano), Agucci, e scelse Francesco Ingoli per segretario, nonchè il p. Domenico di Gesù e Maria, generale de' carmelitani scalzi. E siccome questo ultimo personaggio ne fu assai benemerito, non riuscirà discaro che qui si riporti un piccolo tratto della sua vita, data alla luce dal p. Filippo della ss. Trinità, preposito generale dello stesso Ordine, e pubblicata in Roma nel 1668, anche per alcune notizie analoghe all'istituzione della congregazione.

Si legge pertanto al libro VI, capo V della detta opera, che fino dal tempo di Clemente VIII i carmelitani scalzi procurarono la istituzione della congregazione di *Propaganda fide*; giacchè il p. Pietro della Madre di Dio, già generale dell'Ordine, allora predicatore apostolico, fu il primo a dar principio a questo negozio, e mandò nel 1604 i carmelitani scalzi alle missioni in Persia. Quindi il suddetto p. Domenico promosse presso Paolo V questa santa opera, che finalmente a sua istanza si perfezionò sotto Gregorio XV. Questa congregazione si componeva allora di undici Cardinali e due prelati, i quali una volta il mese si dovevano adunar avanti il Papa, e due volte avanti il Cardinal decano. In essa si trattava della conversione degl'infedeli, e di tutti gli altri affari appartenenti alle missioni. La prima sessione fu fatta avanti a Gregorio XV ai 14 gennaio 1622, ed alla congregazione il Papa aggiunse il padre Domenico, come quello ch'era stato promotore dell'istituzione, e che in seguito aiutò con ogni mezzo ch'era in suo potere, tanto co' prudenti consigli, che colle limosine di molte migliaia di scudi d'oro, da lui trovate da alcuni principi, signori, e pie persone, e che precisamente da alcuni si vuole ascendessero ad ottanta mila scudi, non potendo niuno resistere al suo zelo e fervore. Gregorio XV a tal effetto consegnò al p. Domenico nella chiesa di s. Maria della Vittoria, e alla presenza di tutti i religiosi, un breve segnato il primo marzo 1622, col quale dichiarò servirsi del suo aiuto nel propagare la religione cattolica. *V. l'Enchyridion*, pag. 132,

del p. Eusebio di Tutti i Santi, ed il libro *de procuranda salute omnium gentium*, Antuerpiae 1613, che stampò il p. Tommaso da Gesù dello stesso Ordine. In quel libro, al c. I del l. 3, propose la grande idea *de erigenda congregatione pro fide propaganda*. Vuolsi aggiungere, che Gregorio XV fu mosso all'istituzione della congregazione, anche per le istanze del lodato monsignor Gio. Battista Vives di Valenza, e del ven. p. Gio. Leonardi lucchese, fondatore della congregazione de' chierici regolari della Madre di Dio.

Nello stesso giorno 22 giugno suddetto, Gregorio XV, colla costituzione *Romanum decet Pontificem ex pastoralis officii debito*, *Bull. de Prop. fide* p. 30, loc. cit., ch'è la costituzione XIX del *Bull. Rom.* t. V, par. V, p. 28, assegnò in perpetuo alla nuova congregazione, il pagamento di cinquecento scudi d'oro, che ogni Cardinale doveva sborsare nella sua promozione, per l'*Anello Cardinalizio (Vedi)*, nel modo che si dice a quell'articolo, e che tuttora riscuote la sagra congregazione, diminuito però da Pio VII, dopo l'epoca infausta della così detta repubblica, nella somma di scudi seicento d'argento. L'amministrazione di tali somme, e delle altre rendite, che sarebbero assegnate all'istituto, venne da Gregorio XV affidata ai Cardinali dell'istituto medesimo. Ed affinchè le altre nazioni avessero nell'Italia, principal seggio del cattolicesimo, un esempio da imitare, il Papa rinnovò la costituzione di Clemente VIII, in cui si vieta agli italiani di far dimora in que' paesi, nei quali non si permette il libero culto della religione cattolica; ed altra

bolla promulgò, ch'è la XXVIII del *Bull. Rom.* t. III, pag. 427 del Cherubini, contro gli eretici dimoranti in Italia, e contro i fautori loro, siccome pure riporta il Bernini, *Storia delle eresie*, pag. 701.

Quindi Gregorio XV, col disposto della costituzione *Cum inter multiplices, et gravissimas Apostolatus nostri curas*, 14 decembris 1522, *Bull. de Prop. fide* loc. cit. p. 35, concesse alla congregazione ampli privilegi, cioè che tutte le scritture, istromenti, bolle, brevi, patenti, facoltà, licenze, e concessioni spettanti in qualunque modo ad essa, si concedano *gratis* da tutti i ministri, scrittori notari apostolici, e da qualunque pubblico ministro della santa Sede; privilegi che dovrebbero anche godere i ministri, i deputati, e gli agenti della stessa sagra congregazione. Inoltre Gregorio XV, acciò la congregazione godesse di tutte le grazie che potessero influire all'utilità e vantaggio della medesima, con pienezza di autorità apostolica, espressa nella costituzione *Cum nuper ex injuncto humilitatis nostrae pastoralis officio*, 13 junii 1623, le concesse di potersi eleggere un giudice particolare per tutte le cause civili, o criminali, che le potessero spettare, per l'esecuzione delle cui sentenze in perpetuo deputò l'uditore generale della camera apostolica, e suoi giudici dipendenti. Su di ciò è a vedersi il Cardinal de Luca: il *Cardinal pratico*, capo XXXVI, *della congregazione della Propaganda della fede*. Finalmente Gregorio XV assoggettò alla congregazione tutti i collegi sino allora istituiti, e quelli che in progresso s'istituissero, collo scopo di propagare la fede per tutto il mondo, ciò che poi confermò

Urbano VIII, che gli successe nel medesimo anno 1623. All' articolo COLLEGI DI ROMA, si può vedere quali sono i soggetti alla congregazione.

Per dare alla congregazione un prefetto, Gregorio XV deputò a sottoscrivere le carte della congregazione i Cardinali Sauli decano del sagra Collegio, e Ludovico Ludovisi suo nipote, magnanimo fondatore del collegio irlandese. Le carte poi concernenti le rendite, l'esito, e l'economia della congregazione, per molto tempo si sottoscrissero da ciascun Cardinale dei tredici componenti la congregazione stessa, il quale durante quattro mesi per turno ne regolava l'uffizio. Da questo sistema ebbe origine il Cardinal prefetto dell'economia, nella cui assenza e impotenza dal Papa si nomina un pro-prefetto, ovvero supplisce il Cardinal prefetto generale. Dopo la morte dei Cardinali Sauli e Ludovisi, Urbano VIII, ai 29 dicembre 1632, commise la generale direzione degli affari al Cardinal Antonio Barberini suo nipote surrogandogli, in caso di bisogno, il proprio fratello Cardinal Barberini del titolo di s. Onofrio, con apposito pontificio breve. Da questi due ultimi Cardinali ebbe principio la regolare, e non interrotta serie de' Cardinali prefetti della congregazione, che riporteremo in fine.

Urbano VIII, col massimo impegno, procurò il maggior incremento della congregazione, e sotto di lui venne istituito l'insigne, e celebratissimo *Collegio Urbano (Vedi)*, qual seminario ubertoso, e benemerito a tutte le nazioni per bandire l'evangelo, coltivare i fedeli, e richiamare gli scismatici, e

gli eretici alla Chiesa cattolica, come si legge nella bolla d'istituzione *Immortalis Dei Filius, Bull. de Prop. fide*, t. I, p. 65; ove a p. 71 eziandio si leggono le esenzioni di tutti i pubblici dazi a favore sì del collegio che della congregazione. Il predecessore Gregorio XV avea concessa la franchigia delle lettere al collegio stesso; franchigia per la quale l'amministrazione delle pontificie poste paga al presente alla congregazione un annuo compenso. Urbano VIII ebbe la consolazione di vedere l'Etiopia e il re di Congo nell'Africa, non che il patriarca di Costantinopoli Partemio giurare ubbidienza alla santa Sede.

Noi qui non riporteremo le notizie risguardanti i prodigiosi effetti delle immense e costanti cure della congregazione di *Propaganda fide*, poichè esse potranno leggersi ai tanti relativi articoli del *Dizionario*. All'articolo poi COLLEGIO URBANO, non solo si dice con qualche diffusione tuttociò che spetta a sì gran collegio, ed a' suoi alunni, ma si riportano ancora importanti notizie intorno alla congregazione, si descrive il vasto edificio della medesima, la residenza del Cardinal prefetto generale, di monsignor segretario, della segretaria, dell'archivio, della computisteria, della chiesa, del collegio e suo museo, della biblioteca ec., nonchè della rinomatissima stamperia e de' pregi che tanto la distinguono, in fine del suo Cardinale prefetto. Della *Congregazione poi della correzione de' libri delle chiese orientali*, originata da questa di Propaganda, il cui segretario talvolta fu insieme quello della congregazione di Propaganda, si tratta pure all'articolo relativo.

Alessandro VII fu anch' egli uno de' Pontefici benemeriti della congregazione, la quale già sotto di lui possedeva pingui rendite. Quel Papa da esse assegnò anzi alla regina Cristina di Svezia, che rinunciato il regno, abiurato il luteranismo, erasi ritirata in Roma, l'annua somma di scudi ventimila. La congregazione ogni mese si teneva dapprima avanti il Papa, e talora quelli che la componevano ascesero al numero di trentotto, ma sotto Alessandro VII di rado si convocavano, ond'è che dal 1666 incominciarono i Papi a ricevere ad ordinaria udienza i prelati segretari della congregazione, i quali prima portavano all'udienza le intiere posizioni degli affari che riferivano. Ma regolata in progresso di tempo la procedura della congregazione, ora solo portano all'udienza pontificia tuttociò, che è più importante per fare la chiara, ed esatta relazione degli affari al sommo Pontefice, riferiscono i risultati delle congregazioni generali, e domandano quelle grazie ed indulti non compresi nelle moltissime facoltà, che ha il Cardinal prefetto generale.

Tra i Cardinali della congregazione alcuni sono membri di quella particolare della Cina, per nomina che, come dei primi, ne fa il Papa, con biglietto del segretario di stato. Questa congregazione all'occorrenza si aduna nelle camere del Cardinal prefetto, che come ponente di questa particolare congregazione è sempre il prefetto generale *pro-tempore*. Così con voto consultivo vi è segretario il prelo segretario di Propaganda. La congregazione particolare della Cina venne deputata da Alessandro VII

in occasione, che dal medesimo furono spediti in quell'estesissimo impero i primi *Vicari apostolici* (*Vedi*), con carattere vescovile. La prima adunanza ebbe luogo ai 13 gennaio 1665; ma però da principio non sembra che fosse permanente, adunandosi secondo il bisogno. Divenne permanente dal pontificato d'Innocenzo XI, cioè dall'anno 1677 in poi. In seguito le congregazioni si adunavano di sera presso il Cardinal prefetto generale, recandovisi i Cardinali componenti in abito corto.

Nel medesimo pontificato d'Innocenzo XI, e nel 1671 nel collegio di Propaganda ebbe origine la conferenza ecclesiastica, che ivi si teneva ogni quindici giorni. Ne fu promotore il dotto monsignor Giovanni Ciampini, e le diede per istituto, di esaminare la storia ecclesiastica nelle parti più importanti, con quel metodo e scopo che meritò gli encomi d'Innocenzo XI, e che descrive il Piazza, *Opere pie* p. 701, *Della conferenza ecclesiastica nel collegio di Propaganda fide*. Dell' accademia quivi istituita da Benedetto XIV sopra i concili generali e particolari, di cui stabilì primo segretario monsignor Nicolò Antonelli, poi segretario della congregazione, si fece menzione all'articolo *Accademie* (*Vedi*).

Dopo l'estinzione della benemerita compagnia di Gesù (che Pio VII fece però risorgere più gloriosa ed a cui il Papa regnante affidò il Collegio Urbano), compagnia che aveva coperto il nuovo mondo, e due parti dell'antico, di nuovi cristiani, soprattutto dopo la guerra da ogni banda suscitata nel declinare del secolo decorso, contro la cattolica religione, contro la santa Sede, ed

il suo venerando capo, le terre più lontane, e remote del globo altre volte coltivate con tanto zelo e felice successo, restavano abbandonate; mancavano quasi da per tutto gli operai evangelici, e quelli che ancora travagliavano nella vigna del Signore non vedevano speranza di essere rimpiazzati, onde con viva fiducia reclamavano il soccorso divino, tanto pei neofiti, quasi in punto di essere abbandonati alla ignoranza ed alla seduzione, quanto per gl' infedeli, i quali si vedevano privi della preziosa luce, che già brillava a' loro occhi. Su questa vista dunque i missionari delle Indie orientali, che ancora rimanevano superstiti alla soppressa compagnia di Gesù, composero una messa *pro fidei propagatione*, per impetrare da Dio la conversione delle genti, la quale presentata alla sagra congregazione di Propaganda *fide*, e da questa al sommo Pontefice Pio VI, fu da lui approvata con decreto della medesima congregazione de' 12 marzo 1787, sottoscritto dal Cardinal Antonelli, prefetto generale, e da monsignor Borgia, segretario della congregazione. Quindi venne la messa concessa a tutti i missionari apostolici per dirla a loro arbitrio, ne' giorni non impediti, in tutte le missioni. Questa messa, che fu stampata allora in Liegi da Desser, è benissimo combinata, dappoichè fu composta con quelle espressioni di zelo, di religiosa unzione, e di quel vivo ardore, di cui per l'onore di Dio è ripiena la sagra Scrittura. L'epistola ed il vangelo sonovi perfettamente adattati: l'orazione è presa da quelle del venerdi santo, dove la carità, e la tenerezza materna della Chiesa cattolica per tut-

ti gli uomini, sono espresse di una maniera inimitabile. V. il Feller, *Journ. histor. et littér.*, t. VIII. 1. nov. 1787 n. 355. Questa messa, che da principio non si era accordata, se non che pei luoghi di missione, ora con decreto della sagra congregazione generale del 9 agosto 1841, confermato dal Papa regnante, è stata concessa anche pel Collegio Urbano, e per tutte le diocesi, nelle quali sia eretta l'associazione della propagazione della fede.

Lungo del pari sarebbe il noverrare le rendite, e i pii legati lasciati con lodevole divisamento a questa congregazione per secondare l'istituto santissimo, e supplire alle immense spese ordinarie e straordinarie, cui va soggetta pel mantenimento, e pegli aiuti copiosi, che fornisce agl' innumerabili suoi vicari apostolici, prefetti, e superiori delle missioni, missionari, ministri, ed agenti, che ha per ogni parte del mondo. Non solo i Romani Pontefici, che con ogni maniera di sollecitudini e di paterno interessamento, interpongono la loro salutare influenza ed autorità co'sovrani, e persino con quelli pagani ed infedeli, accompagnando talvolta i zelanti uffizi con distinti donativi, affine d'impetrare protezione ai cattolici, ed alle missioni; ma altri ancora potentemente cooperarono colle loro pie liberalità, e con altri mezzi, a sì tanto scopo. Tra i Pontefici vanno rammentati, oltre i sullodati, Innocenzo XII, che donò alla congregazione centocinquantamila scudi d'oro, e Clemente XII che gliene fornì settantamila. Tra i personaggi poi, che furono generosi di soccorsi, e che lasciarono parte, o tutta la loro eredità alla

propaganda *fide*, si distinsero ol-
trecchè Paolo Andreozzi; moltis-
simi Cardinali, per la maggior
parte stati prefetti, e membri di
essa. Noi per ricordare alcuni, sen-
za qui nominare i tanti benefattori
del collegio Urbano, in quell'arti-
colo ricordati, faremo menzione dei
Cardinali Ferdinando Adda, o Abdua,
che lasciò centomila scudi d'oro; Ni-
colò Spinola che donò circa novanta-
mila scudi d'oro: e quindi dei Cardi-
nali Galamina, Ubaldini, Ottoboni,
Carrara, Cornaro, Torregiani, Yor-
ck, Borgia, Di Pietro, Consalvi,
della Somaglia, Arezzo ec., i quali
furono generosi di disporre in mor-
te di gran parte, o della loro in-
tera eredità in vantaggio della con-
gregazione, che mai sempre erogò
le sue rendite con impiegare somme
cospicue, oltre tante altre bene-
ficienze pegli aiuti spirituali e tem-
porali de' cattolici dipendenti dalla
sua giurisdizione.

A voler descrivere quale, e quan-
to estesa sia la giurisdizione eccle-
siastica, che la sagra congregazione
esercita, vi vorrebbero molti libri.
Di essa per altro si fa menzione ai
rispettivi, e analoghi articoli del
Dizionario. Laonde, seguendo il
nostro metodo compendioso, perchè
se ne possa prendere un'idea, ri-
porteremo qui appresso il catalo-
go de' soli vicari apostolici, delega-
ti e prefetti apostolici, per la prin-
cipal parte insigniti del carattere
vescovile, stabiliti con autorità del-
la santa Sede in ogni parte del
mondo, sotto la direzione della sa-
gra congregazione di Propaganda
fide.

A F R I C A.

Abissinia: prefettura apostolica.

Capo di Buona Speranza: vicaria-
to apostolico.

Egitto, ed Arabia: vicariato aposto-
lico pei copti.

Egitto: vicariato apostolico.

Congo: prefettura apostolica.

Isola Maurizio: vicariato aposto-
lico.

Isola di Borbone: prefettura apo-
stolica.

Madagascar: prefettura apostolica.

Marocco: prefettura apostolica.

Senegal: prefettura apostolica.

Tripoli: prefettura apostolica.

Tunisi: prefettura apostolica.

Noteremo, che sapendosi da ul-
timo dalla congregazione di pro-
paganda, che nell'Africa meridio-
nale, ossia nella Cafreria, vi è fon-
data speranza, che i Cafri possano
essere con facilità convertiti alla
cattolica fede, ha essa eretta in quei
luoghi una prefettura apostolica,
affidandone la cura ai sacerdoti
detti Maristi, della congregazione
stabilita in Lione. Il prefetto desti-
nato per detta missione, quanto
prima si recherà in quelle vaste re-
gioni, con missionari, e catechisti.

A M E R I C A.

America meridionale: prefettura
apostolica.

Cajenna: prefettura apostolica.

Curacao: prefettura apostolica.

*Gianmaica colle Lucaje o Bacha-
mà, e la Colonia inglese in Hon-
duras nel Yucatan*: vicariato a-
postolico.

Gujana Britannica, o Demerary;
vicariato apostolico.

Guadalupa: prefettura apostolica.

*Isola della Trinità colle Antille in-
glesì*: vicariato apostolico.

Martinicca: prefettura apostolica.

- S. Domingo o repubblica di Haiti*: delegazione apostolica.
S. Pietro e Miquelon: prefettura apostolica.
Surinam: prefettura apostolica.
Terra-nuova: vicariato apostolico.
Texas: vicariato apostolico.

A S I A.

- Aleppo*: vicariato apostolico pei latini, e delegazione apostolica pegli orientali.
Asia minore: vicariato apostolico, che si funge dall'arcivescovo di Smirne.
Caldea: delegazione apostolica.
Cina e regni adiacenti: quattordici vicariati apostolici, che si descrivono a quell'articolo, alcuni de' quali, come alcuni di altre parti, hanno il coadiutore insignito del carattere episcopale.
Indie Orientali: nove vicariati apostolici, che si riportano a quell'articolo.
Persia: vicariato apostolico, esercitato dal vescovo di Babilonia.

E U R O P A.

- Anhalt-Coethen. Anhalt Dessau. Anhalt-Bernburg*: vicariato apostolico, che si esercita da monsignor nunzio apostolico di Baviera, incaricato dell'amministrazione spirituale di detti luoghi.
Bosnia: vicariato apostolico.
Costantinopoli: vicariato apostolico, che si esercita dal vicario patriarcale pei latini.
Germania: vicariato apostolico delle missioni settentrionali, che si fungeva dall'amministratore apostolico della diocesi di Osnabruch, col titolo di pro-vicario apostolico, ed ora si esercita da un

- vescovo in *partibus*, dimorante nella stessa diocesi di Osnabruch.
Gibilterra: vicariato apostolico.
Grecia: delegazione apostolica, che si esercita dal vescovo di Siracusa.
Inghilterra: otto vicariati apostolici, che descrivonsi a quell'articolo.
S. Maurizio, abbazia nel basso Vallese, di cui è abbate, e primicerio del capitolo un vescovo in *partibus*.
Mesolcina e Calanca: prefettura apostolica.
Moldavia: vicariato apostolico, al presente sotto un visitatore apostolico, vescovo in *partibus*.
Olanda: quattro vicariati apostolici, ed una missione composta di sette arcipreture, come si può vedere in quell'articolo. Solo qui diremo, che della missione delle sette arcipreture è vice superiore l'incaricato di affari della santa Sede all'Aia.

- Rezia nei Grigioni*: prefettura apostolica.
Sassonia: vicariato apostolico.
Scozia: tre vicariati apostolici, di cui si tratta a quell'articolo.
Sofia: vicariato apostolico.
Svezia: vicariato apostolico.
Vallachia: vicariato apostolico, al presente amministrato dal vescovo di Nicopoli.

O C E A N I A.

- Batavia*: prefettura apostolica.
Oceania occidentale: vicariato apostolico.
Oceania orientale: vicariato apostolico.
Australia: prefettura apostolica.
 I rapidissimi progressi poi fatti dalla cattolica religione, particolarmente nella parte occidentale dell'Oceania, che ha formato fin qui

un solo vastissimo vicariato apostolico, determinarono la sagra congregazione di Propaganda, nel darne lieto ragguaglio al Papa che regna, di supplicarlo insieme, che si compiacesse agevolarne la cura pastorale con la erezione per ora di altro vicariato apostolico chiamato *Centrale*, perchè costituito con le regioni, o isole del centro dismembrate dall'occidentale, e con la elezione del rispettivo vicario apostolico insignito del carattere episcopale, con titolo, com'è solito, *in partibus*. Il medesimo Pontefice approvò la risoluzione dei Cardinali della congregazione, e fece spedire gli opportuni brevi pontificii.

Ora adunque esiste il terzo vicariato dell'Oceania detto *Centrale*, che comprende le isole Wallis, Futura, Tonga, Hamoa, Witij, la Nuova Caledonia, le novelle Hebridi, e tutte le altre isolette interposte o adiacenti alle menzionate. I limiti precisi del nuovo vicariato, sono all'est il meridiano che passa per l'isola di Mancea, ossia il confine stesso fra il vicariato occidentale, e l'orientale. All'ovest il meridiano che passa per la punta più orientale dell'isola Christoval, senza comprenderla nel vicariato. Al nord la linea equizionale. Al sud finalmente il Tropic di Capricorno. L'eletto vicario apostolico è monsignor Pietro Bataillon, sacerdote della società de' Maristi di Lione, ai quali sono confidati ambedue i vicariati occidentale, e centrale. Il vicario fu fatto vescovo di *Enio* o *Enios*, anzi per facilitare la di lui consecrazione, siccome dimorante nell'isole Wallis all'incirca seicento leghe distante dalla nuova Zelanda, residenza del vicario apostolico occidentale, il Pon-

tefice gli ha dato un coadiutore nel sacerdote Guglielmo Dovarre eletto vescovo di Limisso, Amatensis, il quale ricevuta in Lione l'episcopale dignità, si reca con vari missionari novelli destinati al vicariato *Centrale*, a consagrarne il suo coadiutore, e prestargli assistenza nel regime pastorale.

Oltre i nominati vicari, delegati, e prefetti apostolici, la congregazione di Propaganda *fide* esercita la sua ecclesiastica giurisdizione sui seguenti patriarcati, arcivescovati, e vescovati di chiese determinate; con questo però, come dicesi meglio all'articolo *Concistoro* (*Vedi*), che tanto degli arcivescovi, e dei vescovi vicari apostolici delle missioni, coi vescovi coadiutori, soggetti alla sagra congregazione, non si fa proposizione in concistoro, ma si dichiarano tali per breve apostolico, incombendo però a monsignor uditore del Papa l'assegnazione del titolo *in partibus*, a richiesta della congregazione, come quello che di tali titoli custodisce il registro. *V.* gli articoli *ARCIVESCOVI*, e *VESCOVI*. A quelli poi degli arcivescovati, e vescovati *in partibus* si dice se la congregazione abbia vicario apostolico, prefetto, collegi, ec., e missione. Gli arcivescovi, e i vescovi poi di chiese determinate si propongono al Papa con decreto consultivo della medesima congregazione, che li approva, o rigetta dalle terne, cui riceve dai sinodi provinciali, se degli Stati Uniti d'America, al modo che si disse al volume II p. 18, del *Dizionario*; e se dell'*Irlanda* (*Vedi*), con quelle prescrizioni, che riportansi a quell'articolo. L'elezione poi dei patriarcati, si fa sempre dai vescovi di ciascun patriarcato, meno il caso che il Papa, ad insi-

nuazione della sagra congregazione, elegga un coadiutore al patriarca vivente, o che la santa Sede per l'elezione del patriarca, non creda necessario l'adottare qualche straordinario divisamento. Seguita che sia l'elezione, il patriarca novello, unitamente a quelli che ebbero parte all'elezione, invia alla congregazione gli atti di essa per far fede della canonica procedura, locchè essendo di fatto, la congregazione supplica il Pontefice ad approvare l'eletto, e a dargli il pallio dopo averlo dichiarato in concistoro. Ecco la nota de' patriarcati, arcivescovati, e vescovati dipendenti per la Sede apostolica dalla congregazione di Propaganda, i quali tutti hanno articoli nel *Dizionario*.

Antiochia de' greci Melchiti, patriarcato. Questo patriarca, per concessione pontificia, può esercitare come amministratore la sua giurisdizione su quella nazione anche nel patriarcato Alessandrino, e di Gerusalemme.

Antiochia de' Maroniti, patriarcato.

Antiochia de' Siri, patriarcato con l'amministrazione della chiesa arcivescovile di Gerusalemme di rito siriano.

Babilonia, patriarcato de' Caldei.

Cilicia, patriarcato degli Armeni.

Adelaide, vescovato nell'Australia meridionale, nella nuova Olanda, eretto nell'aprile 1842.

Achonry, vescovato nell'Irlanda.

Alesio, vescovato in Albania.

Andros, vescovato nel mare Egeo.

Antivari, arcivescovato nell'Albania.

Ardagh, vescovato nell'Irlanda.

Armagh, arcivescovato nell'Irlanda.

Babilonia, vescovato nell'Asia.

Baltimora, arcivescovato dell'America settentrionale.

Bards-Town, vescovato negli Stati Uniti Americani. Oggidì ebbe dal Papa regnante anche il titolo di *Louis Ville*, ove il vescovo fu autorizzato a risiedere.

Boston, vescovato negli Stati Uniti Americani.

Cashel, arcivescovato nell'Irlanda.

Charlestown, vescovato negli Stati Uniti di America.

Charlottetown, vescovato nell'isola del principe Odoardo.

Chelma, e Belzi unite di rito greco, vescovati in Polonia.

Cincinnati, vescovato negli Stati Uniti di America.

Clogher, vescovato nell'Irlanda.

Clonfert, vescovato nell'Irlanda.

Cloyne, e Ross, vescovati nell'Irlanda.

Corfù, arcivescovato nell'Isole Jonie.

Cork, vescovato nell'Irlanda.

Costantinopoli, metropolitano primaziale pegli armeni.

Crisio, vescovato di rito greco unito in Croazia.

Derry, vescovato nell'Irlanda.

Detroit, vescovato nel Michigan negli Stati Uniti di America.

Down, e Connor, vescovati uniti nell'Irlanda.

Dromore, vescovato nell'Irlanda.

Dublino, arcivescovato nell'Irlanda.

Dubuque, vescovato nel territorio Wisconsin nell'America settentrionale.

Durazzo, arcivescovato in Macedonia,

Elphin, vescovato in Irlanda.

Emily, vescovato nell'Irlanda.

Fernes, vescovato nell'Irlanda.

Filadelfia, vescovato negli Stati Uniti di America.

Fogaras, vescovato di rito greco in Transilvania.

Galway, vescovato dell'Irlanda.

Gran-Varadino di rito greco unito, vescovato in Ungheria.
Halifax, vescovato nella Nuova Scozia.
Hispahan, vescovato in Persia.
Hobertown, vescovato nella terra di Vandiemmen, ossia Tasmania nella nuova Olanda, eretto nel 1842.
Kerry ed Agadon, vescovati nell'Irlanda.
Kildare, e *Leighlin*, vescovati nell'Irlanda.
Killala, vescovato nell'Irlanda.
Killaloe, vescovato nell'Irlanda.
Kilfenora, e *Kilmacduagh*, vescovati uniti nell'Irlanda.
Kilmore, vescovato nell'Irlanda.
Kingston, vescovato nell'alto Canada. La parte occidentale dell'alto Canada è stata eretta in vescovato distinto da Kingston, ma non si è stabilito ancora il titolo della sede.
Leopoli, arcivescovato di rito armeno in Polonia.
Leopoli, Halicia, e Camenec, arcivescovati uniti di rito greco ruteno, nella Galizia Polono-Austriaca.
Limerich, vescovato nell'Irlanda.
S. Louis, vescovato nel territorio di Missouri negli Stati Uniti di America.
Luceoria, e *Zytomeritz*, vescovati uniti di rito ruteno nella Wolinia.
Luck ed Ostrog, vescovato di rito greco ruteno nella Wolinia.
Marcana, e Trebigna, vescovati uniti nella Dalmazia turca.
Meath, vescovato in Irlanda.
Minsck, o Minsko, vescovato di rito greco ruteno unito, in Lituania.
Mobile, vescovato nell'Alabama, negli Stati Uniti di America.

Montreal, vescovato nel basso Canada.
Munkats, vescovato di rito greco unito, nell'Ungheria.
Nankin, vescovato nella Cina.
Nashville, vescovato nel Tennessee, nell'America settentrionale.
Natchez, vescovato nello stato del Missisipi nell'America settentrionale.
Naxivan, arcivescovato nell'Armenia.
Naxos, o Naxia, arcivescovato nell'Arcipelago.
Nicopoli, vescovato in Bulgaria.
Nuova Orleans, vescovato negli Stati Uniti di America.
Nuova Yorck, vescovato negli Stati Uniti di America.
Ossory, vescovato nell'Irlanda.
Pekino, vescovato nella Cina.
Pinsco, e Turcovia, vescovati uniti di rito greco ruteno in Lituania.
Poloscko, arcivescovato di rito greco ruteno, a cui sono unite le chiese di Orsa, Micislavia, e Vitpesco nell'Alba Russia.
Presmilia, Sanocia, e Samboria unite, di rito greco ruteno nella Galizia.
Pulati, vescovato nell'Albania.
Quebech, arcivescovato nel Canada nell'America settentrionale.
Raphoe, vescovato nell'Irlanda.
Richmond, vescovato negli Stati Uniti di America.
Santorino, vescovato nell'Arcipelago, o mare Egeo.
Sappa, vescovato in Albania.
Scio, vescovato nell'isola di Scio.
Scopia, arcivescovato nella Serbia.
Scutari, vescovato in Albania.
Sira, vescovato nell'Arcipelago.
Smirne, arcivescovato nell'Asia minore.
Sofia, arcivescovato nella Serbia.
Supraslia, vescovato di rito greco

ruteno unito, nella Prussia orientale.

Sydney, arcivescovato nella nuova Galles meridionale.

Tanger, vescovato in Africa.

Tine, e *Micone*, vescovati uniti nell'isola del medesimo nome, nell'Arcipelago.

Tuam, arcivescovato nell'Irlanda.

Uladimiria, e *Bresta*, vescovati uniti, di rito greco ruteno nella Wolinia, e Lituania.

Vincennes, vescovato nell'Indiana negli Stati Uniti di America.

Waterford, e *Lismore*, vescovati uniti nell'Irlanda.

Zante e Cefalonia, vescovati uniti nelle Isole Jonie.

Delle accademie che si tennero nel Collegio Urbano, dell'accademia per la festa dell'Epifania del Signore, di alcune sagre funzioni, delle conclusioni, e delle annuali esequie, che per i Cardinali, e benefattori della congregazione si celebrano nella contigua chiesa, coll'intervento de' Cardinali della congregazione di Propaganda, si tratta all'articolo COLLEGIO URBANO, ove sono pure notizie relative riguardanti tanto i Cardinali della congregazione, che il Cardinal prefetto generale, ed il prelado segretario.

Questo colossale e mirabile stabilimento pio, nelle ultime deplorabili vicende, in cui lo stato pontificio soggiacque a straniere invasioni, ed al più grave depauperamento, soffrì vistose perdite. A riparare in parte a queste, e pei crediti che la sagra congregazione aveva colla camera apostolica, il Pontefice Pio VII, nel 1817, deputò espressamente una congregazione, composta dei Cardinali Litta prefetto generale, Pacca camerlengo di

s. Chiesa, Consalvi segretario di stato, e dei prelati Guerrieri tesoriere generale, e Pedicini segretario della stessa Propaganda. Il risultato si fu, 1.º che Pio VII dichiarò la congregazione esente da tutti i pubblici dazi e le imposizioni, così presenti come future a norma della citata costituzione di Urbano VIII, *Immortalis*; 2.º che la camera apostolica pagasse alla congregazione il mensile assegno di scudi duemila. Quindi col moto proprio de' 19 giugno 1817 il medesimo Pio VII cedette alla congregazione i diritti della camera apostolica sugli *Spogli* (*Vedi*). E siccome il prodotto di essi consideravasi oltrepassare di molto annui scudi trentamila, dispose che l'eccedenza d'introito di tal somma si passasse alla stessa camera, la qual cosa non fu mai possibile di effettuare, dappoichè, ad onta della più diligente ed esatta amministrazione, sotto la dipendenza immediata del Cardinal prefetto dell'economia di Propaganda *pro tempore*, come presidente di tale azienda, mai s'introità il supposto prodotto, ma solo poche migliaia di scudi. L'ufficio di questa azienda degli spogli esiste nel palazzo della congregazione di Propaganda.

Attualmente la congregazione si compone del Cardinal prefetto generale, che riunisce la prefettura della celebre stamperia di propaganda, del Cardinal prefetto dell'economia, e di altri ventisei Cardinali; d'un prelado segretario, che ordinariamente viene da questa importante carica elevato al cardinalato, d'un protonotario apostolico, di ventidue consultori ec. Nella segreteria cinque sono i minutanti, con diversi scrittori, oltre quello incaricato per le materie delle udien-

ze del Papa. Così l'archivio, la computisteria hanno ufficiali, e subalterni; in una parola ripeteremo, che numerosissimo è il ministero in servizio della sagra congregazione, essendo proporzionato alla sua giurisdizione, e corrispondenze. Va però notato, che talvolta il Cardinal prefetto della stamperia fu un Cardinale diverso (sempre però uno de' membri della congregazione), e che per assenza del prefetto generale venne dichiarato dal Papa un Cardinale pro-prefetto colle facultà ordinarie, che in virtù del breve apostolico di deputazione dei prefetti ad essi competono. In quanto poi riguarda il protonotario apostolico partecipante, che interviene alle congregazioni generali di Propaganda, esso viene destinato dal Papa. Il primo fu eletto nell'adunanza generale tenuta da Urbano VIII co' Cardinali della congregazione ai 6 febbraio 1626, coll'obbligo di trovarsi sempre presente alle congregazioni generali, e dove in esse si parli dei missionari, ed altri dipendenti dalla Propaganda, che soffrirono glorioso martirio per la propagazione della fede, il protonotario ne registra gli atti, e ne fa il processo secondo il suo ufficio. Urbano VIII gli attribuì anche alcune analoghe facultà. Ma su questo punto si tratta più a lungo a *Protonotari apostolici (Vedi)*. Solo aggiungeremo, che tra i prelati annoverati da Gregorio XV alla congregazione, vi fu Gio. Battista Agucchi protonotario apostolico.

La congregazione generale ordinariamente si aduna circa ogni mese nel lunedì mattina, e se vi è il concistoro, si trasporta al seguente giorno. La congregazione si tiene nelle camere della stessa congre-

gazione, nel suddetto palazzo a piazza di Spagna. Tutti i Cardinali v'intervengono in abito cardinalizio, e i monsignori segretario e protonotario apostolico in abito prelatizio. Il Lunadoro, *Relaz. della corte di Roma* dell'edizione del 1646, dice che prima v'intervenivano anche i prelati, l'assessore del s. officio, che talvolta era un cameriere d'onore del Papa, ed il giudice della medesima congregazione, ch'era un referendario d'ambidue le segnature. Della giurisdizione della congregazione il medesimo autore parla nell'edizione del 1774 colle note del Zaccaria, vol. II, capo XVI, *della congregazione di Propaganda fide*.

Oltre alle congregazioni generali, ogni settimana hanno luogo nelle camere del Cardinal prefetto generale i congressi, cui intervengono il prelatto segretario, e i ministri. Riferiscono essi le corrispondenze epistolari, e si trattano in tal congresso gli affari, stabilendosi inoltre quelli per riferirsi da monsignor segretario nell'ordinaria udienza, che nella sera delle domeniche ha dal Pontefice, da cui implora quelle grazie delle quali non ha facultà il prefetto generale. Il medesimo segretario suole in queste udienze presentare al Papa i vescovi, prefetti, missionari ed alunni di *Propaganda fide*, che partono per la loro destinazione, o che vengono in Roma.

Anche il Cardinal prefetto dell'economia tiene i congressi economici, cui intervengono il prelatto segretario, e i ministri dell'azienda di Propaganda, per le sue rendite, amministrazione, spese ec. Chi bramasse ulteriori notizie su questa sagra congregazione, sul suo istitu-

to, e suoi singolari pregi, oltre i relativi articoli del *Dizionario*, potrà consultare i seguenti autori: Carlo Bartolommeo Piazza, *Opere pie di Roma*, pag. 749 e seg. *Della congregazione di Propaganda fide*; Gregorii XV *constitutio erectionis s. Congregat. de Propaganda fide*, Bruxellis 1623; *Breve Compendium historiae congr. Cardinalium de Prop. fide* a Thoph. Sigfrido Bayero, et Carolo Menzelio editum, Regiomonte 1721; *Libellus divisionis provinciarum orbis terrarum pro Cardinalibus de Propaganda fide*, Romae typ. ejusdem Sac. Congr. Th. ed. Amidenius, *de Pietate Romana*; *Collegium de propaganda in universum mundum pro sacerdotes saeculares Catholica fide*, pag. 17; Jacobo Cohellio, *Notitia Cardinalatus*, congregatio III *De propaganda fide*. Il protestante Mattia Zimmermann, nel libro, che sotto il nome di Doroteo Asciano pubblicò nell'anno 1670 in Lipsia, *de Montibus pietatis Romanensibus*, credè di farsi onore, ristampando l'elenco de' libri in varie lingue impressi per ordine della congregazione nel 1639 nella sua tipografia. Soprattutto è a vedersi il *Bullarium Pontificium Sac. Congr. de Propaganda fide*, che coi tipi del Collegio Urbano, con nobile ed utile divisamento fa pubblicare la sagra congregazione dal 1839 in poi, avendo pubblicato nel 1841 il quinto tomo in foglio.

Riporteremo la serie de' Cardinali prefetti generali, dopo i Cardinali Sauli, e Ludovisi summentovati, che progressivamente si successero, e le cui notizie biografiche si potranno leggere ne' rispettivi articoli. Ci permetteremo ancora di aggiungere la serie de' prelati segre-

tari di Propaganda per l'importante loro ufficio, che in uno a quello de' Cardinali prefetti generali, li rende conosciuti per tutto il mondo, poichè scrivono le lettere, che si spediscono in nome della sagra congregazione. Ebbi campo di tesserne la serie allorchè compilai nel 1828 le *Notizie storiche* in occasione che Leone XII, nel concistoro de' 15 dicembre, pubblicò Cardinale il prelado Pietro Caprano segretario d'allora, ed al quale presentai le dette notizie in omaggio di veneratione e rispetto. Nelle ricerche per tali notizie ebbi anzi la ventura di rinvenire quelle di tre segretari, non registrati nell'elenco del prezioso archivio della congregazione, per cui di mia mano ve le aggiunsi.

Ebbi l'onorevole incarico di far l'indice generale ragionato di questo immenso e pregevole archivio nel principio del 1830, mentre era prefetto generale il Cardinal Cappellari, ora regnante Pontefice, e segretario monsignor Castracane, ora amplissimo Cardinale penitenziere maggiore; operazione ardua, e laboriosa che intrapresi col massimo piacere, e con coraggio condussi, ma che nel declinar dello stesso anno dovetti tralasciare, pel conclave ed assunzione al pontificato di Gregorio XVI. E sebbene poi fossi invitato a riassumerla, per mancanza di tempo non la potei recare ad effetto.

Serie dei Cardinali prefetti generali, e di alcuni altri prefetti.

Antonio Barberini, fiorentino, cappuccino, degno fratello di Urbano VIII, che lo credè Cardinale nel 1624; e quindi a' 29 dicem-

bre 1632 gli affidò la prefettura. Fu uno de' principali benefattori del Collegio Urbano, e morì nel 1648.

Antonio Barberini, fiorentino, nipote di Urbano VIII, che nel 1607 lo creò Cardinale, surrogandolo poi al proprio fratello nella prefettura: morì nel 1671.

Luigi Capponi, fiorentino, Cardinale di Paolo V, fatto prefetto da Innocenzo X, allorchè il precedente Cardinal Barberini si ritirò in Francia, non ritornando in Roma, che nel 1653: morì nel 1659.

Paluzzo Paluzzi degli Albertoni Altieri, romano, Cardinale di Alessandro VII. Fu adottato per nipote da Clemente X, il quale per la morte del sopradetto Cardinal Barberini, nel 1671 lo dichiarò prefetto: terminò i suoi giorni nel 1698.

Carlo Barberini, romano, pronipote d'Urbano VIII, fatto Cardinale da Innocenzo X, e prefetto nel 1698 da Innocenzo XII: morì nel 1704.

Giuseppe Sagripanti, di Narni, riformatore de' tribunali di Roma per ordine d'Innocenzo XII che in premio lo creò Cardinale: indi nel 1704 venne fatto prefetto da Clemente XI, e morì nel 1727.

Vincenzo Petra, napoletano, Cardinale di Benedetto XIII, che inoltre nel 1727 lo nominò prefetto: morì nel 1747.

Silvio Valenti Gonzaga, di Mantova, creato Cardinale da Clemente XII, e prefetto da Benedetto XIV: morì nel 1756.

Giuseppe Spinelli, napoletano, Cardinale di Clemente XII, poscia nel 1756 dichiarato prefetto da

Benedetto XIV: morì nel 1763. *Prospero Sciarra Colonna*, romano, Cardinale di Benedetto XIV, prefetto dell'economia: morì nel 1765.

Giuseppe Maria Castelli, milanese, Cardinale di Clemente XIII, e dal medesimo nel 1763 fatto prefetto, morì nel 1780.

Leonardo Antonelli, di Sinigaglia, Cardinale di Pio VI, che nel 1780 lo fece prefetto generale, prefetto della stamperia, degli studi del Collegio Urbano, e della congregazione della correzione de' libri della Chiesa orientale. Egli fu il primo che rinunziasse alla prefettura generale, il che accadde nel 1795.

Luigi Valenti Gonzaga, di Mantova, Cardinale di Pio VI, prefetto dell'economia, morì nel 1808.

Giacinto Sigismondo Gerdil della diocesi di Ginevra, barnabita, fatto da Pio VI prima Cardinale, e poi nel 1795 prefetto; carica, che in seguito rinunziò: morì nel 1802.

Romualdo Braschi Onesti, di Cesena, nipote di Pio VI, creato da lui Cardinale, e da Pio VII fatto prefetto dell'economia, morì nel 1817.

Stefano Borgia, di Velletri, già segretario di Propaganda, e Cardinale di Pio VI. Essendo poi vacata la prefettura per la rinunzia emessa in Venezia nel 1800 dal Cardinal Gerdil, Pio VII la conferì al Borgia, che cessò di vivere in Lione nel 1804, mentre accompagnava il Pontefice a Parigi.

Antonio Dugnani, milanese, Cardinale di Pio VI. Per morte del Cardinal Borgia, avvenuta a' 23

- novembre, Pio VII, con biglietto di segretaria di stato de' 15 dicembre 1804, lo destinò in pro-prefetto sino al suo ritorno in Roma, con tutte le facoltà ordinarie e le straordinarie, che per l'assenza del Papa da Roma erano state concesse al defunto Cardinal Borgia, colla dichiarazione che tutte le risoluzioni, le quali si sarebbero prese dalla congregazione generale, a pluralità di voti, si potessero fare eseguire come confermate dall'autorità pontificia.
- Michele di Pietro**, di Albano, Cardinale di Pio VII, che nel 1806 lo fece prefetto, e durò sino al 1814.
- Lorenzo Litta**, milanese, Cardinale di Pio VII, e da lui nel 1814 fatto prefetto, ufficio che esercitò sino al settembre 1818. Fu anche prefetto della stamperia, e della correzione de' libri orientali.
- Francesco Fontana** di Casalmaggiore, barnabita, Cardinale di Pio VII, che nel 1818 lo fece prefetto della congregazione, della stamperia, e della correzione dei libri orientali ec.: morì nel 1822.
- Gio. Filippo Gallerati Scotti**, milanese, Cardinale di Pio VII, che nel 1817 lo fece prefetto dell'economia.
- Luigi Ercolani**, di Foligno, Cardinale di Pio VII, e nel 1819 fatto prefetto dell'economia.
- Ercole Consalvi**, romano, Cardinale, e celebre segretario di stato di Pio VII, venne fatto prefetto nel 1823 da Leone XII, e morì a' 24 gennaio 1824.
- Giulio Maria della Somaglia**, piacentino, Cardinale di Pio VII, e come segretario di stato di Leo-

ne XII, restò pro-prefetto di questa congregazione, cioè dai 25 gennaio 1824, sino ai 2 ottobre 1826.

- Tommaso Riario Sforza**, napoletano, Cardinale di Pio VII, da Leone XII venne fatto prefetto dell'economia nel dicembre 1825.
- D. Mauro Cappellari** di Belluno, abate camaldolese, fu creato Cardinale da Leone XII, e ai 2 ottobre 1826 venne fatto prefetto generale, e della stamperia, e fu il primo prefetto ad avere la residenza nel palazzo della congregazione: quindi ai 2 febbraio 1831 divenne il primo tra i Cardinali prefetti, che fosse innalzato al pontificato. Governa tuttora egli la Chiesa universale col nome di Gregorio XVI.
- Carlo Maria Pedicini** di Benevento, già segretario di Propaganda, fu da Pio VII creato Cardinale, e da Gregorio XVI venne fatto suo successore nella prefettura, e nel 1834 vice-cancelliere di s. Chiesa.
- Giacomo Filippo Fransoni**, genovese, Cardinale di Leone XII, fatto da Pio VIII nel 1830 pro-prefetto dell'economia, quindi da Gregorio XVI nel 1834 prefetto generale, e della stamperia.
- Mario Mattei** di Pergola, fatto Cardinale da Gregorio XVI, e poi nel 1834 prefetto dell'economia.
- Serie dei prelati segretari di Propaganda fide. Le notizie biografiche di quelli divenuti Cardinali si possono vedere a' rispettivi articoli del Dizionario.*
- Francesco Ingoli**, fatto segretario da Gregorio XV nel 1622, esercitò l'ufficio sino al 1649. Questo

- rispettabilissimo prelado da Gregorio XV fu anche destinato segretario alla congregazione da quel Papa stabilita per compilare il cerimoniale pel conclave che approvò colla bolla *Decet Romanum*.
- Dionisio Massari**, dichiarato segretario nel 1649 a' 30 agosto da Innocenzo X, funse il segretario sino al mese di aprile 1657.
- Mario Alberici**, napoletano, fu nominato segretario da Alessandro VII, a' 7 maggio 1657, e quindi nel 1664 dal medesimo Pontefice venne promosso a segretario dei vescovi e regolari. Nell'anno 1674 Clemente X l'inviò nunzio a Vienna, e nell'anno appresso lo creò Cardinale; fu egli il primo segretario, che dopo l'indicata promozione venisse elevato al cardinalato.
- Domenico Maria Corsi**, fiorentino, fu pro-segretario per alcun tempo, e dipoi nel 1686, venne creato Cardinale da Innocenzo XI.
- Girolamo Casanata**, napoletano, da Clemente IX nel 1667 fu fatto segretario, e nell'aprile 1668 fu promosso all'assessorato del s. officio, mentre da Clemente X venne fatto segretario de' vescovi e regolari, e poi nel 1673 conseguì la sacra porpora.
- Federico Ubaldi**, arcivescovo di Cesarea, fu dichiarato segretario da Clemente IX a' 17 maggio 1668, ed esercitò la carica sino al marzo 1673.
- Francesco Ravizza**, arcivescovo di Laodicea, da Clemente X, a' 20 novembre 1673, nominato segretario. Esercitò una tal carica sino al maggio 1675.
- Urbano Cerri**, romano, nel 1675 fu fatto segretario da Clemente X, e morì nel 1679.

- Odoardo Cibo**, patriarca di Costantinopoli, nel 1680 da Innocenzo XI venne nominato segretario; e lasciò un tale ufficio nel 1695.
- Carlo Agostino Fabroni** di Pistoia, parente di Clemente IX, da Innocenzo XII fu fatto segretario de' memoriali, e nel 1695 di Propaganda *sede*. Fu il primo che da questa carica fosse creato Cardinale: la qual dignità gli venne conferita da Clemente XI nel maggio 1706.
- Ulisse Giuseppe Gozzadini**, bolognese, da Clemente XI fu fatto pro-segretario, e poi Cardinale nel 1709.
- Antonio Banchieri** di Pistoja, pronipote di Clemente IX, da vicedegato d'Avignone, a' 16 novembre 1706, da Clemente XI fu dichiarato segretario, e nell'ottobre 1707 assessore del s. officio. Nel 1712 divenne segretario di consulta, e poi Benedetto XIII nel 1724 lo fece governatore di Roma, e finalmente Cardinale nel 1726.
- Carlo Collicola** di Spoleto, per un tempo fece da pro-segretario, e dopo varie cariche, da Benedetto XIII nel 1726 fu elevato alla porpora.
- Silvio de' Cavalieri**, romano, arcivescovo di Atene, da Clemente XI fu nominato segretario il primo di novembre 1707, ed esercitò la carica sino agli 11 gennaio 1717.
- Domenico Passionei** di Fossombrone, da nunzio d'Olanda venne da Clemente XI nel 1719 nominato segretario, indi fu mandato agli svizzeri per nunzio, nella quale qualifica fu inviato a Vienna, e nel 1738 lo stesso Pontefice lo creò Cardinale.

- Pietro Luigi Carafa*, napolitano, arcivescovo di Larissa. Era nunzio in Toscana, quando a' 16 giugno 1717, Clemente XI lo fece segretario, da dove nel 1724 Benedetto XIII lo promosse alla segreteria de' vescovi e régolari, e nel 1728 al cardinalato.
- Bartolommeo Ruspoli*, romano, fu fatto dal suo parente Innocenzo XIII segretario de' memoriali, quindi da Benedetto XIII, altro suo parente, a' 28 novembre 1724, venne preposto a segretario di Propaganda, da dove Clemente XII a' 2 ottobre 1730 lo creò Cardinale.
- Nicolò Fortiguerra* di Pistoia, per comando di Clemente XI dall'archivio di Propaganda trasse le memorie intorno alle missioni di Africa, di Asia, e di America, e n'ebbe la prelatura, e un canonicato a s. Pietro, oltre alcuni uffici nella corte pontificia. In morte di Clemente XI il Fortiguerra ne lodò le gloriose geste. Quindi dedicò il suo lavoro sulle missioni a Benedetto XIII, *Orsini*, il quale non facendone conto per la contrarietà del Cardinal Coscia, il Fortiguerra scrisse la satira del *Ricciardetto* contro gli Orsini, nel qual poema l'autore celebrò i Corsini per gratitudine a Clemente XII, che a' 2 ottobre 1730 lo promosse a segretario della congregazione. Esercitò tale ufficio fino a' 17 febbraio 1735, in cui morì, e fu sepolto nella chiesa del collegio Urbano. Angelo Fabroni ne scrisse la vita, e fece il catalogo delle sue opere.
- Filippo Maria Monti*, bolognese, da segretario della concistoriale, venne da Clemente XII nel marzo 1735 fatto segretario di Propaganda, da dove Benedetto XIV a' 19 agosto 1743 creollo Cardinale. Aveva egli allora pubblicata colle stampe la relazione delle missioni del Tibet, e il modo per ampliare la fede in quella regione.
- Nicolò Lercari*, genovese, da Benedetto XIV a' 17 luglio 1744 fu fatto segretario, e Cardinale a' 14 marzo 1757.
- Nicola Antonelli* di Sinigaglia, da Benedetto XIV a' 16 marzo 1757 venne fatto segretario, e da Clemente XIII, a' 24 settembre 1759, fu creato Cardinale.
- Mario Marefoschi* di Macerata, nel 1759 nominato venne segretario da Clemente XIII, ed a' 29 gennaio 1770 fu creato Cardinale da Clemente XIV.
- Stefano Borgia* di Velletri, da governatore di Benevento, fu fatto segretario delle Indulgenze e di Propaganda a' 24 ottobre 1770 per volere di Clemente XIV. Passati diciotto anni, Pio VI, a' 30 marzo 1789, lo creò Cardinale, e poi divenne prefetto.
- Giovanni Rinuccini*, fiorentino, prosegretario sotto Pio VI, il quale poi lo fece governatore di Roma, e nell'anno 1794 Cardinale.
- Antonio Felice Zondadari*, sanese, arcivescovo di Adana, da Pio VI, a' 5 ottobre 1790, fu dichiarato segretario, e nel primo giugno 1795 arcivescovo di sua patria. Fu creato Cardinale da Pio VII nel 1801.
- Cesare Brancadoro* di Fermo, arcivescovo di Nisibi. Fu promosso a questa segreteria da Pio VI a' 19 giugno 1795, e poscia al Cardinalato da Pio VII a' 23 febbraio 1801.
- Domenico Coppola*, napolitano, fu

dichiarato segretario da Pio VII li 12 agosto 1801, ed arcivescovo di Mira. Morì a' 15 dicembre 1807.

Gianbattista Quarantotti, romano, nominato da Pio VII segretario di Propaganda a' 27 dicembre 1807; quindi nella deportazione di quel Pontefice munito di facoltà apostoliche, continuò nell'esercizio della carica colle riserve richieste dalle circostanze, e poi a' 22 luglio 1816 fu creato Cardinale, e fatto prefetto della stamperia di Propaganda. Morì nel 1820.

Carlo Maria Pedicini, di Benevento, fu prima coadiutore nella carica di segretario di Propaganda al precedente monsignor Quarantotti, quindi divenne effettivo a' 27 luglio 1816, donde, a' 10 marzo 1823, da Pio VII fu creato Cardinale, e per disposizione del Papa regnante, divenne poscia anche prefetto della congregazione medesima.

Pietro Caprano, romano, da segretario degli affari ecclesiastici straordinari fu fatto da Pio VII arcivescovo d'Iconio, segretario dell'esame de' vescovi, e a' 10 marzo 1823 segretario di Propaganda; quindi da Leone XII, nel concistoro de' 2 ottobre 1826, fu creato Cardinale, e pubblicato in quello de' 15 dicembre 1828. Pio VIII, appena eletto, benchè colla bocca chiusa, gli conferì la prefettura dell'Indice, ch'egli stesso esercitava nel Cardinalato. Morì a' 25 febbraio 1834.

Castruccio Castracane degli Antelminelli di Urbino, da segretario degli affari ecclesiastici straordinari, venne da Leone XII, a' 15

dicembre 1828, dichiarato segretario di Propaganda, indi fu creato Cardinale dal regnante Gregorio XVI, a' 15 aprile 1833.

Angelo Mai, bergamasco, da primo custode della biblioteca vaticana, fu promosso dal Papa che regna, a' 16 agosto 1833, alla segreteria di Propaganda, quindi al Cardinalato a' 12 febbraio 1838.

Giovanni Ignazio Cadolini, di Cremona, dal regnante Gregorio XVI prima fatto arcivescovo di Spoleto, poi traslato nel concistoro de' 12 febbraio 1838 alla chiesa arcivescovile di Edessa *in partibus*, e contemporaneamente a segretario di Propaganda *fade*.

Congregazione della Residenza de' Vescovi.

Si considera ausiliaria a quella del concilio, e vi si risolvono le questioni circa l'obbligo, che corre ai vescovi di risiedere nella loro diocesi, argomento importantissimo, dal concilio di Trento trattato con sommo impegno. Prima e dopo del concilio, i romani Pontefici sempre ebbero costantemente a cuore tal residenza. Di fatti abbiamo, che Benedetto XII, nel primo concistoro tenuto a' 10 gennaio 1335 in Avignone, congedò i vescovi ed abati, che avevano abbandonate le loro chiese, e minaccioli di gravi pene, se non ritornassero sollecitamente ai loro benefici. Il suo successore Innocenzo VI, nel 1352, sotto pena di scomunica ordinò la residenza nelle loro diocesi ai vescovi e agli altri benefiziati aventi cura d'anime, i quali per lo avanti correvano alla curia pontificia d'Avignone per acquistar nuovi bene-

fizi, come osservò Tolomeo da Lucca nella vita di quel Papa, presso il Baluzio, *Vite de' Papi Avignonesi*, t. I, p. 357. Giovanni Nauclero, *Generat.* 46, all'ann. 1352, pag. 1013, dice che Innocenzo VI soleva dire, essere dovere che le pecorelle sieno guardate dal proprio pastore. Nell'anno 1375 Gregorio XI, con una bolla de' 29 maggio, obbligò tutti i prelati alla residenza nelle loro chiese, ciò ch'egli non aveva mai cessato di raccomandar loro, dacchè occupava la cattedra di s. Pietro. Ingiunse in essa bolla a tutti i patriarchi, arcivescovi, vescovi, abbatì ed altri superiori monastici, di rendersi fra due mesi alle loro chiese o monasteri, e risiedervi continuamente. Da questo ordine eccettuò i quattro patriarchi titolari dell'oriente, i Cardinali, i legati, i nunzi, e gli ufficiali della corte romana. V. Pompeo Sarnelli, *Lett. Eccl.* tom. III, pag. 30, Lettera XLV, *La residenza de' vescovi, e de' curati essere di diritto divino*. V. BENEFIZIO ECCLESIASTICO. A non dire di altri, Paolo V, per la settimana santa del 1608, pubblicò un decreto, in virtù del quale si ordinava a tutti i vescovi, compresi ancora quelli che si trovavano nella corte del suo nipote Cardinal Borghese, di recarsi alle loro chiese. Il Pontefice Urbano VIII, per fare eseguire quanto prescissero le costituzioni pontificie e i concili, principalmente il Tridentino, sulla residenza nelle rispettive sedi, ed il tempo determinato per l'assenza della visita dei sagri limini, o di altra imponente e canonica necessità, coll'autorità della bolla *Sancta Synodus*, data a' 12 dicembre 1634, istituì questa congregazione componendola di vari

Cardinali, e di un prelato segretario, acciocchè costringesse i pastori a non tenersi lontani dalla loro greggia, secondo le ordinanze dei Pontefici e i sagri canoni. Quindi Urbano VIII disse ai Cardinali vescovi, cui includeva nella legge, che se fino allora si potevano scusare coll'addurre in loro difesa, che il Papa sapendo l'assenza la tollerava; egli non intendeva tollerarlo, e permetterlo. Il Cardinal de Luca, *Il Cardinal pratico*, cap. XVII, *Della residenza de' Cardinali nella corte, e se ottenendo vescovati ed altre dignità, o prelature, o cariche residenziali, sieno scusati da una delle residenze, e da quale*, dice quanto segue.

Per ambedue le qualità, e per sè stesse, e disgiuntamente (cioè quella di canonico della Chiesa universale, ed anche della particolare di Roma) è ne' Cardinali l'obbligo di risiedere appresso il Papa, e ad esso assistere come vescovo dell'una, e dell'altra chiesa. Di più portando la loro qualità di senatori, e di consiglieri collaterali di assistere presso il medesimo Papa, come principe e direttore della repubblica, ne segue, che quando anche non fossero le costituzioni apostoliche, le quali ciò dispongono, tuttavia per i soli termini della ragione comune la dignità Cardinalizia dovrebbe dirsi residenziale, seco portando quindi l'obbligo di risiedere appresso il Pontefice, e nella sua corte, acciò possa seguire quel fine, pel quale tal dignità è stata eretta.

Innocenzo X proibì a' Cardinali di partirsi da Roma, o dal suo distretto, cioè pel raggio di quaranta miglia senza licenza del Papa; ma perchè, come osserva lo

stesso Cardinal de' Luca, a mantenimento del decoro della dignità Cardinalizia, fa d'uopo provvedere alcuni Cardinali con chiese cattedrali, ed anche metropolitane di residenza, e di amministrazione, ovvero concedere loro la ritenzione di quelle che già avessero nell'esaltazione al cardinalato, non potendosi supplire a tutti con abbazie, o commende, e con gli altri benefizi che non portano il peso della residenza; perciò prima del concilio di Trento la questione era problematica secondo le opinioni, portando la pratica che prevalesse quella opinione più favorevole alla sublime dignità cardinalizia, cioè di dover soddisfare alla residenza, a cui essa è obbligata nella corte romana, ed appresso il Papa; sicchè fosse scusata dall'altro obbligo portato dalla dignità al Cardinal conferita. Nasceva però un altro inconveniente, ed era, che nella persona di un Cardinale cumulandosi più cattedrali o metropolitane in commende ovvero in amministrazione, non si sapeva dove più propriamente dovesse risiedere. Ma essendosi nel concilio di Trento fortemente agitata la questione, se la residenza de' vescovi fosse di ragione divina ovvero umana, e benchè rimanesse indecisa, tuttavolta vedendosi essere chiaro e indubitato, che l'obbligo della residenza de' Cardinali sia di ragione umana, da ciò seguì che si principiò a praticare ed abbracciare l'altra opinione, già stabilita per la citata bolla di Urbano VIII, che la residenza vescovile prevale alla cardinalizia, per cui s'intende da questa seconda dispensato, quando al cardinalato si concede la riten-

zione della chiesa cattedrale, o metropolitana, ovvero che esse siano a lui conferite essendo già Cardinale. Da ciò venne per conseguenza l'esclusione, e la proibizione della suddetta pluralità di chiese per avanti praticata, eccettuato il vescovato cardinalizio compatibile con altro vescovato o arcivescovato attuale, per la ragione che questi vescovati non obbligano alla residenza. A questa ragione va aggiunto il riflesso, che essendo al presente maggiore il numero de' Cardinali in proporzione a quello degli antichi tempi, e che perciò non manca la sede apostolica di ajuti, troppo grande sarebbe il pregiudizio d'una chiesa particolare avente un solo pastore, per una sua lunga assenza. E sebbene alle volte i Cardinali, che hanno in amministrazione chiese cattedrali e metropolitane, sieno impiegati in servizio della Chiesa universale e della santa Sede con qualche legazione, ovvero con alcuna carica appresso il Papa, e non soddisfino alla residenza, nondimeno questi sono casi particolari, che non fanno regola, come accade essere talvolta alcuni prelati impiegati nelle nunziature, e in altre cariche, a cagione di quei giusti, e prudenziali motivi, adoperati dai Pontefici, e che a tutti non possono essere noti. *V. CARDINALI.*

Clemente XI, appena eletto nel 1700, preso da meraviglia in vedere in Roma diversi vescovi, che vi si trattenevano da lungo tempo, col pretesto de'loro affari, impose ad essi, che nel termine di dodici giorni ritornassero alle proprie chiese, dalle quali non potessero partire, se non per indispensabile necessità. Lo stesso comandò a tutti gli ecclesia-

stici, che a titolo di benefizio, o di qualunque superiorità locale, erano obbligati di fare altrove la loro residenza. Divenuto Pontefice Benedetto XIV, e considerando che nulla fu mai tanto a cuore de' suoi predecessori e de' concili quanto la residenza de' vescovi nelle loro chiese, una delle maggiori sue cure fu l'osservanza di questo punto di disciplina ecclesiastica. Quindi per allettare i vescovi alla residenza, dispose, che dei benefici vacati nei mesi, la cui collazione spettava alla santa Sede, ne godessero i vescovi residenti l'alternativa nelle elezioni; concessione però da avere vigore nel suo pontificato soltanto. E siccome il concilio di Trento, che avea assegnato per cagione di non risiedere la carità cristiana, la necessità urgente, e l'evidente utilità della Chiesa o della repubblica, avea prescritto tre soli mesi continui, o interpolati, per potere stare assenti dalle loro chiese; e quindi Urbano VIII avea concesso a' vescovi cismontani quattro mesi, e sette agli oltramontani per questa assenza nella mentovata visita *ad limina Apostolorum*; in progresso di tempo da tali licenze insorsero questioni, fra le quali se i mesi concessi da Urbano VIII si potessero unire ai tre accordati dal Tridentino. Laonde con saggio provvedimento volle Urbano VIII istituire la congregazione, perchè da essa si dovessero trattare e decidere tali questioni.

Vedendo però Benedetto XIV, che la congregazione si adunava di rado, egli per ravvivarla, e riportarla nell'intero suo vigore, ai 3 settembre 1746, coll'autorità della costituzione *ad universae*, che si legge nel *Bull. Bened. XIV*, tom. II, p.

128, comandò che la congregazione riassumesse il tralasciato suo regolare esercizio, non che le sue funzioni. A tale effetto stabilì che il prefetto fosse sempre il Cardinal *Vicario di Roma (Vedi pro-tempore*, e che il segretario fosse egualmente sempre monsignor segretario della *Congregazione del concilio (Vedi pro-tempore*. Da ciò proviene, trattarsi nella segreteria del concilio gli affari riguardanti la residenza dei vescovi: nondimeno questi affari hanno registri totalmente separati, e senza una speciale deputazione, i Cardinali della congregazione del concilio non possono ingerirsi sulla residenza de' vescovi, essendo congregazione separata.

In seguito i Pontefici non mancarono inculcare l'osservanza della residenza, e Clemente XIII, con editto de' 13 marzo 1759, ordinolla strettamente agli arcivescovi, vescovi, ed ecclesiastici di qualunque grado si fossero, che avessero benefizio e titolo, obbligante alla stabile residenza. A questo oggetto Clemente XIII, rivocando qualunque licenza, che su ciò per lo innanzi fosse stata concessa, rigorosamente comandò agli ecclesiastici allora dimoranti in Roma, di partire nel termine di dodici giorni, e di rendersi direttamente alle loro chiese, sotto le pene imposte dal concilio di Trento, dalle costituzioni apostoliche, ed altre nel suo editto minacciate. A' nostri giorni Leone XII nell'enciclica, che ai 3 maggio 1824 diresse a tutti i vescovi dell'orbe cattolico, inculcò con molto calore la residenza nelle diocesi. Al presente la congregazione si compone del Cardinal prefetto, di cinque Cardinali, e del prelado segretario, i quali alle occorrenze

si adunano nel palazzo apostolico abitato dal Papa.

Congregazione de' sagri Riti.

Stando sommamente a cuore a Sisto V l'esatta osservanza delle rubriche, la giusta procedura sulle cause de'santi, la custodia delle cerimonie nelle funzioni dalla Chiesa stabilite pel decoro del culto divino, colla costituzione *Immensa aeterni Dei*, data a' 22 gennaio 1587, *Bull. Rom.* t. IV, par. IV, p. 392, istituì questa cospicua e benemerita congregazione pei sagri riti e cerimonie, cui, secondo il tenore di tal bolla, incombe » di fare in modo » che ovunque, e in tutte le chiese » di Roma, del mondo, e nella nostra » cappella Pontificia, e nelle messe, » e ne' divini uffizi, ed in ogni al- » tra cosa, che risguardi il divin » culto, vengano rigorosamente eseguite le cerimonie antiche; e se » andò talun primitivo rito in dis- » uso, e se fu depravato, venga » restituito all'antico splendore, e » riformato secondo il bisogno. In- » combe pure ad essa di emenda- » re e rinnovare i pontificali, i ri- » tuali, e i cerimoniali, e tutti i » libri de'sagri riti; e di esamina- » re, e concedere colla nostra appro- » vazione gli uffizi divini de'santi. De- » ve parimenti essa usare una parti- » colare attenzione per la canonizza- » zione de'santi, e per la celebra- » zione delle loro feste, acciocchè » tutto si faccia ordinatamente, » rettamente, ed a seconda delle » tradizioni de' padri ». Laonde questa rispettabile congregazione decide controversie spettanti all'uso de'pontificali, alla venerazione delle sagre immagini sì dipinte, che in marmo, o di altra materia, parti-

colarmente se debbonsi esporre al pubblico culto e venerazione; concede ai celebranti l'uso del berrettino o perrucca, per cuoprirsì il capo per giuste ragioni; dichiara le rubriche de'breviari, e messali; e tratta cause di precedenza tra il clero secolare, e regolare nelle sagre funzioni, nelle solenni processioni, cause che pure talvolta sono discusse dalla congregazione de'vescovi e regolari, e da quella del concilio. In queste ultime due congregazioni per altro tali materie si trattano sotto l'aspetto di decidere di un diritto competente a ciascuna delle parti, ma nella congregazione de'riti sotto l'aspetto di dichiarare la disposizione dei cerimoniali, e dei libri rituali. La congregazione de' riti giudica ancora delle differenze, che insorgono nelle medesime sagre funzioni fra il clero e i regolari, sebbene tuttavolta il Papa avocando a sè tali questioni, ne incarichi il tribunale della rota per la decisione. Riconosce altresì le liti sul *jus* di celebrare funerali, e di tuttociò che può alterare e disturbare il divin culto e le sagre cerimonie, accordando e stabilendo i distintivi ecclesiastici, nelle vesti, e negli ornamenti: in una parola molte sono le sue attribuzioni, come quella che giudica e risolve i punti della sagra liturgia, stabilisce gli uffizi e le messe proprie per alcuni santi, gli analoghi iuni, ec. **V. CERIMONIE, LITURGIA e RITI.**

Ma la più grave ed interessante occupazione di questa congregazione consiste nella procedura per la beatificazione, e canonizzazione dei servi di Dio, siccome con qualche discussione trattammo agli articoli **BEATIFICAZIONE, e CANONIZZAZIONE.** Ri-

conosce pur essa il culto immemoriabile di talun beato, o santo, che chiamasi equipollente beatificazione o canonizzazione: e fa fare il processo e gli atti per riconoscere il martirio sofferto da alcuno per la fede cattolica. La prima causa di martiri, stata trattata dalla sagra congregazione, si fu quella de' ventitre martiri del Giappone, minori osservanti, nel pontificato di Urbano VIII. Quel Pontefice perciò diede luogo nella congregazione ad un protonotario apostolico partecipante, pei processi, ed atti de' martiri.

Dell'antica procedura sul riconoscimento, o dichiarazione d'un beato, o santo, oltre quanto dicemmo ai citati articoli, va consultato il Cardinal De Luca, *Relaz. Rom. Cur.* disc. 18. n. 24, e il *Cardinale pratico* del medesimo autore a pag. 321 e seg, ove riporta tutti i saggi, e provvidi regolamenti di Urbano VIII per argomento sì grave, come che senza licenza della congregazione non si possa procedere ad atto alcuno di canonizzazione, beatificazione, o dichiarazione di martirio, se non dopo passati cinquanta anni dalla morte de'servi di Dio. Si tratta ancora in questa congregazione delle città, provincie, regni, e nazioni, le quali desiderano qualche santo per protettore, lo che si accorda dalla santa Sede per l'organo di essa, che stabilisce ai santi la celebrazione dell'uffizio con rito doppio, semidoppio, con ottava, ed altre particolarità. Va pur notato, che la congregazione per decreto del medesimo Urbano VIII, agli 11 agosto 1632, dichiarò essere di niun valore qualunque suo decreto stampato o manoscritto, se in autentica for-

ma non sia sigillato, e sottoscritto dal Cardinal prefetto, e da monsignor segretario di essa.

Il citato Cardinal De Luca osserva, che questa congregazione si può dire essere di due specie, cioè una ordinaria per determinare le differenze, ovvero le difficoltà sui riti e sulle cerimonie ecclesiastiche, nell'offizio divino, nella messa, e nelle altre cose suindicate, compreso il decidere sulle controversie di precedenza tra chiese, prelati, chierici costituiti in dignità ec. L'altra specie di congregazione è quella la quale tratta delle materie della canonizzazione, o della beatificazione, ovvero del culto de'servi di Dio, martiri, confessori, vergini ec.

La prima specie di congregazione, cioè la ordinaria, secondo il prefato autore, viene costituita da un competente numero di Cardinali destinati ad arbitrio del Papa, con un prelato segretario, e con l'intervento di alcuni prelati, cioè del sagrista, del protonotario apostolico, del padre maestro del sagra palazzo, del promotore della fede, dell'assessore aggiuntovi da Pio VII, e con breve speciale confermato da Leone XII, di uno o più maestri di cerimonie pontificie, uno de' quali era anticamente il segretario della congregazione. In questa congregazione si trattano e si concludono gli accennati negozi collo stesso metodo delle altre congregazioni, cioè con la forma estragiudiziale, e con l'informazione dei vescovi, o di altre persone ecclesiastiche. I decreti sono sottoscritti dal Cardinal prefetto, e dal segretario. Sembra, che questa congregazione abbia più delle altre del giudiziale, mentre alle volte tratta sulle questioni di precedenza, per le

quali si osserva talora la consuetudine immemorabile, non disapprovata dal cerimoniale ec.

L'altra specie è quella della congregazione straordinaria sopra le canonizzazioni, e beatificazioni, ed è più numerosa, dappoichè non solo v'interpongono i medesimi Cardinali col prefetto della congregazione ordinaria, col segretario, e con alcuni maestri di cerimonie, ma ancora diversi prelati, fra' i quali i tre più anziani uditori di rota, come periti canonisti e consultori sopra le prove sufficienti dei miracoli, o delle virtù, o del martirio. Così ancora v'interpongono il prelo protonotario della congregazione, l'assessore del s. officio, il *Promotore della fede (Vedi)*, ch'è un oppositore fiscale, per cui anticamente esercitavasi tal carica dall'avvocato fiscale della camera apostolica; alcuni consultori del clero secolare e regolare (massime di quest'ultimo), versati nelle facoltà teologiche, fra i quali ha sempre luogo monsignor sagrista agostiniano, e il padre maestro del sacro palazzo apostolico. Questi consultori esaminano i processi del Cardinal ponente, e danno il loro suffragio, il quale non si attende se trattasi di beatificazione e canonizzazione d'individui dell'Ordine del consultore regolare votante; eccezione a cui non soggiacciono i vescovi regolari consultori, e il detto p. maestro del sacro palazzo domenicano.

Questa specie di congregazione fa una figura maggiore di un tribunale contenzioso, facendo voluminosi processi sopra i miracoli (pei quali, se sono di prodigiose guarigioni, idonei e dotti medici, e chirurghi emettono il loro pare-

re). sulle virtù, o sul martirio, all'effetto della canonizzazione, beatificazione, o concessione di culto. Alla difesa di tali cause vi sono espressamente alcuni avvocati, richiedendosi una pratica particolare. Debbono perciò essere essi autorizzati con ispeciale rescritto della sagra congregazione, comechè per le altre materie rituali graziose, e contenziose possa agire qualunque procuratore. Fin qui il Cardinal De Luca.

La pratica però presente è come la descrivemmo ai citati articoli *CANONIZZAZIONE*, e *BEATIFICAZIONE*; e qui ne daremo un cenno di ricapitolazione. Le congregazioni de' riti, che si adunano nel palazzo apostolico, si distinguono in ordinarie, e straordinarie. Nelle prime, oltre i Cardinali, intervengono il protonotario apostolico, monsignor sagrista, il p. maestro del sacro palazzo, il promotore della fede, e il segretario, ed assessore della congregazione. In queste si sottopongono all'esame i dubbi minori nelle cause de' santi, e tutte le altre materie rituali tanto graziose quanto contenziose, le quali precedentemente dal segretario sono notate in un foglio, che stampato si distribuisce otto giorni prima. Nelle congregazioni *straordinarie* si trattano i dubbi maggiori delle cause di beatificazione, e canonizzazione, che sono il martirio, le virtù, i miracoli. Diconsi queste *antipreparatorie, preparatorie e generali*. Le prime si tengono dai consultori prelati e regolari in casa, ed avanti il Cardinal ponente o relatore; le seconde nel palazzo apostolico alla presenza de' Cardinali; le terze avanti il sommo Pontefice, ed in queste votano anche i Cardinali.

Per altro tali voti non sono che consultivi, essendo la decisione riservata al sommo Pontefice, il quale si reca alla congregazione vestito di mozzetta, e rocchetto, mentre i Cardinali ci vanno in abito cardinalizio del colore corrente, e i consultori, e gli altri, se prelati, coll'abito prelatizio, se regolari o ecclesiastici secolari, coll'abito loro proprio. Le congregazioni ordinarie s'intimano dai cursori pontificii, le altre straordinarie con biglietti stampati, dalla segretaria della stessa congregazione. Della pubblicazione del decreto di beatificazione, che si fa dal prelado segretario, ec., si tratta al volume IV, p. 267 del *Dizionario*. Clemente IX da prelado era stato segretario di questa congregazione, come Benedetto XIV, allorchè era avvocato concistoriale, esercitò l'ufficio di promotore della fede.

Al presente la congregazione si compone del Cardinal prefetto, e di altri diciannove Cardinali, del sagrista, del protonotario apostolico, del segretario, del promotore della fede, del p. maestro del sacro palazzo, dell'assessore sotto-promotore della fede, di trenta consultori, del sostituto, del cancelliere, ed archivista, e degli impiegati della segretaria. A supplire a questo cenno compendioso sopra sì importante congregazione, potranno leggersi i molti articoli del *Dizionario*, che vi hanno relazione, ed ove si riporta la maggior parte de' suoi celebri decreti. *V.* Jacopo Coliellio, *Notitia Cardinalatus*, congregatio V, *Pro sacris ritibus et caeremoniis*; Lunadoro, *Relaz. della corte di Roma*, vol. II, capo XIV, *Della congregazione de' sagri riti, e de' personaggi di detta congregazione*. Luigi Cardellini, che fu il primo as-

sessore e sotto-promotore della fede, ci ha dato l'autentica collezione dei decreti di questa sacra congregazione, stampata in Roma coi tipi del collegio Urbano.

Elenco di alcuni Cardinali prefetti.

Vincenzo Lauri, di Tropea, Cardinale di Gregorio XIII, fatto capo, o prefetto da Sisto V, morì nel 1592.

Gabriele Paleotti, bolognese, fatto Cardinale da Pio IV, e prefetto da Sisto V, morì nel 1597.

Tolomeo Galli, di Como, Cardinale di Pio IV, indi prefetto, morto decano del sacro Collegio nel 1607.

Francesco Maria Bourbon, del Monte Sauta Maria, fatto Cardinale da Sisto V, indi prefetto, cessò di vivere nel 1627, essendo decano del sacro Collegio.

Carlo Emmanuele Pio di Savoja, ferrarese, Cardinale di Clemente VIII, morì decano del sacro Collegio nel 1641, dopo aver promosso nell'Ughelli l'opera dell'*Italia Sagra*.

Giulio Sacchetti, fiorentino, fatto Cardinale da Urbano VIII nel 1626, e prefetto dal medesimo, morì nel 1663.

Marzio Ginetti, di Velletri, Cardinale di Urbano VIII, quindi prefetto successivamente di undici congregazioni, compresa quella dei riti, fu vicario di Roma sotto cinque Papi, e morì nel 1671.

Nicolò Albergati Ludovisi, bolognese, adottato nella famiglia dei Ludovisi, fu fatto Cardinale da Innocenzo X, iudi prefetto, e decano del sacro Collegio, morì nel 1687.

Gaspare Carpegna, romano, da

- Clemente X suo parente creato Cardinale, poscia prefetto, era di tal riputazione, che Clemente XI con trentacinque Cardinali si recò nella sua abitazione, ove era infermo, per tenervi congregazione; morì nel 1714.
- Ferdinando d'Adda, o de Abdua*, milanese, Cardinale di Alessandro VIII, indi prefetto, terminò i suoi giorni nel 1719.
- Fabrizio Paolucci*, forlivese, Cardinale d'Innocenzo XII, quindi prefetto, morì decano del sacro Collegio nel 1726.
- Carlo Maria Marini*, genovese, Cardinale di Clemente XI, fu fatto prefetto da Benedetto XIII, e morì nel 1747.
- Niccolò Coscia*, di Petra di Fusi diocesi di Benevento, favorito di Benedetto XIII, che prima lo fece Cardinale agli 11 giugno 1725, e dipoi prefetto: morì nel 1755.
- D. Fortunato Tamburini*, di Modena, abbate cassinese, da Clemente XII fatto consultore dei sagri riti, da Benedetto XIV Cardinale, e quindi prefetto. Mentre quel Pontefice era agonizzante, il primo maggio 1758, chiamollo a sè insieme al Cardinale Cavalchini, ponente della causa del ven. Francesco di Gironimo gesuita, e con monsignor Veterani promotore della fede, volle sottoscrivere il decreto della beatificazione di quel servo di Dio, celebrata poi nel 1806 da Pio VII, il qual servo di Dio fu canonizzato nel 1839 dal regnante Gregorio XVI. Il Cardinal Tamburini morì nel 1761.
- Giuseppe Maria Ferroni*, fiorentino, Cardinale di Benedetto XIV, fatto prefetto da Clemente XIII, morì nel 1767.

- Flavio Chigi*, romano, Cardinale di Benedetto XIV, nominato prefetto da Clemente XIII, morì nel 1771.
- Mario Marefoschi*, maceratese, da Clemente XIV nel 1770 creato Cardinale, e nel seguente anno prefetto, cessò di vivere nel 1780.
- Giovanni Archinto*, milanese, da Pio VI fatto Cardinale, e poi prefetto, morì nel 1799.
- Giulio Maria della Somaglia*, di Piacenza, Cardinale di Pio VI, fu fatto prefetto da Pio VII nel 1800, e morì a' 2 aprile 1830 decano del sacro Collegio.
- Carlo Maria Pedicini*, di Benevento, fatto Cardinale da Pio VII, da Pio VIII fu nominato prefetto di questa congregazione, cui già apparteneva sino da quando era prelado. Al presente è sotto-decano del sacro collegio.

*Congregazione della Revisione
de' Conti.*

A Leone XII si deve l'istituzione, come al regnante Gregorio XVI la conferma, e l'incremento di questa apposita congregazione per la revisione de' conti, e degli affari di pubblica amministrazione dello stato pontificio. A' 21 dicembre 1828, Leone XII emanò per questa istituzione il moto proprio *Quando le Nostre speciali cure rivolgemmo al riordinamento delle singole aziende*, ec. Si determinò pertanto il provvido Pontefice alla formazione di questa congregazione, per far discutere con solidi e sicuri metodi i conti preventivi delle aziende dello stato, e rivederne i consuntivi, non che regolare l'amministrazione generale della camera apostolica, collettrice di tutti i

redditi appartenenti a' domini della medesima, e distributrice di essi in soddisfazione de' pesi inerenti allo stato. *V. CAMERA APOSTOLICA e TESORO PONTIFICIO.*

Stimò opportuno il zelante Pontefice di osservare diligentemente quanto in ordine a sì interessante oggetto avevano predisposto tanti gloriosi Pontefici, e principalmente Paolo III, colla costituzione, *Cum sicut accepimus*, in data de' 21 aprile 1544, e Pio IV, Paolo V, Gregorio XV, Urbano VIII, Innocenzo XIII, Clemente XII, Benedetto XIV, non che la costituzione *Super restauratione regiminis Pontificii, Post dinturnas tertio kal. novembris 1800*, e il motoproprio, *Quando per ammirabile disposizione della Provvidenza*, dei 6 luglio 1816, di Pio VII, immediato predecessore di Leone XII.

Calcando quest'ultimo le stesse orme de' lodati Pontefici, volle formare la *congregazione di revisione* nel seno medesimo del tribunale della camera, componendola di quattro *Chierici di camera* (*Vedi*), e volendo che riunisse in sè le attribuzioni nella parte dispositiva relativa a tutti gli oggetti d'introito ed esito della cassa generale dello stato, a quelle non meno importanti della revisione de' conti di tutte le pubbliche amministrazioni; stabilì che provvedesse con mature discussioni alla retta ordinazione di tutta l'azienda camerale, e col più accurato esame sindacasse esattamente e periodicamente ogni anno, la gestione di ogni ramo di finanza, e di qualunque pubblica amministrazione. Leone XII non intese di escludere da questa revisione gli altri chierici di camera, ma solo volle avere un riguardo all'amministrazione del-

le rispettive presidenze, che da loro si disimpegnano, avvegnachè per la discussione giudiziaria delle cause camerali, non avrebbero avuto il necessario tempo per dedicarsi totalmente all'esaurimento delle attribuzioni della revisione, oltrechè avrebbero sostenuta una doppia ed incompatibile rappresentanza, di amministratori cioè e di revisori nello stesso tempo, ed eziandio in qualche circostanza avrebbero dovuto portar giudizio sulle loro stesse revisioni. A tale effetto Leone XII dichiarò, che i quattro chierici di camera componenti la congregazione di revisione, sieno esenti da qualunque ingerenza amministrativa, e dall'intervento nel giudicare le cause di competenza del tribunale di piena camera.

Quindi il Pontefice stabilì, che uno de' quattro prelati della congregazione, sarebbe annualmente presidente per turno, e riferirebbe gli affari al Papa. Compose l'ufficio di tre contabili revisori tutti di egual rango, di un segretario, e di un numero di commessi, e scrittori proporzionato al bisogno. Prescrisse inoltre, che la congregazione si riunirebbe due volte la settimana nel proprio locale, e straordinariamente tutte le volte che facesse di bisogno, presso l'intimo del presidente. Nello stesso giorno 21 dicembre 1828, Leone XII fece pubblicare dal Cardinal Bernetti suo segretario di stato il regolamento, che provvedendo ad ogni inconveniente, prescrisse le norme conducenti all'oggetto, essendo le attribuzioni della congregazione di revisione: 1.º L'esame e la rettificazione della tabella preventiva generale delle rendite e spese dello stato di ogni anno; 2.º La prescrizione dei re-

golamenti per tutti i rami di finanza, che si mandano per amministrazione e per appalto; 3.° L'esame e la rettificazione de' contratti, che si fanno dal tesorierato, e dalle presidenze de' chierici di camera; 4.° La sindacazione, e sentenza del consuntivo ne' conti dell' amministrazione della camera, e di tutte le altre pubbliche amministrazioni. Quindi con cinque capitoli, suddivisi in articoli, si dichiararono le norme in ordine agli enunciati quattro oggetti, in un a quelle riguardanti la sistemazione e l'andamento dell' ufficio addetto alla medesima congregazione.

Assunto al pontificato il regnante Gregorio XVI, nella paterna intenzione di assicurare la debita regolarità, saggezza, rettitudine, ed economia nell' amministrazione delle rendite dello stato, per mezzo del Cardinal Bernetti segretario di stato, ai 21 novembre 1831, emanò un editto composto di ventiquattro articoli. Con esso il suddetto motoproprio di Leone XII, e l' analogo regolamento, relativo al metodo da osservarsi nella sindacazione de' conti, e negli affari di pubblica amministrazione, furono confermati nelle loro parti, e nell' insieme delle attribuzioni ivi conferite alla congregazione di revisione, le quali però vennero ampliate, e modificate cogli indicati articoli. Le norme principali delle disposizioni di Gregorio XVI furono, che la congregazione di revisione sarebbe composta di un Cardinale per presidente, di quattro prelati chierici di camera non aventi alcuna pubblica amministrazione, nè aventi parte nei giudizi del tribunale della camera, e di quattro deputati laici scelti nella capitale, e nelle provincie. Ordinò

ancora che ciascuno de' quattro prelati chierici di camera fosse per turno annuale vice-presidente, e tenesse luogo del Cardinal presidente in sua assenza; che gli affari vi fossero discussi, conchiusi, e giudicati a maggioranza assoluta di voti, ed in caso di parità di voti, quello del presidente o quello del vice-presidente, il quale ne faccia le veci, fosse decisivo; che la congregazione venisse rivestita delle facoltà di commettere ai tribunali competenti di procedere civilmente o criminalmente a carico di quegli amministratori, appaltatori, ed impiegati, che fossero stati da lei giudicati in qualunque modo colpevoli; che la congregazione nel disimpegnare le proprie attribuzioni dovesse avere la cura di proporre con separati rapporti all' oracolo sovrano tutti quei miglioramenti, che, oltre i prescritti nel medesimo editto, potessero aver luogo; che la congregazione non avesse l' obbligo preciso di riunirsi due volte la settimana, ma una sola, tranne i casi di urgenza, affinchè ai suoi componenti non mancasse un tempo congruo per meditare gli affari prima della discussione.

Ma di tutto ciò, che riguarda questa utile, e benemerita congregazione, si tratta nella *Raccolta delle leggi, e disposizioni di pubblica amministrazione*, che dalla stamperia camerale si vanno pubblicando nell' odierno pontificato, come facilmente si può vedere ai due diligenti indici alfabetico-semi-analitici delle materie, limitandoci qui ad accennare le cose principali indicate nei detti articoli. Uno di essi tratta come la congregazione di revisione assista ogni anno all' estrazione delle cartelle da estin-

gucersi, del consolidato, e della cassa d'ammortizzazione, il cui conto annuale della cassa viene da essa sindacato, per quindi pubblicarlo, esaminando eziandio le deliberazioni del consiglio di liquidazione, e le deliberazioni sulle diverse passività dello stato. Un altro versa sul posto d'onore, che monsignor tesoriere generale prende nella congregazione in tutta la discussione, eccetto che in quella sulla sindacazione de' conti. Un altro dichiara come l'appello dalle sentenze sindacatorie della congregazione sia sempre in devolutivo. Altri poi portano i seguenti titoli: dei preventivi parziali, e generali; del fondo di riserva da designarsi dal Papa, e da lasciarsi a sua disposizione; appartenere al tesoriere proporre le misure sull'avanzo, o deficienza dei redditi in confronto delle spese annuali; esame e rapporti dei metodi di percezione, ed amministrazione sui redditi camerali, non che dei contratti; gravatorie contro i contabili o amministrazioni, che non presentano i consuntivi nell'epoche fissate dalla legge; facoltà della congregazione di richiamare gli atti dei dicasteri, e di farne visitare gli uffici; in caso di parità di voti prevalere il voto collegiale dei contabili; voto decisivo in caso di parità di pareri, attribuito al presidente, o vice presidente. Va però qui notato, che al voto collegiale di tre contabili si è virtualmente derogato colla preponderanza decisiva in caso di parità del Cardinal presidente, e del prelado chierico di camera, che ne fa le veci. Anzi il Cardinal Alberghini fece di più derogare espressamente dal medesimo regnante Pontefice un rapporto, e rescritto

nell'udienza degli 8 gennaio 1839 sull'impianto, sebbene precario, dell'ufficio, ma che sussiste tuttora.

Altri titoli di tali indici sono ancora i seguenti:

Facoltà di procedere contro gli impiegati, ed amministratori di tutte le branche camerali; attribuzione esclusiva di conoscere e giudicare in via amministrativa tutte le questioni dipendenti dalle offerte date per appalti, affitti, forniture, ed altri contratti fiscali; essere i magistrati dell'ordine giudiziario incompetenti a giudicare delle licitazioni, e delibere fatte dalla congregazione di revisione. Tali atti poi eseguiti dalla congregazione equivalgono a pubblici istromenti per iscrivere le ipoteche a profitto della camera apostolica.

Altri titoli in fine, facoltà, prerogative, e attribuzioni della congregazione di revisione contenute ne' suddetti indici della *Raccolta delle leggi*, sono i seguenti: Facoltà esclusiva di concedere i supplementi ai conti preventivi nel corso delle gestioni; estremi richiesti dalla congregazione, ed ordinati dalla segretaria per gli affari di stato interni per la concessione dei fondi suppletori a quelli assegnati ne' preventivi; giudicare sulle controversie amministrative nei giudizi, per cui la congregazione giudica in secondo grado le controversie decise dalla congregazione camerale; essere vietato ai magistrati dell'ordine giudiziario d'interloquire sulle decisioni della congregazione di revisione per atti di asta ed appalti camerali equivalenti a pubblici istromenti per l'iscrizione delle ipoteche; regole prescritte dalla congregazione nella redazione del consuntivo generale degl'introi-

ti, e delle spese della reverenda camera apostolica; forme delle sindacazioni, norme per la compilazione de' preventivi, e consuntivi da esibirsi annualmente dalle pubbliche amministrazioni; giurisdizione esclusiva della congregazione con facoltà di giudicare inappellabilmente, e colla clausola de *apertione oris* nelle controversie concernenti l'esenzione totale o parziale del pagamento de' dazi fiscali; estensione della preponderanza del voto del Cardinal presidente della congregazione, anche alle decisioni per affari contenziosi.

Dalle sentenze sindacatorie emanate sui conti dalla revisione, quando sieno definitive, ne' modi stabiliti più specialmente dal recente ordine circolare delle segretarie per gli affari di stato interni, non compete appello nemmeno in devolutivo. Il § 32 del citato ordinamento 1835 toglie ai tribunali le facoltà anche per questa specie di appello.

Il primo presidente della congregazione di revisione è stato il Cardinale Vincenzo Macchi, porporato di Leone XII, dichiarato tale dal regnante Gregorio XVI, il quale poscia nominò i seguenti Cardinali, già prima fregiati da lui di tal dignità, cioè Giuseppe Alberghini, Ugo Pietro Spinola, e Giacomo Luigi Brignole, ch'è l'attuale presidente. Questo Cardinal presidente della congregazione della revisione de' conti ha l'udienza ordinaria dal Papa ogni martedì sera. *V. CONGREGAZIONE ECONOMICA.*

Congregazione della Segnatura di Grazia. V. SEGNATURA DI GRAZIA.

Congregazione speciale per la rie-

dificazione della basilica di san Paolo.

Questa fu istituita con saggio accorgimento da Leone XII nel 1825, e al modo che dicesi al vol. XII, p. 220 del *Dizionario*, sotto la presidenza di un Cardinale, che fu allora Giulio Maria della Soma-glia, decano del sacro Collegio, e segretario di stato. Quindi lo furono i Cardinali Tommaso Bernetti, e Giuseppe Albani, cioè il primo in parte del pontificato di Leone XII, e Gregorio XVI, e il secondo nei venti mesi, nei quali fu Papa Pio VIII. Allorquando poi nel 1833 il Pontefice regnante divisè in due la segreteria di stato, vale a dire in segreteria di stato, e in segreteria per gli affari di stato interni, con due diversi Cardinali per segretario, a quest'ultima attribuì la presidenza della commissione, e congregazione per la riedificazione della patriarcale basilica di s. Paolo nella via ostiense, la *Descrizione storica ed artistica* della quale ebbi l'onore di leggere nell'accademia Tiberina, di cui sono socio residente, nell'adunanza de' 14 febbraio 1842. Il primo segretario degli affari di stato interni, ch'esercitò la presidenza della congregazione, fu il Cardinal Anton Domenico Gamberini, cui successe nel 1840 il Cardinal Mario Mattei.

La congregazione al presente si compone di altri cinque Cardinali, del tesoriere generale come deputato, di tre prelati, fra' quali due uditori di Rota, del segretario, dell'architetto direttore, e di quattro architetti rinconti. *V. CHIESA O BASILICA PATRIARCALE DI S. PAOLO NELLA VIA OSTIENSE.*

Volendo il regnante Pontefice migliorare l'andamento amministrativo e giudiziario degli affari sanitari, dopo avere inteso il parere di una congregazione di Cardinali, con editto del Cardinal Anton-Domenico Gamberini, segretario per gli affari di stato interni de' 20 luglio 1834, istituì una congregazione composta del Cardinal segretario degli affari di stato interni *pro tempore*, e prefetto insieme della s. consulta (colla qualifica di presidente), di monsignor segretario della s. consulta nella qualità di vice-presidente, il quale dovesse supplire, e rappresentare il Cardinal presidente, quando egli non potesse presiedere alle adunanze; dei monsignori decano, e sottodecano della stessa *Congregazione della sagra Consulta (Vedi)*, per turno, e di tre consiglieri di sanità, cioè di un ufficiale di sanità marittima da nominarsi dal Papa, di un membro della camera di commercio di Roma da scegliersi dal Cardinal presidente in ogni biennio sulla terna, che dovrà all'effetto presentarglisi dalla detta camera, e per terzo del sotto-segretario della s. consulta, che farà ancora le funzioni di segretario di detta congregazione speciale. Al presente il sotto-segretario della s. consulta non è più consigliere, e segretario della congregazione sanitaria, essendosi attualmente conferita dal Pontefice tal carica ad altro soggetto. Inoltre fanno parte della congregazione monsignor uditor del camerlengato, e l'assessore generale di polizia *pro tempore*, non che uno dei fisici addetti alla medesima s. consulta per turno, da cambiarsi in ogni biennio.

Tal congregazione venne dal Pontefice incaricata del regime sanitario per tutto ciò che concerne la garanzia della salute pubblica dai pericoli che possono sovrastarle non meno dall'esterno che nello interno dello stato, dovendo tutte le materie sanitarie, o che hanno stretta relazione con questo ramo, essere di privativa attribuzione e giurisdizione della medesima congregazione. Le adunanze si stabiliscono periodicamente una volta la settimana dal medesimo Pontefice, in quel giorno che al Cardinal presidente piacerà di destinare, e straordinariamente tutte le volte che l'urgenza il richiedesse, o il Cardinal presidente lo giudicasse opportuno. La medesima congregazione poi prenderà in esame, risolverà, e deciderà su tutte le materie sanitarie, ed emetterà tutti quei provvedimenti, che le circostanze richiederanno, affine di tutelare la pubblica salute, sempre a termine delle disposizioni del codice sanitario, delle leggi e dei regolamenti vigenti. Le deliberazioni poi, e gli ordini, cui la congregazione emetterà, obbligheranno alla loro piena osservanza ed esecuzione qualunque persona di qualsivisa età, grado, e condizione, ancorchè insignita della qualità ecclesiastica, non che qualunque corporazione o regolare, o secolare, ed in una parola qualsivisa persona, benchè privilegiata, o privilegiatissima, e che avesse bisogno di special menzione.

Dispose inoltre il provvido Papa, che la medesima congregazione presiedesse, invigilasse, e provvedesse al buon ordine, e al più regolare andamento dell'azienda sanitaria in tutto lo stato, e procedesse alla no-

mina di quei ministri, ed ufficiali addetti alla medesima, che a seconda del codice sanitario si sono fino ad ora nominati dalla congregazione della sagra consulta. La spedizione poi degli affari, ed ordini, delle risoluzioni, e providenze della stessa congregazione, si eseguirà dalla segretaria della sagra consulta con quello stesso metodo, e sistema che allora era in uso; siccome nella medesima segretaria continueranno a custodirsi i relativi atti, posizioni, e registri, non dovendo in ciò aver luogo alcuna innovazione. Quindi, col suddetto editto, in diversi articoli furono dichiarate le attribuzioni della congregazione, l'esame e la riforma del codice sanitario, l'amministrazione della giustizia in materie sanitarie, il ministero sanitario, e compenetrazione in esso delle attribuzioni attuali della polizia de' porti, e della polizia medica, le disposizioni penali, la procedura nei giudizi, ec.

Di poi, a' 10 giugno 1835, venne pubblicato dal Cardinal presidente l'ordine circolare per la detta concentrazione in un solo ministero della polizia de' porti, e del ramo sanitario; i doveri dei diversi uffizi sanitari per la concentrazione in essi dell'azienda sulla polizia degli stessi porti; le istruzioni per gli ufficiali sanitari sul materiale dei legni, e sulla spedizione dei legni nazionali mercantili. Così pure pel minacciante contagio del *cholera morbus*, la congregazione emanò dichiarazione, che sarebbe chiamata al servizio la guardia civica di Roma, qualora la guarnigione di linea dovesse recarsi a formare i cordoni sanitari, pei quali si pubblicò opportuno regolamento. Altresi

ebbe luogo la fissazione d'un sistema per l'espurgo delle lettere, disposizioni sui lazzaretti attigui ai cordoni sanitari, ed infinite altre providenze, che lungo sarebbe qui enumerare, le quali si riportano nella *Raccolta delle leggi, e disposizioni di pubblica amministrazione nello stato pontificio*, che utilmente si pubblica nell'odierno pontificato, massime sul morbo asiatico *cholera*, affine di circoscriverne, ed arrestarne i fatali progressi nello stato ecclesiastico.

All' articolo *Pestilenze (Vedi)* non solo si parlerà della congregazione de' Cardinali e prelati, deputata nel 1656 da Alessandro VII per la peste che faceva strage nel limitrofo regno di Napoli ed altri stati italiani, non che per provvedere alle conseguenze della funesta pestilenza, la quale propagatasi nello stato, e in Roma mietè numerose vittime; ma si dirà eziandio delle provvide misure prese dai Pontefici romani, nelle diverse lagrimevoli circostanze, in cui i contagi e le pestilenze decimarono i loro sudditi. Finalmente al medesimo articolo si parlerà delle providenze prese da questa congregazione speciale sanitaria pel mentovato morbo asiatico, e della istituzione fatta in Roma dal Papa sullodato, di una *commissione straordinaria di pubblica incolumità*, affinchè provvedesse ai bisogni pubblici nel caso che si manifestasse il cholera asiatico, come infatti si verificò, e potesse in opera tutti i mezzi preservativi riconosciuti i più efficaci, a moderarne la terribile forza. Ella fu composta dell'attivissimo Cardinal Giuseppe Antonio Sala romano, e di personaggi egualmente zelanti, ed energici all'uopo, cioè dei

monsignori Cioja commendatore di s. Spirito, e Marini uditore di Rota, dei principi Borghese, ed Altieri, del commendatore d. Pietro de' principi Odescalchi, e di monsignor Camillo Amici per segretario, tutti romani.

Congregazione degli Studi.

Il glorioso Sisto V, colla celebre bolla *Immensa aeterni Dei*, data a' 22 gennaio 1587, istituì la congregazione sopra l'università dello studio romano, per presiedere all'Università di Roma (*Vedi*), chiamata la Sapienza, di cui fu amplissimo, e munifico restauratore il gran Leone X. Sisto V non solo beneficcò l'università anche nel suo economico, e ne regolò le norme, ma volle che della romana fosse sempre rettore un avvocato concistoriale. V. Jacopo Cohellio, *Notitia Cardinalatus*, congregatio XIX, pro universitate studii romani.

Volendo quindi provvedere alla istruzione pubblica, che si dà in tutto lo stato del governo Pontificio nelle università, collegi, e scuole, il Pontefice Pio VII avea in animo di istituire una congregazione di Cardinali al grande oggetto, e restaurare quella sapientemente eretta da Sisto V, ma la morte ne impedì l'effettuazione. Era riserbata questa gloria al magnanimo suo successore Leone XII, al quale stando sommamente a cuore la più regolare, ed uniforme direzione dei buoni studi nelle università, collegi, pubbliche scuole, stabilimenti, e luoghi tutti d'istruzione ed insegnamento, emanò la celebre bolla *Quod divina sapientia omnes docet*, V kalendas septembris 1824, colla quale istituì la congregazione degli studi. In essa

egli rende giustizia all'alta mente di Sisto V, e all'immediato predecessore Pio VII, del quale dice: „ Nullo modo autem silentio prae-
„ terire possumus fel. rec. Pium
„ VII postremis hisce diebus no-
„ vam studiorum rationem istau-
„ rare voluisse, quam tamen non
„ potuit morte praeventus ad opta-
„ tum finem perducere”. Quindi in ventisette titoli, e in trecentonove articoli, compresi nella medesima bolla, stabilì le regole da osservarsi, e le opportune leggi per le università; pegli arcicancellieri, cancellieri, e rettori delle stesse università; pei collegi, o corpi collegiali delle quattro facoltà; pei professori, e per la loro elezione, ed obbligazioni; pei sostituti o professori soprannumerarii; pei bibliotecarii delle università ec.; pei direttori degli osservatorii astronomici, e dei musei, o gabinetti; pei custodi degli orti botanici; pei bidelli ed altri inservienti; per l'amministrazione economica delle università; per le scuole pubbliche fuori delle università; per l'ammissione degli studenti; per le discipline degli studenti; pegli esercizi di religione; per la collazione de' gradi; pel corso scolastico; per le lauree; per la collazione delle lauree di onore, e di premio; per le lauree comuni; per le matricole di libero esercizio in medicina, e chirurgia; per le matricole di libero esercizio in farmacia; per l'esame, e idoneità al notariato; per le propine da pagarsi da chi riceve i gradi, le matricole, i diplomi d'idoneità pel notariato ec.; pegli esami annuali; per l'anno scolastico, e per le vacanze; e finalmente disposizioni generali, anche sulle accademie di scienze, lettere, ed arti ec.

Crediamo poi indispensabile di riportare il titolo I della bolla, *Della congregazione degli studi*, riguardante appunto la benemerita istituzione di questa, che renderà perennemente benedetto l'animo grande di Leone XII, pei felici vantaggi che se ne otterranno.

- ” 1. Si erigerà una congregazione,
 - ” la quale presieda agli studi
 - ” tanto in Roma, quanto nello
 - ” stato Pontificio.
- ” 2. Questa sarà composta dei Cardinali segretario di stato, camerlengo della santa romana Chiesa, vicario di Roma, prefetto della congregazione dell'indice, prefetto di quella del buongoverno, e di altri Cardinali da eleggersi dal sommo Pontefice; e fra i medesimi sua Santità nominerà il Cardinal prefetto della congregazione.
- ” 3. La medesima praticherà il metodo usato dalle altre congregazioni cardinalizie, ed avrà per segretario un degno ed idoneo ecclesiastico, il quale sia un familiare del sommo Pontefice, o prelato. Esso registrerà diligentemente tutti gli atti, avrà cura, e custodia dell'archivio, ed eseguirà le altre incombenze, che gli saranno addossate dalla sagra congregazione, e dal Cardinal prefetto.
- ” 4. Saranno a questa congregazione soggette tutte le università, le pubbliche e private scuole di Roma, e dello stato, e qualsivoglia corporazione, o individuo impiegato nella istituzione della gioventù.
- ” 5. Farà la sagra congregazione

- ” osservare con esattezza i presunti regolamenti, ed anco quelli, che saranno pubblicati in appresso.
- ” 6. Tutte le volte che la sagra congregazione crederà opportuno di visitare qualche università, o scuola pubblica, o altro stabilimento di pubblica istruzione, potrà deputare un visitatore, il quale prenda le opportune informazioni, o dia quelle provvidenze, di cui sarà incaricato dalla stessa sagra congregazione.
- ” 7. Chiunque si creda gravato dai superiori locali in cose riguardanti le dette università, scuole, e stabilimenti d'istruzione, potrà esibire il suo ricorso alla sagra congregazione.
- ” 8. Ogni rescritto, o del sommo Pontefice, o dato dall'udienza di lui concernente la materia degli studi, dovrà presentarsi, e registrarsi nella segreteria della s. congregazione, prima che possa essere eseguito.

A memoria perenne di questa utilissima istituzione, il medesimo Papa fece incidere dal valente Nicola Cerbara una bella medaglia, di gran diametro, avente da un lato la sua pontificia effigie, vestita con mozzetta e stola, ed in giro questa iscrizione: LEONI XII P. M. STUDIO-RVM INSTAVRATORI. Nel rovescio in elegante gruppo piramidale di sei figure, si volle rappresentare la Religione colla testa raggianti, tenendo colla destra mano la croce, circondata dalle altre cinque figure allegoriche. La prima sedente a destra è la filosofia colla lira ed altri attributi; dietro questa si vede in piedi la giustizia; dal lato

sinistro la figura seduta sopra vari volumi è allusiva alla filosofia; dietro la medesima, quella che tiene un gallo in mano, allude alla medicina; la figura poi sedente sul globo stellato con una fiamma sul capo, rappresenta la teologia. Sotto le figure evvi la seguente epigrafe: MISIT ANCILLAS SVAS VT VOCARENT AD ARCEM. Questa medaglia suole dalla sagra congregazione essere distribuita ai benemeriti della congregazione medesima.

Leone XII dichiarò prefetto della congregazione, il Cardinal Francesco Bertazzoli, e per membri i Cardinali della Somaglia, come segretario di stato, Pacca, Galleffi come camerlengo di s. Chiesa, Castiglioni come prefetto dell'indice, che fu poi Papa Pio VIII: gli altri Cardinali furono de Gregorio, Zurla come vicario di Roma, e Cavalchini come prefetto del buongoverno. Il Papa nominò per segretario il suo cameriere segreto e coppiere, monsignor Giovanni Soglia, ora Cardinale. Di poi Papa Pio VIII nel 1830 al defonto Cardinal Bertazzoli diede in successore nella prefettura il Cardinal d. Placido Zurla, per morte del quale, il regnante Pontefice Gregorio XVI, fece nel 1834 prefetto di questa cospicua congregazione, il Cardinal Luigi Lambruschini, suo segretario di stato. Al presente la congregazione, oltre questo porporato, ha per membri quattordici Cardinali, un prelato segretario, un sostituto, un avvocato fiscale, e diversi impiegati.

Non contento Leone XII delle maravigliose ed utili provvidenze emanate colla lodata bolla, a' 5 novembre del medesimo anno 1824, si recò nell'università, o archiginasio romano per la ricorrenza del-

l'annuale riapertura degli studi dell'università, ch'egli volle rendere più solenne per animare e far fiorire ogni ramo d'insegnamento, ed a tal uopo recitò analoga e dotta allocuzione, che incomincia colle parole: *Cum fauste, feliciterque evenerit ut auxiliante Deo Romanorum Pontificum* etc. Questa allocuzione venne stampata, e dal Cardinal Bertazzoli prefetto fu rimessa ai vescovi dello stato, perchè i sovrani sentimenti servissero di norma non solamente all'università romana, ma ancora alle altre università, e pubbliche scuole del medesimo stato pontificio. In seguito, nel gennaio 1825, lo stesso Leone XII fece pubblicare una declaratoria sulla sua bolla *Quod divina sapientia*, su alcuni dubbi e questioni insorte. Ma di altre declaratorie, encicliche dei Cardinali prefetti, regole, ordinazioni della congregazione, decreti, risoluzioni, atti, e di tutto altro che riguarda la sagra congregazione degli studi, si possono vedere: *Collectio legum et ordinationum de re-cta studiorum ratione*, Romae 1828 typis Antonii Boulzaler; *Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione*, che si stampa dalla tipografia Camerale, ne'suoi indici semianalitici, agli articoli ISTRUZIONE PUBBLICA. Nell'anno poi 1841 in Roma s'incominciò coi detti tipi a pubblicare *Collectio legum et ordinationum de re-cta studiorum ratione, jussu Em.ì Rm.ì Domini Cardinalis Aloysii Lambruschini, Sanctissimi Domini Nostri Gregorii XVI Pont. Max. a secretis status, sacrae congregationis studiis moderandis praefecti* etc. *Cura Prosperi Caterini ejusdem s. Congregationis secretarii denuo edita et aucta*, con prefazione di questo prela-

to, ac *Paraenesis Card. Franc. Bertazzolii s. Congregationis studiorum praefecti iuventuti in tota Romani Pontificis diuione pietati bonisque artibus addictae*. Inoltre va consultato l'editto emanato a' 25 gennaio 1828, con annuenza del Papa Leone XII, dal suo segretario di stato Cardinal della Somaglia, col quale egli pubblicò le provvidenze prese dalla sagra congregazione per la tutela amministrativa del patrimonio addetto alla pubblica educazione ed istruzione, colle cautele ipotecarie, per assicurare i capitoli, e le annualità al medesimo appartenenti, concedendo a tal uopo il detto Pontefice competenti privilegi affine di rimuovere qualunque ostacolo e ritardo.

Congregazione de' vescovi, e regolari.

Fra le congregazioni Cardinalizie, che il gran Pontefice Sisto V istituì, o rinnovò colla famigerata bolla *Immensa aeterni Dei* de' 22 gennaio 1587, sono nominate due congregazioni, *La congregazione per le consultazioni de' regolari*, con cinque Cardinali, perchè componesse, e terminasse le controversie di tutti i regolari, eccettuate le particolari, vertenti tra i religiosi, le quali volle che si decidessero dai loro rispettivi superiori; e *La congregazione per le consultazioni dei vescovi*, ancor essa composta di cinque Cardinali, affinchè ascoltasse le domande, questioni e controversie di tutti gli Ordinari, e rispondesse con diligenza sciogliendo i proposti dubbi. Diede loro ample facoltà, tra le quali merita special menzione quella di deputare i visitatori, ed i vicari apostolici:

come ancora l'altra di difendere la immunità della Chiesa, le persone ed i beni. Queste congregazioni, per la connessione che hanno tra di loro per gli affari, e per le persone, furono unite dallo stesso Sisto V. *V. Jacopo Cohellio, Notitia Cardinalatus*, che tratta di ambedue le congregazioni distintamente, congregatio VIII, *Pro consultationibus episcoporum et aliorum praelatorum*; congregatio IX, *pro consultationibus regularium* pag. 61. Il dotto Cardinale De Luca, *Relaz. Rom. Cur. Disc.* 1, n. 15, ed il *Cardinale pratico*, cap. XXVII, *della congregazione sopra i negozi dei vescovi, e de' regolari dell' uno, e dell'altro sesso*, egregiamente trattò questo argomento delle due congregazioni, che si stimano unite, della ragione per cui ne venne fatta la unione, da chi vengano costituite, delle loro leggi, e regole, della procedura sì coi vescovi, che coi regolari, delle materie, e negozi che ad esse spettano, e della distribuzione delle cause tra Cardinali ponenti; le quali cose, coll'autorità di tanto uomo, noi descriveremo compendiosamente.

Secondo l'anzidetta bolla di Sisto V, questa di cui parliamo, comporrebbe due distinte congregazioni; una sopra i negozi de' vescovi, e del clero secolare; l'altra su quelli de' regolari, e delle monache. Ma dallo stesso Sisto V, e meglio dal pontificato di Clemente VIII, vennero considerate come unite, ebbero un solo Cardinal prefetto, un solo prelado segretario, e composte amendue furono dai medesimi Cardinali, i quali nel pontificato d'Innocenzo X erano ventiquattro, come si legge nel *Lunadoro, Relaz. della Corte di Roma*

pag. 59, dell'edizione del 1646. In una parola le due congregazioni vennero riputate una sola, come i vescovati, e gli stati, che sono composti da più parrocchie e provincie. Si loda, e non a torto, tale unione, a motivo della qualità degli affari, che vi hanno corrispondenza ed analogia; p. e. pel governo de' monisteri di monache, sebbene esenti, o governati dai regolari, mentre per le disposizioni e decreti del concilio di Trento, e per le costituzioni de' Pontefici, vi hanno gran parte i vescovi; come pure per le frequenti differenze, che talvolta insorgono tra i medesimi vescovi e i regolari, sia per le prediche, processioni, confessioni ed altro.

La congregazione si regola quasi interamente come quella del concilio, al cui articolo dicemmo avervi in alcuni affari la cumulativa fra le due congregazioni. Essa si occupa nel procedere in forma estragiudiziale (non dovendosi ingeirire in quelle cause giudiziali, e contenziose, le quali ricercano il processo, e la sentenza, quando le parti non consentano), e nel dare le spedizioni con tenui emolumenti, ed anche *gratis*. Tuttavolta osserva il De Luca, che se la congregazione del concilio procede con termini giuridici analogamente ai sagri canoni, secondo lo stile dei tribunali ecclesiastici; la congregazione de' vescovi e regolari, alcune volte giustamente procede da principe ecclesiastico, con modi prudenziali, secondo il decretato dai concilii, anche con informazioni segrete, essendo non pochi affari in sostenimento della episcopale dignità, o in decoro degli Ordini religiosi, e monisteri, e quindi non

vogliono essere resi pubblici e notori. Quando poi giungono a questa congregazione ricorsi contro i superiori ecclesiastici, il Cardinale prefetto li verifica col prelo segretario nel detto modo, e quindi si prendono le opportune provvidenze, e risoluzioni secondo i casi.

L'avvocato Danielli nella sua stupenda opera tratta dello stile giudiziario di questa congregazione, secondo la diversità de' negozi, ed avverte che qualora trattasi di affari, i quali non ammettano dilazione, si risolvono tosto in nome della congregazione, premesse le suaccennate informazioni *extra iudicium* dal Cardinal prefetto, e da monsignor segretario; ma se sono affari rilevanti, che esigano ricerche ed esami, vengono allora proposti alla congregazione dal prelo segretario, il quale esibisce le istanze coi documenti e ristretti presentati dalle parti. Così nei maggiori e gelosi negozi si porta la decisione alla piena congregazione, con iscritture delle parti contendenti, deputandosi un Cardinale per ponente, ossia relatore della causa alla medesima congregazione, che si tiene nel palazzo apostolico, ove risiede il Papa, essendo già stati i Cardinali informati dagli avvocati, e procuratori delle parti vertenti.

Ecco quanto prescrisse all'articolo I, il Pontefice Pio VII, nell'anno 1800, colla bolla *Post diuturnas De iurisdic. trib. et iudicium*: » Tutte le cause criminali » provenienti dalle curie de' vescovi » vi si trasferiscono dalla curia » dell' A. C. alla sagra congregazione de' vescovi e regolari, e tutte le appellazioni compulsorie, » e inibizioni relative alle medesi-

» me cause, dovranno accordarsi
 » per l'avvenire da monsignore
 » uditore del Papa, ingiunto il
 » peso al fiscale generale, ed al
 » sostituto generale di comparire
 » nella difesa delle medesime cau-
 » se, come facevano in passato nel
 » tribunale dell' A. C. ». Quindi
 al paragrafo, o articolo 46 del me-
 desimo titolo si legge: » Il mini-
 » stero particolare dell' A. C. avrà
 » in primo luogo un luogotenente
 » criminale, il quale dovrà essere
 » ancora il relatore delle cause
 » criminali d'appello dalle curie
 » vescovili, che si sono trasportate
 » dal tribunale medesimo dell' A.
 » C. nella sagra congregazione dei
 » vescovi e regolari, continuando
 » ad avere le medesime facoltà
 » circa il regolamento dell'ordina-
 » toria, che gli sono attribuite
 » dalla costituzione di Benedetto
 » XIV. Avrà un solo sostituto luogotenente,
 » la cui incombenza
 » consisterà, come per lo passato,
 » nel compilare i ristretti per le
 » cause di appello dalle curie vescovili
 » da proporsi nella sagra
 » congregazione suddetta, e nel
 » formare i processi più gravi in
 » servizio del tribunale dell' A. C. ».
 In forza poi di declaratoria d'ordine
 del Papa regnante, per organo della
 segretaria pegli affari di stato interni,
 in data de' 28 ottobre 1835, e diretta
 ancora al Cardinal prefetto della
 segnatura, nella procedura delle cause
 criminali, si deve osservare la istruzione
 circolare diramata alle curie ecclesias-
 tiche, 15 kal. januarii 1835, per cui è
 interamente cessato il metodo preesistente
 di spedire le citazioni speciali, e di fare
 la disputa preliminare sulla validità, sull'osservanza,
 e sugli effetti dell'appello.

I decreti di questa congregazione debbono essere sottoscritti, e sigillati con sigillo del Cardinal prefetto, non che sottoscritti dal segretario. Questi decreti sono talvolta eseguiti, o per lettera in forma di breve, o per monitorio dell' uditore della camera. V. il citato Cardinal De Luca, *Relat. Rom. Cur.*, il quale dice: che il segretario della congregazione, fino dai suoi tempi, soleva essere un prelado qualificato, passato per gradi nell'esercizio di diverse cariche, per essere pratico delle materie. Questo segretario viene da questo ufficio creato Cardinale. Alessandro VII dalla nunziatura di Polonia promosse a segretario de' vescovi e regolari, monsignor Emilio Altieri nel 1657, quindi Clemente IX lo fece suo maestro di camera nel 1667, e Cardinale ai 29 novembre 1669, succedendogli, dopo cinque mesi nel pontificato, col nome di Clemente X. Monsignor Antonio Pignattelli fu fatto nel 1668 da Clemente IX nunzio di Vienna, e nel 1671 fu trasferito da Clemente X al vescovato di Lucca, indi venne richiamato in Roma, e conseguì la carica di segretario de' vescovi e regolari. Ma siccome in questo impiego, forse per la poca pratica della curia, il Pignattelli non riuscì con grande applauso, lo stesso Pontefice lo fece suo maestro di camera, il qual posto gli fu conservato dal successore Innocenzo XI, che nel 1681 lo creò Cardinale, dopo di che nel 1691 divenne Papa col nome di Innocenzo XII. Inoltra è da notarsi, che monsignor segretario per solito è consultore del s. officio. All' articolo *Congregazione della disciplina regolare (Vedi)*, non solo dicemmo che vi ha scu-

pre luogo il segretario de' vescovi e regolari *pro-tempore*, e con voto decisivo; ma che alcune attribuzioni sono promiscue ad ambedue le congregazioni. Finalmente questo prelado ha dal Papa l'udienza ordinaria nella sera dei venerdì, meno i tempi di festa, o vacanza. Il sotto-segretario poi, per impotenza ed assenza del segretario, non solo si reca all'udienza del Papa, ma fa in tutto le veci del medesimo a forma dell'apostolico breve di nomina.

Fra le materie che spettano a questa congregazione, oltre quelle che si rileveranno dall'enumerazione principale delle facoltà cui appresso porteremo, e che soglionsi concedere alla sagra congregazione a beneplacito de' Pontefici, le spetta particolarmente: l'esame de' nuovi istituti, e delle loro costituzioni, la fondazione de' nuovi conventi, e monisteri de' regolari di ambo i sessi, e il passaggio da un monistero o convento all'altro; le licenze per l'ammissione delle educande ne' monisteri di monache, ovvero per le monache sopra il numero ordinario, o per le converse inservienti e delinquenti; le licenze per aumento, e diminuzione di dote, e dispense sulle elezioni; il permesso di uscire dal chiostro per tempo determinato in alcuni casi, e la scelta de' confessori ordinari; il *beneplacito apostolico* (*Vedi*) sopra l'alienazione dei beni ecclesiastici de' regolari, le cause sulla validità della elezione de' provinciali, ed altri superiori locali; la giurisdizione sulla elezione de' vicari capitolari in sede vacante, per cui la congregazione in alcune circostanze, suole deputare un vicario apostolico. *V.* Benedetto XIV, *de Synod.*

Dioeces. lib. 2. cap 19. Così pure per ispeciali facoltà concesse da Sisto V, li deputa a qualche vescovo per giuste ragioni. Si occupa inoltre delle differenze tra gli Ordinari, i parrochi e i regolari, come della nullità delle professioni de' regolari, e di molte altre materie. La sagra congregazione, oltre le attribuzioni di sua privativa giurisdizione, ha la cumulativa con molte altre, e soltanto (come osserva lo stesso Cardinal De Luca § 19) non si può immischiare nelle cause, che riguardano direttamente le questioni di fede, la formale interpretazione del concilio di Trento, la prescrizione de' riti ne' divini uffizi, e le cause di canonizzazione. Tratta poi ancora dell'immunità, cioè delle materie spettanti ad essa, allorquando sieno connesse con altre di sua attribuzione.

Presentemente la congregazione, oltrchè del Cardinal prefetto, si compone di trentacinque Cardinali, del prelado segretario, del sotto segretario, che, per impotenza od assenza del segretario, va all'udienza del Papa, di venti consultori, dell'avvocato giudice relatore, e di diversi impiegati. Mentre era Cardinal prefetto della congregazione Odescalchi, e segretario monsignor Soglia, ora Cardinal vescovo di Osimo e Cingoli, con decreto della sagra congregazione, *nonis septembris* 1834, ad esempio delle altre congregazioni, venne stabilito di aggiungere alla medesima congregazione de' vescovi e regolari, dei consultori *quorum esset super dubiis seu quaestionibus, de quibus rogarentur, sententiam suam exponere, firmis tamen manentibus antiquis institutionibus*, etc. Il regnante Gregorio XVI approvò, e con-

fermò tal decreto, e per mezzo del Cardinal segretario per gli affari di stato interui, nominò per primi consultori i seguenti personaggi:

- Monsignor Albertino Bellenghi della congregazione benedettina, camaldolese, arcivescovo di Nicosia.
- Monsignor Nicola Ferrarelli, vescovo di Marronea, ora arcivescovo di Mira.
- Monsignor Bonaventura Cano-y-Torrente, dell'Ordine de' mercadari della redenzione degli schiavi, vescovo di Magida.
- Monsignor Carlo Vizzardelli, segretario delle lettere latine.
- Monsignor Pietro Marini, uditor della sagra Rota.
- Monsignor Luigi Vannicelli, votante della seguatara di giustizia, ora Cardinale.
- Il p. Antonio Kolman, della compagnia di Gesù.
- Il p. d. Pietro Silvestro Glauda, procuratore generale, ora vicario generale de' dottrinari.
- Il p. m. Tommaso Cipolletti, dell'Ordine de' predicatori.
- Il p. Luigi de' Luca, dell'Ordine de' minori conventuali.
- Il p. m. Luigi Pungileoni, dell'Ordine de' minori conventuali.
- Il p. Paolo di s. Giuseppe, procuratore generale dell'Ordine dei carmelitani scalzi.
- Il p. Giuseppe Crescini, procuratore generale de' chierici regolari della Madre di Dio.
- Il p. m. Gavino Secchi-Murro, dell'Ordine de' servi di Maria.

Dell'importanza, cospicuità, ed estesa giurisdizione di questa sagra congregazione, si potrà prendere un'idea dal seguente novero delle facultà, di cui suol essere munita.

Questa congregazione è piena di affari, alcuni de' quali si spediscono dal sotto segretario, altri da monsignor-segretario, altri nel congresso settimanale composto del Cardinal prefetto, di monsignor segretario, e del sotto-segretario; altri si propongono in piena congregazione, ed altri si portano all'udienza del Papa. Da ultimo il regnante Gregorio XVI, volendo dare un sollievo al sotto segretario, ha istituito l'offizio di somnista, il quale deve prestarsi nel compilare per le congregazioni i ristretti di quelle posizioni, che a tale effetto gli saranno inviate dalla segretaria, sempre però con piena intelligenza di monsignor segretario, e del sotto-segretario, senza pregiudizio alcuno della preeminenza del medesimo sotto-segretario, e dei diritti di lui, e degli altri ufficiali della segretaria.

Oltre poi le facultà ordinarie, la sagra congregazione ha ancora speciali facultà, che sogliono essere a lei comunicate dai romani Pontefici pel sollecito disbrigo degli affari. Dessa, in forza delle facultà di cui è munita, o previa l'udienza del Papa, secondo la diversità delle materie, permette ai vescovi capitolari di dare le dimissorie, commuta l'esecutore delle grazie pontificie; dispensa dall'irregolarità; toglie le inabilità; restituisce alla voce attiva e passiva; dispensa dal servizio triennale; permette la surrogazione de' fondi, e la restrizione dell'ipoteca anche rapporto ai legati pii; applica i beni da un luogo pio all'altro; riduce le tasse de' patrimoni sagri; approva la erezione de' monti frumentarii, e de' pegni coi rispettivi statuti; rilascia i beneplaciti pei contratti anche d'enfiteusi, di colonie, e di vendite a

frutti compensativi, e sana i contratti già fatti senza il beneplacito apostolico; permette in fine la imposizione dei debiti; dispensa dalla numerata pecunia nella formazione de' censi; approva le trascrizioni anche in materia beneficiaria; commuta la recita delle ore canoniche specialmente alle monache; permette ai sacerdoti, tanto regolari, che secolari, d'immischiarsi nelle amministrazioni; abilita i regolari ai beneficii; dispensa in casi particolari dalle costituzioni degli Ordini; esercita la sua autorità nella celebrazione de' capitoli tanto generali, quanto provinciali; all'occorrenza ne conferma gli atti, e dispensa i superiori dagl' interstizii per essere rieletti, e vi abilita i vocali. Concede ancora la secolarizzazione, e la facoltà di acquistare e di disporre ai religiosi perpetuamente secolarizzati; approva gli atti delle visite apostoliche; concede i permessi per gl' ingressi, ed egressi dai monisteri; i passaggi da un Ordine all'altro; trasferisce i noviziati *extra Italiam*. Per organo della medesima si fanno le erezioni, unioni, e soppressioni di monisteri, conventi, e di altri pii stabilimenti; si concedono le minorazioni, e condonazioni di pene inflitte ai rei condannati dalle curie ecclesiastiche. Siccome poi questa sacra congregazione ha la tutela de' luoghi pii, così anche per mezzo suo i sommi Pontefici concedono le deroghe alle pie volontà, in materia di doti, di legati pii, e di altre pie disposizioni, come si rileva dai registri della segreteria, dai quali si possono conoscere le altre attribuzioni, che per brevità si omettono. Aggiungeremo soltanto che i sommi Pontefici si servono di questa sacra congrega-

zione per ispedire le loro encicliche ed i decreti, ed allocuzioni ai vescovi di tutto il mondo, eccettuati soltanto quelli, che si trovano ai luoghi soggetti alla sacra *Congregazione di Propaganda fide* (*Vedi*), al quale articolo ne facemmo il novero. In tali casi si accompagnano le encicliche, decreti ed allocuzioni con lettere circolari della stessa sacra congregazione de' vescovi e regolari. Parimenti, con circolari di questa sacra congregazione, soglionsi imporre le contribuzioni straordinarie sull' uno e l'altro clero, stabilire le norme per le dotazioni, amministrazioni, vendite e liquidazione di beni, e rendite de' luoghi pii, ed estendere al clero secolare, e regolare alcune disposizioni, che dai dicasteri si emanano per i laici, ed infine comunicare le pontificie determinazioni ai vescovi, ed ai superiori degli Ordini regolari.

Nel 1836 la sacra congregazione fece pubblicare per mezzo della tipografia della R. C. Apostolica: *Collectanea in usum secretariae sacrae congregationis episcoporum, et regularium*. In essa viene riportato quanto di questa congregazione scrisse il lodato Cardinal De Luca nell' opera *Relat. Rom. Curiae* in XX §§. Ivi egualmente si legge il nuovo metodo per la discussione degli affari della piena congregazione, il decreto *pro causis criminalibus*, emanato dalla congregazione stessa, 20 kal. januarii 1835, approvato dal Papa Gregorio XVI; ed inoltre sono riportati altri importantissimi decreti. Di questa rispettabile congregazione il Lunadoro nella *Relaz. della corte di Roma* colle note di Francesco Zaccaria, tratta al vol. II, cap. XI, *Della congregazione de' vescovi, e de' regolari, del se-*

retario, e di alcuni ministri di detta congregazione.

Elenco di alcuni Cardinali prefetti.

Gabriele Paleotti, bolognese, Cardinale di Pio IV, fu fatto prefetto da Sisto V; morì nel 1597.

Michele Bonelli, di Bosco, dallo zio s. Pio V venne creato Cardinale, quindi prefetto: lasciò di vivere nel 1598.

Nicolò de Pellevé, francese, Cardinale di s. Pio V, indi prefetto: morì nel 1594.

Vincenzo Lauri, di Tropea, fatto Cardinale da Gregorio XIII, poi prefetto: morì nel 1592.

Benedetto Giusiniani, genovese, Cardinale di Sisto V, indi prefetto: morì nel 1621.

Alessandro de' Medici, fiorentino, Cardinale di Gregorio XIII, verso il 1603 fu dichiarato prefetto da Clemente VIII, cui successe nel 1605 col nome di Leone XI.

Francesco Maria Brancacci, napoletano, Cardinale di Urbano VIII, prefetto: morì nel 1675.

Gaspere Carpegna, romano, creato Cardinale da Clemente X, prefetto della congregazione: morì nel 1714.

Girolamo Casanata, spagnuolo, Cardinale di Clemente X, morì nell'anno 1700, dopo avere esercitato questa prefettura.

Fabrizio Paolucci, forlivese, Cardinale d'Innocenzo XII, fatto prefetto da Clemente XI: morì nel 1726 decano del sacro Collegio.

Giuseppe Firrao, napoletano, Cardinale di Clemente XII, indi prefetto: morì nel 1744.

Francesco Barberini, il giuniore, romano, pronipote d'Urbano VIII,

fu fatto Cardinale da Alessandro VIII, poscia prefetto: terminò di vivere nel 1738, decano del sacro Collegio.

Raffaele Cosimo Girolami, fiorentino, da Clemente XII fu nominato segretario de' vescovi e regolari, da Benedetto XIV creato Cardinale, indi dal medesimo fatto prefetto: morì nel 1748.

Carlo Alberto Guidobono Cavalchini, Cardinale di Benedetto XIV, indi prefetto: morì decano del sacro Collegio nel 1774.

Francesco Caraffa di Trajetto, napoletano, già segretario de' vescovi e regolari, nel 1773 creato Cardinale da Clemente XIV, indi fatto prefetto, morì nel 1818 d'anni 96.

Bartolommeo Pacca, di Benevento, Cardinale di Pio VII, dal medesimo fu fatto prefetto nel 1818, Attualmente è decano del sacro Collegio.

Carlo Odescatchi, romano, Cardinale di Pio VII. Nel 1827 da Leone XII venne nominato prefetto, carica che fu coperta da lui sino al 1834, nel qual anno il Papa regnante lo fece vicario di Roma. Questo Porporato rinunziò generosamente alla sua dignità, per entrare nella compagnia di Gesù, ove morì santamente.

Giuseppe Antonio Sala, romano, fu creato Cardinale da Gregorio XVI, e dal medesimo nel 1834 venne fatto prefetto; morì nel 1839.

Costantino Patrizi, romano, fatto Cardinale da Gregorio XVI, indi prefetto nel 1839, e poi vicario di Roma nel 1842.

Pietro Ostini, romano, Cardinale di Gregorio XVI; quindi vescovo

di Jesi, e nel 1842 prefetto della congregazione.

Congregazione della Visita apostolica, ed adempimento dei legati pii di Roma, e suo distretto.

È dovere d'ogni vescovo di visitare da sè medesimo, o per mezzo di altri la diocesi, le chiese, i luoghi pii ec., massime dopo il decreto del concilio di Trento, *Sess. 24. cap. 3. de Reform.* Così il sommo Pontefice, secondo i regolamenti anche del concilio romano, fa la visita delle chiese di Roma e suo distretto e persone soggette, non solo come capo di tutta la Chiesa, patriarca d'Occidente, e primate d'Italia; ma anche come vescovo di Roma. Su di che è a vedersi il Cardinal De Luca, *Rel. Rom. Cur. dis. 24.*

Sempre ai Romani Pontefici è stata a cuore la sagra visita, che fecero in persona, o per mezzo di altri. Nicolò V nel 1452 incaricò della visita delle chiese di Roma, il celebre Cardinal Mezzarota, camerlengo di s. Chiesa. Nella vita di Gregorio XIII si legge, che nel 1572 quel Pontefice si determinò di far visitare tutte le diocesi della cristianità, principalmente quelle di Italia. A tale oggetto istituì una congregazione particolare di Cardinali sulle medesime visite, la quale dovesse giudicare le difficoltà, che insorgessero su tal materia. E per dar esempio a' vescovi di quello che dovevano fare nelle loro diocesi, Gregorio XIII visitò con molta pietà gli ospedali di Roma, ed altri pii luoghi.

Ma l'istituzione della congregazione della sagra visita apostolica di Roma e suo distretto, cioè di quel-

la che tuttora esiste, si deve allo zelo di Clemente VIII. Questi, agli 8 giugno 1592, coll'autorità della costituzione 19 *Speculatores*, che si legge nel *Bull. Rom.* tom. V, par. 1, p. 359, la fondò, e quindi si applicò in persona alla visita di tutte le chiese, dei monisteri, collegi, ospedali, e confraternite di Roma. Incominciò tale visita a' 14 giugno nella patriarcale basilica di s. Giovanni in Laterano, accompagnato da molti Cardinali e vescovi, per dare l'esempio a tutti gli altri vescovi della cristianità nel visitar le chiese, monisteri, conventi, e pii luoghi di qualunque specie, affine di riconoscere se sieno stati soddisfatti gli obblighi delle messe ed anniversari, di promuovere la ecclesiastica disciplina, di osservare se i paramenti, gli arredi, e le sagre suppellettili sieno convenienti all'uso che se ne deve fare, emendando ad un tempo gli abusi, e riformando, e ristaurando tuttociò che appartiene al culto divino, ed anco alla decenza, ed ai buoni costumi. Poscia Clemente VIII fece prefetto della congregazione il venerando Cardinal Francesco Maria Tarugi, il quale poi santamente morì nel 1606. Di questa visita scrisse il Cardinal Valerio un *Commentario*. Urbano VIII, poco dopo la sua elezione nel 1624, zelando la riforma del clero, prescrisse la visita delle chiese e luoghi pii di Roma, e la raccomandò a sei vescovi illustri per dottrina e santità, a' quali diede il nome di *Congregazione della Visita apostolica*, di cui dichiarò presidente il proprio fratello cappuccino, Cardinal Antonio Barberini, che morì nel 1648. Lo stesso Urbano VIII diede principio a questa visita, facendola alle basiliche patriar-

cali: e il Lunadoro nella *Relaz. della corte di Roma*, cap. XXI, tom. II, *della congregazione della visita apostolica, e della revisione delle messe*, dice che quel Pontefice deputò una congregazione di Cardinali e di prelati perchè eseguissero la visita. Nel 1656 Alessandro VII rinnovò esso pure questa congregazione, vi aggiunse più prelati consultori, ed altri uffiziali, concedendole giurisdizione anche sopra le chiese, e più luoghi del distretto di Roma, come si legge nella costituzione 15 *Cum in pastorali*. Ai medesimi Alessandro VII assegnò le individuali incumbenze, ed egli stesso personalmente si recò alla visita delle prime quattro chiese patriarcali di Roma. Quindi scrisse due brevi, uno comune ai vescovi della Francia e della Spagna, l'altro ai vescovi della Germania, invitandoli a fare personalmente la visita delle loro diocesi colla maggior diligenza pastorale.

Il Pontefice Innocenzo XII ampliò e dilatò le facoltà di questa congregazione nel 1693, colle bolle *Agrum* degli 11 gennaio; *Cum in pastorali officii nostri*; *Ut in proseguendo, e Quoniam eadem die*. Accrebbe, determinandolo, il numero dei Cardinali e prelati, ordinò che si eseguissero senza appellazione i decreti, che dalla congregazione sarebbero emanati, e volle che qualsivoglia chiesa, monistero, o pio luogo non si potesse sottrarre dalla sagra visita, ad onta di qualunque esenzione e privilegio che godesse; che qualsiasi persona fosse obbligata a consegnare i documenti richiesti dai ministri della visita; che la congregazione potesse trasferire la celebrazione di messe ad altro altare; e che le cause civili, criminali e

miste, insorte in occasione della visita, si dovessero portare alla decisione della congregazione. Finalmente aggiunse ad essa l'autorità della revisione dei libri e registri degli obblighi delle messe, anniversari, e altri pii legati, per conoscere se vengano adempiuti i relativi obblighi, e le concedette di esaminare l'amministrazione delle cappellanie, per vedere se furono celebrate puntualmente le messe assegnate.

Tra le prime cure, messe in opera da Clemente XI appena eletto nel 1700, si fu quella d'intimare una visita generale a tutte le chiese di Roma. Anche Benedetto XIV, agli 8 maggio 1745, aprì egli stesso la visita apostolica delle chiese di Roma, incominciando dalla basilica lateranense, alla quale si recò per tre giorni continui: ivi volle persino fare la dottrina cristiana, spiegandola a' fanciulli della parrocchia, ed emanò diversi decreti pel buon servizio della basilica. A' nostri giorni Leone XII, nel principio del suo pontificato, intimò formalmente la visita apostolica, e l'aprì in persona a' 13 giugno 1824; giorno in cui prese il solenne possesso nella detta basilica lateranense, avendone perciò emanata apposita bolla ai 31 maggio, e dichiarando presidente alla visita, il Cardinal Zurla vicario di Roma. Perciò, dopo aver dato dalla gran loggia la solenne benedizione, nella camera de'paramenti aprì la visita apostolica, commettendo il proseguimento degli atti al detto Cardinal, che a quest'effetto vi si recò nella seguente mattina, donde passò a farla alle basiliche, chiese ec. di Roma.

Tutte le chiese di Roma debbo-

no tenere nelle rispettive sagrestie, le tabelle approvate dal segretario *pro tempore* della congregazione, ove sieno descritti tutti gli obblighi di messe, anniversarii e simili, e quindi i libri e registri ove di giorno in giorno si notano gli adempimenti di tali obblighi. Questi libri, al principio di ogni anno, si esibiscono alla segretaria della visita, per riscontrarli coi registri di essa. Dopo un diligente esame, trovato che sia tutto regolare, la segretaria restituisce i libri alle chiese colla legale sua approvazione, sottoscritta dal menzionato segretario. Trovandosi poi degli obblighi non eseguiti, procede in forza de' suoi decreti, anche con sequestro, *inaudita parte*, in vigore delle speciali facultà, di cui è ella munita, prendendo in amministrazione il fondo del legato inadempito, di qualunque specie esso sia.

Tutti i notari di Roma, che stipulano atti, o *inter vivos*, o *causa mortis*, in cui sia ingiunto il peso di qualche legato pio, o di celebrazione di messe perpetue, o a lungo tempo, come ancora esequie anniversarie, devono, nel termine di quindici giorni, lasciarne copia originale alla segretaria della congregazione della visita, e quindi riportare la fede della seguita presentazione, sotto pena ai trasgressori del pagamento di venticinque scudi d'oro. Egualmente i parrochi, i confessori, i sacerdoti, e qualunque altra persona, a cui sia data *brevi manu* qualche somma, o lasciato qualche stabile, o mobile per titolo di legato pio, o celebrazione di messe perpetue, o a lungo tempo; sono tenuti darne nota nello spazio di giorni quindici, e riportare una fede dell'esibizione.

In virtù poi delle facultà accordate a questa congregazione dalle costituzioni e bolle pontificie, richiamate in piena osservanza con scritto di Pio VII de' 29 marzo 1801, esibito per gli atti del Provinciali notaro dell'A. C. agli 11 aprile del medesimo anno, il segretario alza tribunale privativo per le materie contenziose, e tiene l'udienza ne' giorni che stabilisce a suo arbitrio; ma che, a tenore della notificazione pubblicata dal procuratore fiscale, e commissario di detta congregazione li 16 luglio 1814, sono i mercoledì mattina d'ogni settimana, ovvero altro giorno ad arbitrio del segretario. Per tali guise, sino dai tempi più remoti, si presero delle opportune provvidenze alla foggia di quanto si è praticato nei più vicini. Si pubblicarono cioè editti in proposito, e questi, previo oracolo del Pontefice, segnati dai segretari *pro tempore*, specialmente sotto il dì primo settembre 1704; 25 gennaio 1720; 11 febbraio 1731, e più di recente sotto li 6 febbraio 1816.

È noto, che la congregazione della visita è ben diversa dalla visita apostolica straordinaria, che sogliono aprire i sommi Pontefici (come si è detto di alcuni) nel principio del pontificato, o in occasione dell'anno santo; visita che dura sinchè dal medesimo Pontefice, o dal suo successore, sia chiusa col recarsi nella basilica lateranense, ovvero con un decreto della stessa sagra visita. Così fece appunto il Papa regnante, chiudendo quella di Leone XII, la quale si componeva dei seguenti soggetti, riportati nelle *Notizie annuali di Roma*, e sono: il Cardinale Zurla vicario di Roma *presidente*; monsignor Lorenzo Mat-

tei patriarca d'Antiochia, *segretario*; Monsignor Giuseppe Antonio Sala, *assessore*; monsignor Nicola Grimaldi, *giudice*. A tutti questi prelati, che poscia furono fatti Cardinali da Gregorio XVI, si univano altri prelati convisitatori, istoriografi per gli atti, revisori, e regolari, secondo che venne espresso nelle lettere apostoliche di Leone XII. Gli atti poi della visita apostolica straordinaria si depositano nell'archivio della congregazione della visita apostolica ordinaria. A quest'ultima, mentre è aperta la prima, rimangono le facoltà soltanto ordinarie, ovvero quelle rilasciate dal Papa, che ha aperto la visita straordinaria. *La congregazione poi della rev. Fabbrica di s. Pietro (Vedi)* ha la cumulativa con questa congregazione, sia nella riduzione delle messe, che sui legati pii ed altro, in forza di risoluzione emanata il dì primo settembre 1818 da una particolare congregazione cardinalizia deputata da Pio VII, e quindi passata in perfetta regiudicata.

I Papi poi, che aprirono la visita apostolica straordinaria prima di prendere il possesso, sono: Clemente IX nell'anno 1667; Alessandro VIII nel 1689; Clemente XI nel 1701; Innocenzo XIII nel 1721; Benedetto XIII nel 1724; e Clemente XII nel 1730. La medesima visita straordinaria apostolica venne aperta, dopo aver preso il solenne possesso, da Clemente VIII nel 1592, da Urbano VIII nel 1624, da Alessandro VII nel 1656, e da Innocenzo XII nel 1693. Il lodato Leone XII, che, come abbiamo detto, l'aprì nello stesso giorno del possesso, 13 giugno, giorno di domenica festa della ss. Trinità dell'anno 1824, passò poi a' 4 lu-

glio, IV domenica dopo la Pentecoste, ad aprirla nella basilica vaticana; fece altrettanto alla basilica liberiana agli 11 luglio, V domenica dopo la Pentecoste, ed alla basilica ostiense a' 18 luglio, VI domenica dopo la Pentecoste. I convisitatori furono i monsignori della Porta, patriarca di Costantinopoli vicegerente; Sala, assessore della visita; Mattei, patriarca antiocheno segretario della medesima; Groppelli; Sinibaldi, arcivescovo di Damietta; Cherubini; Gamberini, giudice della visita, cui successe il sopraddetto monsignor Grimaldi quando fu fatto vescovo d'Orvieto.

Al presente la congregazione della visita ordinaria si compone: del prefetto, ch'è sempre il sommo Pontefice, di undici Cardinali, d'un prelado segretario, di un sostituto, di un cancelliere, ch'è sempre il segretario *pro-tempore* del vicariato, del fiscale e commissario, il quale si suole, scegliere tra i curiali rotali. *V.* il Cardinal De Luca *Il Cardinale pratico*, cap. XXXV, *Della congregazione della visita apostolica*. Essendo poi sospese alla congregazione della visita, nel tempo della visita straordinaria, tutte le facoltà, il prelado segretario trasmette le relative suppliche al Cardinal presidente della visita straordinaria, come si è praticato nell'ultima. Per ciò che riguarda il cerimoniale, tanto dell'apertura, che della chiusura della sagra visita, lo riportiamo all'articolo *Visita apostolica (Vedi)*.

CONGREGAZIONI Cardinalizie che si adunano nella Sede vacante. Della potestà, e giurisdizione del sagra Collegio de' Cardinali nel tempo della sede vacante tratta il Cardinal De Luca, nell'opera: *Il Car-*

dinale pratico cap. IX. Su questo argomento si possono anco vedere gli articoli, CONCLAVE, CARDINALI, SAGRO COLLEGIO, SEDE VACANTE, ed altri relativi. Il Lunadoro osserva, che Pio IV, principalmente in sede vacante, restrinse l'autorità a' Cardinali, e nell'opera citata ne dice le ragioni. Parla poi il De Luca di quelle cose permesse a' Cardinali, perchè non eccezzuate dalle costituzioni apostoliche, meno qualche urgente e straordinaria necessità, in cui occorra un pronto provvedimento. Quindi, per modo di esempio, osserva che per morte di s. Pio V, il quale fu l'immediato successore di Pio IV, il sagro Collegio emanò gli ordini pel proseguimento della formidabile lega conchiusa da s. Pio V contro il Turco; come ancora osserva, che nella sede vacante, per morte d'Innocenzo X, i Cardinali spedirono a' principi d'Italia, per sedare i gravi tumulti della Lombardia, monsignor Altieri, poi Papa Clemente X. Memorabile fu pure in quel conclave la destinazione che fece il sagro Collegio in governatore di Roma, di monsignor Rospigliosi, poi Papa Clemente IX, togliendone monsignor Ariberti, gran fautore di donna Olimpia Maidalchini, cognata d'Innocenzo X. Anche Clemente XII limitò l'autorità de' Cardinali in tempo di sede vacante.

Nel formare Gregorio X le leggi da osservarsi nella sede vacante, dispose, che colla morte del Papa cessino tutti gli uffiziali ecclesiastici, e i tribunali della corte. E sebbene anche da Pio IV venisse poi confermata tal legge, non del tutto rimangono sospese le facultà delle congregazioni Cardinalizie, le quali continuano a spedire gli affari ordinari, per mez-

zo del rispettivo segretario, come quelli ch'erano risolti nelle congregazioni prima della morte del Papa. Ma sulla autorità de' Cardinali, in tempo della sede vacante, va pure consultato il Ferrari, *Bibliot. canon. verbo Cardinales* ar. V. I Cardinali in queste congregazioni sono presieduti dal Cardinal decano, che col campanello richiama a determinarsi, e a comporsi que' Cardinali, che sono prolissi ne' loro pareri, o che sostengono con troppa vivezza le rispettive opinioni. Collo stesso campanello, il Cardinal decano chiama i due primi dell'cerimonie, che sono alla porta della camera capitolare a disposizione dei Cardinali, e per introdurre all'udienza di essi il loro segretario, e gli altri.

Di quattro specie poi sono le congregazioni, che i Cardinali celebrano in tempo della sede vacante. Le prime sono quelle, che subito dopo la morte del Papa si tengono nelle sere avanti l'ingresso in conclave in casa del Cardinal decano; le seconde sono le congregazioni generali, che si adunano nella camera de' paramenti del Vaticano, e in sagrestia della contigua basilica; le terze sono le congregazioni, che in conclave ogni sera tengono i Cardinali capi d'ordine; e la quarta specie delle congregazioni, sono le congregazioni generali, che in conclave tengono i Cardinali per qualche affare particolare, e le congregazioni che talvolta i Cardinali componenti la congregazione del s. officio tengono nelle camere del Cardinal segretario della medesima. Di queste quattro specie di congregazioni Cardinalizie, si parla ne' seguenti paragrafi.

Congregazioni, che hanno luogo avanti il Cardinal decano del sagra Collegio, in tutte le sere dopo la morte del Papa, sino all'ingresso de' Cardinali in conclave.

In ogni sera, dal giorno della morte del sommo Pontefice fino all'entrata de' Cardinali in conclave, in casa del Cardinal decano del sagra Collegio, come primo dell'ordine de' vescovi, si aduna la congregazione composta, oltre di detto porporato, dei Cardinali primo dell'ordine de' preti, e primo dell'ordine de' diaconi, e in loro assenza de' Cardinali più antichi dei due ordini, non che del Cardinal camerlengo di santa Romana Chiesa, di monsignor segretario del sagra Collegio, come quello che in sede vacante fa le veci del segretario di stato, supplendo per sua impotenza il sostituto dello stesso sagra Collegio. I Cardinali vi si recano in abito paonazzo Cardinalizio, senza la mantelletta, coll'accompagnamento delle loro anticamere; il prelato in abito prelatizio nero, e il sostituto, se vi ha luogo, con veste nera talare di sottana, e ferraiuolone.

La congregazione si tiene in una camera con baldacchino, ove, a ridosso del dossello o postergale del trono, siedono in fila i detti quattro Cardinali, aventi innanzi un tavolino con l'occorrente per iscrivere, e cornucopi, o candellieri con candele di cera accese. Il primo luogo è preso dal più degno, e l'ultimo si prende dal Cardinal decano come padrone di casa. Siedono in fila con questo ordine: prima viene il Cardinal diacono, poi il Cardinal camerlengo, se è vescovo suburbica-

rio, quindi il Cardinal prete, poscia il Cardinal decano. Il segretario siede da un lato su semplice sgabello, e se lo supplisce il sostituto, riferisce gli affari stando in piedi. Il Cardinal decano in tutte queste congregazioni fa servire i congregati, e gl'individui delle loro anticamere con rinfreschi. Quando partono i Cardinali, giusta il costume, sino alla sala sono accompagnati con candellieri, e sino alla carrozza con torcie. Il Cardinal camerlengo però è accompagnato al suo palazzo dalla guardia svizzera, e dalle torce accese sostenute dai propri domestici. Un maestro delle cerimonie pontificie introduce nella congregazione quelli, che sono ammessi all'udienza.

I Cardinali, che si congregano in tutte le sere, dalla morte del Papa sino all'ingresso in conclave, sono sempre i medesimi, nè ha luogo il turno che si pratica in quelle del conclave, come in appresso diremo. Il segretario del sagra Collegio, o il sostituto del medesimo, ed altri, che si recassero a dette serali congregazioni, tanto nell'entrare, che nel partire dovranno genuflettere; altrettanto debbono fare i famigliari del Cardinal decano, sia nel presentare i rinfreschi, sia per qualche occorrenza. In queste congregazioni si trattano gli affari correnti, e quelli propri della sede vacante; il perchè tutti gli ordini, risoluzioni, e decreti si spediscono dal prelato segretario, e sono sottoscritti, oltre che da lui, dai Cardinali capi dei tre ordini episcopale, presbiterale, e diaconale, non che dal Cardinal camerlengo. Al medesimo segretario spetta registrare gli affari trattati e le risoluzioni prese, ed agire in tutto

ciò che occorre. Il simile praticasi nelle congregazioni serali dei capi d'ordine in conclave.

Tra gli affari, che si trattano nelle congregazioni in casa del Cardinal decano, nomineremo la destinazione dei prelati pro-legati di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, e Urbino e Pesaro, per fare le veci dei Cardinali legati, che devono recarsi al conclave: così la destinazione dei pro-delegati, per supplire ai pro-legati se fossero in alcuna provincia delegati. Ma tanto per la scelta dei prelati pro-legati, che dei pro-delegati, ne viene da monsignor segretario del sacro Collegio, fatta partecipazione alla congregazione generale de' Cardinali per la conferma. Se i prelati pro-legati, o pro-delegati sono in Roma, prima di partirne vanno ad ossequiare tutti i Cardinali.

Congregazioni generali, che si tengono da tutti i Cardinali avanti di entrare in conclave.

Tre o quattro giorni dopo la morte del Papa, i Cardinali si adunano nella grande camera de' paramenti del palazzo Vaticano, per celebrare la prima congregazione generale, adunandosi poi nei seguenti giorni per le altre nove congregazioni, nella camera capitolare della basilica vaticana. I Cardinali vi si recano in cappa nel modo che diremo, e i caudatari li accompagnano, alla prima congregazione in sottana paonazza, ferraiuolo di seta nera, e alle altre coll'abito, detto croccia, col quale sono stati alle esequie novendiali. Per esse, e pel trasporto del cadavere pontificio, ed anche per le vesti che usano i Cardinali, e gli altri in sede vacan-

te, V. il volume VIII, pag. 188, 189, 190, e seg. del *Dizionario*. Antichissimo è l'uso di fare le congregazioni generali in sede vacante, prima cioè di entrare in conclave, ove i Cardinali prendono quelle provvidenze, che si descriveranno. Nella *Storia de' conclavi de' Pontefici romani*, e per quello fatto in morte di Leone X, si rileva che agli 11 e 13 dicembre 1521, fu fatta congregazione generale dei Cardinali, in casa del Cardinal decano, e che ai 16 si tenne nella cappella di Sisto IV in s. Pietro, e cantata la messa dello Spirito Santo, entrarono in conclave i Cardinali. Per ultimo Clemente XII regoldò meglio la celebrazione delle dieci congregazioni generali, col chirografo, *Avendo Noi con ispecial nostra bolla ec.*, dato a' 24 dicembre 1732, diretto ai Cardinali capi d'ordini, e camerlengo di s. Chiesa, sugli ordini, e riforme riguardanti il conclave, e la sede vacante. V. il Lunadoro, *Relazione della corte di Roma*, t. I, capo VIII, *Delle congregazioni, che tengonsi dai Cardinali ne' giorni destinati dell'esequie del Papa*.

Il prefetto delle cerimonie pontificie nel giorno precedente alla prima congregazione generale, per mezzo dei cursori pontificii, fa dispensare ad ogni Cardinale *de mandato Card. decani, l'intimatio*, ossia schedula per la prima congregazione generale, ove dicesi del luogo in cui si tiene in *aula paramentorum palatii apostolici vaticani*, coll'indicazione delle vesti, colle quali debbono incedere i Cardinali: *Cardinales a defuncto Pontifice non creati, subtana, consueto rocchetto, et mozzetta violacei coloris cum rubris tamen ornamentis*

induti; creaturae vero praedefuncti Pontificis, subtanis, rochettis non rugatis, et absque laciniis, vulgo merletti, et mozzettis laneis cum ornamentis violaceis accedent. Cum autem ad palatium pervenerint, more solito cappas induent violaceas; creaturae scilicet laneas, non creaturae ex camellotto, et in aulam praedictam convenient. Oltre tale schedula, il detto cerimoniere rimette a tutti i Cardinali un foglio stampato in cui dichiaransi i giorni, nei quali si celebrano le dieci congregazioni, e tutto ciò che in ciascuna viene fatto. I Cardinali sempre vi si recano con due carrozze, non potendo in sede vacante avere in esse alcuno a spalla.

Prima congregazione generale.

Aduinati tutti i Cardinali nella camera de' paramenti al Vaticano, il segretario del sagro Collegio ad alta voce legge le costituzioni Pontificie risguardanti il buon regolamento del conclave, l'elezione del Papa, e gli affari della sede vacante; ed in caso di bisogno suppliscono a tal lettura i due primi maestri delle cerimonie pontificie, che ivi sono presenti, vestiti di mantellone. Le costituzioni sono: di Gregorio X, che incomincia: *Ubi periculum in § caeterum*; di Giulio II, sulla simoniaca elezione, *Cum tam divino*, data ai 24 gennaio 1505; di Pio IV, *In eligendo*, dei 9 ottobre 1561; di Gregorio XV, *Aeterni Patris*, de' 15 novembre 1621, e *Romanum*, de' 12 marzo 1622; di Urbano VIII, *Ad Romanum*, de' 28 gennaio 1628, in conferma del cerimoniale prescritto da Gregorio XV; e di Clemente XII, *Apostolatus officium*, de' 5 ottobre

1731, pel regolamento del conclave, e di tutto ciò che appartiene alla sede vacante. Terminata la lettura della costituzione, ogni Cardinale giura di osservarla, come facevasi con giuramento non molto dissimile dai sagri elettori del secolo ottavo, e come osserva il Cenni, *In praefat. ad Concil. Lateran. Stephani III*, anno 769, pag. 20 e seg.

Quindi il Cardinal camerlengo consegna l'*Anello Pescatorio (Vedi)* del Papa defonto al primo maestro di cerimonie, che lo spezza, e così rotto lo mostra in giro a tutti i Cardinali. Indi dallo stesso cerimoniere si cancella, o rompe l'impressorio o sigillo, col quale con piombo si suggellano le bolle nella cancelleria apostolica, avendolo consegnato al Cardinal decano il presidente del piombo. Il prelado sotto-datario consegna la cassetta colle suppliche della dateria apostolica sigillata, la quale viene data in custodia a due chierici di camera. Altrettanto si fa della cassetta pur sigillata de'brevi, che presenta o il Cardinal segretario de'brevi, o il sostituto de' medesimi. Dipoi per voti si conferma, od elegge il *Governatore di Roma (Vedi)*, e l'uno o l'altro si reca da ogni Cardinale pei debiti ringraziamenti. Si deputano due dotti personaggi, e prelati ordinariamente, uno per l'orazione in *funere* ad elogio del Papa defonto (che solevasi nominare dal Cardinal nipote), e l'altro per la orazione *de eligendo summo Pontifice*. Da ultimo si stabilisce egualmente per voti il luogo ove si deve celebrare il conclave, deputandosi anzi tre Cardinali per la costruzione, e soprintendenza del medesimo. Dai cerimonieri si

dispensà ad ogni Cardinale il *Cae-remoniaie continens ritus electionis* etc., che in ogni conclave si ristampa dalla tipografia della R. C. Apostolica. Dopo la congregazione, i Cardinali colle stesse cappe passano nella cappella Sistina, per accompagnare il cadavere del defonto Papa nella contigua basilica vaticana.

Seconda congregazione.

Questa, e le altre otto seguenti si tengono nella camera capitolare della basilica vaticana. I Cardinali v' intervengono pel passetto, che dalla cappella del coro, ove assistono alle esequie novendiali, conduce in sagrestia. Tanto i Cardinali che assisterono alle esequie, quanto quelli che si recano alle sole congregazioni, incedono in cappa; ma i caudatari de'secondi vestono di sottana e-ferraiuolo nero. Se qualche Cardinale non desidera assistere alle congregazioni, è in libertà di farlo. Va inoltre avvertito, che i Cardinali nelle congregazioni delle due ultime sedi vacanti, ambedue accadute nella stagione invernale, vi si recarono in cappa; ma in quelle della sede vacante per morte di Pio VII, che cessò di vivere a' 20 agosto 1823, essendo la stagione estiva, i Cardinali vi andarono col solo abito cardinalizio, s'intende senza mantelletta. Anche in queste congregazioni i Cardinali nell'emettere il loro sentimento, lo fanno per anzianità. In queste congregazioni inoltre si leggono dal segretario del sacro Collegio, le lettere responsive dei sovrani ai Cardinali, intorno al-

la partecipazione della morte loro comunicata del defonto Papa, e le lettere dei nunzi pegli affari. Siccome quelli, che si presentano ai Cardinali in queste congregazioni, debbono genuflettere, sia nell'entrare che nel partire, non riuscirà disarco, che prima di progredire nella descrizione delle congregazioni, ne rendiamo ragione, coll'autorità del dotto Cardinal De Luca, *Il Cardinal pratico*, p. 98, e seg.

Quando i Cardinali sono insieme congregati, formano il corpo universale del sacro Collegio. Così dicesi quando ordinariamente nella sede vacante si adunano nella camera capitolare, ed alle volte anche nel conclave, quando lo richiede il bisogno. Facendo adunque il sacro Collegio la figura di un gran principe, e di un gran prelato, i Cardinali uniti insieme ricevono quegli ossequi, che si prestano al principe, con genuflessioni, e con altri segni di riverenza, dai ministri, uffiziali, e sudditi pontificii anche dell'ordine magnatizio, ed eziandio dai ministri, e ambasciatori de'sovrani presso la santa Sede. E sebbene alcuni credano, che questi ossequi si prestino per la ragione, che tra i congregati vi sia il Papa, nondimeno ciò contiene una semplice credenza manifesta, non solo perchè avanti che segua l'elezione, niuna ragione e diritto si acquista nella persona degli elettori, ma ancora per l'incertezza della persona, nella quale deve quella seguire, potendo cadere in uno dei Cardinali assenti, di che fu ultimo esempio Adriano VI, ed eziandio in persona non fregiata della dignità cardinalizia, l'ultimo de'quali esempi accadde nel 1378 nella persona dell'arcivescovo di Bari Pri-

gnani, eletto col nome di Urbano VI. Conchiude pertanto il medesimo De Luca, che le genuflessioni, ed altri atti di venerazione si debbono rendere al sacro Collegio, perchè rappresenta l'uno, e l'altro principato. Tuttavolta va letto quanto analogamente dicemmo al vol. I, pag. 307 e 308 del *Dizionario*, e nell'articolo CONCLAVE.

Nella seconda congregazione si confermano i ministri principali di Roma, e dello stato ecclesiastico, e i prelati provvisoriamente destinati al regime delle provincie, proposti dai Cardinali capi d'ordine. Non mancano esempi, che talvolta i Cardinali non ne confermarono alcuno, anzi li sospesero, nominandone altri. Nel 1730, nel conclave per morte di Benedetto XIII, fu rimosso dalla carica di tesoriere generale monsignor Nicolò Negroni, e i Cardinali vi sostituirono nel cospicuo posto, monsignor Carlo Maria Sagripanti, che poi fu confermato dal nuovo Pontefice Clemente XII. Così ancora a monsignor Sardini fu dal sacro Collegio sostituito nel posto di commissario delle armi, monsignor Francesco Ricci, il quale fu egualmente confermato da Clemente XII, e nel secolo precedente, accadde la rimozione anche del governatore di Roma.

I Cardinali nella precedente congregazione deputati alla costruzione del conclave, riferiscono al sacro Collegio come sarà formato, e come distribuito, avendo presente la stagione, e il numero de' Cardinali viventi. Si ricevono dai Cardinali all'udienza i conservatori di Roma, col priore de' capo-rioni, i quali vestiti dell'abito di rubbone nero, si recano a complimentare il

sacro Collegio, ed a condolarsi per la morte del Papa defonto loro principe, prestando ancora la dovuta ubbidienza al sacro Collegio. Ad essi, ed al primo conservatore, che ha fatto i detti atti, come a tutti gli altri, risponde in nome del sacro Collegio, il Cardinal decano del medesimo. Partiti i conservatori ed il priore de' capo-rioni dall'udienza, si recano al Campidoglio, ove tengono consiglio pei provvedimenti che loro incombono nella sede vacante.

Terza congregazione generale.

Si elegge il confessore pel conclave, che solendo per solito essere un religioso, nel conclave per morte di Benedetto XIV, fu in vece prescelto un prete secolare, dopo essersi esaminato se ciò poteva farsi. L'elezione si fa con votazione, e talvolta a viva voce per proposizione di qualche Cardinale, come lo fu nel 1829 per morte di Leone XII, giacchè alzatosi in piedi il Cardinale Vidoni, propose per confessore il p. Lorenzo da Camerata cappuccino, allora predicatore apostolico, poi fatto dal Papa regnante vescovo di Corico *in partibus*. Per l'estimazione, in cui era presso tutto il sacro Collegio tal personaggio, restò con unanime consenso eletto confessore.

Quarta congregazione generale.

In questa si stabiliscono due medici ed un chirurgo pel conclave. Non è impedimento l'aver ser-

vito il defonto Papa, e l'essere stati con egual qualifica in altri conclavi. Altrettanto si deve dire di altri conclavisti ec. In quello per l'elezione di Clemente XIII, per medico concorse il sacerdote d. Matteo Carrelli; ma non avendo esibito nè breve nè rescritto pontificio di abilitazione ad esercitare la medicina, fu escluso perchè ebbe tredici voti favorevoli, ed altrettanti contrari. Nella stessa congregazione si venne all'elezione del chirurgo, e restò eletto Carlo Labusieri fra cinque concorrenti, fra' quali il chirurgo Guattani, il quale restò escluso, perchè quando dovevasi per lui far correre il bussolo, il Cardinal duca di Yorck fece sapere a' Cardinali colleghi, che il re d'Inghilterra suo padre avrebbe gradito non fosse ammesso in conclave, il perchè restò escluso, sebbene professore celebre, e molto accreditato.

Quinta congregazione generale.

In essa sono eletti uno speciale, con due aiutanti, e due barbieri con due aiutanti, tutti per servizio del conclave.

Sesta congregazione generale.

L'ultimo Cardinale diacono estrae a sorte le celle del conclave, in cui ciascuno de' Cardinali dovrà abitare durante il conclave. Talvolta ne furon erette quattro di più, per iscartare le più incommode. Allorchè i Cardinali nel visitar le celle, trovano che sono troppo anguste, nella congregazione seguente

ottano a quelle de' Cardinali, che si congettura non vengano al conclave, o per lontananza, o per vecchiezza. L'ozione si fa per anzianità di cardinalato, non per dignità d'ordine. Nella medesima congregazione i maestri delle cerimonie pontificie non partecipanti esibiscono i loro brevi apostolici facoltativi per essere ammessi in conclave, per privilegio concesso dal Papa che li fece. I cerimonieri sono sei; due partecipanti, tre non partecipanti, e il primo de' soprannumeri.

Settima congregazione generale.

Si propongono le istanze dei Cardinali, allora dimoranti in Roma, per avere il terzo conclavista, oltre i due permessi, del quale abbiano particolare bisogno. Quindi ogni Cardinale esibisce il nome, cognome, patria, ed età d'un famigliaire d'altro Cardinale per iscopatore del conclave; e consegnasi l'analogo foglio ai Cardinali deputati a riconoscerne l'idoneità. Prima gli scopatori del conclave, *ba-juli pro servitio, et munditia conclavis*, erano ventiquattro. Clemente XIII li accrebbe al numero di trentacinque, ed ora se ne ammettono quanti sono i Cardinali, acciocchè li abbiano a servire. Si avverta che uno nomina quello dell'altro.

Ottava congregazione generale.

Si eleggono due Cardinali per approvare i conclavisti de' Cardinali, i quali a tal effetto in foglio

esibiscono il nome, cognome, patria, età, e qualifiche de' conclavisti.

Nona congregazione generale.

A pluralità di voti segreti si scelgono tre Cardinali per presiedere alla clausura del conclave, vegliare sugli inservienti di esso, e alla nettezza, e polizia del conclave.

Decima congregazione generale.

I Cardinali, che non sono insigniti degli ordini sagri, presentano il breve facoltativo ottenuto dal Pontefice defunto, per avere la voce attiva e passiva nell'elezione del nuovo Papa. Secondo la bolla *In eligendis* di Pio IV, i Cardinali, che non sono in *sacris*, non potrebbero votare. Sisto V approvò tal bolla, e Gregorio XV confermò la prescrizione del breve di dispensa. Su questo punto si possono consultare il Passerini *de elect. Pap. quaest.* 7; Camarda *de elect. Pon. dis.* 17 p. 169; il Cohellio, *Notit. Cardinal.* cap. 18; ed il Barbosa, *Jur. eccl.* lib. 1, cap. 1, num. 75. I brevi di dispensa pei detti Cardinali sono *ad tempus*, e talvolta sogliono prorogarsi. Se il tempo termina durante il conclave, il Cardinale deve ordinarsi, ovvero non può più votare negli scrutini, ed accessi.

Nella medesima congregazione si deputano il falegname, il muratore, il chiavaro co'loro giovani, lo stagnaro e il vetraro, per servizio del conclave. Si sogliono preferire quelli di cui si servì il Cardinal ca-

merlengo per la formazione del conclave. Questa è l'ultima congregazione generale, che i Cardinali celebrano avanti di entrare in conclave.

Altre notizie riguardanti le congregazioni cardinalizie della Sede vacante.

Ora faremo parola da chi, e del modo come si facevano, e si fanno le condoglianze al sacro Collegio in queste congregazioni per la morte del Papa, con altre analoghe notizie. Prima però noteremo, che tutte le udienze si domandano al sacro Collegio, che destina il giorno. Alcuni del corpo diplomatico leggono, e recitano a memoria il complimento in idioma latino, francese, ed italiano, cioè gli ambasciatori, e i ministri, mentre gl'incaricati, ed altri diplomatici fanno le condoglianze pei loro sovrani in privato nella casa del Cardinal decano, che risponde sempre in idioma italiano, tanto nella sua abitazione, che nelle mentovate dieci congregazioni generali. Si deve notare, che talvolta in alcune sedi vacanti, si variò l'ordine di quanto è descritto nelle dieci congregazioni. Anticamente gli ambasciatori ed i ministri de' sovrani, sebbene Cardinali, non che i Cardinali protettori di stati, e regni presso la santa Sede, nelle suddette dieci congregazioni generali facevano le condoglianze al sacro Collegio; insieme ad esibizioni, ed alle premure per una sollecita, e degna elezione, le cui particolarità sono di molta importanza. Pertanto dai *Diari di Roma* dell'anno 1721,

nella sede vacante per morte di Clemente XI, al numero 577, si riporta il discorso che l'ambasciatore di Francia pronunciò al sagra Collegio nella terza congregazione, e nel numero 579 si legge il tenore delle condoglianze fatte dai Cardinali protettori delle corone, in nome de' rispettivi sovrani. Il numero 580 contiene l'allocuzione del Cardinal Althaus, ministro cesareo, nella quale nominò gl'imperatori austriaci *avvocati della santa Sede, e della Chiesa*; quindi esibì le forze del primo monarca della cristianità, come si espresse.

Per morte di Benedetto XIII, avvenuta nel 1730, il *Diario di Roma* numero 1966, riporta i discorsi fatti nelle congregazioni al sagra Collegio dall'uditore della città, e provincia di Ferrara, in luogo dell'ambasciatore marchese Calcagnini; e quello pronunciato dal conte Aldovrandi quale ambasciatore della città e provincia di Bologna, il primo in nome de' ferraresi, il secondo dei bolognesi.

Nella sede vacante per morte di Clemente XI nell'anno 1740, abbiamo dal numero 3521 del *Diario di Roma*, il discorso che recitò ai Cardinali in una congregazione generale, il barone di Schade, ambasciatore dell'Ordine gerosolimitano: e il discorso dell'abbate avvocato Montecatini, ministro di Ferrara. Al numero 3524 riportasi il discorso del conte Lagnascki, ministro del re di Polonia, e quello detto dal ministro imperiale monsignor de Thunn. Al numero poi 3533 vi è il discorso recitato dal ministro di Francia Cardinal de Tencin.

Benedetto XIV morì nel 1758, e nel numero 6372 del sopraddetto

Diario di Roma, sono le condoglianze fatte ai Cardinali, dal conte Bentivoglio ambasciatore di Bologna; indi nel numero 6375 si legge il discorso del residente di Ferrara avvocato Montecatini, diretto al sagra Collegio. Dall'istoria poi mss. di tal sede vacante e conclave, si ha, che al sagra Collegio fecero i complimenti, e le condoglianze nelle congregazioni, il Cardinal Portocarrero pel re di Spagna, e per l'Ordine gerosolimitano; il Cardinal Alessandro Albani per l'imperatore, e per l'imperatrice regina; il Cardinal di Yorck per Giacomo III re d'Inghilterra suo genitore; il Cardinal Corsini pel re di Portogallo; il Cardinal Orsini pel re delle due Sicilie, ed il Cardinal Gio. Francesco Albani pel re di Polonia. Ognuno parlò, giusta l'anzianità del Cardinalato, come si pratica nelle congregazioni Cardinalizie, ed a tutti corrispose il Cardinal decano. L'ultime congregazioni, nelle quali l'ambasciatore di Bologna, ed il rappresentante di Ferrara fecero le condoglianze al sagra Collegio, e le proteste di fedeltà, ebbero luogo nella sede vacante in cui fu eletto Pio VI, dopo il qual pontificato Bologna e Ferrara non ebbero più rappresentanti in Roma.

Congregazioni de' Cardinali capi d'ordine in conclave.

Osserva il Cardinal de Luca, il *Cardinal pratico*, p. 106, che quella potestà e giurisdizione, la quale nelle dette congregazioni generali si esercita da tutto il sagra Collegio, sia coll'udire da monsignor segretario

e da altri ministri la relazione degli affari, sia col ricevere ad udienza il magistrato romano, gli ambasciatori e ministri de' principi presso la santa Sede, dopo che i medesimi Cardinali sono entrati in conclave, si esercita soltanto da tre Cardinali, i quali si dicono capi d'ordine secondo che superiormente dicemmo parlando delle congregazioni, che essi pur tengono (sebbene con minore autorità) avanti di far l'ingresso in conclave. Dai capi d'ordine si emanano, e sottoscrivono gli ordini, e le provvisioni; e se il conclave si prolunga per l'alternativa del turno dell'anzianità, tutti i Cardinali vengono a godere di queste prerogative, colla subordinazione però all'intero sacro Collegio in quelle cose gravi, che abbisognano del parere e del consenso di tutti i Cardinali, e con la conclusione per le due delle tre parti, come dispose Pio IV nella sua bolla. Coi suddetti tre Cardinali interviene sempre il Cardinal camerlengo, che nella sede vacante gode ed esercita maggior autorità, per far eseguire quanto riguarda la sua carica, e le sue attribuzioni. Dei tre ordini dei Cardinali, cioè vescovi suburbicari, preti, e diaconi, a cagione del numero ristretto di questi ultimi, e di soli sei dei primi, tocca più spesso ai Cardinali vescovi e diaconi, rifare da capo d'ordine, di quello che sia dei preti, che è molto più numeroso.

Il primo turno de' capi d'ordine incomincia il primo giorno dopo quello dell'ingresso de' Cardinali in conclave, e viene composto dal Cardinal decano primo de' vescovi suburbicari, dal Cardinal primo prete, e dal Cardinal primo diacono, sebbene essi, dalla morte del Papa

sino a quel punto, già abbiano esercitata in parte la sovrana autorità, che in certo modo si aumenta nei successivi turni. Per assenza, od impotenza di detti tre Cardinali, suppliscono quelli che vengono appresso.

Nella sera pertanto del primo giorno di conclave principiano le congregazioni de' capi d'ordine per turno, insieme al Cardinal camerlengo, ed a monsignor segretario del sacro Collegio, facente le funzioni di segretario di stato. Tali congregazioni hanno luogo costantemente ogni sera per tutto il tempo che dura il conclave. Queste congregazioni si adunano nella sala accanto a quella delle ruote nobili. Ivi è un tavolino coperto di tappeto, con cartelle di pelle, scrivanie complete, ed altro per ognuno de' nominati. I quattro Cardinali siedono di fronte, il prelado segretario, o per sua impotenza, il sostituto, da un lato in piccola sedia. Le congregazioni incominciano ordinariamente alle ore ventiquattro, ed occorrendo, oltre a queste, i predetti Cardinali e prelado, si adunano in congregazione anche tra giorno. I Cardinali vi si recano in abito Cardinalizio paonazzo, senza mantelletta, e senza rocchetto, e monsignor segretario vestito colla solita zimarra nera. I Cardinali sono accompagnati dai loro conclavisti. Il segretario riferisce le corrispondenze e gli affari, che discussi vengono risolti, e poi dal medesimo prelado spediti in nome de' Cardinali capi d'ordine, e da loro sottoscritti. Per le udienze poi, che i Cardinali assegnano a' primari ministri della santa Sede, e a qualche ambasciatore, o ministro alla ruota nobile, detta delle udien-

ze, di essa ruota ognuno de'tre Cardinali capi d'ordine ha una chiave diversa, la quale dopo il triduo del loro officio consegna al Cardinale del proprio ordine, che subentra a succedergli.

Congregazioni straordinarie, che tengono tutti i Cardinali in conclave, e di quelle particolari della congregazione del s. officio.

Allorquando i Cardinali capi d'ordine abbiano a risolvere qualche affare grave, nella camera delle loro congregazioni per mezzo di monsignor segretario del sacro Collegio, invitano a recarvisi tutti i Cardinali, i quali v'incendono col consueto abito Cardinalizio, sul quale possono portare pure la croccia.

Occorrendo poi, che si aduni nel conclave la congregazione del s. officio, i Cardinali che la compongono, si riuniscono nella cella del Cardinal segretario della medesima congregazione vestiti di abito cardinalizio. Va qui notato, che in una delle congregazioni, le quali si tengono avanti d'entrare in conclave nella camera capitolare della basilica vaticana, terminata che sia, vi si trattengono i Cardinali componenti la congregazione del s. officio, ove ammettono monsignor assessore, il padre commissario, il padre primo compagno di lui, il fiscale, e il capo notaro. Quindi i Cardinali, come inquisitori generali, ad essi conferiscono le opportune facoltà, di far decretare cioè ai consultori del medesimo s. officio, durante il conclave e sede vacante, sulle materie risguardanti la sagra inquisizione. Gli affari più gravi, e

più delicati dagli ufficiali della congregazione si spediscono in conclave ai Cardinali di essa con cassetta sigillata. Nella sede vacante il sigillo del s. officio consiste, oltre che delle figure dei ss. Pietro e Paolo, dell'iscrizione in mezzo SEDE VACANTE, mentre, quando vive il Papa, v'ha invece il suo stemma. Le cassette del s. officio, della s. penitenzieria, e della segreteria del sacro Collegio, non si aprono alle rote del conclave, e sono esenti dall'essere esaminate.

CONGREGAZIONI divote, o pie adunanze. Riunione, od assemblea di persone pie, in forma di *Confraternita (Vedi)*, ordinariamente eretta in onore della b. Vergine Maria, o di alcun santo, o santa. In molte parrocchie, sia di città, sia di campagna, in molti collegi e pubbliche scuole, si formarono associazioni diverse dell'uno e l'altro sesso, come di diverse età, stati, e condizioni, per esercitare buone opere, e praticare in compagnia esercizi cristiani, udire le prediche, recitare orazioni determinate, salmeggiare, cantare le divine lodi ec. » Quello starsi in » mezzo ai divoti di Maria, in » qualche congregazione o pia adunanza, che con raccoglimento » religioso salmeggi, attenda alla santa meditazione, oda la divina parola a ciascuno adattata, e forse più che altrove, frequenti i sacramenti, santifichi le feste, visiti e gli ospedali e le prigioni, meni una vita da buoni cristiani; quello starsi pertanto in mezzo a sì esemplari ed utili congregazioni ben presto fa divenire giusti, e convertire anche quei peccatori, ai quali sembrava di essere alieni dal ravvedimento ».

Nel popolo di Dio, come si ha nel libro I *Reg.* 10, e seg., erano istituite certe adunanze, congregazioni, ovvero scuole, e collegi, ove un certo numero di persone, cui la sagra Scrittura dà pure il titolo di profeti, si esercitavano nel canto delle divine lodi. Le adunanze sagre quindi incominciarono colla Chiesa, ed abbiamo che il dottore delle genti s. Paolo le insegnò ai Corinti, e gliene prescrisse il modo, dicendo loro: *Cum convenitis, unusquisque vestrum psallendum habet, doctrinam habet, apocalypsim habet, linguam habet; etc.* Dalle adunanze de' Giudei trasportò l'apostolo questa forma nella Chiesa cattolica. Di tali specie erano quelle di cui tratta s. Luca: *Intraivit Jesus, secundum consuetudinem suam, die sabbati in synagogam, et surrexit legere, et traditus est illi liber Isaiae prophetae, etc.* Sotto l'imperatore Trajano vennero ai cristiani vietate le adunanze, chiamate collegi, sodalizi, ed agapi; adunanze che con voce greca chiamò quell'imperatore nell'editto di proibizione *hetarias*. Tuttavolta, per consiglio di Plinio, represses egli in gran parte il rigore di quell'editto; tanto più che venne in cognizione che innocue riuscivano al principato siffatte congregazioni. Delle sagre adunanze ecclesiastiche, o sagre sinassi, e dell'eucaristia, che in esse si soleva ministrare, ne fa testimonianza s. Ignazio martire.

Numerose sono le pie congregazioni esistenti in Roma, nelle chiese, ne' monisteri o conventi, negli ospedali, nelle scuole, ne' collegi ed altri luoghi, e di esse ampiamente trattarono diversi autori, fra' quali Camillo Fanucci sotto Clemente VIII, Carlo Bartolommeo Piazza nel ponti-

ficato di Innocenzo XI, ed a' nostri giorni l'erudito sacerdote Guglielmo Costanzi. Delle principali si tratta anche agli analoghi articoli del *Dizionario*. I romani Pontefici sempre protessero queste congregazioni, il santo loro scopo, e le pie loro pratiche; il perchè concessero a chi le frequentava indulgenze, e grazie spirituali, secondo la consueta benignità della Sede apostolica. Abbiamo particolarmente che Sisto V accordò molte indulgenze alle congregazioni stabilite ne' collegi de' gesuiti. Delle diverse congregazioni dai gesuiti istituite nel *Collegio Romano (Vedi)*, si tratta a quell'articolo.

CONGREGAZIONI DI COMUNITA' RELIGIOSE. Queste sono di due specie, di società di preti secolari, e di società di religiosi. In quanto alla società de' preti secolari, ve ne sono, come si vedrà ai rispettivi articoli, che senza far voti si unirono per impiegarsi in servizio di Dio, e del ben pubblico; come sono la cura dei collegii e dei seminari, le missioni della città, e della campagna. Fra questo numero sono i Lazzaristi, quei di s. Sulpizio ec. **V. CONVITTO.** In Roma risiedono le seguenti congregazioni in comunità: dell' oratorio di s. Filippo Neri, de' sacerdoti dell' oratorio in s. Girolamo, chiamati volgarmente *Filippini (Vedi)*, dei *Dottrinari (Vedi)*, de' *Missionarj (Vedi)*, de' *Pii operaj (Vedi)*, de' *Passionisti (Vedi)*, del ss. Redentore detti *Liquorini (Vedi)*, de' *Fratelli delle Scuole cristiane (Vedi)*, ec. Vi sono altre congregazioni religiose in grandissimo numero, e tali che lungo sarebbe il noverarle, le quali però hanno appositi articoli nel *Dizionario*.

Quando s'introdusse la rilassatezza negli Ordini monastici, e si di-

minuì il fervore religioso, ed osservante della primitiva istituzione, un certo numero di religiosi, che zelarono la riforma, per fare ritorno all'antico fervore dell'istituto, si separarono dagli altri, e formarono congregazioni sotto superiori particolari, osservando la regola dell'Ordine cui appartenevano, con quelle maggiori austerità e modificazioni, secondo i tempi, le circostanze, lo spirito, e lo scopo dei benemeriti riformatori. Così i benedettini, gli agostiniani, i canonici regolari, ed altri si divisero in diverse e separate congregazioni. V. il Piazza, *Opere pie di Roma*, e il p. Bognanni *Catalogo degli Ordini religiosi*.

CONGRESSO. Adunanza di persone per abboccarsi insieme a trattare alcun affare. Questo vocabolo indica appunto genericamente qualunque adunanza di persone raccolte a consulta per provvedere ai comuni, o reciproci interessi: comuni se le persone, che v'intervengono, sono o rappresentano i membri d'una stessa società; reciproci poi se rappresentano vari individui, o diverse società. Parlando de' congressi in senso politico, diremo che il congresso degli Stati Uniti di America provvede ai comuni interessi di quella nazione, ed i congressi diplomatici europei hanno cura degli interessi reciproci de' vari stati di Europa; e sotto quest'ultimo rispetto il congresso è il mezzo più semplice per accomodare in via diplomatica le diverse pretensioni di potenze belligeranti, come altresì per ravvicinare quelle che si ritrovano in uno stato d'irritamento, e per tal modo disporre, con trattative e conferenze preliminari, e concludere la pace, ed anco pre-

venire una funesta rottura. In generale il congresso è il mezzo di cui si servono gli stati per accomodare le contestazioni che riguardano i rispettivi interessi.

Celebri sono stati i congressi di *Munster (Vedi)*, ed *Osnabruck (Vedi)*. Nella storia vi sono tre epoche principali nella storia de' congressi relativamente all'importanza della loro influenza sui cambiamenti, e destini dell'Europa. La prima presenta la fondazione di un nuovo sistema degli stati europei per mezzo del doppio congresso di Munster ed Osnabruck, dietro il quale seguì la famigerata pace di *Westfalia (Vedi)*, e da questa fino alla pace d'*Utrecht (Vedi)*, cioè dal 1648 al 1713. La seconda mostra l'influenza sempre più crescente dell'Inghilterra, potenza coloniale e marittima, sullo stato politico di Europa, ed è dalla pace di Utrecht fino al congresso di *Vienna (Vedi)*, cioè dal 1713 al 1815. La terza palesa il ritorno al sistema dell'equilibrio europeo, ed al sistema di legittimità, e d'ordine tutelare reciproco, cioè dal congresso di Vienna alla conferenza di Londra, vale a dire dal 1815 al 1839. Egli è perciò, che dopo i congressi tenuti a Vienna, si può ritenere il congresso qual consiglio di pace Europea. Vuolsi che Enrico IV, e Sully, allorchè ebbero in idea di formare in Europa un'unione di stati, i cui membri fossero eguali in forze, e facessero decidere le loro questioni per mezzo di un senato, appunto mirassero a costituire un permanente congresso, che vegliasse alla pace europea, stabilendone, e consolidandone l'equilibrio politico. V. EUROPA.

CONGRESSO DI EMS. *V. EMS.*
CONLIE, o **COULAINÉ,** *Colonia Villa.* Borgo di Francia, dipartimento della Sarthe, capo luogo di cantone nella diocesi di Mans. Nell' 843, vi fu celebrato un concilio che si conosce sotto il nome di *concilium coloniense, seu in Villa Colonia.*

CONNOR (*Connorien.*). Città vescovile d'Irlanda, nella provincia d'Ulster, ossia Ultonia, contea, e baronia: dicesi *Connoria*, perchè situata sul lago di Cone. Quivi si tengono quattro fiere all'anno. La sede vescovile, secondo *Commanville*, vi fu stabilita l'anno 507; ma secondo altri, in quell'anno morì il suo primo vescovo Ego Menisio, il quale vuoi pur morto nel 514. Certo è che da s. Patrizio, mandato in Irlanda dal Sommo Pontefice s. Celestino I, furono fondati tutti i vescovati d'Irlanda verso l'anno 435. Si hanno scarse notizie dei successori di Ego suffraganei dell'arcivescovo di Armagh sino al 1100, ovvero al 1124, in cui entrarono gl'Inglese in Irlanda. Nel pontificato di Eugenio IV, e nell'anno 1442 la sede vescovile di Connor fu unita a quella di *Down (Vedi)*, ambedue restando soggette alla mentovata metropolitana di Armagh. Però il vescovo delle due sedi risiede in Belfast, come si legge nel *Catholic Directory* del 1839.

CONONE (s.), vescovo. Leggesi nell'antico breviario di Limoges, che questo santo era figlio di Eugenio re di Scozia. Comunque sia, egli è certo, che Conone fu vescovo dell'isola di Man, e che molto sudò nel propagare e mantenere la fede di Cristo, che avevi per la prima volta predicata s. Patrizio. Egli morì

verso l'anno 648, ed era molto onorata nelle isole Ebridi la memoria di lui, in fino a che la pretesa riforma ne tolse l'antico culto.

CONONE (s.), martire. Viveva questi santamente in Iconio, nell'Asia con un suo figliuolo, che da lui educato nelle virtù cristiane era stato ordinato diacono di quella chiesa. Venuto in quella città Domiziano per eseguire l'editto che contro i cristiani avea pubblicato l'imperatore Aureliano, furono presi ambedue, e condotti al cospetto del giudice. Fu oltre ogni dire ammirabile la fortezza, che dimostrarono contro le lusinghe insieme e le minacce, che veniano loro fatte, affine di persuaderli a negare la fede di Gesù Cristo, nè minore fermezza d'animo manifestarono entrambi in mezzo ai più crudeli e prolungati tormenti, nei quali finirono la gloriosa vita verso l'anno 275. Le reliquie di questi santi si custodiscono in Acera, città della terra di Lavoro, presso a Napoli, in una chiesa che s' intitola dal loro nome.

CONONE DA TOMIS, *Cardinale.*
V. CONONE PAPA.

CONONE, Papa LXXXV. Era figlio di Benedetto, ed oriundo della Tracia. Nacque propriamente in Tomis, e fu educato nella Cilicia. Alla morte di Giovanni V, i suffragi si trovarono divisi tra i due competitori Pietro e Teodoro; l'uno sostenuto dal clero, e l'altro dai magistrati, e dall'esercito (*V. ANTI-PAPI VI, e VII, non che VIII, e IX*). Il clero, ed i vescovi non potendo entrare nella chiesa di Laterano chiusa dall'esercito, risolsero, dopo due mesi e mezzo di incertezze e di opposizioni, di far la

elezione nel palazzo, e la scelta cade ai 21 ottobre 686 sopra Conone. Questo vecchio venerabile per l'aspetto e pei bianchi capelli, semplice, pacifico, straniero alle fazioni, acquistò incontanente tutti i partiti. Alla sua elezione fu però rinnovato l'abuso già stato tolto dall'imperatore Costantino Pogonato, di dover attendere dall'esarca di Ravenna la conferma dell'elezione medesima. Ma quella soggezione del clero romano all'esarcato di Ravenna non fu il solo motivo, che sin dalle prime amareggiasse il breve pontificato di Conone. Aveva conceduta egli la confidenza a certo diacono Costantino, uomo cattivo ed artificioso, ed ordinatolo vescovo di Antiochia, lo aveva fatto altresì rettore della Chiesa Romana in Sicilia, senza prima informarsi col clero romano, secondo il costume di quei tempi nelle provvisioni ecclesiastiche. Una sedizione insorse quindi contro quel mandatario litigioso e violento, ed il governatore della provincia lo fece mettere in prigione. Si aggiunga a questo la vita infelice ed inferma condotta da Conone durante il suo pontificato, nel quale si sa aver in una ordinazione creati sedici vescovi. Morì ai 21 settembre del 687, e fu sepolto nel vaticano. Vacò la santa Sede due mesi, e ventitre giorni.

CONONISTI. Eretici del secolo VI discepoli di un certo Conone, secondo alcuni vescovo di Alessandria, o di Tarso secondo altri. Rinnovò gli errori dei triteisti, insegnando che siccome le persone della santissima Trinità sono distinte, così sono anche tre dei. Aveva eziandio qualche errore sulla risurrezione, ma però non rigettava il dogma.

CONRANO (s.), vescovo d'Ornkey

delle isole Orcadi, che sono al settentrione della Scozia. Di questo santo non ci rimangono notizie estese, solamente si sa che viveva nel secolo settimo, che era ragguardevolissimo, sì per la innocenza della vita, che per lo zelo ed aspre penitenze, e che il nome di lui prima della pretesa riforma, suonava celebre sulle bocche di tutti, siccome quello di s. Palladio, o di s. Vientigerno.

CONSA. V. CONZA.

CONSACRAZIONE. *Consecratio*. Azione con cui si destina al culto di Dio una cosa comune o profana, con preghiere, cerimonie, e benedizioni. Questo è il contrario del sacrilegio, e della profanazione, che consiste nell'impiegare in usi profani una cosa già consagrada al culto di Dio. Il costume di consacrare a Dio gli uomini destinati al servizio di lui, i luoghi, i vasi, gli strumenti che devono servire al culto di lui, è antichissimo. Nell'antica legge Iddio lo aveva ordinato, e ne prescrisse anche le cerimonie. Secondo la nuova legge poi, quando queste consecrazioni riguardano gli uomini, e si fanno mediante un sacramento, si appellano *ordinazioni* (*Vedi*), ma chiamasi sagra l'ordinazione de' vescovi, e l'unzione de're.

V. CORONAZIONE DEI RE, e DEGLI IMPERATORI. Quando poi si fanno soltanto con una cerimonia istituita dalla Chiesa, sono *benedizioni* (*Vedi*). La consacrazione delle chiese, e degli altari viene chiamata pure dedicazione. Le prove di tutto ciò si possono leggere nel Bergier *Diz. enciclopedico* alla parola *consecrazionz*. Della consecrazione dell'*altare*, della *chiesa*, del *calice*, del *vescovo*, e di altri luoghi, suppellettili sagra, cose e persone ec., si

tratta ai rispettivi articoli del DIZIONARIO.

Consacrazione dicesi più particolarmente dell'azione, colla quale secondo l'istituzione di G. C. nella messa, si cangia il pane e il vino, nel corpo e nel sangue del medesimo nostro Signore Gesù Cristo. Dice lo stesso Bergier, che si conosce a prima vista che gli eterodossi, i quali non credono la presenza reale di Gesù Cristo nell'*Eucaristia* (*Vedi*), hanno dovuto sbandire dalla liturgia il termine di *Consacrazione*. I teologi cattolici, dopo s. Tommaso d'Aquino, sono di concorde sentimento, che la consacrazione del pane e del vino si faccia con queste parole di Gesù Cristo: *Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue* ec. Non si può provare, che prima di s. Tommaso nella Chiesa latina siavi stata su di ciò una opinione diversa. Ma si disputò per sapere quale sia al presente, e quale sia stato in ogni tempo il sentimento della chiesa greca sulle parole della consacrazione. Si deve pertanto sapere, per conoscere lo stato della questione, che nella chiesa Romana prima di pronunziare le parole di Gesù Cristo, il sacerdote fa a Dio una orazione, colla quale lo supplica a cambiare il pane ed il vino nel corpo e sangue di Gesù Cristo. Nella liturgia greca, e nelle altre liturgie orientali, oltre questa prima orazione, ve n'ha una negli stessi termini dopo che il sacerdote ha pronunciato le parole di Gesù Cristo. Quest'ultima dai greci viene chiamata *l'invocazione dello Spirito Santo*. Alcuni la credono essenziale alla consacrazione, il perchè conchiusero molti teologi, che secondo i greci la consacrazione non si fa per le parole di Gesù Cristo,

la quale opinione essi hanno tacciato di errore.

Si osserva, che avanti il XIV secolo, o prima del concilio generale di Firenze, i greci, e i latini non avevano tra di loro veruna disputa sulle parole essenziali della consacrazione, quantunque i teologi latini fossero molto istruiti de' termini, di cui si servono i greci nella seconda invocazione. Di tal questione non si parlò punto nel secondo concilio generale di Lione, nè nei tempi posteriori, se non fra alcuni teologi. Ma nel concilio di Firenze, adunato da Eugenio IV nel 1439, vi fu viva disputa su questo punto tra i greci, ed i latini. Laonde nella sess. 10 fu emanato il seguente decreto: » Noi dichiariamo, che il corpo di Gesù Cristo è veramente consacrato col pane di frumento, tanto azzimmo, quanto fermentato; e che i sacerdoti debbono servirsi dell'uno, o dell'altro, ciascuno secondo l'uso della sua Chiesa, sì orientale, che occidentale ». In questo accordo de' greci non convenne Marco d'Efeso, anzi i greci non sono d'accordo tra essi sulla forma essenziale della consacrazione; gli uni stanno per le parole di Gesù Cristo, gli altri per l'invocazione, molti per l'una e per l'altra, niuno però di loro ha negato la necessità delle parole di Gesù Cristo per consecrare.

Pompeo Sarnelli, *Lettere Eccles.* tom. VII, lett. 18, n. 7, e n. 19, tratta della consacrazione della Eucaristia nella messa, come si deve fare da quelli che concelebrano, e come più possono insieme consacrare. Nel tomo IX poi, pag. 8, dice che la consacrazione del sacrificio della messa include l'offerta, così

che la consacrazione, e l'oblazione sono una stessa cosa nel sacrificio della messa, e per conseguenza il sacerdote offre consacrando, e mentre fa la consacrazione fa insieme l'oblazione, la quale espressamente si denota nell'elevazione dell'Ostia, e del Calice, che si fa in tutte le liturgie, anche nelle chiese orientali, riferendosi all'oblazione del sacrificio cruento della croce, che di sè fece Gesù Cristo, quando in essa elevato *tradidit semetipsum pro nobis oblationem et hostiam Deo in odorem suavitatis*. Ephes. 3, 2. Aggiunge il medesimo autore, che è grave sacrilegio consacrare l'una specie senza l'altra, essendo la consacrazione dell'una, e dell'altra specie necessaria all'essenza del sacrificio.

In quanto alle principali cerimonie della consacrazione dell'Ostia, detto che si abbia dal sacerdote, *Qui pridie quam pateretur*, etc., e posti i gomiti sopra l'altare, il celebrante, stando col capo inchinato pronunzia sopra l'ostia, e sopra le altre che avessero da consacrarsi, distintamente, con riverente raccoglimento, e segretamente le parole della consacrazione, e tenendo l'ostia coi pollici ed indici, dice: *Hoc est enim*, etc., e quindi l'adora. Poesia in alto la mostra al popolo perchè sia da esso adorata, e tosto colla mano destra la pone sul corporale nel luogo ove l'avea presa, tenendo sempre unite le dette dita sino all'abluzione, meno quando dovrà toccare la medesima ostia. In quanto alle principali cerimonie della consacrazione del vino, il celebrante adora prima l'ostia consacrata, scuopre il calice, lo alza alquanto, e subito deponendolo dice: *Item tibi gratias agens*, ed in-

chinando il capo soggiunge, *Benedixit*, etc. E tenendo il calice, colla medesima venerazione, e segretamente, su di esso pronunzia le parole: *Hic est enim calix sanguinis*, etc. Dette queste parole, depono il calice sul corporale, e dice: *Haec quotiescumque feceritis*, etc., e genuflesso adora riverentemente il sangue, e ripreso il calice, essendo eretto lo alza alquanto, perchè il popolo lo adori; indi ripone il calice sul corporale, ed il ricopre colla palla, genuflettendo alle due specie sacramentali. V. il *Missal Rom.* par. 2, tit. VIII, *De Canone Missae usque ad consecrationem*, Rub. 3 e seg., non che i molti articoli del *Dizionario* a questo appartenenti. Nell'elevazione dell'ostia e del calice il servente non solo sostiene il lembo della pianeta, acciocchè il prete abbia più libere le braccia, ma suona pure il *Campanello* (*Vedi*), al qual articolo se ne rende ragione, in uno all'origine di tal uso.

CONSAGRAZIONE, ED ORDINAZIONE DEL SOMMO PONTEFICE. Al volume VIII, pag. 168, e seg. del *Dizionario*, si disse ciò che riguarda la solenne funzione *Della consacrazione del Papa*, se il nuovo eletto non è che diacono o prete, e il modo come al presente segue, cioè prima della sua coronazione, che se già fosse vescovo non si consacra di nuovo, ma solo si benedice, come dicemmo anche al volume V, pag. 62 del medesimo *Dizionario*. Noi ci limiteremo in questo articolo di riunire cronologicamente quanto raccogliamo dalle vite di tutti i Pontefici, ed eziandio di alcuni Antipapi, sull'interessante argomento della loro consacrazione, ordina-

zione, e benedizione, sviluppando quindi con maggior diffusione i relativi cenni riportati al citato luogo ove parlasi di questa funzione, che ha luogo sull'altare della confessione, nella basilica Vaticana, destinato per la consacrazione del solo Romano Pontefice. Prima però ci sembra opportuno, e necessario premettere due brevi digressioni: la prima, se dall'elezione, ovvero dalla consacrazione, ed ordinazione abbia incominciamento la suprema autorità Pontificia nell'eletto; la seconda se i diaconi sublimati al pontificato, sieno stati in qualche tempo consagrati Pontefici, ommesso il grado presbiterale.

Digressione che tratta se dall'elezione, ovvero dalla consacrazione, od ordinazione abbia incominciamento la suprema autorità del sommo Pontefice, e della sua intronizzazione.

In quanto al primo punto, abbiamo da Antonio Pagi, *Breviarium Gest. RR. Pont.*, che tra le regole, sulle quali dee stabilirsi la cronologia Pontificia va primieramente notato, che sino alla metà del secolo XI, non dal giorno dell'elezione, ma solo da quello dell'ordinazione, va preso il principio di ciascun pontificato, e che Giovanni XV, eletto nell'anno 985, da alcuni non fu contato perchè poco visse, e non fu consagrato; ciò che in quei tempi rendeva Papa pienamente l'eletto. Siffatta regola non piacque al Marangoni, *Chronol. RR. PP. superstes in pariete basilic. s. Pauli*, p. 7, e seg., il quale fa vedere, che nei primi secoli della Chiesa nel giorno stesso dell'elezio-

ne si consagrava il Papa. Ed è sì vera la cosa che Simmaco, prefetto di Roma, scrivendo all'imperatore Onorio, sulle contese nate l'anno 418 tra Eulalio antipapa, e san Bonifacio I Pontefice, usa la parola: *solemniter ordinari per eligi*, come osservò il Mabillon, *Commentar. in Ord. Rom.* p. 112, onde la regola del Pagi per que' secoli non ha luogo. Ma quando sul principio del sesto secolo cominciarono gli imperatori a pretendere di essere richiesti per confermare l'eletto Pontefice, fu allora necessario di separare la elezione dall'ordinazione, finchè giungesse all'eletto l'imperiale rescritto. Quindi è di parere il Marangoni, che in ordine all'autorità Pontificia nulla mancasse all'eletto Pontefice, sì perchè, dice egli, intanto che l'imperatore confermava la fatta elezione si intronizzava il Papa, col quale intronizzamento veniva posto in possesso del pontificato e degli annessi diritti, sì perchè la Pontificia potestà non dall'ordinazione o consacrazione dipende, ma sì da Dio, il quale al Papa la comparte immediatamente dopo seguita l'elezione.

E quanto alla prima ragione, siccome il Mabillon, loco citato § 18, opinò che l'intronizzazione non sempre si facesse ne' tempi antichi prima dell'ordinazione, ma anzi il più frequente uso portasse di premetterla alla consacrazione, prova il Marangoni con molti passi del libro pontificale, che sempre alla ordinazione andasse innanzi l'intronizzazione. Questo punto dovrebbe passare per dimostrato, ma il Zaccaria, *Stor. Letter. d'Ital.* tom. V, lib. II, cap. 5, n. 43, pensa che al sentimento del Marangoni necessario fosse provare due altre cose:

la prima che sempre dopo l'elezione si premettesse l'intronizzamento, prima che gl'imperatori all'elezione stessa dessero il loro consenso; l'altra che questa intronizzazione sia sempre stata di egual forza nel mettere in possesso dei pontificali diritti il nuovo eletto, sulla qual cosa v'è molta ragione da dubitare.

Adunque crede il Zaccaria, che dalla diversità de'tempi si debba dedurre ancora la differenza su questo punto. Onde egli opina, che per tutto il tratto di tempo nel quale doveasi aspettare dai Romani l'abusiva conferma dell' eletto Pontefice, richiesta dai greci imperatori e dai loro esarchi, cioè sino a Gregorio II, creato l'anno 715 (nel cui pontificato si sottrassero gl'italiani dall'ubbidienza di Leone l'*Isaurico*, come quello che negava il culto alle sagre immagini), o non seguisse affatto l'intronizzazione, o una cerimonia fosse essa, che niuna autorità conferisse al Pontefice eletto. La prima volta, che nella storia trovasi fatta menzione d'intronizzamento, è soltanto per l'elezione di Giovanni V nel 685, cioè dopo che l'imperatore Costantino Pogonato avea all'antecessore Benedetto II concesso, come narra l'Anastasio, *ut qui electus fuerit in sede Apostolica e vestigio absque ulla tarditate Pontifex ordinetur*, senza aspettare, come abbiamo detto, nè il consenso dell'imperatore, nè quello degli esarchi di Ravenna, a' quali gl'imperatori avevano delegata la facoltà di confermare l'eletto, dopo l'anno 639, come stima il Cenni. Ora per quale ragione mai allora solamente si nomina da Anastasio cosa di qualche affinità all'intronizzamento, scrivendo di Giovanni

V: » Hic post multorum Pontificum tempora vel annorum, juxta » priscam consuetudinem, a generalitate in ecclesia Salvatoris, » quae appellatur Constantiniana, » electus est, atque exinde in episcopium introductus", se non appunto perchè essendo solamente in que'tempi stata sciolta la Chiesa dal duro e prepotente legame di aspettare i rescritti da Costantinopoli, o dall'esarca di Ravenna, si pensò che allora si potesse subito, e prima anche dell'ordinazione, riconoscere l'autorità del nuovo eletto? In fatti d'allora in poi si trovano i Pontefici, o eletti, o appena eletti introdotti subito nel sagro palazzo; lo che non seguì mai in tempo dell'usurpazione imperiale, in cui il prete, o il diacono Cardinale eletto fino alla conferma dell'imperatore, o dell'esarca, non si moveva dal proprio grado, come si ha da una lettera scritta nel 640 da Giovanni IV agli scozzesi.

Ma il Mabillon riconosce più particolarmente l'intronizzamento nel Pontefice Conone, che a Giovanni V fu successore nel 686, mentre di lui si dice, che dopo la sua elezione e *vestigio omnes iudices una cum primatibus exercitus pariter ad ejus salutationem venientes, in ejus laudem omnes simul adclamaverunt. Videns autem exercitus unanimitem cleri, populi que in decreto ejus subscribentium, post aliquot dies et ipsi flexi sunt, et consenserunt in persona praedicti sanctissimi viri (Cononis), atque in ejus decreto devota mente subscripserunt, et missos pariter ex clericis, et ex populo, ad excellentissimum Theodorum exarcham, ut mos est direxerunt*. Or se quella salu-

tazione, se quelle acclamazioni fatte furono innanzi che l'esercito sottoscrivesse l'elezione, non può intendersi l'intronizzamento, il quale non seguiva se non che dopo l'elezione; poichè *juxta priscam consuetudinem*, per rendersi l'elezione compiuta, volevasi, nella forma che diremo all'articolo *Elezione de' sommi Pontefici (Vedi)*, il consentimento abusivo dell'esercito.

Da questo documento però nasce un gran dubbio, che sembra distruggere quanto poc' anzi si disse. Se l'imperatore Costantino Pogonato avea ceduto alle sue pretese intorno la conferma degli eletti Pontefici, perchè i romani spedivano di ciò messi all'esarca? Vi risponde benissimo il Marangoni, dicendo essere ciò avvenuto perchè Giustiniano figlio di Costantino non volesse far conto della paterna cessione. Ma forse più verosimile sarà il convenire, con monsignor Viguoli, *Lib. pontifical.* tom. I, p. 299, che Costantino liberò bensì le pontificie elezioni dal riprovevole peso dell'imperial conferma, dappoichè troppo tempo si richiedeva per le spedizioni a Costantinopoli; ma non già di ricorrere ai vicini esarchi di Ravenna per le ratifiche in nome degli imperatori.

Checchè ne sia su tal punto, tornando all'argomento, se dopo l'elezione si usasse vero intronizzamento, qual sembra che fosse quello del Pontefice Valentino nell'827, certo è che niuna autorità conferiva all'eletto, prima che, sotto il summentovato s. Gregorio II, Roma scuotesse il giogo degli imperatori orientali. Questo sembra comprovarsi per tre ragioni: 1.° Dalla lettera di Giovanni IV a' vescovi di Scozia, da cui si rileva che l'e-

letto Pontefice è nominato nel secondo luogo, non già nel primo; e che ancora dopo l'elezione seguiva, come nella sede vacante, a stare l'amministrazione della sede apostolica nell'arciprete, nell'arcidiacono, e nel primicerio de' notari. 2.° Nella relazione *De electione Pontificis ad Exarchum*, tra i motivi che il clero e popolo di Roma adducono della necessità di sollecita conferma dell'eletto Pontefice, uno si è: *praesertim cum plura sint capitula, et alia quotidie procreantur, quae curae sollicitudinem, et Pontificalis favoris expectant remedium*. Dunque l'eletto frattanto non poteva prestar questo rimedio, ed operare da assoluto Pontefice. 3.° La terza ragione che sembra togliere ogni dubbio è, che s. Gregorio Magno, già eletto nel 590, potentemente si adoperò presso la corte di Costantinopoli, perchè non fosse approvata la sua elezione. Segno è dunque manifesto, che il Pontefice Gregorio egualmente santo che doto credeva dover avere effetto la sua elezione, se l'imperatore non l'approvava secondo l'introdotta abuso; dunque quella elezione romana, come condizionata, non lo costituiva assolutamente Pontefice, perchè mancante di una ultima condizione, ch'era il consenso dell'imperatore, in quei tempi divenuta necessaria, per dura connivenza de' Papi medesimi, affine di conservare la pubblica quiete. Dopo che l'impero passò in mano degli occidentali, le elezioni erano terminate, e compite senza il consenso imperiale, il quale però occorreva per la sola consacrazione, non perchè questa fosse invalida senza la presenza e il consentimento dell'imperatore, o senza

la presenza de' suoi ambasciatori per lui, ma perchè gl' imperatori volevano obbligare l'eletto a confermar loro i privilegi, da' Pontefici predecessori ad essi accordati, quasi per patto, e per convenzione degli stessi Papi. Non richiedendosi dunque in questi secoli il succennato imperial consenso, gli anni del pontificato de' Pontefici di questi secoli posteriori, cioè dopo l'impero occidentale, che s. Leone III rinnovò nell'800, vanno direttamente cominciati dal giorno dell'elezione, non da quello della consacrazione, come ne' secoli anteriori. S. Leone IX, eletto nel 1049, contò il tempo del suo governo, non dalla consacrazione, ma dalla coronazione, di che non vi era esempio, mentre sino a lui tutti i Papi lo contavano dalla consacrazione. Sulla sedia in cui intronizzavasi l'eletto Pontefice, va letto l'articolo SEDIE, e il volume X, pag. 268 del *Dizionario*.

Digressione che tratta, se i diaconi sublimati al pontificato, furono in qualche tempo consagrati Pontefici, o messo il grado presbiterale.

Un esempio soltanto vi è nella Chiesa romana, che un puro laico sia stato assunto al pontificato. Fu questi Giovanni XIX nel 1024, il quale *largitione pecuniae* (come scrisse Glabero Rodolfo, monaco di Cluny, lib. IV, cap. I presso il Duchesne *Script. Hist. Franc.* t. IV, p. 41), *repente ex laicali ordine neophytus constitutus est praesul* della Chiesa cattolica, o come scrisse Romualdo di Salerno, in *Chron.* pag. 167: *uno eodemque die et lai-*

cus fuit, et Pontifex, senza verun altro esempio nè prima, nè dopo, come conchiude Francesco Pagi succitato, *Breviar., in vita Joan. XIX*, n. 2.

Pretende il Baronio, *Annal. eccl.* an. 614, n. 1, che fino all'anno 615 non sia stato eletto verun Pontefice dal grado di suddiacono, nel qual tempo da tal grado fu innalzato alla cattedra apostolica s. Adeodato, o Deusdedit. Ma Liberato diacono di Cartagine, scrivendo sotto s. Silverio fatto Papa nel 536, dice presso il Labbé, *Concil.* t. V, col. 775: *Romana civitas Silverium subdiaconum, Hormisdæ quondam Papae filium* (avuto prima del pontificato per legittimo matrimonio, come riporta il Baronio ad annum 536, n. 123), *eligit ordinandum*. Nel concilio, che Stefano III detto IV celebrò in Roma nell'anno 769, vietò sotto pena di scomunica: *Ne ullus unquam praesumat laicorum* (per cagione di Costantino, che da laico si era intruso antipapa contro di lui), *neque ex alio ordine, nisi per distinctos gradus ascendens, diaconus aut presbyter Cardinalis factus fuerit, ad sacrum Pontificatus honorem promoveri*. Così l'Anastasio in *Vita Steph. III*, e Graziano nel capo 4, *dist.* 79. Ma sino a quel tempo non ne erano esclusi i suddiaconi, come dimostrò il detto Pagi, t. I, pag. 206, in *Vit. Deusdedit*, num. 2; il quale inoltre afferma, loco citato in *praefat.* num. 10; che dopo il decreto di Stefano III, già nel mezzo del secolo XI, gli stessi suddiaconi potevano essere assunti al pontificato.

Fra i diaconi, ed i preti, osserva il Papebrochio, in *Conat. ad s. Leon. I*, pag. 152, num. 3,

che più volte ne' primi secoli della Chiesa furono esaltati al supremo governo più i diaconi che non i preti. Molte sono le ragioni di siffatta preferenza. 1.° Perchè i diaconi avevano più perfetto conoscimento delle cose della Chiesa, non solamente delle temporali, ma delle spirituali eziandio, *est enim diaconus episcopi oculus et adjutor*, onde avevano più occasione di essere informati. 2.° Perchè erano più conosciuti, a cagione del loro impiego, dai cittadini d'ogni condizione, e perciò più in vista ad essere esaltati al pontificato. 3.° Perchè essendo ogni cosa in cura loro, era più facile ad essi di acquistarsi gli animi del clero. 4.° Perchè spiccavano in dignità più che gli altri, e col portarsi con lodevole condotta, davano riprove di essere utili al buon governo della Chiesa universale.

A questo proposito dubita curiosamente il Mabillon, *Commentar. in Ord. Rom. Mus. Ital.* t. II, cap. 18, p. 119, se mai i diaconi sublimati alla suprema dignità sieno stati in qualche tempo consagrati Pontefici, ommesso il grado presbiterale. Sembra, ch'egli si pieghi a questa sentenza, adducendo l'esempio dell'antipapa Costantino, che eletto contro Stefano III nel 768 essendo ancora laico, fu ordinato primieramente chierico da Giorgio vescovo di Palestrina, indi suddiacono, poscia diacono nel giorno seguente, ed in fine nella prima domenica *Pontifex ab eodem Georgio, et aliis duobus episcopis, Eustratio Albanensi, et Citonato Portuensi consecratus est*, come lasciò scritto Anastasio bibliotecario, senza far motto del presbiterato. Se questo esempio, per essere d'un anti-

papa non fosse bastate a provare questa omissione, apporta lo stesso Mabillon due altri esempi nei legittimi Pontefici, Valentino dell'827, e s. Nicolò I, dell'858, ai quali tuttavolta si possono aggiungere s. Felice II nel 355, come osserva Eusebio, *Hist. Eccl. lib. VI, cap. II*; s. Agapito I nel 535; Vigilio nel 540, come si ha da Liberato, *Breviar. cap. 22* presso il Labbè, *concil. tom. V*, e Sabiniario nel 604, come si apprende dal Pagi in *Vit. Sabiniani*. La stessa omissione non solo praticossi da' diaconi eletti pel vescovato Romano, ma per altre chiese ancora. Ceciliano da diacono fu ordinato vescovo di Cartagine, come si legge in Ottato Milevitano lib. I, e s. Anastasio da diacono ancora venne ordinato vescovo di Alessandria, secondochè riporta Teodoreto, cap. 25.

Da ciò vede ognuno non essere stato ne' primi secoli l'ascenso per gradi necessario requisito, e che in caso di necessità il laico era eziandio, senza passare per altri gradi degli ordini, destinato al vescovato, come successe con s. Ambrogio, che da laico ancor non battezzato, ma solo catecumeno, fu proclamato e ordinato vescovo. Tuttavolta il Cardinal Borgia, nell'*Apolog. del Pont. di Benedetto X*, par. II, cap. 3, annot. 2, è d'avviso, che l'unico argomento delle narrate ordinazioni per salto, sia il silenzio degli scrittori, la qual cosa se sufficiente sia per sé sola a fissare un punto di sì grave momento, invita egli a giudicarne il dotto lettore. Questo silenzio sembrò bastate a gran numero di scrittori, riflettendo particolarmente alla minuta descrizione degli altri ordini ricevuti,

che non avrebbero gli stessi storici ommesso quello del presbiterato, qualora gli ordinati l'avessero avuto. E di tal sentimento è pure il p. Beccetti nella sua storia ecclesiastica. Con tuttociò il dottissimo Benedetto XIV nel breve che a' 10 ottobre 1756 diresse a Carlo eletto vescovo di Capo d'Istria abbraccia la sentenza del Morino, e del Juvenin, i quali pretendono di sostenere, che non vi è esempio di un vescovato conferito a chi non fosse già prete.

Qual sia la causa di questa ommissione, ingegnossi Enea vescovo di Parigi di darne qualche ragione, ed ecco la congettura ch'egli ne riporta presso il Dachery, *Spicileg.* tom. VII, p. 148: » Forte illi, qui » istiusce ordinationi assentiunt, hoc » intelligi volunt, quia qui benedictione pontificali perfungitur, reliquarum benedictionum honore decoratur; sive quia consecratione corporis Christi et sanguinis officium praesulis ac presbyteri, mystice unitur. Sicut enim in terrarum rege diversae dignitates adscribuntur, nam imperatores ex consulibus creati, propter regale commercium quondam non ommittebant, nec mutabant consulis, et patricii nomen, ita credi potest, quod in sublimitate majoris Pontificis consistat etiam honor minoris sacerdotis. Forsitan autem illi, qui de diacono ordinant episcopum, praetermissa benedictione presbyterali, assentione b. Hieronymi in epistola loquentis ad Titum ex parte credere videntur, qui officium presbyteri, in aliquo comparticipari affirmat ministerio episcopali. » Come se dicesse che contenendosi il grado di prete in quel-

lo di vescovo, poteva il primo ommettersi, senza che però a questo mancasse requisito alcuno.

In qual tempo poi sia andata in disuso l'ommissione del grado presbiterale nella consecrazione del Pontefice, che da diacono saliva al pontificato, non si conosce, a dire del Mabillon, sebbene fosse già cessato l'uso nel secolo XI, allorchè s. Gregorio VII eletto nel 1073; *infra hebdomada Pentecostes in presbyterum ordinatus est* (cioè nella basilica lateranense), *et in natali apostolorum in Romanum Pontificem consecratus*, nella basilica vaticana. Così ancora Gelasio II, eletto dal grado di diacono nel 1118, non fu consecrato Pontefice senza aver prima ricevuto il presbiterato; onde apparisce manifesto, che avendo questi due Papi preso separatamente il grado sacerdotale prima d'essere consagrati, l'ordinazione per salto nella Chiesa Romana interamente cessò nel tempo intermedio tra i santi Pontefici Nicolò I, e Gregorio VII.

Notizie diverse sulla consecrazione de' Pontefici Romani.

Eletto dunque il Pontefice dal grado di laico, di chierico, suddiacono, diacono, e prete, dopo l'elezione viene consagrato. I riti antichi, come i presenti, sono dichiarati al succitato volume VIII del *Dizionario*, ove dicemmo che i secondi, cioè gli odierni, poco differiscono da quelli, che si eseguiscono nella consecrazione de' vescovi. Fino però dai primi secoli della Chiesa la consecrazione del Romano Pontefice fu sempre fatta dai tre vescovi d'Ostia, di Porto, e di Albano. Negli atti di s.

Lorenzo, presso il Surio *Vit.* 55, die 10 augusti, si trova come avverte il Baronio all'anno 261 num. 11, che essendo eletto Pontefice s. Dionisio, fu consagrato da Massimo vescovo d'Ostia; per cui soggiunge lo stesso Baronio, che il rito di consagrare il vescovo romano dall'ostienese è antichissimo, e perciò il Papa s. Marco diede al vescovo d'Ostia il pallio. Lo dice chiaramente, fin dall'anno 411, s. Agostino in *Brev. collation. cum Donatistis diei 3 cap. 16 § 29*, tom. IX, p. 571: *Nec Romanae ecclesiae (episcopum) ordinat aliquis episcopus metropolitanus, sed de proximo Ostiensis episcopus*: lo che, come benissimo nota il Mabillon, nel citato *Comment. t. II, cap. 18, p. 119*: *non ita accipiendum quasi hic solus fuerit, sed praecipuus Pontificis vice metropolitani consecrator*. In fatti, secondo Leone II eletto nell'anno 682, come narra l'Anastasio, in *Vit. Leon. II pag. 143*, *ordinatus est a tribus episcopis, idest, Andrea Ostiensi, Joanne Portuensi, e Placentino Veliternensi* (chiesa allora non unita all'Ostienese) *pro eo quod Albanensis ecclesia episcopum minime habuit*. Vogliono alcuni col Sigonio, *de regno Ital. lib. II, an. 682*, che fino a Leone II il Romano Pontefice fosse consagrato dal solo vescovo d'Ostia; ma se in luogo del vescovo di Albano, che allora non vi era, gli fu surrogato, dice l'Anastasio, il vescovo di Velletri, manifesta cosa è, che egli prima di Leone II, già vescovo di Albano, unitamente coll'Ostienese e col Portuense amministrava per costume anteriore la consacrazione del Pontefice Romano, ciò che maggiormente conferma il Mabillon, *Mus. Italic. tomo II,*

p. 118, soggiungendo che siffatta economia di consagrare il Pontefice da tre vescovi, si usò prima ancora del concilio Niceno, dal quale nell'anno 325 fu ordinato nel canone 4, che i metropolitani fossero consacrati da tre vescovi. Di ciò egli reca manifesto esempio nel fatto dell'antipapa Noviziano, il quale nell'anno 238 chiamati a Roma tre vescovi, che rese ubbriachi, si fece ordinar vescovo.

Benchè all'elezione di s. Damaso I nel 367 intervenisse il giudizio divino, insorse l'antipapa Orsicino diacono Cardinale, che venne creato nella basilica di Sicino presso il foro Esquilino, e dove fu ordinato da Paolo vescovo di Tivoli. Quando altro non vi fosse, questo solo mostrerebbe l'illegittima elezione di Orsicino, appartenendo al vescovo d'Ostia la consacrazione del Papa, per cui s. Marco, come dicemmo, lo distinse col pallio. Dipoi nel 498, nell'elezione del Pontefice s. Simmaco diacono Cardinale, Festo senatore romano, lusingato dalla sottoscrizione del famoso editto dell'imperatore Zenone, chiamato l'Enotico, fece eleggere l'arciprete Cardinale di s. Prassede Lorenzo in antipapa, nella basilica di s. Maria Maggiore nello stesso giorno in cui Simmaco si consagrava nella basilica lateranense.

Tanto era particolare al vescovo d'Ostia il diritto di consagrare con due altri vescovi il Romano Pontefice, che venendo egli stesso esaltato al soglio papale, o non potendo intervenire alla consacrazione del nuovo eletto, sottentrava in vece di lui, per assistente a questo ministero, l'arciprete d'Ostia, come si argomenta chiaramente dalla consacrazione di Pelagio I nell'anno

555, per la quale non trovandosi in Italia, siccome egli pure aveva con Vigilio condannati i tre capitoli, il terzo vescovo che lo consagrasse, con nuovo esempio fu consagrato dai vescovi di Perugia, e di Ferentino, intervenendo alla funzione Andrea arciprete d'Ostia, in mancanza del vescovo di questa città, a cui per antica consuetudine toccava in quell'atto il primo ufficio. Ciò non ostante, benchè Pelagio I fosse consagrato contro l'uso costante de' Papi, dimostra valida questa consagrazione il p. Berti in una sua dissertazione recitata nel 1747 nella celebre accademia di Benedetto XIV, e ch'è la VI nel tomo XVII delle *Dissertationi ecclesiastiche* raccolte dal Zaccaria, e pubblicate in Roma nel 1795.

Altro esempio dell'intervento dell'arciprete d'Ostia, si raccoglie presso il Labbé, *Biblioth mss.* t. II, p. 327, da Goffredo abate di Vandom, contemporaneo di Lucio III eletto Pontefice nel 1181: *Feria tertia eligitur Humbaldus, qui Pontifex erat Ostiae et Veluternensis urbium* (vescovati uniti da Eugenio III). *Sequenti dominica prima septembris coronatur, et insignitur a Theodino episcopo portuensi, et ab archipresbytero ostiensi juxta consuetudinem*: giacchè, come si legge nell'*Ordine Romano* di Cencio Savelli, poscia Onorio III, presso il Mabillon, *Mus. Ital.* tom. II, pag. 212, *Si forte episcopus ostiensis praesens non fuerit, archipresbyter ostiensis, seu veliternus interesse debet consecrationi*. V. il Pagi, *Breviar.* t. I, praef. n. 7. Si deve però qui riflettere, che l'assistenza dell'arciprete d'Ostia in questa occasione, non si deve intendere per consagrazione, perchè Lucio III es-

sendo vescovo di Ostia era già consagrato, laonde si deve intendere per coronazione, o per benedizione, che gli antichi scrittori chiamarono consagrazione, come appresso diremo.

Oggidì essendo sei i Cardinali vescovi suburbicari, incombe di diritto di consagrare il Papa, ai primi tre più anziani nella dignità, essendo primo tra essi il vescovo d'Ostia e Velletri, decano del sagra Collegio, e il secondo il vescovo di Porto, sotto-decano. Quando il Pontefice era già vescovo, prima della sua elezione, non si consagra di nuovo, ma si benedice soltanto, e questa benedizione spesse volte si chiama consagrazione presso gli antichi scrittori, come dimostra il Pagi, in *Vit. Joan. XII* num. 22, et *Urbani IV* num. 4. Da s. Silvestro I, creato nell'anno 314, incominciò l'uso di consagrarsi il Papa in giorno di domenica, oppure di festa; però in giorno feriale si consagrarono Leone X, Clemente VII, e Paolo III. Negli antichi tempi la consagrazione, e la benedizione ancora venivano eseguite in giorno di domenica, e l'Anastasio scrisse di Benedetto III, eletto nell'855: *Domínico die, ut mos est, et antiqua traditio dictat, consecratus, ordinatusque est Pontifex*. Da ciò argomenta Antonio Pagi, fratello del precedente, *Critic. in Annal. Baron. an. 855, num. 10: Ordinationes Pontificum Romanorum non nisi diebus dominicis aut solemnioribus festis fieri solitas esse: quod quidem Onuphrus in Chronico ecclesiastico, Blondellus in apologia pro sententia Hieronymi de episcopis et presbyteris, ac in libro contra primatum ecclesiae, Jacobus Cappellus, et quidam alii jam ob-*

servantur, et nunc apud omnes in confesso est.

Mentre è da convenirsi col Pagi che le consagrazioni de' Pontefici si facessero anticamente di domenica, non sembra potersi convenire che tutti si accordino in ciò ch'egli aggiugne, di farsi le consagrazioni eziandio nei giorni più solenni; giacchè per questa parte lo contraddicono il Noris, il Bianchini, ed il Cenni, sostenendo che nella sola domenica si facessero, non già nei giorni più solenni. In fatti è chiaro il riportato documento dell'Anastasio, il quale non parla che in altri giorni fuori di domenica, fosse il costume, e la tradizione antica di fare la consagrazione de' Pontefici. Tuttavolta nei primi del secolo decorso Clemente XI, eletto a' 23 novembre 1700, ai 30 festa di s. Andrea, che cadde di martedì, fu consagrato vescovo dal Cardinal Buglione vescovo di Porto, perchè allora si trovava vacante il vescovato d' Ostia e Velletri, supplendo egli come sotto decano del sacro Collegio.

Nel Pontificato di s. Giovanni II, Atalarico re d' Italia impose a sua istanza pene rigorose contro la simonia, oltre a ciò il re stabilì in vantaggio de' poveri delle tasse di denaro, per avere la conferma dei benefizi ecclesiastici, che aveva conseguiti. Laonde i Pontefici per la loro consagrazione furono tassati di tre mila soldi d' oro, come si ha da Cassiodoro, lib. 9, epist. 15, p. 148. Abbiamo però dal de Marca, *de concord. sacerdot. et imper.*, lib. 8, cap. 9, § 10, che s. Agatone Papa, dopo il VI concilio generale celebrato in Costantinopoli, ottenne dall' imperatore Costantino Pogonato per mezzo di Giovanni

vescovo di Porto suo legato, la condonazione dei tre mila soldi d' oro soliti pagarsi dalla santa Sede agl' imperatori per la conferma degli eletti Pontefici, senza di che non potevano consagrarsi; enorme abuso introdotto dal re Atalarico, e continuato sotto gl' imperatori con gravissimo danno dell' ecclesiastica autorità.

Giovanni V, come dicemmo di sopra, fu il primo Papa dopo l' imposta soggezione ad essere consagrato senza aspettare la conferma imperiale, o quella dell' esarca, conferma ch' ebbe di nuovo pieno effetto nel 741 per la consagrazione del Pontefice s. Zaccaria.

Simile esigenza fu rinnovata dagli imperatori d' occidente, malgrado i giusti reclami e le proteste dei Sommi Pontefici, nell' 824 dall' imperatore Lotario, il quale emanò una costituzione, che per ovviare agli scismi e alla prepotenza delle fazioni, dovessero assistere alla consagrazione del Romano Pontefice gl' imperiali ambasciatori, prendendone motivo nell' elezione di Eugenio II nell' 824, per l' insorgenza dell' antipapa Zinzinio. L' immediato successore Valentino nell' 827 non attese questa legge. Dell' assistenza però degli ambasciatori alla consagrazione, si fece pure parola al volume I, pag. 299 del *Dizionario*, ove dicesi che il legato dell' imperatore giunto in Roma esaminava se canonica fosse la seguita elezione, prima che si devenisse alla consagrazione, o alla benedizione.

Adriano III eletto Papa nell' 884, si vuole che decretasse non doversi attendere la presenza degl' imperatori, o degli ambasciatori per effettuare la consagrazione del Papa. Laonde il suo successore Stefano

VI, nell'885, si fece subito consagrare. Eletto però nell'898 Giovanni V, a' 12 marzo, e consagrato alla fine d'agosto dopo avere abrogato quanto erasi fatto contro il Pontefice Formoso (che alcuni vogliono il primo vescovo, che da chiesa determinata salisse al pontificato), forse per ovviare alle contraddizioni che talvolta seguivano nella consacrazione de' Pontefici, ordinò che si facesse coll'assistenza degli ambasciatori imperiali. Enrico l'imperatore dopo essere stato nel 1012 coronato dal Papa Benedetto VIII, nel confermare i diritti della Chiesa Romana, dichiarò che l'elezione del romano Pontefice fosse libera al clero, e popolo romano, perchè a norma del decreto di Eugenio II re, e di Leone IV, il Papa fosse consagrato alla presenza de' legati dell'imperatore, *Extat. Diplom. apud Labbeum, Concil. t. IX, col. 813.* Damaso II, eletto nel 1047, essendo vescovo di Bressanone, fu soltanto benedetto. Così il successore s. Leone IX, che lo era di Toul, fu solo benedetto, ed intronizzato; finalmente in Alessandro II, eletto dopo la morte di Leone IX nel 1061, terminò onninamente l'abuso di aspettare gli ambasciatori, e la imperial approvazione. Indignato Enrico IV, che Alessandro II non gli avesse data partecipazione del suo esaltamento, fece in Basilea consagrare con scismatica unzione in antipapa il vescovo di Parma Cadolao dai vescovi di Vercelli, e di Piacenza, e prese egli il nome di Onorio II. Non si deve tacere che eletto, nel 1073, s. Gregorio VII nel tempo che si celebravano ad Alessandro II l'esequie nella basilica lateranense, acciocchè gl'impedissero di accettare la suprema dignità, non per ri-

ceverne la conferma, ne diede parte ad Enrico IV, il quale in vece spedì in Roma Gregorio vescovo di Veroelli, come cancelliere del regno d'Italia, perchè assistesse alla di lui consacrazione.

Passeremo per ordine cronologico a notare alcune consacrazioni ed ordinazioni, sì dei sommi Pontefici, che di qualche antipapa, dalle quali si rileveranno non inutili erudizioni, anche in relazione a quanto si è detto. Gelasio II, eletto a' 25 gennaio 1118, a' 9 marzo, si ordinò prete, e nel seguente giorno si fece consagrare, creando egli nel medesimo giorno Pietro Ruffo Cardinale. Innocenzo II, eletto nel 1130, dopo sette giorni a' 22 febbraio si ordinò prete, e ai 23 si consagrò nella chiesa di s. Maria Nuova nel foro romano. Alessandro III, eletto a' 7 settembre 1159, venne consagrato e coronato ai 20 nella terra di Ninfa, perchè contro di lui fu creato l'antipapa Vittore IV, il quale si fece consagrare a' 4 ottobre in Fara da Ubaldo vescovo di Ferentino, e dal Cardinal Incmaro vescovo di Frascati, ed ivi coronato. Gli successe nell'antipapato Pasquale III a' 2 aprile 1164, che fu consagrato da Enrico, vescovo di Liegi, ai 26 di detto mese. Innocenzo III, eletto agli 8 gennaio 1198, a' 21 febbraio fu ordinato prete, e nel giorno seguente consagrato in s. Pietro. Noteremo, che prima della consacrazione, a' 18 febbraio, concesse all'arcivescovo di Milano la facoltà di promuovere agli ordini sagri quelli, che avessero ricevuto alcun ordine dal Papa. Sebbene Adriano V del 1276, morisse dopo trentanove giorni di pontificato, senza avere ricevuto il sacerdozio, nè la consacrazione, fu pure con-

tato tra i Papi, bastando a quei giorni la sola elezione, ed accettazione dell'eletto per essere legittimo Pontefice, mentre che nei primi dieci secoli della Chiesa doveva essere consagrato, per essere come tale annoverato. Ed Onorio IV, eletto in Perugia a' 2 aprile 1285, prese in Roma il sacerdozio a' 14 detto, e fu consagrato nel dì seguente, e coronato a' 20 maggio. Alcuni vogliono che tutte queste funzioni venissero per lui fatte in questo ultimo giorno; ma ciò sembra inverosimile, per la podagra, e la chiragra da cui era molestato.

L'antipapa Benedetto XIII, eletto in Avignone a' 23 settembre 1394, a' 3 ottobre fu ordinato sacerdote dal Cardinal vescovo di Frascati, nel giorno seguente cantò solennemente la messa, ed agli 11 fu consagrato e coronato. Giovanni XXIII, eletto Papa in Bologna ai 17 maggio 1410, a' 24 fu ordinato prete dal Cardinal vescovo di Ostia, e nel giorno seguente, ch'era di domenica, fu consagrato nella basilica di s. Petronio. Martino V, creato Papa nel concilio di Costanza agli 11 novembre 1417, ai 12 ricevè l'ordine del diaconato, ai 13 il sacerdozio, ai 14 fu consagrato vescovo dal Cardinal Broignac, decano del sacro Collegio, e vescovo d'Ostia e Velletri, quindi a' 21 venne solennemente coronato in giorno di domenica. L'antipapa Felice V, eletto in Basilea a' 5 novembre 1439, accettò a' 23 dicembre, la notte seguente assistè in tal qualità all'ufficio della vigilia di Natale in Thonon, a' 24 luglio 1440 si fece consagrar vescovo, e coronare dal Cardinal Alemand vescovo di Arles. Sisto IV, eletto a' 9 agosto

1471, volle quindi essere consagrato vescovo, e dopo diciassette giorni, cioè a' 25 dello stesso mese, volle essere benedetto e coronato.

Era il rito antico notato nel cerimoniale del Patrizi, sect. 2, cap. 3; che nello stesso giorno il nuovo Pontefice si consagrava, si benediceva, e si coronava. Parlando il medesimo Agostino Patrizi delle consagrazioni del sommo Pontefice, lib. I cap. 1, sect. 2. *Rit. S. R. E.*, dice che questa si deve fare dopo che il consagrante abbia letto il tratto della messa. In ciò per altro si prese abbaglio, perchè, secondo la decisione d'Innocenzo III, cap. *Quod sicut de elect.* § *Super eo*, debbesi far questa prima dell'inno *Gloria in excelsis Deo*, così dicendo: *Solus Romanus Pontifex (qui ante hymnum Angelicum consecratur, et postmodum ipse missarum solemnità incipit, et perficit consecratus) in die consecrationis suae valeat ordines celebrare.*

Pio III, eletto ai 22 settembre 1503, ai 30 fu ordinato sacerdote dal Cardinal di s. Pietro in Vincoli, giacchè ne' quarantatre anni, che era stato vescovo di Siena sua patria, non era mai stato ordinato prete, e perciò dallo zio Pio II gli era stato dato per vescovo suffraganeo, il beato Antonio Fatati, che ne suppliva le funzioni episcopali. Nel dì seguente primo ottobre, fu consagrato vescovo, nella camera detta de' pappagalli al Vaticano, a cagione del male che avea in una gamba. Leone X, eletto agli 11 marzo dell'anno 1513, si ordinò prete ai 15 di martedì, perchè era imminente la settimana santa, e nel giovedì 17 si consagrò facendosi coronare nel sabbato 19 marzo. Siccome il novello Papa quando fos-

se vescovo si benediceva, e coronava, come tuttora si fa celebrando solennemente la messa pontificale, Innocenzo XI la volle dire privata. E Clemente XIV, che fu eletto ai 19 maggio 1769, ai 28 si fece consacrare vescovo nella solita basilica Vaticana dal Cardinal Lante vescovo di Porto, sotto decano del sacro Collegio, perchè il Cardinal decano Cavalchini vescovo d'Ostia e Velletri, per la sua età si temeva non potesse reggere alla lunga funzione. Per minor pompa ed incomodo si astenne pur egli dal celebrare pontificalmente, leggendo soltanto la messa, e volendo che i Cardinali in vece di parimenti sagri indossassero le cappe rosse. A'4 giugno

si fece coronare. Questo Pontefice giusta il costume di proprio pugno partecipò bensì a tutti i sovrani la propria esaltazione, ma nella lettera scritta a 30 maggio al re di Napoli Ferdinando IV, scrisse di non averlo fatto prima, per non essere ancora consagrato vescovo, alla quale ordinazione dovette prepararsi con nove giorni di ritiro, e per aver dovuto disbrigare alcuni gravi affari. Finalmente, Pio VI, eletto a'15 febbraio 1775, a'22 si fece consacrare vescovo, e coronare: ed il regnante Gregorio XVI, eletto a'2 febbraio 1831, a'6 detto di domenica si fece consacrare vescovo, e coronare. *V. CORONAZIONE DE'SOMMI PONTIFICI.*

FINE DEL VOLUME DECIMOSESTO.

Ms
320

